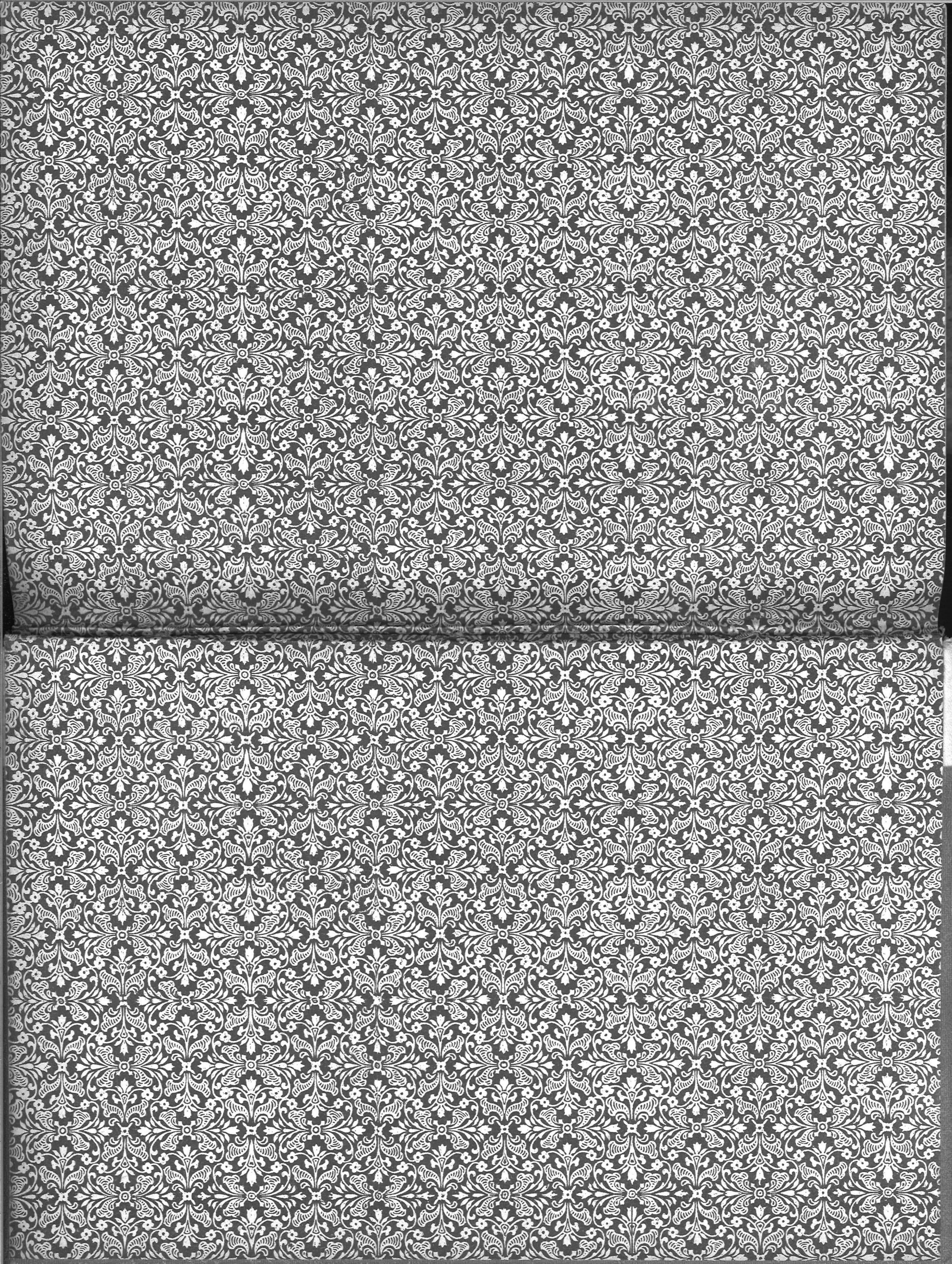

VOL. XLIX FASC. I-IV

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria





Roma

nella Sede della Società

alla Biblioteca Vallicelliana

1926

Contenuto di questo volume

G. ERMINI. La libertà comunale nello Stato della Chiesa. pag. 5

G. FALCO. I Comuni della Campagna e della Marittima nel medio evo. (*Continuazione e fine*) 127

P. PASCHINI. Due episodi della contro-riforma in Italia. 303

G. PARDI. La popolazione del distretto di Roma nel sec. XV 331

E. LOEVINSON. Documenti di S. Cecilia in Trastevere. 335

Atti della Società 405

Bibliografia. 409

Sussidi per la consultazione dell'Archivio vaticano, a cura della direzione e degli Archivisti. Vol. I. Schedario Garampi — Registri Vaticani. Registri Lateranensi — Rationes Camerae — Inventario del fondo concistoriale, in Studi e Testi della Biblioteca Vaticana, n. 45. Roma, Bibl. Ap. Vaticana, 1926, pp. IX 222 con tavv. VII fuori testo — *Subsidiorum Tabularii Vaticani Volumen II extra. Specimina Supplicationum ex registris Vaticanis collegit* **P. Bruno Katterbach O. F. M. Archivarius Vaticanus.** *Pars I. Prolegomena et Tabulae* pp. XX, tavv. L. *Pars II. Transcriptiones et annotationes* pp. 39. Romae Ex Bybliotheca Apostolica Vaticana MCMXXVII. (E. CARUSI) 409

D. Mauro Inguanez. — *Regesto di S. Angelo in Formis.* Montecassino, 1925. (R. MORGHEN) 413

Corrado e Manlio Bernardini. — *La guerra di Braccio contro l'Aquila.* Traduzione dal testo latino di A. Fonticulano con prefazione di A. Fabrizi e una Bibliografia della guerra stessa di L. Rivera Aquila. Vecchioni 1927 pp. 120. (R. VALENTINI). 415

Cecchelli Carlo. — *Il tesoro del Laterano.* - I-II. *Le oreficerie argenterie, smalti.* - III. *L'Archerolipa.* - IV. *Avori, legni scolpiti e dipinti, vetri.* - V. *Le stoffe.* - Estr. da *Dedalo,* 1926-27, pp. 139-166; 231-255; 295-318; 419-436; 469-491, con numerose fotografie e tavole. - Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma. (O. BERTOLINI) 420

Associazione artistica fra i cultori di architettura. — *Architettura Minore in Italia. Roma,* vol. I. Soc. Ital. di Ed. artistiche C. Crudo & C., Torino. (E.RE) 423

Notizie 427

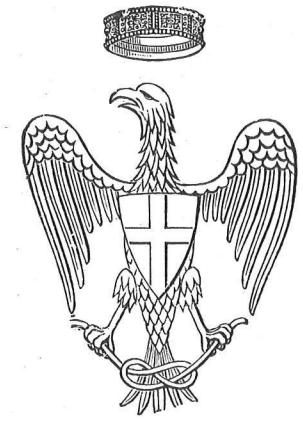

REALE SOCIETÀ ROMANA

DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

—

VOLUME XLIX.



Roma

nella Sede della Società

alla Biblioteca Vallicelliana

—

1926

LA LIBERTÀ COMUNALE NELLO STATO DELLA CHIESA

DA INNOCENZO III ALL'ARBORNOZ
(1198-1367).

IL GOVERNO E LA COSTITUZIONE DEL COMUNE

IL PODESTÀ.

1. Elezione del podestà.

Comuni che eleggono liberamente il loro podestà. Innocenzo III e le podestarie comunali. Concessioni dello *ius sibi eligendi potestatem*. Durata, perdita e sospensione del privilegio. — Comuni che ricevono il podestà dalla Chiesa. Il pontefice eletto podestà. La signoria e le podestarie. Riconquista delle podestarie per opera dell'Albornoz. Vicari nei comuni. Modalità d'invio del podestà. — Comuni in cui la Chiesa interviene soltanto in parte nell'elezione del podestà. — Comuni che hanno la facoltà di eleggersi il podestà con la conferma della Chiesa.

Comuni che eleggono liberamente il loro podestà.

Il podestà fu l'anima dei liberi comuni medioevali e quasi l'affermazione esteriore e il simbolo della loro autonomia. E però l'ufficio della podestaria come centro del governo comunale, al quale convergevano le fila della vita politica e civile del comune, si voleva sempre affidare da questo a persona scelta di suo libero arbitrio.

Pertanto una delle costanti aspirazioni, e forse la maggiore, dei comuni dello stato della Chiesa nelle loro relazioni con la Sede apostolica durante il secolo XIII e nella prima metà del XIV, fu quella di ottenere o di conservare la libera elezione del loro podestà.

Ma anche al podestà, appunto come capo del comune e fulcro quindi delle relazioni tra questo e il potere provinciale del rettore, la Chiesa volgeva le sue particolari mire col fine di poterlo nominare essa stessa o almeno sorvegliarne così l'elezione da rimaner tranquilla circa la devozione e fedeltà dell'eletto. In modo che il pontefice, sapendo di avere affidata la podestaria a persona fedele, e di ciò resterà tanto più sicuro quando esso stesso la nomini, possa quasi considerare il comune dipendente da lui attraverso il podestà, come le altre terre infeudate gli sono soggette attraverso il signore ; chè tutto feudale è infatti ancora il modo di intendere ogni forma di organizzazione statale e ogni rapporto di sovranità e soggezione.

Anche il Barbarossa, quando pochi anni prima, nel 1183, era stato costretto con la pace di Costanza a riconoscere ai comuni della Lega lombarda la regalia di potersi liberamente eleggere i loro consoli, volle riservata però al suo nunzio la loro investitura da farsi ogni cinque anni (1). Vera concessione di carattere feudale questa dell'esercizio di un potere di governo spettante di diritto all'imperatore. Nell'estendersi che fa la concessione negli anni seguenti a numerosi altri comuni, fra i quali a molti anche che cadranno poi poco dopo sotto la sovranità papale, la formalità dell'investitura scompare (2), ma resta pur sempre l'idea che il

(1) *Pax Constantiensis*, in *Mon. Germ. hist., legum sectio IV*, t. I, doc. 293, p. 408 e segg.

(2) Così Perugia ottiene da Enrico VI nel 1186 l'investitura del consolato non per soli cinque anni ma *in perpetuum*, libertà quindi assoluta di elezione. Cfr. O. Scalvanti, *Considerazioni sui primo libro degli statuti perugini*, in *Bollettino della soc. umbra di storia patria*, vol. I, 1895, p. 261 e segg. Vedi anche L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae m. e.*, t. IV, dissert. 50.

consolato e la podestaria sono esercitate dai comuni per privilegio elargito dall'imperatore che solo potrebbe disporne.

La Chiesa, succedendo nel 1199 alla dominazione imperiale nella Romandiola, nella Marca anconitana, nel ducato di Spoleto e nel Patrimonio del beato Pietro in Tuscia, trova riguardo alle libertà comunali una situazione di fatto che essa non può fare a meno di rispettare nella sua integrità, ed eredita insieme la concezione imperiale della sovranità sui comuni.

Lo stato di libertà in cui si trovano le terre riconquistate alla Chiesa rende impossibile ad Innocenzo III l'attuazione di un disegno di assoluta supremazia con la nomina dei consoli e podestà in tutte le città soggette, ma consiglia piuttosto di adattare quanto meglio questa supremazia alle diverse condizioni dei vari luoghi, secondo i diritti che già i comuni hanno acquisiti di fronte all'imperatore del quale ora hanno scosso la soggezione (1).

Pertanto nel proposito di riconoscere semplicemente lo *statu quo* trovato nelle provincie, la Chiesa tende solo per ora nelle relazioni con i comuni a sostituirsi all'impero, e ciò anche per quanto riguarda l'elezione dei consoli, podestà o rettori comunali. Ai comuni maggiori sono così riconosciuti tutti quei diritti che come effetto immediato o mediato della pace di Costanza l'impero era stato già costretto a ceder loro, e tra gli

(1) Vedi per la riconquista dello stato da parte di Innocenzo III F. Hurter, *Storia di papa Innocenzo III e de' suoi contemporanei*, versione di *Luigi Toccagni*, Milano, Bonfanti, 1839; e A. Luchaire, *Innocent III, Rome et l'Italie*, Paris, Hachette, 1904.

altri anche il privilegio della libera elezione dei consoli e podestà, ora però considerato naturalmente privilegio pontificio (1).

Ma ciò avviene soltanto per i comuni di una certa importanza, per quelli cioè che già al momento della riconquista dello stato da parte di Innocenzo si trovano a disporre liberamente delle loro podestarie; e questi comuni resteranno poi per tutto il secolo, salvo mutamenti parziali e temporanei, indisturbati nel godimento del loro diritto. Le prime questioni sorgono invece subito per gli altri comuni, e cioè per quelli dei centri minori e per quelli che vanno tuttora costituendosi. Essi vengono a restare passando nella soggezione della Chiesa nelle stesse condizioni di semiautonomia in cui si erano già trovati sotto l'impero, e fra gli altri diritti, anche quello della nomina del loro podestà, come finora era stato esercitato in via più o meno assoluta dall'imperatore, così d'ora in poi sarà esercitato attraverso varie forme e gradazioni dalla Chiesa.

Sono pertanto quasi esclusivamente le podestarie dei comuni minori, i quali acquistano nel duecento sempre maggiore incremento e desiderio di completa autonomia, quelle che formano oggetto di ripetute e continue contestazioni nei rapporti tra i comuni e la Chiesa, e che ci fanno assistere durante tutto il secolo XIII e nella prima metà del XIV a suppliche e

(1) Ciò ottengono ad esempio Fano, Iesi e Pesaro nel 1200 (A. Theiner, *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis,* Rome, impr. du Vatican, 1861, t. I, doc. XLIII), Todi nel 1198 (*Innocentii III regestorum sive epistolarum liber primus,* in Migne, *Patr. lat,* t. CCXIV, ep. CCCCXXVI, c. 400), e Perugia ugualmente nel 1198 e poi di nuovo confermato nel 1210. (Vedi doc. in O. Scalvanti, *Considerazioni sul primo libro* cit., in *Bollettino* cit., v. I, 1895, p. 266, nota 3; e in V. Ansidei e L. Giannantoni, *I codici delle sommissioni al comune di Perugia*, in *Bollettino* cit., vol. I, 1895, p. 149.

tentativi da parte dei comuni per ottenere la libera elezione del loro capo, e alla vigorosa resistenza dei medesimi ogni qualvolta il pontefice cerca affermare meglio su di essi il suo diritto di nominarvi il podestà.

Fin dal pontificato di Innocenzo III, subito dopo la riconquista dello stato al papato, questi comuni, continuando contro il pontefice quella lotta già intrapresa contro l'impero, fanno i loro primi tentativi per ottenere dalla Chiesa lo *ius sibi eligendi potestatem.* Il pontefice, sebbene prima della riconquista, col parlare della sovranità della Chiesa come di *iugum quod iuvat et onus quod non onerat* (1), avesse lasciato quasi intravedere ai comuni un regime di libertà maggiore di quella già da essi goduta, mostra ora chiaro il suo intendimento di affermare invece validamente l'autorità della Chiesa sulle sue terre, riconoscendo e concedendo tutt'al più quelle libertà che i comuni erano riusciti già a strappare all'impero. Ogni movimento in contrario è infranto dal fermo polso del grande pontefice. Cosicchè Civitacastellana promette nel 1199 di non eleggere mai il suo rettore senza permesso della Chiesa; nel 1203 Innocenzo interviene energicamente ad Acquapendente, che aveva nominato contro le disposizioni pontifice a suo rettore un nobile di Viterbo (2); nel 1206 Radicofani, che pretende di eleggere di suo arbitrio i consoli, é tosto ridotta all'obbedienza (3) e così nello stesso anno anche Sutri (4).

La forte politica di Innocenzo riesce a porre un

(1) *Innocentii III regestorum sive epist. liber secundus,* in Migne, *Patr. lat.*, t. CCXIV, ep. IV, col. 541.

(2) A. Luchaire, *Innocent III, Rome et l' Italie* cit., p. 81 e 84.

(3) C. Cocquelines, *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio,* Romae, typ. Mainardi, 1740 etc., t. III, P. I, p. 112, doc. XLIV.

(4) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., 1, doc. XLVIII.

momentaneo freno alle pretese comunali. Ma con la morte di lui e l'inizio della lotta contro Federico II, l'attenzione della Sede apostolica è distratta dalla conservazione dei suoi diritti sui comuni e si allentano i vincoli di sorveglianza su di questi. Onde nella prima metà del secolo XIII durante l'aspra contesa fra impero e papato l'autonomia comunale progredisce rapidamente in ogni parte dello stato.

I comuni lasciati a sè acquistano l'uno dopo l'altro l'ambito diritto di disporre delle loro podestarie liberamente, in alcuni luoghi usurpandolo e poi ottenendone la conferma pontificia, in altri per concessione imperiale o papale, concessioni frequentissime provocate dalla politica dei due belligeranti, tutta volta durante la lotta ad ingraziarsi i comuni col riconoscimento di privilegi.

In tal modo, quando nel 1229 Gregorio IX prende sotto la protezione della Chiesa Civitacastellana (1) e poi Sezze (2) e concede loro l'elezione del podestà, già molte città del Patrimonio del beato Pietro in Tuscia e della Campagna, godono di questo privilegio. E ugualmente è nel ducato spoletino nel 1235 quando l'ambito diritto di *libere creare potestatem* è riconosciuto anche ad Assisi (3), e così nella Marca d'Ancona al momento

(1) Il documento dice che del privilegio già *gaudent alie patrimonii civitates*. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CLII.

(2) Il privilegio è concesso a Sezze *ad instar predictarum civitatum Campanie,* e cioè *Anagniam et alias civitates Campanie*. Cfr. G. H. Pertz, *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, Berolini, apud Weidmannos, 1883, t. I, ep. 388.

(3) Dice la concessione: *Vestris igitur supplicationibus inclinati, ut in civitate vestra potestatem et alios officiales sicut cetere civitates Ducatus Spoletani, libere creare possitis, non obstante ordinatione contraria per sedem apostolicam confirmata, vobis auctoritate presentium concedimus facultatem*. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CLXXVIII.

in cui Iesi nel 1248 ottiene l'elezione non solo del suo podestà, ma anche di quelli di vari luoghi del suo contado (1).

Le serie delle concessioni continua ininterrotta e con ritmo crescente negli anni seguenti, e sono anche i piccoli comuni dei *castra* quelli che le ottengono. Nel 1247 Sant'Elpidio nella Marca può liberamente *potestatem eligere* (2), due anni dopo il castello di Bevagna nell'Umbria (3), nel 1250 Cingoli (4), nel 1253 Sassoferrato (5), nel 1266 Montegiorgio (6). E di tanti altri comuni sappiamo, dalle conferme che ne ottengono dai pontefici (7), che godevano già da tempo dello stesso privilegio; talchè sulla metà del secolo ci è dato osservare come l'elezione del podestà sia passata già in molti luoghi in potere dei comuni.

Ma nel decennio che corre dal 1280 al 1290, specie

(1) T. Baldassini, *Notizie historiche della reggia città di Iesi*, Iesi, Serafini, 1703, *appendice*, doc. XV.

(2) M. Mallio, *Cenni storici del municipio di Sant'Elpidio,* Fermo, Bartolini, 1828, p. 3, n. 5; e G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia,* Rocca S. Casciano, Cappelli, 1903, vol. III, p. 220: *S. Elpidio*, antico archivio comunale, cassa I, perg. 1.

(3) E. Berger, *Les registres d'Innocent IV publiés ou analysés d'après les manuscripts originaux du Vatican et de la bibliothèque National,* Paris, Thorin, 1887 etc., n. 4536.

(4) Documento pubblicato in L. Colini-Baldeschi, *Il riordinamento dell'antico archivio di Cingoli e la sua importanza storica,* Cingoli, Luchetti, 1909, p. XXXXVII, doc. V.

(5) J. Ficker, *Urkunden zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens,* Innsbruch, Univ. Buchhan., 1874, p. 435, doc. 425.

(6) F. Filippini e G. Luzzatto, *Archivi marchigiani*, in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. delle Marche*, nuova serie, vol. VII, 1912: *Archivio di Montegiorgio,* p. 401.

(7) Così ad esempio nel 1252 Viterbo ottiene la conferma del privilegio di potere della sua podestaria *libere in futurum per electionem disponere sicut hactenus consuevit*. Cfr. G. H. Pertz, *Epist. saec. XIII e regestis pont. Rom. selectae*, t. III, p. 119, ep. 138, in *Mon. Germ. hist.,* Berolini, apud Weidmannos, 1894.

cioè dopo il formale riconoscimento della sovranità della Chiesa sulle sue terre fatto da Rodolfo I d'Absburgo nel 1278 (1) fino alle larghe concessioni di Nicolò IV ai comuni, pare di assistere ad un'attiva opera di riaffermazione e di riordinamento dei diritti della Chiesa sulle podestarie comunali; movimento forse che rientra in quello più vasto che va svolgendosi in questo momento in tutta l'Italia centrale conforme i piani di Nicolò III, per la creazione di unità statali sotto il potere del pontefice (2).

Già nel 1279 invero troviamo menzione d'una costituzione regolante la nomina dei podestà nella Marca, o almeno proibizione fatta ad alcuni comuni della provincia di eleggersi da sè il loro podestà senza l'intervento della curia rettorale o papale, proibizione per la cui trasgressione essi vengono puniti (3).

L'offensiva papale si svolge proprio nel momento in cui i comuni, ormai sufficientemente forti e consapevoli della propria potenza, sono tutti intesi ad allargare la sfera della loro autonomia a danno della Sede apostolica. E le intimazioni degli ufficiali pontifici di desistere dalla nomina del podestà e ricevere piuttosto quello inviato dalla Chiesa cozzano contro la resistenza del comune che, ove non può opporre a sostegno delle sue pretese la bolla di un privilegio concessogli, accampa il lungo e libero uso di fatto della sua podestaria, e sostiene la conseguente acquisizione della facoltà di liberamente disporne per una prescrizione *longissimi temporis*. Così sostiene Fabriano appellando

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit, I, doc. CCCLVIII e CCCLXXXV.

(2) N. Ottokar, *L'istituzione del priorato a Firenze*, in *Archivio stor. ital.*, serie VII, vol. I, 1924, pag. 5 e 6.

(3) G. Palmieri, *Introiti ed esiti di papa Niccolò III* [*1279-1280*], Roma, tip. Vaticana, 1889, p. 89, n. 331 e p. 91, n. 338.

contro la curia provinciale al pontefice nel 1275 (1), così nel 1283 Macerata (2). Ugualmente Matelica nel 1283 si rifiuta di ricevere il podestà inviato dal rettore e ne assume invece uno di sua scelta; ma l'anno seguente, condannata dalla curia a 1000 fiorini d'oro di pena, finisce col sottomettersi (3).

Anche in Benevento nel 1281 Martino IV aveva inviato il suo nunzio, che avanti al popolo riunito a parlamento nella Chiesa maggiore fa leggere una lettera del pontefice che severamente proibisce ai beneventani di continuare nell'abuso dell'elezione dei consoli, e ingiunge loro piuttosto di obbedire in tutto ai rettori inviati dalla Chiesa (4). E così è questo pure il momento in cui il diritto di libera elezione è tolto per punizione a Forlì (1282) (5) e a Viterbo (1285) (6); e in cui Radicofani nel Patrimonio e Frosinone nella Campagna promettono formalmente di ricevere in perpetuo quel podestà che il pontefice e la Chiesa romana

(1) A. Zonghi, *Carte diplomatiche fabrianesi*, in *Collezione di documenti storici inediti od editi rari delle città e terre marchigiane*, Ancona, tip. del commercio, 1872, vol. 2°, doc. 213, 217, 226.

(2) P. Compagnoni, *La reggia picena ovvero de' presidi della Marca historia universale*, Macerata, Grisei e Piccini, 1661, p. 143.

(3) G. Grimaldi, *Archivio storico comunale di Matelica*, perg. n. 476, in G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia* cit., serie II, vol II, p. 213.

(4) P. Fabre, *Le liber censuum de l'Église romaine*, Paris, Fontemoing, 1905, p. 585, doc. CCCXLII.

(5) L. Cobelli, *Fatto d'armi tra Guido da Montefeltro il vecchio, Giovanni D'Appia e il conte di Monforte generali di Martino IV*, in *Arch. stor. ital., appendice*, serie I, t. VII, 1849, doc. a p. 36.

(6) G. Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, Viterbo, Cionfi, 1907-08, vol. I, p. 296; e M. Prou, *Les registres d'Onorius IV publiés d'après les manuscripts des Archives du Vatican*, Paris, Thorin, 1888, n. 485.

ad regimen ipsorum populi et universitatis et castri duxerint ordinandum (1).

Con particolare vigore questa riconquista delle podestarie perdute viene intrapresa nella Marca d'Ancona durante il rettorato di Giffredo de' Caetani di Anagni (1282-1285) (2). Nel 1283 viene fatta eseguire, con ogni probabilità dietro suo ordine, dal notaio della curia la trascrizione esatta dal libro o registro conservato nella camera della Chiesa romana dei censi, affitti, podestarie e loro salari spettanti alla Chiesa nella Marca anconitana (3). Viene così ad esatta conoscenza di Giffredo quali siano i comuni che ricevono il podestà dalla Chiesa, quelli che per essere soggetti a comuni maggiori o a signori lo ricevono invece da questi ultimi, quelli rispetto ai quali verte questione, quelli che tengono usurpata questa podestaria; il giorno inoltre in cui la podestaria di ogni comune si rende vacante e il salario che i comuni sono tenuti a corrispondere al loro podestà. Stabilito con precisione tutto ciò, il rettore chiama a sè uno dopo l'altro tutti questi comuni, ed essi a mezzo dei loro sindaci si obbligano e giurano nelle mani dello stesso Giffredo o dei suoi delegati di ricevere in perpetuo il podestà dalla Chiesa rinunziando ad ogni pretesa sulle loro podestarie (4).

(1) A. Theiner, *Codex dipl.* cit., I, documenti CCCCXXXIV e CCCCXXVIIII dell'anno 1384.

(2) Errata la data 1383-1386 della rettoria di Giffredo riferita da M. Leopardi, *Series rectorum Anconitanae Marchiae,* Recanati, 1824, p. 19. Vedi gli accenni a questo rettore contenuti nelle pergamene dell'archivio di Matelica, in G. Grimaldi, *Archivio storico comunale di Matelica*, in G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia* cit., serie II, vol. II.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit, I, doc. CCCXXVII.

(4) Si accenna a questa obbligazione e rinunzia nelle concessioni di libera elezione fatte da Nicolò IV a molti di questi comuni marchigiani nel 1290 di cui ora diremo.

Non conosciamo l'anno preciso in cui questo giuramento fu prestato. Nel 1287 però, in occasione dell'intimazione rivolta del rettore della Marca a Macerata di non eleggere il suo podestà, il consiglio del comune decide di attenersi a quanto avrebbero fatto al riguardo gli altri comuni (1). È possibile argomentare da ciò che da poco doveva essere stato prestato il giuramento, se ancora questi comuni non si erano adattati al nuovo stato di cose; forse essi avevano giurato nel 1285, ultimo anno della rettoria di Giffredo.

Nicolò IV riprende la serie delle concessioni e con inusitata larghezza, tra l'ottobre del 1290 e il settembre del 1291, moltissimi dei *castra* e delle *comunantiae* della Marca d'Ancona ottengono da lui la libera elezione del podestà (2). Si tratta di piccoli comuni, circa una quarantina, ma che fanno già sentire alta la loro voce, a giudicare dalle ripetute suppliche che il pontefice asserisce di aver ricevuto da loro e alle quali egli accede, suppliche che alcune volte assumono anche il tono di proteste, come quella di Sant'Elpidio ad esempio, che accusa il rettore provinciale di aver procurato gravi danni al comune inviandovi podestà incapaci o addirittura malvagi (3).

La concessione è fatta con un breve di forma quasi identica per tutti. La Chiesa riconosce al comune la *facultas eligendi, assumendi et habendi* ogni anno ed

(1) L. Colini-Baldeschi, *Vita pubblica e privata maceratese nel duecento e trecento,* in *Atti e memorie della R. dep. di storia patria per le prov. delle Marche*, vol. VI, 1903, p. 108 dell'estratto. Analoga ingiunzione pare sia stata fatta anche ad Osimo nel 1285. Vedi L. Martorelli, *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città d'Osimo*, Venezia, Poletti, 1705, p, 131.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCLXXXII; e E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV,* Paris, Thorin, 1884 etc., n. 3545-3570 e 4477-4487.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCLXXX.

in perpetuum per podestà o altri ufficiali comunali quelle persone che il comune vorrà tra i fedeli della Chiesa, le quali avranno nelle città determinati diritti di giurisdizione. Il comune dal suo canto, *ad indicium libertatis perceptae,* quasi in corresponsione del privilegio ottenuto, s'impegna a versare alla camera apostolica una somma annua diversa da luogo a luogo (1).

La concessione, come si vede, è quanto mai ampia e non crediamo, come forse potrebbe pensarsi considerando che si tratta di piccoli comuni nei quali fino allora il podestà era stato inviato dalla Chiesa stessa, che sia necessaria alcuna conferma rettorale di questo podestà eletto dal comune. La formula del privilegio è tanto generica e il documento non parla affatto di questa conferma, cui certamente, se vi fosse stata, avrebbe pur dovuto accennare nella scrupolosa precisione di questi brevi che concedono privilegi.

La ragione che deve aver spinto il pontefice ad una così vasta concessione è da ricercarsi, oltre e più che nelle insistenti richieste dei comuni, in quell'obbligo imposto al comune come corrispettivo del privilegio ottenuto di pagare un annuo censo alla Chiesa. La camera apostolica forse bisognosa di denaro, anzichè vendere ai privati, come già aveva usato fare spesso fin qui, la podestaria ogni anno, pensò che forse le riuscisse più opportuno venderla addirittura in perpetuo al comune ad un prezzo fisso annuo. La cosa sarebbe stata più semplice ed il prezzo pagato più facilmente.

Ma dopo queste concessioni di Nicolò IV si hanno

(1) L'obbligazione viene assunta dal comune con regolare istrumento pubblico sottoscritto dal procuratore del comune, avente pieno mandato a far ciò, istrumento che resta poi conservato nell'archivio della Chiesa. Il versamento della somma dovrà esser fatto *infra quindenam a die dominice resurrectionis*. Vedi doc. alla nota 2 della pag. prec.

nella Marca di Ancona da un lato alcuni comuni, quelli dei castra, che godono del diritto della libera elezione del podestà, dietro però il versamento di una somma annua, alcuni altri invece, quelli generalmente delle *civitates*, che ne godano ugualmente senza pagare nulla alla Chiesa.

Onde da parte dei primi è naturale manifestarsi presto la tendenza ad ottenere dalla Sede apostolica ancor più, e cioè l'esenzione, alla pari dei comuni maggiori, anche da questo pagamento, indice dell'antica soggezione e onere per le finanze comunali; ciò chiede ad esempio Macerata nel 1330, e il pontefice lo concede in vista soprattutto del fatto che quel *castrum* è stato elevato al grado di *civitas* (1).

Senonchè una nuova forza si profila intanto e rapidamente si afferma in contrasto delle autonomie comunali e della libera disposizione da parte dei comuni delle loro podestarie, e cioè la signoria.

La prima metà del secolo XIV è certo il periodo più infausto per i comuni dello stato ecclesiastico, agitati da continue liti e sommosse provocate dalle ambizioni dei signori che mirano al governo.

Contro questi signori la Chiesa indirizza ora, per conservare il diritto della podestaria, dove le è ancora rima-

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. DCCLII. Macerata aveva ottenuto il privilegio della libera elezione fin dal 1290 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCLXXXII) ed era stata elevata al grado di *civitas* nel 1322 da Giovanni XXII (L. Colini Baldeschi, *Vita pubblica e privata maceratese nel duecento e trecento* cit., p. 110).

Il registro degli introiti ed esiti della Marca anconitana del 1324 ci dice che questi censi, che i comuni pagano per la libera elezione del podestà o capitano, sono *causa precipua rebellionis, que fuit olim et est adhuc in aliquibus locis dicte Marchie Anconitane, reddentes aliqui pro familiaritate contemptum et pro beneficio ingratitudinem.* Cfr. U. Aloisi, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte matris Ecclesie*, in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. delle Marche*, nuova serie, vol. V, 1908, *App. docum.*, p. 308, doc. VIII.

sto, e gli altri diritti di sovranità, tutti quegli sforzi che già aveva prima diretto allo stesso fine contro i comuni. I quali ora anzi, spinti dallo stesso interesse, uniscono spesso le loro forze a quelle degli ufficiali pontifici in questa difesa delle loro libertà. Ma ciò nonostante, e nonostante le disposizioni che, come vedremo, emana nel 1317 Giovanni XXII e quelle particolarmente dirette contro i signori da Benedetto XII, e poi confermate da Clemente VI, e nonostante l'opera sia pur saltuaria ma sovente energica, svolta dai rettori provinciali, la grande maggioranza dei comuni cade in questo periodo di tempo in potere dei signori, che ne usurpano le podestarie, sia che esse appartengano alla Chiesa o al comune stesso (1); stato di cose questo che potrà essere radicalmente mutato solo dal braccio vigoroso dell'Albornoz.

Il privilegio di cui s'è parlato veniva non sempre concesso *in perpetuum*, ma alcune volte soltanto per una elezione, come ottengono Montolmo nel 1251 (2) e Matelica nel 1301 (3), e ciò in compenso della speciale fe-

(1) Vedi ad esempio i processi intentati contro gli usurpatori nel 1318 dal rettore della Marca Amelio di Lautrec in A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCXL, DCXLIV, DCXLV e DCXLVI.

Il nunzio pontificio Giovanni di Pererio riferisce al pontefice in un'ampia relazione circa lo stato politico della Marca d'Ancona nel 1341, dando esatto conto della diffusione delle signoria in quella provincia. Cfr. A Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXVIII. Come la Marca trovavansi più o meno anche le altre provincie. Altri comuni poi cadono sotto la signoria dei comuni maggiori e Bologna, Perugia, Roma sono fra quelli che estendono maggiormente in questo periodo il loro comitato.

(2) L. Colini-Baldeschi, *Vita pubblica e privata maceratese nel duecento e trecento*, cit., pag. 108.

(3) G. Grimaldi, *Archivio storico comunale di Matelica*, perg. 766, in G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, cit., serie II, vol. II, p. 270.

deltà mostrata da quei comuni. Alla medesima guisa che sovente la podestaria veniva data quale premio di fedeltà a questa o a quella persona, così in tali casi essa era concessa allo stesso titolo al comune.

In ogni modo poi il privilegio era sempre riconosciuto ai comuni, come esplicitamente dichiarano le bolle di concessione, *quam diu perstiteritis in fidelitate Romanae Ecclesiae* (1); e non poche delle costituzioni provinciali, che vengono a regolare meglio nel secolo XIV la nomina del podestà, da quelle di Bertrando di Deuc a quelle dell'Albornoz, portano come sanzione che i comuni che le trasgrediranno *facultate eligendi potestatem eo ipso perpetuo sint privati* (2). Per conservare il diritto ottenuto il comune deve mantenersi ossequiente alle leggi e agli ordini della superiore autorità pontificia: la fedeltà è requisito indispensabile.

La perdita del privilegio è frequente nel secolo XIII durante la contesa tra il papato e gli Svevi, quando i comuni, in assillante ricerca di maggiore libertà, passano di continuo dall'una all'altra parte combattente.

Queste punizioni che colpiscono spesso anche i grandi comuni, già da molti anni abituati a nominarsi liberamente il loro capo, trovano però difficile esecuzione e i privilegi vengono per lo più restituiti dopo poco tempo col tornare del comune alla obbedienza del ponte-

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCCLXXXII.

(2) Così le costituzioni di Bertrando di Deuc del 1336 per la Marca che vietano la nomina a podestà di un ribelle (c. XXXV), o di un comunista (c. XXXVIII); così quella anche che vieta la elezione per un periodo di tempo superiore a sei mesi (c. XXXIII). Cfr. A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane*, Savona, Ricci, 1923. Corrispondono rispettivamente alle costituzioni Albornoziane 52, 23 e 24 del libro IV. (Mi riferirò sempre nel citare le *Costituzioni Egidiane* all'edizione curata da P. Sella, Roma, Loescher, 1912, sebbene in verità la dizione del testo risulti in più punti scorretta).

fice (1). Quelli poi di questi maggiori comuni puniti, ai quali il privilegio non è subito restituito, rimangono privi eccezionalmente di un diritto di cui gli altri comuni della loro importanza godono, come accade a Forlì nel 1282 (2) dopo la ribellione contro Martino IV; e come anche a Viterbo, che nel 1285 perde il privilegio per le violenze compiute contro i cardinali riuniti in conclave dopo la morte di Niccolò III (3), e nonostante le ripetute suppliche perchè le sia restituito riuscirà solamente un secolo dopo a riavere dal pontefice lo *ius quasi eligendi potestatem* (4). Similmente per la sua ribellione perde lo stesso diritto Spoleto nel 1325 (5).

Qualche volta il comune si ribella al provvedimento col quale il rettore provinciale lo priva della libera elezione del podestà e ricorre ai giudici appellando al pontefice, dando inizio così ad un giudizio che accerti le eventuali sue colpe e la giustizia o meno della punizione inflittagli.

Cagli nel 1265 ha eletto a suo podestà una persona non affatto gradita al rettore della Marca che la con-

(1) Così per Ascoli nel 1288 vedi A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCCCXI.

(2) L. Cobelli, *Fatto d'armi tra Guido da Montefeltro il vecchio, Giovanni D' Appia e il conte di Monforte generali di Martino IV*, in *Archivio storico italiano, appendice*, serie I, t. VII, 1849, doc. a p. 36.

(3) È riportata la sentenza di condanna nei suoi punti più salienti in C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo lungo il medio evo*, Roma, tip. della cam. dei dep., 1889, vol. II, pag. 427, n. 1.

(4) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. DCXLIX. Già nel 1358 Viterbo aveva inutilmente supplicato il pontefice di accordarle le *litteras eligendi potestatem* (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXXIV). Nel 1320 si era anche rifiutata una volta di ricevere il podestà inviato dalla Chiesa (C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo* cit., vol. III, pag. 130 e 131).

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCCXIV.

sidera ribelle alla Chiesa. Per punirlo della elezione fatta il rettore ingiunge al comune di ritogliere subito la podestaria all'eletto e di non nominare altro podestà senza il permesso della Sede apostolica. Contro quest'ordine Cagli si appella al papa e la curia pontificia compone bonariamente la vertenza (1).

Altro appello al pontefice è fatto, come è stato già accennato, nel 1275 da Fabriano in difesa del proprio diritto di libera elezione del podestà contro le pretese della curia provinciale (2).

Oltre questi casi di perdita del privilegio che potremo dire per ingratitudine, se ne dànno poi altri soltanto di temporanea sospensione di esso, secondo la facoltà che resta sempre al pontefice concedente di ritirare o sospendere la concessione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ciò avviene per Cagli nel 1262, quando Urbano IV designa egli il podestà da eleggere, senza pregiudizio alcuno però del diritto di libera elezione goduto dal comune (3); e per Bologna nel 1278 quando Nicolò III scrive alla città di eleggere a podestà per l'anno prossimo quella persona che fosse piaciuta al suo legato (4), e nel 1279 quando, composte le discordie cittadine, lo stesso pontefice notifica al comune che almeno per un anno ancora ritiene opportuno che il podestà sia deputato dalla Chiesa (5).

Talvolta poi è lo stesso comune che decreta di non esercitare per un certo periodo di tempo il suo diritto

(1) F. Bricchi, *Degli annali della città di Cagli libro primo*, Urbino, 1641, p. 135.

(2) A. Zonghi, *Carte diplomatiche fabrianesi*, in C. Ciavarini, *Collezione di documenti storici inediti od editi rari delle città e terre marchigiane*, cit., vol. 2, doc. 213, 217, 226.

(3) F. Bricchi, *Degli annali della città di Cagli*, cit., p. 120.

(4) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCLXXXIII.

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCLXXXIX.

di elezione del podestà, ma devolverlo piuttosto al pontefice per fargli cosa grata e a meglio mostrare la sua costante devozione, come ad esempio fa Gubbio nel 1285, che, sebbene abbia lo *ius sibi eligendi potestatem*, fa noto al papa di aver deciso di ricevere per la prossima podestaria quel podestà che la Chiesa avesse inviato. Nello stesso anno similmente fa Osimo (1), e Todi ugualmente nel 1297 (2) e di nuovo nel 1327 (3). Il sistema è spesso usato dai comuni per liberarsi di una elezione che potrebbe riuscire pericolosa per la tranquillità cittadina, tanto che nel 1200 il pontefice espressamente consiglia Assisi di ricorrere a lui o al suo legato o al rettore provinciale per il podestà nel caso che non sia possibile un accordo dei comunisti sulla elezione (4).

Una delle ragioni che più di frequente provocano la sospensione del privilegio concesso è quella che nella città si verifichino disordini, e questi non sono rari nel contrasto di passioni che agita nel secolo XIII più o meno la vita di tutti i comuni dello stato. Il papa interviene nella contesa cittadina generalmente di propria iniziativa per riportare la pace di cui è supremo tutore, altre volte rispondendo all'appello di uno dei

(1) E. Martene et U. Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*, Lutetiae Parisiorium, 1717, t. II, ep. CLVI. Per Osimo cfr. L. Martorelli, *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città d'Osimo*, Venezia, Poletti, 1705, p. 131.

(2) C. Ceci, *Podestà, capitani e giudici di Todi nel secolo XIII*, in *Bollet. della R. dep. di storia patria per l'Umbria*, 1897, vol. III, pag. 303 e seg.

(3) I deputati del consiglio generale del comune rimettono al cardinale legato Napoleone Orsini la facoltà di eleggere il podestà a Todi nel 1327 (G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia* cit., vol. III, p. 116: *Todi*, Arch. del comune.) Forlì nel 1282 offre l'*electionem capitaniae* al card. Napol. Orsini. Cfr. A. Tarlazzi, *Append. ai mon. ravenn.*, Ravenna, 1875, t. I.

(4) P. Fabre, *Le liber censuum* cit., pag. 541, doc. CCLXXIV.

partiti del comune, e, ad avere il sindacato più diretto sugli avvenimenti e sul contegno delle fazioni, assume per mezzo di un suo ufficiale la podestaria della città. Il provvedimento, preso anche quale mezzo di cautela per evitare che con il sopravvento di un partito contrario alla Chiesa la città si sottragga alla obbedienza di questa, porta il comune a rimaner privo per un tempo più o meno lungo, e cioè sinchè la tranquillità non sia tornata, del suo primo attributo di libertà. Abbiamo visto or ora avvenire ciò a Bologna nel 1278 e 79 quando il pontefice interviene nella lotta tra Lambertazzi e Geremei; si osserva questo in Ascoli nel 1288 sebbene il reggimento della città *oblatum non fuerit* al pontefice (1), e a Castel Fidardo poco dopo (2). Nel 1290, essendosi verificati nel castello di Sezze, nella provincia di Campagna e Marittima, gravi disordini in occasione della elezione del podestà, Nicolò IV ordina al vicario della provincia stessa di recarsi al castello e nominarvi il podestà finchè i comunisti non si saranno accordati sulla elezione di questo (3).

L'invio del podestà in tali casi costituisce un provvedimento straordinario, il quale non potrà perciò mai costituire un precedente in danno del privilegio di libera elezione goduto dal comune. Il podestà, dicono le lettere spedite all'uopo a Bologna e ad Ascoli, tornerà ad essere regolarmente eletto dai comunisti non appena la pace sarà ristabilita (4), perchè invero sta

(1) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 6961.

(2) G. Digard, M. Faucon et A. Thomas, *Les registres de Boniface VIII*, Paris, Thorin, 1884, n. 3331.

(3) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7273.

(4) Nel 1279 il pontefice nel disporre della podestaria di Bologna così scriveva a quel comune: *Nec volumus quod pro eo quod dictum regimen pro pacifico statu civitatis et civium Bononiensum, ut predicitur, ad tempus nobis assumimus, ipsis Bono-*

anche a cuore al pontefice che questo suo atto, ispirato unicamente dal desiderio di mantenere il comune pacifico e fedele alla Chiesa, non venga ad offendere la città nelle sue prerogative di autonomia. Onde vediamo ad esempio Bonifacio VIII prendersi premura nel 1299 perchè il vicario generale in *temporalibus* della Marca voglia restituire a Castel Fidardo, dove è cessato ormai ogni disordine, la libera elezione del suo podestà (1).

Abbiamo finora parlato dei comuni privilegiati ai quali è concesso di disporre a loro talento della suprema carica comunale. Accanto ad essi vi sono gli altri numerosi nei quali la Sede apostolica interviene ad ingerirsi nell'elezione e nella nomina dei podestà o capitani.

Questa ingerenza si manifesta in forme diverse da luogo a luogo, secondo le condizioni particolari di ogni comune e la resistenza più o meno tenace che la Chiesa incontra nell'affermazione della sua sovranità; e appunto secondo che questa ingerenza pontificia è maggiore o minore possiamo distinguere i comuni dello stato in tre categorie: Comuni che ricevono il podestà dalla Chiesa; comuni in cui la Chiesa interviene soltanto in parte nell'elezione del podestà;

niensibus in eorum privilegiis, iuribus et consuetudinibus in eam electionem vel aliam provisionem ipsius regiminis, prout eis de iure, privilegio vel consuetudine competit, in futurum aliquod preiudicium quantum ad possessionem vel proprietatem quomodolibet generetur. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit, I, doc. CCCLXXXIX. Ad Ascoli similmente scriveva nel 1288: *Per hoc autem* (per la assunzione cioè del governo cittadino) *nolumus vobis in posterum aliquod generari preiudicium vel impedimentum prestari, quin vobis et civitati vestre, cum ad statum fuerit reducta pacificum, possitis libere, sicut prius, de potestate seu rectore, prout expedire videritis, providere*. Cfr. E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 6961.

(1) G. Digard, M. Faucon et A. Thomas, *Les registres de Boniface VIII* cit., n. 2331.

comuni che possono eleggere il podestà, ma alla validità dell'elezione occorre la conferma ecclesiastica (1).

Esaminiamo particolarmente le condizioni di ogni categoria.

Comuni che ricevono il podestà dalla Chiesa.

A rigore di diritto la nomina del podestà nei comuni spetterebbe esclusivamente alla Chiesa per la sovranità ch'essa vanta sulle terre dello stato, e pertanto solo dalla Sede apostolica ogni comune dovrebbe ricevere il suo capo. Ma poichè, come abbiamo già visto, la Chiesa subentrò nella Romandiola, nella Marca anconitana e nel ducato di Spoleto al posto dell'impero, essa fin dal primo momento della ricostruzione dello stato ecclesiastico per opera d'Innocenzo III non potè arrogarsi ragionevolmente di fronte ai comuni di quelle provincie i diritti che già l'impero aveva perduto, e primo fra gli altri quello della elezione dei consoli e dei podestà. Ai comuni maggiori, che già ne godevano restò illesa la facoltà di libera elezione quale privilegio concesso dal pontefice, e pervennero invece nella libera disposizione della Sede apostolica solo le podestarie e rettorie dei centri minori.

Ma nella rapida evoluzione che anche le campagne subiscono nel secolo XIII, specialmente nelle tre provincie ricordate nelle quali vive la fiamma incitatrice dei comuni più forti, anche i comuni minori vengono

(1) Un ottimo cenno sulle podestarie della provincia del Patrimonio del beato Pietro in Tuscia nel secolo XIV si trova in C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XIV*, in *Archivio della R. società romana di storia patria*, vol. XV, 1892, p. 5 e segg.

ad acquistare pian piano maggiore coscienza di sè e desiderio di autonomia. E da ciò quel succedersi di suppliche e insistenze presso la curia pontificia per avere la libera scelta dei loro podestà e le concessioni numerose del privilegio, di cui già abbiamo avuto occasione di parlare.

Sicchè alla fine del secolo, salvo qualche città nella quale eccezionalmente il podestà è inviato dalla Chiesa, come per esempio a Viterbo dal 1285 (1) e a Urbino nel 1296 (2), si può dire che quasi tutti i comuni di una certa importanza dispongano delle loro podestarie, e non siano restate alle Sede apostolica che le podestarie dei *castra* e delle *comunantiae* minori, eccettuate anche qui quelle pur numerose che avevano ottenuto il privilegio e quelle soggette ai signori e ai comuni maggiori (3).

Ma anche queste podestarie che ha potuto conservare, la Chiesa è in continuo timore di perderle, ora che insorgono per contenderle a lei pure i signori. Perciò Napoleone Orsini, cardinale del titolo di Sant'Adriano e rettore della Marca, in una costituzione del 1300 o 1301 proibisce severamente sotto gravi pene

(1) C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo lungo il medioevo*, cit., vol. II, p. 427, nota 1. Il podestà di Viterbo dal 1285 si firma: *Dei gratia per summum Pontificem potestas civitatis Viterbii deputatus*. Cfr. G. Signorelli, *I potestà nel comune di Viterbo e serie di quei magistrati nei secoli XII-XV*, in *Studi e docum. di storia e diritto,* anno XV, 1894, p. 359 e segg.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DIII.

(3) Vedi ad esempio l'elenco dei *castra* e delle *comunantiae* della Marca d'Ancona dove la Chiesa invia il podestà nel 1283 pubblicato dal Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCXXVII. Così ad Acquapendente nel 1296 (Vedi A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXV, e L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto,* Firenze, Vieusseux, 1884, doc. DLXXI), e a Città papale nel 1299 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXXXIV.)

che nessuna terra, dove il podestà e gli ufficiali debbono essere inviati dal rettore provinciale per la Chiesa, osi assumerli di suo arbitrio senza speciale licenza (1). E Giovanni XXII torna nel 1317 sulla proibizione per i comuni grandi e piccoli nei quali la Chiesa usa eleggere il podestà, di provvedervi da sè senza licenza (2), proibizioni ambedue riportate dall'Albornoz nelle sue costituzioni.

Ma intanto a cominciare dagli ultimi decenni del secolo XIII andava avverandosi nella nomina dei podestà un fatto singolare che viene a portare per nuova via la diretta ingerenza della Chiesa nelle podestarie e capitanati dei comuni anche di maggiore importanza. Molti di essi, che vantano il diritto di libera elezione, nominano regolarmente a loro podestà o capitano lo stesso pontefice, e inviano messi a notificargli l'avvenuta nomina e ad offrirgli l'ufficio. Così ci sono pervenuti documenti di queste nomine fatte nel giro di pochi anni a Fermo, Ascoli, Roma, Orvieto, Tuscania, Corneto, Velletri, Terracina (3).

(1) *Cost. Egid.* II, 20. Per la data della costituzione vedi U. Aloisi, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte matris Ecclesie (1357)*, in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. delle Marche*, nuova serie, vol. III, p. 310 e 311.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCC, e *Cost. Egid.*, I, 9. Nel 1321 il giudice del Patrimonio intenta un processo contro Bagnoregio, nel quale però quel comune riesce a provare che a lui spetta realmente la nomina del suo podestà. Cfr. G. Capocaccia e F. Macchioni, *Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII,* Bagnorea, Scuola tipogr., 1922, p. XVII, nota 6.

(3) Fermo offre al pontefice la podestaria nel 1288 (E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7114); Ascoli nel 1290 (E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 2413); Roma elegge senatore Martino IV nel 1281 (F. Gregorovius, *Storia della città di Roma nel medio evo*, Roma, Soc. ed. naz., 1901,

La natura di questo movimento verso il pontefice non deve destare meraviglia se si considera che in questi ultimi anni del duecento vanno ovunque sorgendo le signorie; e però i comuni, nei quali la lotta dei partiti richiama ormai a sè ogni attenzione, non sono alieni dal nominarsi a podestà o capitano, talvolta anche a vita, uno dei potenti signorotti capo della fazione più forte, o altro signore qualsiasi. Ciò vediamo avvenire sotto gli occhi dello stesso pontefice, ed è tendenza contro la quale poi nel secolo seguente il papato dovrà a lungo lottare.

Non deve pertanto figurare come una novità nell'uso del tempo questa elezione del pontefice a podestà, non dissimile da quella che il comune spesso faceva dei signori.

Ma l'incentivo speciale per i comuni a chiamare il papa a loro capo è nei particolari benefici che da questa nomina essi si ripromettono ritrarre. Invero il pontefice, allo scopo di combattere le signorie che si vanno rapidamente affermando dovunque e che rappresentano in questo momento il pericolo maggiore per la sua sovranità sulle terre dello stato, svolge ora, specie da Bonifacio VIII in poi, una politica di ampia difesa delle istituzioni democratiche del comune appunto dall'am-

vol. III, p. 74); Orvieto nel 1291 offre il capitanato a Nicolò IV (G. Carducci e V. Fiorini, *Rerum Ital. script.*, Città di Castello, Lapi, 1903, t. XV, P. V, p. 162, *Annales Urbevetani, Cronica antiqua (1161-1313)*, a. 1291), e di nuovo al pontefice nel 1296 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DVIII), nel 1301 (L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., p. 748, nota 2), nel 1302 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DLXV), e la podestaria nel 1303 (L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DC); Tuscania nel 1297 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DVIII); Corneto nel 1300 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXLIV); Velletri nel 1299 (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXXXV); Terracina nel 1289 (E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7501).

bizione dei signorotti; ed il comune, andando incontro all'aiuto pontificio, unisce di buon grado le sue forze a quelle della Chiesa in questa lotta per la sua esistenza (1).

Al ghibellinismo, che rappresenta ora gli interessi più che dell'impero degli aspiranti alla signoria, i guelfi oppongono la Chiesa chiamandola in causa nella difesa del comune attraverso la concessione della podestaria al pontefice.

Questo vero e proprio appello al governo pontificio perchè partecipi negli affari comunali è certo indice di indebolimento di quel senso di geloso amore della autonomia cittadina che era stato carattere particolare finora della vita del comune. Certamente il diretto intervento della Chiesa ne viene a ledere alquanto la libertà, ma d'altra parte è pur necessario che contro le mene dei signori che mirano a rendersene tiranni, le città oppongano in questo momento di pericolo un governo forte, e affidino alle cure di un potente la difesa, la guardia e il reggimento della città stessa (2). La migliore persona è senza dubbio a tal fine il pontefice.

(1) Evitare di cadere sotto la signoria è già da qualche tempo la preoccupazione maggiore dei comuni, alcuni dei quali ottengono dal pontefice anche la formale promessa di essere mantenuti in perpetuo nella soggezione della Chiesa *absque qualibet cessione*. Vedi così per San Ginesio nel 1257 T. Benigni, *San Ginesio illustrata con antiche lapidi ed anedotti documenti, append. di doc.*, doc. XXX, p. XXXVIII, in G. Colucci, *Antichità Picene*, Fermo, 1783, t. XVIIII. La stessa promessa è fatta da Giovanni XXII a Bologna nel 1332. Vedi A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCCLXIX.

(2) Questa necessità sente ad esempio Senigallia quando nel 1321 supplica il pontefice di voler commettere la speciale *custodiam, guardiam, gubernacionem, defensam et regimen* della città a Tano di Filippuccio di Balligano. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCLXII.

Questa podestaria a lui concessa, spesso anche a vita, costituisce nei fatti, nonostante le contrarie apparenze, una vera dedizione del comune in signoria; e il comune che ben sente quanto la lontana e blanda sovranità pontificia sia diversa da quella vicina e dispotica del signore, oppone appunto la signoria del pontefice a quella che altro signore minaccia, facendosi scudo dell'autorità del nuovo capo contro il pericolo che gli sovrasta.

Cosicchè osserviamo ad esempio che i guelfi di Orvieto nel 1284 eleggono a podestà del comune il pontefice per opporlo al podestà ghibellino fatto nominare da un tale Raineri della Greca che, capitano del popolo per la seconda volta e *incrassatus in officio capitaniae,* tende ad assumere funzioni di dittatore nel comune (1). Col porsi sotto la particolare protezione e diretta sorveglianza del pontefice il comune ritiene di allontanare da sè i mali della signoria.

Oltre che in questo motivo ispirato da un giusto senso di conservazione e di difesa delle proprie istituzioni comunali, altra ragione della concessione della podesteria al pontefice è da ricercarsi nelle non infondate speranze che il comune nutre di poter più agevolmente ottener con questo atto dalla Sede apostolica i privilegi di libertà cui aspira e la soddisfazione dei propri bisogni (2).

(1) L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DXXVIII.

(2) Orvieto così nel 1296 concedendo a Bonifacio VIII la podestaria otteneva il riconoscimento dei suoi diritti sulle terre della Val di lago e l'assoluzione da tutte le pene in cui era incorsa. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DLXX e DLXXI.

È la stessa ragione per la quale Todi anche elegge suo podestà nel 1278 il celebre Matteo Rosso degli Orsini, nipote del papa, al fine di ottenere la vittoria nella contesa circa la giurisdizione del rettore del Patrimonio sulla città, che pendeva avanti

I sindaci, uno o più, inviati dal comune si presentano al pontefice e, fatta palese la loro qualità di ambasciatori dei consigli comunali, gli notificano la sua elezione alla podestaria o al capitanato, avvenuta regolarmente secondo le norme statutarie, quale sia altresì il tempo durante il quale dovrà esercitare l'ufficio (generalmente per i soliti sei mesi, ma alcune volte, come già si è detto, anche a vita), quale la famiglia che il podestà o capitano sarà tenuto ad aver seco, il salario che gli sarà corrisposto dal comune e tutte le altre condizioni.

Per lo più accompagna la nomina anche la speciale concessione che il comune fa all'eletto di poter esercitare il suo ufficio a mezzo di un sostituto o vicario, che lo prega anzi di inviare tosto fornito di determinati requisiti (1): eccezione questa notevole alle disposizioni statutarie che rigorosamente prescrivono al podestà di esercitare in persona la carica. Ma ormai il principio è stato già leso in molti comuni caduti sotto la signoria, e la facoltà concessa al pontefice è uno

alla curia papale. Cfr. G. Ceci, *Todi nel medio evo*, Todi, Trombetti, 1897, vol. I (487-1303), p. 166 e segg. Lo stesso cardinale Matteo Rosso è anche nel 1278 podestà a Macerata. Cfr. P. Compagnoni, *La reggia picena ovvero de' presidi della Marca historia universale,* cit., p. 140. Circa la grande autorità che il cardinale godeva in quell'anno nello stato della Chiesa vedi R. Morghen, *Il card. Matteo Rossi Orsini*, in *Arch. della R. soc. rom. di st. patria,* vol. LXVI, 1923, p. 303 e segg.

(1) Orvieto, nell'offrire a Bonifacio VIII nel 1296 la *capitaniam populi et communis*, chiede che il vicario ch'egli invierà sia *probum virum* e non *exititius occasione partis de terra sua*, nel che è palese il desiderio del comune di avere a capo persona estranea alle lotte di partito, fine per il quale si è rivolto al pontefice. Venga il vicario alla città dieci giorni prima dell'inizio del suo ufficio, ed eserciti la carica con due giudici, due notai, un socio, otto berruari, sei cavalli e due armigeri almeno. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DVIII.

dei punti di somiglianza, anche nelle forme esterne, della podesteria ad esso affidata con quelle tenute dai signori.

In tal modo non pochi comuni vengono ad essere governati da questi vicari pontifici, e così se da una parte la nomina del pontefice giova al comune, è certo d'altro lato che anche grande vantaggio ne ritrae la Chiesa.

Il comune si libera dalla scelta del podestà, che nel fervore delle contese cittadine è fomite di nuovi odi e dissensi, e riceve invece dalla Chiesa per quella carica una persona *proba* ed estranea ad ogni dissidio, imparziale e giusta con tutti; il pontefice dal suo canto dispone, anche nell'interesse della Sede apostolica, del supremo ufficio comunale affermando maggiormente in tal modo la sua sovranità sul comune.

Giuridicamente però al comune resta sempre illeso il diritto di eleggere il suo podestà, e il pontefice, nell'accettare la podestaria offertagli, glie ne dà talvolta ampia assicurazione, sebbene i termini di tempo siano stati già chiaramente fissati nella lettera di nomina (1). Così il comune però resta maggiormente tranquillo di non perdere il diritto che in molti altri luoghi i signori, una volta avuta la podestaria, avevano usurpato.

Il podestà inviato dal pontefice in sua vece è dunque soggetto a tutte quelle disposizioni statutarie cui normalmente sono tenuti ad obbedire i podestà comunali, circa la famiglia, lo stipendio il giuramento *super statuto,* il rispetto e difesa dei privilegi cittadini; e perfino il sindacato al termine del suo ufficio gli sarà passato dai sindaci del comune (2), ciò che ci attesta

(1) Così ad Ascoli per esempio nel 1290. Cfr. E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 2413.

(2) Orvieto, nominando capitano il rettore del Patrimonio Bernardo di Lago nel 1343, vuole sia sottoposto anche lui, finito l'ufficio, al sindacato del comune. Cfr. L. Fumi. *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXVII; e A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXXIV.

incontestabilmente ch'egli è considerato come eletto dal comune. Egli deve esercitare il suo ufficio come se *per consilium et populum et commune esset personaliter electus* (1), e viene pertanto a trovarsi rispetto al comune in condizioni ben differenti da quelle dei podestà che il pontefice ugualmente invia nei luoghi che mancano del diritto di libera elezione. In questi il podestà è tale in quanto è eletto dalla Chiesa, in quelli invece il titolo, per il quale l'inviato pontificio è da considerarsi podestà, deve ricercarsi nella nomina del pontefice fatta dal comune e nella facoltà a lui concessa d'inviare altri in sua vece.

Solo più tardi, quando il pontefice sarà considerato addirittura come signore del comune e ad esso sarà offerta non più la sola podestaria ma il *regimen* stesso del comune, e il suo vicario non sarà più il vicario del podestà ma il vicario del signore, allora solo questo invio del vicario potrà ritenersi analogo all'invio del podestà: affermazioni ambedue della sovranità pontificia sul comune.

L'uso di offrire la podestaria al papa per le ragioni e nei modi di cui abbiamo detto è così diffuso sullo scorcio del secolo XIII, che gli stessi formulari usati dalla cancelleria pontificia in quel tempo riportano tra le altre lettere anche la formula di quella con la quale il papa *rengraciat de potestaria et offert obedire vicario* (2).

Col secolo XIV e pur dopo la partenza dei papi dall'Italia l'uso continua, ma piuttosto che ai pontefici,

(1) La frase è detta a proposito della concessione del capitanato da parte di Orvieto a Bonifacio VIII nel 1301. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., *Capitula carte populi,* p. 748, n. 2.

(2) Nella *Summa dictaminis secundum stilum Romanae curiae* di Riccardo di Pofi della seconda metà del secolo XIII. Cfr. Cod. Vat. lat. 10792, f. 13.

ora troppo lontani in Avignone, le podestarie o i capitanati vengono offerti più spesso ai legati e riformatori inviati sovente di là e ai rettori provinciali (1); e la nomina anche in tal caso è accompagnata quasi sempre, come già per il pontefice, dalla facoltà di farsi sostituire da un vicario nell'esercizio della carica (2). Queste nomine divengono tanto frequenti, che nel 1336 il legato Bertrando di Deuc in una delle sue costituzioni per il ducato di Spoleto sente la necessità per il rettore della provincia di fare un'eccezione al divieto generico stabilito per gli ufficiali della curia provinciale di assumere comunque podestarie o altre cariche nei comuni (1).

Ma anche questo diretto intervento degli ufficiali pontifici nel governo comunale e tutto l'aiuto da essi prestato in altri modi non impedisce, come già avvertimmo, che molti comuni cadano nelle mani dei signori o dei comuni maggiori, che ne assumono le podestarie e ne dispongono a loro piacimento.

L'idea della signoria si diffonde talmente che anche la Chiesa comincia ormai a intendere la sua sovranità come una signoria, e i comuni dal loro lato cominciano ad affidare al pontefice non più la podestaria ma addirittura, come a vero signore, il loro *regimen et dominium*, la somma cioè di tutti gli uffici comunali (2). E in modo non dissimile da un vero signore si comporta infatti durante la sua legazione il cardinale Bertrando del Poggetto, quando nel 1327 sostituisce in Bologna al podestà comunale un rettore di sua nomina, abolisce il capitano del popolo e pone ad invigilare su tutti gli ufficiali del comune un *prepositus officiorum* da lui eletto (3): e così quando, conquistate alla Chiesa Faenza, Forlì e Ravenna nel 1329, vi invia egli i suoi rettori (4).

Il rapido affermarsi della signoria fa sì che venga gradatamente a perdersi nel comune soggetto al si-

(1) Così il cardinale legato Napoleone Orsini è nel 1303 podestà di Tolentino nella Marca, ove troviamo altra persona in sua vece (C. Santini, *Saggio di memorie della città di Tolentino, appendice di docum.*, n. 49); lo stesso cardinale è eletto nel 1327 podestà a Todi (G. Mazzatinti, *Gli Archivi della storia d'Italia*, cit., vol. III, p. 116; *Todi,* Arch. del Comune perg. n. 224); Matelica nel 1326 offre la podestaria al legato Giovanni, cardinale del titolo di S. Teodoro (C. Acquacotta, *Memorie di Matelica*, Ancona, Baluffi, 1838, *appendice dei doc.*, n. 113); il comune di Carbi in Sabina offre nel 1329 la podestaria al vicario generale del rettore del Patrimonio nella contea di Sabina (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I., doc. DCCXXXII); nel 1343 Orvieto elegge suo capitano il rettore del Patrimonio (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXXIV, e L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXVII); lo stesso rettore è nuovamente nominato capitano nel 1345 (G. Pardi, *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all' anno 1500,* in *Bollet. della soc. umbra di storia patria*, vol. I, 1895, p. 359). Non mancano anche in questo periodo concessioni di podestarie al pontefice. Così di Veroli e di Sezze nel 1321 e di Alatri nel 1326. Cfr. G. Falco, *I comuni della Camp. e della Marit. nel m. e.*, III, in *Arch. della R. soc. rom. di st. patria*, vol. XLIX, 1926.

(2) Non abbiamo trovato alla regola che una sola eccezione fatta da Orvieto nominando capitano del popolo e rettore Bernardo di Lago, rettore del Patrimonio, nel 1343, con l'imporre tra le altre condizioni anche quella di venire a risiedere in Orvieto. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., p. 506.

(1) A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane* cit., *Constit. Ducatus Spolet.*, c. III.

(2) Così Anagni nel 1339, poi Terracina nel 1345. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. LXXXIV; e G. Falco, *I comuni* cit., III, *Il declinare delle autonomie comunali,* in *Archivio* cit., vol. XLIX, 1926.

(3) L. Ciaccio, *Il card. legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. di Romagna,* terza serie, vol. XXIII, 1904-1905, *appendice*, doc. VII, VIII e IX.

(4) Vedi nota precedente, p. 169 e 170.

gnore la giusta valutazione dell'importanza del diritto di disporre della suprema carica comunale, posto già a fondamento della autonomia cittadina; onde tornando poi le città e i castelli alla Chiesa, o per ribellione al signore o perchè riconquistati dalle armi ecclesiastiche, ricevono senza o quasi alcuna opposizione i loro podestà dal pontefice o dai legati e rettori provinciali, perdendo in tal modo definitivamente e senza romore quel diritto per cui già tanto avevano lottato. Di questo fatto offrono esempio Fano, Pesaro e Fossombrone dove, dopo un periodo di soggezione ai Malatesta, il nunzio pontificio può inviare tranquillamente nel 1341 il podestà *pro sancta Romana Ecclesia* (1), secondo l'espressione signorile. Eppure erano questi fra i comuni che sempre nei tempi passati avevano goduto della libera elezione.

Maggiore prova ancora dell'opera svolta dalle signorie nell'abbattimento delle podestarie comunali, come di ufficio di cui i comunisti debbano disporre a loro talento, ci è fornita dai comuni che alla venuta dell'Albornoz accettano quasi senza replicare ed anzi talvolta perfino con animo grato i nuovi ordinamenti che il legato dà loro, dove l'impronta del governo centrale specie nella carica della podestaria ci si rivela senza confronto più forte che non fosse nel secolo precedente, quando mal tollerata era la debole inframettenza dell'autorità pontificia (2).

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXVIII.

(2) Così Macerata nel 1361 riceve il podestà dalla Chiesa (L. Colini-Baldeschi, *Vita pubblica e privata maceratese* cit., p. 142); a Gubbio nel 1354 la Chiesa interviene nella nomina del gonfaloniere e dei consoli (G. Mazzatinti, *Il cardinale Albornoz nell' Umbria e nelle Marche,* in *Archivio storico per le Marche e per l' Umbria,* vol. IV, 1888, p. 467); ad Ascoli nel 1356 il rettore, ricevendo la sottomissione del comune, ri-

Da quanto abbiamo detto risulta come il ristabilimento e la maggiore affermazione della sovranità della Chiesa sulle sue terre riuscì all'Albornoz certo più facile di quel che a prima vista non possa apparire. Quando il grande cardinale viene vittorioso alla riconquista delle provincie al papato vediamo molti signori capitolare e cedere a lui e al pontefice quella signoria che essi hanno acquistato sulle città (1), e molti comuni, avvezzi ormai ad affidare la direzione dei loro affari al signore più forte che abbia trionfato nella lotta delle fazioni, muovergli incontro ed offrire a lui ugualmente

conosce di nuovo tutti i privilegi e diritti di cui aveva già goduto una volta, *reservatis institutione et deputatione rectoris* (A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXI); Matelica, sottomettendosi nel 1355, accetta di ricevere il podestà secondo la volontà del legato, o eleggerlo secondo il suo statuto se il legato non manifesti alcun volere (G. Luzzatto, *La pace del 5 novembre 1355 conclusa in Fabriano per volontà dell' Albornoz,* in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni,* Roma, Un. coop. edit., 1903, p. 62, nota 1). Vedi per quanto riguarda l'opera politica dell' Albornoz F. Filippini, *La riconquista dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz* (1353-1357), in *Studi storici,* vol. VI, 1897, p. 169 e 343, vol. VII, 1898, p. 481 e vol. VIII, 1899, p. 295 e 465.

(1) Così Giovanni di Vico nel giugno 1354 si presenta all'Albornoz e gli cede e dona in perpetuo quella signoria su Orvieto che la città già una volta aveva dato a lui, e in segno di ciò gli consegna tutte le chiavi della città stessa. Il parlamento generale del comune sanziona poco dopo ben volentieri la cosa (Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCLXVII; L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXX; C. Calisse, *I prefetti di Vico,* in *Archivio della R. soc. romana di storia patria,* vol. X, p. 117). Per la soggezione di molti altri signori della Marca vedi i documenti contenuti nel codice dell'Arch. Vat. secr., arm. XXXV, 16 e 20, pubblicati a cura dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche (*Documenti inediti tratti dal Regestrum recognitionum et iuramentorum fidelitatis civitatum sub Innocentio VI,* Roma, tip. Vat., 1887). A Rieti esercitavano il po-

e al pontefice, in nome del quale egli agisce, la rettoria, il governatorato e la custodia del comune *ut privatis personis* (1), cioè come signori. E ciò non tanto per ottenere migliori condizioni di pace, quanto piuttosto per sentirsi soggetti alla signoria pontificia anzichè a quella ben più gravosa dei signorotti locali dalla cui *tyrampnica potestate et aborrenda servitute* (2) l'Albornoz li aveva ora liberati.

I titoli dati al pontefice e al legato di *rectores, defensores et gubernatores et domini generales* sono gli

tere Ludovico e Giovanni di Sicilia, i quali rinunziano ad ogni diritto nelle mani del legato (Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCI). A Velletri, che già una volta aveva liberamente disposto della sua podestaria, Urbano VI, sostituendosi ora a Roma nella signoria che questa si era conquistata su quel comune, vi comincia ad inviare *potestates et vicarios* (Cfr. G. Falco, *Il comune di Velletri nel medio evo,* in *Archivio della R. soc. romana di storia patria,* vol. XXXVI, p. 355 e segg.).

(1) Orvieto, fra gli altri, nomina nel 1354 Innocenzo VI e l'Albornoz a vita suoi rettori e governatori (Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXX); ugualmente nel 1355 Fermo (Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCX). Così anche Ancona concede nel 1356 al pontefice e all'Albornoz la rettoria e governatorato della città, ma soltanto per 29 anni, onde evitare di perdere per la prescrizione trentennale la libera disposizione del suo governo (Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXIX). Per Ascoli vedi A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXI. Anche Roma nel 1354 concede al pontefice la signoria della città, e Innocenzo VI scrive all'Albornoz perchè provveda agli uffici del senato, capitanato e sindacato (Cfr. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCLXIV e CCLXV). Vedi anche F. Filippini, *La riconquista dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz* (*1353-1357*), in *Studi storici* (Crivellucci), 1878, vol. VII, p. 485.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCX. Fermo, dandosi in signoria alla Chiesa nel 1355, spera *per ipsam sanctam Romanam Ecclesiam, eorum dominam maiorem precipuam, in futurum in pulchritudine pacis et in tabernaculis quietis non immerito gubernari.*

stessi già assunti dai signori. Il papa e il legato, che sono rappresentati dai *vicarii pro sancta Romana Ecclesia et domino nostro papa* (1), inviati ogni sei mesi o annualmente da loro o talvolta dal rettore provinciale (2), vengono ad esercitare una vera e propria signoria sul comune (3). Il pontefice, sostituitosi in tutto al signore, che vinto talvolta è stato lui stesso a dargli in mano la città, ne prende per sè tutti i diritti e fra gli altri spesso anche quello di disporre della podestaria, che la signoria dove è passata è anche riuscita quasi senza eccezione a togliere al comune.

Così avviene che le podestarie di vari luoghi, strappate alla libera disposizione della volontà comunale dalla prepotenza del signore, passano ora finalmente alla Chiesa.

I vicari che la Chiesa invia sono di due specie diverse.

(1) Questo l'appellativo più di frequente dato ai vicari pontifici. Cfr. per Orvieto L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXXIII.

(2) Secondo i patti stipulati tra il sindaco di Ascoli e il rettore della Marca nel 1356, il vicario sarà inviato nel comune dal legato o da quest'ultimo ogni anno (Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXI). In Orvieto invece il vicario sarà inviato ogni semestre (Cfr. F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia* (*1353-1357*), in *Studi storici,* vol. V, 1896, doc. 19, p. 381).

(3) Come già il signore, così il pontefice, ottenuto il dominio sulla città, non lo lascerà più tanto facilmente. Esempio ne sia Orvieto dove, sebbene la concessione della rettoria della città ad Innocenzo VI e all'Albornoz fosse stata fatta dagli orvietani nel 1354 col patto che *in debita et solita remaneant libertate, finito vitae termine dominorum supradictorum,* la signoria pontificia invece continuò a durare per lunghi anni ancora dopo la morte di Innocenzo e dell'Albornoz. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXX, e G. Pardi, *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500,* in *Bollettino della soc. umbra di storia patria,* 1895, vol. I, pag. 395, nota 2.

In alcuni comuni il signore aveva usato tenere per sè la podestaria o a mezzo di un suo vicario; in questi il pontefice, diventato signore, resta considerato quindi anche podestà, e il vicario ch'egli invia è ritenuto di conseguenza vicario del signore e insieme vicario del podestà, di cui esercita le funzioni.

In altri comuni invece il signore non aveva ritenuto per sè la podestaria e l'ufficio era rimasto affidato ad altri sia pure da lui nominato o col suo intervento; in questi il pontefice invierà il vicario, ma solo come vicario del signore per il *regimen* e la *defensa* della città, mentre la podestaria sarà tenuta da altra persona nella nomina della quale il pontefice interverrà in misura più o meno evidente a seconda dei luoghi.

Esempio di vicario della prima specie ci offre Viterbo, dove l'Albornoz invia nel 1355 il vicario per il pontefice per il periodo podestarile di sei mesi, con il salario annuo di duecento fiorini d'oro da essergli corrisposti dal comune, determinando altresì quale dovrà essere la sua *familia* e dandogli tutti gli avvertimenti allo stesso modo che la curia usava fare nelle lettere di nomina dei podestà che inviava nei comuni nei quali ne godeva il diritto (1).

(1) F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia,* [*1353-1357*], in *Studi storici*, vol. V, 1896, doc. 19, p. 381. Orvieto del resto già nei tempi passati aveva spesso eletto, come abbiamo visto, a suo podestà il pontefice e ricevuto da questo il vicario per la podestaria. Cfr. G. Pardi, *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500* cit., p. 337 e segg. A Forlì il vicario pare prendere il posto del capitano, almeno secondo lo statuto del 1371, dal quale è detto: *Capitaneus seu vicarius pro sancta Romana Ecclesia*. Ma esso non sembra venga inviato con continuità. Cfr. E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazione del MCCCLXXIII,* Roma, Loescher, 1913, l. I, r. 4.

Esempio di vicario invece della seconda specie abbiamo in Ascoli nel 1356, dove esso viene inviato ogni anno, per un periodo di tempo quindi superiore a quello normale della podestaria, e accanto al quale esiste sempre il podestà eletto ogni sei mesi dal comune sia pure con l'intervento della Chiesa (1).

In altri comuni, dove l'esperimento della signoria non è avvenuto, ovvero è avvenuto soltanto per breve tempo, e che pertanto conservano ancora in un certo valore le loro istituzioni democratiche, i consigli cittadini, radunatisi d'urgenza per l'imminente arrivo del legato spagnolo, decidono di offrire al pontefice e all'Albornoz non il dominio, ma i soli uffici delle podestarie e dei capitanati delle città. Innocenzo VI scrive nel 1354 al legato dandogli pieni poteri per deputare persone idonee ad assumere la podestaria e il capitanato offerto ad esso pontefice dal consiglio e comune di Narni (2); nello stesso anno l'Albornoz conferisce al riformatore inviato a Terni la facoltà di accettare gli uffici della podestaria e del capitanato che il comune ha offerto a lui e al pontefice, e di scegliere persone capaci per esercitarli (3).

Ma anche in questi ultimi comuni per mezzo della conquista del supremo ufficio comunale, come avevano già usato in generale gli altri signori, la Chiesa giungerà in breve volgere di anni a dare al suo governo

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXI. Questi vicari, gli uni e gli altri, non sono da confondersi con gli altri pur numerosi nominati tali in questo tempo nelle persone dei signorotti in questo o quel comune, che danno origine ai cosidetti vicariati papali, nuova forma di concessione di terre.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCLII.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCLXXV. Anche Piperno offre nel 1355 al pontefice la sua podestaria. Cfr. Archivio Vatic., *Arm. 35*, vol. 4, p. 108; e ugualmente Anagni nel 1355. Cfr. Arch. Vatic., *Regesti Vat.,* vol. 228, n. 63.

un così spiccato carattere di assolutismo da risultare in nulla diverso da una vera signoria.

In conclusione, quando dopo la legazione del grande cardinale la sovranità papale è stata ristabilita su tutte le terre dello stato, la Chiesa si trova a dovere inviare il podestà oltre che in molti comuni minori per il diritto sempre esercitatovi e in alcuni dei comuni maggiori per punizione loro inflitta prima dell'Albornoz (1) o per imposizione ora fatta dall'Albornoz stesso, anche in molti altri comuni per avervi acquistato la signoria e in altri ancora per la spontanea dedizione dell'ufficio da loro fatta al pontefice.

Ma i comuni direttamente soggetti alla Chiesa possono dirsi senza errore più fortunati rispetto ai tanti altri specialmente della Romandiola e della Marca già da gran tempo sotto la tirannia dei signori locali, e a questi ora riconosciuti in vicariato dal pontefice.

Alcuni infine conservano ancora la libera elezione del loro podestà (2), ma sono queste le ultime manife-

(1) Moltissimi comuni avevano perduto già da tempo il privilegio per le ribellioni alla Chiesa della prima metà del secolo e le condanne subite. Vedi ad esempio per Cingoli R. Nucci, *L'arte dei notari a Cingoli nel secolo XIV fino alla riconquista dell'Albornoz*, in *Atti e memorie della R. dep. di storia patria per le prov. della Marca,* nuova serie, vol. IX, 1913, p. 136, e nota 3. Nel 1364 solo il podestà inviato dalla Chiesa è ammesso nel comune. Cfr. Luigi Colini-Baldeschi, *Statuti del comune di Cingoli, secoli XIV, XV, XVI,* Cingoli, tip. Luchetti, 1904, vol. II, p. 24. Nella Campagna e Marittima per condanna ricevuta dal rettore avevano perduto ogni privilegio nel 1340 Anagni, Sgurgola, Trevi e Zancati. Cfr. G. Falco, *I comuni della Campagna e della Marittima nel medio evo,* III, *Il declinare delle autonomie comunali,* in *Archivio della R. soc. rom. di st. patria*, cit., vol. XLIX, 1926, nota 151. Ma se non tutti, Anagni almeno certamente aveva riacquistati i suoi privilegi dopo pochi anni.

(2) Uno fra gli altri il comune di San Marino, dove nel 1370 i sanmarinesi difendono il loro privilegio di eleggere capitani e consoli secondo gli statuti approvati dal rettore della Romandiola, e ancora nel 1371, dice il legato card. Angelico, *non admittunt potestatem Ecclesiae*. Cfr. G. Pochettino, *La repubblica di San Marino avanti il secolo XV,* in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. di Romagna,* terza serie, vol. XXVIII, 1910, p. 375 e 376.

stazioni della lenta agonia in cui si dibatte ormai l'autonomia comunale in decadenza.

Visto in quali comuni la Chiesa ha il diritto di inviare il podestà passiamo ad indagare ora da chi e come si procedeva a quest'invio.

L'elezione del podestà nei comuni in cui la Chiesa ne gode il diritto, spetterebbe a rigore soltanto al pontefice e al consiglio cardinalizio in tempo di Sede vacante (1), e la stessa curia pontificia dovrebbe direttamente provvedervi; ma per evidenti necessità pratiche la facoltà viene per lo più conterita ai legati e rettori provinciali, e contro l'invio podestarile fatto da loro per delega papale il comune potrà muovere appello al pontefice (2).

Durante il secolo XIII troviamo i podestà inviati generalmente dai rettori provinciali, ma forse fin d'allora sorge riguardo a quest'invio una distinzione che rinveniamo poi netta nel secolo seguente. *La positio* e *deputatio* dei podestà è ben opportuno vengano fatte dai rettori provinciali che meglio hanno modo di conoscere i bisogni delle varie località, ma ciò soltanto per i comuni di minore importanza; alle podestarie maggiori invece, la cui disposizione assume spesso alto

(1) Così è il consiglio cardinalizio che elegge il podestà di Viterbo dopo la morte di Onorio IV nel 1288. Cfr. E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7189.

(2) Così fa Viterbo nel 1332. Cfr. P. Savignoni, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in *Archiv. della R. soc. romana di storia patria,* vol. XVIII e XIX, 1895-1896, p. 250, documento CCLXIX.

valore politico, provvedano direttamente il pontefice e la Sede apostolica (1).

Questa la regola, alla quale però non poche volte, specie durante il periodo avignonese, si fa eccezione con la concessione fatta ai rettori e ai legali di disporre anche delle podestarie maggiori, fuori delle ordinarie mansioni del loro ufficio. Così il rettore della Romandiola nel 1321 provvederà a tutte le podestarie della sua provincia (2), e dal 1338 in alcuni casi speciali alla podestaria e capitanato di Bologna (3); ugualmente il rettore

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. DLIV. Clemente V, concedendo la rettoria del Patrimonio ad Amanevo di Lebreto nel 1306, giunge perfino a revocare ogni concessione di podestaria e castellania già da lui fatta nella provincia, affinchè il nuovo rettore possa di tutte liberamente e meglio disporre (Cfr. *Regestum Clementis papae V editum cura et studio monachorum ordinis Sancti Benedicti*, Romae, typ. Vatic., 1886, n. 364). L. Zdekauer *(Magistrature e consigli nei comuni marchigiani agli inizi del trecento*, in *Atti e memorie della R. dep. di st. patria per le Marche,* terza serie, vol. II, 1916-17, p. 234) ritiene, fondandosi su un documento edito dal Theiner (*Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCLXVIII), in cui si parla di *institutio et destitutio rectorum*, che l'invio del podestà venisse fatto anche nei comuni minori direttamente dal pontefice col beneplacito del collegio cardinalizio. Ma noi crediamo invece qui che si parli semplicemente di nomine e destituzioni di rettori provinciali e non di podestà comunali. In ogni modo però non è raro il caso che il pontefice s'intrometta anche nella nomina di questi podestà dei piccoli comuni scrivendo al rettore provinciale perchè sia nominato un suo raccomandato. Clemente V per esempio scrive nel 1306 al rettore della Romandiola perché voglia concedere la podestaria del castello e villa di Medicina e della terra Donicata a un tal Rovilano de Valduinis di Bologna (Cfr. *Regestum Clementis papae V* cit., n. 391).

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCLXXII

(3) Quando il podestà e capitano di Bologna eletti con l'intervento del pontefice muoiano prima dello spirare della podesteria e capitanato, il rettore della Romandiola provveda a eleggere altri in loro vece per il tempo ancora restante dell'ufficio.

del Patrimonio nel 1336 per il podestà di Viterbo (1). Così anche di ogni podestaria dispone l'Albornoz durante il periodo della sua legazione (2), e similmente nel 1371 chiede le sia concesso il legato Pietro arcivescovo di Bourges (3); e appunto ai legati i rettori chiedono in questi casi i podestà per le podestarie vacanti dei comuni maggiori (4).

Talvolta il pontefice concede l'invio del podestà anche ad un comune in sua vece. Così nel 1325 a Perugia, che ha contribuito nel reprimere la ribellione di Spoleto alla Chiesa, Giovanni XXII permette di nominare il podestà di Spoleto, che dovrà però prima di assumere l'ufficio essere approvato dal rettore del ducato o dal vicario di lui (5).

Quando questa delega di poteri ai legati e rettori o ad un comune non sia stata fatta, la Sede apostolica provvede direttamente ad invitare il podestà; e può avvenire che per le numerose richieste da cui è *infestata* (6) l'invio stesso subisca dei deplorevoli ritardi. Del qual fatto la curia pontificia mostra preoccuparsi

Ma ciò in via eccezionale egli farà, come aggiunge la bolla papale, *non sui ratione officii.* Cfr. doc. in *Arch. vat. segr., instr. misc., AA. arm. C., n. 3.*

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. XVII.

(2) *Cost. Egid.*, I, I.

(3) M. Antonelli, *La dominazione pontificia nel patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avinionese, appendice*, doc. III: *Una relazione al pontefice del legato Pietro arcivescovo di Bourges (1371)*, in *Archiv. della R. soc. romana di storia patria,* vol. XXXI, 1908, p. 321 e segg.

(4) M. Antonelli, *La dominazione pontificia nel patrimonio*, cit., vol. XXX, 1907, p. 311.

(5) A. Theiner *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCCXIV. Vedi anche V. Ansidei, *Su alcuni rapporti fra Perugia e Spoleto nel secolo XIV*, in *Bollettino della R. deput. di storia patria per l'Umbria*, 1897, vol. III, p. 549 e segg.

(6) Vedi nota 3.

nel 1322 (1) per i danni che ne sarebbero potuti derivare a Viterbo, città che aveva il podestà di nomina pontificia.

Ogni qualvolta il podestà tarderà a giungere, il comune viterbese potrà, dice il pontefice, scegliere esso stesso liberamente una persona fedele alla Chiesa e ben voluta dalla cittadinanza ed assumerla alla podestaria in nome della Chiesa per il solo periodo di sei mesi; a condizione però, che se la curia pontificia, prima dello scadere di questo tempo, inviasse poi il podestà di sua nomina, appena questo sarà entrato in Viterbo, il podestà eletto dal comune gli ceda senz'altro l'ufficio.

Questa disposizione, che mira a porre rimedio ad una delle conseguenze del disordine occorso durante l'esilio di Avignone nell'amministrazione dello stato ecclesiastico, non ci è dato sapere se fu estesa anche ad altri comuni; altrove vediamo la Chiesa riparare al tardato invio del podestà incaricando il rettore provinciale di assumerne egli le funzioni finchè quello non giunga alla città, come avviene per Ascoli ad esempio nel 1288 (2).

La podestaria, quale ufficio bene retribuito e onorifico, è carica ambitissima e la Chiesa per questa considerazione la concede, o meglio *commenda*, generalmente a persone che intende ricompensare della loro fedeltà e devozione o di qualche particolare servizio reso (3).

Altre volte poi, e specie nei comuni minori, l'ufficio della podestaria si trova unito con quello della castellania, che porta con sè vari redditi di natura feudale; e poichè alle castellanie, appunto per questi proventi che importano, la Chiesa provvede il più delle

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCLXXXVII.

(2) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV*, cit. n. 6982 e 6995.

(3) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 6982.

volte vendendole all'asta pubblica, così viene insieme *arendata* in tali casi al migliore offerente anche la carica di podestà (1).

In tal guisa il diritto di disporre della podestaria dei comuni è fonte di lucro per la camera apostolica, alla quale viene versato il denaro che si ricava dalla vendita dell'ufficio dal rettore o da un suo apposito ufficiale, che nella marca d'Ancona è detto nel 1282 *receptor pecuniae Marchionis pro facto podestariae mittendae ad Curiam Romanam* (2). A regolare questo servizio esiste presso la camera apostolica, e in copia presso la curia del rettore, un registro in cui sono segnati i comuni nei quali deve essere inviato il podestà, il tempo nel quale l'invio deve avvenire e il preciso salario che ogni comune è tenuto a corrispondere al suo podestà, in base al quale si calcola il valore della podestaria (3). Registro questo importantissimo e che è cura della Sede apostolica e del rettore tenere sempre bene aggiornato.

Fatta la scelta della persona il pontefice, ovvero il legato o rettore se era questi a far l'elezione, partecipavano la nomina all'eletto perchè si presentasse al

(1) G. Ermini, *Le relazioni fra la Chiesa e i comuni della Campagna e Marittima in un documento del sec. XIV,* in *Arch. della R. soc. rom. di st. patria,* vol. XLVIII, 1925, pp. 171-200. Le formule usate nel Patrimonio nel 1364 per la redazione dell'istrumento di concessione di queste podestarie e castellanie, della lettera inviata all'eletto, della lettera inviata ai castellani perchè obbediscano a quest'ultimo sono pubblicate in P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Albornoz en 1364*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire* (école française de Rome), 1887, doc. I, pag. 177 e segg.

(2) G. Grimaldi, *Archivio storico comunale di Matelica*, perg. 465, in G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, cit., serie II, vol. II, p. 211.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCXXVII.

comune per assumere l'ufficio, che egli avrebbe dovuto tenere sì da fare onore alla Chiesa (1). Accompagnava la lettera di partecipazione una *cedula* che conteneva precise disposizioni circa la *familia* che il podestà avrebbe dovuto condurre seco, la misura del salario che avrebbe ricevuto, notizia sul giorno in cui la sua podestaria sarebbe cominciata e quando terminata, e altre norme sull'esercizio di essa (2).

Contemporaneamente era con altra lettera fatto consapevole dell'avvenuta elezione il comune interessato, al quale la persona eletta veniva raccomandata perchè ricevesse degna accoglienza, e fosse considerata e ritenuta come vero e legittimo podestà (3).

Nel giorno fissato il neo eletto faceva il suo solenne ingresso nella città, e al podestà uscente di carica, che gli veniva incontro con gli altri ufficiali e consiglieri del comune secondo le norme statutarie, egli mostrava subito le *litterae creationis* inviategli dal pontefice o da chi per lui (4). Dopo di che, compiute le altre formalità prescritte dalle leggi e dalle consuetudini comunali, il nuovo podestà era senz'altro immesso nel suo ufficio.

Di tutto l'accaduto egli si prendeva premura, secondo l'ordine avuto, di informare dettagliatamente l'autorità pontificia, spesso per mezzo dello stesso messo che gli aveva portata la lettera di nomina (5).

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXLVI.

(2) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7115-7118. Vedi per l'invio del podestà a San Ginesio nel 1250 T. Benigni, *San Ginesio illustrata con antiche lapidi ed anedotti documenti, append. di docum.*, doc. XXIV, p. XXXIII, in G. Colucci, *Antichità Picene*, Fermo, 1793, t. XVIIII.

(3) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7030.

(4) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII*, Roma, Loescher, 1913, l. I, r. I e II.

(5) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7115-7118.

Comuni in cui la Chiesa interviene soltanto in parte nell'elezione del podestà.

Altra forma di elezione podestarile nei comuni dello stato ecclesiastico è quella mista tra il comune e la Chiesa. Il comune provvede a scegliere alcune persone, in numero che varia da luogo a luogo, tre a Spoleto nel 1294 (1), tre a Bologna nel 1338 (2), quattro ad Acquapendente nel 1352 (3), sei ad Urbino e a Cagli nel 1355 (4), sei ad Ascoli nel 1356 (5), quattro a Rieti nel 1358 (6), due a Sarteano nel 1370 (7), quattro a Nocera nel 1371 (8); e ne presenta i nomi al pontefice, o in tempo di Sede vacante al collegio cardinalizio o al legato, ovvero più di frequente al rettore provinciale (9).

A tal fine, fatta dal comune la scelta dei nomi che

(1) A. Sansi, *Documenti storici inediti in sussidio delle memorie umbre*, Foligno, Sgariglia, 1879, doc. LXXIV.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. LXIII.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCXIX.

(4) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCVIII.

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXI.

(6) G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, cit., vol. IV, p. 263: *Rieti*, Arch. capitolare, Arm. I, fasc. B, n. 1.

(7) L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXXIX.

(8) *Statuta et iura municipalia antiquae urbis et populi civitatis Nucerij*, Fulginei, per A. Calaldum, 1567, lib. I, r. II.

(9) Ad Amanevo di Lebreto, creandolo rettore del Patrimonio nel 1306, Clemente V dà tra le altre facoltà anche quella *concedendi et comittendi postestarias et rectorias illarum tantum terrarum, in quibus de personis ab aliis electis dictus romanus pontifex unam quam vult acceptat, videlicet in Bulseno et aliis castris et terris Vallis lacus, que de dicto patrimonio existit personam huiusmodi, prout ad nos pertinet acceptandi.* Cfr. *Regestum Clementis papae V* cit., n. 364.

intende proporre, il cancelliere comunale li scrive, come per Nocera è disposto dallo statuto del 1371 (1), in un'apposita *cedula*. Questa viene chiusa in una lettera che gli ambasciatori del comune portano subito al rettore della provincia o a chi altro avrà in quel momento la diretta giurisdizione sulla città per parte della Chiesa, affinchè tra i nomi proposti confermi il più idoneo per podestà.

Verrà eletta così tra le persone presentate, tutte come al solito fedeli e devote alla Chiesa romana, quella che sarà ritenuta maggiormente atta ad esercitare l'ufficio della podestaria, e nominata subito podestà.

Il breve di Bonifacio VIII, che regola l'elezione del podestà di Spoleto, stabilisce che questa scelta dovrà esser fatta entro lo spazio di un mese dal giorno della presentazione dei nomi da parte del comune, e però la presentazione avverrà almeno un mese prima dello scadere della podestaria in esercizio, come è disposto anche per il castello di Sarteano nel 1370 (2). Se per negligenza o per altra qualsiasi ragione la scelta non sarà stata fatta entro questo tempo, passato il mese, il comune potrà scegliere da sè stesso uno fra i proposti e assumerlo quale suo legittimo podestà (3).

Di quindici giorni invece è il termine di cui dispone la Chiesa per confermare a podestà uno dei sei che il comune di Ascoli presenterà, secondo l'atto di soggezione stipulato con l'Albornoz nel 1356, e se la conferma non giungerà in questo tempo *vicarius et antiani*, scrive l'Albornoz, *de praedictis sex instituant unum* (4).

(1) Vedi nota 8 della pag. precedente.

(2) L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXXIX.

(3) A. Sansi, *Documenti storici inediti in sussidio delle memorie umbre,* cit., doc. LXXIV.

(4) F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia,* cit., p. 408, doc. 31.

Solo di tre giorni infine è il termine dato al rettore del Patrimonio per scegliere nel 1370 il podestà di Sarteano fra i due proposti da quel comune (1).

Il comune, conosciuta la scelta, rende subito pubblico il nome dell'eletto e, secondo le forme stabilite nello statuto, avverte questo e fissa il giorno del suo ingresso in città nel quale gli verrà data la consegna dell'ufficio.

Se fra le persone proposte dal comune come eleggibili (il documento che abbiamo sott'occhio dispone a proposito di Bologna, ma riteniamo fissi una norma di carattere generale) il pontefice o chi per lui non ne ritiene alcuna idonea ad assumere la podestaria, ciò viene reso noto al comune. Questo proporrà allora altre persone, e se anch'esse saranno scartate, altre ancora, e così via finchè se ne troverà una di gradimento della Chiesa, e questa sarà nominata.

Con tale sistema di elezione, nel quale ha libero campo di manifestarsi e di avere soddisfazione la volontà del comune e quella insieme della Chiesa, è evidente come si giunga ad avere un podestà ben accetto ad un tempo all'uno e all'altra.

D'altra parte il procedimento elettivo ora descritto, della scelta cioè di più persone come candidati capaci di esercitare la podestaria, e della successiva scelta e nomina di uno di questi a podestà effettivo, non è nuovo negli ordinamenti comunali, ma la Chiesa s'intromette nell'elezione del podestà, è bene rilevarlo, usando il metodo elettorale già in uso nei comuni e prescritto dai loro statuti. Così ad esempio lo statuto viterbese del 1251 (2) stabilisce che i quattro elettori no-

(1) L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXXXIX.

(2) I. Ciampi, *Statuto di Viterbo del 1251*, in *Cronache e statuti della città di Viterbo*, Firenze, Cellini, 1872, in *Documenti di storia ital.*, t. V, s. I, r. 2.

minati dai consigli del comune scelgano quattro podestà, e fra questi poi uno cui sia affidata la carica; a Macerata anche, secondo lo statuto della fine del XIII secolo (1), vengono dagli elettori scelte tre persone, e di queste poi avanti al popolo radunato se ne nomina una a podestà, e se questa non accetta, si passa alla seconda e poi alla terza; similmente lo statuto di Spello del 1360 prescrive che i dodici elettori del podestà scelgano tre eleggibili (2), e così pure per l'elezione del podestà in Orvieto si scelgono nel 1284 tre persone delle quali poi una sola viene eletta podestà (3).

Processo elettivo, come si vede, analogo a quello seguito nell'elezione mista di cui parliamo, se ne togli che in questa ad un certo punto, dopo l'elezione della terna o quaderna a seconda dei luoghi da parte degli elettori comunali, subentra l'opera del pontefice a quella libera del comune, e il lavoro di scelta del podestà resta così diviso tra Chiesa e comune.

La Chiesa si sostituisce all'opera dei *mediani*, e cioè degli elettori nominati dai *consiliarii* comunali, soltanto nell'ultima parte del loro lavoro, divenendo quasi essa stessa, potremmo dire, *mediana* del comune.

Poichè infatti l'elezione del podestà, pur con questo intervento, deve intendersi in realtà fatta dal comune, tanto che le città che usano di questo sistema elettorale sono dette nelle costituzioni dell'Albornoz godere

(1) R. Foglietti, *Statuto del comune di Macerata del secolo XIII,* Macerata, Bianchi, 1885, r. XIII.

(2) *Statuto di Spello,* in Arch. di stato di *Roma,* n. 826, lib. I, r. 25.

(3) Orvieto, nominando podestà il pontefice per il 1285, elegge anche il secondo ed il terzo nel caso che il papa non voglia accettare. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., p. 327. Vedi anche per ciò V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà,* Bologna, Zanichelli, 1912, p. 148.

del diritto *quasi eligendi potestatem* (1). Sono il consiglio e gli organi comunali che pervengono alla nomina dei due o più *potestates,* e però l'opera della Chiesa si limita forzatamente a far cadere la sua scelta e approvazione su uno degli eletti dalla volontà popolare, scelta quindi che non avrà la possibilità di ledere tale volontà e che non può dirsi perciò in via assoluta che venga a togliere al comune il suo diritto di eleggere il podestà. È questa seconda operazione di scelta tra gli eletti dal comune come idonei, scelta lasciata in questi casi alla Chiesa, ha invero scarsissima importanza anche secondo ci attestano le leggi comunali, poichè è cosa indifferente per il comune che risulti eletta podestà l'una o l'altra delle persone proposte: *Qui prius acceptaverit sit potestas,* dice lo statuto di Viterbo del 1251 (2).

Cosicchè la concessione di questa forma mista di

(1) Così in A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane, Const. Marchie Anconit.*, cit., c. XXXIII. Nel 1355 viene permesso ad Urbino di seguire questo sistema di elezione e di essere liberata quindi dall'invio del podestà da parte della Chiesa, se risulterà, dice l'Albornoz, che gli urbinati *ius nominandi habent de iure, consuetudine vel previlegiis, vel concessione papali vel legati de latere.* Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, documento MCCCVIII. Anche ad Ascoli l'Albornoz concede nel 1356 soltanto questa *potestatem quasi eligendi;* e in un documento che si riferisce a quel comune egli cancella di suo pugno nella frase *fiant littere confirmationis potestatis civitatis Esculi* la parola *confirmationis* sostituendovi *institutionis.* Il che ci mostrerebbe invero come il legato desse alla scelta da parte della Chiesa del podestà tra i proposti dal comune il valore più che di una conferma di una vera istituzione del podestà stesso. Cfr. F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia* cit., p. 408, doc. 31, nota 2.

(2) I. Ciampi, *Statuto di Viterbo del 1251,* in *Cronache e statuti della città di Viterbo,* Firenze, Cellini, 1872, in *Doc. di storia ital.,* t. V, s. I, r. 2.

elezione rappresenta per il comune poco meno del libero *ius eligendi*, ed essa viene riconosciuta a Spoleto nel 1294 e a Viterbo nel 1388 quale speciale premio del loro ritorno alla devozione della Chiesa (1).

Ma con questo intromettere la sua opera sia pure in piccola parte nelle formalità elettive del podestà, anche senza aver l'aria in alcun modo di imporsi al comune e senza turbare anzi seguendo il processo elettivo già usato dai comuni, la Chiesa, pur lasciando in fin dei conti libertà al comune di scegliersi il proprio capo, ottiene insieme anche notevoli vantaggi per suo conto. Anzitutto essa ha modo di accertarsi con la scelta che i suoi ufficiali sono chiamati a fare, che il comune venga ad essere in mano di persona fedele e devota; in secondo luogo col fatto della conferma ed accettazione, sia pure di uno fra i proposti dal comune, si crea tra l'eletto e la Chiesa, se non certo un vincolo di vera soggezione, almeno un certo legame di giusta riconoscenza. Ed anche su questa si fonda il pontefice per l'ubbidienza del podestà ai suoi voleri.

Per Bologna nel 1338 Benedetto XII detta una speciale disposizione per il caso che il podestà eletto in tal modo abbia a morire prima che siano trascorsi i sei mesi della sua podestaria. In tal caso secondo, gli usi e gli statuti comunali, la podestaria sarebbe dovuta restare vacante fino all'epoca dell'elezione del nuovo podestà e il potere cittadino in questo periodo sarebbe restato ai consigli del comune. Permettere ciò però sembrava naturalmente al pontefice un lasciare troppa libertà alla città poichè poca garanzia di fedeltà alla Chiesa offrivano i consiglieri comunali. E pertanto, dice il documento, il rettore della provincia dovrà in tal caso intervenire egli stesso e provvedere ad inviare nella città un podestà di sua nomina per il tempo rimanente fino alla nuova regolare elezione (1).

(1) A. Sansi, *Documenti storici inediti* cit., doc. LXXIV; e A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. DCXLIX.

Comuni che hanno la facoltà di eleggersi il podestà con la conferma della Chiesa.

Il comune provvede alla elezione dei consoli o podestà o capitano secondo quanto dispongono i suoi statuti, ma l'elezione fatta non potrà essere poi pubblicata nè l'eletto potrà assumere comunque il suo ufficio, se non abbia prima ottenuta la conferma della Chiesa, conferma che sarà cura del comune richiedere subito al pontefice o al suo legato se essi si troveranno per caso nella provincia, o altrimenti al rettore provinciale, che ne fa in mancanza le veci (2), ovvero anche al castellano papale se vi sia nel comune, come fa Radicofani nel 1206 (3).

Questi esamineranno diligentemente la regolarità o meno dell'elezione fatta, assumeranno informazioni nel rispetto della persona eletta, e se lo riterranno opportuno per l'utilità della Chiesa invieranno la loro conferma, altrimenti la negheranno.

Il fine che attraverso questa conferma la Chiesa si propone risulta chiaro, se pur è necessario insistervi sopra, dai documenti, come fra gli altri dall'ingiunzione fatta nel 1264 ai cornetani di non nominare alcuno a

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. LXIII.

(2) Cfr. per Assisi il documento posteriore al 1198, in P. Fabre, *Le liber censuum* cit., pag. 541, doc. CCLXXIIII.

(3) C. Cocquelines, *Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio,* Romae, typ. Mainardi, 1740 etc., t. III, P. I, p. 112, doc. XLIV.

loro podestà o capitano prima di aver notificata al pontefice la persona nella quale *vestri animi diriguntur et nisi eligentium et electi devotio atque fides per nos fuerit primitus approbata* (1). La Chiesa vuol soltanto accertarsi dunque di questa fedeltà e devozione in chi sarà chiamato a reggere il comune.

Una volta confermata così l'elezione, fin allora da considerarsi soltanto come proposta, il comune ne curerà la pubblicazione, cui seguirà tosto l'immissione dell'eletto nel possesso della sua carica.

Questo procedimento che lascia libero il comune nella scelta del suo capo, salvo questo sindacato sull'eletto da parte dell'autorità ecclesiastica, è quello che troviamo seguito subito dopo la restaurazione statale compiuta da Innocenzo III in molti di quei comuni, che pure essendo già notevolmente evoluti, non erano però riusciti ad ottenere ancora l'assoluta libertà d'elezione. Trattasi per lo più dei comuni dei castelli maggiori non ancora pervenuti al grado di città, e per alcuni di essi, come per Radicofani nel 1206 (2), l'avere ottenuto il sistema di elezione ora descritto rappresenta un buon successo di fronte alla pretesa pontificia di inviare addirittura il podestà.

Più tardi al contrario, nella seconda metà del secolo XIII, quest'obbligo dell'approvazione pontificia dell'eletto, pena la nullità dell'elezione, viene talvolta imposto al comune che gode già del privilegio di libera elezione ormai abbastanza diffuso, come ad esempio a Corneto nel 1264, in momenti di straordinario pericolo per la sovranità della Chiesa, *pensata moderni tempo-*

(1) G. H. Pertz, *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae,* Berolini, apud Weidmannos, 1883 etc., t. III, ep. 635.

(2) Vedi nota 3 della pag. precedente.

ris condicione (1); ed allora si avvera così una grave lesione all'autonomia comunale.

Nel 1317, quando durante la permanenza dei papi in Avignone la sovranità papale sulle terre d'Italia attaccata da ogni lato minaccia quasi di scomparire, Giovanni XXII richiama con una sua costituzione diretta ai comuni grandi e piccoli, e che poi raccomanderà nel 1322 al rettore del Patrimonio di fare diligentemente rispettare (2), la scrupolosa osservanza del divieto di assumere podestà, capitano o rettore comunque senza la conferma della Chiesa in quei luoghi nei quali essa è prescritta (3). La costituzione viene poi più tardi riportata dall'Albornoz e riconfermata così per tutte le provincie talchè, ristabilita l'autorità pontificia mercè l'opera del grande legato, ben pochi appaiono essere fra i comuni minori che eleggono il loro podestà quelli che possono farlo *absque confirmatione rectoris* (4).

2. Requisiti del podestà.

Fedele alla Chiesa, non *extraneus* al comune, non nobile, non ufficiale della curia provinciale.

Dopo aver parlato dell'elezione del podestà e dei casi e dei modi nei quali la Chiesa s'intromette in essa, vediamo ora quali requisiti deve avere il podestà dei comuni dello stato ecclesiastico.

(1) G. H. Pertz, *Epist. saec. XIII* cit., t. III, ep. 635.

(2) In A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCC, è la costituzione diretta ai comuni del Patrimonio. La costituzione Egidiana 9 del libro I è quella diretta ai comuni della Marca.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCC.

(4) P. Fabre, *Un registre caméral du cardinal Albornoz en 1364,* in *Mélanges d'archeologie et d'histoire*, Paris, Fontemoing, 1887, p. 129 e segg.

Qualità prima ed essenziale di qualsiasi podestà di terra soggetta alla Chiesa è quella di essere persona fedele e devota alla Chiesa stessa e proveniente da luogo anche devoto e fedele. In qualunque comune, sia che esso abbia l'assoluto diritto di eleggersi il proprio podestà, sia che non lo abbia, non potrà in nessun caso essere assunto alla podestaria un ribelle o eretico o bandito dai giudici pontifici.

Questa norma non solo viene ribadita in ogni privilegio pontificio di concessione dello *ius eligendi potestatem*, ma comincia a trovarsi anche espressamente sancita fin dal secolo XIII in qualche statuto comunale, come in quello di Viterbo del 1251 (1) e in quello di Urbino del 1283 (2). Per gli eretici poi il divieto di essere assunti alle podestarie e agli altri uffici del comune viene spesso rinnovato dal pontefice e vuol essere osservato con particolare severità (3).

(1) I. Ciampi, *Statuto di Viterbo del 1251*, in *Cronache e statuti della città di Viterbo*, Firenze, Cellini, 1872, in *Doc. di storia ital.*, t. V, s. I, r. I: *Potestas vel consules teneantur et debeant fidem catholicam in omnibus defensare.*

(2) Martino IV approva la rubrica dello statuto di Urbino riguardante il podestà ma ordinando che: *ubi dicitur in privilegio quod eligere debeant potestatem de terra fideli et devota quod addatur fidelem et devotum.* Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCXXIII.

(3) Innocenzo III nel 1199 stabilisce che qualunque viterbese aiuti gli eretici *ipso iure sit factus infamis, nec ad testimonium officia vel consilia civitatum, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad testimonium admittatur.* (*Innocentii III reg. sive epist.* cit., in Migne, *Patr. lat.*, t. CCXIV, a. II, ep. 1.); nel 1205 esorta il popolo di Viterbo a disobbedire ai propri consoli patarini (id., a. VIII, ep. LXXXV.), e lo stesso anno scrive ai vescovi di Orvieto e di Viterbo perchè privino gli stessi consoli dell'ufficio (id., a. VIII, ep. CV). E gli eretici sono generalmente coloro che più si oppongono alla sovranità temporale dei pontefici. Cfr. G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana* (*secoli XI-XIV*), Firenze, Vallecchi, 1922.

Alla proibizione però si può derogare con uno speciale permesso pontificio, e il comune che desidera chiamare quale suo podestà un eretico o scomunicato o ribelle potrà farlo richiedendone alla Sede apostolica una speciale licenza, come il pontefice ricorda a Tuscania nel 1262 (1).

Tra i ribelli sono compresi anche i banditi dalla curia, per i quali troviamo fatto già nella seconda metà del duecento espresso divieto dal rettore della Marca di assumerli a podestà, ed è del 1279 la pena di 500 libre di ravennati inflitta a Iesi per aver ricevuto a suo podestà un bandito (2) e l'opposizione mossa per la stessa ragione dal rettore al podestà di Macerata nel 1283 (3).

Tale generale proibizione viene anche in alcuni casi particolarmente ricordata e confermata per questo o quel ribelle, come ad esempio nel 1227 per Ugolino di Ugolino, affinchè non sia eletto podestà a Camerino o a Foligno (4), o per tutti gli abitanti addirittura di un comune ribelle agli ufficiali della Chiesa. Nel 1288 Ni-

(1) J. Guiraud, *Les registres d'Urbains IV (1261-1264), recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscripts originaux du Vatican*, Paris, Fontemoing, 1901-04, n. 150.

(2) G. Palmieri, *Introiti ed esiti di papa Niccolò III* [*1279-1280*], Roma, tip. Vaticana, p. 67, n. 256. Iesi ha ricevuto un podestà *isbandito de la corte contra il comandamento di messer lo Marchese;* donde deduciamo che vi fosse divieto esplicito del rettore di assumere a podestà un bandito.

(3) U. Aloisi, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte matris Ecclesie* (*1357*), in *Atti e memorie della R. dep. di storia patria per le prov. delle Marche*, nuova serie, vol. I, 1904, p. 334.

(4) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXXXIX. Così pure l'Albornoz nel 1359 proibisce a Viterbo di ricevere all'ufficio della podestaria un tale R. de Morano. F. Filippini, *La II legazione del card. Albornoz in Italia (1358-1367)*, doc. 2, in *Studi storici*, vol. XII, 1903, p. 274.

colò IV ordina al comune di Rieti di revocare, sotto pena di scomunica e multa, l'elezione già fatta a podestà di Oddone degli Oddoni, e nè esso nè alcun altro perugino possa essere eletto finchè duri la ribellione di Perugia (1). Simile ingiunzione ricevono anche i ternani per avere eletto a loro podestà Longaruccio figlio dello stesso Oddone (2), e così anche altra proibizione riferita ad una speciale persona, pur non trattandosi proprio di ribelle, è fatta nel 1265 a Corneto, a Tuscania, a Vetralla, ad Orte e a Montalto di acconsentire cioè alle richieste fatte dal giudice di Carlo d'Angiò assumendo a capitano uno della sua famiglia (3). Dopo la morte di Nicolò IV, il collegio cardinalizio proibisce che qualunque cittadino di Orvieto, allora ribelle, possa essere eletto podestà, capitano o rettore di qualsiasi comune, specie nelle terre soggette alla Chiesa (4).

Sull'osservanza della proibizione la Sede apostolica viene ad insistere maggiormente nella prima metà del secolo XIV quando più accanita si fa la lotta contro i ribelli. E a sanzionare ancor meglio il divieto, il legato Bertrando di Deuc dedica una delle sue costituzioni emanate per la Marca nel 1336: *Quod nullus rebellis vel de terra rebellium eligatur in terra fideli Ecclesie in potestatem* (5); costituzione che non solo proibisce l'assunzione alla podestaria o capitanato o altro ufficio di un bandito dalla curia provinciale o comunque ribelle alla Chiesa, ma anche di chi trae origine da terra ribelle o anche che in essa abbia il solo domicilio, salvo gli espulsi *(exiticii)* da una terra ribelle perchè fedeli alla Chiesa.

(1) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., nn. 7197 e 7198.

(2) Vedi nota precedente.

(3) G. Martene et U. Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*, Lutetiae Parisiorum, 1717, t. II, ep. CCV, CCVI e CCVII.

(4) L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DLXXI.

(5) A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane,* cit., *Const. Marchiae Ancon.,* c. XXXV.

In questi limiti il divieto si trova poi integralmente accettato più tardi dell'Albornoz, che vi aggiunge anzi più forti pene per i contravvenienti (1).

Alle costituzioni provinciali fanno riscontro le disposizioni contenute negli statuti di quei comuni che durante le lotte tra guelfi e ghibellini del periodo avignonese rimangono fedeli alla Chiesa e in potere della *pars Ecclesiae* ossia dei guelfi; e di quelli che poi tornano alla soggezione pontificia dopo la riconquista Albornoziana.

Gli statuti del popolo di Bologna già fin dal 1285 stabilivano che non potesse essere eletto podestà o capitano *qui non sit de parte Ecclesiae* (2), e la balia eletta dal consiglio del popolo nel 1306 per riordinare il governo comunale dopo le lotte tra Lambertazzi e Geremei prescrive ugualmente che gli ufficiali comunali debbano essere uomini *de parte Ecclesiae* (3). Lo statuto di Cingoli del 1325 ha una rubrica esplicita: *De non eligendo vel recipiendo officialem rebellem* (4). Rimini similmente nello statuto del 1334 sancisce

(1) *Cost. Egid.,* IV, 52.

(2) *Statuto del popoto bolognese del 1285*, in A. Gaudenzi, *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII, Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi,* in *Dei monumenti istorici,* serie prima, *Statuti,* Bologna, R. tip., 1888, *Statuta pop. bon. 1285*, r.: *De ellectione potestatis et capitanei novi facienda,* p. 115.

(3) A. Veronesi, *La legazione del card. Napoleone Orsini in Bologna nel 1306,* in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. di Romagna,* serie terza, XXVIII, 1910, p. 90 e 91.

(4) L. Colini-Baldeschi, *Statuti del comune di Cingoli, secoli XIV, XV, XVI,* Cingoli, tip. Luchetti, 1904, vol. II, *statuto del 1325,* l. 5, r. LXIX.

che il podestà sia *fidelis et devotus sancte Romane Ecclesie* (1), e per lo statuto di Imola dello stesso anno chi non abbia questi requisiti non potrà avere nel comune non solo la podestaria ma nessun altro ufficio (2). Lo statuto perugino del 1342, specifica ancor meglio: il podestà o capitano debba esser *fedele de la Chiesa de Roma e de la vera parte ghelfa e el quale non sia, nè sia suto de la parte de lo 'nperio nè de la parte ghebelina* (3). Infine lo statuto del popolo di Ascoli del 1377 vuole che il capitano della città sia cattolico, ecclesiastico e non cacciato dalla provincia della Marca d'Ancona (4).

L'incapacità di assumere podestarie nei comuni soggetti alla Chiesa non si limita però soltanto a questi ribelli e infedeli: anche altre categorie di persone vengono talvolta escluse dal pontefice dall'ufficio di podestà.

Così fin dal principio del secolo XIII Innocenzo III dichiara come non eleggibile alla carica di podestà o rettore chi sia *extraneus* al comune, nato o residente fuori della città o del distretto, e Sutri nel 1206 giura al pontefice e dà fideiussione di non eleggere e assumere mai in avvenire per suo podestà un estraneo, salvo intervenga speciale licenza pontificia (5), obbligo che è imposto ugualmente anche a Narni nel 1215 (6).

(1) G. Salvioli, *Gli statuti inediti di Rimini,* Ancona, Aureli, 1880, p. 5.

(2) *Statuto di Imola del 1334,* in *Roma,* Archivio di Stato, n.° 174/1, l. 1, r. 52.

(3) G. Degli Azzi, *Statuti di Perugia dell' anno MCCCXLII,* Roma, Loescher, 1913-16, l. 1, r. 4.

(4) L. Zdekauer e P. Sella, *Statuti di Ascoli Piceno dell' anno MCCCLXXVII,* Roma, Forzano, 1910, l. 1, r. 29.

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. XLVIII.

(6) L. Lanzi, *Un lodo d' Innocenzo III ai narnesi,* in *Bollettino della soc. umbra di storia patria,* vol. I, 1895, p. 126 e sgg.

Un documento del 1226 ci dice che vigeva già da molto tempo in quell'anno la norma più assoluta e da essere *inviolabiliter* osservata, che nessuna delle città soggette alla Chiesa osasse assumere alla sua podestaria un *extraneum,* che non fosse cioè comunista, senza permesso della Sede apostolica, disposizione che riceve severa applicazione in quell'anno stesso ad Ascoli esemplarmente punita per averla trasgredita (1).

A proposito della quale norma, il documento dice come la Chiesa *provide statuit,* chè veramente provvida infatti risulta subito la disposizione ai fini di mantenere fedeli i comuni alla Chiesa se si fanno alcune considerazioni.

Per tutta la prima metà del secolo XIII l'impero contrasta aspramente alla Chiesa il dominio sulle terre che essa sostiene appartenerle; e se ne togli la Campagna e Marittima, dove alla curia apostolica è possibile con sufficiente tranquillità e continuità esercitare il suo potere, in tutte le altre provincie la sua sovranità è riconosciuta ora da questi ora da quei comuni secondo il momento, mentre altri riconoscono quella dell'impero. Talchè accanto al comune pontificio e guelfo si trova quello imperiale e ghibellino, l'uno fedele l'altro ribelle alla Chiesa.

È chiaro che se in questa condizione di cose il pontefice avesse lasciato ai comuni fedeli piena libertà di assumere il loro capo anche fuori della città, la podestaria avrebbe corso rischio di cadere nelle mani di un abitante di luogo imperiale e ciò con serio pericolo della fedeltà del comune alla Chiesa. Si sarebbe continuato ad avverare quel che il documento ricorda essere accaduto già prima che la proibizione esistesse, e cioè che le podestarie venivano assunte spesso da uomini

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXXXVII.

minus recte sentientes de fide vel alias Ecclesie indevoti, i quali cercavano togliere i comuni dalla fedeltà alla Sede apostolica rendendone i figli disobbedienti e ribelli.

La norma cui abbiamo accennato fa parte pertanto dei mezzi usati dai pontefici per assicurarsi la fedeltà delle loro terre durante la lotta con l'impero.

Altro motivo del provvedimento è anche da ricercare nel giusto timore che i comuni minori, col nominare loro podestà una persona di altri comuni maggiori, cadessero sotto la più o meno larvata sovranità di questi ultimi a danno della Chiesa; e ciò specie in questa prima metà del duecento nella quale i grandi comuni vanno compiendo ogni sforzo per estendere i loro comitati, assoggettando, pur spesso contro l'opposizione pontificia, i castelli vicini. Questa ad esempio è senza dubbio la ragione che spinge il pontefice nel 1227 a ricordare al popolo di Sezze, che ha eletto a suo rettore un cittadino romano, la precisa osservanza della proibizione (1), e, che del resto sia questo uno dei fini della norma ce lo avverte anche un documento del 1228 (2). Un anonimo fa noto all'arcivescovo Teodorico di Ravenna che il comune di Montalboddo, soggetto alla Chiesa ravennate, sta per passare agli anconitani e iesini, e pensa perciò di eleggere a suo rettore un cittadino di Iesi o di Ancona; l'anonimo consiglia l'arcivescovo per evitare ciò di ottenere dal pontefice che Montalboddo non possa eleggere altro rettore o podestà, *nisi de ipso castro.*

(1) L. Auvray, *Les registres de Grégoire IX, recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscripts originaux du Vatican*, Paris, Fontemoing, 1896 etc, n. 151.

(2) A. Menchetti, *Storia di un comune rurale della Marca Anconitana (Montalboddo oggi Ostra)*, Iesi, La tipografica iesina, 1908, libro I, *Appendice dei documenti,* doc. XII, p. 128.

La Sede apostolica potrà anche, dietro richiesta del comune, accordare eccezionalmente il permesso di assumere quale podestà un forestiero, ma in tal caso ogni pericolo al riguardo svanisce, perchè la Chiesa s'informerà sulla persona proposta prima di approvarne l'elezione; e ciò è sufficiente garanzia per essa che il comune, pur venendo ad essere retto da un estraneo, lo sarà però ugualmente da persona non favorevole all'impero o ad altro comune maggiore.

La proibizione, che del resto, trovandosi in contrasto con gli usi comunali, anche in questa prima metà del secolo non ha davvero generale applicazione, per la natura stessa del suo scopo, quello cioè di evitare il passaggio purtroppo frequente di comuni alla soggezione dell'imperatore o di comuni maggiori, cade da sè stessa con la fine della lotta tra la Chiesa e l'impero, e col rassodarsi della sovranità pontificia su tutte le terre dello stato nella seconda metà del secolo XIII. E come anche Narni, alla quale il divieto di eleggersi podestà estraneo era stato particolarmente ribadito da Innocenzo III nel 1215 dopo la distruzione di Stroncone, ottiene da Bonifacio VIII nel 1298 il potere di scegliersi ovunque il suo podestà (1), così tutte le altre città godono ormai sulla fine del secolo di questa libertà.

Una giusta considerazione, che già da gran tempo andava facendosi strada porta ora i suoi effetti: Il podestà cittadino più che curare gli interessi del comune, si preoccupa di quelli della fazione che l'ha innalzato al potere, ed acuisce pertanto anzichè smorzare gli odi e le lotte comunali, mentre il podestà forestiero, estraneo alle contese dei partiti, curerà meglio

(1) G. Digard, M. Faucon et A. Thomas, *Les registres de Boniface VIII*, Paris, Thorin, 1884, n.° 2394 (III).

la giustizia e l'amministrazione cittadina, e con ciò la tranquillità e la pace del comune. Queste idee, che già dal principio del secolo avevano indotto i liberi comuni dell'Italia settentrionale e della Toscana a scegliere il podestà tra i forestieri (1), alla stessa conclusione portano i comuni dello stato ecclesiastico, non appena caduta la proibizione di cui abbiamo parlato.

L'elezione del podestà forestiero viene anzi tanto ad affermarsi che la stessa Chiesa, spinta anche da altri motivi di cui ora diremo, verrà presto a renderla addirittura obbligatoria per i comuni ad essa soggetti.

Sicchè dal primo divieto di Innocenzo III di eleggere a podestà gli *extranei* al comune si passa nel 1336 alla proibizione del tutto opposta emanata per la Marca anconitana dal legato Bertrando di Deuc con la costituzione: *Quod nullus de terra sua eligatur in potestatem vel capitaneum vel alium officialem* (2), che sarà riportata poi tale e quale dall'Albornoz (3). Esercitare un ufficio nella propria città è definito da Bertrando, un *sacrilegii crimen,* e d'ora in poi, egli ordina, nessuno nella città nativa ovvero nella quale o nel cui distretto ha il suo domicilio potrà assumere l'ufficio di podestà, capitano, vessillifero, gonfaloniere o altro simile, in virtù del quale possa avere preminenza comunque sui suoi concittadini. Le città che si trovino ad avere tali uffici nelle mani di un loro cittadino vi eleggano entro un mese altra persona, e quelle che non obbediscano siano interdette, condannate alla pena di mille fiorini d'oro a favore del fisco della Chiesa, e

(1) V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà nei comuni medievali,* Bologna, Zanichelli, 1912.

(2) A. Diviziani, *Fonti delle costituz. Egidiane* cit., *Constit. Marchiae Ancon.,* c. XXXVIII.

(3) *Costituz. Egid.*, IV, 23.

private del diritto di eleggersi il podestà e degli altri privilegi di cui godono.

La disposizione fa parte di quella serie di provvedimenti che la Chiesa venne prendendo nella prima metà del secolo XIV durante il periodo Avignonese, nel tentativo di infrenare le signorie che dilagavano nello stato minacciando di sommergere ovunque la sua autorità; questa è la ragione e lo scopo della costituzione di Bertrando (1).

La podestaria, la capitaneria e la cariche affini poste alla direzione del comune erano infatti la via normale per assurgere alla signoria della città. Il capo della fazione più forte una volta riuscito ad impadronirsi di uno di quegli uffici difficilmente lo abbandonava poi allo scadere del periodo fissato dagli statuti, ma facendosi riconfermare egli stesso quale podestà, capitano o difensore del comune veniva piano piano ad aumentare a tal segno la sua potenza ed autorità nel comune da rendersene signore, e il suo governo assoluto e dispotico riduceva ad una semplice parvenza o faceva scomparire addirittura la sovranità della Chiesa sulla città. La proibizione fatta ora ai cittadini di assumere la podestaria della loro terra veniva a stroncare nella sua origine la signoria, che aveva la sua base nel prevalere nella città di una fazione sull'altra; un

(1) Una disposizione aggiunta alla Carta del popolo di Orvieto forse nel 1340 prescrive che alla carica di capitano o rettore del comune non possa essere assunta non solo nessuna persona di Orvieto ma nemmeno di Roma, Campagna o Sabina. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., p. 747, nota 1.

Similmente gli statuti di Ravenna del secolo XIII proibivano che il podestà fosse persona della Romagna, tranne bolognese. Cfr. A. Zoli e S. Bernicoli, *Statuti del secolo XIII del comune di Ravenna,* in *Dei monum. istor. pertinenti alle prov. di Romagna*, Serie I, *statuti*, Ravenna, tip.-lit. Rossegnani, 1904, l. 1, r. III.

podestà estraneo al comune e alle sue lotte era difficile trovasse in quello una così vasta rete di interessi e di amicizie personali che valessero a renderlo poi signore.

Concludendo, mentre al principio del secolo XIII appariva pericoloso per il mantenimento della sovranità della Chiesa che la podestaria fosse assunta da un estraneo alla città, perchè con esso poteva entrare nel comune e divenirne capo un cittadino di luogo soggetto e fedele all'impero e quindi ribelle al pontefice, o di altro comune mal tollerante la sovranità papale, invece sul principio del secolo XIV la situazione è del tutto invertita. Ora che il pericolo dell'impero è scomparso, è bene e confacente anzi agli interessi della Chiesa che alla podestaria sia proprio eletto un estraneo al comune stesso, il quale eserciterà il suo ufficio per i sei mesi prescritti senza l'idea di potersi rendere signore della città a danno della sovranità pontificia. E mentre prima era necessaria una particolare licenza perchè il comune potesse eleggersi come podestà un estraneo, ora al contrario è considerato come privilegio poter nominare podestà un comunista (1).

Altre disposizioni, ancora più specialmente rivolte a difendere le podestarie e le amministrazioni comunali in genere dalle brame dei signori, sono emanate dai pontefici a cominciare dai primi anni del trecento con l'esclusione dei nobili da ogni governo nelle città e quindi anche dalla podestaria ed dagli altri uffici comunali.

Nel 1317, come vedemmo, Giovanni XXII aveva

(1) Così a Camerino. Cfr. L. Zdekauer, *Le costituzioni del cardinale Bertrando pubblicate nel parlamento di Montefalco del 23 aprile 1336*, in *Bollet. della Commis. per la pubblic. degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831*, Bologna, Zanichelli, 1920, n. 3, p. 83 e seg.

richiamato i comuni della Marca anconitana, della Massa Trabaria e quelli del Patrimonio del beato Pietro all'osservanza dei diritti della Chiesa nelle terre in cui competeva a lei l'invio del podestà o l'approvazione dell'eletto, e ciò perchè gravi danni erano già loro derivati dall'usurpazione degli uffici cittadini fatta da diversi *tam nobilium quam etiam aliorum* (1). E seguendo gli espliciti ordini del pontefice, per cui a nessuno era lecito assumere il dominio o reggimento di un comune senza licenza apostolica, nello stesso anno il rettore Amelio di Lautrec aveva emanato nel parlamento di Montolmo una costituzione contro questi usurpatori: *De pena occupantium civitates vel castra* (2).

Continua in quest'opera Benedetto XII con una costituzione compilata nel 1336 per la Campagna e Marittima, con la quale si proibisce severamente che alcun principe, marchese, conte, barone o nobile o congiunto di questi possa essere eletto rettore, governatore, difensore, podestà, capitano o altro ufficiale di una città, castello o luogo senza speciale licenza della Sede apostolica e ciò sotto gravi pene non solo per l'eletto ma anche pel comune che lo avesse ricevuto. Il divieto viene ripetuto poi nell'ottobre dello stesso anno per coloro *qui regunt tirannice opprimendo subditos,* e ancora nuovamente sancito nel 1338.

L'anno seguente lo stesso pontefice Benedetto XII scrive al rettore della Campagna e Marittima Roggero di Vintrono perchè lo pubblichi e lo faccia ben osser-

(1) *Attendentes igitur gravia nocumenta quae.... ex diversis tam nobilium quam etiam aliorum usurpato regimine pervenerint.* Cfr. per i comuni della Marca anconitana e Massa Trabaria *Costituz. Egid.*, l. 1, c. 9; per il Patrimonio vedi la raccomandazione di osservanza che ne fa il pontefice nel 1322, in A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCC.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCXL.

vare (1), e uguale raccomandazione è rinnovata al rettore della stessa provincia pochi anni dopo nel 1344 da Clemente VI che conferma in tutto la costituzione del suo predecessore (2), e provvede anche contro gli usurpatori del Patrimonio del beato Pietro in Tuscia (3).

Similmente Innocenzo VI riconferma la disposizione nel 1355 e nè estende la validità a tutte le terre soggette alla Chiesa (4), sicchè i comuni nelle loro sottomissioni all'Albornoz nè giureranno l'osservanza (5).

Una terza classe di persone esclusa dalle podestarie, dai capitanati e dagli altri uffici nei comuni è quella degli ufficiali della curia provinciale e loro familiari.

Troviamo fatta la proibizione per la prima volta da Giovanni XXII per la provincia del Patrimonio nel 1322 (6), e cioè quando per la lontananza dei papi dall'Italia si era ormai imposta la necessità che fossero i

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. XLI e XXXI; D. A. Contatore, *De historia Terracinensi libri quinque*, Romae, De Comitibus, 1706, p. 213.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXXII. La lotta contro i signori appare svolgersi particolarmente aspra nella Campagna e Marittima dove forse più che nelle altre provincie i baroni ostacolavano la sovranità della Chiesa e l'autonomia comunale. Cfr. G. Falco, *I comuni della Camp. e Marit.* cit., III, in *Archivio della R. soc. rom. di st. patria*, t. XLIX, 1926.

(3) C. Cocquelines, *Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio,* Romae, typ. Mainardi, 1741, t. III, P. II, p. 321, doc. IX.

(4) V. nota precedente.

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. XLI, e CXXXII. Per la sottomissione di Cingoli e il giuramento prestato dai consiglieri vedi L. Colini-Baldeschi, *Constitutiones curiae generalis Marchiae Anconitanae anteriori alla riformazione Albornoziana,* Macerata, Un. cathol. typ., 1905, p. XLII.

(6) M. Antonelli, *Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dalla traslazione della sede alla restaurazione dell' Albornoz*, in *Archivio della R. società romana di storia patria,* 1902, vol. XXV, p. 390.

rettori della provincia a provvedere il più delle volte alle podestarie e capitanerie dei comuni nei quali la Chiesa ne vantava il diritto, e quando insieme a questi ufficiali pontifici cominciavano ad essere offerte quelle cariche dai comuni stessi in cerca di difesa contro i signori.

Il divieto si ripete poi in forma categorica per il ducato di Spoleto dal legato Bertrando di Deuc nel 1336, con gravi pene pel comune che offre la carica e l'ufficiale della curia che l'accetta, e con una sola eccezione per il rettore provinciale (1).

Se la podestaria o capitanato, dice Bertrando, o altro ufficio temporaneo del comune sarà offerto al rettore questi potrà accettarlo delegando in suo luogo una persona che non sia però suo famigliare. Eccezione questa che non pare sia stata estesa però alle altre provincie, certo al Patrimonio almeno a dedurlo dal fatto che il rettore di questo, essendo stato eletto nel 1343 capitano da Orvieto, richiede prima di accettare una speciale autorizzazione al pontefice (2).

Benedetto XII nel 1335 parimenti vieta ai famigliari e ai parenti del rettore e del tesoriere di essere eletti marescialli della curia (3) e in una costituzione del 1340, che verrà riportata alla lettera dall'Albornoz (4), anche di assumere castellanie.

(1) A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane* cit., *Const. Ducatus Spolet.*, c. III.

(2) Il pontefice in risposta autorizza l'accettazione della carica purchè ciò non leda in nulla alle mansioni del suo ufficio di rettore. Cfr. A. Theiner *Cod. dipl.* cit., II, doc. CXXXIV; e L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXVII.

(3) U. Aloisi, *Benedetto XII e Bertrando arcivescovo Ebredunense riformatore nella Marca d' Ancona* (*appunti d' archivio*), in *Atti e memorie delle R. deput. di storia patria per le prov. della Marca,* nuova serie, vol. III, 1906, doc. XIII, p. 428.

(4) *Cost. Egid.*, I, 11. L'Albornoz ricorda al rettore della Marca nel 1357 che *aliquis qui sit coniunctus alicui ex iudicibus*

Quale la ragione di queste proibizioni? Essa appare ben chiara dalle stesse bolle pontificie.

Permettendo agli ufficiali della curia provinciale e ai loro famigliari di assumere cariche ne' comuni, si sarebbe corso il rischio di indegne speculazioni che questi eletti avrebbero potuto compiere nel proprio interesse a danno dei comuni e della curia provinciale. Potevano in vero operare a danno dei comuni gravandoli di eccessivi tributi; e però Giovanni XXII e Benedetto XII ordinano che tali famigliari siano tenuti lontani dalle castellanie *ne plus debito gravari contingat* (1). Potevano poi operare a danno della curia provinciale, perchè non è compatibile con la funzione di ufficiale del governo, preposto alla vigilanza e al buon andamento della provincia nel retto adempimento da parte dei comuni dei loro obblighi verso la Chiesa, assumere la direzione degli stessi comuni e ricevere da loro il salario. Ne sorge la giusta presunzione che l'animo del funzionario possa essere corrotto a favore del comune dal salario ricevuto (2). Che la proibizione miri altresì ad impedire questa possibilità risulta anche da un obbligo particolare che Bertrando impone al rettore provinciale nel permettergli di assumere ecce-

curie infra tertium gradum non possit habere aliquod officium in curia generali nec in provincia. Cfr. doc. in F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia* (1353-1357), in *Studi storici*, vol. V, 1996, doc. 44, p. 508.

(1) Benedetto XII aggiunge nella costituzione relativa ai marescialli che questi per gli eccessi da loro commessi *in gravamen et iniuriam subditorum predictorum et preiuditium Ecclesie memorate ex eo non extiterunt exinde, ut fieri debebat et expediebat, correcti, quia de consanguineitate vel affinitate rectorum erant ipsorum....* Vedi nota 3 alla pag. preced.

(2) La costituzione di Benedetto XII vuol preservare le mani dei rettori, dei tesorieri e degli altri ufficiali della provincia *a turpibus lucris et muneribus*. Cfr. *Cost. Egid.*, I, 11.

zionalmente la podestaria, e cioè quello di cedere alla persona che lo sostituirà nella carica l'integro salario consueto *nihil sibi retinendo de illo* (1).

3. Esercizio della podestaria.

Giuramento di fedeltà, obbligo di esercitare l'ufficio personalmente, durata dell'ufficio, salario, sindacato.

Il primo atto che il podestà compie, sia esso stato eletto dal comune o dalla Chiesa, appena entrato nella città alla cui podestaria è stato chiamato, è la solenne prestazione del giuramento di fedele ossequio alle consuetudini e alle norme statutarie e di tenace difesa degli interessi del comune. Il neo eletto tosto che è disceso da cavallo, nella pubblica piazza o nel palazzo comunale, giura sul vangelo nelle mani generalmente del podestà uscente e in presenza dei maggiorenti del comune e del popolo la formula sacramentale prescritta dagli statuti. Conviene ricercare ora, al fine di meglio conoscere quali relazioni di dipendenza intercedessero in questi comuni dello stato ecclesiastico tra il podestà, il comune e la Chiesa, se e fin quanto in questo giuramento col quale il podestà assumeva obblighi precisi e determinava l'indirizzo che avrebbe dato alla sua opera di governo nei riguardi del comune, si trovino anche allusioni alla fedeltà del comune alla Chiesa o addirittura l'impegno di mantenere la soggezione del comune alla Sede apostolica (2).

(1) A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane* cit., *Const. Ducatus Spolet.*, c. III.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. LXXIII. Vedi anche per il giuramento del 1221 da parte dei comuni del ducato spoletano A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CIV.

A prescindere dai giuramenti che i podestà prestano talvolta alla Chiesa quali procuratori dei loro comuni quando questi vengono alla soggezione pontificia, sia al tempo di Innocenzo III sia posteriormente, quali ad esempio fra gli altri quelli importantissimi prestati da vari podestà del ducato e del Patrimonio nel 1334, tornando dopo la ribellione all'obbedienza del pontefice, e quelli prestati dalle città della Romandiola nel 1278 (1), la prima notizia relativa all'obbligo del giuramento alla Chiesa da parte dei consoli o podestà al momento di assumere il potere la troviamo negli atti di riconoscimento dei privilegi comunali, fatti da Innocenzo III per Fano, Pesaro e Iesi nel 1200 (2). Le città possano disporre a loro talento del consolato e della podestaria, ma consoli e podestà *Ecclesie Romane juramento fidelitatis teneantur astricti.* E così nel 1206 lo stesso pontefice ricorda ai consoli di Radicofani il dovere di giurare *rationes et consuetudines nostras fideliter observare* (3).

Di questo giuramento cui consoli e podestà sono tenuti, e che abbiamo ragione di credere fosse obbligatorio anche per tutti gli altri comuni ai quali questa libertà di elezione era stata riconosciuta, non ci sono pervenuti altri ragguagli e ci è difficile pertanto argomentare in qual modo venisse prestato.

Se la formula presso a poco è la solita che troviamo giurata anche dai feudatari che tornano alla dipendenza papale, non possiamo però dire se il giuramento venisse prestato nelle mani dei legati papali

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCXXIII e CCCLXV e segg.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. XLIII.

(3) C. Cocquelines, *Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio*, cit., t. III, P. I, p. 112, doc. XLIV.

o dei rettori provinciali o non piuttosto, come è da ritenere più probabile, trattandosi di un atto che si ripeteva ad ogni elezione e quindi ben di frequente, nelle mani del vescovo cittadino per delega ricevuta sia direttamente dal pontefice sia a mezzo del legato o del rettore,

Che poi fosse ben distinto e prestato in tempo diverso, dall'altro giuramento di fedele osservanza alle leggi comunali cui il podestà e i consoli erano obbligati nell'assumere l'ufficio, risulta dal fatto che nessun cenno alla Chiesa e al pontefice contengono le formule sacramentali degli statuti di quest'epoca.

D'altra parte ciò appare ben giusto in quanto che il giuramento che il podestà prestava al popolo riguardava soltanto gli obblighi che l'eletto assumeva di fronte al comune, mentre l'altro si riferiva piuttosto alle relazioni tra il comune e la Chiesa, e agli obblighi che in nome del comune egli assumeva verso quest'ultima: due campi ben distinti, l'uno di diritto interno, l'altro quasi, potremmo dire con parola moderna, di diritto internazionale, campi che si mantennero, e che i comuni ebbero cura di mantenere, ancora per molti anni nettamente separati.

La Chiesa tuttavia comincia ad ottenere che, sia pure indirettamente, nel giuramento che il podestà presta al comune sia incluso in qualche modo l'impegno di contribuire a conservar fedele il comune alla Sede apostolica, quando nella prima metà del secolo XIII s'impone spesso ai podestà di giurare al loro avvento insieme con lo statuto anche le *concordie* concluse tra le classi cittadine, che per essere state stipulate con la mediazione papale contengono non poche prescrizioni a favore della Chiesa stessa.

Dal 1223 così il podestà perugino dovrà giurare, pena la nullità della sua elezione, la *concordia* stipu-

lata tra militi e popolo (1) dove la sovranità papale è implicitamente riconosciuta in più punti.

Oltre alle *concordie* cominciamo sulla fine del duecento ad essere scritte nello stesso libro dello statuto comunale le costituzioni emanate dai rettori della provincia, ed anche queste giura così il podestà all'atto di assumere l'ufficio. Il giuramento della legge del comune viene in tal modo ad esser prestato insieme con quello della legge provinciale (2).

Ma il giuramento del podestà alla Chiesa è incluso definitivamente negli statuti comunali e fuso con quello da prestarsi al comune solo nella prima metà del secolo XIV, quando sotto l'influsso delle signorie anche l'alta sovranità della Chiesa con carattere di protezione dell'autonomia comunale viene assumendo l'aspetto del governo signorile. E appunto il signore quello che per primo quale *dominus* del comune include nella formula contenuta negli statuti per il giuramento del podestà, ormai in tutto da lui dipendente, anche il giuramento di fedeltà al suo dominio, sicchè il podestà giura insieme di essere fedele allo statuto comunale e alla volontà del signore. La Chiesa imitando ciò, e in molti comuni sostituendosi nel dominio del signore, porta analogamente il giuramento di fedeltà al suo governo a fondersi con quello di fedeltà alle istituzioni e interessi comunali.

Ora che la Chiesa è penetrata a pieno negli affari interni del comune e si è impadronita, dell'amministrazione di questo, costituendolo quasi un ente del

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXXVII,

(2) Così il podestà di Ravenna è tenuto a giurare dal 1295 alcune costituzioni rettorali emanate in quell'anno dal rettore della Romandiola e per suo ordine inserite nei *quaternionibus* della città. Cfr. M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo,* Venezia, 1801, t. III, doc. LXXXXV.

suo stesso organismo, la distinzione tra i due giuramenti podestarili, l'uno al comune l'altro alla Chiesa, non troverebbe più ragione di esistere, nè alcuna plausibile spiegazione: gli interessi del comune e quelli della Chiesa devono essere gli stessi e confondersi.

Lo statuto del 1334 di Imola guelfa ci ha conservato una delle formule di questo nuovo tipo di giuramento podestarile (1). Il podestà *pro sancta Romana Ecclesia* giura di essere obbediente, suddito e fedele alla Chiesa e al pontefice, di non tenere presso di sè alcun eretico, e di nulla fare in pregiudizio degli interessi della Sede apostolica, e insieme operare in tutto per il bene e l'utilità del comune.

La fusione dei due antichi giuramenti distinti è ancora ben visibile oltrechè dal tenore del giuramento stesso con obblighi insieme verso la Chiesa e verso il comune, anche dal fatto che il podestà uscente deve ricevere nelle sue mani questo giuramento, secondo l'espressione usata dallo statuto, *nomine et vice communis Imole et dicte Ecclesie domini nostri.*

Ma norme precise e particolari anche per il giuramento podestarile sono date dall'Albornoz nelle sue costituzioni (2). Il legato lamenta la *prava consuetudo* invalsa in molti comuni di non ammettere il podestà, o capitano, o rettore nel loro ufficio se prima non abbiano giurato di essere guelfi o ghibellini, e di osservare gli statuti che essi non conoscono perchè è anche prescritto che li giurino chiusi (3). In tal modo, il legato osserva, si fa prestar loro un giuramento che rinfocola gli odi di parte, e che tende a costringere il capo del comune ad ap-

(1) *Statuto di Imola* del 1334, l. I, r. 4., in *Roma,* Archivio di Stato, n. 174/1, l. 4..

(2) *Cost. Egid.*, II, 19.

(3) Vedi V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà,* Bologna, Zanichelli, 1912, p. 151.

plicare, contro la sua coscienza, statuti che talvolta possono anche essere contrari alla morale o alla libertà della Chiesa (1). Ordina perciò che siano abolite queste forme di giuramenti (2), e siano piuttosto tenuti questi ufficiali a giurare al principio del loro ufficio di essere fedeli e devoti alla Chiesa romana, osservare tutte le costituzioni generali, non trasgredendole nè permettendo che vengano trasgredite, e infine gli statuti e ordinamenti approvati dal rettore provinciale, giusti ed equi e non contrari alla libertà ecclesiastica.

Ai due obblighi della fedeltà alla Chiesa e dell'osservanza degli statuti cittadini, questa volta peraltro soltanto se *approbata per rectorem,* che abbiamo visti giurare dai podestà finora, l'Albornoz aggiunge nella sua formula anche un terzo obbligo e cioè quello di rispettare e far rispettare le costituzioni provinciali; obbligo però che anche in passato, come abbiamo visto, il podestà talvolta assumeva per questa o quella costituzione inclusa nello statuto.

Il podestà per la sua carica nel comune si dichiara qui per la prima volta soggetto non solo alla Chiesa ma anche al rettore della provincia cui l'Albornoz vuole siano ora affidati i poteri di un forte governo.

La curia pontificia si dà particolare premura che questa formula sacramentale sia inserita negli statuti

(1) Lo statuto di Montalboddo del 1366 stabilisce che qualunque disposizione contraria alla libertà ecclesiastica, che eventualmente sia in esso contenuta, non solo non sia valida per sè stessa, ma il podestà non sia tenuto ad osservarla sebbene abbia giurato lo statuto. Cfr. A. Menchetti, *Gli statuti di Montaldobbo dell'anno 1366,* Iesi, La tip. iesina, 1913, lib. I, r. III.

(2) Ma il podestà di Matelica giura ugualmente nel 1362, nonostante la proibizione Albornoziana, sullo statuto del comune *clauso et sigillato*. Cfr. C. Acquacotta, *Memorie di Matelica,* Ancona, Baluffi, 1838, *appen. dei doc.*, doc. 134.

dei comuni, come il rettore della Marca ordina a Matelica nel 1358, che pubblicherà i suoi statuti *inserta forma juramenti ordinata per dominum legatum* (1).

Lo statuto di Forlì del 1359, uno di quelli approvati dall'Albornoz stesso, stabilisce che il podestà, il capitano e gli altri ufficiali del comune siano tenuti a giurare di *observare constitutiones generales.... domini legati et statuta et ordinamenta civitatis Forlivii approbata dum taxat* (2).

Il podestà di Osimo, secondo una riformanza del 1360, sarà tenuto a giurare assoluta obbedienza e devozione a San Pietro, alla Chiesa, ad Innocenzo VI e ai suoi successori, all'Albornoz legato e vicario d'Italia, al rettore generale della Marca e a tutti gli ufficiali in genere della Chiesa romana (3); e similmente giura anche fedeltà al rettore del ducato spoletano il podestà di Spello per lo statuto del 1360 (4).

Il giuramento è prestato per lo più, come si è accennato, dal podestà appena giunto nel comune avanti al consiglio generale (5). Ma in qualche luogo più di-

(1) C. Acquacotta, *Memorie* cit., doc. 131.

(2) E. Rinaldi, *Statuti di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII,* Roma, Loescher, 1913, l. I, r. 2.

(3) L. Martorelli, *Memorie historiche dell'antichissima e nobile città d'Osimo*, Venezia, Paoletti, 1705, p. 91.

(4) *Statuto di Spello nel 1360*, in *Roma*, Archivio di stato, n.° 826, lib. I, r. 25. Vedi anche il giuramento del podestà di Matelica del 1362, in C. Acquacotta, *Memorie* cit., *appendice dei doc.*, doc. 134.

(5) Il podestà di Nocera, secondo lo statuto del 1371, dovrà, prima di discendere da cavallo sulla pubblica piazza, prestare giuramento alle costituzioni della provincia approvate dal rettore; e così quello di Ascoli, per lo statuto del 1371, è tenuto a giurare la formula che gli sarà presentata dal parlamento generale di essere fedele alla Chiesa romana, al pontefice, al collegio dei cardinali, al rettore della Marca d'Ancona e ai suoi uf-

rettamente soggetto alla Chiesa, e che riconosce il legato o rettore provinciale come suoi propri signori, quale ad esempio Montalboddo nel 1366, il giuramento è prestato dal podestà eletto dalla Chiesa, ancora come una volta, nelle mani stesse del legato, allo stesso modo che lo prestano i vicari pontifici inviati nei comuni (1). E se il legato è assente dalla provincia egli giurerà davanti al rettore provinciale, secondo il solito, di essere fedele al pontefice e alla Chiesa e alle leggi statutarie approvate regolarmente dal legato o rettore (2).

Altro degli obblighi del podestà più direttamente inerenti all'esercizio del suo ufficio è, secondo le consuete ed antiche disposizioni statutarie, quello di non allontanarsi durante la sua carica dal comune, anche per breve tempo, salvo casi eccezionali; e tanto il comune appare rigoroso nel pretendere l'osservanza di quest'obbligo di residenza, che nel 1263 Rieti si oppone perfino che il suo podestà lasci la città per recarsi presso il pontefice alla curia del quale era stato citato (3).

ficiali. Manterrà Ascoli inoltre devota alla Chiesa. Cfr. *Statuta et iura municipalia antiquae urbis et populi civitatis Nucerij,* Fulginei, per A. Colaldum, 1567, lib. I, r. 1.; e L. Zdekauer e P. Sella, *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII,* Roma, Forzani, 1910, *Statuti del popolo,* l. I, r. 32.

(1) F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia* (1353-1357), in *Studi storici*, vol. V, 1896, doc. 19; e A. Menchetti, *Gli statuti di Montalboddo dell'anno 1366 con le modificazioni e le aggiunte degli anni 1369, 1370 e 1375,* Iesi, La tip. iesina, 1913, p. 30, nota 4.

(2). A. Menchetti, *Gli statuti di Mantalboddo dell'anno 1366* cit., l. I, r. II.

(3) J. Guiraud, *Les registres d' Urbain IV (1261-1264), recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscripts originaux du Vatican*, Paris, Fontemoing, 1901-04, n. 147. Nel 1343 Orvieto offrendo il capitanato della città al rettore

Ma il divieto, che mirava a far sì che il delicato ufficio della podestaria fosse effettivamente esercitato dalla persona che il comune aveva designato a suo podestà, cominciò col primo avvento delle signorie a non essere più tanto scrupolosamente osservato; e sulla fine del secolo XIII e il principio del secolo seguente i comuni caduti in potere dei signori hanno a loro effettivo podestà un vicario di quel signore che è loro podestà solo di nome. Questo abuso per il quale l'eletto dalla città non esercita si può dire quasi affatto la sua podestaria per cederla ad altri, grave danno porta alla Chiesa nelle sue relazioni con i comuni. Chè se il podestà inviato o approvato dall'autorità ecclesiastica nel comune soggetto fa esercitare poi di fatto l'ufficio dal suo vicario, scomparisce per la Chiesa il primo vantaggio che essa si propone ritrarre dalla sua intromissione nella nomina podestarile, e cioè quello di aver il comune affidato in mani di persona fedele e obbediente ai suoi ordini.

A reprimere però l'abuso e ad inferire ancora un colpo alle signorie contrastanti l'autorità della Chiesa nello stato, il cardinale Bertrando di Deuc dedica una delle sue costituzioni del 1336 per la Marca d'Ancona e altra di quelle per il ducato spoletano (1).

del Patrimonio Bernardo di Lago pone anche ad esso tra le condizioni che egli risieda *personaliter in civitate*, e che quindi porti anche in Orvieto la curia della provincia. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., doc. DCLXVII. Una rubrica dello statuto del 1273 di Città di Castello è intitolata: *De mora potestatis facienda in civitate.* Cfr. G. Magherini-Graziani, *Frammenti di statuti di Città di Castello (1261-1273)*, in *Bollett. della R. dep. di storia patria per l' Umbria*, vol. XV, 1909, p. 58. Vedi anche lo *Statuto di Ferrara dell'anno 1288* edito a cura di C. Laderchi, Bologna, R. tip,, 1865, alla rubrica X del libro II.

(1) A. Diviziani, *Fonti delle cost. Egid.,* cit., *Const. Marchiae Anc.*, c. XXXIIII, e *Const. Duc. Spol.*, c. II.

A nessun podestà, capitano o rettore di alcuna città, castello o terra nella Marca d'Ancona, stabilisce li legato, sia lecito di esercitare il suo ufficio per mezzo di sostituto o vicario senza licenza del rettore provinciale (1).

L'abuso però doveva essere ormai tanto radicato che in pratica pare difficile allo stesso legato si possa tornare di colpo all'osservanza assoluta di questa norma, che non è altro poi che l'antica norma statutaria. E perciò egli aggiunge che l'obbligo sia limitato ad esercitare personalmente la podestaria solo per la metà della sua durata. In caso contrario, nell'evenienza cioè che l'eletto non ritenga possibile far fede a questo impegno, non assuma addirittura l'ufficio. Tutto ciò naturalmente salvo che per infermità o per altra giusta e ragionevole causa il podestà sia costretto ad assentarsi, e in tal caso spetta al pontefice o al rettore provinciale esaminare se l'assenza sia realmente giustificata. La pena per i trasgressori sia di 500 fiorini d'oro oltre alla scomunica.

Nell'altra costituzione di Bertrando per il ducato si trova ripetuta la stessa proibizione di esercitare l'ufficio per mezzo di vicari, emanata però in genere per tutti gli ufficiali nominati dalla Chiesa e dal rettore provinciale, fra i quali rientrano quindi anche i podestà inviati nei comuni dall'autorità apostolica, ma non quelli che i comuni nominano di loro libero arbitrio.

La proibizione, che le due costituzioni ricordate riaffermano, esisteva già da gran tempo, come abbiamo

(1) Nel 1336 così ai podestà dei castelli e terre del distretto di Camerino viene concesso di potere *per substitutos ydoneos gubernare*. Cfr. L. Zdekaeur, *Le costituz. del card. Bertrando* cit., in *Bollettino della Commis.* cit., n. 3, p. 83 e seg.

detto, negli statuti delle città anche per le altre provincie, alle quali anche dobbiamo ritenere venne riaffermata insieme con la Marca ed il ducato dalla Sede apostolica. Ci mostra ciò per il Patrimonio la speciale licenza data da Bonifacio VIII al podestà di Viterbo, inviato dallo stesso pontefice alla podestaria di Orvieto, di farsi rappresentare nel suo ufficio per *ydoneum vicarium quem ad hoc deputandum duxerit* (1).

La norma del resto è poi più tardi esplicitamente estesa a tutte le provincie dall'Albornoz che la riporta nella stessa formulazione datane da Bertrando per la Marca (2), e nello statuto di Forlì del 1359, fatto sotto la diretta sorveglianza dell'Albornoz stesso, una rubrica stabilisce, secondo la costituzione provinciale, che il podestà o capitano del comune possano solo con speciale licenza del legato o rettore provinciale farsi sostituire da un vicario nel loro ufficio (3).

Nell'esclusione dei comunisti e dei nobili tra gli eleggibili a podestà vedemmo già due dei provvedimenti diretti contro l'estendersi delle signorie nello stato della Chiesa nella prima metà del secolo XIV. Va unita a questi un'altra norma anche emanata allo stesso fine, e relativa alla durata dell'ufficio di podestà.

Come è ben noto le consuetudini e le leggi comunali fissavano generalmente la durata della podestaria a sei mesi, talvolta raramente anche ad un anno, e la regola è seguita anche nei comuni dello stato della Chiesa. Senonchè il sorgere delle signorie sulla fine del duecento comincia a far prolungare questo tempo e a portare alla regola sempre più frequenti eccezioni.

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CLXV. DLXV

(2) *Cost. Egid.*, II, 32.

(3) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì del MCCCLIX* cit., lib. I, r. VIIII.

Invero il capo di una fazione cittadina, assunta la podestaria, riusciva a rendersi signore del comune appunto col farsi prorogare dal suo partito dominante il termine della podestaria, ovvero farsi eleggere nuovamente e per più volte di seguito fino a non lasciare più l'ufficio, salvo che uno straordinario evento ve lo avesse costretto. A dirimere l'abuso (ed è da notare che anche i pontefici avevano talvolta ricevuto podestarie a vita al modo signorile) e ad ostacolare il formarsi della signoria interviene fin dal 1290 Nicolò IV, il quale con energico atto annulla nel Patrimonio ogni concessione di podestaria che duri da più di un anno, poichè osserva il pontefice, vi sono alcuni nobili che dopo essere stati eletti podestà per più anni, *civitates, castra et loca predicta applicare iuri proprio non verentur* (1).

Già prima in verità, e cioè nel 1252, troviamo un documento, secondo il quale alcuni comuni della Marca d'Ancona, che hanno concesso le loro podestarie per più anni ad una stessa persona, sono dal pontefice liberati dal giuramento che li vincola a questi podestà. Ma si tratta, a quel che crediamo, di un caso sporadico (2).

Una norma precisa invece sulla durata dell'ufficio detta nel 1336 il cardinale Bertrando nelle sue costituzioni per la Marca d'Ancona.

Nell'intento di far sì che le città mantengano il diritto che la Chiesa ha loro riconosciuto di eleggere il proprio podestà, e che esse non cadano in potere

(1) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7245.

(2) Il documento è pubblicato da G. Marangoni, *Delle memorie sagre e civili dell'antica città di Novana oggi Civitanova nella provincia del Piceno libri tre,* Roma, Zempel, 1743, p. 274 e seg.

di tiranni, come chiaramente si esprime il legato (1), nessun comune possa d'ora innanzi eleggere e tenere, salvo licenza pontificia, alcuno come podestà o rettore o camerario o custode della terra o ad altre cariche per un periodo di tempo superiore a sei mesi, nè alcuno osi mai restare in tali uffici per un tempo maggiore. Scorsi sei mesi, continua la costituzione, non sia lecito per i tre anni seguenti al già eletto o ad altri suoi parenti fino al terzo grado assumere alcun altro ufficio nello stesso comune, e sia nulla ogni proroga di termine e ogni riassunzione di podestaria o di altro ufficio fatta in contravvenzione a questa norma. La città disobbediente sia interdetta e perda in perpetuo il diritto di libera elezione del suo podestà e gli altri privilegi, coloro che contravvengono siano scomunicati e dichiarati ineleggibili in perpetuo a qualsiasi carica (2).

La disposizione severissima è più tardi nel 1356 inserita nelle costituzioni Egidiane (3).

(1) Riferisco le precise parole del testo, a mostrare lo scopo che la costituzione si prefigge: «.... *providere volentes quod multis, qui ad potestarias et rectorias ipsas plus libidine dominandi et terras in potestate tirannica retinendi quam intentione iustitiam ministrandi aspirant, occasio exercendi in terris ipsius tirannidem auferatur...* ».

(2) A. Diviziani, *Fonti delle costituz. Egidiane* cit., *Const. Marchiae Anc.*, c. XXXIII. Analogamente lo statuto di Bologna del 1250 disponeva che *nullus de familia precedentis potestatis sit de familia sequentis potestatis* (l. X, r. V). Cfr. L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267,* in *Dei monumenti istorici* cit., serie prima, *Statuti*, t. III.

Anche la Carta del popolo di Orvieto di Poncello Orsini del 1315 fa divieto al capitano, podestà e loro ufficiali di essere rieletti, divieto esteso ai loro parenti e affini. Cfr. L. Fumi, *Cod. dipl.* cit., p. 750, nota. Simili disposizioni anche in altri statuti. Vedi V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'instituto del podestà nei comuni medievali,* cit., p. 144.

(3) *Costit. Egid.* IV, c. 24. L'Albornoz poco dopo la pubbli-

Con essa la Chiesa viene in valido aiuto dell'autonomia e della costituzione democratica comunale. Molto opportunamente non solo il divieto di continuare nell'esercizio della podestaria scaduta si riferisce al già eletto, ma anche ai suoi parenti fino al terzo grado, poichè invero succedeva spesso che quella carica passasse da un membro all'altro della stessa famiglia, che quasi attraverso mutuo patto venivano ad esercitare così la signoria. La Sede pontificia e il rettore provinciale possono concedere eccezionalmente la proroga e la riassunzione dell'ufficio ma solo *ex iuxta causa et rationabili* (1).

La stessa costituzione vieta pure l'assunzione contemporanea di due o più podestarie da parte della stessa persona: *quod nullus.... in diversis civitatibus..., duas vel plures potestarias seu rectories.... eodem tempore valeat exercere*. E anche questa disposizione, che deriva quale conseguenza diretta dalla proibizione di farsi rappresentare nell'ufficio da vicari, mentre cura da un lato la migliore amministrazione del comune, si risolve d'altro canto in definitiva a danno di coloro, che con l'assumere più podestarie miravano ad aumentare tanto la loro potenza da rendersi signori e tiranni (2).

cazione delle sue costituzioni fra le norme delle quali raccomanda al rettore della Marca la particolare osservanza, include la proibizione che alcun ufficiale deputato nella provincia dal rettore stesso *refirmetur per eum* nell'ufficio se non siano passati tre anni. Cfr. doc. in F. Filippini, *La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia (1353-1357)*, in *Studi storici*, vol. I, 1896, doc. 44, p. 508.

(1) Così avviene per il podestà inviato dalla Chiesa a Viterbo nel 1288, la cui podestaria è da Niccolò IV prorogata di un anno. Cfr. E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV*, cit., n.° 7189.

(2) V. oltre le costit. citate alle note 2 e 3 della pag. prec. L. Zdekauer, *Magistrature e consigli nei comuni marchigiani agli inizi del trecento*, in *Atti e memorie della R. dep. di st. patria per le Marche*, terza serie, vol. II, 1918, p. 240 e segg.

Quale compenso dell'opera che presta in favore del comune, il podestà riceve da questo un salario nella misura promessagli al momento dell'offerta della podestaria. Singolare è a tal proposito la situazione di quei comuni che ricevono il podestà dalla Chiesa, tenuti a corrispondere a quest'ultimo il salario che non da essi, ma solo dalla Chiesa è stato promesso in loro nome all'investito della podestaria, e pertanto sono tenuti a sborsarlo in quella misura che la superiore autorità pretende; cosicchè il pagamento del salario assume sovente per il comune la forma di una vera corresponsione di imposta. Vedemmo già come presso la camera apostolica esistesse un apposito registro ove era segnato il preciso ammontare del salario che ogni comune doveva corrispondere al suo podestà nominato dalla Chiesa, registro del quale il rettore della Marca fece trascrivere nel 1283 la parte riguardante la circoscrizione territoriale da lui dipendente.

Il salario che il podestà inviato dovrà riscuotere dal comune è segnato nelle *litteris sui offitii*, scritte dal legato o da altri per autorità della Sede apostolica, e non potrà il comune dare di meno nè il podestà pretendere di più (1); ma il salario, che viene pagato per la quota parte dai singoli comunisti, potrà essere aumentato o diminuito solo dalla Sede apostolica secondo che aumenti o diminuisca la popolazione del comune (2).

(1) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., l. I, r. LXXXVI.

(2) Il castello di Monte San Pietro, nella diocesi di Fermo si rivolge nel 1288 a Niccolò IV perchè diminuisca il salario che il comune, *habitatoribus non modicum diminutum et collapsum*, è tenuto a corrispondere al podestà, e il pontefice aderisce alla preghiera. Vedi E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV*, cit., n.° 7076.

Questa esatta determinazione da parte dell'autorità ecclesiastica del salario podestarile non pare però venga sempre fatta nel secolo XIII, almeno a giudicare da una rubrica dello statuto di Macerata di quel tempo, con la quale il comune vuol premunirsi contro il caso che il podestà chieda appunto al rettore provinciale la fissazione del suo salario. E a tal fine è imposto al podestà l'obbligo di giurare, assumendo l'ufficio, di non richiedere dal rettore lettera alcuna che gli assegni salario diverso da quello che lo statuto stesso di Macerata stabilisce (1).

Se il comune si rifiuti di pagare al suo podestà il salario che il rettore gli ha promesso, sarà lecito a questi rivolgersi alla curia provinciale per ottenere una sentenza che obblighi il comune ad eseguire il pagamento e magari che autorizzi la rappresaglia contro il comune stesso (2).

Ma sulla materia dei salari sorgono frequenti questioni non solo fra il comune e il podestà, bensì anche tra il comune e la curia provinciale, poichè mentre l'uno cerca com'è naturale di diminuire i salari stessi,

(1) Dice la rubrica: *Item iuro non impertire litteras a domino marchione vel eius iudicibus, quod aliter solvatur mihi salarium nisi secundum dispositionem capitulorum Maceratae.* Cfr. L. Colini-Baldeschi, *Statuti di Cingoli*, cit., II, *Statuti del 1325*, p. 4, nota 1. Anche al podestà inviato nel 1288 dal rettore della Marca a Ripatransone il salario è fissato e promesso dal sindaco di quel comune. E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV*, cit., n.° 7160.

(2) Nel 1275 ad esempio il vice gerente del rettore della Marca concede a Giacomo di Vigolengo piacentino la rappresaglia sui beni di Macerata per il salario della sua podestaria. Ed è forse in seguito a questa sentenza che viene inserita nello statuto cittadino la rubrica di cui abbiamo detto, che vieta al podestà di rivolgersi al rettore per il salario. Cfr. P. Compagnoni, *La reggia picena* cit., p. 140.

l'altra al contrario tende ad aumentarli per dare maggior valore alle podestarie di cui dispone e che per lo più concede in affitto. Contro la pretesa dei rettori di aumentare i salari non sono rari gli appelli dei comuni al pontefice.

Matelica appella nel 1290 contro il Colonna, rettore della Marca, che vorrebbe costringerla a pagare non 225 libre di salario, come il comune asserisce di aver corrisposto finora al suo podestà, ma bensì 300; e per stabilire da qual parte è la ragione vengono intesi vari testimoni che depongono sull'ammontare del salario realmente pagato negli anni passati (1). Nell'anno seguente anche il pontefice scrive allo stesso rettore perchè si contenti che il salario da corrispondere dal comune di Urbino al suo podestà sia di 800 lire ravennati ogni anno e non di mille, come egli pretendeva (2).

Argomento di studio ben più importante del salario è però quello del sindacato.

Qualsiasi podestà, pur dopo prestato il giuramento di fedeltà alla Chiesa e in qualsiasi modo si sia addivenuti alla sua elezione, una volta assunto l'ufficio è tenuto ad esercitarlo quale podestà sempre secondo le norme statutarie che osserverà e farà osservare scrupolosamente e senza eccezione, avendo di mira la cura degli interessi del comune. Ma mentre l'eletto liberamente dal comune o il podestà nella cui elezione la Chiesa è entrata solo parzialmente in uno dei modi già visti possono quasi liberi da ogni influsso e vigilanza

(1) G. Grimaldi, *Archivio storico comunale di Matelica*, perg. 577, in G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, cit., serie II, vol. II, p. 234; e C. Acquacotta, *Memorie di Matelica*, cit., p. 100 e 101.

(2) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV*, cit., nn. 7327 e 7328.

pontificia svolgere la loro attività di governo, quello invece deputato dal pontefice o dal legato o dal rettore resta sempre considerato quale ufficiale vero e proprio della Chiesa, e da questa perciò direttamente dipendente, sì che esso è allo stesso tempo al servizio del comune e della Sede apostolica. Così almeno è ritenuto nelle costituzioni dell'Albornoz, che lo nominano insieme con gli altri ufficiali della curia provinciale (1).

Come tale il podestà nominato dalla Chiesa, giunto il termine della sua podestaria, sarà sottoposto a sindacato non dal comune e avanti ai sindacatori comunali, come si usa per gli altri podestà, ma dal legato o dal rettore provinciale e avanti ai sindacatori nominati da loro. A regolare questo sindacato emanarono diverse disposizioni tanto Bonifacio VIII che i legati e i rettori che si succedettero nelle provincie fino all'Albornoz, che regolò definitivamente la materia. Ed è appunto l'ordinamento Albornoziano del sindacato quello che noi conosciamo (2) e del quale ora diremo.

Ogni podestà, un mese prima d'abbandonare il suo ufficio, è tenuto a far nota al tesoriere provinciale la fine della sua podestaria. Il tesoriere allora scriverà al comune dove il podestà esercitò la sua carica indican-

(1) *Cost. Egid.*, II, 22: *De sindacatione officialium curie.*

Nel 1310 il papa scrive al comune e al popolo di Bologna ammettendo il popestà e il capitano tra i suoi familiari in perpetuo, durante il loro governo, e aggiunge: *Volentes ut ipsi vestes et alia de camera nostra et dicte sedis perpetuis futuris temporibus habeant et recipiant sicut milites nostri recipiunt et recipient alii papales milites in futurum. Confidimus namque quod, tam ipsi vestri rectores in eorum regimine, quam vos in opere et sermone taliter cum honoris augmento de virtute crescere studebitis in virtutem, ut cultui vestrum ornamenta conveniant actionum.* Cfr. *Regestum Clementis papae V* cit., *n.* 5273.

(2) *Cost. Egid.*, II, 22.

dogli i giorni in cui cadrà il sindacato di questo; ma se il comune tiene un sindaco presso la curia provinciale come molti avevano per la migliore difesa dei loro interessi, allora sarà sufficiente che questi giorni siano indicati a lui, che ne curerà la notifica al comune. Il comune poi renderà la notizia di pubblica ragione.

Il sindacando sarà sottoposto a sindacato avanti ai sindacatori eletti dal legato o, se questi non sarà nella provincia, dal rettore (1), e resterà a tal uopo presso la curia provinciale per lo spazio di dieci giorni se il suo ufficio durò sei mesi, di quindici se un anno, di venti se più di un anno.

Ma in tutti questi particolari la regola non si trova anche ai tempi dell'Albornoz tanto fedelmente osservata nemmeno nei comuni più devoti alla Chiesa. Lo stesso governo pontificio la trasgredisce subito, se a Viterbo, due anni soli dopo la pubblicazione di queste costituzioni, il pontefice ordina che il podestà di quel comune resti soggetto a sindacato soltanto per otto giorni e avanti ai sindacatori eletti a beneplacito pontificio dal rettore della provincia o dai priori del comune (2); e se lo stesso statuto di Forlì, compilato nel 1359 sulla falsariga si può dire delle Costituzioni Egidiane, si contenta che il podestà resti sottoposto al sindacato degli inviati dal legato o dal rettore durante soli sei giorni e nella stessa città di Forlì, non nella residenza della curia provinciale (3).

Così anche a Gubbio, ricevendola in soggezione nel 1354, l'Albornoz aveva imposto che il sindacato

(1) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., l. I, r. 3.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXXIV.

(3) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., l. I, r. 3.

dei suoi ufficiali fosse fatto da sindaci deputati dal pontefice o dal legato stesso, ma avvenisse, secondo gli statuti comunali, nella città stessa (1), come anche ad Ascoli dove nel 1356 il legato prescrive che il vicario inviato dalla Chiesa nel comune *sindicetur per rectorem vel commissarios suos in dicta civitate* (2).

Le norme per il sindacato fissate dall'Albornoz riuscivano certo troppo onerose per i comuni ed è perciò forse che gli stessi ufficiali pontifici, consapevoli delle difficoltà che ostavano alla loro esecuzione, con tanta frequenza ne derogarono l'applicazione.

Anche il comune di Corneto nel 1360, tre anni soli dopo la pubblicazione delle Costituzioni Egidiane, espone all'Albornoz come riuscisse realmente molto gravoso e spesso impossibile ai cornetani, e specialmente ai più poveri, recarsi, quando il vicario della terra per il pontefice era sottoposto a sindacato, fino alla curia generale del Patrimonio, per presentare le loro eventuali querele; ed anche qui il legato, riconoscendo la giustezza delle ragioni addotte, stabilisce, ad eliminare l'inconveniente, che i vicari di Corneto siano sindacati nel comune stesso da quattro uomini capaci di quella terra, dei quali due siano eletti dal comune e due dal rettore o dal tesoriere della provincia (3). Resta invariata la norma che impone al sindacando d'informare a tempo debito la curia provinciale della fine del suo ufficio sì da dar modo a questa di provvedere tempestivamente all'elezione dei due sindacatori.

(1) G. Mazzatinti, *Il cardinale Albornoz nell' Umbria e nelle Marche*, in *Archivio storico per le Marche e per l' Umbria*, vol. IV, 1888, p. 467.

(2) Ascoli aveva chiesto che il vicario stesse *ad sindicatum de suo offitio secundum forman statutorum civitatis Esculi*. Cfr. F. Filippini, *La prima legazione del card. Albornoz in Italia (1353-1357)*, cit., doc. 31.

(3) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCC.

Ma anche con tale attenuazione questo sindacato, cui la Chiesa sottopone il podestà da essa inviato, costituisce un atto sommamente dannoso e lesivo per l'autonomia del comune. Poichè infatti, come facilmente s'intende, questi sindacatori pontifici oltre e più che alle eventuali colpe commesse dal podestà durante il suo ufficio relative agli interessi del comune e dei comunisti, esamineranno e puniranno particolarmente quelle che l'uscente risulterà aver commesso in danno della sovranità della Chiesa; e questo sindacato sarà al podestà una grave remora per fargli osservare durante l'esercizio della sua carica il massimo rispetto dei diritti che la Chiesa vanta nel comune e tanto più per non permettere che il comune ne usurpi alcuno.

Ciò fa del podestà, considerato come abbiamo detto quale ufficiale del governo pontificio, un vero difensore nel comune dell'autorità della Chiesa, anzichè piuttosto, quale esso era inteso e fu generalmente nel secolo precedente, un difensore dei diritti del comune contro l'invadenza pontificia.

In conclusione il cammino percorso nelle relazioni tra i comuni e la Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz, per quanto riguarda le podestarie, appare per somme linee essere stato il seguente.

Al principio del secolo XIII i comuni maggiori dispongono liberamente dell'elezione dei loro consoli o podestà, ed ogni sforzo della politica pontificia è volto a conservare almeno in potere della Chiesa le podestarie e rettorie dei comuni *mediocres* e *minores*.

Anche questi in appresso però, abilmente approfittando delle lotte tra impero e papato, riescono in gran numero durante il duecento ad ottenere il privilegio di libera elezione del loro capo, sicchè, nonostante qualche tentativo di riscossa da parte della Sede apostolica, anche la maggioranza dei comuni minori si

trova a possedere verso la fine del secolo lo *ius sibi eligendi potestatem.*

A mutare del tutto la condizione delle cose interviene la signoria, che già da qualche tempo lentamente andava mettendo radici qua e là nello stato ecclesiastico e che prende rapido incremento durante la permanenza dei papi in Avignone.

I signori mirano alla distruzione del comune, che per evitare la morte offre allora esso stesso al papa quella podestaria che altre volte gli aveva aspramente conteso. La Chiesa, a tutela soprattutto dei propri interessi di sovranità, assume la difesa delle istituzioni comunali ed entra in una dura lotta contro la signoria, e insieme, seguendone l'esempio e giovandosi dell'avvilimento in cui le contese dei partiti riducono le città, accortamente s'intromette sempre più nel governo dei comuni, dettando una serie di norme a meglio disciplinare secondo i suoi fini l'esercizio della suprema carica comunale. Ma solo la vittoria dell'Albornoz, definitiva e completa, è quella che la conduce finalmente a sostituirsi o sovrapporsi del tutto ai signori, e che porta in suo dominio gran parte delle podestarie regolate ora nel loro esercizio dalla saggia legislazione Egidiana.

L'autonomia del comune, almeno sotto questo aspetto, è ormai così limitata che può dirsi vada lentamente spegnendosi, e l'istituto della podestaria non è spesso che un potere in mano del governo centrale, che se ne serve, dalla nomina del podestà al sindacato della sua opera, per tenere a sè devote in una buona amministrazione le terre dello stato (1).

(1) Terre che dovranno esser governate dal podestà *fedelmente, cattolicamente, a honore e servizio della Ecclesia et a pacifico e tranquillo stato del comune e del popolo.* Così secondo il giuramento che presta il podestà di Osimo nel 1360. Cfr. L. Martorelli, *Memorie historiche d'Osimo,* cit., p. 91.

LO STATUTO COMUNALE.

Riconoscimento degli statuti e consuetudini comunali da parte di Innocenzo III. Vigilanza pontificia sulla legislazione statutaria in difesa della libertà ecclesiastica. Opera della Chiesa nella stipulazione delle *concordiae* e nel mantenimento della pace comunale. Riformatori e pacieri pontifici. La *facultas condendi statuta*. Revisione e approvazione degli statuti da parte della Chiesa.

Ai comuni che tornano alla Chiesa sulla fine del sec. XII Innocenzo III e i suoi legati riconoscono senza eccezione, siano essi grandi o piccoli, il loro *bonus status* secondo gli statuti approvati e le *bonae consuetudines communiter observatae,* riconoscimento questo di quell'autonomia che essi erano riusciti a conquistare a prezzo di lotte e di sangue dall'impero e dai feudatari (1). È anzi soprattutto l'esplicita promessa di questo formale riconoscimento senza sottintesi fatta loro dal pontefice, quella che li spinge a correre ben volentieri sotto la protezione della Chiesa e del beato Pietro.

(1) Vedi ad esempio per Todi nel 1198. *Innocentii III regestorum sive epistolarum liber primus,* in J. P. Migne, *Patr. lat.*, t. CCXIV, ep. CCCCXXVI, c. 400; per Pesaro, Iesi e Fano nel 1200 cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. XLIII; per Città di Castello nel 1199 cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. XL; per Montefiascone nel 1198 cfr. *Innocentii III* cit., in J. P. Migne, *Patr. lat.,* t. CCXIV, c. 339, ep. CCCLXI; per Sora nel 1208 cfr. C. Cocquelines, *Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio* cit., t. III, P. I, pag. 121, doc. LXI. Nello stesso anno per Rocca d'Arce e Pescosolido cfr. *Innocentii III* cit., in J. P. Migne, *Patr. lat.*, t. CCXV, ep. LXVI. Vedi anche F. Hurter, *Storia di papa Innocenzo III e de' suoi contemporanei,* trad. di *L. Toccagni,* Milano, Bonfanti, 1840.

In questa prima approvazione degli statuti e consuetudini comunali la curia pontificia più che del fatto che nulla in essi si rinvenga contro i diritti della sua sovranità, i cui limiti del resto non sono ancora ben delineati, si preoccupa che nessuna disposizione vi sia contenuta lesiva della libertà della Chiesa e degli ecclesiastici.

Appunto in questo periodo, tra lo scorcio del secolo XII e il principio del XIII, s'inizia nei comuni un ampio movimento di risveglio e di sollevazione del popolo contro le classi privilegiate, e cioè non solo contro i nobili, ma anche contro gli ecclesiastici, al fine di ottenere l'assoluta eguaglianza di diritti e di doveri fra tutti i comunisti. E la Chiesa, tornata da poco in possesso delle sue terre, prende subito posizione in queste lotte e, come interviene per amore di pace a facilitare la stipulazione di patti di convivenza tra il popolo e i militi, così assume e si irrigidisce in un'intransigente difesa dell'integrità dei suoi diritti e dei privilegi degli ecclesiastici nel comune; difesa che, se può esercitare per mezzo dei suoi legati e dei vescovi nei comuni non soggetti alla sua sovranità (1), tanto più potrà condurre con vigore nelle provincie del suo stato (2).

Per queste due vie, cioè con l'opera di pace tra i partiti e con la protezione del clero, è dato modo così

(1) G. Salvemini, *Le lotte fra Stato e Chiesa nei comuni italiani durante il secolo XIII,* in *Studi storici,* Firenze, Secker, 1901; F. Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra stato e Chiesa in Italia,* Torino, 1891; G. Volpe, *Medio evo italiano,* Firenze, Vallecchi, s. d.

(2) Innocenzo nel 1198 all'arcivescovo di Ravenna: « *Nusquam melius ecclesiaticae consulitur libertati quam ubi Ecclesia Romana tam in temporalibus quam spiritualibus plenam obtinet potestatem.* Cfr: *Innocentii III ep.* cit., in Migne, *Patr. lat.,* t. CCXIV, anno primo, ep. XXVII.

alla Sede apostolica di far sentire subito il suo influsso nella legislazione statutaria ch'essa era stata costretta, ricevendo le terre in soggezione, a riconoscere e confermare di fatto tale qual'era; e ciò attraverso il contributo non trascurabile che i suoi ufficiali porteranno nelle ampie riforme che la lotta delle classi introdurrà negli ordinamenti statutari dei comuni, sia per quanto riguarda le relazioni tra popolo e nobili, sia per quel che si riferisce al rispetto dei privilegi del clero.

Nel 1198 in Assisi la sorte degli ecclesiastici si trova intimamente unita a quella dei militi, sicchè il pontefice fa divieto al comune non solo di emanare statuti contro i diritti, la dignità, l'onore e la libertà della Chiesa, dell'episcopato e dei chierici, ma nemmeno contro i militi che sono fuori della città (1).

I numerosi documenti pervenutici di ingiunzioni fatte dai papi ai comuni in questi anni per la cassazione degli statuti che quelli compilavano contro il clero, ci sono indice da un lato dell'accanimento con cui il popolo conduceva la lotta contro i privilegiati, dall'altro dell'energia con cui la Chiesa proteggeva la sua classe.

Al podestà e al popolo di Iesi Innocenzo III ordina nel 1202 di revocare subito una loro costituzione lesiva della libertà ecclesiastica (2); Onorio III nel 1219 scrive ai consiglieri e al popolo di Foligno annullando per la stessa ragione alcuni statuti editi da quel comune (3); l'anno seguente, poichè alcuni giudici di Osimo vanno erroneamente predicando che è lecito al

(1) P. Fabre, *Le liber censuum* cit., doc. CCCXXIIII, p. 54.
(2) A. Theiner. *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCLXXVII.
(3) P. Presutti, *Regesta Honorii papae III,* Romae, Typ. Vatic., 1888, n. 2182.

comune fare statuti contrari agli ecclesiastici, il pontefice dà ordine al vescovo della città di privare in perpetuo quei giudici dell'ufficio del giudicato, se non desistono subito dal loro atteggiamento, e revoca nello stesso tempo gli statuti già editi (1).

La lotta contro gli ecclesiastici pare diminuire d'intensità dopo questi due primi decenni del secolo XIII, almeno a giudicare dal fatto che queste ingiunzioni pontificie cominciano a scarseggiare, e l'affievolirsi della contesa trova forse spiegazione nel valido aiuto che contro le pretese dei comuni è venuto al pontefice da parte dell'imperatore Federico II, con la costituzione da lui emanata nel 1220 in difesa della libertà ecclesiastica (2). Una proibizione che proviene dall'imperatore non c'è dubbio che debba essere senza contrasti fedelmente osservati da tutti, chè non è lecito ai comuni derogare con i loro statuti alla legge imperiale.

La protezione pontificia degli ecclesiastici continua tuttavia ugualmente vigile negli anni seguenti e la difesa della loro libertà è, e sarà anche nel secolo seguente, sempre la costante preoccupazione della Chiesa e il motivo principale dei suoi frequenti interventi nella vita comunale per la correzione degli statuti (3).

Il privilegio di poter compilare statuti senza ri-

(1) P. Compagnoni, *Memorie istorico-critiche della Chiesa e de' vescovi d'Osimo,* Roma, Zempel, 1782-83, vol. V, doc. XXIII e XXIV.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. XCIII; e *Mon. Germ. hist.,* t. IV, *leges* II, p. 243.

(3) Nel 1222 comanda che alcuni giudici di Spoleto siano privati dell'ufficio per aver pubblicato alcuni statuti contro la costituz. di Federico in favore della libertà ecclesiastica. Cfr. P. Presutti, *Regesta Honorii papae* III cit., n. 3895. Innocenzo IV così nel 1252 ordina siano annullati certi statuti pubblicati in Romagna contro la libertà ecclesiastica. Cfr. A. Tar-

chiedere una speciale licenza pontificia, viene talvolta concesso purchè però sempre questi non contengano nulla *contra ecclesiam et ecclesiasticam libertatem* (1); e continua ad esser concessa l'approvazione soltanto di quegli statuti *que non sint contra Romanam ecclesiam et ecclesiasticam libertatem* (2),

Presto il divieto comincia ad essere meglio affermato nelle costituzioni provinciali, come in quelle della Romandiola del 1289 e della Marca del 1298 (3), e ad essere anche inserito negli stessi statuti comu-

lazzi, *Appendice ai monum. ravennati del Fantuzzi,* Ravenna, Calderini, 1875, t. I, doc. a. 1352.

Nel 1304 viene ingiunto a Bologna di revocare alcuni statuti editi contro la libertà ecclesiastica. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.*, cit., I, doc. DLXXXIII. Nel 1309 osserviamo in Osimo ancora una *cassatio statutorum loquentium contra libertatem Ecclesie* Cfr. A. Zonghi, *Gli antichi statuti della città di Osimo ordinati e descritti*, Osimo, Quercetti, 1881, p. 19. Del principio pure del sec. XIV è un' intimazione fatta dal rettore in spirituale della Marca d'Ancona al podestà di Cingoli perchè siano cancellati alcuni statuti contrari a certe monache del luogo, e quindi alla libertà ecclesiastica. Cfr. L. Colini-Baldeschi, *Il riordinamento dell'antico archivio di Cingoli e la sua importanza storica,* Cingoli, Luchetti, 1909, doc. XIX.

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit, I, doc. CLII; T. Baldassini, *Notizie historiche della reggia città di Iesi,* Iesi, Serafini, 1703, *appendice,* doc. XV.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCCXXIII, del 1283.

(3) Il rettore della Romandiola Bartolomeo, vescovo grossetano, pubblica nel parlamento di Cesena nel 1289 fra altre costituzioni anche una riguardante la libertà ecclesiastica, *cassantes* altresì gli statuti e riformazioni ad essa contrarie. Cfr. P. Sella, *Costituzioni per la Romagna pubblicate nel parlamento di Cesena dell'anno 1289*, in *Arch. stor. ital.,* serie VII, vol. IV, 1923, p. 243 e segg., c. V; U. Aloisi, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum Sancte matris Ecclesie* (1357), in *Atti e memorie della R. dep. di storia patria per le prov. delle Marche,* nuova serie, vol. II, 1905, p. 413, nota 1.

nali, nei quali si ritrova riportato specie nel secolo seguente (1).

Se di fronte alla potenza della Chiesa sorretta dalla costituzione Fridericiana il popolo ha dovuto cedere e riconoscere nel comune una condizione privilegiata agli ecclesiastici, non altrettanto però succede in confronto dei nobili contro i quali si vengono anzi ad accentrare tutte le forze popolari per l'abolizione dei loro privilegi.

Quando Innocenzo III riporta la sovranità della Chiesa nelle terre ad essa spettanti di diritto, si sono già iniziate nei comuni le prime lotte tra la classe dei *milites,* che ha tenuto finora il governo, e quella dei *populares,* che si affaccia ora forte e numerosa alla vita pubblica e sufficientemente organizzata si lancia alla conquista del potere, scuotendo finalmente da sè il lungo giogo inflittole e sopportato per tanti anni.

Il pontefice, quale supremo signore e protettore, vuole intervenire in queste lotte e i comuni, nel giuramento di soggezione che gli prestano fin dai tempi

(1) C. Degli Azzi, *Statuti di Perugia dell'anno MCCXLII*, Roma, Loescher, 1913-16, l. IV, r., CLVII ; lo statuto di Spello del 1360 alla rubr. I del libro I ordina che siano cassati gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica (*Roma,* Arch. di Stato, n. 826) ; lo statuto di Cingoli nel 1364 stabilisce: *Et si aliquod statutum sit contra ius Romane Ecclesie et ecclesiasticam libertatem habeatur pro infecto.* (L. Colini-Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli, secoli XIII, XIV, XV,* cit., lib. IV, rubr. XLXV) ; la rubr. XXI del l. I degli statuti di Forlì del 1370 *super bechariis et bechariqiis et arte becariorum,* è intitolata: *Quod si qua statuta essent in hoc volumine contra statum Romane Ecclesie vel contra ecclesiasticam libertatem, non valeant* (E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno 1359* cit., p. 388); così la rubr. III del l. I dello statuto di Montalboddo del 1366: *De libertate ecclesiastica conservanda, et de immunitate Ecclesie et personarum et rerum ecclesiasticarum.* (A. Menchetti, *Gli statuti di Montalboddo dell'anno MCCCLXVI,* cit., p. 31).

di Innocenzo III, riconoscono a lui questo diritto di intervento *in omnibus quaestionibus et litigiis et discordiis.... et in universis quae ad pacem pertinent reformandam* (1).

Si schiude così alla Chiesa un'altra via per immischiarsi negli affari interni del comune, e la grande importanza pratica del principio ammesso, importanza che forse sfuggì ai comuni quando l'accettarono di buon grado, ci si rivela nel largo uso che i pontefici fecero del loro diritto, col fine di sorvegliare più da vicino lo svolgersi della vita comunale e affermare meglio la loro sovranità guidando a proprio vantaggio quelle riforme della costituzione e amministrazione comunale che furono necessaria conseguenza della lotta tra le classi.

Le aspre contese fra militi e popolo, delle quali ci rimane un indizio in Fabriano fin dal 1198 negli *statuta populi* già esistenti in quel comune (2), e che nel 1228 fanno sorgere per esempio ad Osimo perfino uno speciale ufficio di *pacificatores* per mantenere una *bonam pacem* tra i comunisti (3), dànno al pontefice ottimo mezzo di venire a conoscenza, per la tranquillità e la pace del suo stato, del complesso dei problemi comunali e di portare in questi la sua decisione col determinare le clausole di una *concordia,* secondo la quale

(1) L. Colini-Baldeschi, *Il libro rosso del comune di Osimo* (*Documenti dei secoli XII-XIII*), Macerata, Giorgetti, 1909, doc. XLIIII. Il documento ricorda il giuramento prestato dai comuni della Marca. Ma certo le stesse promesse dovettero fare anche quelli delle altre provincie, poichè per tutti unica è la qualità della soggezione che essi giurano al pontefice.

(2) L. Zdekauer, *Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo,* in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni,* Roma, Un. coop. edit., 1908, p. 13.

(3) A. Zonghi, *Gli antichi statuti della cittá di Osimo,* Osimo, Quercetti, 1881, p. 10.

le classi cittadine dovranno vivere e il comune esser governato.

Non conosciamo esattamente tutta l'entità della parte avuta dalla Chiesa nella formazione di queste *concordie* tra nobili e popolo, che sono stipulate numerose in questo momento di rinnovamento del comune, e che costituiranno la carta fondamentale, ossia il fondamento dello statuto del nuovo comune.

Ma i copiosi documenti conservatici di *concordie* fatte mercè l'intervento papale ci dicono come non certo scarsa deve essere stata l'opera data dal pontefice quale moderatore delle contese comunali.

I *maiores* di Todi sono stati cacciati dal popolo nel 1207 fuori della città, ed ora essi attaccano e lottano contro il popolo rinchiuso nelle mura; ne deriva la morte di molti cittadini e le campagne circostanti la città sono depredate e devastate orribilmente. Innocenzo chiama a sè le parti in lite e, ricevuto il giuramento di ubbidire alle sue decisioni, stabilisce ed impone le condizioni dell'accordo e della pace (1). Queste condizioni non ci è noto quali fossero, ma più precisi ragguagli ci sono pervenuti sull'intervento pontificio nelle contese di Perugia nel 1314.

Verte in quell'anno aspra lotta tra il *populus* e i *milites* di Perugia, e la vita comunale ne è tutta turbata. Allora Innocenzo invia nella città il suo camerario Stefano, cardinale del titolo dei dodici apostoli, perchè riporti la pace negli animi; ed in breve il messo papale e il podestà del comune stabiliscono infatti le norme dell'accordo che militi e popolo s'impegnano e giurano di osservare (2). Forse in passato i militi si erano impadroniti a danno del comune e del popolo dell'am-

(1) *Vita Innocentii papae III,* in L. A. Muratori, *Rerum Ital. script.,* t. III, col. 560, c. CXXVIII.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. LVIII.

ministrazione delle comunità soggette a Perugia, e la pace ora determina perciò che queste siano date in amministrazione *ad cottumum pro denariis* al migliore offerente. Ma fra le altre clausole della pace, una ne rinveniamo che ci fa da spia della sovranità della Chiesa sul comune. La classe dei militi al potere aveva forse abusato nell'imporre collette e multe al popolo, e la pace dettata dal legato pontificio stabilisce perciò che d'ora in poi queste potranno essere imposte solamente in casi eccezionalissimi, e cioè anzitutto *pro servitio Ecclesie Romane,* poi del popolo romano, dell'imperatore o suo nunzio e quando il popolo perugino muova guerra di comune volontà. La colletta si faccia in tali casi fedelmente per parrocchia o cappella e nessuno sia esentato per amicizia o altra ragione, e cioè paghino indistintamente i cittadini di tutte le classi senza privilegi di sorta.

Nel 1223 la contesa tra militi e popolo si è nuovamente accesa in Perugia, ed ecco giungere tosto nella città per ordine del papa il cardinale Giovanni Colonna, del titolo di Santa Prassede, *ad sedandam discordiam* (1). Egli ordina che siano subito revocati gli statuti editi e le consuetudini introdotte nel comune contro la libertà ecclesiastica, e siano invece fedelmente osservati gli statuti di Federico II in favore della libertà stessa. Si torni poi per la pace alla scrupolosa osservanza dei capitoli giurati nel 1214.

Altra *concordia* viene conclusa nel 1231 tra *milites* e *populares* di Anagni dai messi inviati da Gregorio IX, concordia i cui patti dovranno essere fedelmente osservati sotto pena di scomunica e multa da pagarsi alla camera apostolica (2); e nel 1235 altre norme ancora

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXXVII.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CLXI.

sono dettate dal pontefice per la pace tra i partiti in Assisi (1).

Varie altre disposizioni contengono questi accordi che a noi però non interessano. Ci sono sufficienti quelle ricordate per vedere come con l'introdursi quale paciera tra i partiti che si agitano nella città, l'autorità pontificia riesce ad includere norme a lei favorevoli nella costituzione del comune. Così con la disposizione sulle collette a Perugia resta assicurato alla Chiesa l'aiuto del comune in caso di bisogno, così il rispetto dei privilegi degli ecclesiastici imposto nella concordia al comune è norma unicamente conforme agli interessi della Chiesa.

Le regole che il pontefice o i suoi ufficiali hanno fissato per la pace nel comune devono essere annualmente giurate dal podestà al momento di assumere il potere insieme con le altre leggi statutarie; esse quindi vengono ad essere considerate e a far parte vera e propria delle leggi costitutive del comune. Ma la loro interpretazione è riservata esclusivamente al pontefice, al quale si deve ricorrere in caso di dubbio, e con ciò si porge occasione all'autorità pontificia di intromettersi ancora e di continuo ad accertarsi della retta osservanza delle norme statutarie stabilite col suo concorso (2).

Il popolo di Perugia comprende forse nel 1228 come questo intervento del pontefice si risolva in fine in una

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CLXXVIII. Non sappiamo quale parte la Chiesa abbia avuto in tanti altri numerosi accordi che in questo tempo di formazione delle leggi statutarie si stabiliscono tra il popolo e la classe signorile, come ad es. nella *carta vel constitutum inter nobiles et plebeios* ricordata nelle carte diplomatiche fabrianesi fin dal 1211. Cfr. A. Zonghi, *Carte diplomatiche fabrianesi,* in C. Giavarini, *Collezione di documenti storici inediti od editi rari delle città e terre marchigiane,* Ancona, Tip. del commercio, 1872, vol. 2°, doc. LII, p. 62.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXXVII.

diminuzione della libertà cittadina, e Gregorio IX che ha invitato presso di sè ancora una volta il popolo e i militi perugini per riformare parzialmente le leggi della loro convivenza, scrive ai comuni del ducato, del Patrimonio e della Marca perchè si preparino ad aiutare eventualmente il rettore del ducato per obbligare, se ve ne sarà bisogno, il popolo perugino ad obbedire all'ordine della Chiesa (1). La mediazione pontificia è in tal modo imposta ora alle classi come le norme di convivenza che il pontefice stabilirà.

L'intervento papale nel regolare l'ordinamento interno dei comuni continua nella seconda metà del duecento e forse in forma anche più esplicita, ora che l'autorità della Chiesa si è rinsaldata nelle provincie specie dopo la morte di Corradino e il largo riconoscimento della sovranità pontificia nelle sue terre da parte di Rodolfo I d'Absburgo (2).

Nel 1278 una *concordia* è stata già stipulata tra i *nobiles* e i *populares* di Matelica per opera di Enrico di Tommaso da Spoleto, giudice generale della curia provinciale nei contadi e città di Camerino, Osimo, Umana e Ancona. Ma il popolo, che ormai governa la città, pare non voglia esser troppo ligio alla *formam dicte pacis* per quanto riguarda il pagamento del salario al podestà, e i nobili ricorrono perciò al rettore provinciale invocando da lui l'osservanza dei patti (3).

Nel 1279 i sindaci di Bologna si presentano a Niccolò III perchè voglia essere arbitro e amichevole compositore della discordia tra Lambertazzi e Geremei, che strazia la vita del comune. Il pontefice, avuto il

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CXLVI.

(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCXLV.

(3) C. Acquacotta, *Memorie di Matelica*, cit., *Appendice dei doc.*, doc. n.° 70.

compromesso, manda a Bologna il legato Latino, vescovo Ostiense e Veliterno, *tamquam pacis angelum*. Le regole per il mantenimento della pace cittadina sono così dettate dalla Chiesa. Il podestà sarà inviato almeno per ora del papa e dovrà giurare soltanto quegli statuti comunali che *equa fuerint paci* e *presenti ordinationi nostre non repugnantia nec dominio nostro et ecclesie Romane obsistentia vel obviantia ecclesiastice libertati*. Fissa poi il pontefice quale contribuzione militare la città è tenuta a corrispondere, e in quanto alla riforma dei consigli e degli ufficiali, questa si farà di consenso dalle parti, ma se ciò non sarà possibile, verrà curata dal pontefice anch'essa (1).

Anche a Macerata nel 1287 il consiglio di credenza propone di inviare un messo al giudice generale della Marca per pregarlo di venire nel comune a risolvere una discordia sorta circa la forma di imposizione della dativa necessaria per la costruzione del palazzo comunale, questione che, almeno dal suo genere, è da ritenersi nata tra popolari e nobili (2).

L'anno seguente 1288, essendosi verificati gravi disordini e turbamenti e scandali in Ascoli, la Chiesa, che ha assunto per sè il diretto governo del comune, si propone di dare alla città una nuova costituzione. Il rettore provinciale invia al papa per l'approvazione un progetto di questa nuova costituzione; ma Niccolò IV delega al rettore stesso la cura della riforma, poichè trovandosi nella città potrà egli meglio conoscere la volontà dei cittadini, e meglio riformare quindi e pacificare il comune senza che nulla però sia fatto *contra iura vel iurisdictionem Romanae Ecclesiae* (3). Della volontà

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CCCLXXXIX.

(2) D. Spadoni, *Le arti del comune di Macerata,* in « *Le Marche* », gennaio-febbraio 1906, vol. I, fasc. I, p. 7.

(3) E. Langlois, *Les registres de Nicolas IV* cit., n. 7006.

del comune, come si vede, si tiene ancora conto, ma nel modo certo che all'ufficiale pontificio sembrerà opportuno e non contrastante con i diritti della Chiesa.

In questi ultimi decenni del secolo XIII, quando la lotta tra guelfi e ghibellini si è già iniziata nelle città e l'autonomia del comune si viene gradatamente spegnendo, passando agli occhi dei partiti in seconda linea di fronte alla vittoria della fazione, il pontefice, come già vedemmo, è chiamato sovente dai guelfi stessi del comune alla direzione delle cose cittadine contro le mene dei ghibellini. Allora la Chiesa, non solo per l'antico diritto di portare la pace nelle discordie comunali, ma col consenso degli stessi comunisti, può intervenire liberamente a regolare e riformare ampiamente secondo i suoi intendimenti l'ordinamento dei comuni nei suoi organi e nelle sue funzioni.

L'autorità ecclesiastica, che finora solamente di quando in quando, nei modi di cui abbiamo detto, era riuscita a penetrare a fondo nell'organismo del comune vincendo la resistenza di questo, s'insinua ora rapidamente a portare l'espressione della sua volontà in ogni organo della costituzione e in ogni branca dell'amministrazione cittadina, alla maniera seguita dai signori,

Al sorgere del nuovo secolo con il trasferimento della Sede apostolica ad Avignone e il conseguente indebolimento del governo centrale e provinciale pontificio, viene anche a mancare la valida difesa che il pontefice, eletto capo del comune, aveva svolto finora a favore delle istituzioni democratiche comunali contro la minaccia della signoria, e il partito guelfo cittadino, favorevole alla Chiesa, trovatosi d'improvviso privo d'appoggio, perde in un luogo dopo l'altro quel predominio di cui aveva goduto quasi dovunque finora.

I ghibellini a questo punto, guidati dai signori desiderosi di dominio, alzano il capo e la lotta si accende

e propaga con vertiginosa rapidità da un capo all'altro dello Stato pontificio. I due partiti più o meno si equilibrano nelle loro forze, e ciò è causa del perpetuarsi della contesa con alterne vicende per tutta la prima metà del secolo XIV fino all'avvento dell'Albornoz. Ora sono i ghibellini che si impadroniscono del comune, cacciano i capi guelfi dalla città, pongono alla direzione del comune il loro capo che se ne fa signore, col virtuale scomparire di ogni sovranità pontificia; e lo statuto comunale è riformato secondo il nuovo stato di cose. Altrove è la volta dei guelfi che, espulsi i principali ghibellini, governano le città con le loro istituzioni più o meno democratiche e fedeli alla Chiesa.

In questo mutevole stato di cose l'autonomia comunale decade rapidamente sotto la tirannìa del governo signorile, che compare, sia pur spesso fugacemente, nei comuni; e gli ufficiali pontifici, preposti al governo dei vari luoghi dello stato, seguendo l'esempio dei signori, dettano legge e dispongono a loro talento delle amministrazioni dei comuni, ormai deboli ed avviliti.

Talvolta per opera dei ghibellini questi in gran numero si ribellano alla Chiesa, e allora la sovranità temporale pontificia pare voglia scomparire addirittura dallo stato tutto frazionato in numerose signorie, e insieme anche la sovranità spirituale con le eresie che i ribelli diffondono contro la Chiesa romana per l'intima concessione sempre esistita tra eretici e ribelli (1). Infatti la lotta contro i privilegi degli ecclesiastici e con-

(1) Talchè eretico è sinonimo di ribelle e signore: *heretici videlicet tyranni*. Cfr. G. Volpe, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana* (*secoli XI-XIV*), Firenze, Vallecchi, 1922. Vedi anche L. Fumi, *Eretici e ribelli nell' Umbria, Studio storico di un decennio* (*1320-1330*), Todi, Casa editrice « Atanor »; e L. Fumi, *I patarini in Orvieto,* in *Arch. stor. ital.*, serie III, vol. XXII.

tro la Chiesa è anche effetto dell'azione degli eretici, che, accusando il clero di corruzione e il papato di essersi allontanato dai precetti evangelici, incitano il popolo alla rivolta, ed insieme le ribellioni, provocate dalle ambizioni signorili in questa prima metà del trecento, sono esse stesse causa del rapido diffondersi e moltiplicarsi delle eresie. I ribelli spingono il popolo all'eresia per allontanarlo quanto più è possibile dall'ubbidienza alla Sede apostolica e l'eresia porta con sè stessa la ribellione alla sovranità temporale del papato.

Se non che i guelfi, guidati dai legati inviati da Avignone, riprendono poi vigore e contro le città ribelli i rettori provinciali e i legati lanciano a nome del pontefice interdetti e scomuniche, e svolgono processi a loro carico condannandole a multe e pene varie. Sotto il timore dei castighi umani e divini o costretti dalla forza delle armi i ribelli si sottomettono allora nuovamente alla Chiesa, chiedendo l'assoluzione dalle pene spirituali e temporali in cui erano incorsi.

A riportare l'ordine e la pace in questi comuni che tornano alla soggezione pontificia dopo un periodo più o meno lungo di signoria che ne ha sconvolto più o meno le loro istituzioni democratiche, e a riordinare queste nella forma preferita dalla Chiesa per esercitare i suoi giusti diritti di sovranità, sono inviati speciali ufficiali, che prendono il nome di *reformatores* o *paciarii*.

L'istituto dei pacificatori già nel secolo passato era esistito presso i comuni, i cui consigli nominavano talvolta determinate persone con lo scopo precipuo di assopire le discordie cittadine e disporre di conseguenza circa le necessarie riforme statutarie (1); e il termine di

(1) Così Osimo con atto consiliare del 1228, in L. Colini-Baldeschi, *Il libro rosso del comune di Osimo* (*Documenti dei secoli XII-XIII*), Macerata, Giorgetti, 1909, doc. CXVIIII, p. 125;

reformatores era anche stato già da molto tempo assunto dai signori a denotare la loro funzione di rinnovatori degli ordinamenti comunali. E così pure l'*animum patris* di Benedetto XI, intervenendo già nel 1303 nella *dissentione filiorum* di Ascoli, aveva affidato al rettore della Marca la *reformationem pacis in civitate et districtu* (1).

Ora però che la ribellione dei comuni alla Chiesa si è tanto diffusa, non è più alla *reformatio* di una sola città ma di intere provincie che bisogna provvedere. E pertanto i legati che sono inviati in questo periodo da Avignone, con l'incarico di riaffermare il governo pontificio nelle terre della Chiesa, hanno anche la funzione di pacificare gli animi nelle città che tornano al papato e riordinare e riformare nel modo migliore la loro costituzione politica: così sono oltre che legati anche *reformatores et paciarii.*

Il legato inviato quale riformatore o in una grande città soltanto, o in una o in più provincie (2), con poteri più o meno estesi secondo i casi (3), giunto nella regione da pacificare, spedisce generalmente nei sin-

cfr. anche A. Zonghi, *Gli antichi statuti della città di Osimo,* Osimo, Quercetti, 1881, p. 10,

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DCXXV.

(2) Il card. legato Napoleone Orsini è nel 1306 ad esempio paciere tra i partiti a Bologna. Vedi A. Veronesi, *La legazione del card. Napoleone Orsini in Bologna nel 1306*, in *Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna,* serie III, vol. XXVIII, 1920, p. 79 e segg. Bertrando di Deuc è nel 1336 riformatore di tutte le terre del papato in Italia cfr. A. Diviziani, *Fonti delle costit. Egid.* cit.

(3) A Giovanni d'Amelio viene dato quale suo primo incarico quello di riformare quanto si riferisce ai rettori e agli ufficiali delle terre della Chiesa. Vedi A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. LXX. Molto più estesi i poteri dell'Albornoz nel 1354. Vedi *Cost. Egid.,* lib. I, c. I, II, III, IV, V.

goli luoghi i suoi commissari delegati, che prendono anch'essi il nome di pacieri e riformatori, affinchè accertando *de visu* le reali condizioni dei comuni, stabiliscano le clausole da osservarsi dai comunisti per mantenere la pace e riformino nel miglior senso gli statuti comunali.

Come il legato e riformatore pontificio ha chiaramente definite le sue facoltà e il suo compito nella lettera di commissione, così anche a questi riformatori secondari inviati dal legato non è lasciata assoluta libertà nella loro missione, ma chi li invia fissa nelle *littere* i loro poteri e i capisaldi cui dovrà informarsi la loro azione.

L'arrivo, sia dei riformatori inviati dalla Sede apostolica che di questi ultimi spediti dal legato, è preannunziato per lo più al rettore provinciale e ai comuni da una lettera del pontefice ovvero, nel secondo caso, del legato, nella quale è fatto noto il nome dell'ufficiale inviato che è raccomandato alla curia rettorale perchè venga aiutato nell'espletamento della sua missione e al comune per una degna accoglienza e pronta obbedienza ai suoi ordini, e talvolta sono anche definite nella stessa lettera le basi della riforma da trattare (1).

(1) Così Clemente V nel 1305, inviando Guglielmo Durante, e Pilliforte di Ravesteyn quali *pacificatores et reformatores* nelle provincie d'Italia, scrive di questa loro missione a tutti i comuni e ai rettori delle provincie stesse. Cfr. C. Acquacotta, *Memorie di Matelica* cit., doc. 99. Vedi i documenti pubblicati da U. Aloisi, *Benedetto XII e Bertrando arcivescovo Ebredunense riformatore nella Marca d'Ancona,* in *Atti e memorie della R. dep. di storia patria per le prov. delle Marche*, nuova serie, vol. III, 1906, p. 413. Vedi la lettera spedita nel 1354 dall'Albornoz al riformatore inviato a Gubbio e al gonfaloniere, ai consoli e al consiglio di quel comune, in G. Mazzatinti, *Il Card. Albornoz nell' Umbria e nelle Marche*, in *Archivio storico per le Marche e per l' Umbria,* vol. IV, 1888, pag. 470.

Entrati nella città e ricevuti con i dovuti onori dal comune desideroso di tranquillità interna e di pace con la Chiesa, i riformatori, uno o più, prendono tosto contatto con gli organi dell'amministrazione comunale rendendo di pubblica notizia il mandato loro affidato dall'autorità pontificia o dal legato.

Assunto poi *l'officium reformationum* del comune e resisi conto della situazione, essi compiono in breve tempo riforme spesso radicali nella costituzione comunale, disponendo circa le podestarie, i consigli comunali e i principali istituti del governo cittadino, e provvedendo altresì alla prima applicazione delle riforme stesse (1).

Prima che il riformatore riparta dalla città il consiglio comunale si raduna per deliberare e provvedere *super provisione et salario* da corrispondergli, come notiamo avvenire a Montolmo nel 1340 a proposito di un tal Corrado inviato dal rettore della Marca *ad reformandum et ad eligendum priores et alios officiales* (2).

Il fine primo dei riformatori appare sempre quello di portare la pace nelle aspre lotte dei partiti del secolo XIV, come ci mostrano le speciali disposizioni che essi dettano spesso per il ritorno degli *exiticii* nella città (3); la Chiesa continua per loro mezzo, in misura

(1) L. Colini-Baldeschi, *Constitutiones curiae generalis Marchiae Anconitanae anteriori alla riformazione Albornoziana*, Maceratae, Un. cath. typ., 1905, p. XLI e segg.

(2) L. Zdekauer, *Gli statuti più antichi del comune di Montolmo*, in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni*, cit., doc. III, pag. 34.

(3) Vedi ad esempio tra i molti altri i documenti relativi all'opera del riformatore inviato nel 1354 dall'Albornoz a Terni pubblicati da L. Fumi, *L'Albornoz e i ternani*, in *Bollett. della R. deput. di storia patria per l' Umbria*, vol. VIII; e di quelli pure inviati dall'Albornoz a Fabriano, ad Arcevia e a Matelica in G. Luzzatto, *La pace del 5 nov. 1355 conclusa in Fabriano per volontà dell'Albornoz*, in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni*, cit., p. 55; e a Cingoli in L. Colini-Baldeschi, *Constitutiones curiae generalis* cit., p. XLII e segg.

certo molto più estesa, quell'opera di pacificazione che già nel secolo precedente aveva svolto intervenendo nella stipulazione delle *concordie* comunali. È ancora col farsi intermediaria nelle discordie dei comuni che essa mira ad assurgere gradatamente nella posizione di *domina* del comune stesso.

Della vasta opera svolta dai grandi riformatori pontifici, quale fra i maggiori Bertrando di Deuc nel 1336, ci restano ampie traccie nei documenti a noi giunti (1).

Per loro mezzo la legislazione comunale viene riformata e adattata secondo il vantaggio della Chiesa, che, seguendo decisamente l'esempio dei signori, tende a fissare negli statuti, con l'esatta determinazione degli obblighi del comune verso la Sede apostolica, il rapporto di soggezione e sovranità fra il comune e la Chiesa stessa.

Ci si avvia così a grandi passi, con il lavoro di questi riformatori, compiuto in un periodo eccezionalmente turbolento, a quella vigorosa affermazione del governo papale sullo stato che vedremo definita per opera dell'Albornoz. Il legato e riformatore spagnolo, ottenuta la vittoria delle armi, non farà che raccogliere, coordinare e completare la legislazione provinciale già imposta ai comuni dai suoi predecessori, e meglio adattare alla sua raccolta gli statuti comunali con alacre opera di revisione e correzione di questi ultimi, ch'egli direttamente o i suoi inviati speciali eseguiranno (2).

(1) Per Bertrando di Deuc bastino le sue costituzioni per la Marca e quelle per il ducato pubblicate da A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane*, cit.

(2) Vedi F. Filippini, *La riconquista dello stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz* (1353-1357), in *Studi storici*, vol. VI,

L'Albornoz, ad eliminare la possibilità del ripetersi dei suprusi signorili a danno dei comuni e della sovranità della Chiesa, raccomanderà costantemente nel governo comunale l'osservanza scrupolosa degli statuti (1), di quegli statuti che per essere stati approvati dall'autorità ecclesiastica, seguendo il formalismo di cui ora diremo, non potranno che esser conformi alla volontà della Chiesa, e dirigere quindi la politica comunale secondo il volere di questa.

Abbiamo visto per quali vie si esercitò l'intromissione pontificia negli statuti comunali: esaminiamo ora quali obblighi e norme la Chiesa impose ai comuni per la compilazione e pubblicazione dei loro statuti.

Il pontefice, per la sovranità che vanta, ha esso solo il diritto di dare ai comuni la costituzione e determinare le norme dei loro statuti, e il comune non ha per sè stesso il diritto di vivere in un certo stato di libertà, ma possiede soltanto questa in quanto la Chiesa gliel'ha riconosciuta secondo lo statuto concessogli.

La legge statutaria data dal pontefice dev'essere pertanto a fondamento della vita comunale, e il podestà nel suo ufficio è tenuto a scrupolosamente osservarla e farla osservare. Riformarla in tutto o in parte è in potere solo della Sede apostolica, e non potrà il comune scrivere o mutar anche una sola rubrica del suo statuto di proprio arbitrio senza speciale licenza di quest' ultima.

Al rigore di questi principî vengono fatte non po-

1897, p. 169 e 343, vol. VII, 1898, p. 481, vol. VIII, 1899, p. 295 e 465; e dello stesso autore *La prima legazione del card. Albornoz in Italia (1353-1357)* cit., e *La II legazione del card. Albornoz in Italia (1358-1367),* in *Studi storici,* vol. XII, 1903, vol. XIII, 1904, e vol. XIV, 1905.

(1) Vedi nota 3 due pagine indietro.

che deroghe ed eccezioni con la concessione in via di privilegio della *facultas condendi statuta,* per la quale senza ulteriore permesso il comune poteva scrivere statuti e modificare i già esistenti secondo le esigenze del momento. Noi riteniamo che questa *facultas* ottennero fin dal momento del loro atto di soggezione ad Innocenzo III tutti o quasi i comuni maggiori dello stato con la conferma del loro buono stato e dei privilegi di cui già godevano, poichè ci pare infatti ben difficile che essi si sarebbero arresi a perdere di fronte al pontefice, il diritto già da anni esercitato di fronte all'impero di liberamente compilare la loro legge statutaria.

A Civitacastellana è concesso nel 1229 il privilegio di eleggere essa gli statutari per redigere le costituzioni comunali e gli statuti, come già avevano ottenuto, ci dice il documento, altre città del Patrimonio (1); Iesi nel 1248 possiede questa *facultas condendi statuta* non solo per sè ma anche per i comuni ad essa soggetti (2); Benevento pretende averla nel 1267 e ad ogni modo ne ha già fatto uso (3).

Certo il privilegio è già molto diffuso quando sulla fine del secolo esso è confermato dal pontefice anche ai comuni minori quali Amelia in Sabina nel 1294 (4)

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. CIII.

(2) T. Baldassini, *Notizie historiche della reggia città di Iesi*, Iesi, Serafini, 1703, *appendice,* doc. XV.

(3) C. Cocquelines, *Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio* cit., t. III, P. I, doc. XIX.

(4) G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d' Italia* cit., vol. III, pag. 209: *Amelia*, Arch. comun., perg. 10.

(5) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXXXIV. Alcune volte la facoltà di compilare statuti è concessa soltanto per statuti relativi ad una determinata materia. Così Bonifacio VIII riconosce nel 1303 ai comuni del Patrimonio che godono del mero e misto imperio anche la facoltà, di compilare statuti in

e Città papale nel 1299 (5). In quest'ultima concessione del privilegio a Città papale è detto che quel comune potrà sì compilare i suoi statuti senza richiedere perciò licenza al pontefice, ma questi statuti non potranno essere applicati se non siano stati prima sottoposti alla correzione e revisione pontificia.

In due momenti la Chiesa vigila così sulla legislazione statutaria dei comuni. Non permettendo dapprima la compilazione di statuti senza la sua licenza, e vietandone poi l'applicazione effettiva senza la sua revisione e approvazione. Onde anche gli statutari cò-munali, come per esempio quelli forlivesi nel 1359 e quelli cingolani nel 1364, dicono di aver compilato gli statuti a lode e ad onore della Chiesa e del suo legato Albornoz e *de eius licentia et per ipsum confirmanda et approbanda* (1).

Ma una questione ci si presenta ora da risolvere. Abbiamo visto come esistano comuni che godono della licenza di compilare i loro statuti. E richiesta però sempre e per tutti gli statuti comunali l'ulteriore revisione e approvazione da parte della Chiesa? ovvero anche in ciò la Sede apostolica concede talvolta il privilegio di poter anche applicare gli statuti compilati senza richiedere altra approvazione di sorta?

Per rispondere a questo dubbio è opportuno esa-

materia penale e processuale. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DXXVIII. Così Ancona ottiene nel 1377 la facoltà *edendi et faciendi libere statuta.... que concernunt mercimonia et navigia ac negocia maritima*. Cfr. A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. DCVII.

(1) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII,* Roma, Loescher, 1913, lib. I, proemio; e L. Colini-Baldeschi, *Statuti del comune di Cingoli, secoli XIV, XV, XVI,* Cingoli, Tip. Luchetti, 1904, Vol. II, *Statuti del 1364*, proemio, pag. 29.

minare brevemente quel poco che ci resta della legislazione rettorale e pontificia relativa alla materia che ci appare alquanto diversa da provincia a provincia.

Nella Marca anconitana, già prima del 1303, dalle costituzioni emanate solo a difesa della libertà ecclesiastica nella legislazione comunale, si era passati ad una costituzione rettorale che faceva obbligo a tutti i comuni e castelli della provincia di portare subito i loro statuti alla curia provinciale non appena il rettore lo avesse richiesto (1); ciò che permetteva alla curia di seguire con maggiore sicurezza e di meglio conoscere in qualunque momento il contenuto di questa legislazione.

Ma la costituzione parve forse a Bonifacio VIII che ledesse troppo quella libertà comunale di cui egli aveva preso le difese, e con la bolla « *Caelestis patris familias* ». limita perciò l'obbligo dei comuni a portare al rettore i loro statuti solo al caso che questi espressamente lo richieda per ragionevole causa, e ordina che tutto ad ogni modo sia fatto a spese della curia rettorale (2). Questo rallentamento della vigilanza dell'autorità ecclesiastica sulle leggi comunali continua durante la prima metà del secolo XIV, onde vediamo come di fatto non manchino comuni che, almeno in questo periodo di tempo, usano di assoluta libertà nell'emanare norme statutarie.

Nel 1326 così i 19 statutari di Montolmo, che pur si mantiene fedele alla Chiesa, affinchè gli statuti da loro compilati per il comune abbiamo la *plenam roboris firmitatem,* quella stessa per la quale in altri tempi e luoghi è richiesta l'approvazione pontificia, si limitano a protestare ed ordinare che se nello statuto si rinvengano disposizioni da loro inseritevi *per ignorantiam,* che suonino offesa alla libertà della chiesa o al

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DLXXI.
(2) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., I, doc. DLXXI.

marchese della Marca d'Ancona, o alle costituzioni generali della provincia, o alle persone ecclesiastiche, o alla Chiesa in genere, siano esse cassate e annullate senz'altro (1). Nessun accenno alla necessità di un'approvazione rettorale: è sufficiente a dare validità alla nuova legge comunale questa dichiarazione e protesta di rispetto all'autorità della Chiesa e alle sue leggi.

Nel ducato di Spoleto la legislazione provinciale non ebbe così largo incremento come nella Marca. Ma pur in quella provincia, ci attesta il legato Bertrando di Deuc nel 1336, antiche consuetudini stabilivano che i sindaci delle città e delle altre terre erette a comune ogni anno dovessero portare gli statuti comunali dei loro luoghi alla curia ducale, perchè i giudici di questa li esaminassero e, ove lo avessero creduto opportuno, vi facessero anche le loro correzioni. Ma il fatto che questi giudici, continua Bertrando, non procedevano sempre all'esame con la dovuta diligenza, e l'altro più grave che alcune città non portavano alla revisione della curia tutti i loro statuti, fecero sì che circolassero ugualmente statuti pericolosi, illeciti e dannosi alla Chiesa romana. A rimediare a ciò, il legato ordina che sotto pena di scomunica e di interdetto, tutti senza distinzione gli statuti e le riformagioni siano ogni anno inviati dai comuni per mezzo di un sindaco alla curia ducale per essere esaminati da giudici, che li dovranno *diligenter et sigillatim legere et videre, utilia et lecita approbantes, et frivola et illicita cancellantes* (2). E il sindaco stesso dovrà inoltre giurare che oltre quelle

(1) L. Zdekauer, *Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo,* in *Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni,* cit., pag. 33, doc. II.

(2) A. Diviziani, *Fonti delle costituzioni Egidiane* cit., *const. Ducatus Spolet.*, c. XXII.

che presenta non esistono nel suo comune altre costituzioni, ad evitare ciò che anche i comuni del ducato continuino a sfuggire per tale via alla revisione rettorale dei loro statuti.

Disposizioni analoghe non ritroviamo nelle costituzioni dello stesso riformatore Bertrando per la Marca d'Ancona; e nemmeno forse furono da lui incluse nelle costituzioni ch'egli pubblicò per il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, disgraziatamente andate smarrite, chè anche in quest'ultima provincia vi furono certo comuni, che fecero e applicarono i loro statuti senza alcuna conferma della superiore autorità ecclesiastica, come ci attesta Viterbo nel 1358. Il comune si rivolge in quell'anno al pontefice pregandolo di accordargli la licenza di statuire liberamente *absque alia confirmatione, approbatione vel corretione sicut consuetum est a tempore, cuius contrarii non existit memoria* (1).

Questo lungo tempo, col quale il comune cerca difendere contro le nuove salde disposizioni Albornoziane un diritto di cui esso ha goduto finora, non è da pensare possa ricadere in un periodo di ribellione alla Chiesa, poichè Viterbo, ben lo sappiamo, si mantenne durante le lotte del periodo avignonese piuttosto fedele alla Sede apostolica.

Visto come di fatto, durante almeno la prima metà del sec. XIV, vi furono comuni che, pur non essendo ribelli alla Chiesa, compilarono e applicarono statuti senza sottoporli prima alla revisione ecclesiastica (2), resta ora

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXXIV. Vedi il breve accenno relativo all'obbligo dell'approvazione rettorale degli statuti contenuto in C. Calisse, *Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel sec. XIV,* in *Archivio della R. soc. romana di storia patria,* vol. XV, 1892, p. 59 e segg.

(2) Mentre ve ne furono altri, quali ad esempio Imola nel 1334, che chiedono fedelmente alla Chiesa la conferma dei

a vedere se ciò fu da essi fatto in via di abuso, per la disorganizzazione da cui il governo provinciale fu colpito durante la permanenza dei papi in Avignone, ovvero in via di diritto per privilegio a loro concesso.

La risposta ci appare diversa secondo che consideriamo la cosa in una provincia o nell'altra, e i documenti di cui abbiamo parlato, ci mostrano, a nostro giudizio, come può parlarsi di abuso nel ducato e di diritto invece nella Marca.

I comuni del ducato, ricorda Bertrando, erano senza eccezione tenuti a presentare al rettore gli statuti per la revisione, alla quale sfuggivano solo abusivamente con un sotterfugio, non presentando cioè che una parte della loro legislazione comunale.

Tale obbligo invece non pare esistesse più per i comuni della Marca, dopo il privilegio di Bonifacio VIII del 1303, dove il rettore poteva sì per giusta causa chiedere la revisione di questo o quello statuto, ma i comuni non erano tenuti a cercare questa revisione per la validità delle loro leggi. Onde essi possono applicare i loro statuti pur senza l'approvazione rettorale, e ciò per una facoltà loro accordata per privilegio.

Possiamo distinguere così, con una certa analogia a quel che già osservammo per le podestarie, comuni, come questi ultimi, che compilano, pubblicano e applicano liberamente i loro statuti, comuni poi che hanno soltanto la facoltà di compilarne, ma la pubblicazione e l'applicazione restano subordinate all'approvazione pontificia, comuni infine ai quali lo statuto vien dato in modo assoluto o quasi dalla Chiesa come quelli che lo ricevono dai riformatori pontifici.

Molti comuni, ci dice l' Albornoz riferendosi partiloro statuti. Vedi *Statuto di Imola del 1334,* in *Roma,* Archivio di Stato, n.° 1741.

colarmente alla Marca, abusarono però della libertà loro concessa in questa materia di statuti compilandone contrari all'onore della Chiesa e della curia provinciale. Onde, ad eliminare l'abuso, l'Albornoz rende norma da applicarsi per tutti i comuni soggetti alla Chiesa l'obbligo dell'approvazione ecclesiastica degli statuti comunali. Ma la verità è che non tanto questi abusi provocarono la disposizione Albornoziana, quanto piuttosto il principio, definitivamente affermato dal passaggio delle signorie sulle terre della Chiesa, che la *correctio statutorum pertinere debet ad dominum,* secondo l'espressione con cui Innocenzo VI risponde a Viterbo nel 1358 (1).

D'ora in poi, stabilisce la costituzione di Egidio, nessuna comunità o università di alcuna città, comunanza, castello o villa osi fare o ritenere statuti e altre leggi municipali già fatte se non siano state prima *visa, cognita et inspecta et expresse ac singulariter approbata* dal rettore provinciale o dai suoi giudici; pena ai trasgressori il versamento alla camera apostolica di duemila fiorini d'oro (2).

La costituzione, più per l'avvenuto ritorno della effettiva sovranità papale sullo stato che certo per la sanzione in essa contenuta, fu fedelmente osservata almeno nei primi anni, come ci attestano le approvazioni rettorali, che cominciano dopo l'Albornoz a trovarsi numerose in fine degli statuti comunali.

(1) A. Theiner, *Cod. dipl.* cit., II, doc. CCCXXXIV.

(2) *Cost. Egid.*, l. II, c. 19. La norma comincia ad essere riportata nel testo degli statuti stessi quale legge municipale. Cfr. E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., l. I, r. CXXXVI, Lo statuto di Montalboddo del 1366 stabilisce la pena per i contravvenienti nella misura di 1000 fiorini d'oro da pagarsi alla camera apostolica. Cfr. A. Menchetti, *Gli statuti di Montaldobbo dell'anno 1366 con le modificazioni e le aggiunte degli anni 1369, 1371 e 1375*, Iesi, Tip. Iesina, 1913, l. I, r. 67.

Le formalità seguite per la conferma, salvo lievi differenze, sono generalmente, sempre le stesse, e solo nella prima metà del sec. XIV vanno chiaramente determinandosi.

Il comune, compilati i suoi statuti per licenza apostolica, li invia a mezzo di suo messo fidato al legato pontificio se eccezionalmente si trovi nella provincia, più spesso e generalmente al rettore provinciale, *revidenda et corrigenda et confirmanda*, le tre fasi dell'opera che la curia provinciale dovrà svolgere.

Il legato, o il rettore provinciale, avuti gli statuti li trasmette ad un ufficiale della curia, per lo più un avvocato o altro esperto di diritto, affidando a lui l'incarico di esaminarne attentamente il contenuto e portarvi le necessarie correzioni, badando bene che nessuna disposizione resti in essi non solo contraria alla libertà ecclesiastica, unica preoccupazione, che, come osservammo, guidò in un primo tempo i revisori pontifici, ma nemmeno in contrasto con le costituzioni della provincia, che regolano ora nel trecento la vita comunale nei rapporti con la Chiesa.

Questo revisore, compiuto il suo lavoro, rimette il testo statutario corretto al rettore o a chi altro questi eventualmente abbia delegata la facoltà di approvare lo statuto, riferendo altresì sulle ragioni che giustificano le correzioni da lui apportate (1).

Il rettore o il suo delegato, se le ritengano giuste e sufficienti, approvano e ratificano senz'altro lo statuto dandovi così la *roboris firmitatem*, e perchè di ciò resti un segno *ad certitudinem presentium et memoriam futurorum* (2), viene ordinato al notaio che assiste di

(1) Vedi questo procedimento per l'approvazione dello statuto di Matelica del 1355, in C. Acquacotta, *Memorie di Matelica* cit., doc. 130.

(2) Così è detto nell'approvazione dello statuto di Cingoli

scrivere l'istrumento di ratifica in fondo agli statuti stessi, che sono poi inviati al comune muniti del sigillo di chi li approva (1) e accompagnati spesso da una lettera.

Segue alla ratifica, alla fine dello statuto o nella lettera di accompagno, l'ordine di esecuzione. Gli statuti così approvati, con tutte le correzioni, cancellazioni, detrazioni, sostituzioni e aggiunte segnate tra le righe o in margine, *sicut iacent* insomma, siano ritenuti *pro lege municipali* (2) e come tali fedelmente osservati: *Mandamus quod capitaneus et potestas civitatis Forlivii ipsas ordinationes et statuta exequantur, et ipsis statutis et ordinationibus utantur* (3), dice il luogotenente del rettore della Romandiola approvando nel 1370 alcuni statuti forlivesi.

Ma all'approvazione con la sua formula esecutiva è unita sempre la solita riserva: Se eventualmente

del 1364. Cfr. L. Colini-Baldeschi, *Statuti del comune di Cingoli* cit., *Statuti del 1364*, pag. 29. A proposito dell'approvazione dello statuto di Ancona del 1359 l'Albornoz ordina sia scritto l'atto di ratifica affinchè *super hoc nullam dissensionem vel scandalum paritura dubitatio vaieat in posterum suboriri*. Cfr. A. Belardi, *Oddo di Biagio cronista anconitano, appendice,* doc. II, in *Atti e memorie della R. deput. di storia patria per le prov. delle Marche,* nuova serie, vol. III, 1906, p. 385.

(1) Infine di alcuni statuti di Forlì del 1370 il luogotenente del rettore della Romandiola, che li approva, scrive: *Et ad robur predictorum predicta iussimus nostri sigilli impressione muniri*. Cfr. E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., pag. 397.

(2) Il rettore della Marca, rinviando approvati gli statuti di Montolmo a quel comune nel 1340, scrive nella lettera di accompagno: *Firmamus et pro lege vestra municipali servari volumus et mandamus*. Cfr. L. Zdekauer, *Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo* cit., doc. III pag. 37.

(3) E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., pag. 397.

negli statuti approvati siano state lasciate per errore o dimenticanza rubriche che comunque rechino offesa alla Chiesa e alle costituzioni rettorali, siano considerate senz' altro nulle e da non osservarsi (1), riserva questa che non è se non l'amplificazione di quella già fatta includere dalla Chiesa stessa nel contesto di molti statuti comunali relativa al rispetto della libertà ecclesiastica, della quale già si è avuto occasione di parlare.

Al testo approvato il rettore *mandat expresse* che nulla si aggiunga o si tolga o si modifichi senza speciale licenza del pontefice, del legato o sua, ai quali soltanto resta sempre la potestà e l'autorità *tollendi, supplendi, mutandi, corrigendi et de novo reformandi et minuendi*, ogni qualvolta lo riterranno opportuno (2). Ad essi dovranno essere inviate per l'approvazione, a meno che si tratti di riforme di scarsa importanza (3), tutte le correzioni e aggiunte che i comuni riterranno necessario di fare ai proprî statuti (4).

Avuti i suoi statuti così approvati, il comune è tenuto ad aprirli entro un tempo determinato alla presenza di un notaio nel suo consiglio generale, e pub-

(1) Vedi per esempio quella fatta in fine allo statuto di Montolmo del 1340, in L. Zdekauer, *Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo* cit., doc. III pag. 37. Nell'approvazione di alcuni statuti forlivesi del 1370 la riserva è estesa anche al caso che vi si rinvenga qualche disposizione contraria anche allo *ius naturale, divinum vel spirituale*. E. Rinaldi, *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX cit.*, pag. 397.

(2) L. Zdekauer, *Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo* cit., doc. III, pag. 37.

(3) Lo statuto di Forlì stabilisce che, a meno che si tratti di *reformationes de arduis negotiis*, basti la *presentia et auctoritas potestatis* per la loro validità. Cfr. E. Rinaldi *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX* cit., l. I, r. LXXX.

(4) A. Menchetti, *Gli statuti di Montaldobbo dell'anno 1366* cit., l. I, r. 67.

blicarli (1). Talvolta la curia provinciale non rinvia al comune l'originale, ma una copia di questo debitamente autenticata sull'originale stesso da un notaio ritenendo per sè l'originale corretto (2). Altre volte invece l'originale è restituito al comune con le correzioni apportatevi dal rettore, e allora il comune è tenuto a compilarne subito due copie con tutte le correzioni e aggiunte, allegando altresì agli statuti le costituzioni che piacerà alla curia rettorale e, secondo l'ordine poi dell'Albornoz, anche quelle Egidiane (3). Una di queste copie poi sarà tenuta dal comune e l'altra trasmessa al rettore per essere conservata presso la curia provinciale.

Questo rigoroso formalismo da seguire per ottenere l'approvazione che dà validità agli statuti comunali, definitivamente determinato nei suoi particolari dell'Albornoz, sulle tracce delle regole dettate dai riformatori che lo avevano preceduto, fa sì che la Chiesa disciplini in tutto ormai, dopo la legazione del grande cardinale, la legislazione statutaria dei comuni del suo stato.

A questa meta la Sede apostolica è pervenuta grado per grado. Dalla prima generica approvazione degli statuti e consuetudini comunali purchè non dannosi al libero svolgimento della sua missione spirituale, fatta ai tempi di Innocenzo III, l'autorità ecclesiastica è chiamata dalle lotte di classe del principio del duecento a meglio vigilare sugli statuti per la tutela del clero, e a prendere parte attiva spesso alla loro compilazione per procurare la pace tra il popolo e i nobili. Successivamente le aspre contese tra guelfi e ghibellini della

(1) Il tempo è fissato per Matelica nel 1358 dal rettore a cinque giorni. Vedi C. Acquacotta, *Memorie di Matelica* cit., doc. 131.

(2) Vedi L. Colini-Baldeschi, *Statuto del comune di Cingoli* cit., vol. II, *Statuti del 1364*, pag. 29.

(3) C. Acquacotta, *Memorie di Matelica* cit., doc. 131.

seconda metà del secolo XIII e del principio del XIV moltiplicano i casi d'intervento degli ufficiali pontifici in qualità di pacieri nei comuni, e i metodi signorili che vanno largamente diffondendosi dànno ad essi la possibilità di farsi veri riformatori della legislazione comunale nel senso più favorevole alla Chiesa, legando a questa sempre più i comuni con una serie ben definita di obblighi, fra i quali di primaria importanza quelli relativi alla compilazione degli statuti stessi del comune.

Dallo statuto compilato unicamente secondo gli interessi comunali, si perviene così allo statuto che pone a lato di questi anchè gli interessi della Chiesa, e il comune da ente politico autonomo si avvia a ridursi semplice parte di uno stato, quello dipendente dal pontefice e dal governo centrale di Roma.

I COMUNI
DELLA CAMPAGNA E DELLA MARITTIMA
NEL MEDIO EVO

III.
IL DECLINARE DELLE AUTONOMIE COMUNALI
(SEC. XIV).

Lineamenti generali.

Un terzo e, per noi, ultimo periodo della storia dei nostri comuni può incominciare con l'insulto di Anagni e terminare col pontificato di Bonifacio IX, cioè con la fine del secolo XIV.

Se l'attentato di Sciarra Colonna è l'episodio più clamoroso della ribellione baronale contro l'assolutismo e il nepotesimo d'un pontefice, tutto il Trecento, per la nostra provincia, è essenzialmente la lotta sostenuta dai baroni — amici o nemici poco importa, — contro la Chiesa, che, nello sforzo di pacificare e unificare lo stato, si oppone al loro anarchico particolarismo.

Alimento continuo alle discordie, prima la cattività di Babilonia e poi lo scisma, che spingono le une contro le altre le grandi casate feudali e fanno divampare gli odî nella stessa cerchia familiare. La sovranità papale, oltre che dai baroni, è insidiata a mezzodì dai Re di Napoli, alleati e protettori fino alla morte di

Roberto d'Angiò, poi fautori degli antipapi durante lo scisma; a settentrione da Roma, che si assoggetta Cori e Velletri e tenta invano di affermare il suo dominio sugli altri comuni della provincia. Ora più che mai questi sembrano divenuti lo zimbello di un gioco terribile: dilaniati dalle fazioni, occupati dai baroni, riconquistati dai Rettori, o fedeli o ribelli ugualmente violati e taglieggiati. Eppure, anche attraverso le più rapide vicende, v'è in una gran parte della loro popolazione una fondamentale stabilità, nei loro interessi una coincidenza sostanziale con gl'interessi della Chiesa; essi sono la ferma impalcatura dell'edificio politico che si viene lentamente innalzando; ciò che apparirà in particolar modo evidente sullo scorcio del Trecento quando le città tutte, una dopo l'altra, torneranno fedeli a Bonifacio IX.

I medesimi elementi dunque che abbiamo trovato nel Dugento, — la Chiesa, Roma, i Re di Napoli, i baroni, — diversamente atteggiati e intrecciati di ora in ora, improntano di sè la storia della provincia. Ma, superato col secolo XIII il periodo delle più profonde trasformazioni sociali e politiche, tanto nella vita interna, quanto nelle relazioni esteriori, i comuni presentano una tal quale uniformità, i vincoli che stringono fra loro comuni e comuni, comuni e baroni, famiglie e famiglie feudali, si sono venuti moltiplicando; meno che mai in questo periodo la vita comunale può esser strappata dal tessuto della vita provinciale, dalla grande storia della Chiesa. Per queste ragioni, e poichè una maggiore abbondanza di fonti ci soccorre in quest'ultima parte della nostra ricerca, anzichè studiare partitamente, com'è stato necessario fin qui, la storia di ogni singolo comune, poi le loro relazioni reciproche, le relazioni col sovrano, con Roma, coi Re di Napoli, coi baroni, cercheremo d'ora innanzi di dare uno svolgimento alquanto più concreto alla nostra esposizione, intessendo, per quanto sarà possibile, le varie fila del racconto in un unico disegno cronologico, e facendo seguire ad esso un breve disegno delle istituzioni comunali nel Trecento.

La guerra bonifaciana (1303-1312).

Sulla fine del Dugento e sul principio del Trecento la Campagna e la Marittima erano quasi per intero nelle mani dei Caetani; padroni del mare da Astura, da San Felice Circeo e da Terracina, essi dominavano le tre grandi vie che attraversano la provincia: l'Appia con Ninfa, Norma, Sermoneta, Bassiano, San Donato; la Latina lungo la valle del Sacco con Anagni e Pofi sulla sinistra del fiume, con Gavignano, Sgurgola, Falvaterra sulla destra; la via di Subiaco lungo i corsi del Cosa e dell'Aniene superiore con Porziano, Trevigliano, Torre, Trevi, Filettino, Vallepietra; mentre con Carpineto e Colle di Mezzo si assicuravano le vie di transito dall'uno all'altro versante dei Lepini e tenevano al dovere i nemici (1). Le rocche della Chiesa: Paliano, Serrone, il Piglio alle spalle di Anagni, Fumone in vista di Alatri, Frosinone all'incontro della via Latina con la Tiburtina, Monte Acuto, Maenza, Santo Stefano, disposte ad arco intorno a Ceccano, e tolte dal papa a Guglielmo di Landolfo (2), fiancheggiavano la signoria di Loffredo e di Pietro Caetani. Velletri, Sezze, Veroli e Terracina avevano eletto Bonifacio VIII a podestà e aperto le porte anche per questa via ai

(1) GREGOROVIUS cit., III, p. 134 segg.; THEINER cit., I, 383, n.° 560. I Caetani, pur non essendo signori di Anagni, vi esercitavano un assoluto predominio economico e politico; cfr. sopra in questo *Archivio,* XLVII, 1924, p. 168 sgg.

(2) *Les Registres de Boniface VIII* cit., II, n.° 3898.

congiunti e ai clienti di lui; tutta la provincia infine obbediva a Loffredo (III), pronipote del pontefice, quale Rettore della Campagna e della Marittima (1).

Ma a parte il chiuso risentimento di coloro che col danaro o con la violenza erano stati privati dei loro beni, nel cuore stesso della provincia opponevano compatti aperta resistenza alla famiglia papale i signori di Morolo, di Supino, soprattutto i Ceccanesi, che da Patrica e da Ceccano sul Sacco fronteggiavano Frosinone (2), e con Pisterzo e Roccasecca si spingevano attraverso i Lepini fin presso Piperno (3). Fra i comuni, mentre Cori, Velletri, Sezze, Piperno, Terracina, in breve l'intera Marittima, e nella Campagna Anagni e Veroli sembrano acquistate ai Caetani, Segni, Alatri e Ferentino appaiono animate da un maggiore spirito d'indipendenza verso la Chiesa e più soggette alle mene dei baroni.

Il 7 settembre 1303 fu per tutti i nemici il giorno della vendetta; coi soldati di Guglielmo di Nogaret e di Sciarra Colonna, convennero quel giorno in Anagni Rainaldo di Supino, Tomaso di Morolo e i suoi figli, Giordano di Sgurgola, Massimo di Trevi; dei Ceccanesi, non Giovanni di Annibaldo che, come abbiamo visto, era stato spodestato e imprigionato dal papa, ma uno zio e un cugino di lui, Giovanni II di Lan-

(1) *Les Registres de Boniface VIII* cit., II, n.i 3313, 3408; Archivio Capitolare di Terracina: Loffredo Caetani, in qualità di Rettore, assolve il comune di Terracina dalle condanne in cui era incorso per aver lasciato sfuggire dal carcere due Terracinesi, sbanditi dalla curia del « Comes », 1300, ind. 13ª, 24 settembre, Bonifacio VIII, anno 6º. Cfr. G. Caetani, *Genealogia* cit., p. 52.

(2) Archivio Comunale di Alatri, cap. 3, n.º 2, 1304, sede vacante, 26 agosto, ind. 2ª.

(3) Archivio Comunale di Sezze, 1308, ind. 6ª, Clemente V, anno 3º, 9 maggio.

dolfo e suo figlio Goffredo, e poi i figli di Mattia d'Anagni, i figli di Rainaldo Rubeo e, in mezzo a una folla oscura di Anagnini, Picalotti, Bussa, di Luparia, aristocrazia spogliata di palazzi, di torri e di castelli, beneficata e umiliata, che insorgeva contro il troppo superbo benefattore (1).

All'ingiuria, al saccheggio del tesoro di Bonifacio VIII, dei cardinali, della Chiesa, poi alla liberazione del pontefice, seguì un momento di torbida e angosciosa aspettazione, mentre i Caetani vedevano pericolare la loro potenza, mentre i baroni ribelli, fallita l'impresa si rintanavano nascondendo la preda, e nella città risommavano desiderî di cose nuove, odî e ambizioni per lungo tempo repressi. Con la morte di Bonifacio, Pietro e Loffredo non potevano più contare che sulle loro forze, la stessa carica di Rettore che il secondo esercitava sulla provincia, — come già normalmente nei casi di sedevacanza, — veniva ad essere esautorata, i ribelli, sgombri di scrupoli verso la Chiesa, eran liberi ormai di scendere in armi contro i Caetani.

La Chiesa, come è noto, andò assai a rilento nel punire i colpevoli. Nella bolla che Benedetto XI emanava il 6 novembre, pochi giorni dopo l'assunzione al papato, egli minacciava esclusivamente la scomunica contro coloro che avevano saccheggiato le case del papa e dei cardinali e che entro otto giorni non avessero restituito il mal tolto (2); e solo con la bolla « Flagitiosum scelus » del 7 giugno 1304 chiamava a nome i principali colpevoli dell'assalto e del saccheggio, li

(1) Theiner cit., I, p. 402, n.º 585; J. Rubei, *Bonifacius VIII* cit., p. 338 sgg.; *Regestum Clementis papae V*, Roma, 1885, VI, n.º 7501. Per la genealogia dei Ceccanesi vedi M. Sindici, *Ceccano, l'antica Fabraterra*, Roma, 1893, p. 122 sgg. e Caetani cit., tav. LXVII sg.

(2) Theiner cit., I, p. 395 sg., n.º 573.

colpiva di scomunica insieme coi loro complici e li citava per il giorno di San Pietro e Paolo a presentarsi a Perugia per ascoltar la sentenza (1). Se da un lato i due atti ebbero l'effetto di indurre qualcuno a penitenza, di gettar l'allarme fra i baroni e di persuaderli ad occultare con cura più gelosa la preda, essi giovarono probabilmente d'altra parte a trattenere i Caetani in una prudente ed impaziente attesa. Ma quando fu trascorso il 29 giugno, quando, pochi giorni dopo, Benedetto XI passò di vita e la provincia rimase priva di governo, le ire si scatenarono.

La guerra ebbe per teatro tanto la Campagna quanto la Marittima. Vediamo ciò che accadde nella Campagna. Per Ferentino ed Alatri, — come si ricorderà, da lungo tempo alleate, — Anagni, vicina, capitale della provincia, prediletta dei papi, era oggetto di invidia e di odio. Le due città, — per dir meglio le loro aristocrazie, — dovevano sentirsi soffocare sotto la stretta implacabile dei Caetani, i « milites » alatrini non avevano forse ancora dimenticato gli 11.000 fiorini d'oro, che insieme coi nobili di Bauco avevan dovuto sborsare pochi anni innanzi a Bonifacio VIII per fare ammenda delle loro turbolenze (2). Che se poi qualcuno avesse voluto dimenticare o far tacere i suoi risentimenti v'era chi gli ricordava l'offesa: i Ceccanesi, che possedevano beni in Alatri, i signori di Supino, che ne possedevano in Ferentino, i Colonnesi, che ne erano stati privati dal papa e li avevano forse ora riconquistati (3).

Le prime avvisaglie della lotta erano partite dai Ceccanesi subito dopo la morte di Bonifacio VIII: il 22 ottobre 1303 Giovanni di Landolfo e Landolfo, figlio

(1) THEINER cit., I, p. 402, n.° 585.
(2) *Les Registres de Boniface VIII* cit., II, n.° 3408.
(3) *Les Registres de Boniface VIII* cit., II, n.° 3313.

di lui, s'eran fatto donare « inter vivos » da varî « domini » di Alatri tutti i loro diritti su Torre e Trevigliano, due castelli poco distanti da Alatri e da Anagni che il papa aveva confermati al nipote il 10 febbraio di quell'anno (1). Contemporaneamente il naturale antagonismo fra Anagni e Ferentino si era acuito per aver gli Anagnini deviato certi corsi d'acqua dai molini di Ferentino. Dopo un periodo di ostilità, — in cui Pietro Caetani aveva posto la sua autorità di Rettore a servizio degli Anagnini e colpito severamente i Ferentinati, — s'era stabilita una tregua, e a garanzia dell'accordo erano stati consegnati ostaggi in potere del comune di Veroli. Ora, nell'estate del 1304, Anagni rompeva la tregua, mentre il Caetani, assoldati mercenarî catalani, appoggiandosi alla sua città, faceva scorrerie sui prossimi territorî di Alatri, Ferentino, Supino, Ceccano.

A fronteggiare la sua offensiva, il 26 agosto 1304 convenivano in Alatri Landolfo di Ceccano, Adinolfo e Niccolò di Mattia, Rainaldo e Tomaso di Supino, un procuratore del comune di Ferentino, e in pubblico parlamento, presenti molti Ferentinati ed esuli Anagnini, stringevano insieme con un procuratore d'Alatri un'alleanza offensiva e difensiva. I contraenti si obbligavano a far guerra a Pietro Caetani e ai suoi seguaci, a non dar loro ricetto, a ricettare i loro nemici e a muover contro chiunque fosse per offendere alcuno degli alleati. I cinque baroni promettevano inoltre che, se essi o i loro figli fossero stati eletti alle cariche di podestà, rettori, capitani in qualche comune, non avrebbero posto impedimento a che tali comuni, richiesti,

(1) Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 303, 1303, ind. 2ª, sede vacante, 22 ottobre. Per la conferma vedi GREGOROVIUS cit., III, p. 152, nota 36.

prestassero aiuto alla lega. I beni acquistati in guerra dovevano esser divisi fra gli alleati, salvi i diritti dei precedenti proprietarî; dei beni confiscati ai Ferentinati e agli Alatrini che passassero al nemico doveva esser fatta parte, oltre che agli alleati, agli Anagnini loro aderenti. Non era permesso far pace o tregua senza il comune accordo delle parti. Nell'atto di obbligarsi alla guerra i figli di Mattia di Anagni facevano espressa riserva ch'essi avrebbero considerata nemica la loro città natale solo fino a quando essa avesse obbedito ai Caetani (1).

L'opera di Landolfo da Ceccano e dei suoi non si limitò a quest'alleanza: in questo giro di tempo infatti essi mantennero relazioni con Giovanni Conti agli scopi della guerra e per mezzo di lui riuscirono a trarre alla loro parte anche il comune di Segni (2).

Quanto alle operazioni guerresche che si svolsero durante la lunga vacanza della Santa Sede e nei primi mesi del pontificato di Clemente V abbiamo appena notizia vaga di uno scontro tra alcuni « magnates de « Campania » e Pietro Caetani, a cui presero parte anche i Signini, già colpevoli d'aver mozzato una mano e cavato un occhio a un messo della curia del Rettore (3). Non altro. Qualcosa di più possiamo sapere o argomentare intorno all'atteggiamento dei tre maggiori comuni durante il conflitto. In Anagni la vittoria definitiva del Caetani non fu forse immediata nè priva

(1) Archivio Comunale di Veroli, fasc. II, n.° 1, 13[04], ind. 2ª, sede vacante, 25 agosto; Archivio Comunale di Alatri, cap. 3ª, n.° 2, 1304, sede vacante, 26 agosto, ind. 2ª.

(2) Archivio Sforza Cesarini, busta 232, n.° 22, 3 giugno 1305. Vedi nota seguente.

(3) Gregorovius cit., III, p. 146 sg.; Lauri, *Storia* cit., p. 326 v., 1305 (in realtà 1306), Clemente V, anno 1°, 25 marzo, ind. 8ª (in realtà 9ª).

di contrasti, se ancora il 7 giugno 1304 Benedetto XI esclamava: « O Anagnia misera, que talia in te fieri « passa es! Ros et pluvia super te non cadant » (1), e se solo alcun tempo dopo la sua morte gli Anagnini stabilivano che gli assalitori di Bonifacio VIII e i loro eredi, come pubblici traditori, fossero sbanditi in eterno dalla città e dal territorio, che potessero essere offesi impunemente, che venissero incamerati i loro beni al comune, ed essi stessi, quando cadessero nelle mani del podestà, fossero decapitati (2).

Se, com'è probabile, vi furono scissioni ed esitazioni fra gli Anagnini, il contegno della Chiesa e la prospera condotta della guerra dovettero dare alla fine decisa prevalenza alla parte dei Caetani. Ferentino rimase sino al termine della guerra sotto l'influenza dei baroni ribelli e tenne fermo alla lega; Alatri invece, — e ne vedremo tra poco i motivi, — prima che si chiudesse la sedevacanza, era passata al nemico (3).

Nella Marittima combattono nel medesimo tempo, da una parte il comune di Sezze e i signori di Trevi, dall'altra Pietro, e i figli Loffredo e Benedetto Caetani. I Setini, forse istigati dai ribelll, traendo partito dalla difficile posizione in cui eran venuti a trovarsi i Caetani dopo l'insulto d'Anagni e dopo la morte di Bonifacio VIII, impugnavano energicamente un atto col quale alcuni anni innanzi, nel maggior fiore della famiglia papale, erano stati stabiliti i confini fra il territorio del comune e i territorî di Ninfa, Sermoneta, San Donato, Bassiano; e sordi alle minacce e alle con-

(1) Theiner cit., I, p. 402, n.° 585.

(2) Rubei, *Bonifacius VIII* cit., p. 338 sgg.; cfr. P. Fedele, *Per la storia dell' attentato di Anagni*, estr. dal *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, 1921, n.° 41, p. 21, nota 4.

(3) Ciò risulta dal Rubeus cit., dove si legge « Alatrinis « *tunc* inimicis nostris ».

danne della curia infestavano con scorrerie e rappresaglie le terre soggette o alleate al nemico. La guerra si protrasse fino al decembre 1305 ed ebbe termine solo quando Pietro Caetani ebbe rinunciato in favore del comune alle terre intorno alle quali verteva la contesa e dichiarata sciolta la bolla papale che confermava l'accordo (1).

Nei primi mesi del 1306 la provincia sembrava alla vigilia della pacificazione. Fosse tradizionale saggezza della Chiesa, o ossequio da un lato al Re di Francia, dall'altro a Carlo d'Angiò, o immediato interesse dello stato, pel quale la decisa vittoria dei Caetani sarebbe stata poco meno dannosa che la vittoria dei loro nemici, il pontefice non s'impegnò a favore di nessuno dei contendenti. Il 30 gennaio Clemente V incaricava i rettori di Campagna e Marittima e i cardinali Napoleone di Sant'Adriano e Francesco di S. Maria in Cosmedin di procurare la pacificazione generale, dando loro facoltà di rimettere, comporre e sospendere le condanne in cui fossero incorsi i provinciali dal 13 settembre 1303 fino a quel giorno; e i comuni l'uno dopo l'altro facevano ammenda dei loro trascorsi e venivano liberati dalle pene spirituali e temporali (2).

(1) CAETANI cit., p. 48; Archivio Comunale di Sezze, 12 decembre 1305; Ibidem, 1305, Clemente V, anno 1°, ind. 4ª, 26 decembre; Ibidem, 1306, Clemente V, anno 1°, 30 ottobre; Ibidem, 1305, ind. 5ª (?), Clemente V, anno 1°, 15 decembre; Ibidem, 1336, ind. 4ª, Benedetto XII, anno 2°, 15 novembre.

(2) Archivio Comunale di Alatri, cap. 3ª, n.° 10, Lione, 7 marzo 1306 (in copia del 15 giugno); Ibidem, cap. 2ª, n.° 45: bolla di Clemente V ai rettori della Campagna e della Marittima, « Inter assiduas », Lione, 30 gennaio 1306 (in copia autentica del 15 giugno); LAURI, *Storia* cit., p. 326 sg.; Archivio Comunale di Sezze, Imola, 2 luglio 1306, ind. 4ª, anno 1°; Archivio Capitolare di Terracina, n.° 216, 1306, ind. 4ª, Clemente V, 8 settembre; Archivio Comunale di Sezze, 1306, ind. 4ª, Clemente V, anno 1°.

Parve anche in questo momento di provvedere al miglior governo dello stato e di tutelare maggiormente gl'interessi dei sudditi di fronte agli ufficiali ecclesiastici, spesso deboli, avidi e venali, consentendo a quelli della Marca d'Ancona, del ducato di Spoleto, della Campagna e della Marittima, di ricorrere in appello nelle questioni temporali alla curia del Rettore del Patrimonio in Tuscia (1). Era un accenno a quell'accentramento governativo, verso il quale tenderà la politica papale lungo tutto il corso del secolo. Ma poco più di un anno dopo, il 28 aprile 1307, il pontefice revocava il provvedimento avvertendo ch'esso, anzichè migliorare il governo delle singole provincie imponendo una salutare prudenza ai Rettori e ai loro dipendenti, non aveva fatto altro che accrescere i disordini e le liti (2).

L'abbandono di Ferentino e dei ribelli da parte di Alatri e la pace di Sezze con Pietro Caetani non sono la semplice conclusione di una guerra combattuta con maggiore o minor fortuna dall'una o dall'altra parte; essi s'accompagnano con un profondo rivolgimento nella vita politica interna dei due comuni, e, con ogni verosimiglianza, trovano in esso la loro principale ragione.

Circa il tempo in cui Alatri abbandonava l'alleanza di Ferentino, forse poco prima di quel momento, il popolo dei mercanti, dei piccoli proprietarî, degli artigiani si impadroniva del governo della città e creava a sua difesa contro i nobili, fautori dei Supino e dei

(1) *Regestum Clementis papae V* cit., I, n.° 880.

(2) THEINER cit., I, p. 408, n.° 590.

Ceccano, la suprema magistratura dei « gubernatores « populi et boni status » (1). Favorito ora dalla Chiesa, che non vedeva malvolentieri il suo ingrandimento di fronte ai baroni ribelli, favorito da Pietro Caetani, al quale si era unito in alleanza, il comune popolare riprendeva la politica espansiva ch'era stata il vanto della sua aristocrazia durante il secolo XIII e, stringendo accordi con Vico e Frosinone, acquistava l'assoluta padronanza di tutta la via Tiburtina. Già s'è visto come fra il 1282 e il 1283 scoppiasse violento conflitto fra Alatrini e Vicani per ragioni di territorio (2). Sopita per qualche tempo, la questione era risorta in questi anni di torbidi e Alatri, aiutata da Collepardo, ch'era soggetta ad essa fin dal 1241 (3), da Trevigliano e Torre, tolti probabilmente a Pietro Caetani, da Andrea di Patrasso (4), dai Vicani esuli e dai comuni di Ferentino e di Veroli, aveva ripreso la guerra contro il castello di Vico, che con ogni verosimiglianza si trovava in balia del Caetani. Succeduto il popolo al governo, rotta l'alleanza con Ferentino e coi ribelli, il comune riceveva il compenso della sua nuova politica. Il 4 agosto 1306, mentre tutta la provincia si veniva pacificando, i Vicani, lasciati soli di fronte al nemico, donavano « inter vivos » ad Alatri i beni in questione, e per i grati servigî ricevuti, — servigî forse recenti dovuti al regime popolare, — per quelli che avrebbero ricevuti in avvenire, per il buono stato del castello, il quale ritrovava nell'accordo la sua pace interna, rimettevano tutti i danni sofferti, e si

(1) Se ne trovano i primi accenni in Archivio Comunale di Alatri, cap. 1ª, n.° 24, 1306, 4 agosto; Ibidem, cap. 1ª, n.° 52, 1306, Clemente V, anno I°, ind. 4ª, 4 agosto.

(2) Vedi in questo *Archivio,* XVLII, 1924, p. 182 sg.

(3) Vedi in questo *Archivio,* XVLII, 1924, p. 177 sgg.

(4) Vedi De Persiis cit., p. 687.

obbligavano: a inviare rappresentanti al parlamento, a provvedere l'esercito a loro spese contro qualsiasi nemico, a far guerra e pace secondo gli ordini del comune, e a portarne l'insegna sulle loro bandiere (1).

Poco più di un anno dopo, nel novembre del 1307, Frosinone, l'importante rocca della Chiesa che, all'incontro della via Tiburtina con la Latina, fronteggiava Ceccano, si assoggettava alle medesime condizioni, — esercito, parlamento, guerra e pace, — salvochè il castello conservava il diritto di portare sulle bandiere le sue armi insieme con quelle del comune e faceva espressa riserva per l'onore e il comando del Rettore della Campagna e Marittima (2). Ma quando l'atto si compie, come vedremo fra breve, è già scoppiata una nuova guerra, e la soggezione del castello, a cui consentono senza dubbio il Rettore e la Chiesa (3), ha per effetto non soltanto d'ingrandire il comune, ma anche di creare un potente baluardo contro i vecchi ribelli che hanno ripreso, o stanno per riprendere le armi.

La pace fra Sezze e Pietro Caetani è anch'essa con ogni probabilità il risultato di un rivolgimento popolare. Il « populus », fedele alla Chiesa e avverso alle

(1) Vedi i documenti citati sopra a p. 138 nota 1. Assistono alla conclusione dell'accordo cinque Verolani e un rappresentante di ciascuno dei seguenti comuni: Anagni, Cori, Ferentino, Bauco, Orte, Valmontone, Subiaco, Trevi, Alatri.

(2) Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 337, 1307, Clemente V, anno 2°, ind. 6ª, novembre.

(3) Le relazioni fra Alatri e la Chiesa sono in questo momento pacifiche; può servire come indizio di ciò, tra l'altro, l'ordine papale di non usare della selva di Eici, trasmesso ai Collepardesi da due ambasciatori alatrini, Niccolò Pappa, « gu« bernator populi », mercante, e Giacomo di Filippo, speziale (Archivio di Trisulti, *Collepardo*, 1, 1307, ind. 5ª, Clemente V, anno 2°, 11 maggio).

turbolenze e alle angherie dei baroni ribelli, prende il sopravvento nel governo del comune; con la pace del 1305 ottiene il riconoscimento dei diritti contestati dal Caetani, e, ritraendosi dalla lotta, priva i nemici di lui dell'aiuto che fino allora aveva loro indirettamente prestato (1). Il nuovo orientamento, — rafforzato da antiche animosità locali, — si rivela ben presto chiaramente nella guerra contro Piperno.

Per ragioni che ci sono ignote i Pipernesi, ribelli alla Chiesa, erano stati scomunicati nel 1307; aiutati da Rainaldo di Supino, da Tomaso di Morolo, da Landolfo di Ceccano e da suo figlio Francesco, da Guido di Collemezzo, essi si trovarono di fronte Sezze, Terracina, i signori e gli uomini di Trevi. In questo momento in cui Sezze democratica ha bisogno di armi per combattere contro i baroni e il vicino comune, si presenta come campione del popolo e della Chiesa un cugino di Landolfo, Giovanni di Annibaldo da Ceccano, il quale stringe coi Setini una « societas », che gli dà nelle mani il supremo potere civile e militare. La guerra fu lunga e dispendiosa; Sezze coi suoi alleati si diede a infestare il territorio di Piperno e i castelli di Supino, di Sperlonga, di Patrica, di Roccasecca, di Pisterzo, di Collemezzo e di Metellanico. I ribelli vennero ripetutamente sbanditi dalla Curia del Rettore ed offerti, nelle persone e negli averi, alle offese della parte fedele alla Chiesa; finalmente si strinse la pace, il 16 marzo 1309 fra Landolfo di Ceccano da

(1) Il 15 decembre 1305 compaiono in Sezze il consiglio « centum bonorum virorum comunis » e, invece del podestà, due vicarî, un nobile, « nobilis vir » Adinolfo di Matteo, e un popolare, « vir prudens » Iannacone (Archivio Comunale di Sezze); questi sono un indizio di lotte di classe, quello di avviamento popolare negli ordinamenti del comune.

un lato, Sonnino e Sezze dall'altro, il 27 marzo del medesimo anno fra Sezze e Piperno (1).

Uno sguardo alla vita interna di Sezze ci illumina anche meglio intorno al significato della nuova politica comunale. In tutto questo tempo e, come vedremo, fino al 1310, Giovanni di Annibaldo di Ceccano vi esercita il supremo potere ora come podestà, ora come podestà e capitano. Ancora prima del suo avvento, alle antiche magistrature comunali si sono aggiunti i « duodecim homines boni status » e i « tre« centi homines iurati ad populum » e si sono presi rigorosi provvedimenti per colpire coloro che in qualsiasi modo tentassero di ostacolare l'opera dei Dodici (2). Nell'istituzione dei Dodici e dei Trecento e, in genere, nella politica del comune durante questo periodo, il popolo manifesta la sua tradizionale fedeltà alla Chiesa, l'odio e il sospetto verso la nobiltà, in ispecie verso i ribelli, l'esasperazione per le sofferenze imposte dalla guerra e il desiderio di pace, la coscienza di nuovi diritti sanciti dal sacrificio. Ma coloro che

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1308, ind. 6ª, Clemente V, anno 3º, 9 maggio; *Regestum Clementis papae V* cit., V, n.º 5425. Nei doc. setini, salvo errore, Giovanni di Ceccano compare la prima volta il 23 novembre 1307 (Archivio Comunale di Sezze). I due trattati di pace, molto deteriorati e di difficile lettura, in Archivio Comunale di Sezze, 1309, ind. 7ª, 16 marzo; 1309, ind. 7ª, Clemente V, anno 4º, 27 marzo.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1306, ind. 4ª, Clemente V, anno 1º, 21 marzo. Il popolo è convocato a parlamento « de « mandato *prudentis* viri Saxonis Silvangii vicarii et sapientis viri « domini Iacobi domini Stephani de Velletro, nunc iudicis comu« nis ». Ritengo che il vicario sia un ufficiale popolare che esercita le funzioni del podestà. Non si può tuttavia escludere in modo perentorio che tanto questo, quanto i vicarî del 1305 (Archivio Comunale di Sezze, 1305, ind. 5ª (?), Clemente V, anno 1º, 15 decembre) siano ufficiali eletti da Giovanni di Ceccano e che fin d'allora egli eserciti la sua autorità sul comune.

stanno intorno al Ceccanese, e combattono come cavalieri nelle guerre di Sermoneta e di Piperno, coloro che prestano il più costoso servizio militare, che soccorrono alle necessità finanziarie del comune e ne assorbono insieme col podestà i maggiori proventi, sono ancora essenzialmente gli antichi « milites », fra i quali primeggiano Giordano di Trevi, Annibaldo e Giovanni di Pietro di Trasmondo e Riccardo di Niccolò di Pietro di Trasmondo Annibaldi, Giordano di Norma, Andrea Taccone, Giovanni e Giacomo Parlatore, « dominus » Stromilis (1).

Abbiamo incontrato fra gli alleati di Sezze nella guerra contro Piperno anche Terracina; tuttavia la sua adesione alla lega non dovette essere senza contrasti. Da alcuni anni la città era, come sappiamo, quasi interamente asservita a Pietro Caetani, che vi esercitava larghi diritti signorili e ne governava a suo arbitrio la politica. Ora vi si manifestano le prime ostilità contro di lui e ricominciano le lotte di parte. Gentile Orsini, che con Stefano Colonna fu senatore nel 1306-1307, riuscì a farsi eleggere podestà per un anno dal 1 novembre 1306, e mandò un vicario ad occupare la carica. Ma erano trascorsi appena due mesi, quando, certo per istigazione del Caetani, il vicario fu scacciato da Terracina (2). Restituita in tal modo la sua

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1305, ind. 5ª (?), Clemente V, anno 1º, 15 decembre; Ibidem, 1307, Clemente V, anno 3º, ind. 6ª (?), 23 novembre; Ibidem, 1308, Clemente V, anno 3º, ind. 6ª, 24 gennaio; Ibidem, 1308, Clemente V, anno 3º, ind. 6ª, 24 e 26 gennaio; Ibidem, 1310, Clemente V, ind. 8ª, 23 febbraio e 29 marzo; Ibidem, 1310, Clemente V, anno 6º, ind. 9ª, 28 novembre; Ibidem, 1311, Clemente V, anno 6º, ind. 10ª, 22 settembre; Ibidem, 1310, Clemente V, anno 5º, ind. 8ª, 30 luglio.

(2) Archivio Capitolare di Terracina, n.º 93: Rappresaglia concessa da Gentile Orsini e da Stefano Colonna a Filippo di Giovanni « Caputie », vicario dell' Orsini, quale podestà di Terracina, 3 febbraio 1307; Conferma di Riccardo di Teobaldo Annibaldi e di Giovanni di Stefano Colonna, [1307-1308]. Cfr. GREGOROVIUS cit., III, p. 207 sgg.

autorità, il comune ritornò naturalmente all'antica politica ed entrò nella lega contro i nemici del Conte.

A rompere ancora una volta la pace bastò la notizia che Enrico VII di Lussemburgo sarebbe venuto a Roma a farsi incoronare. Mentre lo zelo non disinteressato di Roberto d'Angiò si adoprava a mantenere in fede la provincia (1), le più liete speranze dovettero arridere ai nemici della Chiesa.

Nella Campagna Alatri, Anagni, Loffredo e Benedetto, figli di Pietro Caetani, da un lato, Ferentino e i baroni ribelli dall'altro, si trovarono allora nuovamente di fronte; comuni e signori in guerra s'affrettarono a mettere le mani sui beni degli « extrinseci », a punire, premiare, minacciare; intanto che gli sbanditi vagavano in cerca di aiuto e tenevan vivi i rancori (2). Di questa guerriglia non conosciamo che molto vagamente qualche particolare: sembra che, almeno per breve tempo, Frosinone sia stata tolta di mano alla Chiesa (3) e che proprio nei torbidi di quegli anni sia stato ucciso il vicario del Rettore, Bernardo « de Duco » (4).

Fra le città della Marittima una singolare ripercussione ebbe la guerra in Sezze. Gran parte della nobiltà aveva visto di malanimo l'instaurazione del governo

(1) CONTATORE cit., p. 216 sg.

(2) *Regestum Clementis* cit., VII, n.i 8249, 8393; Archivio di Trisulti, *Anagni*, n.º 37, sub. 4, 1310, Clemente V, anno 5º, 11 marzo, ind. 8ª; Ibidem, *Alatri*, n.º 27, sub. 2, 1313, Clemente V, anno 8º, ind. 12ª.

(3) Archivio Capitolare di Terracina, n.º 34, 1310, Clemente V, anno 5º, ind. 8ª, 29 giugno.

(4) *Regestum Clementis* cit., VII, n.º 8248.

popolare e la podesteria di Giovanni di Ceccano, che velava sotto le antiche forme repubblicane un regime personale e dispotico.

Se il malcontento era serpeggiato sordamente pel passato, il desiderio di cose nuove si faceva ora più vivo, mentre si annunciava la spedizione imperiale e tutta la provincia era in allarme. Gli avversari non erano giunti probabilmente a nessun aperto atto di ostilità, nè forse, tanto meno, avevano aderito ai ribelli, ma Giovanni di Ceccano e i popolari, presentendo il pericolo, risolsero di prevenirlo. Il 18 settembre 1310 infatti, mentre era vicario del Ceccanese un fuoruscito di Ferentino, « dominus Gregorius domini Ambrosii », sessanta nobili venivano convocati avanti al consiglio speciale e dei Dodici buoni uomini, e colà invitati a giurare e a garantire con fideiussori l'osservanza di certi patti, che, nell' intenzione espressa dal consiglio, miravano a impedire ogni futura frode, soperchieria o ribellione, a mantenere la terra nella fede della Chiesa e sotto il prospero governo di Giovanni da Ceccano, a conservare illesa la « societas » stretta fra questo e il comune. Per tale giuramento i nobili si obbligavano in generale a serbare l'onore e la reverenza verso la Chiesa, e l'onore verso il Ceccanese e i suoi vicarî, finchè egli avesse tenuto la carica di podestà; in particolare a serbare inviolati i patti della « societas » stretta da essi « milites » con Giovanni; a prestare il loro consiglio, quando ne fossero richiesti, o quando sembrasse loro utile per il comune; a seguire il podestà e gli ufficiali del comune contro qualsiasi persona eccetto il caso di ingiuria evidente; a serbare illeso l'ufficio dei Dodici buoni uomini, anzi a dar opera che vi sedessero sempre popolari e che la loro magistratura fosse valida e superiore ad ogni altra; a non adunarsi e a non prendere deliberazioni in comune, se non dietro ordine

ed espresso consenso dei Dodici, infine ad osservare gli statuti passati e futuri. Alla loro volta gli ufficiali e i popolani presenti al consiglio promettevano ai nobili che sarebbero stati in avvenire trattati e difesi, nelle persone e nei beni, non altrimenti dai popolani, e che non si sarebbe recata loro offesa alcuna sotto il pretesto dei patti giurati (1).

A sedare la guerra, che infierisce nella provincia, interviene finalmente la Chiesa con un atto di grande importanza politica, che chiude il periodo storico iniziato dall'insulto d'Anagni. Da quando, con la bolla « Flagitiosum scelus », Benedetto XI scagliava la sua fiera invettiva contro la città e gli assalitori di Bonifacio VIII, al momento in cui si annuncia la spedizione di Enrico VII, la posizione della Chiesa di fronte ai ribelli si era profondamente mutata. Troppe considerazioni ormai suggerivano, troppe necessità imponevano l'indulgenza. Se il volere del Re di Francia, l'impotenza della Chiesa e la potenza dei nemici impedivano ogni energico provvedimento, sarebbe stato d'altro lato oltremodo improvvido in questo momento creare con la severità alleati all'imperatore, e non piuttosto sottrarglieli col perdono. Allo stupore e al risentimento per la violenza subita dalla Chiesa nel suo Capo, era ormai sottentrato un più calmo giudizio intorno alla politica personale e familiare di Bonifacio VIII; una provincia del Patrimonio era sconvolta dalla guerra e conveniva pacificarla; e infine, dopo che i Caetani, morto il grande congiunto, avevano perduto la loro singolare posizione di fronte al papato, quali erano gli amici e quali i nemici fra coloro, che, dimentichi

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1310, Clemente V, anno 5°, ind. 8ª, 18 settembre. Cfr. GREGOROVIUS cit., III, p. 217 sgg.

della prima offesa, si accanivano in un gioco interminabile di rappresaglie?

Così noi vediamo la Chiesa lentamente capitolare. Dopo l'intransigenza di Benedetto XI, il 27 aprile 1311 Clemente V revocava tutte le condanne contro i cittadini d'Anagni, implicati nell'attentato, che entro una anno potessero dimostrare, con la testimonianza di Guglielmo di Nogaret o di altra persona notevole, di aver aderito costantemente al Re di Francia mossi da zelo per il re e per la fede cattolica. Venivano esclusi dall'indulto i maggiori colpevoli, fra essi Rainaldo di Supino, Tomaso di Morolo, Niccolò e Adenolfo di Mattia, Giovanni di Landolfo e suo figlio Goffredo di Ceccano, ai quali il pontefice si riserbava di provvedere altrimenti (1).

A noi non risulta che verso gli esclusi siano stati presi speciali provvedimenti; anzi, non era ancora spirato il termine annuo imposto dal papa, quando egli, il 20 aprile 1312, senza più far cenno dell'episodio di Anagni, revocava tutte le condanne pronunciate dagli ufficiali della Chiesa « propter commotionem guerra-« rum » contro i baroni ribelli, il comune di Ferentino, gli estrinseci delle due città fedeli a Pietro Caetani: Anagni ed Alatri, insomma contro tutti i provinciali devoti al re di Francia. Rimanevano esclusi dal beneficio soltanto gli uccisori di Bernardo « de Duco » (2).

Con questo atto era resa possibile la conclusione della pace, e in quel medesimo giorno 20 di aprile Clemente V ne affidava l'incarico al cardinal Francesco Caetani di Santa Maria in Cosmedin per la parte dei Caetani, dei comuni di Alatri, di Anagni e degli estrinseci di Ferentino, e al cardinale Napoleone di

(1) *Regestum Clementis* cit., VI, n.i 7501, 7502.
(2) Ibidem, VII, n.° 8248.

Sant'Adriano per la parte di Ferentino, dei Supino e dei loro seguaci. Le condizioni dovevano essere le seguenti: restituzione a intrinseci ed estrinseci dei loro beni tuttora esistenti; ritorno degli estrinseci secondo le norme da stabilirsi dai due cardinali per ciò che riguardava il tempo, il modo e la forma; remissione reciproca dei danni e delle spese (1). Un nome manca fra i nemici dei Caetani: quello dei Ceccano; ma Giovanni di Landolfo era già morto sulla fine di giugno del 1310 (2); e fra i suoi figli vanno forse cercati gli uccisori di Bernardo « de Duco », che Clemente V esclude dall'amnistia.

Il comune di Velletri appare anche in questo periodo separato dalla storia della rimanente provincia e soggetto in ispecial modo all'influsso di Roma. Verso la prima metà del 1304 i Velletrani assalivano, incendiavano e devastavano il castello di San Gennaro, — situato a pochi chilometri dalla città, presso Civita Lavinia, — di cui erano signori Giovanni di Annibaldo e Riccardo di Giacomo Annibaldi. Era tempo di guerra accanita per gran parte della Campagna e della Marittima, e non è escluso che l'esempio sia stato contagioso pure per Velletri. Tuttavia il fatto, anzichè collegarsi alla grande contesa bonifaciana, sembra doversi piuttosto attribuire a lotte territoriali, alle soperchierie dei baroni o alle ambizioni del comune (3).

Come già abbiamo visto accadere in Alatri e in Sezze, così anche in Velletri avviene in questi anni un rivolgimento popolare, che avrà tuttavia conseguenze molto più gravi per l'esistenza politica del comune. La democrazia trionfante in Roma con Gia-

(1) Ibidem, VII, n.i 8249, 8393.
(2) Caetani cit., tav. LXVI.
(3) Theiner cit., I, p. 401, n.° 584.

como di Giovanni Arlotti si alleava con la democrazia velletrana e il 13 novembre 1312 stringeva con essa un trattato, col quale si sanzionava quella soggezione del comune alla Città, che s'era venuta determinando durante il secolo XIII. Velletri era dichiarata soggetta al dominio e alla giurisdizione di Roma; i Romani vi dovevano inviare ogni sei mesi un podestà cittadino, si riserbavano la conferma del giudice eletto dai Velletrani e promettevano aiuto e difesa contro qualsiasi autorità laica ed ecclesiastica. Il comune a sua volta si obbligava al « sequimentum », alla partecipazione ai giuochi di Testaccio e all'offerta annuale di doppieri di cera per la processione di Santa Maria d'agosto. Un accordo affatto simile veniva concluso pochi giorni dopo, il 29 novembre, anche con Cori.

Roma e Velletri trattavano da pari a pari e il nuovo stato politico in cui veniva a trovarsi il comune era, almeno in apparenza, il risultato di obbligazioni assunte liberamente; il popolo di Roma offriva protezione e chiedeva obbedienza al popolo di Velletri, che — l'abbiamo visto or ora, — aveva nei baroni i suoi nemici. Di qui anzi il patto che nessun nobile potesse abitare in Velletri o acquistar terre nel suo distretto. Ma come la conquista si era venuta preparando nel Dugento ininterrottamente, sia che fosse senatore Brancaleone, o Carlo d'Angiò, così non cesserà il dominio di Roma neppure quando sarà caduto con l'Arlotti il regime democratico (1).

(1) FALCO, *Il Comune* cit., p. 39 sgg. Il trattato con Cori è edito in *Statuta civitatis Corae*, Roma, 1632, p. 2, c. II°, con la data errata del 1512, 29 novembre, ind. 11ª.

I postumi della guerra bonifaciana e l'egemonia di Roberto d'Angiò (1313-1336).

Quando nel 1309 Roberto d'Angiò prestava alla Chiesa giuramento di fedeltà per il Regno di Sicilia, si obbligava nel tempo stesso a soccorrere i pontefici in caso di bisogno con trecento uomini bene armati o con una flotta entro i confini del Patrimonio, e, sotto pena delle più gravi sanzioni, a non occupare terre della Chiesa e a non assumervi cariche (1).

Ma le esigenze della politica, tanto di Roberto, quanto di Giovanni XXII, resero vana la promessa, si venne cioè a ripetere sotto di lui ciò ch'era avvenuto sotto i due primi Angioini, con la diversità che la lontananza della sede papale rendeva più che mai necessario l'aiuto del re di Napoli. Il caso di bisogno contemplato dal giuramento durò quasi ininterrotto sotto il papato di Giovanni XXII, in un primo periodo mentre si ripercuoteva nella provincia la guerra accesa fra Guelfi e Ghibellini nella Toscana, nella Liguria, nella Lombardia e nella Venezia, in un secondo periodo durante la preparazione e il compimento della spedizione di Lodovico il Bavaro e l'efimera signoria di Giovanni di Boemia. A rendere più forte la posizione di Roberto s'aggiungeva la carica di senatore, che faceva di lui il rappresentante, non solo degli scarsi diritti effettivamente esercitati, ma anche delle vaste ambizioni della Città sul contado (2). Capo della parte

(1) *Regestum Clementis* cit., IV, n.° 4782.

(2) *Les Registres de Jean XXII, Lettres communes*, ed. Mollat, in *Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome*, III, n.° 12107; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 115, p. 2, n.° 11, « Insinuationis infeste », 25 gennaio 1329;

papale in Italia, senatore in Roma dal 1313, capitano generale dell'esercito della Chiesa nel Patrimonio dal 1316 (1), signore feudale della maggior famiglia baronale della Campagna, i Caetani, noi lo vediamo, sotto l'uno o l'altro titolo, nominare podestà in Sezze e in Velletri (2), mettere sue genti in Anagni e in Terracina (3) e farsi consegnare castelli dai Rettori per la lotta contro il Bavaro (4), impartire ordini a comuni e baroni (5), intervenire come arbitro fra Caetani e Colonna (6), e metter le mani di suo arbitrio per necessità militari sopra Astura dei Conti, sopra Lariano, Ninfa e Sermoneta (7). Noi lo vediamo, in

Ibidem, vol. 115, t. 2, p. 13, n.° 1060, « Displicibili admodum », 5 gennaio 1330; Ibidem, vol. 115, t. 2°, p. 16, n.° 1086, p. 79, n.° 1419, p. 283, n.° 1419, in data 3 gennaio 1330.

(1) GREGOROVIUS cit., III, pp. 260, 266; RAYNALDI, *Annales Ecclesiastici*, V, p. 43.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1332, Giovanni XXII, ind. 1ª, 27 ottobre sgg.; Archivio Orsini, *Documenti della casa Orsini dal 1264 al 1334*, Cod. II, A, XLII, p. 135 v., 13 maggio 1322.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, t. 2°, p. 146, n.° 1508, « Placuisset nobis », 17 marzo 1328; Ibidem, « Ad excitandas », 3 giugno 1328; Ibidem, p. 147, n°. 1521, « Materia nuper », 9 agosto 1328; n.° 1522, « Ecclesie.... », 9 agosto 1328; Archivio Capitolare di Terracina, n.° 255, [1317],... agosto, ind. 15ª; Archivio Vaticano, *Indice*, n.° 224, p. 169, n.° CXXXXVIII, 16 aprile 1331.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, t. 2°, p. 221, n.° 2007, « Receptis, fili », 23 febbraio 1328; Ibidem, p. 143, n.° 1484, « Si carissimus », [febbraio?] 1328; Ibidem, p. 144, n.° 1493, « Si carissimus », Avignone, 29 novembre....

(5) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 97, 1330, 7 novembre, ind. 14ª, anno 22°.

(6) CARINCI, *Documenti scelti* cit., p. 20.

(7) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, t. 2°, p. 222, n.i 2028, 2029; p. 144, n°. 853; Ibidem, vol. 115, p. 2, n.° 11, p. 144, n.° 849.

poche parole, esercitare sulla provincia una vera supremazia, anche se questa non si traduca in un effettivo dominio ed incontri più d'una resistenza da parte dei comuni, dei baroni e del pontefice (1).

Non ostante l'incomoda, e pur necessaria alleanza, Giovanni XXII seppe governare con notevole indipendenza ed energia. Durante la lunga vacanza, seguita alla morte di Clemente V, la Rettoria della provincia era stata assunta, pel favore di Roberto d'Angiò, dai figli di Pietro Caetani, Loffredo e Benedetto, i quali l'avevano esercitata più nel loro, che nell'interesse della Chiesa. Ora nel 1318 essi venivano sostituiti con Guglielmo « de Balaeto » e invitati in termini perentorî a render conto del danaro riscosso durante la loro amministrazione. La medesima sorte toccava agli ufficiali ch'essi avevano eletto, tra gli altri a un certo Giovanni di Amato di Fumone, che, avvenuta la sostituzione, continuava, come Rettore « in spiritualibus », investito della giurisdizione temporale in alcuni luoghi, a render giustizia in cause civili e criminali e a distribuire ufficî presso la sua curia nelle città e nei castelli (2).

D'ora innanzi Rettori « in spiritualibus », Rettori « in temporalibus » e tesorieri furono nominati con

(1) Si veda, oltre le note precedenti, Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 46, n.° 271, « Displicenter pridem », 29 settembre 1332.

(2) Sotto Clemente V troviamo come Rettore generale della provincia un nipote del papa, Bertrando « de Bertrandis » (LAURI, *Storia di Segni* cit., p. 326, 1305, Clemente V, anno 1°, 25 marzo), che andrà identificato col « magnificus vir Bertrandus « de Salviaco », Rettore, di un documento setino del 1308 (Archivio Comunale di Sezze, 1308, ind. 6ª, Clemente V, anno 3°, 9 maggio). Dai documenti del tempo pare che sotto di lui il governo della provincia sia rimasto nelle mani dei suoi vicarî. Nel luglio del 1314 era a Carpentras, dove si teneva il conclave (GREGOROVIUS cit., III, p. 263). La morte di Clemente V segnò,

regolarità, vigilati, stimolati, e sostituiti rapidamente quando si mostravano inferiori all'ufficio. Ai Rettori si conferiva all'atto della nomina una « rectoria gene-« ralis » sulla provincia e una « rectoria specialis » sui beni patrimoniali della Chiesa, cioè sui comitati di Segni, di Ninfa, di Fumone, sui castelli di Paliano, Serrone, Acquapuzza, Ceprano, Lariano, Ariccia (1). Sembra tuttavia che in progresso di tempo o per ragioni fiscali, o per alleviare la carica del Rettore, o per beneficiare e acquistar fedeli, le due cariche venissero distinte, e le rettorie dei singoli luoghi fossero conferite o direttamente dalla Chiesa, a persone di sua scelta, o al miglior offerente (2).

Di tempo in tempo, nei momenti di maggior pericolo, speciali legati giungono alla provincia per fare opera di pacificazione o per assicurarsi dei Rettori; così Guigone di San Germano nel 1328 e il cardinale Giovanni di San Teodoro nel 1329, durante la spedizione di Ludovico il Bavaro (3). E proprio alle in

com'è probabile, la fine della sua potenza. — Sui Caetani e su Giovanni di Amato vedi THEINER cit., I, p. 494; *Les Registres de Jean XXII, Lettres communes* cit., II, n.i 8302, 8316, 8318, 8319, 8321, 8327; Ibidem, III, n.i 12154, 12276, IV, 16079. — Durante la rettoria di Guglielmo « de Balaeto », il 31 ottobre 1318, Giovanni XXII nomina Rettore, con ampî poteri, un ecclesiastico, Aimerico « de Castrolucii », (*Les Registres* cit., II, 10055, 10057, 10059, 10060, 10061, 10063); può darsi che si tratti di un Rettore « in spiritualibus », o che Guglielmo sia stato temporaneamente destinato ad altro ufficio, o che la nomina non abbia avuto corso.

(1) Si veda, ad esempio, *Les Registres* cit., II, n.i 8327, 10055.

(2) Per quest'ultimo caso vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 116, p. 126, n.o 492, « Ex tue », 13 febbraio 1331.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, p. 144, n.o 1497, « Non sine », « .... kl, febr. » 1328; Ibidem, vol. 114, t. 2o, p. 220, n.o 2005, « Attendentes quod », 17 febbraio 1328;

formazioni di Guigone, il quale, non ostante la buona volontà, non era riuscito a incontrarsi col Rettore, e aveva trovato le rocche incustodite e rovinate, dovette Geraldo « de Valle », che pure aveva due anni innanzi presa e distrutta la rocca d'Alatri, prima una severa censura da parte del pontefice, e poi l'esonero dall'ufficio.

Le più importanti disposizioni emanate da Giovanni XXII riguardano essenzialmente la finanza e il mantenimento della pace contro i nemici esterni e interni. L'eco dell'insulto d'Anagni non è ancora spento, e se gli assalitori del papa hanno ormai ottenuto l'assoluzione, si rinnovano invece le antiche minacce contro coloro che hanno rubato e nascondono i beni della Chiesa (1); senz'altro esito forse se non di rendere insanabile il dissidio fra la Chiesa e alcune famiglie baronali. Loffredo e Benedetto Caetani, Giovanni di Amato di Fumone e i suoi complici vengono chiamati in giudizio e condannati (2). Si recuperano i beni alienati da precedenti Rettori o occupati indebitamente durante i tumulti di quegli anni (3) e si vigila con più attenta cura sull'amministrazione finanziaria (4).

Ibidem, vol. 115, p. 4, n.o 25, « Venerabitis frater », 8 febbraio 1329; p. 32, n.o 28, « Ad audientiam », 7 giugno 1329; Ibidem, vol 115, t. 2o, p. 17, n.o 1080, « Cupientes inter », 5 settembre 1329.

(1) *Les Registres* cit., II, n.o 10061; III, n.o 12155.

(2) Vedi sopra p. 151, nota 2.

(3) *Les Registres* cit., IV, n.o 16096; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 111, *Secret.*, p. 109, n.o 444, « Multe soli-« citudinis », s. d.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 113, *Secret.*, p. 79, n.o 584, « Iura nostra », 28 gennaio 1325; Ibidem, vol. 114, t. 2o, p. 220, n.i 2003, 2004, « Volentes pecunias », « Cum di-« lectus », 17 e 21 febbraio 1328; Ibidem, p. 143, n.o 1491, « Nu-« per ad », 18 marzo 1328; Ibidem, vol. 116, p. 142, n.i 571, 572, « Fidedigna relatione », « Ex tue », 13 febbraio 1331.

Il diritto d'asilo, a cui pretendevano per antica consuetudine comuni e baroni viene abolito (1) e si ordina di procedere sommariamente contro i chierici e i laici che usurpino terre e commettano rapine (2). Si provvede coi redditi della provincia ad armar soldati e a restaurare castelli, si vieta la costruzione di nuove fortificazioni nelle terre della Chiesa, si occupano e si distruggono le rocche tenute dai nemici (3). E quando Roma sotto i senatori o sotto i vicarî di Roberto, minaccia la Campagna, o muove in armi contro Velletri, o, in odio alla libertà papale dei comuni, impone dazî e collette, Giovanni XXII leva la sua voce contro gli usurpatori (4).

Dobbiamo credere dunque che alla guerra sia succeduta o stia per succedere la pace? Evidentemente no. Tutti i documenti di questa età sono fatti per smentire una simile supposizione; tuttavia noi sentiamo che v'è una forza, la quale riesce, se non a dominare, certo a fronteggiare di momento in momento l'anarchico insulto dei baroni, le minacce imperiali e lo zelo

(1) *Les Registres* cit., IV, n.° 16160.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 112, p. 14, n.° 57, « Dudum ad », s. d.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 111, *Secret.*, p. 113, n.° 466, « Cum tu », 22 settembre 1321; Ibidem, p. 313, n.° 1253, « Infausti rumoris », 13 agosto 1323; Ibidem, vol. 113, *Secret.*, p. 124, n.i 834, 835, « Multorum insinuatione », « Accepi- « mus nuper », 11 gennaio 1325; Ibidem, vol. 113, *Secret.*, p. 325, n.° 1899, « Nuper, fili », 13 gennaio 1326; Ibidem, vol. 114, t. 2°, p. 147, n.° 1518, « Ut in Campanie », 8 agosto 1328; Ibidem, p. 382, n.i 1763, 1766, 1767, « Cum super », « Relatione « fidedigna », « Quod expensas », 26 gennaio, 1332, 16 decembre 1331, 4 febbraio 1332; *Les Registres* cit. IV, n.° 16077.

(4) *Les Registres* cit., III, n.° 12107; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, *Secret.*, vol. 112, p. 1, n.° 5, « Illam de », 15 marzo 1324; Ibidem, vol 116, p. 126, n.i 492, 493, « Infeste « relationis », « Nuper accepimus », 21 marzo e 13 febbraio 1331.

eretico dei Fraticelli, le debolezze, le reazioni e gli eccessi dei comuni. Per questi ultimi anzi si può dire qualcosa di più. L'opera papale trovò talvolta un valido appoggio nella loro devozione verso la Chiesa e nella solidarietà degli interessi, e fu coronata più d'una volta, — se non altrove, a Veroli e a Sezze, — col conferimento temporaneo della suprema magistratura al pontefice (1).

Le guerre che si combattono fra Guelfi e Ghibellini nell'Italia settentrionale e centrale press'a poco nei primi vent'anni dopo la morte di Enrico VII hanno qualche riscontro e qualche ripercussione nelle lotte incessanti che contemporaneamente si svolgono nella Campagna e nella Marittima. V'è tuttavia fra le une e le altre una sensibile differenza: se là le parti contrastanti si raccolgono sotto le bandiere del guelfismo e del ghibellinismo e danno origine a potenti leghe di signori e comuni, qui i conflitti presentano un carattere più ristretto, più locale e familiare, e i due nomi tradizionali di battaglia non vi hanno nè luogo nè significato, appunto perchè manca alle lotte ogni sia pur vaghissimo contenuto programmatico generale e perchè di fronte alla libera espansione dei baroni, i comuni non sanno e non possono svolgere alcuna attività politica, che vada oltre la cerchia della città e del territorio.

La guerra tra fautori ed oppositori dei Caetani, che solo parzialmente e per il breve periodo fra il 1303 e il 1312 ci è servita di guida attraverso il groviglio

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1321, Giovanni XXII, anno 6°, ind. 5ª, 29 settembre; Ibidem, 1321, Giovanni XXII, anno 6°,... ottobre; Ibidem, Giovanni XXII al comune, « Affec- « tum pure », 31 luglio 1332; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 236, n.° 1204, « Grata venerabilis », 19 agosto 1334.

dei fatti, prosegue anche in questi anni, finchè non vi pone termine Roberto d'Angiò alla discesa di Ludovico il Bavaro. Ma nella storia della provincia essa ha ormai perduto il suo carattere generale: nuovi particolari interessi, — vincoli familiari, trapassi di beni, — suscitano alleanze ed orientamenti nuovi, nuove discordie nelle grandi casate feudali. Gli Annibaldi decadono irremissibilmente; come li abbiamo visti declinare in Terracina, così li vediamo ora in Sezze ritrarsi a poco a poco di fronte alla vigorosa affermazione del comune popolare. In Sezze pure, per quanto più battaglieri, perdon terreno i figli e i nepoti di quel Giordano di Norma che v'era stato così potente ai tempi di Bonifacio VIII. Ma gli altri: Caetani, Ceccano, Conti, Supino, Trevi, figli e nepoti di Mattia d'Anagni, nemici fra loro, sospettosi di Roberto e da lui sospettati, carezzati e infidi al pontefice, condannati e ribelli, rosi dal bisogno di metter piede nelle città, sono infaticabili negli odî, nelle rappresaglie, negli assalti. V'è forse un solo momento in cui si frenano le ire, quando cioè Ludovico il Bavaro muove alla volta di Roma, e anche questa può essere una riprova che le ristrette contese provinciali s'inquadrano malamente nella lotta del papato e dell' impero.

A noi interessa soprattutto ciò che riguarda l'azione dei baroni sulle città e sui castelli, l'azione reciproca dei due veri nemici: la feudalità e il comune. Qui più che mai, se fermiamo la mente sull'indomabile spirito di violenza da cui sono animati questi baroni, sentiamo veramente che la guerra è loro imposta dalla necessità stessa dell'esistenza, ch'essi si divincolano in una stretta mortale. Occupare una città o un castello è questione di vita o di morte; significa trovar mezzi per vivere e guerreggiare, esser sicuri di sè, alla pari coi signori vicini, al coperto da tutte le minacce del papa e

del re di Napoli. Così intendiamo come ogni nobile, ogni famiglia magnatizia, abbia posto la sua forza o la sua ambizione nell'uno o nell'altro comune, come, dopo avervi messo piede, vi si afferri con tutte le energie, o, escluso, vi batta rabbiosamente alle porte e alle mura.

La capitale della provincia, Anagni, è sotto la diretta influenza e possiamo dire nelle mani di Bonifacio, figlio di Benedetto Caetani. Ciò non perchè abbian perduto vigore le magistrature comunali ed egli si sia fatto signore, ma perchè la sua ricchezza, il numero dei vassalli, il largo seguito che gli viene dalla sua forza, lo rendono di fatto arbitro della politica cittadina. La pace imposta da Clemente V non ha avuto virtù di ricondurre tutti gli estrinseci alle loro case e ai loro beni; gli odî e le diffidenze fra i capi di parte non si sono spenti, ma esacerbati, mentre i più di coloro che abitano entro le mura cercano pace, si disinteressano della cosa pubblica o, comunque, piegano indifferentemente sotto chi tiene il potere. I più feroci avversarî del Caetani erano ancora i discendenti di Mattia: il figlio Niccolò, il nipote Giovanni, i pronipoti Adinolfo e Giovanni, che esuli dalla città, privati dei loro beni, si sostenevano nei castelli e si appoggiavano ai Colonna. Essi miravano ad Anagni come al luogo ch'era stato un giorno, e doveva ridiventare la base della loro potenza, e trovavano aderenti, audaci se non numerosi, fra coloro che in seguito alla pace erano rientrati in città, ma sospettati, angariati, tenuti in disparte, avevan serbato nell'animo l'odio contro il nemico ed eran venuti maturando nuovi propositi di vendetta.

Accordatisi dunque fra il giugno e l'agosto 1320 in segreti colloquî con gli esuli e con alcuni intrinseci anagnini, falsificarono le chiavi delle porte e stabilirono di dar l'assalto ad Anagni con l'intenzione d'im-

padronirsi delle persone e dei beni dei Caetani e dei loro seguaci e, — se dovessimo credere all'accusa, — d'incendiare e ridurre all'ultimo sterminio la città. Ma, fosse vigilanza dei Caetani, indifferenza del popolo, difetto di forze o di consiglio, il tentativo fallì: i congiurati si spinsero a bandiere spiegate sul territorio del comune, fino alle mura e alle porte, devastando, prendendo prigionieri, percotendo chi resisteva, cercarono di levar tumulto nelle città per aver più facile l'ingresso; poi quando videro che ogni tentativo era inutile, abbandonarono l'impresa e fuggirono. Chi istruisce il processo contro questi traditori? Forse Pietro Marignani di Sezze, giudice generale del comune? No, Bonifacio Caetani, che, avutane facoltà dal comune, li cita alla presenza sua, del podestà, dei suoi ufficiali, e il 22 settembre di quell'anno li condanna in contumacia al bando e alla confisca dei beni. Le ostilità fra intrinseci ed estrinseci, fra le due famiglie magnatizie in ispecial modo, — episodî parziali della più vasta contesa tra Caetani e Colonna, — proseguirono senza dubbio negli anni successivi, e solo nel 1327, alla vigilia della discesa di Ludovico il Bavaro, Roberto d'Angiò, chiamato arbitro fra le parti, decideva che i figli di Mattia ritornassero in Anagni e fossero restaurati nei loro beni, a condizione di consegnare preventivamente nelle sue mani la rocca « que dicitur « castrum filiorum domini Mathie » (1).

Chiuso in sè, diretto e difeso dalla volontà del suo potente barone, il popolo non prende parte attiva nè alla contesa nè all'accordo, e sembra quasi estraneo alle vicende di questi anni. Solo nel 1328, quando

(1) Per le condizioni di Anagni in questo periodo e per tutta la lotta fra Bonifacio Caetani e i discendenti di Mattia si veda Archivio Colonna, *Pergamene*, LXII, n.° 6, 1320, Giovanni XXII, anno 5°, ind. 3ª, 1, 15, 16, 22 settembre; Ibidem, *Pergamene*, LVI, n.° 25, 1322, ind. 5ª Giovanni XXII, anno 6°, 23 agosto; CARINCI, *Documenti* cit., p. 20. Nel 1320 Benedetto Caetani, mentre va ad assumere il capitanato a Siena, viene arrestato in viaggio e consegnato a Stefano Colonna (THEINER cit., I, p. 499, n.° 549).

Giovanni XXII e Roberto apprestano la difesa contro il Bavaro, gli Anagnini rifiutano tenacemente, contro le preghiere del papa, di accogliere tra le loro mura le milizie napoletane. Ma neppure questa opposizione, che verrà vinta dopo alcuni mesi per i buoni ufficî di Francesco e di Loffredo Caetani, conte di Fondi (1), non sapremmo dire se muova esclusivamente dai cittadini gelosi della loro libertà, timorosi delle imposizioni, delle estorsioni e degli eccessi delle soldatesche straniere, o non piuttosto da Bonifacio Caetani, vigile difensore del suo prestigio nella città.

Mettiamo a fianco di Anagni il comune che le fu prima nemico e poi alleato, Alatri. Intorno ad Alatri si combatte per tredici anni un aspro duello tra la Chiesa e il popolo da una parte, e i figli di Giovanni di Annibaldo di Ceccano, l'antico podestà e capitano di Sezze, dall'altra.

Che questo ramo dei Ceccanesi avesse beni nella città, è cosa più che probabile; ma, a parte questo elemento, che offriva la prima base e l'occasione alla conquista, a parte lo spirito aggressivo e le necessità vitali dei baroni, da qualche indizio vien fatto di pensare che gli assalitori di Alatri mirassero al dominio della città soprattutto per guerreggiare contro Anagni e i Caetani (2).

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, t. 2°, p. 146, n.° 1508, « Placuisset nobis », 17 marzo 1328; n.° 1515, « Ad excitandas », 3 giugno 1328; Ibidem, p. 147, n.i 1521, 1522, « Materia nuper », « Ecclesie.... », 9 agosto 1328.

(2) A Stefano Colonna si rivolge il pontefice perchè con-

Circa il tempo in cui i figli di Mattia ordivano la congiura contro Anagni, Riccardo, Guglielmo e Francesco di Ceccano venivano tramando in Alatri per impadronirsene e per metter le mani sulla munitissima rocca, detta « Civita », da cui è dominata non solo la città, ma per ampio giro il territorio circostante. Il pontefice, messo sull'avviso, faceva mandare a confino i Ceccanesi; ma circa un anno dopo, sullo scorcio del 1321, non desistendo essi dagli intrighi, il Rettore occupava la « Civita » e, per averne piena sicurezza, si adoperava copertamente per trasferire dalla parte alta alla parte bassa della città gli abitanti e la cattedrale, e per occupare le abitazioni private (1). Seguì un breve periodo di sosta, — pochi mesi, — e Riccardo e Francesco, esclusi da Alatri, cacciarono il presidio papale dalla torre di Collepardo, se ne impadronirono, e poi, mentre erano in corso trattative per la restituzione, la distrussero (2). Per altri due anni la Chiesa riuscì a contenere l'impeto dei Ceccanesi, finchè verso la metà del 1324 Francesco, sorretto da alcuni altri baroni, occupava sia la « Civita » sia la città, e vi si rafforzava con esiglî, confische, scorrerie nei territorî nemici (3).

sigli i Ceccanesi a restituire la città (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 113, *Secret.*, p. 78, n.° 579, « Relatione fidedigna », 15 ottobre 1324). Francesco, almeno apparentemente, era in relazioni amichevoli con Adinolfo di Mattia; vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 46, n.° 272, « Infesta multorum », 5 ottobre 1332; *Les Registres de Benoît XII*, ed. Vidal in *Bibliothèque des Écoles Françaises d' Athènes et de Rome*, I, n.° 3875.

(1) Archivio Vaticano, *Collectoriae*, 351, 1320,... novembre; Ibidem, *Regesti Vaticani*, n.° 111, *Secret.*, p. 109, n.i 446, 447, « Audivimus nuper », « Cum de », 22 settembre e 25 ottobre 1321.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 111, *Secret.*, p. 117, n.° 479, « Infausti rumoris », 17 aprile 1322.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 112, t. 2°, p. 81, n.° 943, « Pervenit ad »; 25 maggio 1324; Ibidem, vol. 113, *Secret.*, p. 150, « Attente sollicitudinis », s. d.

Il colpo era gravissimo: Stefano Colonna fu invitato a interporre i suoi buoni ufficî per ricondurre i ribelli all'obbedienza; il Rettore ebbe ordine di occupare tutte le fortificazioni che erano state costruite nella provincia da laici e da ecclesiastici contro le costituzioni papali, tra l'altro in particolar modo il castello di Vico, prossimo ad Alatri; Francesco fu processato dal Rettore, citato ad Avignone, scomunicato in contumacia, con l'intimazione di riconsegnare entro quindici giorni la città e il castello (1). E la vittoria rimase pel momento al Rettore, che, rientrato in città, sul principio del 1326, nell'imminenza della discesa di Ludovico il Bavaro, faceva distruggere torri, mura, in breve tutte le fortificazioni della « Civita », covo e rifugio donde i ribelli infestavano la provincia (2).

La spedizione imperiale sembra segnare anche in questo caso una pausa nel conflitto. Solo alcuni anni dopo, nel 1332 e nel 1333, vediamo Francesco ritornare alle sue imprese: scorrazzare brigantescamente la Campagna, dal castello dei figli di Mattia, di cui s'è impadronito con inganno, piombare sui mercanti e spogliarli, assalire due volte Alatri, entrarvi di notte con fanti e cavalieri e metter le mani sugli abitanti, sui loro beni, sui libri della Curia. E anche allora la città fu salva per l'energia del papa e del Rettore, per l'aiuto invocato e concesso da Roberto, da baroni, da comuni (3).

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol 113, *Secret.*, p. 78, n.i 577, 578, 579, « Nuper relatione », « Cum sicut », « Relatione fidedigna », 15 ottobre 1324.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 113, *Secret.*, p. 325, n.° 1900, « Litteras tuas », 5 febbraio 1326; Ibidem, vol. 114, *Secret.*, p. 17, n.° 94, « Ad certitudinem », 29 maggio 1327. Cfr. THEINER cit., II, p. 20, n.° 38.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 46, n.° 272, « Infesta multorum », 5 ottobre 1332; Ibidem, p. 50,

Quale il contegno del vescovo e degli Alatrini durante questi avvenimenti? Il vescovo compare una sola volta nel 1333, e v'è grave motivo per ritenere che anch'egli non fosse rimasto estraneo alle machinazioni che i Ceccanesi venivano intessendo presso la sua chiesa (1). Il popolo sembra non aver parte importante se non in un atto della contesa. Francesco conta probabilmente pochi aperti nemici, — quelli che egli caccia dalla città nel 1324, — e pochi amici dichiarati, — i suoi vassalli, e i suoi massari, qualche membro dell'aristocrazia locale, qualche irrequieto che s'è lasciato guadagnare alla sua parte; — ma il popolo con la sua nobiltà, se pure sopporta indifferente gli assalti, le distruzioni, la tirannia del barone, se non ha così forte coscienza politica da difendere sempre e contro tutti la sua autonomia, nella grande maggioranza è per la Chiesa, e, scosso il giogo nel 1326, affida al pontefice il governo cittadino (2).

n.° 286, « Cum aliqui », 5 ottobre 1332, (l'originale della bolla nell'Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 3); Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 5, « Cum sicut », 18 gennaio 1333; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 51, n.° 289, « Receptis fraternitatis », 18 gennaio 1333; Ibidem, n.° 291, « Fidedigna relatione », 9 gennaio 1333; Ibidem, p. 144, n.i 722, 723, « Cum sicut », 18 gennaio 1333; Ibidem, p. 278, sg. n.i 1455, 1456, « Perlata dudum », « Horrendis excessibus », 15 ottobre 1333.

(1) Il 18 gennaio 1333 il papa scrive al Rettore e al tesoriere di trattare coi vescovi di Alatri e di Segni per il trasferimento dell'uno nella sede dell'altro e viceversa, e soggiunge: « ostendere siquidem dicto episcopo alatrino poteritis quod prop« ter suspicionem quam de ipso inducunt ea que in civitate ala« trina nuper commissa fuerunt, ex quibus oportebat contra eum « forsan procedere, sibi translatio expedit supradicta » (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 51, n.° 290, « Cum sicut »).

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 114, p. 19, n.° 102, « Litteris vestris », 2 decembre 1326; l'originale della bolla in Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 8.

L'autonomia di Segni, limitata e vigilata dai podestà di nomina papale e dagli ufficiali ecclesiastici che vi esercitavano il balivato, vi riscuotevano il plateatico, vi amministravano i beni della Chiesa, era come per l'innanzi minacciata di rovina dai Conti e dai discendenti di Mattia d'Anagni. Ma, non altrimenti che ad Anagni e ad Alatri, anche qui le ambizioni dei baroni s'inquadravano e s'inasprivano nella grande contesa tra Caetani e Colonna. Nel 1318 o poco prima aveva ottenuto dalla Chiesa la podesteria di Segni Paolo Conti, partigiano e congiunto dei Caetani (1); a contrastare le sue mire sul comune s'erano fatti avanti Giovanni Conti e i figli di Mattia, l'uno e gli altri aderenti dei Colonna. Dopo varî anni di lotte la questione veniva rimessa a Roberto d'Angiò, il quale nel noto arbitrato del 1327 decideva che la città fosse rassegnata nelle sue mani, finchè il Rettore non avesse risolta la controversia (2). Quale sia stata la sentenza del Rettore ci è ignoto. Certo è che pochi anni dopo Paolo ed il fratello Niccolò, approfittando del favore della Chiesa, obbligarono i Signini a conceder loro per un certo periodo di tempo il governo e il dominio della città, ma nel 1331 prima che fosse scaduta la concessione, furono scacciati dai cittadini. La Chiesa, costretta a intervenire, volendo a un tempo salvaguardare i suoi diritti, non inimicarsi i due potenti signori e dar qualche sodisfazione al comune, ordinava che Paolo e Niccolò fossero reintegrati nel governo per il tempo rimanente, qualora il comune e il popolo s'inducessero a riaccoglierli, e dovessero dar cauzione di restituirle immediatamente la città non appena il ter-

(1) Contelori, *Genealogia Comitum Signiae*, in Biblioteca Vaticana, *Codice Barberiniano Latino*, n.° 2383, p. 42.

(2) Carinci, *Documenti* cit., p. 20 sgg.

mine fosse spirato (1). Ignoriamo anche qui se e quando la restituzione sia avvenuta; tuttavia è da ritenere che la città sia rimasta sotto l'influenza dei due fratelli, se ancora nella seconda metà del 1333 Francesco da Ceccano, l'insidiatore di Alatri, partigiano dei Colonna, correva il suo territorio con gran numero di cavalieri, prendeva prigionieri alcuni cittadini e ne rubava il bestiame (2).

Meno sensibile fu la ripercussione della guerra in Ferentino, dove essa si manifesta soltanto nel perdurare dell'antico antagonismo contro Anagni e nel risorgere della questione che aveva contribuito nel 1304 al primo scoppio delle ostilità (3).

Nella Marittima le due città estreme verso il settentrione e verso il mezzodì, Velletri e Terracina, erano sotto l'influenza diretta o indiretta, comunque sempre vigorosa di Roberto d'Angiò. Velletri, legata al pari di Cori ai patti del 1312, riceveva da lui, in qualità di senatore, il podestà (4), e obbediva abbastanza volonterosamente agli ordini del re e della dominante. Solo di quando in quando nasceva qualche dissidio, si prendevano le armi, e il papa si affrettava a metter pace (5), — prime avvisaglie dell'aperta ribellione con la quale i Velletrani, poco oltre la metà del secolo,

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 116, p. 142 n.° 580, « Que attemptata », 18 agosto 1331.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 117, p. 278 sg., n.i 1455, 1456, « Perlato dudum », « Horrendis excessibus » 15 ottobre 1333.

(3) Ibidem, vol. 114, *Secret.*, p. 15, n.° 87, « Inter cetera », 9 decembre 1326.

(4) Per Cori vedi MARIANI, *L'Archivio Storico di Cori* in questo *Archivio*, XIII, p. 529, n.° 3.

(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, volume 116, p. 126, n.i 492 sg., « Infeste relationis », « Nuper accepimus », 21 marzo 1331.

tenteranno di scuotere la dominazione romana. Unico segno di una politica indipendente, le rappresaglie contro il castello di Lariano, provocate dalle solite questioni di confini e di giurisdizione, rappresaglie severamente condannate dal papa, ma non ostacolate, anzi favorite da Roma, che non aveva ancora motivo per dolersi della fierezza e delle brighe dei suoi sudditi (1).

In Terracina le lotte partigiane, ch'erano state così accese sullo scorcio del Dugento, sono per parecchi anni quasi interamente sedate (2), appunto perchè tutta la vita comunale è infrenata e dominata dall'Angioino. Se Roberto voleva esser sicuro delle vie di terra e di mare, doveva necessariamente tenere nelle sue mani la città, che, situata ai confini del Regno, era l'unico porto della provincia e dominava il lungo rettilineo dell'Appia. D'altra parte come sarebbero potuti sfuggire al potente vicino i Terracinesi, abbandonati alle loro forze, involti in continue lotte con i Caetani, minacciati per terra e per mare in caso d'ostilità dai prossimi castelli e comuni d'altre confine? Non era anzi in ogni caso preferibile la protezione del re di Napoli all'isolamento e alla molto incerta tutela dei Rettori? Fatto si è che per varî anni i Terracinesi, di buono o di mal animo, affidarono l'elezione del podestà

(1) Ibidem, *Collectoriae*, n.° 174, pp. 43, 44, 45, novembre-decembre 1323, febbraio 1324. Il documento è edito in THEINER cit., I, p. 524, n.° 707, molto frammentariamente.

(2) Sono forse indizio di qualche lotta interna le lettere indirizzate da Carlo, duca di Calabria, ai Terracinesi, delle quali in una esortava il podestà ad amministrare rettamente la giustizia (Archivio Capitolare di Terracina, n.° 175, 21 aprile, ind. 9ª, [1326], in un'altra, di ugual data, si compiaceva della concordia dei cittadini e li esortava a mantenerla (Archivio Vaticano, *Indice*, n.° 226, p. 47, n.i X, XI).

ora a Roberto, ora al suo primogenito Carlo, e accolsero più d'una volta fra le loro mura le milizie angioine (1). Roberto, che scrivendo loro usava chiamarli con abbastanza netta distinzione *fedeli* della Santa Chiesa e suoi *devoti*, scordò talvolta il *fedeli* e li chiamò semplicemente amici e devoti; e i cittadini stessi in momenti di necessità, dichiararono che la città, il suo territorio e la loro difesa erano allora soggetti al dominio e alla protezione del duca di Calabria (2).

Quasi tutta la politica esteriore di Terracina è orientata verso il Regno e sono di molto attenuate le relazioni con l'amministrazione papale e con la provincia (3). Col maggior comune d'oltre confine, Gaeta, è unita da un patto di pace e di amicizia che, interrotto nel 1321, viene ben presto riconsacrato in uno speciale capitolo degli statuti (4). Le più fiere ostilità le sono mosse, — in ispecie intorno al 1320, quando i figli di Mattia assaltano Anagni, i Ceccanesi Alatri, i Conti e ancora i figli di Mattia Segni, — da Loffredo Caetani che le contende il possesso della tenuta del Salto.

(1) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 33, Piperno, 16 maggio, ind. 11ª; Ibidem, n.° 170, 1316, ind. 14ª, 16 decembre, Giovanni XXII, anno 1°; Ibidem, 1317, ind. 1ª, 4 ottobre Ibidem, 1317, ind. 1ª, 4 decembre; Ibidem, n.° 214, 1318, anno 11° di Roberto; Ibidem, n.° 231, Napoli, 21 febbraio, ind. 8ª.

(2) Il podestà Enrico Baraballo (vedi sotto p. 167, nota 1) dichiara che « civitas terracinensis et eius tenimentum et de« fensio » sono « supposita ad presens dominio et protectioni dicte « ducalis Excellentie ».

(3) Per qualche relazione con Piperno e con Sezze vedi sotto p. 174 nota 1 ed Archivio Capitolare di Terracina, 1332, ind. ..., 24 agosto, Giovanni XXII, anno 16°.

(4) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 210, 1321, Roberto, anno 14°, 12 novembre. La deliberazione avviene « ad « instantiam nobilis viri Nicolai Gattule de Gaieta, consulis Ter« racinensium in Gaieta ».

Invocati dai Terracinesi, Roberto e Carlo intervengono ripetutamente per appianare la questione; ma mentre i cittadini chiedono di provare i loro diritti e di ottenere giustizia, il Conte non vuole intender ragione, e una volta che un ambasciatore terracinese lo invita da parte del duca di Calabria a cessare dalle rappresaglie, egli risponde semplicemente che non desisterebbe dal far devastare il grano del Salto neppure se glie lo dicesse il duca in persona (1).

La politica interna del comune rifletteva in certo qual modo il suo stato di soggezione verso il Re e di guerra contro il conte di Fondi. In quella soggezione e in questa guerra erano ormai accomunati tanto il popolo quanto la nobiltà, che non trovava più il suo vitale nutrimento nella Curia romana, ed era prevenuta nei favori di Roberto da clienti più insistenti e numerosi. Senza gravi turbamenti il regime si andava svolgendo in senso vieppiù popolare, con l'istituzione dei « Ventiquattro buoni uomini » del consiglio speciale e con la numerosa aggiunta chiamata a far parte del consiglio generale (2). Intorno al 1330 sem-

(1) Contatore cit., p. 217; Archivio Vaticano, *Indice*, n.° 226: Carlo, duca di Calabria, annuncia ai Terracinesi di aver inviato « dominum Joannem Grillum, iuris civilis profes« sorem », per definire la questione vertente fra il comune di Terracina e il conte di Fondi per la tenuta del Salto, 11 giugno, ind. 3ª, [1320]; Ibidem, *Pergamene sec. XIV*: Protesta elevata da Enrico Baraballo di Napoli, podestà di Terracina, alla presenza del conte di Fondi, per le usurpazioni da lui commesse nel tenimento del Salto, s. d.; Archivio Capitolare di Terracina, s. s.: Minuta di lettera in cui Carlo, duca di Calabria, invita il conte di Fondi a inviare un procuratore per definire la questione insorta fra lui e il comune di Terracina riguardo all'estrazione di certo frumento dal territorio terracinese, s. d.

(2) Trovo la prima notizia dei « Ventiquattro » in una lettera di Roberto del 1317 (?) (Archivio Capitolare di Terracina,

bra che l'influenza angioina vada declinando; i magnati, in ispecie i Caetani, tendono le loro insidie nella città, gettano il seme della discordia fra i cittadini e provocano una reazione democratica e antimagnatizia da parte del popolo e della nobiltà cittadina alleati. Il 18 aprile 1334, mentre occupavano la suprema magistratura tre nobili terracinesi, col titolo di vicarî o rettori, in pubblico parlamento si deliberava che il parlamento dovesse venir convocato una volta ogni due mesi per provvedere alla conservazione del comune, e se ciò non avvenisse per colpa del podestà e del giudice, questi incorressero in multa; che quando occorresse eleggere vicarî o rettori, l'elezione dovesse farsi in parlamento; che solo in parlamento potessero concedersi le dogane e gli altri beni comunali; infine che non fosse considerato uomo del comune, fosse cioè privo dei diritti politici colui il quale vestisse « robam « alicuius alterius » (1).

Il solo centro della Marittima dove la vita comunale pulsa con singolare energia è Sezze. La sua po-

n.° 255). Quanto alla aggiunta vedi Ibidem, s. s.: Copia autentica in data 1319, Giovanni XXII, 27 settembre, ind. 2ª, di uno statuto relativo all'estrazione delle vettovaglie da Terracina, 1315, Clemente V, ind. 13ª, 11 maggio, dove è detto che chi estragga vettovaglie « sine deliberatione rectorum sive consulum et con- « siliariorum et consilii generalis cum C. bonis hominibus et « ultra qui invenirentur primo preter consiliarios », sia condannato alla perdita di esse e ad una pena pecunaria commisurata alla loro quantità.

(1) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 88, 1334, ind. 2ª, Giovanni XXII, anno 18°, 13 aprile. Nel medesimo parlamento si delibera anche che a sindacare gli ufficiali del comune si debba nominare un giurisperito forestiero, che nessun Terracinese possa farsi ricevitore del plateatico fuori della città, nè procuratore per conto d'altri nell'esercizio di esso, che il consiglio speciale e dei Ventiquattro non possa donare più di cinque soldi sui beni del comune, che si riducano le pene per i danni dati.

sizione è, almeno in apparenza, assai difficile. Sono suoi cittadini i discendenti di Giordano di Norma, i signori di Trevi, i Ceccanesi, un ramo degli Annibaldi; stanno quasi alle sue porte la vedova di Benedetto Caetani, Maria Conti, col figlio Bonifacio, congiunti e alleati di Paolo Conti, i quali possiedono Ninfa, Loffredo Caetani, conte di Fondi, signore di Sermoneta e di Bassiano. Se non fossero le discordie dei baroni, il comune sembrerebbe facilissima preda a chi volesse mettervi sopra le mani. Ma v'è qualcos'altro che milita in difesa della città: la protezione, per quanto debole, del pontefice, e, soprattutto, l'energica volontà dei cittadini, diciamo meglio del popolo, di respingere gli assalti, di farsi padrone del comune, e di allargare i limiti della sua autonomia. Tanto all'esterno quanto all'interno la storia di Sezze in questo periodo si svolge secondo una linea schiettamente democratica. Come accade assai spesso, la potenza di Giovanni da Ceccano e dei suoi è tramontata, mentre trionfa il popolo, di cui egli s'era fatto campione.

Le magistrature, mutevoli di momento in momento, rivelano sempre il medesimo carattere: larga partecipazione del popolo al governo, vigilanza assidua sulla stabilità del regime, che si sente minacciato all'interno e all'esterno. La guerra che, come vedremo, anche Sezze combatte contro i baroni intorno al 1320, provoca l'istituzione di nuove magistrature popolari: dei « con- « servatores boni status » e dei « Sessanta » « boni et « electi homines de populo pro parte dicti populi « electi, — habentes potestatem a populo setino ea « posse facere super omnibus negotiis comunis Setie si- « cut populus Setie facere potest » (1). Un'altra guerra,

(1) Li trovo la prima volta in Archivio Comunale di Sezze, 1321, Giovanni XXII, anno 6°, ind. 5ª, 26 settembre e 7 ottobre.

combattuta nel '31-'32, che desta i medesimi timori della precedente, spinge i cittadini a rafforzare le magistrature dei Dodici e dei Sessanta, il più sicuro presidio del regime popolare, con l'accrescerne il numero rispettivamente a ventiquattro e a cento membri (1).

Nella politica interna si mirava soprattutto a togliere di mano all'aristocrazia della città e del contado i resti dell'antica potenza, e in particolare, come dice un documento contemporaneo, a « pervenire ad curiam et « sanguinem Setie et iura sua habenda pro populo Se« tie » (2). Poichè i diritti della curia setina spettavano ancora, almeno per $^3/_4$, agli Annibaldi, ai quali erano stati concessi dalla Chiesa dopo la condanna di Annibaldo di Ceccano, il comune se li fece cedere, in cambio di certi beni comunali; di modo che tra il 1321 e il 1322 esso poteva vantarsi di aver raggiunto quasi interamente il suo scopo (3). Dieci anni più tardi un

(1) Trovo la prima notizia dei « Ventiquattro » e dei « Cento » in Archivio Comunale di Sezze, 1332, Giovanni XXII, anno 16°, ind. 15ª, 28 maggio, e 1333, Giovanni XXII, anno 17°, 23 febbraio.

(2) Ibidem, 1321, ind. 5ª, Giovanni XXII, anno 6°, 7 ottobre.

(3) Ibidem, 1313, Clemente V, anno 8°, ind. 11ª, 26 aprile: Riccardo di Niccolò di Pietro di Trasmondo Annibaldi vende a Giovanni di Pietro di Trasmondo Annibaldi la metà dei 3/4 a lui spettanti sui diritti della curia setina per 1000 fiorini d'oro; Ibidem, 1321, Giovanni XXII, anno 6°,... ottobre: Sofia, vedova di Riccarduccio di Niccolò di Pietro di Trasmondo Annibaldi, madre e tutrice di Angelo Annibaldi, permuta col comune i 3/8 delle pene e delle multe della curia setina, già concessi dalla Chiesa al fu Annibaldo di Ceccano, contro i 3/8 « aque seu pi« scarie de Marginibus ». Entro il 1322 il comune doveva esser venuto in possesso anche dei 3/8 venduti nel 1313 da Riccardo a Giovanni, e dei rimanenti 2/8, come risulta da CORRADINI, *De civitate et ecclesia setina*, Roma, 1702, p. 74. Il comune non era ancora e non venne se non molto più tardi in possesso del plateatico.

ultimo atto segnava la finale rovina degli Annibaldi in Sezze, cioè la vendita compiuta da Angelo di Riccardo di tutti i suoi immobili al comune (1).

Altri provvedimenti di varia natura tendevano ad aggravare la nobiltà e a favorire gl' interessi economici del popolo. Così, per esempio, nel 1321 il setino Giovanni Aceti permutava l'erbatico « campi superioris » concessogli per due anni dal comune, con l'esercizio del macello per un anno e mezzo. Ora il macello, ch'era prima esercito da un Velletrano, passava ad un cittadino, colla nuova concessione veniva data facoltà a tutti i macellai cittadini di parteciparvi versando entro un dato termine una quota parte del prezzo, infine tornavano a libera disposizione del comune, con particolare vantaggio dei piccoli proprietarî di terre, i pascoli prima concessi (2). Un altro esempio. Nel 1332, — la data ci richiama al secondo periodo di lotte contro i baroni, — il comune aveva imposto una gabella sull'esportazione del pesce delle acque di Mese. I parzionarî di quelle acque, nobili la maggior parte, con a capo Francesco di Trevi, appellarono contro tale statuto avanti al papa e al Rettore, poi recedettero dall'appello e addivennero ad una transazione per la quale essi ottenevano bensì che le acque di Mese fossero per l'avvenire esenti da ogni nuova imposta, e che qualora il comune movesse questione sulla proprietà

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1332, Giovanni XXII, anno 17°, ind. 1ª, 5 e 11 decembre.

(2) L'importanza dell'atto è messa in rilievo dalla motivazione che si dà di esso: « pro comodo, honore et utilitate « dicti populi et pro posse venire ad curiam et sanguinem Setie « et iura sua habenda pro dicto populo Setie ». Eccetto che queste parole si riferiscano all'ufficio dei Sessanta « bonos et « electos homines de populo Setie » di cui si parla immediatamente prima.

contro qualcuno dei parzionarî, pendente la lite, rimanesse senz'altro sospesa la riscossione della gabella, ma il comune da parte sua riusciva ad applicare la gabella stessa e riaffermava il divieto di locare le pescherie a ecclesiastici e a forestieri senza il consenso dei Cento e dei Ventiquattro buoni uomini (1).

Nelle relazioni con i nobili del territorio circostante, sentiamo nettamente che Sezze, se anche deve cedere di quando in quando alla pressione dell'uno o dell'altro barone, è sempre pronta a respingere ogni tentativo che minacci la sua autonomia e la consistenza del regime popolare.

Nel 1320, mentre tutta la provincia era in armi, Sezze combatteva contro una coalizione magnatizia di cui facevano parte alcuni fra i suoi maggiori cittadini: Trevi, Norma, Ceccano. Furono assaliti i castelli vicini e i molini di Giordano di Norma, diroccate le case e le torri dei nemici, mutilati i loro partigiani nella città, Al principio dell'anno successivo si venne alla pace sotto l'arbitrato di Loffredo Caetani e di Giacomo da Ceccano, ed è a ritenere che le condizioni non fossero sfavorevoli al comune se, come vedemmo, il regime popolare uscì rafforzato dalla guerra (2).

Nel 1332 scoppiava un conflitto, — durato poi per decennî, — fra i due rami principali dei Caetani: da una parte Loffredo di Fondi, signore di Sermoneta e di Bassiano, dall'altro suo nipote Bonifacio, conte palatino, signore di Ninfa e potentissimo cittadino in Anagni. Il conflitto traeva probabilmente origine dalla eredità dei beni di Francesco Caetani in Sermoneta e

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1333, Giovanni XXII, anno 17°, 23 febbraio.

(2) Ibidem, 1321, ind. 4ª, Giovanni XXII, anno 5°, 22 gennaio e 18 febbraio.

in Bassiano. Aderiva a Bonifacio, Paolo Conti, a lui congiunto per parentela è partigiano dei Colonnesi. A richiesta dei contendenti, il comune aveva preso in consegna certi Sermonetani fatti prigionieri dal Conte palatino e si era impegnato a condurli a Ninfa e a consegnarli nelle mani di Maria Conti, madre di Bonifacio; ma durante il viaggio, per colpa di quei di Sermoneta, sedici prigionieri erano riusciti a fuggire. Allora, sia che i Setini fossero chiamati in causa per non aver adempiuto i patti, sia che vendicassero con le armi e con le rappresaglie l'offesa ricevuta, fatto è che anch'essi furono involti nella guerra contro il conte di Fondi. Tenne dalla loro parte contro Loffredo, Francesco di Trevi, stettero per Loffredo contro Bonifacio, il figlio e i nipoti di Giordano di Norma. Ai danni della guerra s'aggiunse allora un pericolo assai più grave. Francesco e i Normani, l'uno e gli altri cittadini di Sezze, nemici fra loro, avevano un nemico comune: il regime popolare delle loro città. Cercarono quindi di servire ciascuno agl'interessi suoi e della sua parte adoprandosi per abbatterlo e per dare la città in mano dei Caetani.

Ma fosse energica vigilanza dei magistrati o fermezza dei cittadini, per allora il tentativo non riuscì. Sulla fine del maggio 1332 stringevano pace, Loffredo Caetani con Sezze e Francesco di Trevi, e quest'ultimo coi Normani. Il comune usciva dalla guerra a condizioni assai onorevoli. Col primo trattato si confermava la pace stretta nel 1305 tra Pietro Caetani e il comune e si stabiliva tra l'altro che i fideiussori dei patti dovessero essere sudditi della Chiesa e non vassalli di potenti, che i Setini avessero libera facoltà di ridurre a Ninfa i prigionieri di Sermoneta, e ricevessero perciò in ostaggio quattordici fra i migliori abitanti di Bassiano; che si tenessero i bufali catturati

durante la guerra quale risarcimento delle spese e dei danni; che dovessero essere inclusi in ogni eventuale pace o tregua fra il conte di Fondi e il Conte palatino (1). Col secondo trattato, stretto alla presenza del podestà e del popolo di Sezze, le parti confermavano i patti di una precedente pace stabilita da Tomaso di Ceccano e da Francesco Caetani, si giuravano pace vicendevole e promettevano di non far entrare in città alcun potente da cui potesse esser turbata la quiete cittadina, abolita o comunque mutata la magistratura dei Ventiquattro buoni uomini. Per l'osservanza della sua promessa, Giacomo di Giordano dava, fra l'altro, una cauzione singolarmente ambita dal comune, cioè la quarta parte del plateatico (2).

Se in qualche particolare manifestazione vediamo il comune in un'attitudine di sospettosa vigilanza contro l'attività economica del clero (3), la posizione verso la Chiesa è, per questa, come in genere per tutte le nostre piccole città ormai rette a popolo e insidiate dai

(1) Ibidem, 1332, Giovanni XXII, ind. 15ª, anno 16º, 22 maggio. Si riferisce probabilmente a questa guerra e alla pace successiva l'atto pel quale Sezze prende a titolo di deposito 1600 fiorini d'oro da nove cittadini terracinesi, i quali li hanno ricevuti a ugual titolo dal loro comune (Archivio Comunale di Sezze, 1332, ind. 15ª, Giovanni XXII, anno 16º, 22 maggio; 1332, ind. 15ª, Giovanni XXII, anno 16º, 26 maggio. Per l'eredità di Francesco Caetani vedi CAETANI cit., p. 51; Archivio Vaticano, *Collectoriae*, n.º 409, 1337, ind. 6ª, 5 marzo, Benedetto XII, anno 3º.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1332, Giovanni XXII, anno 16º, ind. 15ª, 28 maggio.

(3) Vedi sopra p. 284; nella concessione del macello a Giovanni Aceti (vedi sopra p. 170 sg., nota 1), si legge che « quecumque persona de Setia per totum predictum tempus emerit « fraudulenter vel in fraudem dicti macelli a clericis setinis in « Setia vel eius territorio quascumque carnes seu scarpas » debba esser punito con una multa di dieci soldi.

baroni, di fedeltà e di devozione. Sezze è trascinata in guerra per difendere la sua autonomia, e subisce regolarmente i suoi processi avanti alla curia del Rettore, e paga regolarmente le sue ammende. Ma la naturale alleanza fra la Chiesa e il comune popolare si riafferma di momento in momento, — nel 1321, nel 1332, nel 1334, — con la concessione della podesteria al pontefice, concessione tanto più significativa nei due primi anni, quando sembra veramente che la città, stanca di guerre, voglia chiedere alla Chiesa protezione e perdono e che la Chiesa intenda esercitare su di essa un più attento governo (1).

La lotta della Chiesa contro i baroni e la guerra fra i Caetani (1336-1343).

Al governo della provincia attese con maggior sollecitudine e con minor fortuna di Giovanni XXII, il suo successore, Benedetto XII. Il 6 maggio 1335 egli affidava a Bertrando « de Deuc », vescovo d'Embrun, l'incarico di visitare tutte le terre soggette alla Santa Sede e di provvedere al loro riordinamento (2); nel settembre, quasi ad iniziare una politica più energica, mutava il Rettore, sostituendo a Raimondo, vescovo cassinese, Roggero « de Vintrono » (3). Bertrando, a quanto pare, non venne nella provincia, e, secondo gli ordini papali, Ruggero stesso la visitò, denunciò i mali

(1) Vedi sopra p. 155, nota 1.

(2) *Les Registres de Benoît XII* cit., II, n.i 2440 sg; DIVIZIANI cit., p. IV sgg. Insieme col vescovo d'Anagni, il 23 giugno 1336 viene incaricato di combattere i Fraticelli (Biblioteca Vaticana, *Codice Ottoboniano Latino*, n.º 487, p. 64, « Dudum ad audientiam »).

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 130, p. 99, n.º 551, « Attendentes quod », 13 settembre 1335.

ond'era travagliata, suggerì i rimedî (1). Ma eran mali ormai inveterati, eran rimedî che, per esser applicati, avrebbero richiesto larghi mezzi finanziarî, piena libertà d'azione, volontà ferrea nel sovrano, fiducia negli ufficiali provinciali (2). Le turbolenze dei baroni non avevano tregua (3); Roberto d'Angiò era stato scardinato da Roma, ma, incurante della sovranità papale, poneva podestà « regi » nei comuni, occupava coi suoi soldati ora l'una ora l'altra città, campeggiava per la provincia (4). In seguito alla relazione del Rettore e alla notizia di nuovi torbidi, tra il settembre e il decembre 1336 Benedetto XII riprese la guerra contro i nemici della Chiesa: fece ripubblicare la costituzione di Giovanni XXII contro i perturbatori della pace pubblica, dichiarò la sua ferma intenzione di muovere in armi contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici, vietò a Roberto di porre ufficiali regî nella provincia e di impedire l'opera degli ufficiali papali (5). Contro i baroni drizzò un colpo che, se avesse toccato il segno, avrebbe reciso dalla radice la loro potenza:

(1) Ibidem, vol. 130, p. 122, n.° 603, « Commisisse tibi », 29 settembre 1335; THEINER cit., II, p. 15, n.° 29.

(2) La fiducia negli ufficiali papali era così scarsa che Benedetto XII nel 1339 nomina Giovanni « de Amelio » riformatore nelle province del Patrimonio per metter fine alle loro malversazioni e alle loro vessazioni contro i provinciali (THEINER cit., II, p. 54, n.° 70; p. 55, n.° 71).

(3) THEINER cit., II, p. 15, n.° 28; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 131, p. 104, n.° 382, « De vobis », 27 decembre 1336.

(4) GREGOROVIUS cit., III, p. 328 sgg.; THEINER cit., p. 5, n.° 10; p. 16, n.° 30; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 132, p. 13, n.° 33, « Quamquam te », 24 febbraio 1337; Ibidem, p. 61, n.° 211, « Insinuante dilecto », 12 luglio 1337.

(5) Ibidem, vol. 131, p. 74, n.° 271, « Dudum felicis »; THEINER cit., II, p. 15, n.° 29; p. 16, n.° 30.

ordinò cioè al Rettore d'impedire che occupassero la podesteria coloro « qui regunt tirannice opprimendo « subditos », evidentemente i baroni (1). In realtà Ruggero « de Vintrono » aveva suggerito di distruggere torri e fortezze nemiche e aveva chiesto soldati; ma il pontefice aveva respinto senz'altro la prima proposta, come inefficace e pericolosa per i provinciali, s'era riservato di deliberare sulla richiesta, meravigliandosi tuttavia che i redditi della provincia non fossero sufficenti per coprire le spese ordinarie, mentre erano stati in altri tempi fonte di ricchezza per la Chiesa (2).

Ciò che accade alla fine del 1336, si ripeterà più d'una volta negli anni successivi: il proposito sempre vivo di riconquistare le terre, di impedire le usurpazioni, di frenare le violenze troverà ostacoli nella scarsità del danaro, nella diffidenza verso i Rettori, nella necessità di non inimicarsi il re di Napoli. Sotto l'urgenza del pericolo i Rettori avvertono che bisogna restaurare le fortificazioni e assoldar milizie; e il papa chiede progetti e preventivi e rifiuta pei soldati il suo concorso finanziario (3). Poco dopo la prima ammonizione, Roberto verrà richiamato severamente per essersi impadronito di Ferentino e averne impedito l'ingresso al Rettore e agli ufficiali papali; ma nel tempo stesso gli si consentirà di occupare terre della provincia quando ciò sia richiesto dalla sicurezza del Regno (4); al Rettore che s'è lagnato di lui, si rimprovererà l'ir-

(1) THEINER cit., II, p. 16, n.° 31; p. 21, n.° 41.

(2) THEINER cit., II, p. 15, n.° 29; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 131, p. 104, n.° 383, « Benigne litteris », 27 decembre 1336.

(3) Ibidem, vol. 134, p. 6, n.° 14, « Super hiis », 31 gennaio 1339; THEINER cit., II, p. 61, n.° 84.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 132, p. 61 n.° 211, « Insinuante dilecto », 12 luglio 1337.

riverenza verso il Re (1); e quando i magnati moveranno assalti furibondi contro le città, egli sarà il primo a esser chiamato in aiuto (2).

I provvedimenti emanati sulla fine del 1336 trovavano la Marittima in preda a gravi disordini. Verso la metà di quell'anno eran risorte le vecchie contese fra Sezze e Sermoneta. I Sermonetani, spinti, o almeno sorretti dal loro signore, Niccolò di Fondi, e dai suoi fratelli Bello e Giovanni, figli di Loffredo Caetani, elevavano pretese sulla proprietà della tenuta di Campolazzari e sull'uso di certe paludi. La questione si stava dibattendo, con gravissime difficoltà per il comune, avanti alla curia del Rettore (3), quando entrano in gioco i Caetani. Tra l'agosto e il novembre di quell'anno Niccolò, Giovanni e Giacomo coll'aiuto dei loro vassalli e dei Terracinesi, sorprendevano circa 150 Setini in Ninfa, Sermoneta, Terracina e Sezze, li mandavano prigionieri a Sermoneta, dove eran lasciati quasi morir di fame, e dichiaravano agli ambasciatori setini che li avrebbero restituiti solo quando venissero loro concessi la tenuta di Campolazzari e l'uso delle paludi; in caso contrario avrebbero mosso guerra al comune (4).

Stretti dalla necessità, ma risoluti a non cedere, i Setini giocarono doppio gioco. Il 30 novembre con la

(1) Ibidem, vol. 132, p. 13, n.° 33, « Quamquam te », 24 febbraio 1337.

(2) Ibidem, vol. 131, p. 103, n.° 379, « Solite benignitatis », 27 decembre 1336; Ibidem, vol. 134, p. 20, n.° 64, « Ex tenore », 6 marzo 1339.

(3) Archivio Comunale di Sezze, 1336, Benedetto XII, anno 2°, ind. 4ª, 31 maggio; Ibidem, Benedetto XII, anno 2°, ind. 4ª, 16 giugno.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 131, p. 104, n.° 382, « De vobis », 27 decembre 1336; Archivio Comunale di Sezze, 1336, ind. 5ª Benedetto XII, anno 2°, 27 e 29 novembre.

mediazione di Piperno essi stringevano pace coi tre Caetani, con Sermoneta e con Terracina a condizioni assolutamente disastrose: dichiaravano cioè che Campolazzari era dominio e proprietà dei Caetani di Sermoneta; da questi, col consenso dei Sermonetani, ricevevano a semplice titolo di donazione in perpetuo, il diritto di pascolo sulla tenuta, limitatamente a coloro che avevano terre in Campolazzari o nelle vicinanze; convenivano infine che le due parti usassero vicendevolmente delle loro paludi « more bene vicinitatis ». Col medesimo trattato si affidava ad arbitri la delimitazione dei confini tra Sezze e Bassiano, e si regolavano vecchie questioni relative ad un corso d'acqua, ch'era stato sbarrato dai Setini, e ad un ponte ch'essi avrebbero dovuto restaurare (1). Ma tre giorni prima, il 27 di quel mese, il giudice del comune aveva citato la parte avversaria, e il 29, in sua assenza, davanti ad Aliante, arciprete setino e giudice ordinario in Sezze, ed al vicario del vescovo di Terracina, un sindaco generale del comune, dopo aver ricordato le offese e le pretese nemiche, aveva protestato in forma solenne che qualunque concessione venisse fatta sarebbe stata dovuta non alla libera volontà dei cittadini ma alla paura e alla coazione (2). Con questo mezzo il comune mirava a serbare, in linea di diritto, impregiudicata la questione, la quale, come vedremo, risorgerà tra breve e sboccherà in una più vasta contesa.

Una seconda, più energica offensiva contro i baroni fu mossa nel 1338. Il 18 maggio la costituzione « De-

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1336, ind. 4ª, Benedetto XII, anno 2°, 15 novembre; Ibidem, 1336, ind. 4ª, 20 novembre, Benedetto XII, anno 2°; Ibidem, 1336, ind. 4ª, Benedetto XII anno 2°, 30 novembre,

(2) Ibidem, 1336, ind. 5ª, Benedetto XII, anno 2°, 27 e 29 novembre.

« sideriis affectantes » rinnovò il divieto contro la loro assunzione alle cariche comunali, con la minaccia delle più severe sanzioni: nullità dell'elezione e degli atti compiuti nell'ufficio, ordine di rinunciare all'una e all'altro entro quindici giorni dalla pubblicazione della bolla, scomunica sugli eletti e interdetto sugli elettori che trasgredissero al divieto, riservata al pontefice l'assoluzione dalle relative sentenze (1). A questo atto della Chiesa che cercava di sradicarli, di tagliarli fuori dalla base della loro ricchezza o della loro potenza, i baroni risposero con un disperato attacco ai comuni. Ma la nuova insurrezione è provocata, oltre che da questo timore, dall'inimicizia dei Caetani di Sermoneta e dei Caetani del ramo palatino, che gelosi e sospettosi gli uni degli altri, sotto la minaccia papale riprendono le armi, cercano di prevenirsi, di occupare le città, e trascinano dietro di sè tutti i nobili della provincia: Conti, Ceccano, Supino (2).

(1) CONTATORE cit., p. 213 sgg. Si trova in originale nell'Archivio Capitolare di Alatri (cap. sec. XIV, n.° 17) e negli Archivi Comunali di Sezze e di Ferentino (lett. O, n.° 7). Vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 133, p. 45, n.i 147, 157, 158, 160. Come prova delle incertezze della politica di Benedetto XII può servire la bolla « Dudum relatione », emanata essa pure il 18 maggio 1338, nella quale il papa concede al Rettore e al Tesoriere di poter procedere a composizioni, assoluzioni, ecc., verso coloro che hanno contravvenuto al precedente divieto di assunzione alle cariche da parte dei baroni.

(2) Nel 1338 si combatte una guerra fra Niccolò e i suoi aderenti, — tra gli altri i castelli di Traetto e di Sperlonga, — da una parte, e Terracina dall'altra; e si stringe pace nel settembre di quell'anno (Archivio Capitolare di Terracina, n.i 83, 209 e s.s., in data 6 settembre; Archivio Vaticano, *Indice*, n°. 226, *Pergamene sec. XIV*, 1336, ind. 6ª, Benedetto XII, 7 settembre). Mi par probabile che questa guerra abbia avuto origine, più che dal divieto papale, dalle solite questioni per la tenuta del Salto, questioni inasprite dalla carestia che infierì in quel-

Tra la fine del '38 e il principio del '39 si stringevano due leghe, da una parte Niccolò di Fondi, suo fratello Giovanni, Niccolò Conti, signore di Monfortino, dall'altra Benedetto Caetani, conte palatino, Paolo Conti, Francesco, Giacomo, Riccardo, Tomasello da Ceccano e i signori di Supino (1). Come primo atto d'ostilità, Anagni, la capitale della Campagna, su cui esercitava la sua velata signoria Benedetto Caetani, veniva assalita da Giovanni, che vi sorprendeva e uccideva Francesco da Ceccano e alcuni suoi partigiani (2). L'assassinio si ripercuote immediatamente su tutta la provincia; e il papa a cui giunge la notizia quando è troppo tardo ogni provvedimento, s'affretta e s'affanna a ordinare ai comuni di prestare aiuto al Rettore, al Rettore di metter pace e di far giustizia, ai baroni di star quieti e di dare opera alla pacificazione, infine al Rettore del Patrimonio in Tuscia e a Roberto d'Angiò di assistere il « Comes » nella difficile impresa (3). Roggero « de Vintrono », vittima non tanto della sua incapacità, quanto dall'impotenza a fronteggiare gli avvenimenti, viene esonerato dall'ufficio e sostituito da Napoleone « de Tibertis » (4).

Roberto, che disponeva di mezzi eccezionali, cioè di soldati e di presidî nelle terre stesse della provincia e che in qualche modo poteva premere sull'animo di un suddito, qual era Niccolò Caetani, assolse fra tutti

l'anno in Roma e in tutta Italia (MURATORI, *Antiquitates Italiae medii aevi*, III, col. 295).

(1) THEINER cit., II, p. 61, n.° 84.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 20, n.° 64, « Ex tenore », 6 marzo 1339; p. 21 sg., n.i 69 sgg., « Si fructus », 6 marzo 1339; CONTATORE cit., p. 215.

(3) Vedi nota precedente.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 6, n.° 14, « Super hiis », 31 gennaio 1339; Ibidem, p. 18, n.° 56, « Quamvis de cunctis », 5 marzo 1339.

egregiamente il suo compito liberando la città dai tiranni e occupandola con le sue milizie. Le magistrature comunali non furono mutate e i cittadini si piegarono docili al nuovo padrone. Nè v'è ragione di meravigliarsi di questa acquiescenza, quando si consideri — per questo come per numerosi casi consimili, — che Roberto aveva in mano armi abbastanza potenti per imporre la sua volontà, che inoltre, con ogni probabilità, gran parte del popolo, rimanendo quasi estranea tanto alla vita politica del comune, quanto alle competizioni fra Niccolò e Benedetto Caetani, chiedeva unicamente un regime di pace e di giustizia, e, almeno in un primo momento, poteva illudersi che l'una e l'altra le sarebbero state assicurate dai soldati dell'Angioino. I pericoli che minacciavano Roberto erano da un lato i baroni e i loro partigiani, — sconvolti, perseguitati, ma non vinti, — dall'altro il pontefice e lo spirito di reverenza e di soggezione alla Chiesa, che sopito nell'animo del popolo, non poteva tardare a risvegliarsi dopo la sorpresa e dopo le prime esperienze.

Il Re pertanto provvide a far occupare le magistrature da persone a lui devote e a far presidiare la città dai suoi soldati sotto il comando di un Raimondo « de Valle Veronica ». Quindi il 2 maggio 1339 faceva approvare in parlamento alcune deliberazioni del consiglio, che tendevano, come suonano le parole, a « can« cellare l'antica macchia di detestabile tirannide », a restaurare la libertà e il diritto fra i cittadini, cioè per l'appunto ad assicurare il Re contro i pericoli da cui era minacciato. A lode della Vergine e della Chiesa, « et sub reverentia et devotione serenissimi principis « et domini domini Roberti —, quorum civitas Anagnie « presidiis et favoribus gubernatur », si deliberava che gli ufficiali del comune dovessero amministrare la giustizia a tutti i cittadini, senza eccezione di persone,

secondo gli statuti, le consuetudini e, in difetto di questi, secondo il diritto comune; che nessun barone della città o della provincia potesse metter piede in Anagni, e se vi entrasse, ne dovesse esser cacciato anche con la forza; si comminava la pena capitale e la confisca dei beni a chi in qualsiasi modo procurasse il loro ingresso in città e si dichiaravano prive di ogni valore legale le obbligazioni contratte con essi « pretextu coniurationis, conventicule, lige aut con« spirationis seu quovis alio colore »; s'impegnavano i cittadini, sotto pena di morte e di confisca dei beni, a non ostacolare in alcuna maniera, anzi a favorire l'opera di Raimondo e del presidio angioino. Circa 500 cittadini sono sottoscritti all'atto in qualità di testimonî. Ma lo zelo di Roberto d'Angiò non dovette acquietare pienamente gli scrupoli del Rettore, se appena avuta copia della deliberazione, si affrettò a comunicarla al pontefice con opportune avvertenze, invocando rapidi provvedimenti, avuto riguardo non meno al « periculum animarum » che al pregiudizio che recava alla Chiesa la caduta della capitale nelle mani del re di Napoli (1).

Benedetto XII trovò un buon negoziatore in Napoleone « de Tibertis », un valido aiuto nella fedeltà degli Anagnini, di modo che, dopo avere in un primo tempo, il 15 luglio 1339, invocato l'aiuto dei cittadini, del « Comes » e di Roberto per difendere il comune dai baroni (2), ottenne per mezzo del Rettore che fra le due parti nemiche venisse stretta una tregua

(1) Archivio Vaticano, *Instrumenta miscellanea*, n.° 18, 1339, ind. 7ª, Benedetto XII, anno 5°, 2 maggio.

(2) Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 65, n.° 232, « Turbationem status »; p. 66, n.° 234, « Qualiter misera », 15 luglio 1339; THEINER cit., II, p. 59, n.° 79.

triennale (1), che la città fosse riacquistata alla Chiesa sotto la podesteria di persona a lei devota (2), e che a lui, come privata persona, venisse conferita la carica di podestà a vita (3). Sotto l'urgenza degli avvenimenti il Rettore insisteva anche che gli fossero concessi 50 fanti e 50 cavalieri e che si desse mano alla riparazione delle fortezze; ma Benedetto rispondeva, come al solito, chiedendo il preventivo per i restauri e consentendo che venissero assoldate le milizie a condizione che la spesa gravasse sugli introiti della provincia. E nel tempo stesso che vietava severamente ai baroni di entrare in Anagni, s'affrettava a dichiarare che con questa misura egli non intendeva affatto impedire ch'essi potessero godere dei loro beni nella città e nel territorio (4).

In breve: la scarsità e la poca sicurezza dei mezzi, l'illusione che stretta la tregua e riconquistata la capitale sarebbe stato riacquistato facilmente il dominio delle altre città, facevano meno diritta la politica del pontefice e lo rendevano più rimesso nell'adottare quegli energici provvedimenti, che l'aperta battaglia ormai impegnata avrebbe richiesto. Accadde quindi ciò che si poteva imaginare: la tregua venne rotta ben presto e la provincia fu tutta in armi.

Questa volta l'offensiva che muove dal Conte palatino e dalla sua parte, trascina nel tragico gioco Ter-

(1) THEINER, cit., II, p. 61, n.° 84.

(2) Archivio Conti (presso il Signor Colacicchi in Anagni), 1339, Benedetto XII, anno 5ª, ind. 5ª, 28 settembre. Il podestà è un Angeluccio « de Tybertis », certo parente del Rettore.

(3) THEINER cit., II, p. 61, n.° 84; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 103, n.° 369, « Nuper ad », 31 ottobre 1339.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 105, n.° 371, « Pridem ad », 31 ottobre 1339.

racina, Sezze, Anagni e più tardi Ferentino. In Anagni Benedetto doveva contare su partigiani arditi e abbastanza numerosi. In Sezze non v'era forse un partito a lui devoto, ma il risentimento contro Niccolò per la questione di Campolazzari, l'impotenza a vincerlo con le armi del comune, rendevano il popolo meno avverso a quel qualsiasi nemico, foss'egli pure un magnate, che avesse forza di combatterlo. In Terracina la questione si presentava più complessa, chè, se in odio a Niccolò, gran parte dei cittadini era disposta a lasciar mano libera a Benedetto, la famiglia dei Perunti con a capo il vescovo Sergio, e tutti coloro che insieme con essi possedevano beni nelle terre del conte di Fondi, erano naturalmente avversi ad ogni atto di ostilità contro di lui (1). In queste condizioni, quando fra l'ottobre e il novembre 1339 Paolo Conti e Roberto di Supino, rompendo la tregua, invadono e devastano le terre di Niccolò Caetani, i Terracinesi lasciano loro libero il passo (2); e sul principio dell'anno seguente la stessa Sezze viene occupata da Benedetto e da Paolo Conti, senza che, per quel che sappiamo, i cittadini oppongano alcuna resistenza (3). Così Sezze e Terracina entrarono in guerra esse pure: l'una riaperse la questione di Campolazzari, di cui era stata costretta nel '36 a riconoscere la proprietà al conte di Fondi e ai castelli confinanti (4); l'altra si trovò esposta alle rappresaglie di Niccolò, che chiedeva egli pure libero

(1) CONTATORE cit., p. 219.

(2) *Les Registres de Benoît XII* cit., II, n.° 7498.

(3) THEINER cit., II, p. 67, n.° 97; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 135, p. 19, n.° 65, « Nuper intelleximus », 27 marzo 1340.

(4) Archivio Comunale di Sezze, 1340, ind. 8ª, Benedetto XII, anno 6°, 26 giugno, dove si parla di un'ammenda al Rettore per le imprese contro Niccolò, Bassiano e Sermoneta.

passaggio per muovere contro i nemici. La Chiesa che vedeva propagarsi nuovamente l'incendio e trepidava per la capitale, ricorreva alle consuete misure contro signori e comuni: infieriva con minacce contro i Terracinesi, considerati come complici del Conti e del Supino, ingiungeva a Benedetto e a Paolo di restituire Sezze, e il 6 maggio 1340 rinnovava per mezzo del Rettore con severe ammonizioni al Caetani il divieto di entrare in Anagni (1).

Dopo qualche mese d'incertezza Niccolò, con l'aiuto indiretto della Chiesa e di Roberto, riusciva a ristabilire la sua posizione nella Marittima. Sotto la violenza del potente barone, e sotto la pressione dei proprietarî danneggiati, Terracina piegò: il 21 maggio si addivenne ad una pace che, mentre assicurava ai proprietarî il pacifico godimento dei beni, concedeva alle genti di Niccolò, Giovanni e Bello libertà di passaggio per il Pisco Montano, la Torre dei Molini, il « passum « pontis atque Ligule ». E per quanto la concessione fosse revocabile, per quanto imponesse l'obbligo ai Caetani di non far entrare i loro uomini nella città e nei sobborghi murati e di dare tempestivo avviso ai custodi del Pisco Montano del passaggio dell'esercito, esponeva il comune quasi inerme al pericolo dell'invasione e della soggezione (2). Sezze, sgombrata volontariamente dagli invasori, distratti, come vedremo, da più alta impresa, e rioccupata dal « Comes » con l'aiuto dei cittadini, già nel giugno del 1340 era ritornata alla consueta fedeltà verso la Chiesa, aveva ricevuto dal « Comes » il podestà e si disponeva a pagar-

(1) Vedi sopra p. 184 sg. e note; Archivio Vaticano, *Instrumenta*, n.° 15, (olim 9), 1340, ind. 8ª, Benedetto XII, anno 6°, 6 maggio.

(2) Contatore cit., p. 219.

gli 440 fiorini d'oro come ammenda delle ostilità contro Niccolò, i Bassianesi e i Sermonetani (1).

Benedetto era dunque vinto tanto verso Sezze quanto verso Terracina; ma frattanto, tra il maggio e il giugno, egli ordiva un colpo molto più grave contro la Chiesa, Roberto e Niccolò. Raccolte le sue genti nel castello di Sgurgola, notte tempo dava l'assalto ad Anagni. Suo primo obiettivo fu il castello, presidiato dai soldati del re di Napoli, e se ne impadronì di sorpresa; in un secondo momento corse alla cattedrale di Santa Maria e l'ebbe tosto nelle sue mani, non ostante l'opposizione del vicario del vescovo e di gran parte dei canonici; infine mosse contro la residenza del Rettore che fu bersagliata di sassi e di saette. Non ostante il presidio angioino, la presenza del Rettore, i sospetti che dovevano aver resa più acuta la vigilanza, non ostante la prova recente di fedeltà alla Chiesa, in breve Benedetto Caetani fu padrone di tutta la città. Fatto grave senza dubbio questo, che la capitale fosse sorpresa nel sonno da un barone, e occupata, che si facesse oltraggio alla Curia e al re di Napoli, che i partigiani della Chiesa venissero percossi e cercassero scampo fuori delle mura (2), che Benedetto contasse fra i seguaci della prima ora parecchi Anagnini e potesse valersi ai suoi scopi dei castelli di Sgurgola, Trevi, Zancati. La maggiore gravità tuttavia di questo episodio sta piuttosto nel contegno di quella parte, certo non disprezzabile, di canonici che favoriscono il Caetani, nel contegno soprattutto dei cittadini e degli

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1340, ind. 8ª, Benedetto XII, anno 6°, 26 giugno. Il podestà è un Francesco « de « Tibertis », quindi egli pure parente del Rettore.

(2) Tra le vittime vi fu Benincasa di Benincasa, uno dei procuratori ch'erano stati in Avignone per conferire a Benedetto XII la podesteria; vedi nota seguente.

ufficiali del comune, che in buon numero, quand'egli è già entrato in città gli prestano man forte nell'impresa, corrono di qua e di là gridando: « Viva, viva « il conte palatino », e in seguito lo accolgono nei consigli e lo trattano come loro signore. L'accoglienza fatta al Conte, se può essere in parte umanamente spiegata con la sorpresa, le forze di cui disponeva l'assalitore, la sua rapidità e abilità nel colpire tre punti vitali dell'organismo cittadino, ci dice, d'altra parte, di quanto seguito godesse ancora il Caetani nella città, e, forse anche, come il presidio postovi da Roberto avesse alienato alla Chiesa l'animo degli Anagnini.

Il primo luglio del 1340 dalla rocca di Frosinone la curia del Rettore condannava in contumacia alla pena capitale e a gravissime pene pecuniarie Benedetto e i suoi complici, inoltre imponeva ad Anagni un'ammenda di 20.000 marchi d'argento ed, esempio singolare fino allora nella storia della provincia, la privava insieme con Sgurgola, Trevi e Zancati, di tutti i privilegî papali (1).

Il ritorno di Sezze alla Chiesa, l'impresa di Benedetto, che distraeva momentaneamente Niccolò dalla Marittima, la tenacia con cui i cittadini avevano difeso le loro ragioni su Campolazzari, ebbero effetto di risolvere per breve e in modo un po' meno rovinoso per il comune la vecchia questione. I Setini non avevano mai riconosciuto nè applicato, se non in quanto v'eran costretti con la forza, i patti della pace del 1336. Ora il 13 agosto 1340 questa veniva cassata; si riconosceva che Campolazzari era comune fra Sezze e Sermoneta, salvo che i Setini vi potevano soltanto pascolare e non seminare; si stabiliva infine, — e il patto ebbe esecuzione, — che si rifacesse il ponte e che

(1) Archivio Vaticano, *Arm.* IX, 12, 30, 1 luglio 1340.

entro venti giorni i Setini dovessero togliere lo sbarramento del fiume (1).

Dopo l'occupazione di Anagni sembra che i due Caetani operino ciascuno in un proprio campo d'azione, l'uno nella Campagna, l'altro nella Marittima. Nel gennaio 1341 Benedetto cerca di allargare la conquista e con l'aiuto di Anagnini e di Ferentinati, sorprende di notte la città e il castello di Ferentino; ma ne viene cacciato dal popolo insorto (2). Dal 1341 al 1343 Niccolò campeggia su tutta la Marittima. Nel febbraio '41 tenta di impadronirsi di sorpresa di Terracina; fallitogli il disegno, batte la campagna con gran seguito di cavalieri e di fanti, e cattura e conduce a Fondi venticinque Terracinesi e un'ingente quantità di bestiame. La guerra durò due anni ed ebbe termine solo sul principio del 1343 per la mediazione della contessa di Fondi, Giacoma Orsini, e del vescovo terracinese Sergio Perunti (3). Altre ostilità furono condotte in quegli stessi anni contro Sezze (4) e contro Ninfa, e poichè in Ninfa molti Velletrani tenevano al pascolo i loro greggi, ne nacque un nuovo confitto fra il Conte e Velletri (5).

Velletri e Cori, Alatri, Veroli e Segni o rimangono

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1340, Benedetto XII, anno 6°, ind. 8ª, agosto-settembre, copia autentica.

(2) Archivio Vaticano, *Instrumenta miscellanea*, n.i 54 e 6 (olim 55), 1341, Benedetto XII, anno 7°, ind. 9ª, 31 gennaio.

(3) Vedi nota precedente; inoltre Archivio Capitolare di Terracina, n,° 76, 1343, Clemente VI, anno 1°, ind. 11ª, 17 gennaio; n.° 157, 1343, ind. 11ª, 14 gennaio, Clemente VI, anno 1°; n.° 240, 1343, 16 gennaio, ind. 11ª; s.s., 1343, ind. 11ª, 14 gennaio, Clemente VI, anno 1°; s.s. 1343, Roberto, anno 34°, 17 gennaio, ind. 15ª; CONTATORE cit., p. 220.

(4) Archivio Comunale di Sezze, 1341, ind. 9ª, Benedetto XII, annò 7°, 7 e 13 aprile.

(5) FALCO, *Il Comune* cit., pp. 53, 110 sgg.

del tutto estranee alla guerra frà i Caetani, o ne sono appena toccate, e danno scarsissimi segni di vita (1). Fra essi merita di esser ricordato soltanto il conflitto tra Vico ed Alatri. Il castello, come si ricorderà, era stato assoggettato nel 1306, ma già in passato le terre di uso comune, le relazioni politiche tra i due luoghi, avevano destato malcontenti dall' una e dall'altra parte. Ora nel 1340, mentre tutta la provincia era in guerra, la lite si riaccese e venne rimessa all'arbitrato del giudice « in temporalibus » della Campagna e della Marittima. Il quale, regolate le questioni relative ai confini e agli usi, riconoscendo la soggezione di Vico secondo i patti fissati nel 1306, sentenziava che i Vicani dovessero provvedere all'esercito di Alatri venticinque uomini, sempre che esso non fosse volto contro la Chiesa o contro cittadini alatrini, e solo a condizione che la città non fosse governata a tirannide, che infine dovessero portare sulle bandiere le armi imposte dal comune (2).

(1) Velletri e Cori sono involte nelle solite questioni d' uso e di confine coi luoghi e coi signori vicini e debbono subordinare la loro difesa al beneplacito di Roma (FALCO, *Il Comune* cit., p. 110 sgg.; Archivio Colonna, *Pergamene*, LVI, 29). Per Veroli le sole manifestazioni di vita sono date dal recupero dei beni comunali e dall'ostilità verso la Badia di Casamari alla quale il comune, all'elezione di ogni nuovo abate, impone gravi segni di soggezione (Archivio Comunale di Veroli, fasc. II°, n.° 4, 1336, Benedetto XII, anno 2°, ind. 4ª, 25 aprile; *Les Registres de Benoît XII* cit., n.° 3945).

(2) Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 77, 1340, ind. 8ª, Benedetto XII, anno 6°, 30 novembre; Ibidem, cap. 1ª, n.° 54, 1341, ind. 9ª, Benedetto XII, anno 7°, 20 ottobre; Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° VII, 1341, ind. 9ª, Benedetto XII, anno 7, . . . [ottobre].

La scomparsa di Roberto d'Angiò e il tribunato di Cola di Rienzo (1343-1354).

La politica di Clemente VI, paragonata a quella di Benedetto XII, risente sia della minore energia del principe, sia delle maggiori difficoltà che la scomparsa di Roberto d'Angiò suscitava nel reggimento della provincia. Roberto era una forza militare, sia pure di non facile governo, posta al servizio della Chiesa; egli prestava l'aiuto delle sue armi e vigilava l'opera del Rettore. Dopo la sua scomparsa, secondo un indirizzo ormai costante, la Rettoria subì un' ulteriore diminuzione e si fece un nuovo passo verso l'accentramento. Se già nel passato erano stati talvolta nominati riformatori e legati con l'ufficio di sorvegliare e correggere l'amministrazione provinciale; se ancora nel 1339 era stato incaricato Giovanni « de Amelio » di colpire le malversazioni e le vessazioni dei Rettori (1), ora nunzî e legati pontificî più numerosi che pel passato percorrono le terre della Chiesa, servono di tramite fra il governo provinciale e la corte papale, trattano gli affari politici (2). Inoltre fra il '44 e il '45 veniva nominato un maresciallo, il quale evidentemente doveva presiedere alle operazioni militari e comandare o le milizie comunali e feudali, o soldati mercenarî, o insieme gli

(1) THEINER cit., II, p. 54, n.° 70.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 137, p. 154, n.° 546, « Cum dilectus », 2 decembre 1343; vol. 138, p. 206, n.° 795, « Nuper dilectus », 31 gennaio 1345; Ibidem, p. 139, n.i 716, 717, « Nuper dilecti », 20 decembre 1345; Ibidem, vol. 140, p 83, n.i 344, « Inter solicitudines », 10 agosto 1346: Ibidem, vol. 141, n.i 245, 250, « Cum nos », 17 agosto 1347; Ibidem, vol. 187, p. 1, « Redemptor noster », 30 novembre 1348.

uni e gli altri (1). Scaduto dall'antica onnipotenza, il Rettore era quindi ridotto ad esercitare le funzioni amministrative e giudiziarie, e come prima s'era trovato in conflitto con Roberto d'Angiò, così ora scendeva a sospetti, gelosie, violenze verso il maresciallo (2).

Favorito o stretto dalle circostanze, — l'offensiva di Cola contro i baroni, il venir meno della guerra fra i Caetani, — Clemente VI sostituisce alla maniera forte di Benedetto XII una condotta più mite e pacifica: sotto di lui più scarse minacce, meno numerosi processi, meno clamorose condanne. Dopo la morte di Roberto, quando i baroni allentarono il freno nuovamente alle violenze, rinnovò loro il divieto di assumere cariche nei comuni (3) e prese qualche provvedimento contro la costruzione di torri e di fortilizî (4). Ma con la costituzione « Etsi solertem » del 21 luglio 1346, — che, senza vietare in modo assoluto, subordinava semplicemente all'approvazione della Chiesa l'assunzione del capitanato, di qualsiasi giurisdizione o « presidentia » in città, castella e ville da parte di città, comunità o singole persone, — il divieto veniva in certo modo attenuato e si apriva la via a nuove usurpazioni (5). Due uomini come Berardo di Ceccano e Paolo Conti osavano chiedere al papa concessioni sui beni della Chiesa nella provincia (6) e lo stesso pontefice invitava il legato

(1) Ibidem, vol. 138, p. 206, n.° 795, « Nuper dilectus », 31 gennaio 1345.

(2) Vedi nota precedente.

(3) Theiner cit., II, p. 120, n.° 132.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 137, p. 154, n.° 546, « Cum dilectus », 2 decembre 1343; Ibidem, p. 155, n.° 547, « Nuper intelleximus », 2 decembre 1343.

(5) Theiner cit., II, p. 164, n.° 162.

(6) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 140, p. 160, n.° 693, « Nuper exhibita », 29 ottobre 1346; Ibidem, n.° 812, « Benigne recepimus », 26 decembre 1346.

Bertrando di Deux a considerare se di fronte a Cola di Rienzo non fosse conveniente riconciliare alla Chiesa il conte di Fondi, ch'era stato privato del titolo e dei diritti comitali dopo l'assalto contro Terracina (1).

Ma quando alla fine vediamo i comuni tiranneggiati e lacerati da lotte interne senza che si levi da Avignone se non debolissima quella voce di minaccia e di condanna, che aveva altre volte affermato i diritti della Chiesa, sorretto e, in qualche modo, protetto i fedeli, vinto non di rado i nemici, sentiamo che la moderazione di Clemente VI dipende più da debolezza che da accorgimento politico. E di questa debolezza si prevarranno gl'intriganti, come quel Roggero Verace di Sonnino, già ribelle della Chiesa e sbandito dalla curia del Rettore, che, in seguito a sue ripetute richieste, verrà colmato di favori (2); e questa debolezza darà luogo ad atti di dubbia convenienza politica, come quando il maresciallo Guglielmo « Roqueta », imprigionato dal Rettore per sospetto che lo volesse assassinare insieme coi suoi familiari, viene riconosciuto innocente dal papa e rimesso al suo posto, con danno inevitabile per il governo provinciale (3).

(1) Archivio Vaticano, *Instrumenta miscellanea*, 54 (olim 55); Burdach Piur, *Vom Mittelalter zur Reformation*, Berlin, 1912, II, p. 95.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1345, Clemente VI, anno 3°, ind. 13ª, 17 marzo; Archivio Vaticano, *Arm.* 35, vol. 5°, p. 271, 1342, Clemente VI, anno 1°, ind. 10ª, 15 agosto; Ibidem, p. 272, 1343, Clemente VI, anno 2°, ind. 11ª, 26 luglio; Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 137, p. 215, n.° 802, « Exposuit nobis », 3 marzo 1344; Ibidem, *Regesti Avignonesi*, vol. 250, p. 469, n.° 492, « Laudabilia probitatis », 6 gennaio 1351; Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 203, p. 106, n.° 491, la medesima con data 6 febbraio 1351; Ibidem, vol. 237, p. 178, « Felicis recordationis », 19 settembre 1355.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 138, p. 206, n.° 795, « Nuper dilectus », 31 gennaio 1345; Ibidem, vol. 139,

La guerra fra i due rami della famiglia Caetani, che aveva raccolto sotto le due bandiere nemiche gran parte dei baroni della Campagna e Marittima, viene ora declinando, e non è improbabile che al cessare delle ostilità abbiano contribuito la morte del conte palatino e del conte di Fondi (1), e la minaccia del Tribuno. Le lotte baronali assumono in questo periodo un carattere più sporadico: ogni episodio rimane conchiuso in se stesso senza provocare la ribellione nell'intera provincia.

Cola di Rienzo ritorna, sia pure con più alti propositi, alla politica di Benedetto Carushomo, di Luca Savelli, di Brancaleone degli Andalò e dichiara soggetto alla giurisdizione del Campidoglio il territorio « intra centesimum lapidem », quindi anche la Campagna e la Marittima e, fra altri tributi, pretende soprattutto riscuotere a favore della camera capitolina il sale e il focatico.

In realtà assai scarsa fu l'efficacia dell'opera sua nella nostra provincia, dove egli ebbe quasi costantemente avverso il Rettore, e nemicissimo il conte di Fondi, uno fra i pochissimi baroni che osassero contrastargli apertamente. Dopo varî mesi di guerra sfortunata, ottenuto l'aiuto dei Genovesi, che, come vedremo, s'erano impadroniti di Terracina e ai quali doveva importare in sommo grado di liberarsi da un così molesto vicino, riuscì ad averne ragione tra la fine di agosto e i primi di settembre 1347. Abbattuto Niccolò, insorse alla riscossa il fratello Giovanni tentando di metter le mani su Frosinone, ma ne fu impedito dal Rettore e da Cola.

n.i 54, 58, « Licet dudum », « Cum dilectus », 26 maggio e 14 giugno 1345.

(1) Benedetto muore prima del 1345, Niccolò nel 1348 (Archivio Colonna, *Pergamene,* LIX, n.° 14; CONTATORE cit., p. 221; CAETANI cit., tav. B-XL e p. 54).

Il Piglio, la rocca dei figli di Mattia e la rocca di Montelongo caddero in potere del Tribuno, Velletrani e Corani cedettero alle sue imposizioni per gli antichi patti e per la vicinanza alla Città; ma Terracina se ne schermì, e, non ostante il superbo compiacimento con cui veniva annunciata la vittoria su Niccolò, signori e comuni non furono assoggettati, o, se pure, ritornarono ben presto allo stato precedente per la rapida caduta del Tribuno (1).

Nella Marittima la storia dei comuni si presenta ricca di avvenimenti solo per Velletri e Terracina mentre un silenzio quasi completo avvolge la vita di Sezze, di Piperno e di Cori.

Velletri è ormai costretta a ricevere da Roma non più soltanto il podestà ma anche il giudice del comune; giura il « sequimentum », e provvede quindi un contingente all'esercito cittadino; contro i patti del 1312 è obbligata a far la grascia alla Città; prende parte ai giochi di Testaccio, e offre annualmente doppieri di cera per la processione di Santa Maria d'agosto (2). Dopo aver respinto un'ultima volta nel '46 le pretese dei senatori che vogliono assoggettarla all'imposta del sale (3), alla fine deve cedere di fronte a Cola di

(1) BURDACH PIUR cit., III, pp. 41, 44, 45 sg., 48 sg., 58, 109 sgg., 118 sgg., 131 sgg., 144 sg., 152, 162, 168, 169, 207; TOMASSETTI, *Sale e focatico*, in questo *Archivio*, XX, 1897, pp. 315 sgg., 349 sgg. Non ostante le affermazioni contenute qua e là nella vita anonima di Cola di Rienzo (MURATORI, *Antiquitates* cit., III, 409, 413, 429, 439) e nelle lettere sopra indicate, nei documenti contemporanei non è rimasta quasi alcuna traccia diretta dell'opera di Cola nella Campagna e nella Marittima. In realtà la soggezione della provincia si presentava meno utile ed urgente, che non quella dei baroni romani della Sabina e della Tuscia. Cfr. THEINER cit., II, p. 180, n.° 176.

(2) FALCO, *Il Comune* cit., p. 41 sgg.

(3) Ibidem, p. 174.

Rienzo, ed è probabile che, almeno agli inizî, l'opera del Tribuno abbia trovato consensi nel comune, naturalmente avverso alle intemperanze dei baroni.

La posizione di Velletri di fronte a Roma rende più fitta e più intricata che per gli altri comuni la rete della sua vita politica. Non si tratta qui soltanto di far fronte agli assalti dei baroni, dei ladroni, delle terre vicine, e di schermirsi dalle insidie legali e fiscali della curia del Rettore; occorre parare i colpi della curia capitolina, instancabile nell'allargare le sue pretese e nell'intentare processi, troppo sovente per futili motivi e con l'unico scopo di far danaro; occorre destreggiarsi di fronte agli ufficiali inviati da Roma, giustamente sospettati, e non meno giustamente sospettosi di questi sudditi scontenti e caparbi; occorre corrompere i grascieri affinchè con le loro relazioni, — vere o false che siano, — non nuocciano al comune. Ed ecco gli ambasciatori velletrani incessantemente affaccendati a andare e tornare dall'una e dall'altra curia, i « sollicitatores », gli amici del comune, che per amore e per interesse, danno informazioni, sollecitano pratiche, fanno metter in tacere fastidiosi processi (1), ecco un esercizio sempre più complicato di piccole arti diplomatiche di persuasione, d'intrigo, di corruzione.

La vita economica di Velletri ha per base i campi, i boschi, i pascoli che la circondano, le greggi che pascolano sulle terre private e di uso comune, e che vengono date in fida nei luoghi vicini; Velletri ha quindi interessi suoi proprî da sostenere, e per farli valere si trova ogni poco a combattere contro baroni e luoghi confinanti (2).

Entro la cerchia delle mura si viene frattanto deli-

(1) Falco, *Il Comune* cit., pp. 134, 145, 156, 159.
(2) Ibidem, p. 59.

neandó un conflitto che avrà pieno svolgimento nella seconda metà del secolo. La diversità degli averi e dell'azione personale, più assai che non la nascita di nobiltà o di popolo, hanno ormai contrapposto, sia pure con molte gradazioni intermedie, a una classe di cittadini ricchi, operosi, influenti, una classe di cittadini privi d'autorità e scarsi di fortuna, dei quali i primi spadroneggiano e sfruttano, con mezzi non sempre onesti, la cosa pubblica, i secondi covano invidia e rancore, e preparano la riscossa (1).

Non ci lasciamo tuttavia trarre in inganno da questo intrico di processi e di condanne, di minacce e di violenze, di sospetti e di corruzioni, che sembrano irretire il comune e segnarne di ora in ora la rovina. Noi sentiamo che il comune vive; non già perchè abbia forza di estendere il suo dominio, nè, tanto meno, perchè abbia fermato la sua vita in un astratto ideale di pace; ma appunto perchè in ogni momento, contro ogni assalto, ha in sè l'energia di resistere e di lottare; perchè di fronte ai nemici può contare su amici costanti o, sia pure, su amici di un'ora; perchè, in mezzo alle difficoltà che lo premono, ha un senso vigile dei suoi interessi e del suo decoro, sì che, ad esempio, in quel giro di anni dà mano alla costruzione della sua bella torre campanaria e nel 1346 impiega in opere di pubblica utilità il danaro ricavato dai processi che, decisi per corruzione dal podestà e dal giudice romani, erano stati riaperti da Morandino di Perugia, sindaco del comune.

Per Terracina la storia di questi dieci anni è ricca di singolari rivolgimenti. Come abbiamo visto, essa aveva stretto pace con Niccolò di Fondi nel 1343. Due anni dopo la guerra riprende, da principio con le solite

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 220 sg.

avvisaglie: occupazione dei beni del monastero di Sant'Angelo, imminenti alla città, cattura, spogliazione, imprigionamento di varî cittadini (1). Poi di giorno in giorno il nemico si fa più minaccioso e mira senz'altro alla conquista del comune.

Le forze che questo oppone a Niccolò sono la « Ca« vallata », cioè un corpo di cinquanta cavalieri cittadini arrolati per la guerra e ai quali sono stati concessi in compenso del loro servizio i proventi della dogana del sale, del biadatico e dell'erbatico su certi beni del comune; un corpo permanente di duecento balestrieri, compensati con la concessione di un territorio comunale; infine, in caso di necessità, la forza di tutti i cittadini atti alle armi. A sopperire alle gravi spese militari si stabilisce inoltre, per la durata di quattro anni, una nuova gabella (2).

Ma la difficoltà di resistere al nemico non consiste tanto nella scarsità dei mezzi quanto piuttosto nelle discordie interne. I provvedimenti militari sono stati deliberati perchè bisogna vendicare l'offesa, difendere le persone, gli averi, l'indipendenza dei cittadini. Ma, come abbiamo avuto occasione di osservare altra volta, coloro che posseggono beni nelle terre del conte di Fondi sono evidentemente contrarî alla guerra; inoltre la subiscono o reagiscono i pavidi, che guardano con preoccupazione l'incendio divampare senza fine e presentono la minaccia dei processi e della condanne, coloro che più sono aggravati dal peso della nuova gabella, che dalla guerra, vittoriosa o rovinosa, traggono minor vantaggio e minor danno, e vedono con invidia speso il danaro pubblico a profitto dei balestrieri

(1) THEINER cit., II, p. 153, n.° 153.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 139, n.i 716 sg., « Nuper dilecti », 20 decembre 1345.

e dei cavalieri. A poco a poco gli animi s'infiammano per tal modo che i cittadini, incuranti del nemico, trascendono alla violenza entro le mura stesse della città.

Quando le cose sono giunte a tal punto che non è più possibile nè di ristabilire la pace, nè di condurre vigorosamente la guerra, si ricorre a quella ch'è assai spesso l' « extrema ratio » dei nostri comuni travagliati da lotte interne ed esterne: la dedizione al pontefice. Ma v'è in questo caso qualcosa di nuovo: qui non si tratta più semplicemente della concessione temporanea o vitalizia della podesteria; qui, in seguito ad un accordo fra le parti, — e il « populus » sembra aver avuto il maggior peso nella deliberazione, — viene offerto a vita a Clemente VI il pieno dominio di tutti gli ufficî del comune insieme coi redditi di tutte le gabelle e con tutti i proventi giudiziarî. L'offerta era tuttavia subordinata a numerose condizioni. Il pontefice doveva addossarsi l'onere finanziario di tutti gli ufficiali del comune e promettere che essi avrebbero osservato gli statuti, le consuetudini, i privilegî della città e, in loro difetto, il diritto comune. Tutti i processi intentati o da intentarsi presso la curia del Rettore e presso la curia terracinese per reati commessi negli ultimi torbidi dovevano essere annullati. Dovevano infine: esser abolita la nuova gabella, lasciata facoltà ai cittadini di estrarre il sale da loro acquistato, garantiti i loro diritti ai concessionarî delle gabelle, conservati agli uomini della « Cavallata » durante la guerra, ai balestrieri in via permanente, i beni loro concessi dal comune. Con queste deliberazioni i Terracinesi intendevano conciliare i discordi interessi delle classi e dei partiti, assicurare il regolare esercizio dei pubblici poteri e la difesa contro il conte di Fondi, salvaguardare in qualche misura la loro autonomia.

Clemente rimise al giudizio di Bertrando di San

Marco e di Guido di Santa Cecilia, legati della Santa Sede, se convenisse o meno accettare l'offerta, e a noi non risulta quale sia stata la decisione (1). Se teniamo presente che di questo assoluto dominio personale del papa sulla città non s'incontra in seguito nessuna traccia, che la Chiesa si è sempre mostrata oltremodo restia ad ammettere rapide e profonde innovazioni nel regime delle sue terre, che soprattutto le condizioni poste dai Terracinesi turbavano in modo insolito e violento l'ordine civile e politico con la sospensione e il divieto dei processi, e rendevano forse economicamente non vantaggiosa l'accettazione, siamo indotti a ritenere che per allora la cosa non abbia avuto altro seguito.

Frattanto gli avvenimenti precipitano. Niccolò Caetani, dopo aver occupato tra la fine del 1345 e la prima metà del 1346 il monastero e le fortezze di Monte Sant'Angelo, donde poteva dominare ampiamente sulla città, sul territorio circostante e sul mare, nel maggio del '46 cerca d'impadronirsi di Terracina. Trovandosi allora a passare per quei paraggi trentasei galee genovesi al comando dell'ammiraglio Simon Vignoso, i Terracinesi gli si rivolsero per aiuto; insieme con i suoi uomini, — forse 1000 o 1500 balestrieri, — respinsero l'attacco di Niccolò e riconquistarono Monte Sant'Angelo. Il comune si sarebbe potuto rallegrare appieno dell'esito dell'impresa, se essa non avesse lasciato dietro di sè un debito di 3600 fiorini verso gli armatori delle galee. Ma il provvido intervento del Vignoso doveva avere per i Terracinesi una conseguenza assai più grave. A questo punto, o di sua iniziativa, o, com'è più probabile, sollecitata dagli armatori, che intendevano garantirsi del loro credito, interviene la Repubblica, si fa signora del comune, prende a inviarvi il podestà, e i Genovesi diven-

(1) Vedi nota precedente.

gono per i Terracinesi i « domini et benefactores specia- « les », il « populus defensor » (1). Così da un lato la disperazione, dall'altro forse la lentezza e l'esitazione di Clemente VI, distoglievano la città dalla fedeltà verso la Chiesa.

La dominazione genovese dura con qualche interruzione fino ai tempi di Egidio Albornoz e concorrono al suo mantenimento numerosi interessi dall'una e dall'altra parte. Sotto la protezione dei Genovesi Terracina trovava qualche maggior garanzia di pace all'interno e all'esterno. La repubblica a sua volta acquistava sul Tirreno un approdo importante sia dal punto di vista economico, — per la penetrazione nel Regno, — sia dal punto di vista politico, e col suo dominio, di cui era espressione immediata la podesteria, garantiva il debito del comune verso gli armatori.

Il pagamento del debito dovette compiersi non senza gravi difficoltà e non senza accesi contrasti fra i cittadini. Le divisioni partigiane acquietatesi un momento quand'era imminente la rovina, avevano senza dubbio ripreso vigore quando l'ardore della guerra aveva ceduto il posto ad una più matura riflessione sugli avvenimenti, ai rammarichi, alle recriminazioni, quando essenzialmente s'era trattato di far fronte agl'impegni verso gli armatori. In queste condizioni, fin dal 6 febbraio 1347 i Terracinesi si rivolgevano con umile preghiera al Doge e al Consiglio della Repubblica affinchè volesse adoprarsi e suggerire i mezzi per il pagamento; nel tempo stesso chiedevano d'interporre

(1) Georgii Stellae, *Annales Genuenses* in *Rerum Italicarum SS.*, XVII, coll. 1086 sgg; Archivio Capitolare di Terracina, n.° 127, 1347, ind. 15ª, Clemente VI, anno 5°, 6 febbraio; Ibidem, n.° 77, ugual data; Ibidem, s. s., 1351, ind. 4ª, Clemente VI, anno 10°, 20 luglio; Ibidem, n.° 29, 1352, ind. 4ª, 21 aprile; Ibidem, n.° 30, 1352, ind. 5ª, Clemente VI, anno 11°, 30 maggio.

i loro ufficî per la pace con Niccolò Caetani, la quale, mentre da un lato si presentava come una naturale conseguenza della vittoria, aveva d'altro lato una particolare importanza in quanto avrebbe permesso al comune di disporre nuovamente di uno dei suoi cespiti finanziarî più notevoli, della dogana del sale, che, come abbiamo visto, era stata concessa per la durata della guerra agli uomini della « Cavallata » (1).

La pace fu conclusa nel 1347 e l'anno seguente Niccolò di Fondi moriva (2). Tuttavia non ebbero fine nè le agitazioni interne, nè le lotte esterne. Cola di Rienzo dopo aver combattuto contro il nemico del comune, fece ripetuti tentativi nel '47 per sottoporre il comune stesso alla giurisdizione romana; ma cadde probabilmente prima di aver raggiunto lo scopo (3). Il '48 fu l'anno della pestilenza, il '49 portò con sè una nuova guerra e una nuova pace con Fondi (4). Quando nel 1350, cessati per un momento i pericoli esterni, i Terracinesi si ritrovarono inevitabilmente di fronte alla questione del pagamento e della dominazione genovese, gli animi si divisero e si inasprirono un'altra volta: parte dei cittadini venne cacciata fuori dalle mura e, a quel che sembra, lo stesso podestà dovette abbandonare la carica (5). Alla fine, coi capi-

(1) Vedi nella nota precedente i due documenti del 6 febbraio 1347.

(2) CONTATORE cit., p. 221; CAETANI cit., p. 54.

(3) Achivio Capitolare di Terracina, n.° 68, 1347, ind. 15ª, 26 giugno, Clemente VI, anno 6°; Ibidem, s. s.: Copia autentica della bolla di Innocenzo IV, « In admirationem », 1347, ind. 15ª, Clemente VI, anno 6°, 24 luglio; I. GIORGI, *Documenti terracinesi*, in *Bullettino dell' Istituto Storico Italiano*, fasc. XVI, 1895, p. 87.

(4) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 169, 1349, 20 giugno, ind. 2ª.

(5) CONTATORE cit., p. 222.

toli della pace stretta nell'ottobre di quell'anno fra gli « intrinseci » e gli « extrinseci », — capitoli che purtroppo non ci sono noti, — il problema dovette essere avviato a una pratica risoluzione. Infatti nei due anni seguenti, mentre il comune era tornato sotto il regime dei podestà genovesi, i Terracinesi sodisfacevano per gran parte al loro debito col danaro ricavato dalla vendita annua delle gabelle e della dogana del sale, di cui evidentemente avevano ottenuto la restituzione dagli uomini della « Cavallata » (1).

Nella Campagna il medesimo atomismo che nella Marittima. Veroli è presa dalle solite lotte con Bauco e Monte San Giovanni per questioni di territorio (2). Alatri, favorita dall'isolamento e dalla sua forte posizione, prospera sulla soggezione dei castelli vicini: Collepardo, Vico, Trivigliano, Torre, che provvedono soldati all'esercito e vettovaglie al comune, inviano rappresentanti al parlamento e portano sulle loro bandiere le sue insegne (3). Ferentino ci appare nel '44 di nuovo minacciata di soggezione dai Caetani, poi, probabilmente in conseguenza di queste brighe, travagliata da lotte interne e assalita dagli stessi suoi cittadini in esilio (4). Anagni, restituita alla Chiesa

(1) Archivio Capitolare di Terracina, s. s., Genova, 1351, 29 marzo; Ibidem, s. s., 1351, ind. 4ª, Clemente VI, anno 10°, 20 luglio; Ibidem, n.° 29, 1352, ind. 4ª, 21 aprile; Ibidem, n.° 30, 1352, ind. 5ª, Clemente VI, anno 11°, 30 maggio.

(2) Archivio di Sant'Erasmo di Veroli, 1347, ind. 15ª, Clemente VI, anno 5°, 3 maggio.

(3) Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 15, 1344, Clemente VI, ind. 12ª, 16 febbraio; Ibidem n.° 56, 1349, 22 settembre, ind. 2ª (copia autentica del 1371). Non cito i numerosissimi documenti dell'Archivio Capitolare di Alatri (cap. sec. XIV) relativi all'elezione dei rappresentanti ai parlamenti.

(4) THEINER, cit. II, p. 120, n.° 132; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 137, p. 213, n.° 783, « Perlatum nuper »,

dopo la morte di Benedetto Caetani (1), subisce nel '48 un'orribile strage da parte dei mercenarî di Guarnieri d'Urslingen (2).

Qualche maggiore considerazione merita Segni. Con poca diversità essa ripete la sua storia passata, la quale si può riassumere in tre elementi: i Conti che aspirano alla signoria, la Chiesa che tien fermo ai suoi diritti, il comune che insorge contro il debole, — la Chiesa, — e piega davanti al forte, — il barone. Dopo i torbidi dei primi decennî del secolo i pontefici erano riusciti a ridurre nuovamente la città alla loro soggezione immediata; ma nel 1344 d'improvviso i cittadini insorgevano contro il proprio rettore, lo trucidavano, assalivano il palazzo papale e lo mettevano a rovina (3). Quale il motivo del tumulto? La gran massa del popolo, se pure devota alla Chiesa, odia il debole governo papale che vincola i suoi movimenti, lo asserve agli scopi della sua politica, lo lascia esposto alle soperchierie dei baroni; e un incidente qualsiasi basta a provocare la ribellione. Nel caso presente, — non altrimenti da quanto era avvenuto nel 1281, — essa può aver avuto origine della connivenza o dalla debolezza del rettore papale di fronte agli ambiziosi disegni dei Conti; giacchè pochi anni dopo due membri di quella famiglia, Giovanni e Niccolò, rinnovano l'impresa ereditaria contro il comune.

2 marzo 1344; Archivio Capitolare d'Anagni, fasc. 6-7, n.° 294, 1350, ind. 3ª, 26 febbraio, venerdì, Clemente VI, anno 8°, (copia sincrona).

(1) Nel 1347 è podestà un nobile Folchetto « de Brungue- « ria », probabilmente un Francese eletto dal papa o dal Rettore (Archivio Colonna, *Pergamene*, LXIV, 55, 1347, ind. 15ª, Clemente VI, anno 6°, 2 settembre).

(2) Gregorovius cit., III, p. 411.

(3) Theiner cit., II, p. 121, n.° 133.

In un primo momento, intorno al 1352, la città sembra occupata da Niccolò; poi vi entra Giovanni e ne ottiene il dominio per sè e per i suoi eredi; Niccolò resiste, e allora si scatena la guerra fra i due baroni e i loro vassalli e partigiani nel comune. A ristabilire la pace, — del tutto assente la Chiesa, — fu rimessa la questione nelle mani di tre arbitri: il primo, nominato dal comune, era Giannotto Serraffia, uno fra i più autorevoli cittadini di Velletri, gli altri due, rappresentanti dei Conti, erano Giovanni Caetani dei Palatini e Riccardo di Giovanni Annibaldi. La sentenza arbitrale pronunciata il 21 febbraio del 1353, fra varie disposizioni riguardanti la conclusione e il mantenimento della pace, lo scambio dei prigionieri, il risarcimento dei danni, faceva assoluto divieto a Niccolò e ai suoi eredi d'ingerirsi in qualsiasi modo nella città e nel suo governo, fino a tanto che essa fosse sotto la signoria di Giovanni e dei suoi eredi, e stabiliva che gli « exteri », cioè gli esuli partigiani di Niccolò, pur conservando il godimento dei loro beni in Segni e nel suo territorio, non potessero rientrarvi senza espresso consenso del signore.

Poco più d'un mese dopo, come sempre in simili casi, l'usurpazione veniva legittimata da un atto, che, se non era valido per la Chiesa, la quale non poteva in alcun modo riconoscere la signoria di Giovanni, avrebbe dovuto, nell'intenzione di lui, vincolare il comune. Il 2 aprile 1353 il popolo di Segni, — e non è qui il caso di domandarsi quanto l'atto fosse spontaneo, — conferiva a Giovanni Conti a titolo vitalizio il dominio, la podesteria e il capitanato della città con facoltà amplissime nell'esercizio delle funzioni militari e giudiziarie, nell'imposizione dei tributi e nell'amministrazione del danaro pubblico. Non basta: Segni dev'esser stretta senza possibilità di scampo alla for-

tuna del suo signore; e, poichè Giovanni ha dichiarato di accettare, egli da una parte e il comune dall'altra stringono un'alleanza « ad pacem et guerram faciendam » contro qualunque barone, università, città, castello, villa. Non basta ancora: Giovanni vuol esser assolutamente sicuro da tutte le insidie legali, e il comune è costretto a rinunciare a qualsiasi eccezione, inclusi espressamente gli statuti fatti e da farsi, le costituzioni del Rettore, i privilegî e gli ordini papali, con cui potesse *liberarsi e difendersi* dalle obbligazioni contratte. Dopo questo ci domandiamo che cosa rimanga più dell'autonomia comunale e quale significato abbiano ancora le parole con cui si chiude il giuramento del procuratore signino: « iurisdictione, mandato et auctoritate Sancte « Matris Ecclesie semper salvis ».

Ma lo squilibrio stesso fra l'assoluto dominio di cui viene investito Giovanni e la totale distruzione a cui soggiace il comune, che abbiamo sempre visto insofferente di giogo, ci avverte che l'atto, non ostante la sua forma esteriore di concessione spontanea e di alleanza a parità di condizioni, è in realtà imposto dal vincitore, ansioso di fermare stabilmente la sua potenza nella rovina dell'autonomia comunale e di saziare la vendetta contro il nemico secolare della sua casa (1).

Le riforme di Egidio Albornoz e l'espansione di Roma democratica (1354-1367).

Alla stasi del papato di Clemente VI, segue sotto Innocenzo VI e Urbano V un periodo di profondi rivolgimenti per la provincia e per i comuni. Tre fatti

(1) Archivio Sforza Cesarini, fasc. 838, A, II, n.° 33, 1353, Innocenzo VI, anno 1°, ind. 6ª, 21 febbraio: Ibidem, fasc. 838, A, II, n.° 31, 1353, Innocenzo VI, anno 1°, ind. 6ª, 2 aprile.

soprattutto operano nella storia di questi anni: la legazione di Egidio Albornoz, l'espansione di Roma democratica, l'ingresso nella vita politica di Onorato Caetani di Fondi.

Il governo della Campagna e della Marittima e in genere del Patrimonio s'accentra in Egidio. Ormai le relazioni dirette fra la curia avignonese e i Rettori, l'importanza di questi, sono di molto attenuati; per ciò che riguarda attività e responsabilità politiche, essi dipendono quasi esclusivamente dal Cardinale. Se in addietro più d'un Rettore aveva potuto spadroneggiare a lungo nella provincia, ora, in regime più energico e severo, si succedono l'un l'altro con singolare rapidità. Sono per lo più alti dignitarî ecclesiastici, talvolta, in momenti gravi, uomini d'arme, grandi signori locali o forestieri: Guglielmo, abate di Farfa, tra il 1353 e il '55 (1), Giovanni di Lucca, commendatore dell'Ospedale di Santo Spirito « in Saxia » tra il '55 e il '57 (2), Matteo da Celano nel '57 (3), Raimondo, abate di Subiaco, tra il '57 e il '60 (4), Bongiovanni, vescovo di Fermo, fra il '60 e il '63 (5), nello stesso anno '63 Marsilio da Carrara (6), Giovanni Guidotti, precettore della Casa di Sant'Antonio

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 235, pp. 150, 161, « Ut commissum », « Ad statum », 6 agosto 1353.

(2) Ibidem, vol. 228, p. 10, n.° 62, « Tue devotionis », 13 luglio 1355.

(3) *Costituzioni Egidiane dell' anno MCCCLVII*, ed. Sella, Roma, 1912, p. 237.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 239, p. 54, « Quantum nobis », 26 aprile 1357.

(5) Ibidem, vol. 240, p. 4, « Turbationes multiplices », 17 gennaio 1360; Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 53, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno 1°, 20 gennaio.

(6) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, *Archetipi*, vol. 244 B, n.° 230, « Cum ex certis », 20 novembre 1363.

in Firenze tra il '64 e il '66 (1), infine Daniele del Carretto, che occupa la carica dal '66 al '67 (2).

La loro nomina spettava al Cardinale e la conferma al pontefice (3), il quale tuttavia non sempre si limitava ad approvare la scelta. Così nel '57 quando Egidio, per combattere i baroni, elegge Matteo da Celano, Innocenzo VI fa osservare ch'egli è troppo legato ai signori della provincia per poter governare dirittamente, e gli sostituisce l'abate di Subiaco, che, come persona ecclesiastica e come forestiero, gli dà maggiore affidamento di procurare gl'interessi della Chiesa, di poter godere autorità e di sapersi tenere al disopra delle lotte partigiane (4).

La storia di Roma in questi anni ci mostra come l'opera di Cola di Rienzo non sia stata semplicemente il sogno anacronistico di un esaltato, com'egli abbia interpretato, almeno in parte, le esigenze del suo tempo. Il Tribuno è caduto, ma il popolo, ormai dotato di più salda coscienza politica, esclude la nobiltà dal governo e se ne impadronisce. La forza di Roma consiste nell'accordo con la Chiesa e nel suo regime democratico-militare (5). Dal '57 in avanti, — specie durante la lontananza del Cardinale, — essa tenta ancora una volta, risolutamente, di conquistare il contado con le armi o con le astuzie legali e diplomatiche. Verso la Marittima impegna una guerra di vita e di morte con Velletri e pretende di levare imposte, — in particolare il sale ed il focatico, — tanto a Sezze quanto a Terracina; verso la Campagna fronteggia i baroni, che si sono impadroniti di Anagni, di Segni, di Ferentino, occupando la podesteria di Alatri e di Veroli.

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 246, p. 102, « Discretionis tue », 24 febbraio 1364.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, *Archetipi*, vol. 244 F, « Dilectus filius », 26 giugno 1366.

(3) Theiner cit., II, p. 246, n.° 242; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 228, p. 10, n.° 62. Vedi inoltre Falco, *Il Comune* cit., p. 227 sg.; si avverta tuttavia, che la data 17 settembre 1356, va forse corretta in 17 settembre 1366, perchè questa, come altre lettere contenute negli Archetipi di Innocenzo VI, appartiene invece probabilmente al papato di Urbano V.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 239, p. 56, « Licet gratum », 26 aprile 1357.

(5) Gregorovius cit., III, p. 462 sgg.

Per alcuni anni la penetrazione procede lenta ma sicura; le lagnanze dei Romani per ipotetici diritti lesi e per offese ricevute trovano benevola accoglienza presso il pontefice (1), le invocazioni dei Velletrani alla Chiesa rimangono inesaudite, la Città interviene nelle lotte fra comuni e baroni (2), le milizie urbane campeggiano nella provincia e i senatori ordinano ai comuni di prestare aiuto (3). Ma ben presto la riconquista del Patrimonio per opera dell'Albornoz e il ritorno di Urbano V in Roma pongono termine all'espansione cittadina.

Fra i baroni occupano i primi posti Onorato Caetani di Fondi, figlio di Niccolò, suo fratello Giacomo, i suoi zii paterni Giovanni e Bello, Giovanni dei Palatini, signore di Ninfa, Giovanni di Paolo Conti di Valmontone, signore di Segni, infine, assai numerosi, i Ceccanesi. L'antagonismo fra i Caetani di Sermoneta e di Ninfa dura tuttora; ma non v'è più compattezza

(1) Theiner cit., II, p. 391, n.° 358; Antonelli, *La dominazione pontificia* ecc., in questo *Archivio*, XXXI, 1908, p. 315.

(2) Mariani, *L'Archivio* cit., p. 530, n.° 6. I regesti del Mariani sono spesso inesatti e insufficienti; qui e in seguito l'indicazione di tali regesti valga anche come rimando ai documenti relativi contenuti nell'Archivio Comunale di Cori.

(3) Archivio Sforza Cesarini, fasc. 838, A, II, n.° 34, Campidoglio, 1356, Innocenzo VI, 28 ottobre, ind. 10ª.

fra i membri dell'una e dell'altra parte. Minacciati dall'espansione di Roma e dalla potenza di Giovanni Conti, esclusi da Terracina, che ha trovato sicurezza sotto il dominio genovese, Onorato e Giacomo metton le mani sopra Anagni e sopra Sezze, Giovanni e Bello tentano d'impadronirsi di Ferentino. Frattanto si travagliano in lotte reciproche, che hanno termine con una pace nel 1360 (1). Giovanni Conti, capitano delle milizie romane contro Mattia di Niccolò « domini « Nophi de Papa » nel 1356 (2), ultimo senatore cittadino nel '58, sbarra da Valmontone la via Latina, e da Segni, che tiene fermamente in signoria, domina sulla riva destra del Sacco. Giovanni Caetani dei Palatini di Ninfa rimane in ombra fin verso il termine di questo periodo, quasi stremato e sfiduciato. Anzichè entrare nella grande lotta politica si consuma nelle solite guerre familiari coi Sermonetani e addiviene a pace nel '59 con Giovanni e Bello (3). I Ceccanesi, sempre irrequieti e discordi, troppo numerosi e ambiziosi, incapaci di quella fortuna che vanno cercando rabbiosamente, combattono contro i Caetani di Ninfa e di Sermoneta, e s'impacciano in mille brighe con quasi tutte le terre della Marittima (4).

Queste le linee del quadro nel quale si svolge la nostra vita comunale.

Tutta le storia di Velletri si compendia nella lotta contro Roma, che, interrotta da brevi pause e tregue,

(1) Caetani cit., p. 56.

(2) Archivio Sforza Cesarini, fasc. 838, A, II, n.° 34.

(3) Caetani cit., p. 56.

(4) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 184, 1357, Innocenzo VI, anno 5°, ind. 10ª, 17 aprile; Ibidem, n.° 138, 1361, Innocenzo VI, anno 9°, ind. 14ª, 19 novembre; Archivio Colonna, *Pergamene*, LVI, n.° 39, 1357, Innocenzo VI, anno 5°, ind. 10ª, 21 decembre; Mariani, *L'Archivio* cit., p. 350, n.° 6.

riarde periodicamente fin verso il 1370. Il motivo fondamentale dell'odio dei Velletrani contro la Città era la soggezione del comune: l'obbligo di ricevere da Roma il podestà e il giudice, la gravezza dei tributi, l'ingerenza della curia capitolina. In questo stato d'animo ogni episodio poteva dar origine allo scoppio delle ostilità e all'interminabile catena dei processi e delle rappresaglie. Cola di Rienzo era caduto fra l'esecrazione popolare; ma i Romani non avevano dimenticato che nell'ultima sua impresa contro Palestrina nell'agosto del '54, i Velletrani erano andati a bandiere spiegate contro i Tiburtini, avevano messo il disordine nell'esercito, e appunto per quest'atto di ribellione e pel sospetto di loro intese con gli assediati, s'era dovuto levar l'assedio alla città (1).

La prima occasione alla contesa fu probabilmente l'assassinio di Paolo « Alexii Meliosi », avvenuto in Velletri nell'agosto del '56, in un momento in cui il turbato regime della Città rendeva più arditi i Velletrani contro la dominante (2). Nel settembre Leonardo Mellini, Meo Cece, Giovanni di Stefano Rubeo, Cecco Cece, Vello Cece, Cecco « Terii Lorarii », Cola di Puccio Leonardi, Ponzano e Germano di Cola Mellini, Puccio « Venture » e suo figlio Niccolò vendemmiarono una vigna di Giovanni Gandolfi dei Gandolfini del rione di San Marco, irruppero armati in una sua casa situata in Velletri, la diroccarono, ne asportarono le masserizie, e di questi beni si fecero investire dal giudice del comune (3). Nel decembre una certa Nuta, — forse una domestica, — fuggiva dalla casa di Mar-

(1) *Historiae Romanae Fragmenta* in Muratori, *Antiquitates Italiae medii aevi*, III, pp. 527, 529; Falco, *Il Comune* cit., p. 232.

(2) Falco, *Il Comune* cit., p. 230.

(3) Ibidem, pp. 232, 234.

gherita Malabranca, moglie di Angelo, cancelliere della Città, asportava varî oggetti del valore di 25 fiorini d'oro, conduceva con sè lo stesso nipote di Margherita, Angelo di Paolo Malabranca, un fanciulletto di cinque anni, ed era accolta in Velletri a suon di campane e a bandiera spiegata (1). Questi episodî sarebbero quasi insignificanti, se i Velletrani che vi presero parte non apparissero in seguito come i più accessi partigiani della politica antiromana, — questo è il motivo per cui li abbiamo nominati, — se l'invasione e l'investitura dei beni di Giovanni Gandolfi e la festosa accoglienza fatta alla rapitrice di Angelo Malabranca non avessero colpito due fra le grandi casate romane e non ci rivelassero la ormai aperta ostilità del comune.

Dei provvedimenti presi da Roma contro i ribelli non ci è rimasta altra memoria che una serie di processi e di condanne (2). I Velletrani non obbedirono più agli ordini della curia capitolina, sostituirono o contrapposero al podestà romano un rettore cittadino, misero a capo del loro esercito un capitano, si abbandonarono alle solite rappresaglie contro le persone e i beni dei nemici. Ancora nel giugno del '57, poco prima della riaffida generale, s'impadronirono di un Trasteverino, Lello di Paolo « Melioris », lo chiusero nel palazzo comunale, lo posero al tormento fino a farlo morire e, dopo averlo strascinato per le vie della città, lo appesero alle forche del comune come pubblico ladrone (3). Ma per allora la contesa fu, almeno apparentemente, appianata con la soggezione dei Velletrani, che, ritornati all'obbedienza della curia capitolina, sbor-

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 232 sg.
(2) Ibidem, p. 228 sgg.
(3) Ibidem, p. 233 sg.

sarono 200 fiorini d'oro a titolo di composizione e il 19 agosto di quell'anno ottennero dai senatori la riaffida generale.

Le prime avvisaglie di un nuovo conflitto cadono tra il '58 e il '59 quando il comune si rifiuta di eseguire gli ordini della curia capitolina (1). Ma gli attriti ebbero questa volta conseguenze assai più gravi, fors'anche perchè contribuì ad accrescere l'esasperazione dei Velletrani il nuovo energico governo democratico del senatore forestiero e dei Sette Riformatori della Repubblica. Nell'ottobre 1361 scoppiò in Velletri un tumulto: un Romano, Cecco di Pietro « de Galganis », fu assalito, ferito e derubato di molti fiorini d'oro, dopo di che venne invasa e saccheggiata la tesoreria della Città. Circa il medesimo tempo il comune si rifiutò di accogliere il podestà, il giudice e il notaio inviati da Roma (2). Conosciuta a Roma la notizia dell'insurrezione, il senatore, Paolo Argenti, colpì i Velletrani, come traditori e ribelli, con le più gravi sanzioni pecuniarie e personali: sottoposto il comune ad un'ammenda di 100.000 fiorini, condannati i cittadini a morte e alla confisca dei beni (3).

Ebbe così origine la guerra. Velletri trovò aiuto in comuni e baroni alleati, Roma bandì l'esercito generale e vi pose a capo Raimondo Orsini (4). Si combattè con accanimento dall'una e dall'altra parte fino al maggio del 1362: i Romani, nell'animo dei quali risonavano ancora le alte parole di Cola di Rienzo (5), si sdegnavano dell'offesa fatta alla loro dignità da un

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 235.
(2) Ibidem, pp. 238, 295.
(3) Ibidem, p. 236.
(4) Ibidem, pp. 236, 239.
(5) Re, *Statuti della Città di Roma*, Roma 1880, p. LI, n.° 1; Gregorovius cit., III, p. 468.

nemico di tanto inferiore, eppure indomabile, nè erano disposti ad abbandonare la preda di Giacomo Arlotti; i Velletrani, condotti, com'è probabile, da una minoranza turbolenta, tra l'antica soggezione e le nuove terribili minacce, non vedevano altra speranza che una resistenza disperata. Si rifiutarono quindi di eseguire gli ordini e le sentenze di Roma, e incominciò dall'una e dall'altra parte la solita guerra di rapina e di rappresaglie: messe a sacco e diroccate le case dei Romani in Velletri, assaliti e depredati i nemici nella città e per le campagne, devastati campi e vigneti, rubato il bestiame (1). Alla fine, il 9 maggio, ridotti all'estremo, i difensori si arresero all'Orsini (2), videro abbattuta gran parte delle mura, scardinate le porte, discesa la campana del comune, e l'una e le altre asportate come trofeo dall'esercito vincitore. La vittoria parve così piena e significativa che tre giorni dopo il Senatore e i Riformatori ne diedero notizia ai Fiorentini, vantandosi di aver seguito nella loro guerra il costume romano del « parcere subiectis et debellare superbos ».

Sospese le operazioni militari, la pace fu trattata ad Avignone, dove le due parti furono invitate a mandare ambasciatori (3), e fu conclusa con la riaffida generale pronunciata dal senatore Lazzaro dei Cancellieri il 20 agosto 1362. Nessuna nuova gravezza e nessuna nuova restrizione sembra siano state imposte all'autonomia velletrana, nessuna misura eccezionale risulta che si sia adottata contro coloro che erano stati l'anima della ribellione e della guerra; i Velletrani tornarono all'obbedienza e sborsarono a titolo di com-

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 292 sgg.
(2) Ibidem, pp. 238, 239.
(3) Filippini, *La seconda legazione del Cardinale Albornoz in Italia (1358-1367)* in *Studi Storici,* XII, 1903, p. 328.

posizione 510 libre di provisini (1); nè è improbabile che tanta indulgenza fosse suggerita ai vincitori sia dal pontefice e dal cardinale Albornoz, sia dalla risolutezza dei Velletrani e dalla estrema difficoltà di ridurre definitivamente all'impotenza questi sudditi ribelli.

La guerra infelice lasciò, come suole accadere, uno strascico di odî fra i cittadini. Coloro che avevano presieduto al governo del comune durante il periodo più acceso della lotta, o quelli in genere ch'erano stati i più audaci sostenitori di essa, dopo la sconfitta furono sottoposti a sindacato e condannati da Giovanni di Bologna (2). Ma i Nove che assunsero il potere il primo maggio, pochi giorni prima della resa, e lo deposero alla fine dell'ottobre 1362, si trovarono di fronte a odî e a difficoltà non meno gravi. Come esecutori della pace, essi dovettero seguire una politica remissiva verso il podestà e il giudice romani e provvedere con misure eccezionali a pagare le somme dovute dal comune per la composizione, le condanne della curia capitolina e le spese di guerra. L'inevitabile malcontento fu sfruttato dal partito antiromano, che diffondeva sospetti, proferiva minacce contro i Nove, e, appoggiandosi soprattutto sullo statuto « Quod prestita « imposita per Novem restituantur per ipsos », sull'evidente impossibilità in cui si trovavano i Nove di sodisfare i debiti contratti, all'avvicinarsi del termine del loro ufficio, minacciava e intentava processi (3). A stornare il pericolo e a colpire i nemici, il 29 settembre 1362 i Nove provocarono una deliberazione dei consigli e del parlamento, per la quale tanto essi

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 239.
(2) Ibidem, pp. 243, 248.
(3) Ibidem, pp. 242, 247.

quanto il camerario non dovevano esser sottoposti a sindacato se non per reati di furto e di baratteria e dovevano mandare a spese del comune a difendere qualsiasi causa mossa contro di essi avanti alla curia capitolina e alla curia del Rettore. Contro chi fosse diretto il provvedimento risulta in modo chiarissimo dalla disposizione che in tali processi di furto e di baratteria non dovesse esser ammessa la testimonianza di coloro che erano stati condannati da Giovanni di Bologna, nè dei loro consanguinei fino al quarto grado, nè dei loro familiari e dipendenti (1).

Ma ben presto le relazioni fra Roma e Velletri si inasprirono nuovamente e nel comune riprese il sopravvento la politica antiromana (2). Siamo nel '63, anno di moria e di carestia (3); la Città e il comune si fronteggiano in una schermaglia continua senza scendere a guerra aperta. Romani sono i supremi magistrati: il podestà e il giudice, ma circondati dall'ostilità dei cittadini, impotenti a soffocarla, costretti anzi dall'interesse personale e dall'ufficio a prestare la loro autorità ad atti pubblici diretti contro Roma e contro loro stessi. Nel partito avverso a Roma e che prende suo nome dal popolo si manifesta sfiducia e malcontento anche verso la magistratura dei Nove, — forse perchè troppo legata agli ufficiali romani e alle norme

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 242 sg.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1362, ind. 15ª, sede vacante, 12 novembre: « coram n. v. Laurentio de Candulfis, meniscalco, « commissario et executore romane militie in Velletro ».

(3) Archivio Capitolare di Sezze, 1363, ind. 1ª, Urbano V, ... luglio: « Cum tempore mortalitatis sevissime huius anni, « que Dei judicio totam creditur Italiam comprehendisse »; Archivio di Trisulti, *Vico*, n.° 20, *Testamenti*, 1363, Urbano V, anno 1°, ind. 1ª, 7 luglio: « Propter mortalitatem granum recol- « ligi non potest ».

statutarie, — e circa la metà di quell'anno si affiancano ad essi quattro « Antepositi », magistrati meno numerosi e di più breve durata, tali cioè da destare minori sospetti e da poter provvedere con maggiore speditezza alle continue urgenti necessità (1).

Nella seconda metà dell'anno milizie romane o al servizio di Roma, scorrevano il territorio velletrano e ne asportavano il bestiame (2). Intorno al medesimo tempo il comune, che, non sappiamo con quale diritto, aveva chiamato alla carica di giudice un Terracinese, Francesco Grasso, fu costretto a rimuoverlo dall'ufficio prima che scadesse il semestre e a pagargli il salario, avendo i Sette Riformatori inviato in suo luogo un Romano (3). L'uno e l'altro fatto destarono il malcontento e l'allarme in Velletri, il risentimento dei cittadini minacciava di trascendere a qualche eccesso (4). Occorreva inoltre danaro per pagare lo stipendio al giudice e per riscattare il bestiame rubato. In questo stato di cose, dietro deliberazione del consiglio generale e speciale, il 13 settembre 1363 i Nove e i comestabili dei balestrieri nominavano quattro buoni uomini popolari, deputati con pieno e libero arbitrio a trattare gli affari del comune e a risolvere le due questioni sospese (5). La magistratura dei Nove ne usciva affatto esautorata, eppure sotto la minaccia dei torbidi interni e nella previsione quasi certa della guerra, furono da essi chiamati al supremo potere Cecco Mancini, Lello di Giovanni di Ser Lorenzo, Giovanni di Stefano Palomba, Nuzio « Malli », tutti, meno il primo, compresi

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 250, 263, 264.
(2) Ibidem, p. 250.
(3) Ibidem, p. 254.
(4) Ibidem, pp. 250, 254.
(5) Ibidem, p. 255 sg.

fra coloro ch'erano stati condannati da Giovanni di Bologna (1).

Ormai il primo passo era fatto e i nemici di Roma potevano procedere più energicamente per il loro cammino. Il 29 ottobre, giunto il termine in cui scadeva l'ufficio dei Nove e dovevano essere sorteggiati i loro successori, il giudice romano propose nel consiglio generale e speciale che si deliberasse intorno al sorteggio e alla nuova elezione ciò che sembrasse più utile per il governo della città. La proposta, per quanto vaga, mostrava l'intenzione di derogare alle norme consuete e era stata senza dubbio provocata dai Quattro e dalla loro parte. I pareri furono divisi: altri voleva che, pur rimanendo i Quattro in ufficio, si procedesse senz'altro all'estrazione dei Nove, altri che si sospendesse il sorteggio e si affidasse l'ufficio dei Nove ai Quattro; e v'era chi proponeva che si restringesse a due per decarcia il numero dei consiglieri; chi arengava che, scaduto il semestre dalla loro prima elezione, i Quattro eleggessero altri quattro buoni uomini per un trimestre, o si istituisse una magistratura trimestrale di quattro membri estratti a sorte; chi infine, cauto e sospettoso, invocava una commissione che ordinasse « certa capitula bene dictata » intorno all'ufficio dei Quattro. Vinse la proposta che non si procedesse al sorteggio dei Nove e che il loro ufficio fosse esercitato dai Quattro insieme con gli ampî poteri loro concessi nel settembre, e ciò per la durata di sei mesi a cominciare dalla loro prima elezione, cioè fino a metà di marzo 1364. Scaduto questo termine si dovevano nominare altri quattro buoni uomini per un trimestre (2).

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 248.
(2) Ibidem, pp. 256 sgg.

Ristretto l'intero governo della città nelle mani degli « Antepositi », v'era l'apparenza della pace e dell'obbedienza; di fatto il comune era ormai in assetto di guerra. Il podestà e il giudice rimanevano al loro posto; ma già nel consiglio del 29 ottobre era stato stabilito che, fatta eccezione per alcuni pochi casi, i Quattro non dovessero durante il loro ufficio agire nè accusare alcuno in materia civile o criminale avanti alla curia di Velletri, intendendosi con ciò affermare la loro indipendenza dalla magistratura giudiziaria, accrescere il loro potere, e segnare più nettamente l'opposizione a Roma e al giudice romano che aveva sostituito il terracinese Francesco Grasso (1). Per l'appunto l'esasperazione contro il giudice mutò in guerra la pace apparente. Una notte del febbraio '64 egli fu assalito, percosso, ingiuriato, derubato dei libri, dei panni, delle armi, poi imprigionato, e liberato solo un mese dopo, dietro riscatto (2).

Sotto il comando dei Quattro ricominciò allora la solita guerriglia: le scorrerie sulle terre vicine, fin presso le mura della Città, i furti di bestiame, la caccia ai Romani (3). Il 17 marzo scadeva l'ufficio degli « Antepositi »; ma in momenti così torbidi non parve opportuno mutar reggimento. Il podestà romano era già stato sostituito con due rettori cittadini, un giudice velletrano sedeva al posto dell'infelice Giovanni di Stefano; il 10 marzo i Quattro ebbero prorogato il potere in tutta l'immensa sua ampiezza, fino al primo maggio successivo, e furono riconfermati in carica fino a questo termine i comestabili e gli altri ufficiali da essi eletti (4). Qualche segno di stanchezza

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 263.
(2) Ibidem, p. 306 sg.
(3) Ibidem, p. 297 sgg.
(4) Ibidem, p. 266 sgg.

e di dissenso traspare tuttavia dagli otto voti contrarî raccolti nel consiglio contro 78 favorevoli alla proposta di proroga, e dall'arenga d'un consigliere, comestabile egli stesso, il quale chiede che non si vogliano più a lungo aggravare i comestabili in carica.

Di fronte alla violenta reazione di Roma e all'incertezza dall'avvenire un senso di sgomento dovette diffondersi ben presto fra i cittadini. Tra la fine del marzo e i primi d'aprile essi inviavano due ambascerie, l'una al pontefice, l'altra al Rettore, per invocare che la città fosse presa sotto la protezione della Chiesa (1), e, quasi a darle un pegno del loro desiderio di pace e di legalità, alla scadenza dei Quattro, il primo maggio, restauravano la magistratura dei Nove (2). Urbano V, al quale premeva di non alienarsi l'animo dei Romani, non ritenne di risolvere così radicalmente la questione, rivendicando i diritti della Chiesa sulla città; si limitò invece a rimandare con buone parole l'ambasciatore velletrano (3), a incaricare il cardinale Egidio di metter pace o tregua fra le parti, a esortare i Romani affinchè lo secondassero (4). Non sembra che per allora l'Albornoz si occupasse della cosa; e la guerra continuò, con particolare violenza da parte dei Romani, che parevano questa volta risoluti a sterminare il nemico e non cessavano dagli assassinî e dalle devastazioni (5). Ad

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 246, p. 154, « Dilecti filii », « Nuper dilecti », 13 aprile 1364; Ibidem, p. 189, « Nuper dilectus », 17 aprile 1364; Borgia, *Istoria della Chiesa e città di Velletri*, Nocera, 1723, p. 314.

(2) Falco, *Il Comune* cit., p. 304 sg.

(3) Borgia, *Istoria* cit., p. 314.

(4) Vedi sopra nota 1.

(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 246, p. 256, « Dudum intellecta », 20 luglio 1364; Falco, *Il Comune* cit., p. 297 sgg.

allargare, inasprire e complicare la contesa erano scesi in lotta comuni e signori alleati o sudditi dell'una e dell'altra parte (1). Fra queste alleanze, una specialmente feriva l'animo dei Romani ed esasperava la loro passione, quella da cui erano stretti i Velletrani con Sanzia Caetani, vedova di Stefano Colonna, signore di Palestrina, e che ricordava loro uno scacco e un'offesa (2).

Un secondo più caldo invito alla pacificazione rivolto da Urbano V all'Albornoz il 20 luglio, non ottenne esito migliore del primo (3). Solo nel settembre, mentre partiva da Avignone un nuovo appello ai Romani, ai Velletrani, all'Albornoz (4), Tomaso, vescovo di Sant'Angelo Papale, per incarico del Legato, conduceva le difficili pratiche per giungere alla conclusione della pace, o almeno di una tregua (5). La dura guerra non aveva piegato i Velletrani, i quali ancora tra l'estate e l'autunno di quell'anno si rifiutarono di dare esecuzione alle sentenze della curia capitolina, di giurare il « sequimentum », di ricevere le misure, di acquistare il sale e di pagare alla tesoreria i diritti consueti (6). Frattanto s'avvicinavano alle terre dei contendenti i mercenarî di Anichino di Baumgarten, saccheggiando e uccidendo a guisa di predoni (7).

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 274.

(2) Ibidem, p. 277.

(3) Vedi sopra p. 220, nota 1.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 246, p. 317, « Intellecto quod », 19 settembre 1364; Theiner cit., II, p. 417, n.° 394; Borgia, *Istoria* cit., p. 315.

(5) Falco, *Il Comune* cit., p. 275.

(6) Ibidem, p. 301 sg.

(7) Ibidem, p. 278; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 244 D, *Archetipi di Innocenzo VI* (ma la bolla è evidentemente di Urbano V), n.° 362, « Admodum grato », 1 maggio 1365; Ibidem, vol. 248, p. 156, « Iteratas litteras », 19 settembre 1366.

Non ostante le operose trattative condotte da Tomaso e dal suo collega Luchino Saulo di Novara a Roma, a Velletri e a Palestrina, la pace non si potè concludere (1). Pace significava per Velletri l'assoluta indipendenza dalla Città, per Roma l'acquiescenza del comune all'antica soggezione e alle sue pretese di giorno in giorno crescenti. Su questo punto fondamentale non era dunque possibile l'accordo. A gran fatica i commissarî del Legato riuscirono a concludere una tregua di un anno, che doveva aver termine il 12 ottobre 1365 e comprendere insieme con le due città anche Sanzia Caetani (2). A parte questioni di minore importanza, neppure la tregua non poteva essere imposta e mantenuta, senza che fossero risolte, almeno temporaneamente, le due maggiori difficoltà: il regime delle relazioni fra Roma e Velletri, le alleanze di signori e comuni, che avevano preso parte alla guerra. Se in una o in altra forma si manteneva la soggezione di Velletri, la contesa sarebbe risorta inevitabilmente; se, disarmate l'una di fronte all'altra le due nemiche, rimanevano in vigore le rispettive alleanze, da queste, volenti o nolenti, esse sarebbero state condotte in breve a riprendere le armi. Seguendo pertanto le istruzioni del Legato (3), i due commissarî adottarono misure radicali: le leghe strette durante la guerra o in previsione di essa furono sciolte, e per tutto il periodo della tregua fu imposto alle due città un regime di assoluta separazione e indipendenza. Subito dopo la prossima Epifania Romani e Velletrani dovevano presentarsi alla curia del cardinale Egidio per esporre le loro ragioni e trattare della pace (4).

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 277 sg.
(2) Ibidem, p. 279.
(3) Ibidem, p. 275 sg.
(4) Ibidem, pp. 282, 284 sg.

Velletri, fosse volontà sua o imposizione del Legato, accolse come rettore Guido di Piacenza, un forestiero che per questa sua stessa qualità era meglio in grado di frenare le passioni partigiane e i risentimenti contro Roma (1). Il 6 novembre in pubblico parlamento venivano eletti due ambasciatori con amplissimi poteri per presentarsi avanti alla curia papale e trattare della pace; essi erano i nobili Leonardo di Gorio Leonardi e Niccolò Ventura, dei quali il secondo, uomo di leggi, aveva goduto di grande autorità durante il periodo della guerra (2). Ma l'anno di tregua trascorse senza che si fosse addivenuti alla pace; cosicchè il pontefice ansioso tornava a rivolgere le sue istanze al Legato, ai Romani, ai Velletrani, affinchè si prorogasse a lungo termine la tregua e non si turbasse con le ostilità il suo prossimo ritorno (3). Quando il 22 novembre '65 Urbano V ripeteva il suo invito all'Albornoz, la tregua era già spirata ed era forse già ricominciata la guerriglia (4). Durarono le ostilità, — a quanto sembra, non oltremodo violente, — fin oltre la metà del '66 (5); i Velletrani, o per necessità militari, o per liberarsi da troppo incomodi vicini, presero a servizio mercenarî ungheresi (6);

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 287.
(2) Ibidem, p. 286 sgg. Per Niccolò Ventura di Velletri, Ibidem, pp. 259, 267; è giudice di Terracina nel 1355 e nel 1367 (Archivio Capitolare di Terracina, copia autentica in data 1355, ind. 8ª, Innocenzo VI, anno 3º, 29 luglio, di atto del 15 agosto 1351; Ibidem, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 6º, 23 decembre); nel 1363 è giudice a Sezze (Archivio Comunale di Sezze, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno 1º, 26 gennaio).
(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 247, p. 146, « Fidedigna relatione », 8 settembre 1365.
(4) Falco, *Il Comune* cit., p. 228 (la data 1356 va corretta in 1365); vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 248, p. X.
(5) Falco, *Il Comune* cit., p. 307 sg.
(6) Ibidem, p. 308.

alla fine, il 20 marzo '67, pochi mesi innanzi il ritorno di Urbano V e la morte dell'Albornoz, il senatore Bindo dei Bardi pronunciava la riaffida generale verso il comune (1).

La riaffida non era la pace; in quanto anzi riponeva i Velletrani nelle condizioni precedenti alle ostilità e teneva dietro ad un atto di obbedienza, ribadiva le catene che li stringevano alla dominante. Dalla lotta e dall'accordo la Chiesa sembra ormai assente; essa non era riuscita, — nè altrimenti poteva, senza il sicuro dominio di Roma e del Patrimonio, — a conciliare in un superiore interesse gl' interessi particolari della Città e del comune, a far sì che per la pace e pel benessere generale quello rinunciasse ai vecchi diritti e alle nuove pretese, questo all'ambizione dell'indipendenza.

Quasi ignota la storia di Piperno. Il comune che nei quattrocento e più membri del consiglio ci appare ormai retto con ordinamenti popolari (2), è agitato di continuo da lotte partigiane (3). La radice di esse è probabilmente nelle sue relazioni coi Ceccanesi e nell'antagonismo di due membri di quella famiglia, Giacomo e Tomaso, per il dominio di Roccagorga (4). L'interesse della Chiesa e il desiderio di pace persuasero nel 1355 i cittadini ad offrire la podesteria al

(1) FALCO, *Il Comune* cit., p. 291 sgg.

(2) Archivio Colonna, *Pergamene*, LVI, 37, 1355, Innocenzo VI, anno 3°, ind. 8ª, 12 luglio.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 239, p. 8, « Audivimus quod », 11 gennaio 1397; THEINER cit., II, p. 388, n.° 351.

(4) Archivio Colonna, *Pergamene*, LVI, 37, 1355, Innocenzo VI, anno 3°, ind. 8ª, 12 luglio; Ibidem, *Pergamene*, LI, 61, 1355, Innocenzo VI, anno 3°, ind. 8ª, 15 lug io; Ibidem, *Pergamene*, LVI, 39, 1357, Innocenzo VI, anno 5°, ind. 10ª, 21 decembre.

pontefice (1); ma nè l'autorità papale, nè forse l'invito alla pacificazione rivolto da Innocenzo VI nel 1357 al Rettore, nel 1360 al cardinale Albornoz, ottennero l'esito desiderato. Non ostante le calde raccomandazioni del papa, Massimo Valeriani, appartenente a una delle più nobili famiglie pipernesi e da lungo tempo esule, i suoi figli e i suoi seguaci non poterono rientrare in città, che era loro chiusa dagli odî di parte (2).

Altrettanto povera di avvenimenti la storia di Terracina. Grazie all'aiuto prestatole nel 1346 contro Niccolò Caetani, essa continua a ricevere da Genova il podestà, e il magistrato forestiero sembra giovare alla pace interna. Il giudice è nominato dai Terracinesi, nè, per intendere le relazioni del comune con la Città, è forse senza significato il fatto ch'egli sia sovente un Velletrano, e che per l'appunto nel 1367, come già nel 1355, sia quel Niccolò Ventura, che aveva avuto tanta parte nella lotta di Velletri contro Roma (3). Nel 1366 il Legato, intento a recuperare alla Chiesa le terre del Patrimonio, si propose anche di togliere Terracina ai Genovesi; ma ne fu distolto dallo stesso pontefice, che non volle aggravare con questa perdita la condizione della Repubblica mentre era in guerra con Galeazzo Visconti (4). I tentativi di Roma per assoggettare il comune si limitarono, sembra, alle consuete pretese, respinte dai Terracinesi

(1) Archivio Vaticano, *Arm.*, n.° 35, vol. 4°, p. 108, 1355, Innocenzo VI, anno 3°, ind. 8ª, 17 maggio: Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 228, p. 10, n.° 63, « Ex sincere », 25 luglio 1355.

(2) Vedi sopra p. 224, nota 3. Massimo Valeriani muore a Napoli nel 1362 (T. VALLE, *La città nuova di Piperno*, Napoli, 1646, p. 295).

(3) Vedi sopra p. 223, nota 2; Archivio Capitolare di Terracina, 1358, ind. 11ª, 8 agosto, Innocenzo VI, anno 6°.

(4) FILIPPINI, *La seconda* cit., XIV, 1905, p. 41, n.° 69.

col rassegnare alla curia capitolina i loro privilegî (1). Contro i Ceccano, — che anche per ragioni di parentela, avevano numerosi interessi nella città, — o a motivo di essi, il comune dovette sostenere più d'una lotta e pagare più d' un'ammenda alla curia del Rettore (2).

In Segni Giovanni Conti non solo mantiene, ma rafforza la sua signoria. Il 2 novembre 1357, in compenso del suo sicuro governo e della sua protezione, il comune gli donava in perpetuo una torre e un terreno adiacente, e gli concedeva facoltà di costruire su di esso o in qualsiasi altro luogo della città e del territorio, a scopo di difesa, case, torri, rocche e fortilizî (3). I pericoli veri, — e forse esagerati ad arte dal signore, — che minacciavano il comune da parte dei signori vicini, offrivano a quello il pretesto di sempre più larghe pretese e costringevano questo a sempre nuove concessioni, alla dedizione assoluta nelle mani del signore. Inutilmente Innocenzo VI nel 1361 lo invitava a rassegnare la città nelle mani degli ufficiali della Chiesa (4): solo una forza superiore alla turbolenta nobiltà della Città e del contado avrebbe potuto imporre rispetto a Giovanni Conti e dare ai Signini sicurezza di pace. L'invito non fu accolto, e

(1) Archivio Capitolare di Terracina, n.° 197, Campidoglio, 27 gennaio, ind. 2ª, [1363]; Ibidem, 1363, Urbano V, ind. 1ª, 30 gennaio; Ibidem, n.° 190, 1364, Urbano V, anno 2°, ind. 2ª, 6 febbraio.

(2) CONTATORE cit., p. 279; v. sopra p. 210, nota 4. Le composizioni di Terracina col Rettore sono assai numerose; vedi per esempio Archivio Capitolare di Terracina, n.° 273, 1361, Innocenzo VI, anno 9°, ind. 4ª, 2 9ottobre.

(3) Archivio Sforza Cesarini, fasc. 838, A, II, n.° 14, 1357, Innocenzo VI, anno 5°, ind. 10ª, 2 novembre.

(4) MARTÈNE DURAND, *Novus Thesaurus anecdotorum*, Parigi, 1717, t. II, col. 931, n.° 101.

quasi in risposta alla esortazioni papali il 14 aprile 1362 il comune confermava a Pietro, figlio di Giovanni, la signoria della città (1).

Anagni, rassegnata in potere della Chiesa alla morte di Benedetto Caetani, nel 1355 concedeva la podesteria al pontefice (2). Ma in breve il comune si trovò di nuovo premuto dalle armi dei potentissimi suoi concittadini e dalle istanze impotenti della Chiesa. Le costituzioni papali che vietavano ai baroni l'ingresso nelle città e l'occupazione delle cariche comunali, non recidevano i mille vincoli, — fatti di interessi e di relazioni personali, — per cui essi erano stretti alla loro terra, e ne esasperavano le passioni. Dopo la restituzione, non solo Anagni non aveva trovato pace; ma aveva dovuto subire molestie e minacce anche più gravi da parte dei nemici di Onorato Caetani, in ispecie dai Ceccanesi. Lagnandosi di questo stato di cose, che metteva in pericolo i loro beni e i loro concittadini, nel 1356 Onorato e Giacomo chiedevano al pontefice che fosse loro consentito di entrare talvolta in Anagni e di introdurvi armati a difesa degli uni e degli altri (3). Il pontefice lasciò arbitro della questione l'Albornoz, ed è assai verosimile che la risposta sia stata negativa. In realtà la richiesta era giustificata dalla debolezza della città e della Chiesa, che lasciava mano libera ai Ceccanesi, dal fatto che solo i Caetani erano in grado di difendere sè, la loro

(1) CONTELORI, *Genealogia Comitum Signiae*, in Biblioteca Vaticana, *Codice Barberiniano Latino*, n.° 2383, p. 17, n.° 27.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 228, p. 10, n.° 63, « Ex sincere », 25 luglio 1355.

(3) Ibidem, vol. 244 F, n.° 88, « Pro parte »,2 luglio 1356. Mi rimane tuttavia il dubbio che anche questa bolla degli Archetipi di Innocenzo VI appartenga a Urbano V e che sia non del 1356 ma del 1366.

parte, gli stessi Anagnini; ma d'altro lato era fatale che il loro ritorno mettesse capo alla soggezione della città. Nel '58 infatti essi vi rientravano come liberatori e il 21 settembre di quell'anno, sotto pretesto di proteggerla dalle aggressioni dei baroni, se la facevano cedere in perpetuo dominio dai cittadini (1).

Innocenzo VI e dopo di lui Urbano V, misero in opera le solite armi: ammonirono (2), minacciarono (3); dopo un estremo tentativo pacifico, fu incaricato di agire l'Albornoz (4). Onorato, che nel '60 aveva prestato ben volentieri il suo aiuto all'esercito papale per combattere gli altri baroni, usurpatori dei beni della Chiesa, non si diede neppure la briga di rispondere alle sollecitazioni della Chiesa e del Legato (5). Alla fine nel '65 si pensò di ricorrere alla compagnia dei mercenarî inglesi (6), che erano stati assoldati contro Anichino di Baumgarten. Ma se anche, com'è probabile, l'impresa ebbe l'esito desiderato, Anagni continuò a dar motivo di gravi preoccupazioni alla Chiesa; tant'è vero che ancora nell'ottobre del '67, poco dopo la morte del Legato, Urbano V annullava la signoria concessa dagli Anagnini a Onorato, scioglieva i cittadini dal giuramento di fedeltà, li invitava a mantenersi

(1) CAETANI cit., p. 56; R. AMBROSI DE MAGISTRIS, *Lo statuto di Anagni*, in questo *Archivio*, III, 1880, p. 370, nota 1.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 240, p. 63, « Nuper venerabilis », 18 maggio 1360.

(3) MARTÈNE DURAND, *Novus Thesaurus* cit., II, col. 931, n.° C.

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 246, p. 189, « Nuper dilectus », 17 aprile 1364.

(5) Ibidem, vol. 247, p. 55, « Nobilitatem vestram », 1 marzo 1365.

(6) Ibidem, vol. 247, p. 55, « Sperantes in Domino », 1 marzo 1365.

fedeli alla Chiesa, a non accogliere i Caetani e a non prestare loro obbedienza (1).

Nel '60 o poco innanzi anche Sezze era caduta nelle mani del conte di Fondi (2). Le discordie fra Giovanni di Trevi e i discendenti di Giordano di Norma gli avevano probabilmente offerto l'occasione d'intervenire nel comune (3) e di allargare così notevolmente la sua azione nella Marittima. Il podestà e il giudice furono d'allora di regola scelti dal signore tra persone a lui devote, e sotto il suo fermo governo scadde il regime largamente democratico, che aveva trovato la sua massima espressione nei consigli. Tuttavia la politica esterna non fu sensibilmente mutata. Come per l'innanzi si respinsero lo periodiche richieste di Roma, che pretendeva d'imporre il « sequimentum », le misure, il sale ed il focatico (4). Un assalto con-

(1) FILIPPINI, *La seconda* cit., XIV, 1905, p. 52, n.° 80.

(2) Il primo documento dal quale Sezze ci appare in potere dei Caetani, è, salvo errore, del 1360 (Archivio Comunale di Sezze, 1360, ind. 13ª, Innocenzo VI, anno 8°, 24 giugno); in esso infatti è podestà un Giacomo « de Magistris », di Traetto e si fa procuratore del comune un Niccolò « Feri » di Anagni. Il 18 maggio 1360 Innocenzo VI, invitando Onorato a restituire Anagni, non fa ancora cenno di Sezze (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 240, p. 63, « Nuper venerabilis », 18 maggio 1360).

(3) Archivio Comunale di Sezze, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5°, 28 agosto.

(4) Ibidem, Copie autentiche in data 1360, Innocenzo VI, anno 8°, ind. 13ª, 25 giugno, di due sentenze dei Sette Riformatori che assolvono i Setini dalla prestazione del sale e del focatico, 1358, Innocenzo VI, ind. 12ª, 19 novembre, e 1360, Innocenzo VI, ind. 13ª, 14 gennaio; Ibidem, Sentenza dei Sette Riformatori come sopra, 1360, Innocenzo VI, ind. 13ª, 14 gennaio; Ibidem, 1360, ind. 13ª, Innocenzo VI, anno 8°, 24 giugno; Ibidem, Copia autentica in data 1362, 26 gennaio, ind. 1ª, della bolla « Grave gerimus » di Gregorio X; Ibidem, 1362, ind. 15ª, sede vacante, 12 novembre; Ibidem, Copia autentica in data 1363,

tro Acquapuzza, e la cattura del castellano, il frate Guido da Pescia che la teneva per la Chiesa, compiuti in quegli anni, se pure furono dovuti in parte alla volontà dei Caetani, rispondevano, per così dire, a una consuetudine locale (1).

Ma a poco a poco presero il sopravvento nell'animo dei Setini la devozione alla Chiesa, il ricordo della passata indipendenza, forse l'odio contro il signore e i suoi ufficiali, che sfruttavano il comune. Giovarono inoltre a rafforzare i loro propositi di ribellione l'energica opera del Legato e del Rettore, e il ritorno del pontefice; cosicchè verso la metà del 1367 essi insorsero, cacciarono il Conte e i suoi ufficiali, restaurarono gli ordinamenti popolari e si ridussero nuovamente al dominio della Chiesa, prestandole giuramento di fedeltà e concedendole, pare, l'elezione del supremo magistrato (2).

La signoria del Caetani e l'insurrezione avevano lasciato uno strascico di odî e quindi un nuovo pericolo per la pace. Di due parti rivali, — da un lato Giovanni di Trevi, dall'altro i Giordani, — probabilmente l'una aveva favorito il conte di Fondi e cacciato l'altra in esilio, e in esilio era stata cacciata a sua volta dal popolo insorto. A togliere questo germe di discordia, il 26 agosto 1367 il consiglio deliberava

ind. 1ª, Urbano V, anno 1º, 26 gennaio, della citata bolla di Gregorio X; Ibidem, 1363, Urbano V, anno 1º, ind. 1ª, 9 giugno. Salvo rare eccezioni, dovute al temporaneo riconoscimento dell'esenzione dei Setini, le richieste venivano ripetute ad ogni scadenza semestrale o annuale.

(1) Ibidem, 1368, Urbano V, anno 6º, ind. 6ª, 28 gennaio.

(2) Ibidem, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5º, 28 agosto. Solo da questo momento sembra che ritornino in vigore le istituzioni popolari. Ibidem, 1368, Urbano V, anno 6º, ind. 6ª, 28 gennaio.

di riaprire le porte agli esuli a condizione che stringessero tra loro pace con parentado, giurassero fedeltà alla Chiesa, obbedissero al podestà, e non dessero opera ad assoggettare il comune ad altri comuni o a signori (1).

Le vicende di Alatri, Veroli e Ferentino in questi anni si riassumono in una comune ribellione, nel ritorno alla fedeltà della Chiesa e in una notevole restrizione della loro autonomia.

Intorno ai primi mesi del 1360 Ferentino era stata assalita e occupata da Giovanni e da Bello Caetani. I cittadini che, da principio per avversione agli ufficiali papali, non solo non avevano respinto, ma avevano secondato il tentativo, s'erano riscossi poco dopo e, assediato Bello Caetani nella rocca, l'avevano costretto alla resa (2). Non ostante questo tardo pentimento, la città era parsa malsicura al Legato, che aveva ordinato al Rettore di provveder soldati per la sua difesa; inoltre già forse fin d'allora era stato disposto perchè il podestà venisse eletto, non dai cittadini, ma dagli ufficiali ecclesiastici (3).

Roma, nella sua energica politica espansiva, s'era spinta nel '61 fino ad Alatri e a Veroli e aveva imposto ai due comuni di non eleggere podestà se non Romani (4). A questa ingerenza della Città prestava

(1) Ibidem, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5º, 28 agosto.

(2) Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 11, 1360, Innocenzo VI, anno 8º, ind. 13ª, 3 luglio.

(3) Nel 1365 è podestà un Bellatto di Montemurlo che, per il suo paese d'origine, e per l'odio dei cittadini non può essere che di elezione papale; il Rettore della provincia è pistoiese (Archivio Comunale di Ferentino, Lett. D, n.º 51, 1365, Urbano V, anno 3º, ind. 3ª, 28 ottobre).

(4) Martène Durand, *Novus Thesaurus* cit., t. II, col. 928 sg., n.º 97. Si ricordi che nel 1242 Roma e Alatri erano stati uniti da un trattato di alleanza.

in parte giustificazione, in parte pretesto la lotta che in quegli anni, con l'aiuto delle stesse milizie urbane, la Chiesa aveva intrapreso contro i baroni della provincia (1). Nè Veroli, nè Alatri si dolsero, a quanto sembra, del sacrificio imposto alla loro autonomia: probabilmente, posti di fronte alle minaccie dei baroni e alla severità dell'Albornoz, essi non lo considerarono come il peggiore dei mali (2). Chi si dolse fu invece Innocenzo VI, che il 19 aprile di quell'anno ordinava ai Sette Riformatori di revocare i magistrati in carica, e vietava loro di nominarne per l'avvenire (3). Ma le sue parole rimasero inascoltate.

Evidentemente v'era più d'un motivo di diffidenza fra la Chiesa e i comuni: l'irrequietezza di Roma e dei baroni, l'odio contro gli ufficiali papali (4), e — conseguenza dell'uno e dell'altra, — la fede malferma dei cittadini. Ad inasprire il contrasto s'aggiunse poco dopo il tentativo di restaurazione da parte dell'Albornoz.

Per quanto le Costituzioni Egidiane fossero dichiarate valide per tutte le terre del Patrimonio e venis-

(1) Vedi nota precedente.

(2) È di questi anni l'assalto di Giovanni e Bello Caetani a Ferentino e la conquista di Trevigliano da parte di Bello (Archivio Comunale di Alatri, cap. 1ª, n.° 53, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno 1°, 20 gennaio; Ibidem, cap. 1ª, n.° 55, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno I°, 1 febbraio (in copia autentica del 1363, Urbano V, anno 2°, ind. 1ª, 13 novembre); Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 3, 1363, Urbano V, anno 1°, ind. 1ª, 9 novembre; Ibidem, cap. sec. XIV, n.° 9, 1363, Urbano V, anno 2°, ind. 1ª, novembre.

(3) MARTÈNE DURAND, *Novus Thesaurus* cit., t. II, col. 928 sg., n.° 97.

(4) Per un esempio di questa animosità contro gli ufficiali papali vedi Archivio Comunale di Veroli, fasc. II°, n.° 6, 1359, Innocenzo VI, anno 7°, 14 maggio, ind. 12ª.

sero pubblicate nel parlamento generale di Fano del 1357 alla presenza dei Rettori, non escluso Matteo da Celano per la Campagna e la Marittima, tuttavia, per quel che ci è dato sapere, esse non furono applicate nella provincia se non nel 1363, quando si pubblicarono ad Ancona, a Fermo, a Viterbo, le « Constitutiones « adiectae » (1). In generale la legislazione dell'Albornoz dovette destare gravissima inquietudine. L'obbligo imposto ai comuni di rassegnare entro breve termine i privilegî sui quali si fondava la loro autonomia, annientava i diritti acquisiti per lunga consuetudine con l'acquiescenza dei pontefici (2). Tanto per il passato quanto per l'avvenire si dichiaravano invalidi gli atti compiuti dai podestà eletti dai comuni, che non avevano diritto all'elezione (3). L'obbligo, prima trascurato e ora affermato rigorosamente, di sottoporre all'approvazione del Rettore gli statuti passati e futuri colpiva in pieno l'autonomia comunale (4). Il divieto di esercitare qualsiasi giurisdizione su altri comuni o su castelli, senza speciale licenza del Rettore, annullava quella supremazia che alcune città, prima fra esse Alatri, attraverso lotte di secoli, avevano conquistato sui luoghi vicini (5). Il divieto delle leghe fra comuni, salva anche qui la licenza del Rettore, rompeva una loro antica tradizione, cancellava uno fra i segni più chiari della loro autonomia, toglieva uno dei mezzi

(1) Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 63, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno 1°, 9 ottobre; Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° II, 1363, ind. 1ª, Urbano V, anno 2°, 14 novembre; Ibidem, cap. sec. XIV, n.° 9, 1363, Urbano V, anno 2°, ind. 1ª, novembre; *Costituzioni Egidiane* cit., pp., 237, 241.

(2) Ibidem, p. 118.

(3) Ibidem, p. 94.

(4) Ibidem, p. 84.

(5) Ibidem, pp. 158, 161.

più sicuri di offesa e di difesa (1). La revoca di tutte le alienazioni sui beni patrimoniali e sui diritti della Chiesa, il cui titolo non riposasse su un privilegio papale, metteva in forse un'infinità di interessi pubblici e privati (2). Forte motivo di malcontento offriva pure l'amministrazione della giustizia: la giurisdizione d'appello infatti veniva riserbata al Rettore, erano severamente condannati tutti i provvedimenti escogitati dai comuni per impedire il ricorso alla curia comitale sia in prima istanza, sia in appello, e ciascun luogo era tenuto a deputare un ufficiale incaricato di denunciare alla curia i reati commessi nel suo territorio, ciò che dava modo alla curia di esercitare la giurisdizione in concorrenza con quella del comune e toglieva al comune gran parte dei proventi giudiziarî (3). Si aggiunga infine che pene gravissime, — privazione dei privilegî, multe ingenti, — erano comminate ai trasgressori delle nuove costituzioni.

Prima conseguenza della loro applicazione fu l'ordine dato agli Alatrini di consegnare Trevigliano, Torre e Collepardo, ai Verolani di consegnare il castello di Ripi (4).

Veroli ed Alatri, spalleggiate da Roma, resistettero ora con la violenza, ora per vie legali, interponendo appello alla curia del Rettore. Gli Alatrini sostenevano che i loro castelli non erano mai appartenuti alla Chiesa, che non erano in suo potere quando erano pervenuti alle loro mani; per Trevigliano che era stato strappato ai suoi « domini », cittadini di Alatri, da Bello Caetani, ch'essi l'avevano recuperato e mantenuto

(1) Ibidem, p. 161.
(2) Ibidem, p. 105.
(3) Ibidem, pp. 13 sg., 86, 88, 141, 174.
(4) Vedi i documenti alatrini citati sopra p. 232, nota 2. inoltre THEINER cit., II, p. 419, n.° 398.

col loro consenso, e di ciò si facevano rilasciare esplicita dichiarazione dagl' interessati. Ancora nel gennaio del '65 nè Trevigliano nè Ripi non erano tornati alla Chiesa (1). In Ferentino il malcontento esplose con estrema violenza: nell'agosto di quell'anno i cittadini insorsero, invasero la cattedrale, ferirono il notaio Angelo Bavoso di Piperno e al grido di « Moriatur, moria« tur ser Bellattus, » — Bellatto di Montemurlo, ch'era stato podestà, — lo assalirono in una casa dove s'era rifugiato e lo uccisero. È vero che nell'ottobre, subita la pena e pagati 140 fiorini d'oro, furono assolti dal Rettore; ma lo spirito di ribellione rimaneva desto e spingeva i malcontenti a cercarsi, ad intendersi per un'azione comune (2).

L' insurrezione, — preceduta forse verso la fine del '65 da nuovi eccessi di baroni, — scoppiò nell'estate dell'anno successivo (3). Fin dall' inizio o nel corso della lotta, si strinsero in lega Ferentino, Alatri, Veroli, Frosinone, Monte San Giovanni, Bauco, Torrice, Ripi, Guarcino, Vico, Collepardo, Trevigliano (4). Il motivo dichiarato, — e forse in parte giustificato, — dell' insurrezione era il governo oppressivo del Rettore, Giovanni Guidotti di Pistoia (5); ma in realtà comuni e signori combattevano per difendere i loro antichi

(1) Per ciò che precede vedi sopra p. 232 sg. e note.
(2) Archivio Comunale di Ferentino, Lett. D, n.° 51,1365, Urbano V, anno 3°, ind. 3ª, 28 ottobre.
(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 248, p. 18, « In« telleximus quod », 19 decembre 1365; Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 46, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5°, 13 novembre.
(4) Archivio Comunale di Veroli, fasc. II, n.° 7, 1366, ind. 4ª, Urbano V, anno 4°, 20 luglio; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 258, p. 134, « Pietas Romani », 18 gennaio 1368.
(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 248, p. 99, « Ex litteris », 6 giugno 1366; Ibidem, p. 163, « Dilectus filius », 19 ottobre 1366; Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 46,

diritti dalle pretese del Legato, se non anche dalla violenza di Roma e dei più potenti baroni. I Ferentinati, aiutati da Alatrini e Collepardesi, assalirono e distrussero la rocca papale di Ferentino, dove soleva risiedere la curia, invasero e incendiarono l'archivio. I castelli fedeli: Fumone, Anticoli, Porziano, Castro, Ceprano, Pofi, furono assaliti e Pofi stesso, che solo dal principio del '64 era stato ridotto alla Chiesa, le fu ritolto nel luglio del '66 e costretto a entrare nella lega. Un tentativo di pace fu fatto dagli alleati nell'autunno di quell'anno, quando il canonico verolano Giovanni Boccaccio espose al pontefice in Avignone in loro nome le vere o presunte colpe del Rettore, e dichiarò che, ribelli a lui, erano per contro disposti a prestare obbedienza a qualsiasi altro ufficiale papale.

La Chiesa aveva fronteggiato la rivolta scagliando l'interdetto sui colpevoli (1) e invitando i suoi fedeli, la regina di Napoli, i Romani, il conte di Fondi a cooperare col Legato e col Rettore per la repressione del moto (2). Fors'anche in un primo tempo Urbano V non attribuì al fatto eccessiva importanza, tant'è vero che ancora il 1 settembre '66 ordinava al Rettore di consigliarsi col Legato e, quando loro paresse opportuno, « pertransire conniventibus oculis » fino al suo prossimo ritorno (3). All'ambasciata di

1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5º, 13 novembre; Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 19, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5º, 25 novembre.

(1) Per i fatti su esposti vedi le due note precedenti.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 248, p. 99 sg., « Ex litteris », « Nuper a venerabili », 6 giugno 1366; p. 148, sg., « Vidimus ea », Intelleximus ea », « De sinceritate », « De « sinceritate », 1 settembre 1366.

(3) Vedi nota precedente. Non ho trovato nessuna lettera analoga diretta al Legato; può nascere il sospetto che sia questo un espediente per metter in disparte il Rettore.

Giovanni Boccaccio il pontefice rispose rimettendo la questione all'Albornoz, avvertendolo tuttavia che non doveva rimuovere il Rettore, per non dar sodisfazione all'insolenza dei ribelli, bensì soltanto sostituirlo con un luogotenente, quando risultassero provate le accuse mosse contro di lui. Probabilmente Egidio lasciò per allora cadere la proposta. Solo il 17 giugno '67, ormai tornato il pontefice in Italia, davanti all'inflessibile tenacia dei rivoltosi, il vicerettore Pietro Gambacorta fu nominato con ampî poteri *Riformatore* della provincia e di fatto, se non di nome, sostituito a Giovanni Guidotti (1). Fosse l'effetto morale della presenza del pontefice, o la vittoria sul Rettore, o la stanchezza della lotta, fatto è che poco dopo, al più tardi nell'agosto, la rivolta era domata.

Raccogliamo in poche linee la storia di questi anni. Quando l'Albornoz assunse la prima volta la legazione, lo stato della Campagna e della Marittima era tutt'altro che soddisfacente: i baroni in armi, Terracina in potere dei Genovesi, Segni di Giovanni Conti, Velletri e Cori di Roma, Anagni ambita da Caetani e Ceccanesi. II Cardinale, preso dalle faccende del Patrimonio, delle Marche e della Romagna, non si volse di proposito a domare i baroni e a riconquistare tutte le terre della provincia; se ne occupò occasionalmente e trasse dall'opera sua qualche risultato, come la concessione della podesteria di Anagni e di Piperno al pontefice. Tra il '56 e il '60 l'espansione di Roma e la lontananza dell'Albornoz ebbero per effetto di gettar l'allarme fra i Ceccanesi e i Caetani, di spingerli a gara all'occupazione dei castelli e delle città, — Ferentino, Anagni, Sezze, — di sovvertire la provincia. Nel '60

(1) Archivio Vaticano, *Instrumenta miscellanea*, 17 giugno 1367.

la Chiesa si riscuote. Il 17 gennaio Innocenzo VI invita l'Albornoz a provvedere alle infelici condizioni della Campagna e della Marittima e gli muove un mal celato rimprovero quasi egli avesse scordato troppo a lungo ch'esse erano comprese entro i limiti della sua legazione. L'opera di riconquista contro le vecchie e le nuove usurpazioni durò attraverso alterne vicende dal '60 al '67. Combattere subito contro tutti, — Genova, Roma, baroni, comuni, — sarebbe stata impresa folle per la potenza dei nemici. La Chiesa dovette quindi destreggiarsi: si valse per la pacificazione delle armi stesse di Roma e di Onorato Caetani, risparmiò la prima quanto era possibile, usò verso il secondo della maggiore pazienza e indulgenza, evitò di venire a contrasto con Genova; colpì invece con la più severa energia i comuni, ch'erano la base del suo stato e la radice donde germogliavano le discordie dei baroni.

Le ripercussioni della Guerra degli Otto Santi (1367-1377).

L'opera svolta dal cardinale Albornoz per la riconquista del Patrimonio incomincia a dare i suoi frutti nel periodo che va dal ritorno di Urbano V in Italia allo scoppio dello scisma. Allora per la prima volta dopo lunghi decennî la forza del potere centrale opera in modo sensibile sui comuni, sui baroni, su Roma stessa. Le pretese della Città sulla provincia sembrano meno audaci e insistenti (1); ora con la forza e la se-

(1) Il 1 febbraio 1368 Urbano V conferma varî privilegî di Anagni, Sezze, Piperno, Terracina relativi alla loro esenzione dalla giurisdizione romana: vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 247, pp. 27, 29, 30, 31, « Provisionis nostre »; Archivio Comunale di Sezze, « Provisionis nostre ». A motivo delle solite pretese Segni è fatta oggetto più d'una volta delle ostilità dei Romani; vedi THEINER cit., II, p. 548, n.° 543.

verità, ora con la moderazione e gli accorgimenti diplomatici è contenuta l'insolenza dei signori; l'una dopo l'altra le città sono ridotte in potere della Chiesa, servono, sia pur riluttanti, ai suoi fini, subiscono gravi restrizioni alla loro autonomia. Un posto singolare nella storia di questi anni occupa soltanto Velletri, che, presa nell'orbita di Roma, prosegue la lotta contro la dominante ed è agitata da terribili lotte partigiane.

Tre Rettori ci seguono in questo periodo al governo della provincia: Ugo di Bonvillar, vescovo Lettoriense, dal 1367 alla metà del 1370 (1); dalla metà del '70 al marzo '71 Daniele dei marchesi del Carretto, che abbiamo già incontrato nel '66'-67 (2); Marsilio da Carrara dal marzo '71 fino al settembre del 1373 (3); e d'allora in avanti nuovamente Daniele del Carretto (4). Ma Ugo, ristabilita la sede papale in Italia, esercita per solito la sua carica indipendentemente da ogni altra autorità che non sia quella del pontefice (5), mentre sotto i suoi successori la Rettoria è di nuovo subordinata a certi alti dignitarî ecclesiastici, designati comunemente col titolo di « vicarii in temporalibus generales, « in nonnullis terris Italie Romane Ecclesie immediate « subiectis », la cui ampia giurisdizione territoriale riflette, in certo qual modo, la più salda unità data al Patrimonio dall'Albornoz.

(1) Archivio Comunale di Cori, 1367, Urbano V, ind. 5ª, 10 ottobre; MARIANI, *L'Archivio* cit., p. 530 sg., n.i 9, 10.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 250, p. 143, 25 agosto 1370; FALCO, *Il Comune* cit., p. 312.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 274, p. 74 sg., « De dilecti filii », 15 marzo 1371.

(4) Ibidem, vol. 276, p. 131, « Ad statum provinciarum », 13 settembre 1373.

(5) Per eccezione vedi FALCO, *Il Comune* cit., p. 313; MARIANI, *L' Archivio* cit., p. 531, n.° 10.

Conosciamo di tali vicarî Pietro, cardinale di Santa Maria in Trastevere (1), Filippo, vescovo di Sabina (2), Geraldo, abate di Montmayeur (3), il cardinale Francesco di Santa Sabina (4). Lasciate al Rettore le ordinarie funzioni giudiziarie, militari, finanziarie e amministrative, essi esercitavano l'alta sorveglianza sulla provincia, servivano di tramite fra la Curia e il governo provinciale, e intervenivano con più o meno larghe facoltà, secondo gli ordini ricevuti, in tutti quegli atti che rivestivano carattere politico o che interessavano tutte le terre del Patrimonio. Li vediamo quindi convocare i parlamenti generali in cui venivano pubblicate le costituzioni papali e stabilite le contribuzioni dei signori e dei comuni di ogni singola provincia, accrescere e diminuire i tributi, richiedere sussidî straordinarî, determinare l'ambito delle autonomie comunali, occuparsi del regolamento dei pesi e delle misure.

Il rettorato di Ugo di Bonvillar segna un momento importantissimo nella storia dei nostri comuni. Nel novembre del '67 due procuratori, l'uno per Alatri e Collepardo, l'altro per Ferentino, si presentavano avanti a lui, pagavano rispettivamente 2500 e 2200 ducati d'oro d'ammenda per la ribellione, e chiedevano di esser riaccolti in grazia della Chiesa. Il Rettore a sua volta li ammetteva a prestare il giuramento di fedeltà e prometteva di adoprarsi presso il pontefice per il perdono, alle seguenti condizioni: che qualsiasi dominio, mero e misto imperio, giurisdizione dei comuni fossero revocati alla Chiesa, che Ferentino ricostruisse a sue spese la rocca papale, che fossero esclusi dalla composizione coloro che personalmente avevano preso parte alla lega e agli eccessi compiuti in Ferentino, infine che si risarcissero i danni (1). A condizioni press'a poco simili si saranno sottomessi Veroli e gli altri castelli aderenti alla lega. La pace, sanzionata dal pontefice il 18 gennaio 1368, stabiliva la nuova condizione giuridica dei ribelli, i quali, privati di qualsiasi giurisdizione, venivano pel rimanente reintegrati in tutti i loro diritti (2).

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 274, p. 74, « De dilecti filii », 15 marzo 1371.

(2) Ibidem, vol. 268, p. 9, « Quia nonnulli », 30 gennaio 1372.

(3) Ibidem, vol. 269, p. 258, « Dilectum filium », 10 febbraio 1373; Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 35, 1375, ind. 13ª, Gregorio XI, anno 5°, 10 novembre.

(4) Archivio di Stato di Roma, *Pergamene di Piperno*, aprile-maggio 1376; Archivio Capitolare d'Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, Roma, 24 giugno 1376.

Degli altri comuni, come si ricorderà, nel '67 Sezze aveva scosso la signoria di Onorato Caetani, Anagni gli era stata sottratta, Velletri aveva cessato dalle ostilità contro Roma ed era stata riaffidata da Bindo dei Bardi, Piperno durava nell'antica fedeltà alla Chiesa. In questo medesimo giro di tempo Segni fu tolta ai Conti (3) e, secondo quella ch'era stata la volontà

(1) Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 46, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5°, 13 novembre; Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 19, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 5°, 25 novembre.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 258, p. 134, « Pietas Romani », 18 gennaio 1368; Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 33, 1368, ind. 6ª, Urbano V, anno 6°, 20 febbraio; Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 25, 1368, ind. 6ª, Urbano V, anno 6°, 22 febbraio.

(3) Non abbiamo notizia diretta del come il fatto sia avvenuto; tuttavia dei Conti non si sente più parlare. Vedi inoltre ERMINI, *Le relazioni fra la Chiesa e i comuni* ecc., in questo *Archivio*, XLVIII, 1925, p. 197 e Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 287, p. 49, n.° 350, « Exibita nobis », 27 marzo 1376, dove la cosa risulta sicura.

dell'Albornoz, contro le esitazioni di Urbano V, anche i Genovesi furono privati di Terracina (1).

Molti particolari di quest'opera di pacificazione e di riconquista ci sfuggono; tuttavia è evidente che il suo felice esito fu dovuto all'energia del Cardinale, e poi del Rettore, alla presenza del papa in Roma, alla sua restaurata autorità su gran parte del Patrimonio, che disanimavano i ribelli e destavano nel popolo la speranza di un riposato governo, al riparo dalle violenze dei baroni e dalle lotte di parte. Le mutate condizioni della Chiesa e questo stato d'animo giovano a farci intendere come Ugo di Bonvillar sia riuscito senza sforzo a imporre a tutte le città, e non soltanto ai vinti, gravissime restrizioni alla loro autonomia.

Le Costituzioni Egidiane, che avevano provocato la ribellione del 1366, furono sostituite alle miti costituzioni dell'arcivescovo d'Embrun e applicare fermamente per tutta la Campagna e la Marittima (2). Degli antichi privilegî papali furono confermati quelli in favore di Anagni, Sezze, Piperno, Terracina, che affermavano semplicemente la loro immunità dalla giurisdizione di Roma (3). Contro privilegî e consuetudini, tutti i comuni, ad eccezione naturalmente di Cori e Velletri, furono obbligati a ricevere dalla Chiesa il podestà; da

(1) Dopo il '67 non m'è più accaduto d'incontrare podestà genovesi. Vedi Archivio Capitolare di Terracina, 1367, ind. 5ª, Urbano V, anno 6°, 23 decembre; Ibidem, 1377, Gregorio XI, anno 7°, ind. 15ª, 2 febbraio; inoltre ERMINI, *Le Relazioni* cit., p. 197 sg., dov'è la più sicura prova della fine del dominio genovese. Questo era durato vent'anni, cioè il tempo stabilito dalla Repubblica per il pagamento del debito verso gli armatori della flotta di Simon Vignoso (GEORGII STELLAE, *Annales* cit., col. 1086 sgg.

(2) Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, Roma, 24 maggio, Gregorio XI, anno 6°.

(3) Vedi sopra p. 238 nota 1.

tutti, come s'era usato fino allora, si pretese l'esercito e il parlamento. Ma mentre per l'innanzi i comuni erano tenuti a prestare un contingente militare per brevi periodi di tempo nell'ambito della provincia a richiesta del Rettore, d'ora in avanti furono, oltre a ciò, sottoposti ad una regolare contribuzione pecuniaria, conosciuta col nome di « taxatio », « taxa » o « tallia », per il mantenimento delle milizie del Rettore.

I comuni ribelli non ebbero altro giudice che il podestà papale, — un esperto di cose legali. — privato a favore del Rettore della cognizione dei delitti più gravi e dei processi in cui fosse stato prevenuto dalla curia provinciale. A questo scopo risiedeva in ciascun comune un « balivus », incaricato di riferire alla curia stessa intorno ai reati commessi nel suo territorio. Segni, o perchè fosse stata anch'essa riconquistata con le armi, o perchè destasse maggiori sospetti, o per il fatto che, come sappiamo, vantava minori titoli all'autonomia, si trovava in queste medesime condizioni, salvo che il « balivus » non si limitava a riferire alla Curia, ma amministrava egli stesso la giustizia civile e criminale in concorrenza col tribunale del podestà.

Riguardo alle città che non avevano partecipato alla ribellione, ad Anagni e a Terracina il giudice faceva parte della famiglia del podestà ed era pagato sul suo salario; a Piperno e a Sezze era invece stipendiato direttamente dal comune; a Cori e a Velletri la sua esistenza e la sua nomina dipendevano dagli accordi fra i due comuni soggetti e la dominante. L'amministrazione della giustizia nei reati più gravi veniva riservata alla Chiesa in Sezze, Piperno, Terracina; rilasciata al comune, salvo il caso di prevenzione, in Anagni, capitale della provincia, dotata di uno speciale privilegio da Bonifacio VIII, in Velletri e in Cori, la prima privilegiata essa pure, e soggette l'una e l'altra alla giu-

risdizione romana. In tutti i processi ch'erano di competenza del tribunale comunale, la curia provinciale esercitava una giurisdizione concorrente. Nella sola Cori risiedeva il « balivus », che, come in Segni, giudicava nelle cause civili e criminali in concorrenza col podestà. Secondo le norme imposte dalle Costituzioni Egidiane, per tutti indistintamente i comuni fu poi riserbata alla Chiesa la giurisdizione d'appello.

Con la riconquista di Terracina, la Chiesa rivendicò anche dal comune il plateatico e la dogana del sale, che rendeva ogni anno circa mille fiorini. In conseguenza del recupero della salina, fu probabilmente stabilita l'imposta del sale, per cui ciascun comune era obbligato ad acquistare periodicamente una certa quantità di sale ad un prezzo determinato dalla camera provinciale (1).

Con questo riordinamento veniva praticamente abolita la costituzione bonifaciana « Romana Mater », che riconosceva l'elezione del podestà e l'esercizio dell'alta

(1) Il precedente schema delle relazioni fra la Chiesa e i comuni è fondato in massima parte sull'importantissimo documento pubblicato dall'ERMINI, *Le Relazioni* cit., p. 193 sgg., e trova piena conferma nei documenti contemporanei. In questo e in parecchi altri punti mi permetto di dissentire dalle conclusioni a cui è giunto l'Ermini, al quale ha forse nociuto il non aver avuto esatta notizia della storia precedente e successiva dei comuni della Campagna e della Marittima, e il non essersi quindi reso conto del valore temporaneo dell'ordinamento contenuto nella *Tabula* da lui pubblicata. I nomi di *Sicorreceni, Mivoli, Gerbarum* (pp. 198, 200), corrispondono molto probabilmente a Guarcino, Morolo, Trevi. — Per quanto riguarda la « tallia » vedi MARIANI, *L'Archivio* cit., p. 530 sg., n.i 7, 8, 9, 10; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 149, p. 106, « Di« lecti filii », 27 maggio 1368; Ibidem, p. 43, n.° 270, « Pro parte », 29 giugno 1374; Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, Roma, 24 maggio, Gregorio XI, anno 6°. — Riguardo all'imposta del sale vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 149, p. 105, « Mirari cogimur », 27 maggio 1368.

e della bassa giurisdizione ai comuni che ne fossero in possesso per privilegio o per consuetudine, e poneva di fronte ad essi una semplice giurisdizione concorrente da parte della curia provinciale. In quasi tutti i comuni i reati più gravi erano riserbati al Rettore, i balivi o prevenivano o davan modo alla curia di prevenire il tribunale cittadino e venivano in tal modo a cessare i proventi giudiziarî. Si aggiunga che l'elezione del podestà per parte della Chiesa, facendone un organo del potere centrale, ne rafforzava l'autorità, ne ampliava le funzioni, e portava come naturale conseguenza, di diritto o di fatto, allo scadimento del sindacato e dell'attività dei consigli. Evidentemente le autonomie cittadine erano quasi annientate, e tuttavia in questa rovina delle loro libertà i comuni godettero per qualche anno di una certa quiete.

Sotto Ugo di Bonvillar una relativa pace regna anche nelle relazioni fra i baroni e la Chiesa. Oggetto di particolare favore era Onorato Caetani di Fondi, non solo per aver rinunciato ad Anagni, e aver fatto ammenda di un fierissimo assalto mosso a Ferentino nel '67 insieme con Francesco da Ceccano, ma per la sua potenza, per la sua condizione di regnicolo, e per l'autorità di cui godeva nella corte di Napoli (1). I figli di Giovanni Caetani, zio di Onorato, scontavano in esilio l'impresa compiuta nel '60 dal padre e dallo zio Bello contro Ferentino (2). Giovanni Caetani di Ninfa e Niccolò da Ceccano, facevano ammenda per certe incursioni su Anagni e Ferentino, e venivano assolti (3).

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 283, p. 79, n.° 256, « Devotionis vestre », 11 luglio 1372.

(2) Ibidem, vol. 276, p. 71, 1 marzo 1373; CAETANI cit., p. 56.

(3) Archivio Colonna, *Pergamene*, XXXIV, 25, A,B, 1368, Urbano V, anno 6°, 31 agosto e 3 settembre; Ibidem, *Perga-*

Allo stesso Rettore chiedeva aiuto Niccolò Conti per riconquistare il castello di Monfortino, che gli era stato probabilmente tolto da Francesco da Ceccano, e compiuta l'impresa, gli versava la non lieve somma di 2222 ducati d'oro (1). Il solo grande ribelle di questi anni fu per l'appunto Francesco da Ceccano, usurpatore dei beni della Chiesa, infesto ai comuni e ai baroni, non esclusi i suoi stessi congiunti. Contro di lui Urbano V chiamò alle armi i Romani, Onorato Caetani, i comuni e concesse indulgenza plenaria a coloro che fossero caduti nell'impresa; in qualche momento parve che il ribelle fosse disposto a sottomettersi; ma probabilmente Ugo di Bonvillar non potè vantarsi di questa vittoria, giacchè alla morte di Francesco, tutti i suoi beni furono confiscati in favore della Chiesa (2).

La storia degli anni immediatamente successivi al riordinamento del Bonvillar consiste per gran parte nella lotta tra la tendenza accentatrice della Chiesa e la reazione autonomistica dei comuni. Sebbene non aliena da concessioni, che alleviassero il loro disagio (3),

mene, LIX, n.i dal 23 al 30; Ibidem, III, BB, VII, 70, 5 marzo 1369; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 260, p. 45, « Se« dis Apostolice », 5 marzo 1370.

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 260, p. 178, « Hiis per », 23 giugno 1370.

(2) THEINER cit., II, p. 458, n.° 444; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 149, p. 105, « Mirari cogimur », 27 maggio 1368; Ibidem, p. 106, « Dilecti filii », 27 maggio 1368; Ibidem, p. 121, « Hodie universis », 26 giugno 1368; Ibidem, pp. 130, 135, « Fidedignorum relatione », » Cum sicut », 13 luglio 1368; MARIANI, *L'Archivio* cit., p. 530, n.° 7; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 289, p. 677 sg., « Exhibita nobis », 6 febbraio 1376, 16 febbraio 1376.

(3) Vedi, fra l'altro, la concessione di Acquapuzza a Sezze per due anni (Archivio Comunale di Sezze, 1368, Urbano V, anno 6.° ind. 6ª, 9 agosto); la remissione a Ferentino degli ul-

la Chiesa non era tuttavia disposta a transigere su ciò che toccava il nuovo regime del Patrimonio, in conseguenza del quale essi dovevano contribuire alla vita pubblica in più larga misura, e non più nel limitato interesse della città o della provincia, ma nell'interesse generale dello stato. I comuni, alla loro volta, impoveriti dalle guerre e dai tributi, talvolta in preda alla moria e alla carestia (1), malcontenti delle restrizioni loro imposte, ritardavano i pagamenti, chiedevano sgravî tributarî, reagivano per quanto era loro possibile contro la politica unitaria instaurata dall'Albornoz.

Nella guerra contro Francesco di Ceccano le città dopo essersi obbligate, più o meno volontariamente, al servizio militare e alla « tallia », dopo aver pregato istantemente il Rettore di procedere contro il ribelle, si rifiutarono poi di pagare e di prestare il loro aiuto per eseguire la sentenza. Contro la « tallia » le resistenze e le lamentele furono continue. Velletri e Cori, che si erano impegnate a pagare un'imposta trimestrale l'una di 98, l'altra di 90 fiorini, fin dai primi anni pregarono di esserne esonerate, scusandosi con la povertà e con le eccessive gravezze. Sole fra le città della provincia, esse videro accolta, nel 1370, la loro richiesta (2), ed è assai probabile che quest'atto di clemenza sia stato suggerito più dalla singolare condi-

timi 150 fiorini di ammenda per la ribellione del 1366 (Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 31, 1370, Urbano V, anno 8°, ind. 8ª, 14 marzo); la riduzione, concessa ai Setini, dello stipendio del podestà, da 250 a 200 fiorini (Archivio Comunale di Sezze, 1370, Urbano V, anno 8° ind. 8ª, 28 luglio).

(1) Archivio Comunale di Sezze, Copia di lettera di Gerardo di Montmayeur, ai vicarî, podestà, capitani ecc. della provincia, Perugia, 21 aprile, anno 4°, Gregorio XI; Ibidem, 1375, Gregorio XI, anno 5°, ind. 13ª, 24 giugno.

(2) FALCO, *Il Comune* cit., p. 312; MARIANI, *L'Archivio* cit., p. 530, n.i 7, 8, 10.

zione politica dei due comuni, cioè dalla dominazione e dall'oppressione romana, che non dalla loro povertà. Quando infatti nel '74 gli Anagnini si dolsero della « tallia » presso il pontefice, Gregorio XI rispose nettamente che doveva esser mantenuta per tutti i sudditi, poichè non era intollerabile e giovava alla pace e alla sicurezza generale del Patrimonio (1). Ripetute proteste elevarono anche i Ferentinati e i Signini, non per la tassa in sè, ma per la misura in cui veniva loro applicata. Dopo varie alternative essa era stata nuovamente aumentata da Rainaldo, abate del Monastero di San Lorenzo in Campo, legato di Geraldo di Montmayeur; i due comuni ricorsero al pontefice, ed egli nel novembre del '74 incaricò il Rettore di esaminare la questione e di provvedere. Che cosa sia stato stabilito per Segni non sappiamo. Per Ferentino gli accertamenti di Daniele del Carretto confermarono che in confronto degli altri comuni l'aggravio era eccessivo, che la città contava poco più di 400 focolari e i poveri vi eran più numerosi che nelle altre terre della Campagna; cosicchè la tassa fu ridotta da 80 a 70 fiorini (2). Ma fra l'ordine papale e la decision e era corso un anno; era ormai il novembre '75, e, come vedremo, la Chiesa aveva sufficienti motivi per non scontentare i comuni.

In occasione delle spese sostenute per sedare la ribellione di Perugia e di Todi e per edificarvi le necessarie fortificazioni, Pietro di Santa Maria in Trastevere impose alla provincia una contribuzione straordinaria di 6000 fiorini d'oro (1). Sappiamo in generale che i provinciali se ne dolsero al papa, e che Gregorio XI nel giugno del '72 ordinò a Filippo, vescovo di Sabina, di risolvere la questione, avuto riguardo alle condizioni sia dei postulanti, sia della Chiesa. Ma per Alatri, Vico, Guarcino e Collepardo sappiamo qualcosa di più, quanto basta per farci conoscere il loro disagio economico, la loro ostilità contro la nuova politica papale. Essi infatti si rifiutarono di pagare, adducendo tra l'altro come motivi la povertà, che aveva cacciato molti cittadini esuli pel mondo, i gravi sacrificî imposti dai Rettori per combattere le usurpazioni dei baroni, il fatto che non eran tenuti al ricupero delle terre situate fuori dei confini della provincia, e che dalle altre province nessun contributo era stato prestato nelle loro imprese alla Campagna e alla Marittima (2).

Nell'aprile del '73 Gregorio XI ordinava nuovamente a Geraldo di Montmayeur di convocare il parlamento generale di tutte le province e di richiedere ai sudditi per la durata di almeno sei mesi, un sussidio di 4000 fiorini mensili, dei quali 1000 dovevano esser destinati alla costruzione della cittadella di Perugia, 3000 alla lotta contro Galeazzo e Bernabò Visconti (3). Per questo medesimo scopo altre lettere furono scritte in Avignone nei primi mesi del 1375 (4).

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 270, p. 43, « Pro parte », 29 giugno 1374.

(2) Ibidem, vol. 285, p, 79, « Nuper pro », 13 novembre 1374; Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 35, 1375, ind. 13ª, Gregorio XI, anno 5º, 10 novembre.

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 268, p. 36, « Dilecti filii », 7 giugno 1372.

(2) Archivio Comunale di Alatri, cap. 1ª, n.º 59, 1371, Gregorio XI, anno 1º, ind. 9ª, 26 agosto.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 269, p. 149, « Cum hodie », 5 aprile 1373; Ibidem, vol. 265, p. 118, « De « circumspectione », 5 aprile 1373.

(4) Ibidem, vol. 271, p. 96 sg., « Ad illorum », « Cum « dilectis », 17 gennaio 1375; Ibidem, p. 178, « Dilectis filiis », « Gravamur vehementer », 21 febbraio 1375.

Ma il pontefice non si dissimulava la difficoltà della cosa, e se la prima volta accompagnava la richiesta con un « cum bona tamen pace subditorum », la seconda volta inviava a Geraldo le lettere dirette ai comuni, ordinandogli di farle recapitare ed eseguire, qualora fosse possibile « sine scandalo vel murmure », di sopprimerle senz'altro, « si scandalum vel murmur « verisimiliter sequi posset ».

Queste misure di prudenza erano suggerite soprattutto dal sordo malcontento che serpeggiava fra i comuni e che, alla prima occasione, poteva mutarsi in ribellione. L'occasione venne e fu la Guerra degli Otto Santi. Sul principio del novembre 1375, dopo che erano scoppiati i primi torbidi nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia, Gregorio XI si rivolgeva al Rettore e a Onorato Caetani, invitandoli a vegliare affinchè il moto non si propagasse nella provincia, promettendo che sarebbe ritornato nella prossima primavera e che frattanto avrebbe provveduto a rimediare agli inconvenienti lamentati dai provinciali (1). Alla data stabilita, come sappiamo, il ritorno non avvenne. Fatta eccezione per Terracina le città si mantennero fedeli; tuttavia l'appello dei Fiorentini, le difficoltà in cui si dibatteva la Chiesa, il pericolo che la pace venisse rotta senza che essa potesse porvi riparo, diedero loro animo di chiedere che fossero restaurate le antiche autonomie. E la Chiesa, sia che temesse con l'opporsi di provocare nuove ribellioni, sia che dubitasse dei baroni, sia che realmente non ritenesse il nuovo regime abbastanza saldo per resistere alle difficoltà del momento, acconsentì alla richiesta e si mostrò in genere oltremodo condiscendente ai desiderî dei sudditi.

(1) Ibidem, vol. 271, p. 70, « Cum prout », 3 novembre 1375.

Negli anni immediatamente precedenti qualche mutamento era già stato introdotto nel regime instaurato da Ugo di Bonvillar. A parte le concessioni relative alla « tallia », Veroli, privata da Ugo dei castelli, aveva tentato di rivendicare avanti a Daniele del Carretto i suoi diritti su Ripi e Torrice (1), e Segni, per ovviare ai continui conflitti che scoppiavano tra il balivo e il podestà, aveva ottenuto che le fosse concesso il balivato contro un censo annuo in danaro, di modo che la grave misura politica, che la privava quasi di ogni giurisdizione, era stata convertita in una semplice misura fiscale. Ora i Signini ottenevano, secondo il loro desiderio, che la concessione fosse prorogata a lungo termine (2). Riguardo agli altri comuni, conosciamo più o meno imperfettamente le istanze presentate da Piperno, Sezze ed Alatri. Essi chiedevano in generale che fossero confermati i loro privilegî e la costituzione « Romana Mater », che fosse loro consentito di nominare il podestà, il giudice e gli altri pubblici ufficiali, di sottoporli a sindacato e di deliberare nei consigli. In particolare Piperno voleva che le fosse riconosciuta l'alta giurisdizione criminale « ad penam « sanguinis », su cui vantava diritti per averla comprata dai Valeriani. Alatri si doleva che fossero state applicate a una provincia povera come la Campagna le costituzioni emanate dall'Albornoz per il ducato di Spoleto e per la Marca, e chiedeva che fossero revocate; si lagnava inoltre che le agevolezze concesse al comune dalla costituzione bonifaciana riguardo alla giustizia criminale fossero rese vane dalla presenza del « bali- « vus » e dalla vicinanza della curia del « Comes »,

(1) Ermini, *Le Relazioni* cit., pp. 195, 198 sg.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 287, p. 49, n.° 350, « Exhibita nobis », 27 marzo 1376.

che privavano di tutti i processi il tribunale cittadino (1).

Nel marzo del 1376 fu incaricato di procedere d'accordo col Rettore a quest'opera di restaurazione il vicario generale, Francesco, cardinale di Santa Sabina. I privilegî e la costituzione bonifaciana vennero confermati; riserbata alla Chiesa la nomina del podestà e dei giudici, essa venne tuttavia ristretta entro un numero più o meno limitato di nomi proposti dal comune; fu concessa la libera elezione dei sindaci e la riscossione a favore dei comuni delle pene da loro imposte; fu riconosciuta la validità delle deliberazioni consiliari, sempre che fossero state approvate dal Rettore, e fu fatto obbligo a questo di restituirle entro dieci giorni dalla loro presentazione, senza costo di spesa (2). In poche parole la Chiesa cedeva alle circostanze e faceva un passo indietro nell'organizzazione del Patrimonio; ma se non manteneva nella sua integrità, non annullava neppure il regime instaurato dall'Albornoz. Le sue Costituzioni non erano abolite, duravano in carica i vicarî generali, rimaneva in vigore la « tallia », la vigilanza del Rettore poteva, fino a un certo punto, impedire le esorbitanze dei consigli; il nuovo sistema per l'elezione dei pubblici ufficiali non differiva in sostanza dall'antico, giacchè l'inframmettenza del Rettore o anche il semplice gioco dei partiti rendevano quasi inevitabile l'inclusione e quindi l'elezione di un candi-

(1) Archivio di Stato di Roma, *Pergamene di Piperno*; Archivio Comunale di Sezze, Roma, 24 maggio, Gregorio XI, anno 6°; Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, Roma, 24 maggio, Gregorio XI, anno 6°.

(2) L'incarico affidato a Francesco e le disposizioni da lui prese riguardano tutti i comuni. Vedi per Terracina COCQUELINES, *Amplissima Collectio* cit., III, parte 2ª, p. 394. Per Piperno, Sezze, Alatri, Segni, vedi nota precedente.

dato papale. Concessioni notevoli furono invece la restaurazione del sindacato e dei consigli, la rinnovata attività dei tribunali, — coi relativi proventi, — la conferma delle antiche norme contro gli abusi dei Rettori.

La missione di pace fu esercitata dal cardinale di Santa Sabina e dalla Chiesa con anche maggiore indulgenza verso Terracina, che, come abbiamo detto, unica fra le città della provincia si era ribellata. Nell'atto di recuperare la salina alla Chiesa, Ugo di Bonvillar aveva stretto coi Terracinesi un accordo, secondo il quale dovevano esser pagati coi proventi di essa gli stipendî del podestà, del giudice, dei notai, e dei soldati posti dalla Chiesa a difesa delle fortificazioni (1). Erano, in parte, i patti offerti dai cittadini al pontefice nel 1346 in un momento di estremo pericolo per il comune (2). Ma ora a condizioni mutate essi non sapevano darsi pace d'essere stati privati di uno dei più ricchi cespiti finanziarî e delle fortezze, specie del Pisco Montano e della Torre dei Molini, simbolo e presidio dell'autonomia comunale; a questi motivi generali s'aggiungevano certamente particolari interessi di persone e di gruppi, che possiamo piuttosto supporre che definire. Fatto si è che nella prima metà del '76, — fosse il grido levato dai Fiorentini, fosse il disagio economico, — i Terracinesi insorsero contro Daniele del Carretto, che si trovava nella loro città, e s'impadronirono della dogana e delle due fortezze, presidiate da milizie papali (3). Poi, come sempre, isolati, capaci d'insorgere e impotenti a resistere, tornarono all'obbedienza della

(1) Archivio Capitolare di Terracina, 1377, Gregorio XI, anno 7°, ind. 15ª, 2 febbraio.

(2) Vedi sopra p. 199.

(3) CONTATORE cit., p. 223. — Secondo la datazione proposta dall'Ermini al documento da lui pubblicato, già un'altra volta precedentemente i Terracinesi si sarebbero impadroniti

Chiesa, ricevettero dal cardinale Francesco di Santa Sabina l'assoluzione, e per grazia speciale ottennero che fosse loro concessa la dogana sino a beneplacito del papa, a condizione per altro di pagare gli stipendî dei pubblici ufficiali e dei custodi delle fortezze.

Neppure questa sistemazione non sodisfece i Terracinesi, e verso la fine del '76 o sul principio del '77 l'episodio si ripetè in tutte le sue fasi: insurrezione, occupazione, sottomissione. Nel febbraio del '77, un procuratore terracinese si presentava alla curia del Rettore per rassegnargli le fortezze usurpate e la stessa dogana, e per pregarlo che questa venisse rilasciata liberamente, incondizionatamente al comune, o, altrimenti, che venissero riconfermati i patti stretti con Ugo di Bonvillar (1). Ma questa volta la Chiesa procedette con maggiore severità, e solo nell'agosto, in seguito a ripetute richieste, concesse ai cittadini un semplice sussidio annuo di 500 fiorini d'oro sui proventi della dogana, con la solita condizione del pagamento degli stipendî (2).

della salina con la forza (*Le Relazioni* ecc. cit., pp. 174, 198). Comunque stia la cosa certo è che nel '72 a motivo di Terracina erano venuti a conflitto Onorato Caetani e il Rettore, Marsilio da Carrara, che le ambizioni del Conte e la condotta impolitica del Rettore avevano messo in pericolo la pace del comune e la sua fedeltà verso la Chiesa, e che alla fine il Carrarese era stato sacrificato al potente barone (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 268, p. 166, « Nuper dilectus », 18 luglio 1372; Ibidem, p. 201, « Cum ex », 4 novembre 1372; Ibidem vol. 268, p. 90 sg., « Cum ex certis », 20 novembre 1372; Ibidem, vol. 269, p. 132, 1 marzo 1373).

(1) Archivio Capitolare di Terracina, 1377, Gregorio XI, anno 7°, ind. 15ª, 2 febbraio.

(2) THEINER, cit., II, p. 598, n.° 621. — Fin dall'aprile avevano ottenuta l'assoluzione dal pontefice, (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani,* vol. 280, p. 82, « Clementia Sedis », 20 aprile 1377).

Velletri, come s'è detto, gravita intorno a Roma e rimane quasi nettamente distinta dal resto della provincia. Intorno al '70 accadde un episodio, che doveva esser motivo di nuovo odio e di nuove ribellioni: un commissario romano in Velletri, intervenuto a sedare una rissa fra soldati, s'era ferito con la sua stessa spada; riferita la cosa a Roma, erano stati presi sedici ostaggi e non erano stati rilasciati se non a condizione che il comune si obbligasse a pagare ogni anno alla festa di San Niccolò mille libre di provisini del senato. I Velletrani piegarono davanti alla necessità: promisero, pagarono per alcuni anni, poi si rifiutarono, e dovettero periodicamente sostenere, o almeno temere le rappresaglie di Roma (1).

Evidentemente l'antagonismo tra Romani e Velletrani non è spento; ma l'antica lotta, combattuta dagli uni per il dominio, dagli altri per l'indipendenza, subisce in questi anni una profonda trasformazione. Forse verso la fine del 1366, dopo l'ultima ribellione e prima della riaffida di Bindo dei Bardi, — anche qui ci è ignota la data, indicata semplicemente con le parole « tempore magnifici viri domini comitis Fundorum », — era stato stretto un accordo per cui fino alla metà del 1376 il podestà romano doveva essere nominato dal consiglio velletrano e confermato da Roma (2). Il patto, alla cui conclusione è probabile non fosse estranea la Curia papale, mirava probabilmente a dar qualche sodisfazione ai Velletrani e ad impedire il rinnovarsi delle violenze.

Ricordiamo le lotte politiche del periodo precedente: allora una minoranza, non troppo scarna, di ribelli, trascina ripetutamente l'intero comune alla lotta,

(1) FALCO, *Il Comune* cit., p. 437 sg.
(2) Ibidem, p. 367.

alla difesa, alla resistenza contro i Romani; ma di quando in quando traspare qualche segno di stanchezza e il popolo sembra acquietarsi nella soggezione. Ora la moltitudine del popolo, il comune democratico è domato, obbedisce abbastanza docilmente a Roma, democratica essa pure, e non chiede altro che la pace e il mantenimento del suo regime. Gli antichi ribelli non si agitano per una lotta divenuta impossibile; osteggiati per il loro passato, cercano di riacquistare l'autorità perduta, brigano per le cariche, provocano discordie, e, alla fine, esuli volontarî o sbanditi dal comune, lo perseguitano coi processi e con le violenze, e trovano riparo presso i baroni vicini (1). Roma stessa contribuisce per parte sua ad aggravare questo stato di cose: secondo gli accordi stabiliti, essa si riserbava soltanto la conferma del podestà; ma di fatto quando si doveva procedere all'elezione piovevano lettere su lettere che raccomandavano o imponevano questo o quel candidato (2); e secondo che saliva alla suprema magistratura l'una o l'altra persona, dell'uno o dell'altro ordine di cittadini, del popolo grasso, dei cavallerotti, della Società dei Balestrieri (3), v'era chi doveva temere soprusi, vendette, persecuzioni, chi poteva ripromettersi di godere alla sua volta e di vendicare le offese ricevute.

Sono questi gli anni in cui due parti si accaniscono fra loro nella città e nel contado: da un lato i Lupi, antichi ribelli come Mattia di Puccio di Lello, Lello di Mirone, Giovanni di Stefano Palomba (4), Leonardo di Gorio e i suoi consorti (5), esuli alcuni, protetti

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 378.
(2) Ibidem, p. 367.
(3) Ibidem, p. 368.
(4) Ibidem, p. 258.
(5) Ibidem, p. 75, note.

dai baroni della Campagna che Roma ha umiliato, e legati a potenti consorterie nell'interno del comune; dall'altro le Pecore (1), che si appoggiano alla moltitudine del popolo, e che potremmo chiamare il partito romano e democratico. Via via che procediamo ci riesce sempre più difficile ricondurre queste lotte partigiane sulle linee dell'antica guerra tra Roma e Velletri: in realtà il comune è ormai conquistato, la guerra è finita, i nomi di Lupi e di Pecore, le competizioni per le cariche pubbliche, i processi, gli assassinî, le devastazioni, — se pure risalgano ad essa, — non son più che un segno di ambizioni e di odî personali e familiari (2).

Dopo varî inutili tentativi fatti dal comune per metter pace con le armi o con gli accordi, Roma stessa risolse d'intervenire. Nell'aprile del 1374 due commissari romani, Nuzio Gibelli e Giovanni Bonianni, s'incontrarono in Velletri con una commissione appositamente eletta, e composta del podestà, del giudice, dei Nove e di una giunta di massarî. Interrogati i membri della commissione e molti altri cittadini, fu opinione generale che le discordie nascessero dall'elezione del podestà, dalle brighe degli ambiziosi e dalle pressioni di Roma, dal fatto che salivano al governo uomini assai più curanti degli interessi di parte che non degli interessi del comune. Si decise pertanto di sciogliere l'accordo stretto « tempore magnifici viri comitis Fundorum »

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 353 e altrove.
(2) Per i particolari della lotta vedi Falco, *Il Comune*, cit., p. 73 sgg. Si noti che uno dei gravi motivi di discordia fu, nel 1371, come altre volte precedentemente (vedi sopra p. 215) il sindacato dei pubblici ufficiali. I capi dei Lupi erano stati condannati dal sindaco Pietro Bono a restituire al comune una certa somma di danaro e forse pagavano in questo modo il fio della loro politica antiromana (vedi Falco, *Il Comune* cit., p. 330).

e i commissarî velletrani concessero ai due romani facoltà di imbussolare e sorteggiare per i quattro semestri che ancora mancavano alla scadenza dell'accordo, successivamente un podestà tratto dalla Società dei Balestrieri, uno dal popolo grasso, uno dai cavallerotti e l'ultimo di nuovo dai Balestrieri; dopo di che, a quanto sembra, dovevano tornare in vigore i patti del 1312 (1). È lecito dubitare che la concessione sia stata del tutto spontanea e che, in generale, essa abbia sodisfatto i Velletrani; ma per risolvere altrimenti la questione, bisognava riprendere le armi; e il comune, se non era alieno dalle solite contese coi luoghi vicini, — combatte infatti in quegli anni contro Albano e fors'anche contro Lariano (2), — non aveva ormai più l'eroica energia di riaprire la guerra contro la dominante (3).

I comuni e la lotta dello Scisma (1378-1400).

A mutare la condizione della provincia sopraggiunse, — turbine d'inaudita violenza, — lo scoppio dello Scisma. Verso la fine del papato di Gregorio XI era succeduto a Daniele del Carretto nella carica di

(1) Falco, *Il Comune* cit., pp. 351, 359 sgg., 365 sgg.

(2) Mariani, *L'Archivio* cit., p. 531 sg., n.i 13, 16; Ricchi, *La reggia dei Volsci*, Napoli, 1713, p. 383; Falco, *Il Comune* cit., p. 384.

(3) Quanto a Cori basterà ricordare che, come l'alleata Velletri, fu soggetta a Roma; che ottenne essa pure dalla Chiesa l'esenzione dalla « tallia »; che prestò il suo aiuto ai Velletrani nella loro impresa contro Albano, contese con Segni, assalì e distrusse il castello di Collemezzo per questioni di territorio. Vedi nota precedente, inoltre Mariani, *L'Archivio* cit., p. 530, n.i 7, 8, 10, p. 531, n.i 12, 14; Falco, *Il Comune* p. 312. Nel 1367 eccezionalmente s'incontrano tre rettori in luogo del podestà romano (Mariani, *L'Archivio* cit., p. 530, n.o 9).

Rettore Onorato Caetani di Fondi. Potente, ambizioso, reso arrogante da un credito di 20.000 fiorini ch'egli vantava verso il papa, era stato nei primi tempi tenuto in sospetto e poi privato della carica da Urbano VI (1).

Per tutti questi motivi egli aveva favorito i cardinali scismatici e aveva, in certo modo, presieduto ad Anagni e a Fondi alla loro dichiarazione di guerra e all'elezione di Clemente VII. In premio dell'opera sua aveva subito ottenuto, fra molti altri privilegî, che la Campagna e la Marittima gli fossero concesse in feudo a terza generazione contro il censo annuo di un cavallo bianco e che a lui e ai suoi successori fosse riconosciuto il titolo di « Comes Campanie et Maritime », non più di Rettore (2). La concessione rispondeva all'interesse almeno immediato tanto dell'antipapa quanto di Onorato, poichè, mentre sodisfaceva alle ambizioni di quest'ultimo, lo impegnava a conquistare e a difendere la provincia contro i nemici. Ed egli fu di fatto il grande capo militare del partito antipapale, sino alla fine del secolo e alla riconquista di Bonifacio IX.

Frattanto Clemente VII si adoprava ad acquistare aderenti con altre armi: deponeva vescovi ed abati urbanisti; distribuiva vescovati, abazie, canonicati a creature sue o del Conte, soprattutto ad Anagnini e

(1) *Il Saggiatore*, II, vol. 4, p. 299 sg.; Gregorovius cit., III, p. 533 sg.; Carinci, *Documenti* cit., p. 35. Vedi inoltre Biblioteca Vaticana, *Codice Vaticano Latino*, n.° 6330, — contenente un formulario, — p. 399, s. d.: « Urbanus venerabili fratri F., « episcopo A. Cum iamdiu — n. v. H. a regimine et gubernatione « provinciarum nostrarum C. et M. duxerimus amovendum et « certum alium rectorem — deputaverimus *etc.* »; Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XX, (224), p. 300, « Romani « pontificis », 2 gennaio 1380. Onorato appare come Rettore per Urbano VI ancora il 13 maggio 1378 (Archivio di Stato di Roma, *Pergamene provenienti dall'Archivio di Ferentino*).

(2) Vedi nota precedente.

Terracinesi, traendone il doppio vantaggio di legare a sè i beneficati e di valersi della loro autorità spirituale e temporale per agire sui provinciali (1). Molti baroni, — soprattutto dei Ceccanesi, — ch'erano stati depressi negli ultimi decennî, ottenevano da lui ufficî militari, venivano reintegrati nei beni perduti, investiti dei castelli confiscati ai nemici (2), Come nel conferimento dei beneficî ecclesiastici, così anche qui la concessione non era che un titolo, che si doveva far valere con le armi, ma era dono sufficiente per acquistar partigiani e aizzarli contro gli avversarî (3). Con pene e con premî egli compensava la fedeltà e l'infedeltà dei comuni: così Terracina otteneva da lui nuovamente la dogana del sale (4); e Piperno veniva privata a favore di Terracina dei diritti ch'essa vantava su un corso d'acqua di confine fra le due città (5).

(1) Tra i molti esempi che si potrebbero citare si veda Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi,* vol. XVI, (219), p. 473, « Romani pontificis », 20 aprile 1379; Ibidem, p. 475, « Ecclesia- « rum omnium », 20 aprile 1379; Ibidem, vol. XVII, (221), p. 56, « Inter solicitudines », 24 maggio 1380.

(2) Fra i numerosi esempî, si veda Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XI, (215 , p. 60, « Per te nobis », 26 novembre 1378; Ibidem, vol. XII, (216), p. 58 sg., « Eximie devo- « tionis », 2 dicembre 1378; Ibidem, vol. XI, (215), pp. 75, 76, 222; Ibidem, vol. 216, p. 68 sg.: Concessioni varie a Niccolò del fu Berardo, a Tomaso del fu Germano e a Giovanni di Ceccano in data 9 marzo, 27 marzo, 7 aprile 1379; CARINCI, *Documenti* cit., p. 42.

(3) Valga l'esempio dei beni di Adinolfo e Ildebrandino Conti e della loro madre Cecca di Ceccano, concessi a Niccolò da Ceccano (Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XI, (215), p. 222).

(4) Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XX, (224), p. 315, « Devotionis vestre », 6 decembre 1379.

(5) Ibidem, vol. XX, (224), p. 316, « Dum devotionis », 6 decembre 1379.

L'opera di Onorato si svolse nei primi anni dello scisma oltremodo attiva e fortunata sulle terre dove da un secolo spadroneggiavano i Caetani, cioè sulla Marittima e in Anagni. Anagni e Terracina, le due città legate alla sua casa da più stretti vincoli personali e patrimoniali, furono fin da principio nelle sue mani, senza dubbio pacificamente, e divennero i centri più importanti della difesa e dell'offesa. La battaglia di Marino, se rafforzò notevolmente la posizione di Urbano VI, non ebbe sensibili conseguenze per la fortuna del Caetani. Presi al suo servizio mercenarî Brettoni e Guasconi, tolse a suo fratello Giacomo Sermoneta e Bassiano, che gli erano stati concessi dall'antipapa (1), e incominciò a premere sulla Marittima. Piperno resisteva (2); Sezze, a cui il Conte aveva imposto pochi anni innanzi la sua signoria, non era ora insensibile alle sue suggestioni; da Ninfa lo fronteggiavano i suoi cugini Benedetto, Bonifacio, Pietro e Francesco Caetani; Velletri e Cori si difendevano con energia dalle milizie nemiche, che distruggevano i colti, impedivano i lavori agricoli e rubavano il bestiame. Lo stato delle cose non doveva tuttavia destare preoccupazioni, doveva essere anzi considerato pel momento in modo abbastanza favorevole, se verso la fine del '79 Onorato, premuto dall'ambizione e dal bisogno di danaro, raggiungeva Clemente VII in Avignone per sollecitarne aiuti e compensi (3).

Circa il settembre del '79, — forse partito già il Conte, — Sezze apriva le porte alle milizie antipapali

(1) CARINCI, *Documenti* cit., p. 44; Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XX, (224), p. 321, « Cum nuper », 3 gennaio 1380.

(2) Vedi sopra p. 260, nota 5.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XX, (224), p. 300, « Romani pontificis », 2 gennaio 1380.

ed era costretta a dare in prestito alla Contessa di Fondi, Caterina di Baucio, 600 fiorini per il loro mantenimento (1). In quel medesimo mese la Contessa stringeva pace separatamente con Cori e con Velletri. Una guerra a fondo contro i due comuni sarebbe stata cosa tutt'altro che lieve, — la storia velletrana ne era la prova più eloquente, — e avrebbe chiamato più direttamente in causa Roma, dove frattanto le sorti volgevano prospere per Urbano VI. Si strinsero così due trattati di pace nei quali rimaneva impregiudicata la questione principale, — il riconoscimento di Clemente VII e quindi di Onorato come conte di Campagna e Marittima, — nei quali anzi si faceva espressa riserva da parte dei comuni pei loro obblighi verso la Chiesa e il suo legittimo Pastore e verso la Città, da parte del Conte verso Clemente VII e la regina Giovanna. I contraenti, per sè e pei loro aderenti, si obbligavano alla pace e si rimettevano le offese; il Conte si impegnava a dare avviso del licenziamento dei soldati, che militavano al suo servizio, due giorni innanzi il loro congedo; il bestiame rubato ai Velletrani sarebbe stato restituito dietro riscatto; era vietato ai due comuni ricettare, tra gli altri nemici del Conte, specialmente Adenolfo Conti e Giacomo Caetani, figlio di Giovanni Caetani, conte palatino, e Benedetto Caetani di Pofi, vietato ai Corani portare il grano a macinare ai molini di Ninfa o andare a seminare e lavorare nel suo territorio; salva in ogni caso la « unio et antiquata « fraternitas » che stringeva tra loro Cori e Velletri (2). Come si vede, quantunque rimanesse impregiudicata

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1379, ind. 3ª, 9 ottobre, Clemente VII, anno 1º.

(2) FALCO, *Il Comune* cit., p. 390 sgg.; Archivio Comunale di Cori, Urbano VI, anno 2º, ind. 2ª, 25 settembre (cfr. regesto assai scorretto in MARIANI, *L'Archivio* cit., p. 532, n.º 17).

la questione principale, tuttavia le condizioni erano state imposte per gran parte dal Conte e a suo proprio vantaggio; di fronte alla politica dignitosa, ma pacifica dei comuni, esse dimostravano la sua ferma intenzione di proseguire la lotta, specie contro Ninfa, e di questa lotta addossavano in parte il peso a Velletri e a Cori.

Sul principio dell'80 Onorato ritornò da Avignone provvisto di danari e colmato di favori: la provincia gli era concessa non più a terza, ma a quarta generazione, ciò che equivaleva ad una concessione in perpetuo; a danno del fratello e dei cugini gli erano confermati certi privilegî sui castelli di Ninfa, di Sermoneta, di Bassiano; in Fondi, Anagni, Terracina, Bassiano, Sermoneta e Sonnino e nei loro territorî, cioè nella maggior parte del suo dominio, si doveva provvedere ai beneficî vacanti con persone del luogo e solo in mancanza di esse, con forestieri, ciò che faceva del clero una sua creatura, impotente a ribellarsi, e un suo strumento di governo (1).

Il ritorno inizia un nuovo, più operoso periodo di conquista. Nel luglio di quell'anno Onorato, con milizie sermonetane e con mercenarî guasconi, brettoni, italiani s'impadroniva di Ninfa, depredava il castello e prendeva prigioniero lo stesso Benedetto Caetani. Contemporaneamente gli Anagnini si spingevano sul castello di Sgurgola, loro antico dominio, ora fedele a Urbano VI, e lo distruggevano (2). L'esito delle due imprese era

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XX, (224), p. 300, « Romani pontificis », 2 gennaio 1380; Ibidem, p. 521, « Ad perpetuam », 2 gennaio 1380; Ibidem, p. 321, « Cum nuper », 3 gennaio 1380.

(2) P. MAZIO, *Di Rainaldo Brancaccio cardinale e di Onorato I Caetani, Conte di Fondi*,in *Saggiatore*, IV, vol. 4º, 1845, p. 325; Archivio Colonna, *Pergamene*, LXII, 39, Alatri, 11 novembre 1381.

tutt'altro che lieve: infatti Sgurgola, insieme con Anagni, minacciava direttamente Ferentino, e le milizie del Conte, stanziate in Ninfa, potevano a loro arbitrio distruggere i raccolti dei Corani e dei Velletrani, rubare il bestiame, impedire le comunicazioni e i lavori agricoli.

Le conseguenze si videro poco dopo. Il 18 ottobre 1380, in Fondi, si stringeva un nuovo trattato tra Onorato e Velletri (1). Gli antichi patti relativi alla pace, alla remissione delle offese, al riscatto del bestiame, al congedo delle milizie furono confermati. Ma la posizione reciproca dei due nemici veniva sostanzialmente mutata. I Velletrani ottenevano per sè, per gli Ebrei abitanti nella città, per i loro aderenti, libertà di lavorare e seminare nelle terre consuete, e ora, naturalmente anche a Ninfa; ma dovevano riconoscere il Conte come legittimo Rettore, prestargli l'esercito e il parlamento, provvedergli vettovaglie a giusto prezzo per le milizie di passaggio, non accogliere in città nè vettovagliare milizie dirette contro di lui. Nominalmente Velletri era conquistata, e, legata da questi patti, doveva servire al Conte per muovere più direttamente contro il papa residente in Roma; al medesimo scopo tendeva l'obbligo ch'egli si assumeva verso i Velletrani di difenderli, dietro loro richiesta, contro chiunque li molestasse per l'obbedienza a lui prestata. Nel tempo stesso egli mirava a inasprire le relazioni tra il pontefice e il comune romano e a trarre quest'ultimo dalla sua parte, in quanto riconosceva ad esso il diritto d'inviare a Velletri il podestà, ai Velletrani di riceverlo, e, quando fosse il caso, di ricevere un maresciallo, tuttavia con non più di cinquanta cavalieri.

Nell'80 o nell'81 Piperno, ormai isolata nella Marittima, cadeva essa pure in potere del Caetani (1). Frattanto le operazioni militari, gl'intrighi, le trattative diplomatiche proseguivano da una parte verso Velletri e Roma, dall'altra partendo da Anagni, verso Ferentino.

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 389 sgg.

La vicinanza di Anagni e di Sgurgola aveva esposto Ferentino alle violenze e ai maneggi del Conte, gli animi si erano divisi, la rovina dei campi aveva immiserito la città e più grave miseria le era venuta dalle milizie e dagli ufficiali del Rettore che vi avevano stanza. Non ostante la vigilanza del rettore e del podestà papale, fin dal maggio '81 erano corse trattative pubbliche e segrete per far tregua con gli Anagnini e infine l'accordo era stato concluso. Non per questo s'era acquetato il malcontento popolare: giunta in città la notizia che Antonio di Niccolò Magni, mandato ambasciatore del comune al Cardinale di S. Eusebio, vicario papale, era stato al suo ritorno preso e imprigionato dal magnifico Feda di Trevigliano, un partigiano del papa, si levò il grido di « Viva il popolo! », un grido che significava stanchezza e miseria, odio contro la Chiesa, a cui si faceva risalire la colpa di tutti i mali. Ritornato poi in città Antonio di Niccolò, per sua istigazione gli ufficiali del Rettore furono minacciati, furono eletti nuovi magistrati, imprigionati o cacciati laici ed ecclesiastici, perquisite le case, ricettati sbanditi e mandati ambasciatori ai luoghi ribelli. Ma la defezione non fu che momentanea; sull'impeto incomposto del popolo prese ben presto il sopravvento la parte più elevata e temperata della cittadinanza e nel settembre di quell'anno il comune ritornò alla fedeltà della Chiesa (2).

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1382, (in realtà 1381), Clemente VII, anno 4°, ind. 5ª, 25 decembre: Trattato di pace fra Roma e Onorato, in cui Piperno è compresa fra i partigiani di quest'ultimo.

(2) Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., pp. 40,

La condizione in cui s'era venuta a trovare Velletri dopo il trattato di pace, era oltremodo ambigua e pericolosa: obbligata a fedeltà verso Onorato, Urbano VI e i Romani, vedeva le sue campagne disertate dai Guasconi e dai Brettoni stanziati in Ninfa, da altre genti raccolte in Anagni, e veniva tenuta in sospetto dal papa e dalla dominante, impotenti per parte loro a soccorrerla. In mezzo a queste difficoltà i Velletrani ritrovarono l'antico animo e si risolsero a combattere. Elessero prima due « antepositi super guerram et pa- « cem » poi, durando il pericolo, essendo prossima la vendemmia e chiedendo i mercenarî ingente somma di danaro per il riscatto dei prigionieri, chiamarono alla difesa con amplissimi poteri un capitano forestiero, un fiorentino, Annibale Strozzi. Roma ed il papa, concordi in questo momento, protestarono altamente e ripetutamente contro quest'atto, che minacciava di metter capo a un netto distacco dall'uno e dall'altra; la città fu anche colpita d'interdetto. Ma il comune diede maggior peso alle violenze dei Brettoni che non alle minacce di Roma e della Chiesa, e pur dichiarando la sua fedeltà, il 26 ottobre '81 confermò per due anni la nomina dello Strozzi (1). Il conflitto venne in seguito appianato con l'acquiescenza del papa (2); Velletri, pure attraverso qualche contrasto (3), gli si man-

41, 45: 1381, ind. 4ª, Urbano VI, anno 4°, 16, 17 settembre, 6 ottobre; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, p. 168, « Pia mater Ecclesia », 4 maggio 1399; cfr. Falco, *Il Comune* cit., p. 412.

(1) Falco, *Il Comune* cit., p. 395 sgg.

(2) Ibidem, p. 410: Urbano VI si rivolge: « Nobili viro « Anibaldo de Strotzis de Florentia domicello ac populo et co- « muni ceterisque officialibus civitatis velletrensis », ciò che implica un almeno tacito riconoscimento dello Strozzi.

(3) Ibidem, p. 410; *Bollario Vaticano*, II, p. 28.

tenne fedele, e a quanto è dato presumere, fu posto un freno agli eccessi dei mercenarî, senza che perciò venisse formalmente rotta la pace e mutata la posizione del Conte rispetto al comune.

Era vivissimo interesse del Caetani, come s'è detto, di non inimicarsi il comune romano e di servirsene contro il papa, vivo interesse pure di garantirsi, contro le pretese di quello, delle conquiste fatte nella Marittima e nella Campagna. D'altra parte lo stato di guerra e la dominazione del Conte riusciva di non lieve danno alla Città, che vedeva le campagne battute dai mercenarî, rese malsicure le vie, quindi interrotti i traffici e le comunicazioni, infine impedito per una o per altra ragione l'esercizio di quei diritti ch'essa vantava su varie terre della provincia. Questi diversi motivi concorsero ad avvicinare Roma e Onorato. L'11 novembre '81 Onorato e i suoi aderenti erano stati condannati dalla curia del Rettore per le imprese di Ninfa e di Sgurgola (1); non ostante ciò, lasciati del tutto in disparte il papa e la questione dello scisma, poco più d'un mese dopo, il 25 dicembre, Roma stringeva pace col Caetani. Stabilita la remissione delle offese e la liberazione dei prigionieri, i Romani s'impegnavano a non offendere il Conte e a non favorire i suoi nemici; concedevano alla sua parte il libero transito nel territorio romano, vietando tuttavia ai suoi aderenti l'ingresso in Città durante lo scisma senza salvacondotto; Onorato a sua volta si obbligava a reintegrare e a far osservare nelle terre della provincia a lui soggette i diritti di Roma, — sale, focatico, giurisdizione, prestazioni varie, — inoltre a risarcire in via di transazione i danni recati ai Romani, tra gli altri quelli derivati fino allora dalla mancata osservanza dei diritti

(1) Vedi sopra p. 263 nota 2.

stessi (1). Come si vede, l'accordo non si limitava a porre fine ad uno stato di guerra; ma stringeva per l'avvenire in un mutuo vincolo d'interessi i due contraenti. Mentre infatti assicurava al Caetani la neutralità di Roma, faceva di lui l'esecutore degli obblighi, ai quali eran tenute verso di essa le terre della provincia.

Questo trattato di pace chiude il periodo più operoso e più prospero dell'attività di Onorato di Fondi: il tentativo su Ferentino non era riuscito, tuttavia egli s'era accordato coi Romani, teneva saldamente in suo potere l'intera Marittima, e, nella Campagna, Anagni, oltre ad alcuni fra i più importanti castelli: Fumone, Frosinone, Ceccano. Su queste posizioni, sostanzialmente, egli rimase anche negli anni successivi e abbandonò in gran parte l'antica politica espansiva: assalì Alatri nell'85 o poco prima, e dopo uno scontro favorevole abbandonò l'impresa (2); l'unica conquista di qualche rilievo fu quella di Veroli, avvenuta silenziosamente nell'83 (3). Onorato non era un partigiano disposto a gettarsi in una guerra disperata per sostenere le ragioni di Clemente VII contro quelle di Urbano VI. In gran parte della Campagna, come vedremo, s'era afforzato il partito papale; e la lotta condotta a fondo avrebbe imposto gravi sacrificî alle popolazioni e richiesto larghi mezzi finanziarî. Ma uccisa la regina Giovanna, salito sul trono di Napoli di candidato di Urbano, Carlo

(1) Archivio Comunale di Sezze, 1382 (in realtà 1381), Clemente VII, anno 4°, ind. 5ª, 24, 25 decembre; cfr. F. Lombardini, *Storia di Sezze*, Velletri, 1909, p. 55.

(2) Theiner, cit., II, p. 618, n.° 652.

(3) Salvo errore, il primo documento verolano datato dal papato di Clemente VII è una sentenza del podestà Alatrino Rubeo di Ferentino del 9 luglio 1383 (Archivio Capitolare di Veroli, c. 1, n.° 31); cfr. Caperna cit., p. 354.

di Durazzo, la sorte di Clemente sembrò meno sicura, forse i suoi aiuti scarseggiarono, certo nacquero tra l'antipapa e il suo Rettore sospetti e malintesi (1). Il Conte che s'era mostrato fino allora pronto alle armi, ma non alieno dagli accordi, non volle cimentare in una guerra costosa ed incerta quel dominio, fondato sulla sua energia, sulla sua abilità, sulla fortuna secolare della sua casa: trasse dal pontefice lontano quanti più larghi beneficî potè (2), e stette vigile al mantenimento delle sue terre.

Quanto è organica e fortunata l'azione svolta nella provincia da Onorato di Fondi, altrettanto è disorganica e infelice quella di Urbano VI. Messo nell'alternativa di accettare i pericolosi servizî del Conte, o di farsene un nemico, aveva scelto la seconda via e ne subiva, almeno per il momento, tutte le gravissime conseguenze. Fu nominato vicario papale per la Campagna e la Marittima il cardinale Francesco di Sant'Euse-

(1) Sospetti e malintesi erano inevitabili, data la lontananza di Clemente e la politica personale, indipendente, ambiziosa di Onorato. Motivo di dissidio furono talvolta le relazioni del Conte coi Ceccanesi: Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XL, (224), p. 87, « Romani pontificis », 7 decembre 1385; Ibidem, p. 88, sotto la stessa data, « Ad perpetuam rei memoriam. Regis « pacifici ». Vedi anche Carinci cit., p. 52, nota 1 e cfr. sopra p. 260, nota 2.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Avignonesi*, vol. XXX, (234), p. 534, « Illius qui », Avignone, 8 maggio 1383; Ibidem, p. 233, « Devotionis constantia », 31 maggio 1383; Ibidem, vol. XXXII, (236), p. 386, « Sincere devotionis », 12 aprile 1384; Ibidem, p. 287, « Sincere devotionis », 12 aprile 1384; Ibidem, p. 433, « Cum nos « dudum », 14 aprile 1384; inoltre Ibidem, p. 434, 12 aprile 1384. La conferma dell'8 maggio '83 è fatta a richiesta del Conte, allarmato da certe voci, secondo le quali la concessione del comitato era stata revocata; anche queste voci sono un indizio dei dissidî fra Clemente VII e Onorato, ai quali abbiamo dianzi accennato.

bio (1), Rettore Carlo Brancaccio (2). Ma tardando questi a venire, si dovette ricorrere a diversi espedienti: Adenolfo Conti nel '78 fu creato capitan generale delle milizie papali nella provincia (3); il vescovo d'Alatri fu nominato governatore della città con facoltà di deporre gli ufficiali in carica, di sottoporli a sindacato e di eleggerne di nuovi (4). Evidentemente lo stato d'animo degli Alatrini non destava soverchia fiducia: la posizione fortissima del luogo, le prove d'indipendenza e di energia che più d'una volta i cittadini avevano dato, facevano temere di una defezione. Alatri fu normalmente la sede del Rettore e divenne il centro della difesa papale. Di qui si potè esercitare una certa sorveglianza su Ferentino e su Veroli, — abbastanza efficace sull'una, inutile, come s'è visto, sull'altra, — di qui si potè tentare qualche incursione sul territorio anagnino, — ricordiamo tra queste la presa del castello di Acuto avvenuta nell' 82 (5). Noi abbiamo l'impressione che, eccetto questa ristretta parte della Campagna orientale ed eccetto Segni, tutto il rimanente della provincia sia stato abbandonato a se stesso e all'ambizione del conte di Fondi. Mancarono forse a Urbano i mezzi

(1) Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum* cit., p. 40, 1381, ind. 4ª, Urbano VI, anno 4°, 17 settembre: Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 310, p. 269, 13 settembre 1382.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 310, p. 324: Elezione di Carlo Brancaccio a Rettore di Campagna e Marittima, 9 febbraio 1383. Il Brancaccio tuttavia appare già precedentemente investito della carica (Archivio Vaticano, *Arm.*, n.° XIII, c. 6ª, n.° 4, 1382, Urbano VI, anno 4°, ind. 5ª, 5 marzo).

(3) Archivio Sforza Cesarini, busta 234, n.° 34, « De circumspectionis », 2 novembre 1378.

(4) Biblioteca Vaticana, *Codice Vaticano Latino*, n.° 6330, (formulario di Urbano VI), p. 399.

(5) Archivio Vaticano, *Arm.*, n.° XIII, c. 6ª, n.° 4, 1382, Urbano VI, anno 4°, ind. 5ª, 5 marzo.

finanziarî per far fronte al nemico; nè d'altra parte la sua improvvisa difesa poteva facilmente competere col potente e stabile sistema offensivo e difensivo del Caetani.

Nell' 80 si ritenne di dover prendere qualche speciale provvedimento per la difesa di Segni e dei castelli vicini: Adenolfo Conti fu creato capitano della città e dei castelli di Paliano e di Serrone (1). Se non è improbabile che la sicurezza di quei luoghi destasse apprensioni per la vicinanza di Anagni e del castello di Sgurgola, verso il quale miravano gli Anagnini, è probabilissimo che l'ufficio sia stato sollecitato dallo stesso Adenolfo, l'uomo più interessato per le sue tradizioni familiari alle sorti della città, e meno adatto ad esercitare la carica nell'interesse della Chiesa. Tra il Rettore, nuovo ai luoghi e alle persone, forse scarso di energia, e l'energico, ambizioso barone, accadde ciò ch'era da temere: Adenolfo fece, sotto le bandiere di Urbano VI, — sia pure in proporzione più modeste, — press'a poco ciò che Onorato andava facendo sotto quelle di Clemente VII.

I Signini sentirono immediatamente quale destino li aspettava, la parte avversa al ritorno dei Conti prese il sopravvento nel governo cittadino e cercò di stornare il pericolo. Il 20 agosto 1380 i consigli e il parlamento deliberavano severissime misure contro chi introducesse o favorisse l'ingresso in città di qualsiasi signore o barone; i colpevoli, come traditori, dovevano essere trascinati a coda di cavallo dal palazzo del comune al luogo della giustizia, e là decapitati; i loro figli segnati in fronte con un marchio d'infamia e poi sbanditi, i loro beni confiscati, distrutte le case, incise le vigne.

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 310, p. 33, « Ad defensionem », 29 maggio 1380.

Tutti i Signini, da dieci anni in su, dovevano giurare l'osservanza di questo statuto. Se mai accadesse che un signore s'impadronisse della città, sicchè per la sua tirannide i cittadini fossero costretti ad esulare, coloro che rimanevano, dovevano essere considerati come aderenti del signore e, come tali, condannati. I Conti non erano nominati; vi si accennava discretamente con le parole: « reiecta et obmissa omni dilectione et affe- « ctione qua ipsi signini cives in genere vel in specie « haberent quomodolibet erga quemcumque dominum « vel baronem »; e si contrapponeva alla minaccia della tirannide, la ferma volontà del comune di rimanere fedele al pontefice (1). Ma Adenolfo veniva in città come capitano di Urbano VI e la disperata volontà, espressa da questa deliberazione dei consigli, cedette di fronte alla reverenza verso il papa, alle armi e alle arti del barone. Urbano era probabilmente lontano da Roma, — tra l'83 e l'88, in quel lungo e triste vagabondaggio per l'Italia, — quando Adenolfo e Ildebrandino Conti, traendo a loro vantaggio l'ufficio papale e le necessità della difesa, s'impadronirono nuovamente di Segni.

In quegli stessi anni, accampando, — non senza ragione, — le medesime necessità di difesa, si facevano signori della sede del Rettore, Alatri, e dei castelli di Guarcino e Collepardo. Assaliti dal conte di Fondi con parecchie centinaia di cavalieri, perduti in uno scontro più di quaranta prigionieri fra i migliori cittadini, minacciati con grandi forze dal Caetani, gli Alatrini erano insorti, avevano messo le mani sulle persone e sui beni del Rettore, dei suoi familiari, degli ufficiali papali, e avevano creato come loro « domini et defensores » Adenolfo e Ildebrandino Conti. Il fatto era evidentemente gravissimo per l'offesa fatta al Rettore, per l'usur-

(1) Lauri, *Storia* cit., p. 291 sgg.

pazione dei due baroni, per il pericolo che correva la fortissima rocca, dove s'era accentrata la difesa della provincia; e tuttavia Carlo Brancaccio dovette cedere alla necessità e riconoscere l'elezione (1).

Nel 1387, poco prima che, mutato nuovamente in favor suo l'animo dei Romani, Urbano VI ritornasse a Roma, la provincia era quasi per intero perduta. Gli rimanevano nominalmente fedeli, oltre ad alcuni castelli, Velletri, che negli anni passati aveva dovuto provvedere da sè alla difesa (2) e le cui sorti eran legate a quelle di Roma; Ferentino, che, come s'è visto, aveva vacillato nella sua fede, Alatri e Segni, sotto la signoria dei Conti. In breve la sua difesa riposava essenzialmente su un Rettore debole e su due potenti ed infidi partigiani.

A cominciare dal principio dell'87, mentre è a Lucca, Urbano VI si volge con grande energia alla riconquista della provincia, e vi attende poi fino al termine della sua vita, nell'89. Nuovi ordini vengono impartiti agli ufficiali provinciali, vengono ampliate le loro funzioni, inviate nuove milizie ed eletti nuovi capi, tutti i mezzi sono posti in opera, — le armi, le condanne spirituali e temporali, la rimozione dalle cariche, — per domare il nemico (3).

(1) Theiner, cit., II, p. 618, n.° 652. Per il riconoscimento da parte del Rettore vedi Archivio Comunale di Alatri, c. 3ª, n.° 9, 1385, Urbano VI, anno 8°, ind. 8ª, 8 giugno: Composizione con un omicida di Collepardo, dove Ildebrandino s'intitola: « Magnificus et potens vir dominus Ildebrandinus de « Comite, dominus et defensor civitatis Alatri, castri Collispardi « et cetera, ex auctoritate, potestate et balia sibi concessa et « attributa per magnificum et egregium militem dominum Ka- « rolum Brancatium ».

(2) Falco, *Il Comune* cit., p. 411 sgg.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 311, pp. 40, 69, 109, 112.

Ma prima di colpire le terre soggette al Caetani occorreva riprender possesso di Alatri, di Segni, di Velletri, che, pur essendo rimaste nominalmente fedeli, erano andate perdute per la Chiesa. Fatto ormai abbastanza sicuro dalle forze di cui disponeva, il 29 settembre '88 Urbano VI affidava a Niccolò, della nobile famiglia dei Valeriani di Piperno, l'incarico di ricevere in consegna da Adenolfo e Ildebrandino Conti le città di Alatri e di Segni e i castelli di Lariano, Paliano, Serrone, Guarcino, Collepardo e Gavignano (1). I due baroni resistettero, e trovarono aiuto, almeno in Alatri, oltre che nei pericoli interni ed esterni che avrebbero minacciato la città al cessare del loro dominio, negli stessi cittadini, che questo dominio e la lotta dello scisma avevano divisi. Pure alla fine, verso la metà dell'89, gli Alatrini chiesero di tornare alla fedeltà della Chiesa, e vi furono riaccolti dopo aver giurato di stare agli ordini che verrebbero loro impartiti (2). Nel medesimo giro di tempo Velletri veniva occupata dalle milizie ecclesiastiche e sottoposta a podestà di nomina papale (3). Ma qui la politica energica ed impetuosa di Urbano VI non ottenne l'esito desiderato. I Romani infatti, approfittando della difficile condizione in cui si trovavano i Velletrani di fronte al conte di Fondi, riuscirono con qualche concessione a sottrarre nuovamente il comune al loro più fiero nemico, il pontefice. Nel settembre dell'89, poco prima della sua morte, essi stringevano con Velletri un nuovo accordo, che riaffermava la sua soggezione alla Città. Il comune, che dal tempo dei Lupi e delle Pecore, quasi senza interruzione era stato travagliato da lotte interne ed esterne, che aveva sodisfatto solo saltuariamente ai suoi obblighi verso la dominante ed era andato incontro a processi e a condanne, si obbligava a ricevere di nuovo regolarmente il podestà; mentre Roma per parte sua s'impegnava a stringer pace o lunga tregua tra il conte di Fondi e il comune, o altrimenti ad aiutare quest'ultimo con le armi. I Velletrani ottenevano la remissione del censo annuo di mille libre di provisini per il passato, per quell'anno, e per l'anno successivo. Infine ad assicurare la pace, si stabiliva che venissero rimessi, tanto nella curia capitolina, quanto nella curia velletrana, i processi e le sentenze per i reati di omicidio, di ingiurie e di danni, commessi a cominciare dall'uscita dei Lupi da Velletri fino alla nuova assunzione del podestà romano (1). Non ostante questo scacco e la mancata riconquista di Segni, la rinnovata attività militare di Urbano VI ebbe per effetto di stabilire l'equilibrio fra le due potenze in conflitto, cosicchè nel settembre e nell'ottobre dell'89 si avviavano trattative per una tregua (2).

Il pontefice morì prima che questa fosse conclusa, e il suo difficile compito passò nelle mani di un uomo altrettanto energico, ma più abile e meno impetuoso, Bonifacio IX. Cessa momentaneamente sotto di lui la

(1) Archivio Vaticano, vol. 311, p. 318.

(2) THEINER cit., II, p. 618, n.° 652.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 311, pp. 225, 227, 231, 238; vol. 312, p. 3.

(1) FALCO, *Il Comune* cit., p. 422 sgg.

(2) Archivio Comunale di Ferentino, 5, 41, lett. J, n.° 66, settembre-ottobre 1389: Le terre soggette al conte di Fondi eleggono col suo consenso procuratori per far tregua coi nemici alle condizioni ch'egli stabilirà. Da queste procure risulta che la signoria del Caetani abbracciava nella nostra provincia, fra le città Anagni, Veroli, Piperno, Sezze, Terracina, fra le terre minori Giuliano, Sermoneta, Bassiano, Norma, Marino, Ninfa, Cisterna, San Pietro in Formis, Fumone, Castro, Ceccano, Ceprano.

fortuna di cui per gratitudine o per nepotesimo avevano goduto sotto il suo predecessore Napoletani e Genovesi. Tomaso, vescovo d'Anagni, fu creato vicerettore « in temporalibus » nella provincia (1); Maffiolo, arcivescovo di Messina, e poi di Piacenza, fu sostituito a Carlo Brancaccio nella carica di Rettore (2).

E ora più che le armi entrano in gioco le arti diplomatiche. Le trattative col Conte misero capo nel 1390 ad una tregua annua, che alla sua scadenza venne rinnovata (3). Il pontefice si fece anche mediatore di pace tra Niccolò e Giovanni Colonna e i loro aderenti da una parte, Adenolfo e Ildebrandino Conti, Niccolò Savelli, Tebaldo Annibaldi, i loro figli e seguaci dall'altra (4). Ai due Conti, che avevano restituito Alatri, Guarcino, Collepardo, e che conveniva tener amici, concesse in feudo per ventinove anni i castelli di Paliano e Serrone e rimise i redditi indebitamente riscossi durante l'occupazione (5). Nulla sappiamo di Segni, e

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 347, p. 70, 3 gennaio 1390.

(2) Archivio Vaticano, *Diversorum Cameralium*, Arm. 29, vol. 1°, p. 95: Marino, cardinale di Santa Maria Nova, camerario di Santa Chiesa, invita il Rettore Carlo Brancaccio a governare provvidamente durante la sede vacante, 18 ottobre 1389. Il 14 giugno 1391 troviamo Rettore l'arcivescovo Maffiolo (Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 313, p. 115).

(3) Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 313, p. 171: Bonifacio IX ordina al Cardinale Angelo di San Lorenzo in Damaso di stringer pace con Onorato Caetani, o altrimenti di far tregua con lui per un anno, a cominciare dalla scadenza della tregua annua tuttora in corso, « Sedis apostolice », 20 agosto 1391.

(4) Ibidem, *Diversorum Cameralium*, Arm. 29, vol. 1°, p. 261 sgg., Bonifacio IX, anno 2°, ind. 14ª, 8 maggio e sgg., 1391; Ibidem, *Regesti Vaticani*, vol. 313, pp. 125, 224.

(5) Archivio Sforza Cesarini, busta 837, n.° 31, 9 novembre 1389; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 312, p. 276 sg., 9 novembre 1389; p. 89, 18 novembre 1389.

non è improbabile che la tacita acquiescenza alla loro signoria, sia stata in parte il prezzo dell'accordo.

Agli Alatrini, — forti, ardimentosi e malfidi, — fu confermata nel '90 con amplissimi elogî la costituzione « Romana Mater » (1); fu quindi provveduto alla fortificazione della rocca e alla pacificazione delle lotte che travagliavano la città. Era accaduto in Alatri ciò che accade in questi anni, con maggiore o minore gravità, in quasi tutti i luoghi della provincia: gli animi si erano divisi, una parte aveva cacciato l'altra fuori delle mura, gli estrinseci erano stati privati dei loro beni e, mentre alcuni avevano trovato rifugio presso partigiani del papa, altri eran passati al nemico; gli intrinseci a loro volta eran caduti in preda a nuove discordie. I motivi delle divisioni non ci sono noti; ma le questioni generali che si dibattevano in quegli anni, gl'interessi particolari che venivano toccati, favoriti, colpiti dalle varie vicende della guerra, dal mutar dei governi e delle persone, bastano forse a farci intendere come questi fatti siano avvenuti. Ora nel '91 Bonifacio IX incaricò il Rettore di metter pace in città, di far restituire i beni agli estrinseci, e di farli rientrare; erano esclusi da quest'ultimo beneficio, fino a beneplacito del papa, sei fra i principali di essi, evidentemente affinchè, con la speranza del ritorno, affrettassero la pacificazione; i Ferentinati dovevano farsi mallevadori dell'accordo fra le parti (2).

Intorno al '92 la Chiesa, almeno moralmente, ha preso il sopravvento sui nemici: continua a quanto sembra la sospensione delle armi, il centro della difesa,

(1) Archivio Laterano, *Regesti Laterani*, vol. 5, p. 29, 10 marzo 1390.

(2) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 313, p. 115, 14 giugno 1391; p. 20 r. e v., 23 giugno 1391.

Alatri, è stato fortificato e pacificato, Ferentino dura nella sua fedeltà, i castelli di Paliano, Serrone, Guarcino, Collepardo, sono stati riconquistati. Fedeli pure alla Chiesa sono Cori e Velletri, sebbene, contese a questa da Roma, non possano servire troppo efficacemente agli scopi della sua politica (1). E mentre si afferma la fortuna di Bonifacio IX, la stessa politica remissiva del Conte deve destare l'allarme fra i suoi sudditi e scuotere la loro fedeltà.

La rovina di Onorato Caetani derivò per gran parte da avvenimenti, che trascendevano gli stretti limiti della vita provinciale, ma che esercitarono su di essa una influenza profondissima, cioè dal trionfo di Ladislao sul partito angioino, e di Bonifacio IX sul comune di Roma, dall'alleanza e dall'offensiva del re e del papa, che stringevano il Conte d'ogni parte.

Tra il '92 e il '96, approfittando della lotta tra Bonifacio e la Città il conte di Fondi riprese probabilmente le armi (2); ma fu costretto a stipulare una nuova

(1) La lotta fra Roma e il papa torna a tutto vantaggio dei due comuni, che vengono beneficati dall'uno e dall'altro dei contendenti: Cori con la concessione del balivato per venticinque anni (Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 313, p. 389, 10 settembre 1392), Velletri da parte di Roma con un salvacondotto generale per due anni in favore dei suoi cittadini e degli Ebrei velletrani, con la remissione per un anno del censo delle mille libre di provisini, con misure speciali intese a colpire certi abusi negli appelli presso la curia capitolina (FALCO, *Il Comune* cit., pp. 426 sgg., 428 sgg.).

(2) In questo periodo i Romani, stretti dalla necessità di far danaro per provvedere alla difesa, tentarono d'imporre una « tallia » alle stesse città papali di Alatri e Ferentino (Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, « Ad nostri presen- « tiam », Roma, San Pietro, 27 giugno 1395; P. EGIDI, *Notizia sommaria dell'Archivio Comunale di Ferentino*, in questo *Archivio*, XXV, 1902, p. 217).

tregua nel '96 (1) e a rinnovarla nel '97 (2), mentre il papa riconquistava alcuni altri castelli, tra cui Lariano e Fumone (3). Durante la sospensione delle ostilità Bonifacio si adoperava a rassodare il suo dominio e ad attrarre a sè gli scismatici sostituendo a Maffiolo, Antonio, vescovo di Fermo, col titolo di Rettore e di vicario generale « in spiritualibus et temporalibus » e affidandogli l'incarico di farsi consegnare e di custodire saldamente le rocche, di far pace, di comporre, di assolvere i nemici (4).

Isolato d'ogni parte, il conte di Fondi ritornò a un disegno che aveva carezzato più volte e che costituiva ormai l'unica speranza di salvezza: far ribellare Roma al pontefice. Riprese pertanto nell'agosto del '98 a battere con le sue milizie la Campagna romana e tentò coi suoi emissarî di restaurare il governo dei Banderesi (5). Fallito il tentativo, ancora nell'ottobre s'intavolarono trattative di tregua (6).

Ma ormai Bonifacio s'era fatto assoluto padrone della Città e poteva muovere risolutamente contro il

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 315, p. 32 sg.: Bonifacio IX ordina a Maffiolo, vescovo di Piacenza, di trattare con Onorato Caetani la conclusione di una tregua annuale, « Se- « dis apostolice », 19 febbraio 1396.

(2) RAYNALDI, *Annales* cit., VIII, p. 53.

(3) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 314, pp. 310, 313, 8 novembre 1394; vol. 315, p. 96, 26 luglio 1396.

(4) Archivio Laterano, *Regesti Laterani*, vol. 40, p. 371: Elezione a Rettore di Antonio, vescovo di Fermo, 15 ottobre 1396; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 315, p. 126, 17 ottobre e 16 settembre 1396.

(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, p. 130: Citazione contro Onorato di Fondi, « Ad futuram rei memo- « riam. Ad extollenda », 14 aprile 1399; RAYNALDI, *Annales* cit., VIII, p. 53.

(6) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, p. 45, 1398, Benedetto XIII, anno 4°, ind. 6ª, 17 ottobre.

nemico. Come conseguenza immediata del dominio di Roma fu padrone di Cori e di Velletri, che gli aprivano la via della Marittima (1); e poco dopo, nella seconda metà del '98, probabilmente con mezzi pacifici, ottenne anche Segni dai Conti (2). Tanto Velletri quanto Segni ricevevano ben presto dalla Chiesa un segno di benevolenza che doveva confermarle nella loro fede e persuadere all'obbedienza i comuni tuttora ribelli. La prima fu liberata dal censo annuo delle mille libre di provisini verso la curia capitolina (3); la seconda ottenne la concessione a censo del plateatico, del balivato e di alcuni immobili appartenenti alla Chiesa (4).

L'azione militare per la riconquista della rimanente provincia fu affidata al fratello stesso del papa, Andrea Tomacelli, l'opera diplomatica a Ludovico Fieschi, cardinale di S. Adriano, vicario generale, e l'una e l'altra furono accompagnate da segrete intese con gli abitanti delle città per provocare ribellioni.

Prime a cedere non furono le terre della Marittima, che presentavano maggiore compattezza di fronte al nemico, bensì quelle più eccentriche della Campagna. Circa l'aprile e il maggio del '99 Veroli, Anagni e i vicini castelli, fecero atto di soggezione al pontefice. Anagni, capitale della provincia, non fu presa con le armi: per quanto è dato sapere, un nemico del Conte, Giordano Colonna, si adoprò per ricondurre ad obbedienza il comune, vi assunse in nome di Bonifacio la

(1) Ibidem, vol. 316, pp. 13, 96: Elezione di podestà velletrani, 12 agosto 1398, 1 marzo 1399; p. 42: Elezione di un podestà corano, 17 ottobre 1398.

(2) Archivio Laterano, *Regesti Laterani*, vol. 52, p. 235, 1 ottobre 1398.

(3) Falco, *Il Comune* cit., p. 437 sgg.

(4) Archivio Laterano, *Regesti Laterani*, vol. 52, p. 235, 1 ottobre 1398.

carica di capitano e di governatore e condusse le non facili trattative col cardinal Ludovico. In realtà gli Anagnini sapevano quale importanza avrebbe avuto per la causa papale la resa della loro città; trattarono quindi da pari a pari: anzichè rinnegare il passato, mostrarono la cura più gelosa nel mantenere lo stato di cose attuale; chiesero di esser reintegrati in tutti gli antichi diritti e privilegî e di non esser dati in signoria ad alcun principe o barone senza il loro consenso; chiesero anche, fra l'altro, che fosse loro concesso un determinato numero di vescovati, di abbazie, di ufficî in Curia da assegnarsi a persone designate dal comune, e giunsero persino a pretendere, — non ad ottenere, — che si rendessero garanti dell'accordo Adinolfo e Ildebrandino Conti, Giordano Colonna, Teobaldo Annibaldi, Paolo Orsini e i comuni di Ferentino, Alatri e Veroli. Finalmente l'intesa fu raggiunta e il 4 maggio essi venivano assolti (1).

Presa Anagni, caddero l'una dopo l'altra anche le terre della Marittima. Nel maggio o nel giugno, per congiura ordita da Giovanni Ceccarelli, signore di Cisterna, i Setini aprirono le porte alle milizie papali (2);

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, pp. 168, 171, 176, 178, 4 maggio 1399; Archivio Conti in Anagni (presso « il Sig. Colacicchi), « Ad perpetuam rei memoriam. Sedes apostolica », 4 maggio 1399; Theiner cit., III, p. 17, n.° 51. Per l'aiuto prestato da Giordano Colonna al riacquisto di Anagni vedi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, p. 189, 19 maggio 1399.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1399, 9 giugno, Bonifacio IX, anno 10°; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 316, p. 195, 22 giugno 1399. Questo Giovanni Ceccarelli potrebbe essere figlio di Ceccarello di Giovanni di Giacomo che appare come capitano in Sezze nel 1389 nell'atto di nomina dei procuratori per la tregua con Urbano VI; vedi sopra p. 275, nota 2.

tra il luglio e i primi d'agosto cadde Piperno (1); infine, quasi un anno dopo, tra il maggio e il giugno 1400, quando già Onorato era morto e Ladislao aveva vinta la resistenza della figlia di lui, Jacovella, Terracina fu riconquistata (2).

La guerra, — alla quale avevano preso parte insieme col Caetani alcuni altri baroni: Paolo Conti, Niccolò Colonna (3), — non era del tutto spenta; ma ormai la Chiesa aveva in suo potere numerosi castelli e tutte le città della provincia.

Durante il periodo che va press'a poco dall'88 al 1400 l'attività politica dei comuni è interamente soppressa nelle terre soggette al fermo governo del conte di Fondi, è povera e saltuaria in quelle rimaste in fede del papa. A parte i turbamenti provocati dallo scisma, una sola tra queste mostra ancora qualche velleità di dominio, Alatri, che dal '95 in avanti sostiene di nuovo innanzi alla curia del Rettore le sue ragioni su Collepardo (4).

Gli antichi organi di governo, — podestà, giudici, consigli, — rimangono in vigore, ma la loro elezione e le loro funzioni sono direttamente o indirettamente dipendenti dalla volontà di Onorato Gaetani, o del papa, o dei Conti, e le nuove cariche militari prendono il sopravvento sulle cariche cittadine. Così infrenata e ridotta quasi esclusivamente alle funzioni amministrative, la vita interna dei comuni, — specie di quelli che obbedivano al Caetani, assai meno per gli altri, — si svolge con un ritmo abbastanza regolare e non risente troppo profondo turbamento dalla guerra, forse anche pel fatto di esser questa condotta per gran parte con milizie feudali e mercenarie (1).

(1) Archivio Capitolare di Piperno, XIX, 6, 7 agosto 1399.

(2) Cocquelines, *Amplissima collectio* cit., III, parte 2ª, p. 394 sgg.; Contatore cit., p. 226.

(3) Falco, *Il Comune* cit., pp. 439 sgg., 448 sgg.

(4) Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 7, 1395, Bonifacio IX, anno 6°, ind. 3ª, 18 aprile; Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 65, 1395, Bonifacio IX, anno 6 , ind. 3ª, 17 giugno; Archivio Comunale di Alatri, cap. 1ª, n.° 37, 1401, ind. 9ª, Bonifacio IX, anno 12°, 22 febbraio; Ibidem, cap. 1ª, n.° 69. L'ultimo documento è edito in De Persiis, *Del Pontificato* cit., p. 277.

Terminata la riconquista occorreva non solo restaurare il dominio papale, ma pacificare la provincia, ed è facile intendere quanto il compito fosse arduo. Dappertutto esuli che chiedevano di rientrare e di ritornare in possesso dei beni, nuovi proprietarî dei beni tolti ai fuorusciti, che trepidavano per il loro ritorno, ecclesiastici che temevano pei beneficî conferiti dall'antipapa o che aspiravano a ritornare nei beneficî occupati dagli scismatici; notai i cui atti correvano rischio d'esser dichiarati invalidi; dappertutto odî, ambizioni esasperate, interessi offesi; specie nelle classi più alte della popolazione e nelle città più importanti, quali Anagni e Terracina, era tutto un sistema di vita pubblica e privata che minacciava rovina.

Di fronte a così tremende difficoltà la Chiesa procedette con grande cautela e moderazione. Confermò gli antichi privilegî e le antiche costituzioni e ripose i comuni nelle condizioni precedenti allo scisma; dichiarò validi tutti gli atti rogati da notai scismatici e riconobbe la loro idoneità ad esercitare l'ufficio a condizione che si facessero riconfermare; subordinò il ri-

(1) Sezze continua in questi anni le secolari liti con Piperno, Sermoneta, Acquapuzza per le solite questioni dei confini, dei beni comuni, del regime delle acque e della navigazione fluviale; vedi, tra l'altro, Archivio Comunale di Sezze, 1393, ind. 1ª, Clemente VII, anno 15°, 10 aprile; Ibidem, 1394, Clemente VII, anno 16°, ind. 2ª, 21 giugno; Ibidem, 1394, Clemente VII, anno 16°, ind. 2ª, 26 luglio; Ibidem, 1400, ind. 8ª, 22 giugno, Bonifacio IX, anno 11°.

torno degli esuli a misure di prudenza per impedire nuove lotte civili; diede norme per regolare la questione dei beni, in modo da turbare il meno possibile lo stato di cose esistente e da non creare troppi malcontenti (1).

Chiudiamo qui, alla fine del Trecento, la storia del nostro comune. Non già che di là da questo termine incominci una storia del tutto nuova, che le autonomie comunali siano interamente distrutte e la Chiesa domini sicura sulla provincia e sul Patrimonio pacificati e unificati. Ma ormai il comune, come organismo autonomo, ha compiuto per gran parte la sua parabola; la sua forza politica, sia pure modesta, si è esaurita ed è venuto meno l'interesse ch'essa destava; dopo aver resistito per secoli alla turbolenza dei baroni, dopo aver difeso le sue terre e i suoi lavoratori, dopo aver dato una più alta coscienza ai cittadini, il comune popolare s'inquadra ormai, secondo il disegno di Egidio Albornoz, nel più vasto organismo dello stato papale.

Le fonti e la vita del diritto nei comuni durante il secolo XIV.

Le costituzioni emanate dai pontefici nella prima metà del Trecento, sono volte soprattutto, come portava la condizione dei tempi, alla lotta contro i baroni. Singolarmente attivo in questo campo fu Giovanni XXII, il quale in una serie di ordinanze tolse loro il diritto d'asilo, proibì le leghe, vietò con severe sanzioni la costruzione di fortezze, le guerre private,

(1) Vedi sopra p. 280 sgg. e note, inoltre Archivio Comunale di Sezze: Copia della bolla di Bonifacio IX, « Dilecti filii », in data 23 agosto 1399, per il ritorno in fede dei Setini; COCQUELINES, *Amplissima Collectio* cit., III, parte 2, p. 394 sgg.; CONTATORE cit., p. 226.

l'invasione dei beni della Chiesa (1). Dobbiamo a Benedetto XII il divieto dell'assunzione delle cariche comunali da parte dei baroni e dell'imposizione di nuovi pedaggi (2), a Clemente VI una costituzione la quale dispone che nessuna città o persona singola possa assumere alcuna giurisdizione sulle terre della Chiesa senza l'autorizzazione della Santa Sede (3).

La materia degli appelli fu contemplata anzitutto da Clemente V in due bolle, delle quali la prima stabiliva che nelle questioni temporali dal tribunale del Rettore si potesse appellare al Rettore del Patrimonio in Tuscia, la seconda revocava il provvedimento (4). Ai Rettori della provincia poi fu concesso da Giovanni XXII e da Clemente VI di terminare in appello le cause spirituali come se fossero appellate alla Santa Sede (5).

All'amministrazione finanziaria si riferisce la « Quo- « niam sicut » di Benedetto XII, che detta norme in-

(1) THEINER cit., I, p. 507, n.° 674, p. 517, n.° 693; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 111, *Secr.*, f. 313, n.° 1253, « Infausti rumoris », 13 agosto 1323; Ibidem, vol. 116, p. 142, n.° 576, « Litteras tuas », 23 ottobre 1330; vol. 134, p. 8, n°. 23, « Cum sicut », 31 gennaio 1339; vol. 133, p. 47, n.° 170, « Olim « felicis », 18 maggio 1338.

(2) THEINER cit., II, p. 21, n.° 41; CONTATORE cit., p. 213 sgg.; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 133, p. 45, n.i 147 sgg., « Desideriis affectantes », 18 maggio 1338; la medesima bolla nell'Archivio Capitolare di Alatri (cap. sec. XIV, n.° 17) e negli Archivî Comunali di Sezze e di Ferentino (lett. O, n.° 7). Per i pedaggi Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 7, n.° 19, « Cum per », 31 gennaio 1339.

(3) THEINER cit., p. 164, n.° 162.

(4) Vedi sopra p. 137 e note.

(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 111, *Secret.*, p. 113, n.° 463, « Fidelium Campanie », 22 settembre 1321; vol. 112, p. 19, n.° 88, « Cupientes subditorum », 15 marzo 1324; vol. 145, p. 24, « Volentes incolarum », 1 luglio 1351; *Les Registres de Jean XXII* cit., n.° 16166.

torno alle composizioni, e all'alienazione e concessione dei beni della Chiesa, con lo scopo di impedire le frodi degli ufficiali provinciali (1).

Frattanto si veniva svolgendo la legislazione dei Rettori e dei Riformatori, dei Legati, dei Vicarî. L'attività legislativa dei primi, sebbene non possa essere messa in dubbio, dovette essere piuttosto scarsa, se non ne è quasi rimasta traccia nei documenti. D'altra parte la stessa importanza assunta dai Legati, giova a spiegarci l'esiguità dell'opera loro in questo campo. Come per la Marca e per il ducato di Spoleto, così anche per la Campagna e la Marittima furono emanate costituzioni da Bertrando d'Embrun; ma non ce ne è giunta altra notizia, se non ch'esse rimasero in vigore fino alla pubblicazione delle Egidiane e che si distinguevano da queste per molta maggior mitezza (2). Le Costituzioni dell'Albornoz furono estese alla provincia, o, almeno, vi furono applicate non all'atto stesso della loro prima pubblicazione nel 1357, ma, pare, solo nel 1363, e provocarono, come s'è visto, una violenta reazione fra i comuni (3).

Nella seconda metà del secolo, mentre rimangono in vigore le Costituzioni Egidiane, l'opera legislativa dei pontefici, dei Rettori e dei Legati, accompagna e conclude i tre maggiori episodî di quell'età: la riconquista della provincia da parte dell'Albornoz e la rivolta di Veroli, di Alatri e di Ferentino, la restaurazione delle autonomie comunali al tempo della Guerra degli Otto Santi, infine lo Scisma. Anagni, Sezze, Piperno, Terracina, rimaste fedeli alla Chiesa, ebbero

(1) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 134, p. 22, n.° 88, « Quoniam sicut », 10 gennaio 1338.

(2) Archivio Capitolare di Alatri, cap. sec. XIV, n.° 6, 24 maggio 1376; cfr. DIVIZIANI cit., p. V.

(3) Vedi sopra p. 232 sgg.

nel '68 confermati i loro privilegî; mentre Veroli, Alatri, Ferentino e i castelli loro alleati, ritornati in fede, con la « Pietas Romani » del 18 gennaio di quell'anno venivano reintegrati nei loro diritti, ma privati di ogni giurisdizione (1). Nel '76, dietro ordine del pontefice, Francesco, cardinale di Santa Sabina, vicario generale per la Santa Sede, determinava l'autonomia dei singoli comuni, richiamando in vigore a loro richiesta la « Romana Mater » di Bonifacio VIII (2). Infine, compiuta la riconquista della provincia negli ultimi anni del Trecento, Bonifacio IX regolava con singoli privilegî la condizione giuridica dei comuni, sottratti alla signoria di Onorato Caetani, e confermava ai provinciali la celebre costituzione bonifaciana (3).

La relativa povertà della vita comunale si riflette nella scarsa vitalità dei parlamenti provinciali. Convocati dai Rettori con qualche frequenza a cominciare dalla metà del secolo, cioè dai tempi dell'Albornoz, sembrano non aver quasi esercitato altro ufficio se non di ricever notizia delle nuove costituzioni, di accogliere le richieste di tributi e di contingenti militari (4). Nel tempo stesso e al medesimo scopo i rappresentanti della nobiltà e dei comuni venivano talvolta convocati a parlamento dai Legati insieme coi rappresentanti delle altre province del Patrimonio per trattare questioni d'interesse più generale (5).

(1) Vedi sopra p. 240 sgg.

(2) Vedi sopra p. 252 sgg.

(3) Vedi sopra p. 283 sg.

(4) Archivio Comunale di Alatri, cap. 2ª, n.° 63, 9 ottobre 1363; Archivio Comunale di Cori, 10 e 20 ottobre 1367; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 149, p. 105, « Mirari « cogimur », p. 106, « Dilecti filii », 27 maggio 1368.

(5) Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 269, p. 149. « Cum hodie », vol. 265, p. 118, « De circumspectione », 5 aprile 1373.

Nel Trecento gli statuti dei nostri comuni erano ormai composti in un corpo organico e divisi in cinque libri, destinati rispettivamente agli ufficiali ed agli uffizî pubblici, alle cause civili, alle cause criminali, ai danni dati e agli « extraordinaria » (1). Solo in Terracina la materia degli « extraordinaria » era divisa in due libri, che trattavano l'uno delle cause « que non « sunt civiles nec mere criminales », l'altro della polizia annonaria, cioè dei macellai, dei tavernieri, dei mugnai, dei panettieri (2).

Senza accennare alle numerose deliberazioni che, pur non entrando a far parte del corpo statuario, ebbero temporaneamente grande importanza per la condizione giuridica e per gli ordinamenti politici dei comuni, — valgono come esempio i patti imposti dai « pedites » ai « milites » setini dei primi anni del Trecento, la « societas » stretta rispettivamente dagli uni e dagli altri con Giovanni di Ceccano, la soggezione di Terracina al dominio dei Genovesi e dei Signini alla signoria dei Conti (3), — ricordiamo ancora tra le fonti il trattato del 1312 fra Roma e Velletri, che sottoponeva durevolmente quest'ultima alla giurisdizione cittadina (4), e i varî provvedimenti emanati dalla dominante o concordati fra i due comuni per regolare le loro relazioni reciproche (5).

Le corporazioni artigiane, fiorite assai largamente in questo periodo, diedero origine ad una legislazione statutaria volta al regolamento dell'arte e soprattutto a scopi di pietà e di assistenza verso i consociati (1).

(1) Vedi capitolo seguente.

(2) Archivio Capitolare di Terracina, s.s., 11 maggio 1315, in copia dell'anno 1319, Giovanni XXII, 27 settembre, ind. 2ª.

(3) Vedi sopra pp. 142, 144 sg., 200 sg., 205 sg.

(4) L. Cardinali, *Dell'autonomia di Velletri nel sec. XIV* in *Atti della Società Letteraria Volsca*, III, p. 243 sgg.

(5) Falco, *Il Comune* cit., pp. 365 sgg., 422 sgg., 429 sgg.

Anche nel secolo XIV assai rari sono i richiami delle nostre fonti al diritto comune, al quale si faceva ricorso in difetto degli statuti e delle consuetudini cittadine, dei privilegî e delle costituzioni papali (2).

La costituzione e l'amministrazione del comune nel Trecento.

Senza ripetere quanto si è detto intorno alle istituzioni comunali nel secolo XIII e ciò che è stato occasionalmente osservato nella storia del Trecento, ci limiteremo a disegnare lo svolgimento dei singoli istituti in questo ultimo periodo e a integrare il nostro disegno con le notizie offerte dal seguito della trattazione storica (3).

(1) Si veda, ad esempio, in Archivio di Trisulti, *Alatri*, n.° 28, sub. 1, Misc., 11 luglio 1367, gli statuti della confraternita dei mugnai di Ferentino. In questo periodo sono assai frequenti i lasciti in morte alle associazioni delle arti.

(2) Theiner cit., II, p. 15, n.° 28, p. 21, n.° 41; Archivio Vaticano, *Regesti Vaticani*, vol. 139, n.° 716, « Nuper dilecti », 20 decembre 1345; Archivio Comunale di Sezze, Francesco, cardinale di Santa Sabina ai Setini, 24 maggio 1376.

(3) Lo schema seguente è condotto sul ricco materiale documentario, che ci è servito per la storia del Trecento, e sugli statuti comunali che, per quanto in parte di data più recente, contengono tuttavia, com'è ovvio, molti elementi utili alla nostra ricerca. Per motivi pratici mi son valso a questo scopo della collezione degli *Statuta urbium et oppidorum* dell'Archivio di Stato di Roma e precisamente ho spogliato: *Statutum civitatis Ferentini* (copia ms. di un originale del secolo XIV conservato nell'Archivio Comunale di Ferentino); n.° 538, *Statuta sive constitutiones civitatis Setię* etc., Roma, 1547; n.° 435, *Statutorum Priverni volumen*, Roma, 1573; n.° 842, *Statuti di Alatri* (copia ms. del sec. XVIII); n.° 44, foglio ms. del secolo XIII o XIV contenente parte del

Sono cittadini nel comune non solo i nati di padre cittadino, ma anche coloro che, in seguito a loro richiesta, hanno ottenuto di giurare la cittadinanza (1), o che ne son venuti in possesso per lungo incolato (2), o che, come i Collepardesi verso Alatri, vi sono stati accolti in seguito ad un atto di soggezione politica. Per norma la concessione viene fatta dal consiglio speciale, importa l'esenzione per un quinquennio da tutti gli oneri reali e personali, salvo in qualche luogo l'esercito, è subordinato all'obbligo assunto dal richiedente non solo di sottostare ai carichi pubblici, ma di risiedere permanentemente nel comune e di acquistare, entro un anno o più, beni immobili per un prezzo determinato nel suo territorio (3).

libro II degli statuti di Anagni; n.° 640, *Statuti di Anagni*, (copia ms. scorrettissima); n.° 776, *Statutum seu leges municipales comunis civitatis Verularum* etc., Velletri, 1657; n.° 810, *Statuti di Segni*. Per Velletri ho spogliato il *Volumen statutorum et ordinationum tam civilium quam criminalium inclitae civitatis Velitrarum* etc., Velletri, 1752. Degli statuti di Terracina mi fu negata l'esistenza, — a quanto mi risulterebbe, contro verità, — nell'Archivio del comune, e non ne ho trovato copia nè all'Archivio di Stato, nè nelle biblioteche e negli archivî di Roma. — Senza richiamare in nota i numerosissimi documenti contemporanei mi limiterò in generale a rimandare, per ogni singolo argomento, alle relative disposizioni statutarie.

(1) Archivio Colonna, *Pergamene*, LXIV, 55, 1 settembre 1347; Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 22; Ibidem, *Statuta* cit., n.° 640, l. V, cap. 14.

(2) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., n.° 538, p. 151; Ibidem, n.° 435, pp. 9, 32; Ibidem, n.° 842, l. I, cap. 12.

(3) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 22; Ibidem, *Statuta*, cit., n.° 538, p. 151; n.° 640, l. V, cap. 14; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., p. 174. L'esenzione quinquennale, salvo che per la « custodia terrae », viene concessa dai Terracinesi a tutti i forestieri che vengano ad abitare in città, nel 1382, in un momento in cui era interesse del comune, o di Onorato Caetani, attrarre aderenti alla sua parte (Archivio di Trisulti, *Terracina*, n.° 5, 1382, Clemente VII, anno 4°, ind. 5ª, 19 marzo).

I forestieri, dopo una permanenza più o meno lunga nel comune, sono tenuti al pagamento della colletta e all'esercito, e, in confronto dei cittadini, sono sottoposti alle solite restrizioni e alle solite misure fiscali riguardo all' uso dei beni comuni, all'acquisto d'immobili, alla concessione dei redditi pubblici, alle gabelle, alla giustizia (1). In varî casi tuttavia, tanto nell'amministrazione della giustizia, quanto nell' imposizione dei tributi, si segue il criterio della reciprocità, cioè si applicano ai forestieri le medesime norme che i loro luoghi d'origine usano verso i cittadini (2).

In una condizione particolare si trovano gli Ebrei, abbastanza numerosi nel Trecento in quasi tutti i nostri comuni, e dediti soprattutto al commercio del danaro. Esclusi dalle cariche ed esenti dalla maggior parte degli oneri personali, essi sono tenuti a speciali contribuzioni pecuniarie in compenso di questa esenzione: a mutui verso il comune, all'offerta di drappi per i giochi pubblici e, in occasione di morte, all'esecuzione di opere di pubblica utilità. In generale essi sono considerati come forestieri residenti nella città; salvo negli statuti anagnini, dove si legge: « pro nostris civibus « penitus habeantur ». Sebbene siano generali le consuete misure in odio agli Ebrei, è tuttavia da ritenere che praticamente il regime a cui erano sottoposti non fosse eccessivamente oppressivo, e che con la potenza economica riuscissero ad esercitare una qualche azione

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., n.° 538, p. 70; Ibidem, n.° 435, p. 19 sg.; n.° 842, l. I, cap. 25, l. II, cap. 87, l. V, cap. 47; n ° 640, l. I, cap. 45, l. V, cap. 22, 23, 36; n.° 776, pp, 65, 67; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 167, 174; *Liber capitulorum gabellae comunis inclytae civitatis Velitrarum*, Velletri, 1752, p. 6.

(2) Ibidem, *Statuta* cit., n.° 538, p. 121; n.° 842, l. II, cap. 77, l. IV, cap. 29, 30, l. V, cap. 69; n. 776, pp. 85, 123.

sulla politica comunale in maniera da tutelare i loro interessi (1).

Le assemblee del comune si possono ancora designare coi vecchi nomi di parlamento, consiglio generale e consiglio speciale; ma assumono in realtà denominazioni assai varie e subiscono in questo periodo notevoli mutamenti nella loro composizione e nel loro ufficio.

Ad alterare la costituzione del parlamento, — o « populus », o « generalis adunantia », come viene chiamato, — contribuiscono da un lato l'impossibilità di riunire tutti i cittadini, dall'altro la necessità d'impedire, specie in periodi di gravi turbolenze, che importanti deliberazioni vengano prese da una ristretta minoranza a nome di tutto il comune.

È quindi prescritto che non sia valido il parlamento al quale non partecipino due terzi dei cittadini, o un determinato numero di essi, cento, centocinquanta, duecento o più, secondo i luoghi (2). In qualche comune i membri del parlamento sono nominati di volta in volta dai consigli e multati per le assenze ingiustificate (3).

Organo centrale della vita politica del comune è il consiglio speciale, del quale fanno parte i cosidetti « officiales » o « officiales in capite », cioè, normalmente,

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statutum Ferentini*, l. III, cap. 56; n.° 538, pp. 110, 155; n.° 435, pp. 35, 45, 82; n.° 842, l. V, cap. 29; n.° 640, l. II, cap. 6, 34, l. V, cap. 1, 55, 71, 72, 79; n.° 776, pp. 71, 119 sgg.; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 62, 77, 98, 167, 192 sgg.; n.° 810, l. II, cap. 56; Falco, *Il Comune* cit., pp. 118, 389 sgg., 426 sgg.

(2) Ibidem, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 32, l. II, cap. 127; n.° 538, p. 18; n.° 435, p. 27; n.° 842, l. I, cap. 6, 37; n.° 640, l. III, cap. 117.

(3) Ibidem, n.° 640, l. I, cap. 22.

o gli antichi « consiliarii », « boni homines », rappresentanti delle singole decarchie, o nuovi membri eletti a difesa del regime popolare, affiancati e poi sostituiti ad essi, — come i « Conservatores boni status » di Anagni, i Dodici « boni homines boni status » di Sezze, i « Gubernatores populi et boni status » di Alatri, — e, secondo i luoghi, insieme con questi i capi della milizia e il sindaco generale (1).

Il consiglio generale, o, come vien detto talvolta, generale e speciale, comprendeva, oltre questi membri, aggiunte varie: di consiglieri, di « sapientes iuris », di « maxarii iurati » (2).

La nomina degli ufficiali in capo avveniva di regola per estrazione a sorte su liste preparate da « im- « bussolatores » o « mediani » eletti dagli ufficiali in carica; in Veroli soltanto l'elezione veniva fatta direttamente dai cittadini divisi per « scriptae », cioè per rioni (3).

Oltre all'ordinaria gestione degli affari del comune e alla vigilanza sull'amministrazione della finanza e della giustizia, spettava al consiglio speciale la nomina dei membri del consiglio generale e di gran parte degli ufficiali comunali (4).

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 1, 11, 13; n.° 538, p. 1 sgg.; n.° 435, pp. 2, 12 sg.; n.° 842, l. I, cap. 3, 7, 9; n.° 640, l. I, cap. 1, 18, 19; n.° 776, pp. 1, 17 sg.

(2) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 38; n°. 538, p. 18; n.° 842, l. I, cap. 5, 16; n° 640, l. I, cap. 10; n.° 776, p. 17.

(3) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 1; n.° 538, p. 1; n.° 435, pp. 7, 9; n.° 842, l. I, cap. 3; n.° 640, l. I, cap. 8; n.° 776, p. 1.

(4) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 38, 55, l. III, cap. 68; n.° 538, pp. 1 sg., 18; n.° 435, p. 5 sg.; n.° 842, l. I, cap. 16 sgg., 27 sgg., 42, l. V, cap. 1, 68; n.° 640, l. I, cap. 1, 3, 9, 11; n.° 776, pp. 1 sg., 12 sg., 62, 110; n.° 810, l. I, cap. 20; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 31 sg., 49 sg., 188.

La prima domenica di ogni mese si riuniva per ordine del podestà il cosidetto « consilium querelarum ». È questa un'adunanza del consiglio speciale, davanti alla quale, — ritiratosi il podestà, dopo essersi assicurato della presenza dei consiglieri, — tutti i cittadini hanno facoltà di fare proposte e di presentare le loro querele contro i pubblici ufficiali (1).

Nuovo e importantissimo ufficio è quello del « syn- « dicus generalis », un cittadino nominato, come dicono gli statuti di Sezze, « ad tuendum et gubernandum « bona, res et iura comunitatis », cioè ad esercitare la tutela e la rappresentanza degli interessi del comune. Spetta al sindaco generale essenzialmente vigilare sull'osservanza degli statuti, quindi assistere a tutte le assemblee e pronunciarvi la consueta « protestatio »; tenere l'inventario dei beni comunali, impedirne l'occupazione abusiva, venderli e locarli secondo le norme statutarie; difendere il comune in giudizio e muover cause nel suo interesse e in suo nome, esercitare la sorveglianza sulla giurisdizione criminale, soprattutto per iscopi fiscali, sulla percezione dei tributi, sulla gestione degli ufficiali pubblici, e rassegnarne gli atti e deferirne le eventuali mancanze al giudizio dei sindacatori (2).

Requisito fondamentale per l'elezione alle cariche è l'esser soggetto alla giurisdizione del comune. Da luogo a luogo poi e per determinati uffici, si richiede

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 6; n.° 538, p. 1; n.° 435, p. 29; n.° 842, l. I, cap. 32; n.° 640, l. I, cap. 14; n.° 776, p. 23; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., p. 25.

(2) Ibidem, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 11, l. III, cap. 69; n.° 538, pp. 1, 3, 4 sgg.; n.° 435, p. 12; n.° 842, l. I, cap. 11; n.° 640, l. I, cap. 11, 12; n.° 776, p. 23; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., p. 47.

in coloro che debbono essere eletti un'età stabilita, — per solito più di 25, talvolta più di 30 o anche di 40 anni, — e una certa proprietà, o, ciò ch'è lo stesso, il pagamento integrale della colletta, cioè l'iscrizione nel catasto per una somma determinata (1). In alcuni comuni i pubblici ufficiali sono esenti in tutto o in parte dai servizî personali e dalle collette, o perchè si voglia attribuire alla carica un particolare segno d'onore, o perchè essa sia considerata come un aggravio e un sufficiente contributo alla cosa pubblica, o perchè per natura sua non consenta a chi ne è investito di adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti gli altri cittadini (2). Di siffatte esenzioni godevano anche in Ferentino i notai, in Piperno i medici e gli uomini di legge, in Velletri i « joculatores », in considerazione dei servizî da essi prestati al comune (3). I macellai e, in qualche luogo, i porcai e i mugnai erano colpiti da una specie di indegnità politica che vietava loro in tutto o in parte l'adito alle cariche pubbliche (4).

Il supremo magistrato è ormai in tutti i comuni il podestà, per norma un provinciale, fedele alla Santa Sede, non appartenente alla classe magnatizia, nominato dagli ufficiali « in capite » o da « mediani » e confermato dal Rettore o da lui scelto fra varî candidati

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 1, 20, 21, 30; n.° 538, p. 3; n.° 435, p. 8; n.° 842, l. I, cap. 10, 18; n.° 640, l. I, cap. 10, 11; n.° 776, pp. 1, 12; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., p. 31.

(2) Ibidem, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 23 l. III, cap. 69; n.° 538, p. 1; n.° 435, pp. 10 sg, 14; n.° 842, l. 1, cap. 42, l. V, cap. 68; n.° 640, l. I, cap. 9, l. V, cap. 21, 68

(3) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 56; n.° 435, p. 29; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., p. 177.

(4) Ibidem, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 1; n.° 842, l. I, cap. 12; n.° 640, l. V, cap. 2.

proposti. Il suo ufficio consiste essenzialmente nella giurisdizione civile e criminale, ch'egli amministra di persona se ha qualità di giudice, altrimenti per mezzo di un giudice o condotto da lui, o eletto dal comune e approvato anch'egli dal Rettore. Il podestà dura in carica sei mesi e in qualche comune può essere confermato per un secondo semestre; riceve come stipendio una somma di danaro, — da 200 a 300 fiorini, o altrettante libre di provisini, — e, in alcuni luoghi, una quota dei proventi giudiziarî; parte di detto stipendio è tenuto a spendere in opere di pubblica utilità, per lo più nella costruzione o nel restauro delle mura; allo scadere dell'ufficio è sottoposto a sindacato (1). S'incontrano ancora talvolta al principio del Trecento i consoli in luogo del podestà; abbastanza di frequente per tutto il secolo rettori cittadini, e sono quasi sempre un indizio di lotte interne che non permettono il normale svolgimento della vita comunale.

Ma la podesteria si viene sempre più alterando e straniando dal comune. Offerta a pontefici e a Rettori, sottratta dal sovrano, dai baroni, da Roma, dal re di Napoli alla libera volontà dei cittadini, diventa una forza estranea o nemica che il comune è costretto a combattere e vigilare, e contro la quale soprattutto crea a sua difesa l'ufficio del sindaco generale.

Nel corso del Trecento, o per privilegî papali, o per lunga consuetudine, o per acquisto dagli antichi signori, ormai tutti i comuni sono in possesso della giurisdizione di prima istanza in materia civile e criminale. La giustizia, come s'è detto, è amministrata

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 5, 7, l. II, cap. 2, 111, l. V, cap. 140; n.° 538, p. 9 sgg; n.° 435, pp. 2, 4; n.° 842, l. I, cap. 4, 5, 6; n.° 640, l. I, cap. 1, 3, 4, l. II, cap. 1, l. III, cap. 103; n.° 776, p. 3 sgg.; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 3 sgg., 13. Vedi inoltre sopra pp. 106 sgg., 116 sgg.

o dal podestà o in sua vece da un giudice forestiero. Mentre per solito il notaio addetto alle cause criminali è eletto dal comune o condotto dal podestà, la « banca civilium », cioè l'ufficio del notaio addetto alle cause civili, viene di norma venduto semestralmente al miglior offerente fra i cittadini. Spetta al Rettore una giurisdizione concorrente con quella del comune e la giurisdizione d'appello. Il « balivus » della curia del « Comes », che esercitava in origine la sorveglianza sull'attività giudiziaria del comune soprattutto per iscopi fiscali, ora compie il suo ufficio con lo scopo precipuo di distrarre le cause dal tribunale cittadino e di favorire la prevenzione della curia rettorale; in alcuni luoghi anzi, come a Segni ed a Cori, esercita direttamente funzioni giudiziarie (1).

Contro la giurisdizione d'appello e la prevenzione del Rettore i comuni reagiscono, comminando gravi penè a coloro che traggano il comune o i cittadini avanti ad altra curia (2). E il conflitto, scoppiato violentissimo poco oltre la metà del Trecento, verrà risolto, come sappiamo, apparentemente in favore dell'autonomia comunale, in realtà in favore del nuovo Stato della Chiesa uscito dalle riforme di Egidio Albornoz.

L'esercito è composto come per l'innanzi di « pe- « dites » e di « milites », ripartiti per rioni e posti sotto il comando di « comestabiles », di « supercomestabi-

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I. cap. 31, 55, l. II, cap. 2, 111; n.° 538, p. 10 sgg., 13 sg., 116; n.° 435, pp. 5, 6, 30, 39, 47; n.° 842, l. I, cap. 7, l. II, cap. 1, l. III, cap. 1 sgg.; n.° 640, l. I, cap. 1, 2, 3, 6, l. II, cap. 1, l. III, cap. 103; n.° 776, p. 3 sgg., 7; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 14 sgg., 17 sgg., 70. Si veda inoltre sopra p. 116 sgg.

(2) *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 57 sg., 118.

« les » e talvolta di capitani forestieri. Ma in mezzo a questa cittadinanza armata, che è costretta ogni poco ad abbandonare i suoi negozî per accorrere al suono della campana, vediamo sorgere speciali associazioni di cavalieri e di fanti, soprattutto corpi di balestrieri, milizia cittadina stipendiata dal comune, creata dapprima in via transitoria in momenti di grave necessità e divenuta poi permanente. L'importanza assunta dalla milizia in questi anni in cui la guerra è continua e la moltitudine del popolo chiede sicurezza e riposato lavoro, ci spiega come i capi militari abbiano a poco a poco acquistato un valore politico e, in più luoghi, seggano permanentemente nei consigli del comune (1).

L'amministrazione finanziaria diventa in questo periodo più complessa e normale; organi e funzioni si vengono differenziando e acquistano una maggiore regolarità. Il regime dei beni comuni non è sostanzialmente mutato, salvo che si fanno più rare le alienazioni e le divisioni di essi fra i comunisti, più attenta la vigilanza contro i danni e le usurpazioni, più intenso lo sfruttamento. Riservati ai cittadini i consueti diritti d'uso, si vendono annualmente i diritti di caccia e di pesca, l'erbatico, il ghiandatico, lo spicatico sui territorî comunali. Talvolta il comune stesso esercita la fida del bestiame per conto dei cittadini e dei forestieri, pei primi gratuitamente, pei secondi dietro pagamento. Si favorisce la messa a coltura delle cese e dei luoghi montuosi, concedendoli contro un censo relativamente tenue in danaro o in natura anche a

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. II, cap. 112; n.° 538, pp. 1, 6, 34; n.° 842, l. I, cap. 3, 5; n.° 640, l. I, cap. 1, 9, 13, 16, l. V, cap. 44, 99; n.° 776, pp. 1, 14; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 29 sg., 37, 166 sg. Si veda inoltre sopra p. 72 sgg.

forestieri e assicurandone al comune la proprietà. A Sezze si provvede alle bonifiche con la creazione di « magistri ad reparanda loca inculta ». A numerosi ufficiali infine, — « viarii », « recollectores », « custodes », « consules silvae », — si affida la sorveglianza sui pubblici beni (1).

L'esercizio dei molini e dei macelli e il regolamento dei pesi e delle misure vengono, come per l'innanzi, o concessi a tempo al miglior offerente, o amministrati direttamente dagli ufficiali comunali. I pesi e le misure sono generalmente romani, — giacchè la Città è il maggiore centro di attrazione economica, — ma segnati col marchio del comune (2). La salina di Terracina, spettante di diritto al sovrano, e la dogana del sale danno occasione in questo periodo, come si ricorderà, a gravi conflitti fra il pontefice e il comune, senza che questo riesca a impadronirsi stabilmente nè dell'una nè dell'altra (3).

Nel regime tributario si regolano con norme minute i dazî sul transito e le gabelle sullo scambio dei prodotti, cioè il cosidetto plateatico, con lo scopo di accrescere i proventi comunali, di favorire i cittadini in confronto dei forestieri e di far affluire le merci di prima necessità. In determinati giorni di feste e di

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. III., cap. 66, l. V, cap. 67; n.° 538, pp. 33, 47 sgg., 136 sgg.; n.° 435, p. 30, 68, sgg.; n.° 842, l. I, cap. 19, 20, 25, l. II, cap. 86, l. IV, cap. 29, 30, l. V, cap. 33 sgg.; n.° 640, l. I, cap. 11, l. IV, cap. 1 sgg., l. V, cap. 17; n.° 776, pp. 65, 108, 113: *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 49, 155.

(2) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. II, cap. 117, 118, l. V, cap. 27; n.° 538, p. 47; n.° 435, pp. 14, 30; n.° 842, l. V, cap. 5, 9, 23; n.° 640, l. III, cap. 112, l. V, cap. 22, 23; n.° 776, pp. 97 sgg.; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 30, 170, 188 sg.

(3) Vedi sopra p. 127 sg.

mercati si sospendono in tutto o in parte i dazî e le gabelle (1). Quasi tutti i comuni sono ormai in possesso del plateatico, ad eccezione di Segni e di Sezze, delle quali ancora sullo scorcio del Trecento l'una ne ottiene la concessione a censo dal papa fino a suo beneplacito, l'altra si fa cedere in perpetuo dalla chiesa setina la parte ad essa spettante, — cioè i proventi d'un giorno per settimana, — contro un censo annuo in danaro (2). Maggiore regolarità acquistano anche le collette, alcune ordinarie, come quelle per lo stipendio del podestà e del giudice, altre straordinarie, come quelle per l'esecuzione di opere pubbliche o per il riscatto dei prigionieri e del bestiame. Quando per le eccessive gravezze o per lo stato di disagio in cui versa la cittadinanza, non si ritiene possibile ricorrere alla colletta, si provvede danaro prendendolo a prestito da forestieri, o imponendo mutui agli Ebrei e ai cittadini. Dazî e collette non si possono applicare se non in seguito a deliberazione dei consiglî. Base per la ripartizione della colletta è il catasto, dove sono registrati cittadini e forestieri, e di ciascuno la proprietà immobiliare e fors'anche la mobiliare. Anche chi non possiede beni è allibrato per una determinata somma, maggiore per l'uomo che per la donna, e quindi tenuto al pagamento della colletta (3). Quanto alle prestazioni

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. V, cap. 3, 27, 64; n.° 538, p. 47; n.° 435, pp. 30, 31, 85; n.° 842, l. V, cap. 30; n.° 640, l. V, cap. 4; n.° 776, p. 123; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 169, 183; *Liber capitulorum gabellae* etc. cit., passim.

(2) Archivio Comunale di Sezze, 1378, Gregorio XI, anno 8°, ind. 1ª, 22 febbraio e 26 marzo; Archivio Laterano, *Regesti Laterani*, vol. 52, p. 235, « Sincere devotionis », 1 ottobre 1398.

(3) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 30, 31, 47, 48, l. V, cap. 40; n.° 538, pp. 1 sg., 6, 34, 161; n.° 435, p. 29; n.° 842, l. I, cap. 10, 25, 26, l. V,

personali si nota una certa tendenza a sostituire all'opera diretta dei cittadini, o anche dei forestieri, contribuzioni pecuniarie (1).

I proventi giudiziarî, accresciuti notevolmente durante la prima metà del secolo, dopo che i comuni sono giunti al possesso dell'alta e della bassa giurisdizione, in seguito all'opera dell'Albornoz vengono contese al tribunale cittadino dai Rettori, e provocano, come si ricorderà, il malcontento e la reazione dei sudditi.

Redditi di minore importanza, e tuttavia non trascurabili, sono i lasciti in morte, destinati dai testatori alla costruzione e al restauro delle mura e, in genere, alle opere di pubblica utilità (2).

La percezione e l'erogazione dei proventi comunali, secondo le norme statutarie e le deliberazioni dei consigli, spetta di regola al camerario per i redditi della giustizia criminale, dei danni dati e degli « extraordi- « naria », per il rimanente al sindaco generale, o, in suo luogo, a un « thesaurarius » o « depositarius » (3).

Durante la prima metà del Trecento i comuni in generale sono pervenuti a una tal quale uniformità di condizioni giuridiche, e, per quanto vigilati dalla Chiesa, insidiati da Roma e dai baroni, hanno raggiunto un grado notevole di autonomia, che si manifesta con

cap. 68; n.° 640, l. I, cap. 2, 45; n.° 776, pp. 25, 26; *Volumen* etc. *Velitrarum* cit., pp. 30 sg., 49 sg., 172 sgg.

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., n.° 538, p. 30; n.° 435, p. 21.

(2) Ibidem, *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 46; n.° 842, l. I, cap. 43. Abbastanza frequentemente si trovano lasciti di questo genere nei testamenti del Trecento.

(3) Archivio di Stato di Roma, *Statuta* cit., *Statutum Ferentini*, l. I, cap. 152, l. V, cap. 44; n.° 538, pp. 4 sg., 6 sg.; n.° 435, pp. 7, 16 sg.; n.° 842, l. I, cap. 10, 11; n.° 640, l. I, cap. 12, 19; n.° 776, pp. 12, 13, 14, 27.

l'elezione del podestà, del giudice, degli ufficiali cittadini e forestieri, col loro sindacato, con l'attività dei consigli, con la giurisdizione civile e criminale, con la milizia, con l'esercizio delle regalie, l'imposizione dei tributi, la libera disposizione del danaro pubblico. Ma poco oltre la metà del secolo la restaurazione dell'Albornoz colpisce duramente le città, che, per quanto reluttanti, sono inserite nell'organismo più vasto dello stato papale.

Nell'orbita del comune s'incontrano tuttora numerose tracce di organizzazione autonoma dei rioni e delle classi cittadine. Valgano come esempî per queste la persistente divisione delle cariche tra « milites » e « pedites », per quelli le ripartizioni militari, il numero dei pubblici ufficiali corrispondente alle decarchie e l'elezione fatta per ciascuna di esse, la rappresentanza regionale nei giuochi pubblici, il diritto di retratto in favore dei vicini, il loro diritto ad approvare o meno la distruzione e la costruzione di case, e l'obbligo loro imposto di contribuire con prestazioni personali o con collette ai lavori di pubblica utilità nell'ambito del rione (1). Nuove formazioni autonome con un limitato potere guirisdizionale sono, oltre le associazioni militari di cui abbiamo dianzi discorso, soprattutto le arti, le quali ultime tuttavia perseguono scopi professionali, religiosi, di beneficenza e di assistenza, rimangono subordinate al comune, e non acquistano per ora alcuna importanza politica.

(1) Archivio di Stato di Roma, *Statutum Ferentini*, l. V, cap. 83, 87; n.° 538, p. 29 sg.; n° 435, p. 45; n.° 640, l. V, cap. 44, 45, 46, 53.

DUE EPISODI DELLA CONTRO-RIFORMA IN ITALIA.

Sono due episodi di carattere ben diverso l'uno dall'altro e senza un vero legame che li colleghi, ma ci sembrano altamente istruttivi, per mostrare gli aspetti diversi che prese l'eresia e la sua repressione in Italia in correlazione colla contro-riforma.

E veniamo al primo episodio. Tutti hanno letto la magnifica pagina nella quale Benvenuto Cellini racconta le sue peripezie per fuggire da Castel Sant'Angelo, dove era stato racchiuso da Paolo III, e narra come trovasse ricetto presso il cardinale Corner. Egli sperava di potere poi, dopo guarito, prendere il largo ed allontanarsi da Roma; invece gli sopravvenne una nuova disgrazia. Narra egli dunque:

« Dua giorni appresso andò il cardinal Cornaro a dimandare un vescovado al papa per un suo gentiluomo, che si domandava messer Andrea Centano. Il papa è vero che gli aveva promesso un vescovado: essendo così vacato, ricordando il cardinale al papa sì come tal cosa lui gli aveva promesso, il papa affermò esser la verità e che così gliene voleva dare ma che voleva un piacere da Sua Signoria reverendissima, e questo si era, che voleva che gli rendesse

nelle mani Benvenuto. Allora il cardinale disse: Oh se Vostra Santità gli ha perdonato e datomelo libero, che dirà il mondo e di Vostra Santità e di me? Il papa replicò: Io voglio Benvenuto, e ognun dica quel che vuole, volendo voi il vescovado. Il buon cardinale disse, che Sua Santità gli dessi il vescovado, e che del resto pensassi da sè, e facessi da poi tutto quel che Sua Santità e voleva e poteva. Disse il papa, pure alquanto vergognandosi della iscellerata già data fede sua: Io manderò per Benvenuto, e per un poco di mia satisfazione lo metterò giù in quelle camere del giardino segreto, dove lui potrà attendere a guarire, e anche gli farò dar le spese, in sin che ci passi questo poco della fantasia. Il cardinale tornò a casa e mandommi subito a dire per quello che aspettava il vescovado, come il papa mi rivoleva nelle mane; ma che mi terrebbe in una camera bassa nel giardin segreto; dove io sarei visitato da ognuno, sicome io era in casa sua. Allora io pregai questo messer Andrea, che fussi contento di dire al cardinale, che non mi dessi al papa e che lasciassi fare a me; perchè io mi farei rivoltare in un materasso e mi farei portare fuor di Roma in luogo sicuro; perchè se lui mi dava al papa, certissimo mi dava alla morte. Il cardinale quando e' l'intese, si crede che lui l'arebbe voluto fare; ma quel messer Andrea, a chi toccava il vescovado, scoperse la cosa. Intanto il papa mandò per me subito e fecemi mettere, siccome e' disse, in una camera bassa nel suo giardin segreto ».

Lì il Cellini rimase qualche tempo, e tentò un de suoi che l'aiutasse a fuggire, ma questi non n'ebbe l'animo. E Benvenuto dice: « E questo fu il dì del Corpus Domini nel mille cinquecento trenta nove » (1).

(1) *La vita di* BENVENUTO CELLINI, lib. I, § 114. A pag. 279 nell'edizione della Società Editrice Nazion. 1901, trovo notato:

Chi conosce l'animo millantatore e spaccone di Benvenuto, sa bene che deve prendere il suo racconto con una certa cautela. Io certo non nego che nel racconto ci sia molto del vero; ma ritengo che non siamo obbligati a credere che le cose andassero proprio come il Cellini ce le espone. Però le coincidenze, per lo meno, sono esatte. Paolo Borgasio, vescovo di Limisso nell'isola di Cipro, rinunciò proprio nel 1539 in favore di Andrea Zantani (1), che ebbe regolarmente quel vescovado il 14 luglio.

Il 20 maggio 1540 egli ottenne un breve da Paolo III, per cui ebbe facoltà di prendere il possesso della sua chiesa « litteris non expeditis » (2). Era un mezzo per differire od evitare le spese per la spedizione della regolare bolla di nomina. Non so se e quanto lo Zantani continuasse a rimanere nel seguito del cardinale Corner dopo la sua nomina a vescovo, nè se realmente ricevesse gli ordini sacri; a Cipro probabilmente non ci andò mai. Noi lo vediamo piuttosto trattare i suoi interessi in quello di Conegliano, bellissima cittadina presso a Treviso, ma oltre il Piave.

Abbiamo un atto del cardinale camerlengo Guido Ascanio Sforza del 12 dicembre 1544, diretto ad Andrea Centano vescovo Nemosiense (cioè di Limisso), dove si espone come frate Dionisio de Colo, dell'ordine degli Umiliati, rettore della chiesa di s. Pasqua di Bagnoli in territorio di Conegliano, diocesi di Ce-

« nemmeno il diligentissimo editore milanese Carpani riuscì a trovare alcuna notizia di questo messer Andrea Centano, che certamente non ebbe alcun vescovado in Italia ».

(1) EHSES, *Concilii Trident. Auctorum* to. I. p. 452. Zantani è la forma del cognome del vescovo, che apparteneva a patrizia famiglia veneziana, quale ci è data dal Sanuto. Da questa forma provengono le altre di Centano, Centanni ecc.

(2) *Archiv. Vatic. Brev.* PAULI III, Armar. 41, to: 17, fol. 293.

neda, perpetuamente unita alla pieve di s. Pietro di Feletto, aveva chiesto, che quattro pezze di terra di sei campi ciascuna, poste in luoghi diversi, ma spettanti alla chiesa di s. Pasqua, del reddito massimo di cinque ducati, si potessero dare a livello perpetuo a prete Gottardo Montanaro di Camigliano (1) ed ai suoi successori, giacchè in tal modo ne rimarrebbe avvantaggiata la condizione economica della chiesa. Il vescovo doveva esaminare se ciò era vero e concedere tale permesso, qualora la chiesa ne avesse realmente profitto (2).

Troviamo il vescovo di Limisso presente al concilio di Trento. Infatti il 31 maggio 1546 gli fu data licenza di affittare per un biennio i frutti della sua mensa episcopale, ricevendone anticipato il prezzo, causa le spese già fatte e quelle che doveva fare per il concilio (3). Partecipò anche da quel tempo in poi alle discussioni; parlò nella congregazione generale del 15 giugno dove si trattò dei lettori e predicatori della S. Scrittura, e fu presente il 17 giugno alla quinta sessione solenne (4). Fu poi presente alla congregazione generale del 21 giugno dove si stabilì di trattare sulla giustificazione; a quella del 9 luglio parlò « super primo statu iustificationis » e così pure nell'altra del 19 luglio (5).

Il 10 agosto 1549 il Massarelli, segretario del concilio, con data del 20 luglio, rilasciò al Zantani atte-

(1) Credo che realmente si debba leggere *Conegliano*.

(2) *Archiv. Vatic. Varia Camer.* armar. 29, to. 136, p. 191.

(3) Ehses, *l. c.* to. II. p. 4. Breve relativo in Armar. 41, to: 36, fol. 199. *Archiv. Vatic.*

(4) Ehses, *l. c.* to. II. p. 230. *Concilii Trident. Diariorum* pars I[a] ed. Seb. Merkle, p. 441.

(5) Ehses, *l. c.* to. II, p. 259, 316, 360. Merkle, *l. c.* p. 443, 444.

stazione d'essere presente al concilio (1). Il 3 gennaio 1547 il Zantani fu presente alla congregazione generale, in cui si trattò della residenza dei vescovi (2). Com'è noto il concilio fu trasferito a Bologna l'undici marzo 1547; ma lo Zantani non compare presente alla riunione in cui fu deciso il trasferimento, e nemmeno alle adunanze tenute in Bologna.

Come e per quali ragioni piegò egli verso l'eresia? La mancanza di documenti non mi permette di rispondere. Vediamo invece quello che venne alla luce a suo carico. Il 20 luglio 1549 Paolo III, per breve, incaricava Annibale Grisoni, chierico di Capodistria e commissario contro l'eresia a Capodistria stessa ed in altri luoghi, a procedere contro i sospetti d'eresia che si trovavano a Conegliano e luoghi circonvicini, usando di tutte quelle facoltà che gli erano concesse per l'Istria (3).

A Roma dunque s'era bene informati di quanto avveniva nella graziosa cittadina trivigiana, ma forse non si sapeva ancor bene chi fossero i propagatori dell'eresia stessa. Lo si seppe pochi giorni dopo da una lettera, che il 22 luglio 1549 mons. Giovanni della Casa, nunzio a Venezia, scriveva al cardinal Farnese (4).

« Il Ser.mo Principe si dolse hieri meco in collegio che a Conigliano, castello del Trivisano, praticano un vescovo et uno abbate Centani, i quali hanno contaminato di heresia la gioventù di quei luoghi: et disse che era di openione che si deputassi uno, che andassi a quella inquisitione, et nominò anche il Grisoni [Annibale]; et se S. Ser.tà non sarà impedita, si farà questo

(1) Merkle, *l. c.* p 566.

(2) Ehses, to. II. p. 754.

(3) *Archiv. Soc. Rom. Stor. Patria*, XV (1892), p. 409. n. 100.

(4) L. Campana, *Monsignor Giovanni della Casa e i suoi tempi*, in *Studi Storici*, Vol. XVII. (1908), p. 237.

offitio. Il vescovo ha la chiesa di Limisso et l'Abbate è suo fratello: il quale è quello, che mi fece torre frate Ambrogio da Milano, mentre io lo facevo condurre al luogo della abiuratione (1) et i SS.ri Capi lo bandirono perciò a tempo. Non è a divulgar questa querela, acciocchè costoro non si fuggano: i quali sono hora a Milano co 'l Segretario dalla Signoria loro ».

Come si vede la Santa Inquisizione di Roma aveva prevenuto i desideri del doge; ma pare che per allora non se ne facesse nulla, perchè il 9 novembre 1549 lo stesso della Casa scriveva da Venezia ad Antonio Elio, capodistriano, vescovo eletto di Pola, che stava a Roma: « facendo io jermattina instanza in Collegio per aver il braccio secolare per il Grisonio nelle eresie di Conegliano, il principe m' interruppe dicendo, che aveano fatto un'esecuzione molto laudabile contra quei di Digiano [Dignano in Istria] ecc. e che si avvertisse che i preti che si ponevano in luogo dei contumaci fossero buoni » (2). In altre parole il doge aveva sviato il discorso dagli affari religiosi di Conegliano, portandolo su quelli dell' Istria. Dovremo credere, che avendo saputo come fossero gravemente sospetti i due Zantani, nobili veneziani, non volle che si procedesse contro di loro con mezzi giudiziari? Ed inoltre, i due Zantani saranno stati in relazione con Pier Paolo Vergerio, vescovo di Capodistria, contro il quale, proprio allora era terminato quel processo che lo spinse ad aperta professione di eresia?

Non saprei davvero rispondere e non vorrei lanciare ipotesi, che potrebbero poi essere contradette dai documenti.

(1) Questo frate Ambrogio da Milano degli Eremitani di s. Agostino aveva predicato a Cipro, ed era stato sospettato di eresia. Quand'esso ritornò a Venezia fu processato dal nunzio nel 1544; lo Zantani con altri due tentò di farlo fuggire dal carcere, dov'era rinchiuso. Cfr. *Studi Storici*, l. c. p. 152 sgg.

(2) C. Cantù, *Gli eretici d' Italia*, Torino 1886, to. III. p. 133.

Frattanto il 10 novembre 1549 moriva Paolo III, e dopo lungo conclave gli succedeva Giulio III. Il vescovo di Limisso potè per qualche tempo rimanersene tranquillo; di lui tratta un breve che Giulio III inviò il 4 febbraio 1553 al vercovo di Corone ed all'arcidiacono di Limisso. Il vescovo Zantani ed Antonio ed Alberto Zantani suoi governatori e procuratori generali avevano concesso ad un tale Basilio Steva certi terreni situati nel territorio di Limisso e pertinenti a quella chiesa verso il pagamento annuo di cinque ducati d'oro di camera. Avendo il vescovo chiesta la conferma di tale concessione, perchè fatta con evidente utilità della chiesa, il papa incaricava i due destinatarii di constatare tale utilità e di confermare con autorità apostolica tale cessione (1).

Le cose volsero molto a male per lo Zantani, quando il 23 maggio 1555 fu eletto papa Paolo IV, del quale è ben nota l'azione energica contro l'eresia. Siamo informati da un brano di lettera che Pietro Carnesecchi inviava il 12 giugno 1557 a donna Giulia Gonzaga, signora di Fondi, del come procedesse l'Inquisizione contro di lui. Preso per conto dell' Inquisizione stessa, rimase lo Zantani più mesi prigione; poi fu rimesso in libertà lasciando cauzione che si sarebbe di nuovo presentato prigione, quando il sacro tribunale ne lo avesse richiesto; ed infatti in quei giorni in cui il Carnesecchi scriveva la lettera citata, lo Zantani aveva dovuto costituirsi di nuovo prigioniero per volere del papa. Ecco le parole precise del Carnesecchi:

« Haveva similmente Sua Santità fatto rimettere in prigione un prelato venetiano chiamato il Vescovo Centanni, quale essendo stato preso più mesi per conto del-

(1) *Archiv. Vatic. Var. Camer.* arm. 29, to. 172, p. 64.

l'Inquisitione, era finalmente stato rilassato con pregeria di ritornare, come hora ha fatto, in prigione » (1).

Credo che realmente il Carnesecchi abbia conosciuto e praticato a Venezia lo Zantani, sebbene più tardi, interrogato dall'Inquisizione se lo avesse conosciuto, il Carnesecchi rispondesse genericamente:

« L'ho sentito nominare per mala causa per lui, cioè per esser stato inquisito d'heresia, poi condannato et privato del vescovato, et di tutti li suoi beneficii » (2).

In ogni modo il processo fu condotto innanzi dall'Inquisizione con una certa celerità; ma ne abbiamo notizie molto scarse. Bernardo Navagero, ambasciatore veneziano a Roma, scriveva al Senato il 15 gennaio 1558:

« Il R.^{mo} Card. Alessandrino [Michele Ghislieri] mi ha mandato l'accluso memorial per una causa del R.^{do} Vescovo di Limisso circa al che non recorderò a V. Serenità con quanta destrezza a questi tempi sia necessario proceder in simil materie sapendo ciò per bene conosciuto dalla prudentia sua ». E poi il 5 febbraio « Heri fu concistoro.... et dal Car.e Saraceno che è dell'inquisitione fu proposta la privativa del R.^{do} vescovo di Limisso per heresia, la qual si farà il primo concistoro » (3).

Invece l'affare rimase ancora in sospeso. Gli *Avvisi di Roma* alla data 12 agosto 1559 c'informano

(1) Processo Carnesecchi, *Miscellanea di Storia Italiana*, *X*, Torino 1870, p. 217.

(2) *Ibid.* p. 212.

(3) Archiv. di Stato, Venezia, *Cod. Miscell. 98*. G. Buschbell, *Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte der XVI Iahrhunderts,* Paderborn 1910, p. 82, fa dello Zantani un semplice cenno in nota. Di questo cenno si servì, pure in una nota, il Pastor, *Storia dei papi,* to. VI, p. 480.

infatti: « Il vescovo Centani, che assai tempo è stato alle pregion di S. Onofrio, è stato condutto alle pregion dell'inquisitione, sendo provati contra di lui cinque punti d'heresia, et è stato digradato et privato et la condannatione resta in petto di Sua Santità » (1). In altre parole spettava ora al papa decidere quello che si doveva fare della persona dello Zantani; e non è probabile ch'egli potesse sperare clemenza. Ma fu fortunato: pochi giorni dopo il suo trasferimento da S. Onofrio, il 18 agosto, morì Paolo IV ed il popolo romano si gettò tumultuando contro le prigioni dell'Inquisizione, le aprì e ne liberò i reclusi. Anche lo Zantani, io credo, profittò di questa sommossa, per lui tanto opportuna, e potè fuggire. Nel maggio 1561 egli era a Chiavenna e di là scriveva cose infamanti contro il papa e i cardinali specialmente veneziani. Sappiamo ciò da una relazione che il Delfino, nunzio papale in Germania, scriveva da Schwarzach il 13 maggio 1561 al cardinale Borromeo, per informarlo di un abboccamento avuto a Strasburgo col vescovo apostata Vergerio. Questi, facendo le sue lamentele contro Pio IV, aveva detto al Delfino anche questo: « che le persecutioni da Roma producevano questi frutti, onde non era solo che sapesse toccare li passi essentiali, poichè s'haveva lasciato venire in queste parti anche il privato vescovo di Limisso, il quale è a Chiavene, et scrive contra Sua Santità contra li cardinali et particularmente Venetiani cose horrende » (2). Come andasse poi a finire lo Zantani, non so; forse oscuramente.

(1) *Cod. Urbinat. lat. 1039*, fol. 69 B. Questa notizia fu rilevata la prima volta, per quanto io so, da E. Rodocanachi; *La Réforme en Italie*, Paris 1921, deuxième partie, p. 238 sg. Come vedremo sotto, la condanna di Paolo IV contro lo Zantani sarebbe stata il carcere a vita.

(2) *Nuntiaturberichte aus Deutschland:* II Abtheil. I Band:

Frattanto Pio IV non poteva lasciare senza una definitiva soluzione questa causa. C'informano gli *Avvisi di Roma* al 27 aprile 1560: « È ispedito di nuovo il vescovato di Limiso cioè Beleta con sentenza privatoria » (1). Ed il primo giugno parlando del concistoro tenuto il mercoledì precedente, cioè il 29 maggio: « Fu poi letta pubblicamente la sententia pronunciata contro il vescovo Centanni che per imputation d'heresia fu da Paulo 4° incarcerato, processato, et privato et condennato a perpetua carcere. La qual sententia fu approbata et canonisata et così di breve quel vescovato sarà conferito ad un altro » (2).

A sua volta l'ambasciatore veneziano Marco Antonio Da Mula (l'Amulio) riferiva alla signoria: « Mercore in concistoro.... fu publicata la condannatione del vescovo de Limisso Zentani, come heretico, et letta l'assolutione del vescovo della Cava [Gian Tommaso Sanfelice] già pregionato al tempo di Papa Paulo 4° per sospetto d'heresia ». Nel giugno in concistoro il vescovado di Limisso fu conferito ad Andrea Mocenigo (3). Avrà saputo il Cellini la misera sorte dello Zantani? Può darsi: il grande artista non morì infatti che nel 1572.

Al vescovo Zantani o all'abbate suo fratello io crederei possa riferirsi un'altra notizia conservataci dall'ambasciatore Da Mula nel suo carteggio colla Signoria. Vi si parla infatti del priorato di Conegliano, e dell'abbruciamento in effigie fatto in Roma ai danni di un personaggio, il quale era fuggito a Ginevra. La cosa però rimane incerta ed io non farò che riprodurre

Die Nuntien Hosius und Delfino, p. 361. Si deve intepretare che lo Zantani scriveva specialmente contro i cardinali veneziani.

(1) *Cod. Urbinat. lat. 1039*, fol. 151.

(2) *Ibid* V., fol. 163.

(3) *Cod. Barberin. lat. 5751*, fol. 15 B. e 43.

i due brani di lettera del Da Mula che parlano di questo condannato. Scriveva egli dunque al doge il 25 maggio 1650:

« Serenissimo Principe, Feci saper l'ufficio che V. Ser.tà mi commette per le sue di 18 [maggio 1560] a Don Giulio Giannotti coppiere di S. Santità in materia del Priorato di Conigliano et egli rispose che haveva ragioni efficacissime, poi questa sera è venuto a me esso Mess. Giulio et doppo essersi dimostrato come si dimostra sempre et con ognuno aff.mo servitore di quell'Ecc.mo Dominio mi ha detto le ragioni sue, et che tanto confida in esse et nella giustizia di V.ra Ser.tà predicata da lui in vero con ogni occasione.... et che il suo Avversario che dice havere una Risegna del 36 in qua non si puo servir di quella Risegna perche non è stato mai al Possesso; ma se bene si potesse servire della risegna egli non puo avere alcun beneficio essendo stata brugiata la sua immagine come di heretico in questa città et di più ch'esso si trova in Ginevra principal terra d'heretici come più ampiamente potrà vedere V.ra Ser.tà nell'incluso memoriale che mi ha pregato a mandarle » (1).

Ed in un'altra lettera del 7 giugno il Da Mula riferiva al doge:

« Ho mandato a chiamare il coppiero di S. S.tà facendoli intendere quanto ella mi commette del possesso del Priorato di Conigliano, et egli ringratiò sommamente V.ra Ser.tà et poi mi ha mandato questa sera l'incluso Memoriale dicendo non poter mostrare la condannatione del suo avversario perchè furono dal popolo Sede Vacante abrugiate tutte le scritture dell'Inquisitione come sa V.ra Ser.tà » (2).

(1) *Bibl. Vallicell., cod. L, n. 31*, fol. 142. Il carteggio non è nell'originale, ma in copia.

(2) *Ibid.* fol. 170 B. Gli archivi dell'Inquisizione ci potrebbero certo illuminare in proposito; ma essi sono sempre inesorabilmente chiusi agli studiosi.

*
* *

A ragione, mi pare, si può asserire, che il tempo trascorso da frate Felice Peretti da Montalto, il futuro Sisto V, a Venezia, quale inquisitore, fu veramente decisivo nella sua vita, come quello che lo preparò a maggiori onori. Nelle frammentarie e brevissime note biografiche, da lui stesso lasciate (1), troviamo notato, com'egli nel capitolo generale del suo ordine (quello cioè dei minori conventuali), tenuto a Brescia nel 1556, fu fatto reggente di Venezia per un triennio, e che il 17 gennaio 1557 fu eletto inquisitore per tutto il dominio veneto. L'inquisizione a Venezia era infatti allora affidata ai conventuali, che avevano la magnifica chiesa e convento di s. Maria Gloriosa dei Frari. Nel 1559 al capitolo generale d'Assisi fra Felice fu confermato reggente ed inquisitore a Venezia. Non si dimentichi che siamo negli anni del pontificato di Paolo IV. Fra Felice stesso c'informa ch'egli doveva nel 1557 consecrare al suo ufficio d'inquisitore tre giorni alla settimana, ciò che non gli impediva di attendere alla predicazione, alla quale si sentiva portato assai. Nel 1559 ci fa sapere di avere predicato solo tre dì alla settimana « per le molte occupazioni del Sant' Ufficio ». Ma aggiunge, che in quello stesso anno 1559, per la morte di Paolo IV (avvenuta il 18 agosto), partì da Venezia per visitare i suoi a Montalto « mosso da frati tumulti ». È una frase tutt'altro che chiara, ma significa, che per la morte di Paolo IV si erano sollevati contro il Peretti certi frati che non

(1) G. Cugnoni, *Documenti Chigiani concernenti Felice Peretti, Sisto V.*, in *Archiv. Soc. Rom. Stor. Patria* V (1882), p. 300 sg. (nell'estratto p. 122 sg).

potevano sopportare il suo severo modo di procedere (1).

L'allontanamento da Venezia di fra Felice non durò molto. Egli stesso c'informa d'esservi ritornato il 22 febbraio 1560 « col breve di Pio IV papa ». V'era ritornato sì, ma con nessun piacere di quelli che tanto avevano fatto per cacciarlo; ne nacque perciò una questione di stato (2). La signoria veneziana prese le parte degli avversarii di fra Felice e profittando dell'ambasceria straordinaria inviata a Roma per congratularsi col nuovo papa per la sua elezione, volle far sì che fra Felice se ne dovesse di nuovo andar via da Venezia. Faceva parte dell'ambasceria Marco Antonio Da Mula (l'Amulio, poi cardinale) che doveva rimanere a Roma come ambasciatore ordinario, il quale così informava la signoria da Roma il 18 maggio 1560:

« Exc.mi Domini, eseguendo le lettere di V.stre SSrie Ec.me col suo Ill.mo Consiglio di otto del presente in proposito di Frà Felice da Montalto gia è dui giorni che andassimo [Mula e Mocenigo Alvise] con gli altri Ambasciatori alla visitatione del R.mo di Carpi (3) et facessimo istanza quanto maggiormente potessimo che S. S. R.ma si risolvesse come haveva promesso di mandare un'altro Inquisitore in quella inclita città, et levarne il detto Fra Felice per le cause dichiarate nelle lettere sopraddette. et doppo molto detto et replicato S. S. R.ma stette sempre ferma et salda in questo proposito che sapeva che queste erano perse-

(1) Cfr. a questo proposito: Cas. Tempesti, *Storia della vita e delle gesta di Sisto quinto,* Roma, 1867, to. I. p. 50 sgg. dove però l'esposizione è unilaterale: non solo le beghe coi suoi frati, ma certo anche l'energia nell'Inquisizione dovettero avere messo in mala vista fra Felice a Venezia presso molti. *Ibid.* p. 56.

(2) Tempesti, *op. cit.* p. 54 sgg.; egli potè esaminare i documenti dell'ordine dei conventuali, ma non conobbe i documenti veneziani.

(3) Il cardinale Rodolfo Pio di Carpi che faceva parte dell'Inquisizione Romana.

cutioni Fratesche, et che era conveniente et necessario reintegrar prima l'onore al frate predetto e lasciarlo esercitare per un poco di tempo l'ufficio suo dell'Inquisitione massime non ci essendo in Vinetia et essendocene gran bisogno a questi tempi, che prometteva certissima, et fermissimamente di levarlo poi et mandarne un'altro, ma non voleva però che fusse di quelli che sono in Vinetia, perchè conosce gli humori, ma si manderà persona ben qualificata, delle quali se ne ha fatica a trovare, ma non era così gran cosa che per dui o tre mesi esso Frate esercitasse l'ufficio suo, nel qual termine prometteva certissimo come è detto di mandarne un'altro. Tanto havemo potuto ritrarre d'intorno a ciò et non ne havemo parlato col R.mo Alessandrino (1) perche si è ritirato per purgarsi fuori di Roma, et venendo non restaremo o ambedui, o io Marcantonio che restarò di far la medesima istanza per fare la volontà di quell'Ecc.mo consiglio ».

Poi in quel giorno medesimo il Da Mula soggiungeva:

« Exmi Domini, Doppo scritta l'alligata siamo stati a visitatione de R.mo Alessandrino il quale havemo con molta istanza pregato che volesse rimandar uno in un luogo di Fra Felice Montalto, come facessimo anco col R.mo Carpi, et egli ne rispose in conformità di quanto ne disse il R.mo Carpi. Ma noi di nuovo gli facemmo istantia dicendo che S. S. R.ma dovesse alquanto pensare e pesare, quanto importi compiacer la Ser.ma Signoria in ciò; la quale ha sempre desiderato di mostrarsi con esso lei gratissima et egli in conclusione ne rispose che in buon'hora, che avrebbe pensato. Et così io Marcantonio non mancherò in ogni occasione di continuare in farli istantia acciò che l'Ecc.me Sig.rie V.re siano sodisfatte. » (2).

Più genericamente invece si espresse il papa nell'udienza di congedo che diede agli ambasciatori straordinarii il 22 maggio 1560:

(1) Fra Michele Ghislieri domenicano inquisitore, che di venne poi papa Pio V.

(2) *Bibl. Vallicelliana, cod. L. n. 31,* fol. 6 B. sg.

« Non è già da tacere, che Sua Santità tornò a replicare quello, che ci disse prima, che la non voleva domandare cosa alcuna, ma solamente raccomandare con ogni efficacia la materia dell'Inquisitione, perche la cosa non sta bene così, et ogni dì il male crescendo si fa peggiore a curare, et che per attender meglio a questa infirmità così grave, ella non haveva voluto mescolare gli altri delitti, che erano stati posti insieme tutti dal suo precessore, et delegati alli Giudici dell'Inquisitione, (1) si che non poteva attendere ne a questi ne a quelli. Questo era quello, che Sua Santità con ogni istantia richiedeva a Vostra Serenità. »

E più sotto, parlando però sempre della stessa udienza:

« Et tornando Sua Santità sopra l'Inquisitione, le affermassimo, che nello stato di Vostra Serenità vi si usa grande diligenza, perchè vi intervengono de primi Senatori della Città, et che non vi si manca punto, Sua Santità tornò a replicare, e dire, che così si dovesse fare » (2).

È evidente che qui il papa intendeva alludere alle difficoltà che l'inquisitore, cioè fra Felice, incontrava nell'esercizio delle sue funzioni a tutto vantaggio degli eretici. Infatti delle animosità sollevatesi contro di lui a Venezia parla un'altra lettera del Da Mula alla Signoria, del 15 giugno 1560:

« Ecc.mi Domini. Ho eseguito quanto mi commettono le SSrie V. V. Ecc.me col suo Ill.mo consiglio circa frate Felice di Mont'aldo nel modo, che elle mi commettono, aggiongendo che S. S.tà domanda con molta instanza alli Sig.ri Ambasciatori ritornati, che procurino con diligenza la cura dell'Inquisitione; et

(1) Paolo IV aveva infatti allargati i poteri dell'Inquisizione Romana col darle autorità di inquisire e giudicare altri delitti oltre quelli contro la fede.

(2) *Cod. Vallicell.* cit., fol. 145. Meno correttamente si hanno queste lettere in *Cod. Barberin. latin. 5751,* fol. 1; che incomincia proprio con questa lettera.

che è già tre mesi, che perche questo frate ostinato co' suoi ingiusti favori sta sù 'l contendere, la Inquisitione dorme in Vinetia, et dormirà fino a tanto che S. S.tà non vi provede, et che con lui non si può far cosa buona, essendo odiato, come è per altre cause, et per questa sua ostinatione, et però S. S.tà vi provedesse, come era facile, mandando un'altro di tanti religiosi valenti huomini, che sono in quella Religione. Mi disse che le pareva haver ordinato un Breve già tre giorni per uno Inquisitore, et che io facessi vedere s'era per questa causa, et se fusse per questa, non accadeva far altro, e se fusse per altra glielo facessi sapere et vi provideria, et non ho potuto chiarirmi come si sia, ma lo farò ».

Alla lettera però aggiungeva un poscritto, dove diceva d'avere mandato il segretario ad informarsi sul breve e questi

« ha inteso che già tre giorni ad istanza de' Cardinali dell'Inquisitione S. S.tà ha ordinato, et già fatto un Breve tutto contrario al voler nostro, cioè che il Montalto debba restare al tutto Inquisitore. Pensino le S. S. V. V. E. E. come io son restato addolorato, e rimandai subito il segretario con ordine di parlare o far parlare a S. S.tà et supplicarla che non mandasse il Breve, se prima io non le parlassi, perchè ella era ingannata. Et hora ritornato esso segretario mi dice, et mi consola, che Sua S.tà già due hore raccordandosi di quello, che io le dissi hieri, chiamato a se il segretario Flordebello gli ha commesso la rivocatione di quel breve e che ne sia fatto un altro con ordine che sia posto per inquisitore in Venetia un fra Bartolomeo da Lugo Dominicano, si che il Montalto non sarà più causa di molestia alle E. E. V. V. » (1).

E così realmente avvenne; frate Felice fu chiamato a Roma (2); ed il 16 luglio, com'egli stesso ci riferisce, fu nominato « teologo assistente all'Inquisizione di Roma e giurò l'ufficio in mano del cardinale Alessandrino. » Così egli otteneva una promozione e Venezia rimaneva contenta. Infatti il da Mula scriveva alla Signoria:

(1) *Cod. Vallicell.* cit., fol. 186 sg.; *Cod. Barber.* cit. fol. 38.

(2) Il 21 giugno egli si congedava dal doge con i complimenti soliti; partì poi il 28 giugno. TEMPESTI *op. cit.* p. 60.

« Exc.mi Domini. In proposito dell'Inquisitione parlandomi S. Stà, io lo ringratiai del Breve ordinato per la Inquisitione laudando la prudenza sua, per che mentre Frate Felice stava ostinato non si poteva attendere all'Inquisitione et si è perduto tempo più di tre mesi et che ora vi si attenderà con tanta più diligenza, et si ristorarà il tempo perduto. Ella rispose vi havemo voluto compiacere, non havemo voluto star su' pontigli, nè guardare a quello che si doveva fare, havemo voluto cedere. Io dissi non Padre S.to , la Signoria cederà sempre ad ogni volere della Santità V.ra, ma S. Ser.tà si è mossa con gran fondamento et non per altro che per beneficio dell'Inquisitione et lo vedrà per l'avvenire di che modo vi si attenderà con ogni cura et diligenza. S. S.tà mostrò restar ben sodisfatta, tornando a dirmi che raccomandava questa cosa dell'Inquisitione alla Ser.tà V.ra et credo con queste mandarle il breve sopra di ciò, ma intendo che non si è spedito per darsi più efficaci et espressi ordini all'Inquisitore circa l'ufficio suo. Di Roma alli XV di Giugno » (1).

Venezia rimase contenta della soluzione e ne scriveva in proposito al da Mula, il quale così rispondeva il 28 giugno.

« Exc.mi Domini, Ringratiarò S. Stà della cosa della Inquisitione sì come l'Eccellenze V.re mi commettono per sue di 22 et il secretario Florebello mi ha mandato a dire d'ordine del Pontefice che ha dato li brevi in questa materia al card.le Alessandrino che li ha mandati a Vinetia » (2).

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 193. Però la data non dev'essere esatta; infatti la lettera sta fra una del 21, ed un'altra del 22 giugno, e dev'essere stata scritta in uno di quei due giorni.

(2) *Cod. Vallicell.* cit. 199 B. In data 19 giugno 1560 c'è un breve di Pio IV con cui viene designato Bartolomeo da Lugo domenicano quale commissario ed inquisitore del dominio veneto, in luogo dei frati minori, ch'erano in contesa fra loro. *Archiv. Soc. Rom. Stor. Patria,* XV (1892), p. 454 sgg.

Il negozio poteva apparire chiuso, ma non era così; perchè l'Inquisizione romana non poteva dichiararsi soddisfatta della soluzione, se intendeva volere conservata la rigida disciplina.

Secondo quello che ci riferisce il Tempesti, il grande avversario di fra Felice a Venezia, quello che aveva brigato presso la Signoria, contro di lui, era lo stesso guardiano del convento dei Frari, fra Andrea da Bergamo (1). Ma l'allontanamento di fra Felice non gli portò fortuna; perdette tosto l'ufficio di guardiano e fu chiamato a Roma a rendere conto delle sue azioni (2).

Ben comprese frate Andrea che a Roma non avrebbe avuto quella protezione, che poteva trovare a Venezia presso la Signoria e cercò in tutti i modi di evitare il viaggio raccomandandosi alla Signoria stessa. E la Signoria si occupò con calore per lui. Ecco infatti quanto scriveva in proposito ad essa il Da Mula il 24 agosto 1560:

« Excell.mi Domini, Per la debita executione delle lettere delle Excze vostre de' 17 del presente, ho mandato il secretario mio dal R.mo di Carpi come da quello che è molto più destro et mostra maggiore affettione a quell'Eccmo dominio che l'Alessandrino et è etiam Protettore dell'ordine di S. Francesco et benissimo informato. Espose con gran commodità a S. S. R.ma quanto le mi commettono perche frate Andrea de Micchieli non sia costretto a venir di qua con le ragioni nelle sue contenute, et oltra quelle con altre dell'informatione del detto Patre. Il cardinale affirmò di certezza che il detto Padre non era chiamato per causa dell'inquisitor Montalto, per che quella materia era sopita per la riverenza che si ha à quell'Ecc.mo Dominio nella quale anche anco S. S. R.ma si è affaticato, ma il frate è chiamato dall'Inquisitione per altra materia che non è lecito dirla, portando quell'ufficio la secretezza debita con se, et che gli rincresce non poter sodisfare all'Ecc.ze V.re » (3).

(1) *Op. cit.* p. 44 sgg. 54. XXXIII.
(2) *Ibid.* p. 67 sg.
(3) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 268. B.

Anche frate Andrea aveva dunque composto un memoriale e mandato al Da Mula, perchè se ne potesse servire nel difendere più efficacemente la sua causa. Ma il cardinale di Carpi faceva per lo meno una restrizione mentale, quando diceva che frate Andrea non era chiamato a Roma per causa di frate Felice; realmente egli aveva impedito a frate Felice di esercitare il suo ufficio d'inquisitore; perciò l'Inquisizione Romana poteva veramente prescindere dalla persona di frate Felice, e portare la cosa in un ordine più elevato, col chiamare frate Andrea a rispondere dell'ingiuria fatta ad essa stessa, che per due volte aveva mandato il Montalto a Venezia.

Il Da Mula capì che a Venezia si dava molto preso all'affare di frate Andrea e si mise in moto con tutta la possibile accortezza per allontanare da lui ogni malanno. Infatti egli poteva scrivere di nuovo alla Signoria il 31 agosto:

« Non mi parendo, che con la risposta che mi diede il Rev.mo da Carpi, la quale scrissi con l'ultime mie fusse satisfatto al desiderio dell'Ecc.ze Vre, ne al bisogno di frate Andrea de Michieli, parlai hieri al Pontefice narrandoli tutto il caso di fra Felice di Montalto, et di questo Padre, si come le mi commisero, et in fine supplicai Sua S.tà che fusse contenta ella intender la causa per la quale era citato frate Andrea a comparire in questa città, et se la le pareva degna di potersi giudicare in Venetia dal suo Mons. Nuntio, ella in gratia di quel serenissimo Dominio, et per pietà di quel povero frate lo facesse, che col semplicemente farlo venire qui senza altra condannatione sarà gravemente condannato, perchè è povero, et è riputato huomo da bene, et confessa molte persone de' primi. Sua S.tà mi udì benignamente, et ch'io farei bene a darli un memoriale, e mandarebbe a chiamare l'Alessandrino, et intenderà la causa, et così io farò formare un buon memoriale et presentarlo per eseguir quanto l'Ecc.ze Vre mi commandano (1) ».

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 275 B sg. — *Cod. Barberin.* cit. fol. 122 sg.

Il memoriale dovette essere presto compilato, e presentato, ma il Da Mula scriveva il 7 settembre:

Exc.mi Domini, Lunedì prima che ricevessi le lettere Dell'Ecc.ze Vre di ultimo d'Agosto parlai al Pontefice in essecutione delle prime in materia di Frate Andrea de' Michieli et lasciai a S. Stà perchè intendesse le cause della citatione la qual mercordi poi mi fece sapere per il secretario suo che gli errori che vengono opposti a questo Frate sono gravissimi et che però l'Ecc.ze V.re si contentino che sia creduto il vero senza disturbar gli ordini del sant.mo Ufficio dell'Inquisitione; il che è in conformità di quanto scrissi ch'il R.mo Carpi haveva detto al secretario mio il qual certo fece caldissimo officio con S. S. R.ma et egli in effetto non vien chiamato per havere obedito all'Ecc.ze V.re come scrissi ma per altro et così dice S. S.tà (1).

Era una sconfitta per il Da Mula e per la Signoria. Ma questa non disarmò e spinse il da Mula ad altri passi. Riferiva infatti egli con lettera del 21 settembre:

« Exc.mi domini, Per debita essecutione delle lettere de l'Ecc.ze V.re delli 14 del presente ho voluto parlare al R.mo di Carpi in materia di Frate Andrea de' Micchieli, ma per sue occupationi non ho potuto parlarli se non questa sera ch'io sono stato alla sua vigna (2) et con ogni efficacia, et con quelle ragioni che le mi scrivono et con quelle ch'io mi sono saputo immaginare ho tentato di persuaderla a fare questo piacere alle Sig.rie V.re Ecc.me et usare pietà verso questo frate si fattamente ch'egli non sia punito s'egli non ha fallato, come saria s'egli fusse forzato di venire a Roma con tanti suoi impedimenti quantunque fusse innocente, et se è colpevole sarà castigato in Venetia dalla medesima Inquisitione che è pur ordinata di quà, et la risposta fu che si raccordava che il mio secretario gli haveva parlato, et che le ecc.ze v.re credono che si proceda di quà per causa del Montalto, ma non è quella ma altra causa importante et che ha connessione con altre, et che il Pontefice gli ne parlò per opera mia, et che intesa da S. S.tà la causa egli si restrinse

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 282 B.

(2) Com'è noto la vigna del cardinale di Carpi stava dov'è ora il palazzo Barberini e piazza del Tritone.

nelle spalle et che io sapevo bene ch'ella desiderava gratificare quelle Ser.ma Republica ma che queste sono cose di troppo grande importanza et se in Francia fanno quello che si dubita nel Concilio Nationale, si può dubitar che fra pochi mesi in Italia si sentano strane cose in questa materia, et che in Venetia ne sono di molti mali humori, et ne sapeva certo che vi era un ritenuto che desideravano che fusse mandato di quà et in fine supplicava l'Ecc.ze V.re ad essere contente che la S.ta Inquisitione havesse il suo debito luogo. Io replicai assai circa il buono ordine che si osserva nella Inquisitione di Venetia et tornai a fare istanza dicendo che non era conveniente sopra una accusatione far venire un povero vecchio infermo qua, et farlo morir per strada, et che almanco si doveva essaminare et formar il processo ben giustificato et poi maturamente deliberare. Al che rispose il Cardinale che i testimoni in Vinetia non vogliono dire et ognuno ha degli amici, et si prega et si intende il detto loro, et i testimoni sono minacciati et battuti. Dissi ch'io non ho mai inteso questo et non è da credere et tornai a pregarla. In fine S. S. R.ma si risolse che parleria con gli altri cardinali Inquisitori, et mi pare invero che stimi assai questo caso (1) ».

Intanto avvenne l'inaspettata nomina da parte del papa del Da Mula a vescovo di Verona, contro il volere della Signoria, quindi la partenza improvvisa del Da Mula da Roma ed il suo ritorno, dopochè il vescovado fu riservato per un altro. Il Da Mula dovette riprendere subito l'esame del caso di frate Andrea; ed il 19 ottobre scriveva:

Exc.mi Domini, Io ricevei essendo in viaggio con la debita riverenza le lettere dell'Ecc.ze V.re di 5 del presente in materia di frate Andrea de' Micchieli et andai martedì dal Rev.mo di Carpi pregandolo con quella più affettuosa forma di parole, ch'io potei, che in gratificatione delle SS.rie V.re Ecc.me fosse contento di lasciar giudicar questo povero vecchio impotente a far viaggio dalla Santa Inquisitione di Venetia, nella quale io gli prometteva, che si fa negli altri, et si faria in questo caso buonissima giustitia senza rispetto ad altro, che all'honore di Dio.... Sua Sig.ria Rev.ma mi rispose che haveva conferita questa do-

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 308 B sgg.

manda co' i suoi Rev.mi Colleghi dell'Inquisitione, et che in vero le cause di far venir questo frate di qui sono tanto potenti, et importanti che hanno giudicato, che non si possa fare di meno.... et dicendo io che quel frate Felice da Montalto ha suscitato tutte queste liti per non esser stato ammesso inquisitore in Venetia, mi giurò S. S.ria Rev.ma che non era per causa d'esso frate, et che esso frate Felice non gli haveva parlato, nè fatto parlar mai di questa materia, ma era altra causa importantissima, soggiungendo vedete Sig.re Ambasciatore come passano queste materie della Religione et in quanti pericoli siamo, et si tratta d'essere o non essere, se Dio non ci aiuta, et noi sopportiamo questo peso sì grave, non dovremo già essere negligenti se non volemo provare il tremendo giudicio di Dio.

In Venetia vi so dir certo, che si sta male, et non si può procedere, perchè sono minacciati i testimoni, e quelli che vogliono palesar la verità, et si sa ogni cosa, che doveria star secreta, et vi dico certo che vi sono intricati etiam delli nobili vostri et mi rincresce a dirvelo. Habbiatene cura, res vestra agitur, oltre che dovete haver rispetto a Dio. Sono un Fontio, e un Sereno de lì, che bisogna che venghino di qui per che non si può far la giustitia bene di lì, et noi havemo di qui scritture d'importanza, et non è honesto che le mandiamo di là ».

Il Da Mula assicurò il Carpi del buon volere e della premura della repubblica in materia d'eresia e dell'utilità che tale materia fosse giudicata a Venezia; fece cenno delle cause ch'erano sotto giudizio « come sono queste del Fontio, (1) et del Serena (2). Et quei che di-

(1) Fra Bartolomeo Fonzio dei conventuali, fu poi annegato secretamente a Venezia il 4 agosto 1562 e morì impenitente. Sulla sua propaganda eretica a Venezia aveva attirato l'attenzione del papa Gian Pietro Carafa già dal 1532; ma sino dall'anno precedente Clemente VII aveva ordinato al nunzio di arrestarlo. Cfr. il mio: *S. Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei Chierici Regolari Teatini,* Roma 1926, p. 101; ed anche: *Un umanista disgraziato nel cinquecento, Nuov. Archiv. Veneto,* N. S. vol. 37 (1919), p. 176 [114].

(2) Agostino Sereni da Capodistria, di cui qui si fa cenno, è molto meno noto del Fonzlo. Si occupava di lui fra Michele Ghislieri sino dal 1554, perchè in una lettera al cardinale Cervini del 12 giugno trattava di farlo venire a Roma davanti l'Inquisizione. Buschbell, op. cit. p. 149. Diventato cardinale il Ghislieri si occupò di nuovo del Sereni nel 1558, perchè il 18 giugno scriveva fra l'altro a Giovanni Grimani, patriarca d'Aquileia: « vegga di fare tal opera per quanto le sarà possibile presso di quelli Ill.mi Signori [Veneziani] di farsi capitare in mano quell'Agostino Sereni, che saria una santa provisione ». *Codice Rossiano 1179,* fol. 191, Bibliot. Vatic. Come si vede, non c'era ancora riuscito. Il Sereni abiurò poi il 22 febbraio 1551.

cono, che ci sono dei Nobili nostri, vogliono levar qualche infamia a qualcuno sotto spetie di bene, et che io metterei la mano sul foco, che non è alcun nobile in Venetia, che senta male della fede, e se fosse guai a lui ». Il Carpi soggiunse « che gli piaceva intender questo, et che pregava Dio che le cose passassero bene circa quel Fontio et Serena, et che io vederei, che non se ne potria venire in cognitione della verità »; in ogni modo era necessario che frate Andrea venisse a Roma (1).

Di nuovi tentativi da lui ripetuti, dà notizia il Da Mula in una sua del 26 ottobre 1560:

Per eseguire quanto le ordinarono, per altre, ho mandato il secretario mio da gl' Ill.mi Carpi et Alessandrino per aiutar quel povero frate Andrea de Micchieli. La conclusione è che stanno duri, et l'Alessandrino cominciò a dirli di quel Fontio, et di quel Sereni assaissime cose, che non è al proposito raccontare, perche il Rev.mo Carpi mi promise di lasciargli giudicare in Venetia, ma non volse che il secretario dicesse dell'età, dell'infermità, et delle persecutioni fatte a questo povero frate, et dicendo il secretario ch'egli restaria certamente condannato col venir qui, se ben fosse poi assoluto per molte spese et danni, che haverebbe quando anco potesse venire, che certo non può. Il Cardinale rispose quanto spetta à danni, et spese non dubiti, che lo faremo ristorare, come ho fatto ad altri in simili casi. La conclusione è che essi sono cosí duri, che non so che mi dire, et

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 333 sg. — *Cod. Barberin.* cit. fol. 164 sgg.

questo povero frate mi fà pietà, et il non poter sodisfare all'Ec-c.ze V.re mi fa dolore. Non restarò etiam quando potrò di continuare nell' istesso ufficio » (1).

La questione era questa, mi pare: i due cardinali di Carpi ed Alessandrino volevano che le brighe di frate Andrea non rimanessero impunite; mentre la Signoria voleva salvarlo col giudicarlo a Venezia. Quelli volevano scagionare il Montalto, di questa persecuzione, ed erano, io credo, nel vero, col prospettare altre colpe nella vita di frate Andrea; questa invece accagionava il Montalto della persecuzione per liberare frate Andrea. D'ambe le parti si battagliava colla maggiore accortezza per riuscire nell' intento. Chi ci rimetteva era il povero ambasciatore che doveva correre di qua e di là e scrivere lettere per un affare che davvero non ne valeva la pena. Ma anche gli ambasciatori ci sono per qualche cosa. Scriveva dunque di nuovo il Da Mula al doge il 9 novembre 1560:

« Parlai etiam a S. S.tà in esecution delle altre lettere della Ser.tà vostra pur di 2 a favore del povero frate Andrea de' Micchieli narrando quanto in esse si contiene, ella disse è materia d' Inquisitione noi non vi havemo voluto poner le mani dentro e replicando io della vecchiezza, della povertà, e dell' infirmità di questo povero frate, et che erano gare fratesche, et che saria condannato ben che fosse innocente solamente col venir qui; ella disse: parlate col card.le di Carpi et Alessandrino. Dissi che gli haveva parlato, et che gli trovava duri; ella disse queste sono materie importantissime, noi non ci ne impedimo. Tornai a dire del tribunale di Vinetia, et della gravità et giustitia che si usa da quello; ella disse scrivete per amor di Dio che vi si usi tutta la diligenza che si può, che non si habbia rispetto a persona, che si lasci ogni cosa, et che si attenda a questa, per che vedete pur troppo, come vanno rivoltando tutto il mondo sotto sopra; voi non potete avere stato senza il culto divino, prendono ardire sotto nome di Religione di far tumulti, et seditioni popolari per arricchir della robba d'altri et co le cose

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 344 B; *Cod. Barberin.* cit. fol. 173 B.

cominciano a poco a poco et sono cresciute prima che l'huomo se ne avvegga, et vi si vuole rimediare et non si può; et non volemo altro piacere da voi che questo, scrivete. Io confirmai quanto ella diceva et dissi che scriverei, et pregai che la donasse alla Ser.tà V.ra questro frate che lo domandava di gratia speciale. ella disse ch' io gli dessi un memoriale che parlaria et s' informaria, et faria quel che potesse, et piacemi ch'ella non si raccordasse ch' io le parlassi un'altra volta di questo medesimo et così come ella ha detto gli darò il Memoriale et non mancarò d'officio etiam coi R.mi Cardinali ma sono molto duri al parer mio, et in questa et in tutte l'altre materie che passano per le loro mani » (1).

Un altro memoriale dunque! Ma il Da Mula sapeva ormai che in fatto d' Inquisizione Pio IV si rimetteva ai cardinali che più vi avevano parte; perciò, com'egli scriveva il 13 novembre:

« Hieri andai al R.mo Car.le Alessandrino et con tutte le ragioni che ho saputo ho cercato di persuaderlo e astringerlo che quel povero frate Andrea de' Micchieli sia giudicato in Venetia, et ho conteso un gran pezzo, fino dicendo che a posta d'un povero fraticello non si doveva scompiacere un Dominio tale a questi tempi et [*una parola macchiata d' inchiostro*] che se l' Inquisitione di Vinetia non è buona la debbano levar via, et se è giusta com'è se ne debbono fidare, e che si come di Spagna non si chiamano gli accusati, così non si devono chiamar quelli di Venetia a Roma. Assai fu detto e ridetto. La conclusione è che S. S. Ill.ma ha detto che penserà, et io detto che pensi, che bisognerà al fine sodisfare alle Ecc.ze V.re..... Con tutto che io habbia detto le ragioni, et egli mi habbia risposto quel che gli è parso, niente di manco non siamo andati in collera, ne l' uno ne l'altro, come esso cardinale suole talvolta in altri casi andare » (2).

È il caso di dire: Oh gran bontà dei cavalieri antiqui! La conclusione fu che la Signoria Veneziana pensò

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 367.

(2) *Cod. Vallicell.* cit. f. 373. Altre lettere per il Michieli scrisse la Signoria il 22 novembre di cui accusa ricevuta il Da Mula il 7 dicembre, promettendo d'occuparsi di lui. *ibid.* fol. 396.

bene di cedere in questo punto, in vista certamente di ottenere dal papa altri favori in altre materie. Ed altri affari ecclesiastici aveva allora essa avviati: il cardinalato da ottenersi per Giovanni Grimani, patriarca d'Aquileia, il diritto di giuspatronato sull'arcivescovado di Corfù, la nomina al vescovado di Verona. Fatto sta che frate Andrea dovette recarsi a Roma. Scriveva infatti il da Mula il 14 dicembre 1560: « Venne il povero frate Andrea di Michieli, et mi portò le lettere dell'Ecc.ze V.re, in sua raccomandatione, alle quali ho data la debita esecutione raccomandandolo a tutti li Sig.ri Cardinali dell' Inquisitione parte a bocca a quelli che sono venuti a visitarme questi giorni, parte per messi, et li ritrovo molto benigni tutti; et pur questa mattina l'Ill.mo de Carpi mi si è mostrato assai facile et spero sarà spedito in bene, et fin'hora non intendo, che sia altro contro di lui, che l'opposition del Montalto (1). » E riferiva poi in proposito il 21 febbraio 1561:

« Et havendo io parlato a Sua Santità in raccomandatione di frat'Andrea de Micchieli in esecution delle lettere dell'Ecc.ze V.re de XV mi parve buona occasione, ch'ella di propria bocca commettesse al Card.le Alessandrino che l'espedisse, et così prima che partisse ella lo fece caldamente non solamente a usarli giustitia, ma anco pietà, et dicendo io, che il caso suo non era di religione, et che fu condannato dall'Ecc.ze V.re a così fare, come fece contro quel frate Felice Inquisitore, che lo ha perseguitato et perseguita. Il Card. disse, che frat'Andrea era dissobbediente, et che haveva confessato d'aver indotte l'Ecc.ze V.re á scacciar il Mont'alto da Venetia, et con tutto ciò spediria con tutti gli altri suoi Colleghi quanto più presto il caso suo, et io ho il primo giorno di quaresima in Cappella parlato a tutti li R.mi Card.li dell' Inquisitione a favore di detto Frate Andrea, et non mancarò ancora di sollecitare. Gionto a casa poi esso

(1) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 401 B; *Cod. Barberin.* cit. fol. 273 B.

frate Andrea è venuto a me, et mi ha detto esser vero, che ha confessato haver detto alli Eccell.mi Sig.ri Capi (1) di quel tempo che gli dovesse fare un commandamento in scrittura circa fra Felice sopradetto, ma io non mancarò di ogni mio sforzo di aiutarlo, e per obedire all'Ecc.ze V.re, et per pietà che mi prendo di lui » (2).

La corrispondenza del Da Mula nei riguardi di frate Felice e di frate Michele s'arresta qui; del resto il Da Mula stesso fu creato cardinale insieme coll'altro veneziano Bernardo Navagero ch'era stato ambasciatore veneziano presso Paolo IV, pochi giorni dopo il 26 febbraio, con grande sdegno della Signoria veneziana, che non gliela perdonò mai. Da parte sua il Montalto s' interpose presso i cardinali di Carpi ed Alessandrino in favore del suo emulo, ed ebbe da loro buone speranze; « ma non affidandosi alle speranze, si prostrò a piedi del sommo Pontefice, ed ivi parlò così acconciamente in favore del reo, che ne ottenne un benignissimo general perdono (3) ». Non abbiamo il diritto di pensare che il Montalto non fosse sincero in questo suo gesto veramente simpatico; tanto più ch'egli non era certo informato di quanto la Signoria aveva fatto per istornare ogni punizione dalla testa di frate Andrea. D'altra parte nemmeno si può dubitare, che Venezia intendesse procedere energicamente la lotta contro l'eresia nella stessa dominante, per mezzo del tribunale dell' Inquisizione. Gli atti degli anni susseguenti ce ne fanno fede a sufficienza.

PIO PASCHINI.

(1) Cioè ai capi del Consiglio dei Dieci. Se quel benedetto frate si fosse umiliato un poco prima, quante noie avrebbe risparmiato alla Signoria ed al Da Mula! Ma la paura di un castigo esemplare l'aveva fatto tergiversare sino a quel punto.

(2) *Cod. Vallicell.* cit. fol. 451; *Cod. Barberin.* cit. fol. 308 B sg.

(3) TEMPESTI, l. c., I. p. 68.

LA POPOLAZIONE DEL DISTRETTO DI ROMA SUI PRIMORDI DEL QUATTROCENTO (*).

Il compianto archeologo Gio. Battista De Rossi osservò nella Biblioteca Comunale di Siena e prese in esame un elegante codice, della metà circa del secolo XV (1), che contiene le tasse pagate a quel tempo alla Camera Apostolica. Ivi son pure trascritte (2), di mano diversa da quella dell'amanuense di tutto il rimanente volume, le quote dell'imposta del sale, per

(*) *L'argomento della condizione demografica di Roma, e suo distretto, nei vari tempi è dei più importanti — e controversi — che esistano. Siamo perciò lieti di pubblicare il presente articolo nel quale il prof. Pardi, prendendo lo spunto dai medesimi documenti, ma con nuove considerazioni giunge, per quel che riguarda la popolazione del distretto di Roma nei primi del Quattrocento, a conclusioni che ci sembrano attendibili, ma che sono notevolmente diverse da quelle a cui, in questo medesimo Archivio, era giunto lo storico della Campagna Romana, Giuseppe Tomassetti. — Tuttavia l'argomento è di così vitale importanza, che l'Archivio mantiene aperte le sue pagine per qualunque eventuale deduzione in contrario.*

[N. d. R.]

(1) Segnato K. I. 22.
(2) Da cc. 18 t. in avanti.

cepita dal Comune di Roma nel tardo Medio Evo e, sulla fine di quest'età, passata al Governo pontificio.

Il De Rossi s'era proposto di pubblicare e illustrare il documento, ritenendolo, per verità a torto, « l'unico che ci dia lo specchio delle finanze comunali di Roma nel Medio Evo ». Ma, colpito da grave malattia, ne trasmise la copia da lui eseguita a G. Tomassetti, benemerito per i suoi studi storici sulla campagna romana, perchè la « divulgasse e commentasse ».

Il Tomassetti la dette alle stampe (1), premettendovi un cenno sulle tasse comunali del sale e del focatico e desumendone la popolazione che a quel tempo calcolò vissuta nel territorio del distretto di Roma (2).

Egli suppose che il documento, sebbene trascritto verso la metà del secolo XV, fosse copia di altro molto più antico. E lo dedusse dal fatto che in esso non si nota, come nei codici originali delle tasse (3), scritti sui primordi del Quattrocento, che parecchie erano *distrutte e disabitate*. E credette che rimontasse agli anni del riordinamento amministrativo del Comune, compiuto da Cola di Rienzo.

Del suo asserto gli parve di riscontrare una prova non dubbia: che in quell'elenco la quantità di sale assegnata a Civita Lavinia è di 10 rubbia, mentre nella tassazione fatta l'anno 1460 figura del doppio.

— Poteva (domanda il Tomassetti) essere raddop-

(1) G. Tomassetti, *Sale e focatico del Comune di Roma nel Medio Evo,* in questo *Archivio*, vol. XX, pp. 313 e segg.

(2) Si estendeva un tempo da Radicofani a Ceprano (giuramento di Ottone IV a Innocenzo III nei *Mon. Germ. Hist.*, L. II, 205), poi « dal ponte di Ceprano al ponte della Paglia » (come si legge nella *Vita di Cola di Rienzo*), ma nel Quattrocento il confine settentrionale doveva trovarsi più in basso del ponte sul fiume Paglia, che stava sopra Orvieto, perchè questa città ed altre terre vicine non v'erano comprese.

(3) Si conservano nell'Archivio di Stato in Roma.

piata in pochi anni la popolazione di quella terra? — No certo, a meno di casi straordinari che non sappiamo essersi verificati allora. — Dunque il codice romano-senese risalirà a più di un secolo prima del 1460; anzi si avrebbe così un tempo appena sufficiente perchè il numero degli abitanti crescesse del doppio. —

Contro tale ragionamento sta anzitutto il fatto che nei registri originali del sale degli anni 1416 e 1422, Civita Lavinia si vede ancora tassata per 10 rubbia. Se mai, il raddoppiamento della sua popolazione sarebbe avvenuto tra il 1422 e il 1460. E in quegli anni proprio si risentirono gli effetti di un avvenimento davvero straordinario: il ristabilimento definitivo in Roma della Sede papale, dopo la fine dello Scisma d'Occidente; da quando cioè Martino V, romano, era rientrato in Patria, colla tiara pontificia in testa, nel 1420, e si era posto, con amore di figlio, a medicare le grandi piaghe aperte nel corpo della Madre, ristabilendo la sicurezza e la prosperità anche nei dintorni dell'Urbe.

Del resto, non v'era bisogno che la popolazione di una terra fosse esattamente raddoppiata, perchè aumentasse del doppio la tassa del sale. Parrebbe, infatti, che questa, un tempo regolata unicamente sul numero degli abitanti, venisse allora basata, in un periodo di crisi, anche sulla loro capacità economica.

Nè il raddoppiamento della quota voleva nemmeno significare che popolazione e possibilità di pagamento fossero giudicati maggiori del doppio. La tassa non veniva fissata con criteri di assoluta esattezza. Le comunità si ripartivano in categorie *largamente scalate*. Dalla più alta, a cui erano assegnate 400 rubbia di sale all'anno, si discendeva immediatamente alla seconda di 200 rubbia, successivamente alle altre di 120 e di 100, e così di seguito.

Dunque, dal veder portata la tassa di Civita La-

vinia a 20 rubbia nel 1460 non si può dedurre che l'elenco, in cui essa figura tassata per sole 10, si debba ritenere almeno anteriore di un secolo.

D'altra parte, lo stesso documento edito dal Tomassetti contiene le prove che è la copia di un originale redatto tra il 1422 e il 1424. È risaputo che Papa Martino V, con due Bolle emanate appunto sotto quelle due date, esentò i feudi dei suoi parenti, i Colonna, dalle tasse del sale e del focatico (1). Orbene, nell'elenco romano-senese non si veggono appunto notate le terre di Ciciliano, Cave, Rocca di Cave e Capranica, esentate nel 1422, che appartenevano da un pezzo a membri di quella famiglia e figurano nell'imposta del sale del 1416. Vi son menzionati, invece, i castelli di Frascati e di Genzano, acquistati (2) dopo la pubblicazione della prima Bolla citata (l'uno il 21 Decembre 1422 e l'altro il 9 Decembre '23) ed esentati poi con Bolla del 1424.

Di qui si deduce in modo inconfutabile che il documento romano-senese è copia di un registro della tassa del sale scritto tra il 1422 e il 1424.

Ma allora — si dirà — perchè mai non vi si fa cenno dello stato di spopolamento in cui si trovavano ridotti non pochi castelli e villaggi, come si vede espressamente notato nel menzionato registro del sale del 1416?

Anzitutto quel particolare, essenziale per il Comune che doveva riscuotere l'imposta, non era tale per la Camera Apostolica, nel cui *Liber taxarum* si trova riportato l'elenco più in riguardo all'avvenire che al presente, poichè i pontefici allora, solo per eccezione,

(1) Cfr. THEINER, *Cod. Dipl.*, III 182; S. MALATESTA, *Statuti delle gabelle di Roma*, Roma, 1886, p. 46; TOMASSETTI, op. cit., loc. cit. p. 329.

(2) R. LANCIANI, *Il patrimonio della famiglia Colonna al tempo di Martino V,* in questo *Archivio,* XX, pp. 371 e 389.

usufruivano dei redditi ricavati dall'imposizione del sale (1).

Poi, se il documento venne trascritto, come pare, verso la metà del secolo XV, a quel momento le condizioni del territorio erano alquanto mutate e assai probabilmente parecchie delle terre, qualche decennio prima deserte, si andavano ripopolando. Quindi non era il caso di riprodurre notizie non più rispondenti alla realtà.

Dal 28 Settembre 1420, giorno fausto nel quale Martino V rientrò nella capitale della cristianità, fino al 20 Febbraio 1431, data della sua morte, quel figlio di Roma attese con grande amore a sollevare dalla miseria la città e le campagne intorno. Fu ristabilita la sicurezza in modo che si poteva andare, si narra, per i dintorni dell'Urbe carichi d'oro, senza paure e senza pericolo (2). « *Tanta erat tranquillitas, tanta fertilitas, tantaque etiam in omnibus terris Ecclesiae pax ut Octaviani principis tempora venisse crederes* » (3).

Se, dunque, è innegabile che l'originale del documento romano-senese fu redatto tra il 1422 e il 1424, appartiene a un tempo in cui il distretto romano presentava tuttavia dolorose condizioni di miseria e di spopolamento, non avendo potuto ancora Martino V, tornato soltanto sulla fine del 1420, riparare ai tristissimi effetti causati dalla lontananza dei papi avignonesi e dallo Scisma d'Occidente. E allora appariranno tanto più infondate le deduzioni che il Tomassetti ne ha tratte, vale a dire che in quel territorio vivesse una popolazione di mezzo milione circa.

(1) MALATESTA op. cit., p. 65.

(2) GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel Medio Evo*, l. XIII, cap. I, 1.

(3) *Memorie di Paolo di Benedetto di Cola di Mastro di Ponte, ad. ann.* 1431 *(Mss. Chigi*, n. II, 22).

Facciamo, intanto, un calcolo approssimativo. Sono elencati, nel documento romano-senese, 366 tra città, castelli e villaggi. Supponendo che avessero, in media, 500 abitanti per ciascuno, se ne calcolerebbero fra tutti 183.000, poco più che un terzo di quanti ve ne giudicava il Tomassetti. Nè credo inferiore al vero la cifra media di 500 persone, che ho riscontrato per terre d'altre regioni di quel tempo, le quali non avevano avute sì gravi cause di spopolamento come il distretto di Roma prima del 1420 (1). Comunque, non si potrebbe arrivare, con computi fondati, ad un numero maggiore di 200.000 abitanti, in cifra tonda.

Negli stessi registri della tassa del sale troviamo notati *i focolari* di parecchie comunità. Saranno alquanto inferiori al vero, perchè denunciati dagli stessi Comuni, senza controllo di persone adatte. Se a stento un regolare e bene organizzato Governo nel Medio Evo si trovava in grado di far eseguire un censimento demografico che si avvicinasse alla realtà (specie se ordinato per ragioni fiscali, chè allora i tentativi di frode erano innumerevoli), difficilmente, è da credere, avrebbe potuto riuscirvi un Comune come quello di Roma, con poteri non abbastanza precisati, benchè avesse il diritto di esigere nel suo distretto una tassa basata sul numero degli abitanti.

Ma anche *se si suppone la cifra dei focolari inferiore della metà a quella reale* (criterio piuttosto largo, mi pare), se ne deduce una media di popolazione assai inferiore a quanto vi ho giudicato qui sopra. Raddoppiando, infatti, il numero dei *fuochi* registrati, a 4 persone per ciascuno, si giunge ai seguenti risultati:

(1) Cfr. PARDI, *La popolazione di Siena e del Senese,* parte II, in *Bull. Sen. di St. p.*, a. 1926.

PAESI	FUOCHI	ABITANTI
Sutri e Nettuno (ognuno)	160	640
Cere e Valle Montane	80	320
Poggio Mirteto, Castel Galera, Rocca di Papa, Morolo e Gavignano	60	240
Formello	52	208
Cretoni e Albano	48	192
Zagarolo	44	176
Foglia e Riofreddo	40	160
Giulianello, Monte Albano e San Paolo.	36	144
Bocchignano, Ponticello e Rocca Tebaldesca	30	120
Stazzano, Frascati e Collealto.	24	96
Genzano e Scarpa	20	80
Vicovaro	16	64
Vallefredda, Rubbiano, Lago, Plumbinara e Lugnano.	12	48
Porco	8	32

Si veggono dei villaggi ridotti ad una popolazione minima. E non ce ne dovevano essere pochi, se tutti quelli, a cui era imposta la medesima, piccolissima quantità di sale, contenevano presso a poco lo stesso numero di abitanti.

Per conseguenza la cifra media di 500 persone per ciascuna terra, tra grandi e piccine, non dovrebbe parere troppo bassa.

Nemmeno le poche insignite del nome pomposo di città, alle quali si vede assegnata la massima quantità di sale, 400 rubbia all'anno, risultano gran che popolose. Una di queste, Corneto, pattuì di pagare il focatico in ragione di 500 *fuochi* (1), da cui, anche raddoppiandone il numero, non si calcolerebbero più di 4000 *anime*.

Il Tomassetti credette di aver rinvenuto una prova della giustezza delle sue conclusioni nella nota cronaca romana detta *Vita di Cola di Rienzo*. Ivi si riferisce

(1) TOMASSETTI, op. cit., loc. cit., p. 355, n. 1.

un'affermazione del famoso tribuno: che le rendite del Comune di Roma le aveva portate a 300.000 fiorini, 100.000 ricavati dal focatico, altrettanti dall'imposta del sale, altrettanti da quella sui porti e le rocche.

Tali cifre sembrarono assai esagerate a buoni conoscitori della storia di Roma, come il Gregorovius e il Papencordt. Lo stesso Cola, in una lettera al Papa d'allora, scrisse che la salina gli rendeva annualmente 30.000 fiorini. Supponendo la stessa esagerazione nei proventi del focatico e che questa tassa rendesse pure una somma simile, siccome ciascuna famiglia pagava per essa 4 soldi e 4 denari e il fiorino corrispondeva a 47 soldi, il Tomassetti calcola da tali dati 32.400 famiglie, le quali, aggiunge, « potrebbero, rappresentare circa 500.000 abitanti » (1).

Lasciando stare, se salina qui vale per *imposta del sale* o per *proventi delle saline di Ostia* (il che avrebbe pure la sua importanza); lasciando stare l'arbitrio della ipotesi che, se la cifra della tassa sul sale era esagerata di due terzi, lo dovesse essere pure nello stesso modo il focatico; ma il calcolo del Tomassetti è qui viziato nel fondamento.

Ogni famiglia di campagna, a quei tempi, si componeva infatti, in media, di 4 persone. Mettiamone pure 5: il massimo che si sia supposto. Con tal criterio 32,400 famiglie corrisponderebbero, a voler esagerare, a 162.000 persone, 338.000 meno di quante ne calcola il Tomassetti.

Se non che le sue operazioni sono sbagliate. Invece di 32.400 famiglie, ne risultano 324.000 circa, che corrisponderebbero, a sole 4 persone per ciascuna, a 1.296.000 abitanti, cifra anche più inverosimile, per un altro verso.

(1) TOMASSETTI, loc. cit., p. 335.

Sia dunque che nelle parole del Tomassetti si debba vedere l'omissione di una cifra, sia un errore di calcolo, la presunta prova che egli credette di dare, cade completamente.

Questo, del resto, non importerebbe. Vediamo, piuttosto come egli è giunto al risultato di un mezzo milione di abitanti nel distretto di Roma.

Supposto che il consumo annuo del sale a quei tempi fosse presso a poco eguale a quello d'oggi, precisamente di 7 chili a persona in Italia, siccome la quantità di sale imposto alle comunità del distretto di Roma sommerebbe in base all'elenco romano-senese a chilogrammi 3.215.772; dividendo questa cifra per 7, si ottiene il quoziente di 459.396, che dovrebbe rappresentare il numero della popolazione di quel territorio, arrotondato in mezzo milione in considerazione del consumo forse allora un po' minore e delle esenzioni accordate ai luoghi pii.

Il ragionamento non fa una grinza, ma è fondato sopra un dato inesatto.

Il sale si misurava a rubbia. Il Tomassetti calcola ciascun rubbio 294.46 chili, quanto gli s'attribuiva di peso in tempi recenti (1), ma non sui primordi del secolo XV.

Nella *Pratica della Mercatura,* scritta nel 1442 da Giovanni Niccolò di Uzzano (2), si legge che 100 salme di Puglia equivalevano a 193 rubbia di Roma e a 1200 staia di Firenze. Lo staio fiorentino era di litri 24,36 (3).

(1) A buon conto anche quando il rubbio valeva per gli aridi 294,46 chili, per il sale ne valeva soltanto 164,59 (MARTINI, *Manuale di Metrologia*, Torino, 1883, p. 598).

(2) Nel PAGNINI, *Della Decima*, vol. IV, p. 55.

(3) Che lo staio fiorentino anche a quei tempi corrispondesse presso a poco a 24 chili, almeno come misura del sale, risulta dai *Capitoli del Comune di Firenze*. In quelli a stampa, vol. I,

Per cui 1200 di essi equivalevano a 29.232 litri. Dividendo questa cifra per 193, si ha il peso di un rubbio romano, cioè 151 litri, corrispondenti, in molti casi, a 151 chilogrammi.

In un « Libro di divisamenti di Pesi e di misure di mercatanzie », composto da Francesco Balducci Pegolotti in un tempo alquanto anteriore alla precedente scrittura, si legge (1): « Rubbi cento di grano alla misura di Roma fanno in Firenze staia 620 ». Orbene, moltiplicando 620 per 24,36 e dividendo per 100, si ottiene il valore di un rubbio romano in 151 litri e una piccola frazione.

D'altra parte, appare evidente che il rubbio romano antico non poteva essere di 294,46 chili, perchè ciascuna famiglia avrebbe dovuto acquistare una quantità di sale troppo sproporzionata al bisogno.

Infatti vediamo che il criterio della tassazione era presso a poco di mezzo rubbio a *fuoco,* ogni anno (2).

Se pure raddoppiamo, per la ragione già esposta, il numero delle famiglie, col rubbio di chili 294,46, a

p. 445, si legge, ad esempio, che il Comune di Castiglion Fiorentino doveva acquistare, dal 1369 in poi, 600 staia di sale all'anno, « al solito peso dl 72 libbre a staio ».

(1) Nel PAGNINI, vol. III, p. 202.

(2) Dai registri del sale si rileva che Sutri e Nettuno, con 160 focolari dovevano acquistare 30 rubbia di sale; Cere, relativamente, 80 f. e 40 r.; Valmontone 80 f. e 30 r.; Poggio Mirteto 60 f. e 40 r; Castel Galera, Morolo e Gavignano 70 f. e 30 r.; Formello 56 f. e 20 r.; Fara 50 f. e 60 r. (ridotte però a 20;) Moricone 50 f. e 30 r.; Albano 48 f. e 20 r.; Cretoni 48 f. e 20 r.; Zagarolo 44 f. e 30 r.; Foglia 40 f. e 20 r.; Riofreddo 40 f. e 30 r. (ridotte a 20); Rocca Tebaldesca 30 f. e 20 r.; Bocchignano 30 f. e 20 r. (ridotte a 10); Ponticelli 30 f. e 10 r.

Probabilmente, oltre che al numero degli abitanti, si aveva riguardo alle condizioni economiche delle terre. Nondimeno il criterio della tassazione risulta, in media, di mezzo rubbio a famiglia.

ciascuna ne toccherebbe un quarto, cioè 73 chili, più di 18 a persona, quasi il triplo di quanto ne consuma un cittadino italiano dei tempi nostri.

Facendo, invece, corrispondere il rubbio a 151 chili, come nelle scritture citate, una famiglia ne avrebbe acquistati 38 chili all'anno, un po' più di 9 a persona.

Sarebbe sempre troppo, anche se si considerasse che quella tassa costituiva il principale reddito del Comune di Roma, che per i paesi più poveri si faceva luogo a riduzioni notevoli e che nel distretto di Roma si esercitava principalmente la pastorizia, per cui occorre una certa quantità di sale per salare carni e formaggi.

Ma se per il sale lo staio fiorentino, in confronto del quale abbiamo valutato il rubbio, pesava 72 libbre, ossia 24 chili, invece come misura del frumento (poichè come tale è stata paragonata al rubbio) equivaleva presso a poco a 52 libbre, ossia a chili 17,33. Ce lo attesta una delle persone più competenti in materia che sieno vissute nei tempi di cui ci occupiamo: un mercante fiorentino di grani, che scriveva verso il 1420, proprio quando, presso a poco, si redigeva l'originale del documento in questione (1).

Staia 1200 avrebbero pesato 22.729 chili. Dividendo questa cifra per 193, si avrebbe il peso del rubbio romano in 113 chilogrammi.

Di ciò troviamo una conferma indiretta nella ricordata *Pratica della Mercatura* dell'Uzzano, dove si legge (2): « Vendevisi [a Roma] grano a una

(1) LENSI, *Il Libro del Biadaiolo*, prezioso codice della Bibl. Laurenziana di Firenze, segnato *Tempi tre*, c. 4 r.: « E tutto a staio cholmo, di peso il grano dalle libbre 52 a quello torno ».

Oggi pure, naturalmente, uno staio di grano pesa da 17 a 18 chili, per cui un ettolitro di grano corrisponde a 80 chili, mentre il peso di un ettolitro di sale è assai superiore.

(2) PAGNINI, IV, 179.

misura che si chiama rubbio, ch'è mina una e uno ottavo di Genova ». A proposito poi di questa città l'Uzzano scrive (1): « Grano vi si vende a mine, ch'è l'una libbre 260 in 280 e ancora, secondo la botte, 290 ». Se si prende il peso maggiore della mina e si aggiunge un ottavo (36 libbre), si hanno 326 libbre, cioè 108 chili: cifra un po' minore di quella ottenuta dal raffronto del rubbio con lo staio fiorentino, ma la libbra di Firenze pesava un po' più di quella genovese (100 delle prime equivalevano a 108 e $^1/_3$ delle seconde (2)).

Una riprova che il rubbio doveva corrispondere presso a poco a 113 chili, ci sembra di vedere nel prezzo di quella misura di sale, che sui primordi del Quattrocento valeva 2 ducati d'oro papali, detti anche fiorini (3). Col rubbio calcolato 294 chili, per un soldo se ne sarebbero acquistati tre chilogrammi e un quinto, il che sembra poco verosimile; invece valutandolo 113 chili, con un soldo se ne sarebbe comprato un chilogrammo e un quinto: cosa assai verosimile (4).

(1) PAGNINI, IV, 189.

(2) Ibidem, IV, 202.

(3) Nel documento romano-senese, proprio sul principio, si legge che tutte le terre del distretto di Roma dovranno mandare alla Camera del Comune capitolino, ogni anno nel mese di Maggio, un loro rappresentante, a pagare, per la prima quota dell' imposta del sale, « *unum florenum in Urbe currentem, de XLVII solidos, pro quolibet rubro salis eis superius pretaxatis* ». Un fiorino a Maggio, *pro prima impositione*, e un altro a Settembre *pro secunda*, fanno due ducati d'oro, cioè 94 soldi. Qui è precisato il valore del ducato o fiorino in 47 soldi. Tale moneta corrispondeva a 10 carlini e 5 bolognini. I carlini si valutavano soldi 10 e danari 10, per cui un ducato si calcolerebbe tra 45 e e 47 soldi.

(4) Nel CIBRARIO (*Dell'economia politica nel Medio Evo*, Torino, 1839, p. 570) si vede riportato il prezzo di un'emina grossa di sale, o sestario, nel 1384; e sarebbe stato di 40 soldi. Sic-

Se dunque, come parrebbe per tante ragioni, il rubbio romano pesava 113 chili circa, a ogni famiglia toccava ogni anno d'imposta, sui primordi del Quattrocento, 28 chili di sale e ad ogni persona 7, quanti ne consuma oggi un cittadino italiano.

Però, trattandosi per lo più di pastori, che dovevano salare carni e formaggi, la quantità per uso di famiglia si riduceva a un po' meno. In Toscana, nella legge generale del sale emanata nel 1701, si assegnava ad ogni *bestia da cacio* mezza libbra di sale (1). A questa stregua, in una famiglia di pastori che possedessero 20 pecore, su 28 chili di sale 7 andavano per salare formaggi e quindi il consumo delle persone si calcolerebbe a meno di 6 chili a testa.

Ad ogni modo, col criterio di 7 chili a persona (non tenendo conto della quantità usata per l'industria del formaggio), poichè le 10.938 rubbia imposte ogni anno complessivamente nel distretto di Roma, in base al documento romano-senese, corrisponderebbero a chilogrammi 1. 651.638, ne risulta che ci dovevano vivere 176.000 abitanti, presso a poco, e tenendo conto delle esenzioni, un po' meno di 200.000, in cifra tonda.

Che questo calcolo si avvicini alla realtà confermano i censimenti, sebbene il più prossimo non si facesse che due secoli dopo, nel 1656, e non si possa istituire, tra le divisioni amministrative di quel tempo e le altre di due secoli prima, un esatto raffronto, perchè le terre nel censimento del 1656 si trovano disposte per Diocesi, alcune delle quali hanno la maggior parte delle

come un sestario corrispondeva a litri 40,685 (ibidem, p. 486), un litro di sale, presso a poco un chilogrammo, valeva all' incirca un soldo, per quanto il valore del soldo, ventesima parte ideale di una lira, variasse un poco da paese a paese.

(1) CANTINI, *Legislazione toscana*, vol. XXI, Firenze, 1805, pp. 142 e segg., § XV.

parrocchie dipendenti fuori del territorio da noi esaminato. Facendo un calcolo a parte delle comunità romane comprese in queste, si hanno i seguenti risultati (1):

Viterbo (Diocesi)	21,623	anime
Nepi »	5,431	»
Sutri »	12,491	»
Civita Castellana	11,749	»
Orte »	8,954	»
Alatri »	8,347	»
Segni »	6,530	»
Anagni »	12,914	»
Fiorentino »	8,766	»
Abbazia di Farfa e suo territorio.	6,179	»
Terracina (Diocesi)	14,980	»
Sabina »	22,935	»
Velletri »	12,451	»
Frascati »	7,462	»
Albano »	5,412	»
Palestrina »	14,830	»
Tivoli »	12,537	»
Abbazia di Subiaco e suo territorio	9,750	»
Altri luoghi di altre Diocesi, circa	10,000	»
TOTALE	213,351	anime

La popolazione del distretto di Roma da poco meno di 200.000 *anime* sui primordi del Quattrocento, non era salita che a 213.000 circa nel 1656 e, supponendo qualche errore in meno, assai probabile, a 225.000, in cifra tonda.

Possiamo intanto affermare, per ragioni che ci porterebbero troppo in lungo, che non doveva essere diminuita, per cui la cifra di mezzo milione, calcolata per quegli abitanti dal Tomassetti, appare assolutamente inverosimile.

(1) F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato Romano*, Roma, 1906, pp. 80-91.

D'altra parte però ci si sarebbe aspettati un aumento un poco maggiore, nello spazio di ben più che due secoli.

E molto probabilmente vi fu. Infatti, il documento romano-senese, su cui son basati i nostri calcoli, non tien conto delle terre addirittura *distrutte e disabitate*, come fanno gli originali registri della tassa del sale. Se noi sottrarremo il numero degli abitanti di queste, valendoci dell'elenco del 1416, (1) che pubblichiamo in appendice, avremo la popolazione reale del distretto di Roma sui primordi del secolo XV.

Le terre *destructae et inhabitatae* della provincia detta *Tuscia* dovevano, per l'innanzi, acquistare 286 rubbia di sale all'anno, ossia 32.318 chili, a cui corrisponderebbero, a 7 per testa, 4616 persone.

Nella regione chiamata *Collina* la tassa dei paesi così ridotti ammontava a 135 rubbia, o 15.225 chili, da cui si computano 2179 *anime*.

Nella provincia della *Sabina* da 40 rubbia d'imposta e 4520 chili di sale si calcolano 645 persone.

Nella regione detta *Romangia ed Abbazia Farfense* i paesi disabitati acquistavano già 300 rubbia di sale ossia 33.020 chili, da cui si desumono 4840 abitanti.

Nel territorio di *Tivoli e Carsoli* l'imposta complessiva di 60 rubbia di sale, o 680 chili, lascia supporre un tempo nei paesi deserti 968 *anime*.

(1) *Liber secunde imposite salis et focatici anno MCCCCXVI*, nell'Arch. di Stato in Roma, Arch. d. Camera Capitolina. Le quote sono semestrali e, per avere la quantità imposta per tutto l'anno, bisogna raddoppiarle.

Accanto alla cifra delle rubbia ho messo fra parentesi il numero a cui fu eventualmente ridotta la tassa e ho segnato con *es.* gli esoneri totali; perchè qualcuno potrebbe anche pensare derivate tali riduzioni ed esoneri da abbassamento demografico piuttosto che da ragioni temporanee e di natura economica, come parrebbe più probabile.

Nella provincia della *Campania* da 230 rubbia di sale, o 25.030 chili, si computano 3712 abitanti; in quella della *Marittima* da 310 rubbia di sale, o 35.030 chili, se ne calcolano 5004.

Per conseguenza verso il 1416 la popolazione del distretto di Roma non avrà oltrepassati i 155.000 abitanti, dovendosene detrarre 21.319 circa (somma delle *anime* di tutte le terre *distrutte e spopolate*) dalla cifra pocanzi calcolata sull'elenco romano-senese; o al più giungeva a 175.000, in cifra tonda, se si tien conto di quanti godevano abitualmente delle esenzioni. Per conseguenza tra i primordi del secolo XV e il 1656 l'aumento sarebbe stato di 50.000 persone circa.

Il 1420, anno del ritorno dei Papi in Roma dopo la fine dello Scisma d'Occidente, segna il termine di un tristissimo periodo di miseria e di abbassamento demografico, in cui molte terre andarono *distrutte e spopolate*.

Ma quando si può supporre che le medesime conservassero ancora la loro popolazione, quale risulterebbe dall'elenco suindicato, di poco meno che 200.000 *anime*, e una condizione economica che consentisse loro di pagare la quota segnata in quello e riportata, del resto, anche negli altri registri della tassa del sale?

Con la lontananza dei Papi, a cominciare dal 1305, le famiglie nobili guerreggiarono continuamente fra loro in Roma e nelle campagne. Seguivano frequenti vendette, ruberie, assassinî. Mancando la sicurezza, vennero quasi a cessare i pellegrinaggi, una delle principali fonti di guadagno per i cittadini, e anche per i contadini e pastori, che rifornivano di alimenti il mercato urbano. Si aggiunsero le depredazioni e i saccheggi delle Compagnie di ventura. Nel 1348 la banda tedesca di Guarnieri d'Urslingen pose a sacco ed arse Anagni,

passandone gli uomini a fil di spada. Nello stesso anno la terribile peste desolò pure le campagne romane.

Si rialzarono un poco le condizioni della città e del suo contado col giubileo del 1350. Si racconta che arrivassero ogni giorno 5000 persone e in quaresima i pellegrini giungessero al numero di un milione e dugento mila. Le osterie non bastavano ad albergare tanta gente.

Dopo quel breve periodo di guadagni, tornarono in Roma la miseria e l'anarchia. La nobiltà per mezzo di bravacci funestava città e contado.

Se il cardinale Albornoz restituì l'ordine in gran parte dello Stato, non valse a proteggere le campagne romane dalle depredazioni delle Compagnie di ventura. Nel 1365 Anichino di Baumgarten, fortificatosi in Sutri con la sua banda di Tedeschi, di là pose a ferro e fuoco le provincie della *Sabina* e della *Tuscia*. Nel 1366 devastò la regione della *Campania* Giovanni Acuto con i suoi Inglesi.

L'anno dopo tornò a Roma la sede papale con Urbano V, ma per breve tempo. Vi fu ristabilita definitivamente da Gregorio XI nel 1377. Se non che, l'anno successivo, venuto a morte quel pontefice, s'iniziava lo Scisma d'Occidente, funesto alla Chiesa e a Roma. Seguirono disordini, violenze, saccheggi. Baroni e Compagnie di ventura devastavano la *Campania*, pirati catalani spopolavano la *Marittima*. Bande assoldate da Papi e da antipapi si combattevano in tutto lo Stato e anche nei dintorni di Roma.

Nelle condizioni di disordine in cui si trovava la capitale della cristianità, nemmeno il giubileo del 1400 potè ristabilirvi il benessere. In quello stesso anno Bonifacio IX bandì una Crociata contro i castelli dei Colonnesi e parecchi di questi furono espugnati e le terre circostanti devastate.

Qualche anno appresso, si combattè nella campagna romana tra fautori del Papa e partigiani del re Ladislao di Napoli, che si impadronì di Roma.

Finalmente, cessato lo Scisma d'Occidente con l'elezione di Martino V a Costanza nel 1417, quel pontefice, romano di nascita, venne a ristabilire definitivamente in Roma la Sede papale. Il 29 Settembre 1420, data del suo ingresso nella capitale della cristianità, inizia un'età nuova per questa e per il suo contado, ridotto in gran parte selvaggio e deserto.

Da quanto s'è detto, si capisce che il tempo in cui le terre *distrutte e spopolate* potevano trovarsi in condizioni di pagare le tasse del sale notate nei registri del principio del secolo XV, e quindi potevano avere circa 200.000 abitanti, sarà stato intorno al 1365, prima che cominciassero le grandi depredazioni ad opera delle Compagnie di ventura.

Comunque, tanto allora, quanto, a maggior ragione, sui primordi del Quattrocento, quando la popolazione doveva essere discesa a 175.000 *anime*, essa era ben lontana dal mezzo milione calcolato dal Tomassetti.

GIUSEPPE PARDI.

APPENDICE

LIBER SECUNDE IMPOSITE SALIS ET FOCATICI ANNI MCCCCXVI.

IN PROVINCIA THUSCIE.

Castrum Montis Alti . .	50	— Campanilis	10
— Corneti	200	— Castiglionis	10
Civitas Tuscanelle. . .	60	— Guidonis	14
Castrum Canini . . .	15	Ischia	10
— Civitelle	15	Castrum Loterii . . .	8
Civita Vetula	15	— Buccegie	8
Castrum Tulfe Nove . .	30	Cornazanum	8
— Monterani	10	Castrum Montis Rosoli .	8
— Cerbeteris	30	Sancta Siberą	7
— Cere	20	Castrum Orchie . . .	6
— Galerie	15	Ferraria	5
— Anguillarie	30	Castrum Saxi	5
— Cesani.	30	Mons Castaneus . . .	5
— Trivingiani	15	Rote	5
Vianum	10	Castrum Statue . . .	5
Tulfa vetus	15	— Sancti Georgii . . .	5
Castrum Barbarani . .	15	Laprungiana.	5
— Blede	15	Castrum Testaleporis. .	5
— Vetralle	15	— novum filiorum Alberti	5
— Capranice	25	Vicarellum	5
Vaxanum iuxta Sutrium.	8	Castrum Civitelle . . .	5
Civitas Sutrii	60	Mons Romanus . . .	5
Castrum Bracciani. . .	40	Marthingianum. . . .	5
Insula Pontis Veneni .	5	Castrum Carcari . . .	5
Infra secuntur terre de eadem provincia distructe et inhabitate ad presens, videlicet:		Sancta Pupa.	5
		Strippa Cappa	5
Castrum Iulgliani . . .	10	Civitella Sancti Stephani.	5
— Pali	10	Castrum Portus . . .	3

In provincia Colline.

Civitas Viterbii	200
Castrum Casamale	10
— Craparole	10
— Frabice	10
— Carbongiani.	10
— Roncilglionis	20
Civitas Castellana.	60
— Nepesina.	20
Castrum Campangiani	25
— Maleani Pecorarecii	8
— Scrofani	15 (10)
– Formellum	10
Castrum Aringiani	15
Morlupus et Mons Guardie	15
Castrum Novum	15
— Flaiani	20
Civitella Sancti Pauli	10
Sanctus Edistus	15
Lipringianum	6
Mons de Fiore.	5
Castrum Naççani	15
— Torrite	10
Filaccianum.	15
Ponzanum	10
Castrum Gallexii	40
Vitorclanum.	15
Vangiaria.	10
Versanum	5
Maççanum	5
Iulglianellum,	8
Valleranum	10
Surianum.	30
Corclanum	10
Polimartium.	10
Civitas Ortana	100
Vaxanellum	10
Vaxanum de civitate ortana.	15
Mungianum	15
Palaççolum	5
Castrum Stabie.	5
Filaçanum	5

Secuntur terre distructe et inhabitate ad presens, de eadem provincia Colline videlicet:

Castrum Vici	15
— Cusingiani	10
Schuranum	8
Ryanum	8
Castrum Nuncilgliani	5
Alianum	5
Petrungianum	5
Mons Casulis	5
Sorbus.	5
Preta Pertuso	4

In provincia Sabbine.

Castrum Maleani	40
Porclanum	15
Civitas Amelie.	100
Campovarium	15
Castrum Utriculi	30
Castilglionum	6
Folglia	10
Podium de Mortetis	20
Vaconum.	15
Stimilglianum	30
Catinum	10
Podium de Catino	10
Castrum Turis	30
— Silcis	25
Roccha de Anticho	10
Sanctus Polus	15
Podium Sumanaville.	10
Mons Asula.	15
Mons Calvus	10
Cantalupus	10
Collis vetus.	15
Gavingianum	10
Aspra	20
Taranum.	40
Castrum Rocchette	40

Castrum Montisboni	40
— Flaianelli.	40
— Cicingiani	40
Grappingianum.	15
Castrum Vetulum.	10
Coctanellum.	15
Castrum Sancti Viti	10
— Podii de Medio	10
Varanum.	10
Castrum Calvi	15
Roccha Manara	10

Secuntur terre distructe et inhabitate ad presens, de eadem provincia sabinensi, videlicet:

Collis Niger.	15
Mons filiorum Hugonis.	5

In provincia Romangie et Abbatie Farfensis.

Scantrilglia	15
Mons Albanus.	8 (es).
Podium Montis Albani	10
Preta Demonis.	5
Castrum Monticellorum.	20
Castrum Sancti Angeli	
Monte Patuli	15 (3 1/4)
Mons Viridis	15
Palumbaria	20
Castilglionum	10
Mons de Brectis	5
Mons Rotundus	30
Podium de Currese	5
Castrum Domini Deodati.	5
Cerretum malum	5
Staççanum	15 (7 1/2)
Mons Gentilis	10
Toffia	25
Castrum Sancti Petri.	5
Mons Leonis	30
Turricella cum villis	10
Laposta	5
Genestra	10
Sanctus Laurentium in pectore	5
Frassum	5
Casa Protha.	5
Belmonte.	6
Roccha Sinibaldi	15
Mons Niger.	5
Mons Opulus	30
Bocchingianum.	10 (5)
Sariscianum.	10 (6)
Nerula.	20
Montorium	15
Castrum Novum	10
Mons Falconis.	10
Fara cum villis.	30 (10)
Roccha Theballescha.	10 (5)
Numentana	10
Cretoni	5
Ponticelli.	5
Mons Sancte Marie	10
Collis Longus	10
Mons Calvus	5
Podium de Moiano	10
Caput de Farfa	15
Podium Donadei	15
Moriconum	15 (7)
Castrum Pompei	5

Secuntur infra terre ad presens distructe et inhabitate:

Sanctus Honestus	5
Roccha Sollana	5
Sanctus Laurentius in Via Romana	5
Podium Sancti Petri.	5
Archa Pilglionum.	5
Seravalle.	5
Burgus de Maxatiis	5
Grypta Marotia.	5
Montugnanum	5

Iulglianellum.	5
Castrum Maxe	5
Castrum Montis de Sarba	5
— Communantie . . .	5
Roccha de Brectis. . .	5
Castrum Morani . . .	5
— Laspongie	5
— Tralgliate	5
— Grippanis	5
— Archionis	10
Mons Maior.	10
Pemonte	10
Villa Sancti Antimi . .	15
Castrum Normandorum.	15

In provincia Tyburis et Carsolii.

Civitas Tyburtima. . .	100
Castrum Sancti Angeli domini Ricchardi. .	10
Sanctus Polus . . .	10 (es.)
Vicovarium	20 (es.)
Scarppa	10 (5)
Vallis Anfreda . . .	10 (2 1/2)
Portica.	5
Offianum	10
Pretaforte	10
Montorium de Petescie .	10
Mons Alglianus . . .	10
Rivus frigidus	15
Antycolum	15
Petescie	10
Vallis bona	10
Poççalglia	10
Rocca de Jlce	5
Preta balla	5
Collis altus	15 (5)
Villa Vulgarecia . . .	6
Rubianum	10 (2)
Rubianellum. . . .	10 (es.)
Villa Paganica	4
Cicilglianum. . . .	10 (es.)
Roccha de Salce . . .	5
Geranum.	10 (es.)
Villa Obici	5
Cerretum.	10 (es.)
Roccha Iuvenis. . . .	5
Burdella	5 (es.)
Cantalupus	5 (2)
Licença	3
Sublacum.	30 (es.)
Porcus.	5 (2 1/2)
Lacus	5 (1/2)
Lausta.	5 (es.)
Castrum Siniballi et Canis Mortui	10 (2)
Sambuci	6 (es.)
Saracineschum	6
Arsuli	10 (es.)
Castrum Novum . . .	5
Castrum Marani . .	5 (es.)
— Montis de Pescie . .	5
— Cerbarie	5 (es.)
Roccha Sancti Stefani	5 (es.)
Tuccianellum	5
Castrum Petrademonum.	10
— Anthoni	5
Civitella Scamparelle.	5 (es.)
Roccha de Meççò . . .	5

Secuntur infra terre distructe et inhabitate ad presens, in eadem provincia, videlicet:

Saracineschum	25
Ampollonum	5

In provincia Campanie.

Burgus Montis Frenelli	5 (es.)
Castrum Fraschati . .	10
Mons Compatrum. . .	10
Castrum Zagaroli . .	15 (10)
Sanctus Gregorius. . .	10
Passaranum	5

Casa Corbula	6
Castrum Poli . . .	15 (es.)
Guadangiolum . . .	6 (es.)
Mons Sancte Marie .	5 (es.)
Civitas Preneste . . .	30
Gallicanum	15 (es.)
Lungianum	5 (es.)
Vallemontonis . . .	15 (es.)
Plumbinaria	5 (es.)
Civitas Sengne. . . .	40
Rocca Priura . . .	10 (es.)
Molaria	15 (10)
Monsfortinus . . .	15 (es.)
Collis de ferro . . .	10 (es.)
Pileum	20 (es.)
Palianum	20
Olibanum.	10 (es.)
Genaççanum . . .	15 (es.)
Castrum Cavarum. .	15 (es.)
Roccha de Cavis . .	5 (es.)
Civitas Ananie. . . .	100
— Ferentini.	50
Supinum	20
Cecchanum	30
Gavingianum . . .	10 (es.)
Civitella de Maççochis .	10
Piscianum	5 (es.)
Morolum	15 (es.)
Patrica	20
Alatrum	50
Zangatum.	5
Castrum Crapanice .	5 (es.)
Scolcola	10
Civitas Verulana . . .	30
Castrum Serronis . . .	5
— Gorge.	10
— Rocche de Maximo .	10

Secuntur infra terre de presente distructe et inhabitate de eadem provincia, videlicet:

Mons Porcus	5
Castrum Colupme. . .	5
Longeçce.	5
Sanctus Victorinus . .	5
Sanctus Iohannes in Camporacio	5
Turris filiorum domini Macthie	5
Silvia molium (sic) . .	5
Castrum novum Iohannis de Sancto Alberto	5
Villa Mayne (sic) . . .	5
Collis Medius	5
Sanctus Vitus	5
Castrum Corcomelli . .	5
— Sancti Cesarii . . .	5
— Montis Lanici . . .	5
— Torrecchie	10
Mons Longus	10
Terra de Maximis. . .	10
Burgus filiorum domini Teballi	15

In provincia Maritime.

Marenum.	30 (es.)
Rocca Pape . . .	20 (13 1/3)
Castrum Candulphorum	10 (5)
Albanum	10 (6)
Sabellum	5 (es.)
Gençanum	6
Nemo	10 (6 2/3)
Faiola	10 (es.)
Civitas Labinie. . . .	10
Ardia	10 (5)
Civitas Velletri. . .	100 (es.)
Terra Core	50 (es.)
Sermonetum.	40
Vaxianum	10 (es.)
Nectuna	20
Terracina.	30
Porcilglianum . . .	8 (es.)
Pipernum.	50

Sitia	30 (es.)	Cisterna	10
Hostia	10	Norma	10
		Fusingianum	10
Secuntur infra terre de presenti destructe et inhabitate, de eadem provincia, videlicet:		Peschius	5
		Conche	5
		Velposa	5
		Patrica	5
Castrum Leonis	15	Mons Olibanus	5
Astura	15	Castrum Venafre	5
Ni[m]pha	30	Aritia	5
Solforata	10	Turris Candulphorum	5
Sanctus Petrus in formis	10	Castrum Sancti Andree	5

DOCUMENTI DEL MONASTERO DI S. CECILIA IN TRASTEVERE

Le brevi notizie sulle vicende storiche del monastero e del suo archivio che qui si premettono, riguardano esclusivamente il periodo medievale (1).

(1) Diamo qui alcune fra le note opere relative all'insigne monumento:

Bosio A. *Historia passionis b. Caeciliae.* Romae, 1600; tradotta sotto il titolo: *Istoria del martirio di S. Caecilia,* Roma, 1721.

Laderchi Jacopo, *S. Caeciliae acta et Transtyberina Basilica,* Romae, 1722-23.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen ecc. Stuttgart u. Tübingen, 1842, III, 3, p. 638-646.

Armellini Mar. *Le chiese di Roma,* Roma, 1891, p. 669-672.

Bondini Giuseppe, *Di S. Cecilia e de' suoi compagni martiri,* Roma, 1855.

Erbes C., *Die h. Caecilia im Zusammenhang mit der Papstcrypta,* in *Zeitschrift für Kirchengeschichte,* Gotha, 1888, IX, 1-66.

Kirsch J. P., *Die heilige Cäcilie in der römischen Kirche des Altertums,* Paderborn, 1910.

Hermanin Federico, *Un affresco di Pietro Cavallini,* in *Arch. Soc. Rom. Storia Patria,* vol. 23, Roma, 1900, pag. 397-410. Recensione di Egidi Pietro, ivi, vol. 25, Roma, 1902, pag. 243-245.

Giovenale G. B., *Scavi innanzi alla Basilica di S. Cecilia,* in *Nuovo Bollett. Archeol. Christ.* 1897, p. 249 ss.

Giovenale G. B., Cascioli Giuseppe e altri, Rivista *Cosmos Catholicus,* Roma, 1902, IV, nn. 20-21.

Bianchi-Cagliesi Vincenzo, *S. Cecilia e la sua basilica nel Trastevere,* Roma, 1902.

Picarelli Torquato, *La basilica e casa romana di S. Cecilia in Trastevere,* Roma 1922.

Il card. Giacomo Luigi Brignole del tit. di S. Cecilia († a Roma nel 1853) illustrò, il 28 dic. 1840, in una adunanza delle due Accademie di Archeologia e di Belle Arti di S. Luca la storia della propria chiesa titolare, coll'appoggio di documenti inediti dell'archivio del monastero. Vedi *Dissertazioni della Pontificia Accademia di Archeologia,* Roma, 1852, XII, p. IV. Ma, per quanto sappiamo, questa memoria non fu mai stampata.

IL MONASTERO.

Papa Pasquale I (817-824) facendo ricostruire la basilica di S. Cecilia, edificata, come si crede, fin dal quarto secolo, eresse presso di essa, e precisamente nel luogo *Colles iacentes,* denominato così probabilmente dagli avanzi a forma di terrazza, della naumachia dell'imperatore Augusto, nei giardini di Giulio Cesare, un convento maschile in onore delle Sante Cecilia ed Agata (1), e lo dotò coi beni dell'ospedale di S. Pellegrino, posto nei pressi di S. Pietro, e precisamente vicino al luogo dove oggi trovasi il quartiere della Guardia Svizzera, ospedale che era stato costruito da Leone III (2).

Pasquale II, nel 1100, ricostruì il convento; e a tale epoca, salvo ristauri posteriori, risale il chiostro tuttora esistente (3).

Di qual ordine fossero i primi frati che abitavano il convento, non è noto. Havvi soltanto la tradizione assai vaga che fossero i canonici lateranensi, eppoi i monaci cassinensi (4).

(1) Non è questo l'unico caso di abbinamento delle funzioni religiose in onore delle Sante Cecilia ed Agata. Anche nell'alto medio evo la chiesa di Grado ebbe altari per le due sante medesime. *Chronicon Venetum vulgo Altinate,* in *Monum Germ., Scriptores,* XIV, 11. ERBES, l. c. 13-14.

(2) *Liber Pontificalis*, ed. DUCHESNE, II, 28, 47, 57, 567. DE WAAL, in *Bullett. di Archeologia Cristiana,* 1887, p. 38, e *Römische Quartalschrift,* III (1889), p. 386-390.

(3) GIOVENALE, in *Cosmos Catholicus*, p. 652-653.

(4) Brutius Io. Ant., Opera ms. all'Archivio Vatic., vol. XVI, 259-260; ALVERI, *Della Roma in ogni stato*, Roma, 1664, II, 382; Terribilini, Ms. del sec. XVIII nella Biblioteca Casanatense, n. 2179, p. 210-211. Nelle raccolte del Garampi, Chiese di Roma, Titoli cardinalizi, che si conservano nell'Arch. Vatic., non abbiamo trovato materiale per la storia del *monastero.* — Che nella prima metà del sec. XVII si conservassero ivi soltanto ricordi molto vaghi sulla sua storia, vedesi dalle notizie seguenti che, il 4 ott. 1635, l'abbadessa D. Paola Justini comunicò a Giovanni Pietro Puricelli, arciprete della basilica Laurenziana di Milano:

« (Papa Pasquale I) restaurò anco il monasterio delle monache che ivi dimoravano in tempo di S. Gregorio Primo, dove si fa mentione di quella famosissima Theodosia all'hora abbadessa, santa tanto miracolosa del ordine del Padre S. Benedetto, ma per la ingiuria de tempi fu desabitato dalle monache, dove il S. Pontefice Pasquale I fabricò il monasterio, dopo restaurata la chiesa, e la consacrò alla congregazione dei monaci dell'ordine del padre S. Benedetto, dove stettero per molto tempo. Successero, dopo gran tempo, in questo luogo li frati Humiliati sino al tempo di Papa Clemente VII.... ». (Biblioteca Ambrosiana di Milano, Cod. 113, Infer.) Su questa fonte e su altre, relative alla storia degli Umiliati, volle gentilmente richiamare, il 6 ottobre 1905, l'attenzione nostra l'allora bibliotecario dell'Ambrosiana, dott. Achille Ratti, quando ci recammo a Milano per completare le nostre indagini. Cogliamo l'occasione per esprimere nuovamente al Sommo Pontefice la gratitudine nostra pel suo interessamento.

Tra gli anni 1344 e 1419 i frati e le suore dell'ordine degli Umiliati, fondato in Lombardia nella seconda metà del secolo XII, presero possesso del convento di S. Cecilia per esercitarvi, come altrove, l'arte della lana (1), e vi dimoravano certamente ancora nel 1419 (2).

(1) DE CUPIS CESARE, *La lana e la sua industria in Roma*, Roma, 1923, p. 5.

(2) TIRABOSCHI GIROLAMO, *Vetera Humiliatorum monumenta,* Mediolani, 1767, II, 113-115. Egli ha desunto tale notizia dalla « Chronica ordinis Humiliatorum », cap. 38, fogl. 174, compilata nel 1419. Però il ms. di questa cronaca che conservasi nell'Ambrosiana, 258, Infer., è di mano del Puricelli, del sec. XVII. Secondo la stessa fonte, cap. 36, fogl. 167, a Roma, già nel 1298 vi sarebbe stata una casa degli Umiliati, ma non è detto che si trovasse a S. Cecilia. — ZANONI LUIGI, *Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia, l'industria della lana, ed i comuni, nei secoli XII e XIII,* Biblioteca Historica Italica, series altera, II, Medio-

Ma poco tempo dopo, Martino V concesse tanto la basilica quanto il monastero alla congregazione del S. Salvatore (1), fondata da S. Brigida ossia Birgida, donna svedese, morta a Roma nel 1373, in cui pure il suo ordine aveva ottenuto i medesimi privilegi per le indulgenze che godevano gli Agostiniani (2).

Difatti, nel 1425 il convento era in possesso dei frati di S. Brigida, e sappiamo che il priore d'allora

lani, 1911, contiene, fra l'altro, la bibliografia, e tratta dei mss. che li riguardano, esistenti all'Ambrosiana e a Brera.

(1) « (Martinus V) ecclesiam S. Caeciliae Transtyb. ordini « S. Salvatoris sub regula S. Augustini per beatam Brigittam in« stituto de consensu canonicorum attribuit ». (Oldoini Agostino, presso Ciacconius, *Vitae Pontificum Romanorum*, Romae, 1677, II, 825). È uno sbaglio del Bondini, l. c. 131, di attribuire la concessione di Martino V proprio al 1417, sbaglio causato dal fatto che la rispettiva pagina presso Ciacconius porta la intestazione di 1417, col significato però del primo anno di quel pontificato.

(2) Wetzer und Weltes *Kirchenlexikon*, ed 2ª, II, 858-861; *Realencyklopädie für protestantische Theologie* ed. 3ª, III, 239-244.

Fra i due ordini religiosi che si successero nel convento di S. Cecilia, cioè gli Umiliati e quello di S. Birgida, vi era una certa rassomiglianza, inquantochè, secondo le regole di ambedue, i locali in cui abitavano, servissero tanto all'uno quanto all'altro sesso. Tuttavia alla congregazione di S. Birgida tale dualità fu ostacolata dalla Sede Apostolica; e forse col trasferimento dei frati di S. Birgida a S. Cecilia si connette la seguente notizia del *Diarium Wazstenense* 1344-1545 (ed. Fant, *Scriptores Rerum Svecicarum*, Upsala, 1818, parte 1ª, p. 147):

« Eodem anno, videlicet 1428, in octava Apostolorum Petri et Pauli venit nobis de Roma citacio strictissima, qualis non fuit audita ab exordio huius ordinis, super dualitate nostrorum conventuum, et de omnibus hunc ordinem concernentibus ». Del resto il convento di S. Cecilia non è mentovato nè in questo diario nè nelle seguenti pubblicazioni, quantunque spesso vi s'incontri la casa di S. Brigida in Roma:

Hildebrand E., *Den svenska kolonien i Rom under medeltiden*, Historisk Tidskrift, Stockholm. 1882, p. 211-260; *Gesammelte Nachrichten über die einst bestandenen Klöster vom Orden der hl. Birgitta,* München, 1888; Bildt C., *S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom under 1600-talet*, Historik Tidskrift, Stockholm, 1895, p. 353-414.

chiamavasi ser Mini da Firenze (1). Tuttavia non molto tempo può aver servito di dimora a tali frati. Perchè fin dal 1438 vi troviamo stabiliti nuovamente gli Umiliati, ma ora solo maschi; e per la prima volta, riscontrasi per il superiore del convento il titolo di preposto, mentre anteriormente è detto priore. Questo primo preposto chiamavasi Lorenzo Francisci da Firenze (2). Del resto, come vedremo in appresso, gli Umiliati maschi rimasero padroni del convento di S. Cecilia fino al 1527 (3).

Quanto al numero degli abitanti del convento, se la notizia del Tiraboschi (4) è esatta, nel 1419 vi sarebbero stati 7 frati e 4 suore. Nel 1503 e nel 1526 il numero dei frati ascendeva certamente a non più di 9 (5). Ciò prova che, come nella maggior parte dei monasteri degli Umiliati, anche in quello di S. Cecilia si era introdotto l'abuso di restringere il numero dei frati per accrescere i proventi del preposto (6).

(1) Doc. n. IX.

(2) Doc. n. XI.

(3) La concessione ad un altro ordine religioso, fatta da Eugenio IV con bolla 1441, sett. 20, e già accennata dal Terribilini, l. c., non riferiscesi al *convento* di S. Cecilia. Con questa bolla il papa concede alle Penitenziere del terzo ordine di S. Domenico « domos seu palatium ad cardinalatum tituli S. Cecilie spectantes seu spectans, in quibus seu quo de presenti commoramini.... ». (*Bullarium ordinis fratrum Praedicatorum,* Romae, 1731, III, 140-141).

(4) L. c, 113, desunta dalla suddetta « Chronica ordinis Humiliatorum », compilata nel 1419, cap. 38, fogl. 174.

(5) Pel 1503: Appendice, doc. n. 8; pel 1526: Censimento, pubblicato da Gnoli D., *Archivio Società Romana di Storia Patria*, 1894, XVII, p. 518.

(6) (Helvot Hippolyte), *Histoire des ordres monastiques*,

È notevole ancora che nel 1519 a S. Cecilia fu riunita da Leone X una congregazione degli Umiliati cui avrebbero preso parte 50 preposti (1).

Dall'infausto sacco di Roma del 1527, il convento, come tanti altri istituti pii, rimase probabilmente danneggiato. Ed è forse questa una delle ragioni per cui, con bolla 25 giugno 1527, datata da Castel S. Angelo, Clemente VII eresse in monastero femminile dell'ordine degli Umiliati, da reggersi da una abbadessa, quello di S. Cecilia. Essendo stata nominata colla bolla medesima ad abbadessa a vita Maura Magalotta che copriva già tale carica nel convento delle Benedettine al Campo Marzio (2), per quello di S. Cecilia s'iniziò allora un periodo nuovo di vita, come per tante altre istituzioni religiose e sociali di Roma. Epperciò abbiamo creduto utile di non condurre più oltre la nostra pubblicazione.

Paris, 1718; VI, 158-159: « Les supérieurs qu' on appelloit prévôts, se rendirent maîtres du revenu des monasteres, et s'en attribuerent enfin la jouissance, de même que s'ils en avoient été les titulaires.... »

(1) Tiraboschi, l. c. I, 145. La fonte di questa notizia è « Fratris Octaviani Picii Additamentum anno 1567 factum » alla cronaca suddetta del 1419 (Cod. Ambros. 258, Infer.) in cui del vigesimo maestro generale dell'ordine degli Umiliati, Girolamo Landriano, è detto:

« Romam profectus est de anno 1519, et omnes praepositi ordinis, ibique capitulum generale celebratum est, in quo capitulo, per Leonem X pontificem confirmatus est in magistrum generalem ».

(2) Bolla pubblicata dal Laderchi, l. c. II, 313-323, e dal Tiraboschi, l. c. III. 90-96. L'originale esiste all'Archivio di S. Cecilia.

L'ARCHIVIO.

Malgrado che, fin dal seicento, il monastero di S. Cecilia si trovasse in possesso di un regolamento assai provvido sull'ordinamento e mantenimento del suo archivio (1), questo evidentemente non era nelle condizioni volute dalla costituzione 14 giugno 1727 « Maxima vigilantia » di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici in Italia. Difatti, fin da questo anno, fu iniziato un nuovo ordinamento nonchè inventariamento secondo i dettami pontifici (2).

Oltre questo inventario, compiuto nel 1737, ma che pare, non sia pervenuto integro a noi (3), ci offrono elementi per conoscere la consistenza dell'archivio com'era costituito *prima* delle spogliazioni subite durante la invasione francese, poco prima e poco dopo il principio del secolo 19°, l'« Indice generale di tutti gl'interessi » redatto nel 1772, ed esistente tuttora in archivio; i sunti — è vero — assai ristretti, redatti da Iacopo Laderchi, e allegati nei fogli 524-527 al manoscritto originale della sua opera citata su S. Cecilia, esistente nella Biblioteca Vallicelliana (G. 101); e finalmente le schede del Galletti nella Vaticana, Cod. Lat. 8025-8028.

Oggidì fra i documenti e le carte del monastero di S. Cecilia, consegnate, dopo lo scioglimento della comunità delle Benedettine, al governo italiano nel 1875, e conservate ora all'Archivio di Stato in Roma, non sono più riperibili 3 registri, già caratterizzati come

(1) B. 2, f. 24.

(2) Su questa costituzione e sugli effetti tangibili delle fatiche del « papa archivista » Benedetto XIII, vedi Loevinson Ermanno, in *Gli Archivi Italiani*, Siena, 1916, III, f. 3.

(3) Contratti e ricevute relative ad esso: B. 2, f. 24.

« Liber diversorum A. C. D. », e 6 altri già caratterizzati come « Protocollo 1. A. B. E. F. M. »

Tuttavia, fatta astrazione da un elenco di reliquie, la serie delle pergamene appartenenti all'alto medio evo non pare abbia subito altre mutilazioni, o, per lo meno, non più dopo il cinquecento, perchè delle copie fatte allora, le due prime cronologicamente sono quelle delle due pergamene del 1184, con cui anche oggi, nel fondo dell'Archivio di S. Cecilia, principia la serie di esse.

Quanto alla presente pubblicazione, essa si còmpone di 3 parti. Nella prima offriremo il testo intiero delle prime 6 pergamene dell'archivio di S. Cecilia, dal 1184 al 1212, nella seconda i transunti dei documenti dello stesso fondo, dal 1362 al 1526, aggiungendosi, per non guastare l'ordine cronologico delle *pergamene,* alla numerazione dei 7 documenti *cartacei,* le lettere *a*, rispettivamente *b*, mentre nella terza seguiranno, quale appendice, con indicazione schematica, altre notizie su documenti del monastero medesimo, desunte rispettivamente dall'opera a stampa del Laderchi, dalle schede del Galletti, Cod. Lat. 8025 della Biblioteca Vaticana, e dal catasto del 1735, che conservasi all'Archivio di Stato di Roma.

Peraltro, non tutto il materiale archivistico anteriore al 1527 di cui presentemente si compone il fondo conservato all'Archivio di Stato in Roma, è stato utilizzato per la nostra pubblicazione, ma solo quello che, in senso ristretto, abitualmente, s'intende sotto la parola documento. Epperciò ne è rimasto escluso il libro delle spese dal nov. 1521 al luglio 1523, conservato ivi, b. 3.

*
* *

La scrittura delle prime 6 pergamene pubblicate da noi per intiero, non offre alcunchè di straordinario. Infatti è una minuscola che, a causa di certi elementi

corsivi frammischiati ancora, si può difinire di transizione dalla corsiva; minuscola di cui erano soliti di servirsi i notai romani del secolo 12° e del principio del 13° (1).

I.

1184, giugno 30.

Leone, priore della chiesa di S. Cecilia, loca in perpetuo a Pietro « de Antolino » e agli eredi e successori di lui un orto fuori porta Portese presso la chiesa di S. Giovanni alla Magliana, per la corrisposta annua di 3 provisini e 2 opere.

Orig. membr. con tracce di rigatura.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali », b. 27.

1. In nomine domini. Anno quarto pontificatus domini Lucii tertii pape, indictione . III . mensis iunii . die . XXX . Ego quidem dompnus Leo prior ecclesie sancte 2. Cecilie una cum presbitero Iohanne iconomo dicte ecclesie . presentibus et consentientibus aliis clericis eiusdem ecclesie . scilicet Iohanne Cencii . Rainerio . Oddone . Petro Alberici . Paulo 3. Gregorio et Bartholomeo . hac die propria spontaneaque nostra voluntate locamus adque concedimus tibi Petro de Antolino tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest unum 4. ortum quem tu a dicta ecclesia tenes una cum introitu et exsitu suo omnique suo usu et utilitate ac pertinentiis suis . positum extra portam portuensem in Maliana prope 5. ecclesiam sancti Iohannis (2) de Maliana inter hos fines. a. I. latere

(1) Federici V. in *Arch. Soc. Rom.* 1899, vol. 22, pag. 252, nelle pergamene di S. Silvestro de Capite. *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium*, III, ed. Ludovicus M. Hartmann et Marg. Merores. Vindobonae, 1913, pag. XIV-XVII.

(2) Oggidì la chiesetta di S. Giovanni trovasi nel pianterreno del palazzo di Giulio II sul territorio della tenuta detta « La Magliana », distante 9 chilometri da Roma sulla via Portuense (Tomassetti Giuseppe, *Archivio Società Romana di Storia Patria,* XXII, 485). Lo stesso Tomassetti (ivi p. 478), ben a ragione, caratterizza come semplice tradizione senza fondamento storico il racconto che la tenuta detta « Magliana » sia stata patrimonio della martire romana S. Ceci-

est terra vacans quam noviter locavimus . . atocirli imbirli iuris nostre ecclesie . a. II. 6. est vinea tua et vinea Bartholomei germani tui iuris nostri . a . III . est ortus dicti Bartholomei de Antolino quem ei noviter locavimus iuris nostri.
7. a . IIII . tenet dompna Romana uxor olim Todini de Statio ! pro eo quod omni anno in festivitate sancte Cecilie des nobis nomine pensionis . III . solidos provisinorum . et 8. . II. operas ubi servitores dicte nostre ecclesie voluerint . Et si in dicto orto vineam pastinaveris quartam partem muxti mundi et acquati nobis des et 9. alia secundum tenorem tue pastinationis vinee eiusdem loci quam a dicta nostra ecclesia tenes observabis . Preterea non liceat tibi eum ulli alii ec-
10. clesie vel pio loco pro anima relinquere nec etiam aliquo modo dare nec quoque alicui persone prius vendere vel obligare quam dicte nostre ecclesie ed eo 11. minus quantum in venditione . VI . provisinos . nec etiam ulli in fraudem dones. Quem si sic emere vel pignori accipere nolles vendes vel obliges eum 12. tali persone que nobis placeat sine malitia. Et dictum comminum pro consensu quantum in venditione nobis des ! Nos igitur pro nobis et successoribus nostris 13. tibi et heredibus ac successoribus tuis si necesse fuerit ab omni homine defendere promitto ! Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire 14. presumpserit componat pars infidelis parti fidem servanti pro pena . II . auri uncias . et soluta pena hec chartula firma permaneat ! 15. Quam scribendam rogavimus . Petrum sancte romane ecclesie scriniarium in mense et indictione . suprascripta . III !

Oddo de Buzzo	testis !
Petrus Caracause	testis !
Matheus de Ionattaolo	testis !
Martinus Caltiolarius	testis !
Paulus Iohannis Miccine	testis !

Ego (S. T.) Petrus sancte romane ecclesie scriniarius complevi . et absolvi !

lia. Perciò non merita alcuna fede neppure la notizia seguente che trovasi nel Catasto del convento di S. Cecilia, lavoro fatto nel 1735 (b. 24, fogl. 197):

« Credesi fosse effetto dotale di S. Cecilia, e perciò come la chiesa di detta Santa fu edificata nella casa della medesima, così detta tenuta restò e fu sempre dote di detta chiesa, e per conseguenza fu posseduta dal clero secolare, quale anticamente e prima delli Padri Umiliati reggevano detta chiesa ».

II.

1184, giugno 30.

Leone, priore della chiesa di S. Cecilia, loca in perpetuo a Bartolomeo Antolini e agli eredi e successori di lui un orto fuori porta Portese presso la chiesa di S. Giovanni alla Magliana, per la corrisposta annua di 12 provisini e 2 opere.

Orig. membr. con tracce di rigatura.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali », b. 27.

1. In nomine domini. Anno quarto pontificatus domini Lucii tertii pape . indictione . III . mensis iunii die . XXX . Ego quidem dompnus Leo prior [ecclesie sancte Ce]- 2. cilie una cum presbitero Iohanne iconomo dicte ecclesie presentibus et consentientibus aliis clericis eiusdem ecclesie scilicet Iohanne Cencii . Rainerio . Oddone . Petro Alberici . Paulo . [Gregorio et Bar]- 3. tholomeo . hac die propria spontaneaque nostra voluntate locamus adque concedimus tibi Bartholomeo Antolini tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum . Idest unum ortum . 4. quem tu a dicta ecclesia tenes una cum introitu et exsitu suo omnique suo usu et utilitate ac pertinentiis suis . positum extra portam portuensem in Maliana prope ec-
5. clesiam sancti Iohannis de Maliana inter hos fines a . I . latere est ortus Petri de Offreducio iuris nostri . a . II . tenet dompna Romana uxor olim Todini de Sta- 6. tio a . III . est ortus Petri de Antolino quem ei noviter locavimus iuris nostri . a . IIII . est vinea tua et vinea Petri de Antolino [i]uris nostri . pro eo quod omni an- 7. no in festivitate dicte nostre ecclesie sancte Cecilie des nobis nomine pensionis . XII . provisinos . et . II . operas ubi servitores dicte nostre ecclesie voluerint. Et si in dicto or- 8. to vineam pastinaveris quartam partem muxti mundi et acquati nobis des et alia secundum tenorem tue pastinationis vinee eiusdem loci quam a dicta 9. nostra ecclesia tenes observabis . Preterea non liceat tibi eum ulli alii ecclesie vel pio loco pro anima relinquere nec etiam aliquo modo dare nec 10. quoque alicui persone prius vendere vel obligare quam dicte nostre ecclesie. et eo minus quantum in venditione. VI . provisinos. nec etiam illum ulli in fraudem do- 11. nes . Quem si sic

emere vel pignori accipere nolles . des nobis dictum comminum pro consensu quantum in venditione et vendes vel obliges eum tali persone que nobis 12. placeat sine malitia ! Nos igitur pro nobis et successoribus nostris tibi tuisque heredibus ac successoribus si necesse fuerit ab 13. omni homine defendere promitto ! Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire presumpserit componat pars infidelis parti fidem 14. servanti pro pena . II . auri uncias . et soluta pena hec chartula firma permaneat ! Quam scribendam rogavimus. 15. Petrum sancte romane ecclesie scriniarium in mense et indictione . suprascripta. III !

Oddo de Buzzo	testis !
Petrus Caracause	testis !
Matheus de Ionattaolo	testis !
Martinus Caltiolarius	testis !
Paulus Iohannis Miccine	testis !

Ego (S. T.) Petrus sancte romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi !

III.

1195, settembre 19.

Romano « de Baroncio » dà in pegno a Dodona, moglie del fù Giovanni « Cencii Zacconis », ed agli eredi e successori di lei un pezzo di 3 moggia di terra seminativa posto in Turriccli, per garanzia di un mutuo di 12 libbre e 3 soldi di provisini del senato, avuto dalla stessa Dodona. Di tale somma Romano investe 8 libbre e 3 soldi a riscattare il suddetto pezzo di terra da Gregorio e Rainerio, pignoratarii fino allora.

Orig. membr.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali », b. 27.

1. In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo LXXXXV , annoque quinto pontificatus domini Celestini. III . pape . indictione . XIIII . mensis . septembris. 2. die. XVIIII. Ego quidem Romanus de Baroncio in presentia testium subscriptorum ad hoc specialiter rogatorum propria spontaneaque mea 3. voluntate obligo et iure

pignoris trado . tibi dompne Dodone uxori olim Iohannis Cencii Zacconis . tuisque heredibus et successoribus tenore sub-
4. scripto. Idest unum petium trium modiorum plus vel minus terre sementaricie cum limitibus et pascuis suis omnique usu et utilitate ac pertinentiis 5. positum . in Turriccli . cui a primo latere ego ipse teneo. a . II . et III . tenet venerabilis ecclesia sancte Cecilie . a . IIII . tenent heredes 6. Adeluce . pro duodecim libris . et tribus . solidis . bonorum . provisinorum . senatus . quas mihi mutuavisti et persolvisti . Et ex eis reddidi 7. et solvi . octo libras . et III . solidos . provisinorum . Gregorio et Rainerio . Iohannis de Piscina . qui pro eis eandem predictam terram iure pignoris 8. tenebant et lucrabantur . residuas vero quatuor libras . provisinorum . in mea magna utilitate expendi. Unde renuntio et specialiter 9. promitto me non usurum exceptione non numerate sive solute pecunie vel mutui . Concedo etiam tibi et mando ius et . 10. privilegyum prenotati anterioris pignoris et creditorum . Eo tamen tenore quod pro lucro totius predicte pecunie . XII . 11. librarum . et trium . solidorum . provisinorum . teneas et lucreris prescriptum pignus . quod non liceat mihi a te repignorare donec dictam terram 12. excultes . et a tempore quo excultata fuerit . usque sequens proximum festum sancti Andree apostoli ipsius anni . post 13. ipsum autem festum non tenearis eandem terram mihi restituere quoad usque eam reexcultes et infra dictum 14. terminum nisi tua voluntas fuerit . Et sic semper hoc eodem cursu procedat dum hoc pignus durabit. Et si forte 15. hoc pignus aliquomodo minus tibi venerit in aliis meis bonis mobilibus et inmobilibus tibi adimpleatur . Ex quo igitur 16. integra prelibata pecunia sicut scriptum est tibi soluta fuerit tunc hoc pignus evacuetur et ad me perveniat 17. excultatum . Quod utique pignus ratum habere . et omnia que suprascripta sunt modis omnibus observare . et contra 18. omnes homines defendere . tam pro me quam pro meis heredibus et successoribus . tibi tuisque heredibuis et successoribus promitto 19. sub pena prefixa pecunie duple . et soluta pena hec chartula nichilominus firma et stabilis permaneat 20. Quam scribendam rogavi Romanum dei gratia scriniarium mense . et indictione . suprascripta . XIIII .

Guido de Cencio	testis
Octabianus de Benedicto	testis
Benedictus filius eius	testis

Andreas eiusdem filius testis
Iohannes Petri testis
Nycolaus frater eius testis
Guido de Romano testis

Ego (M) Romanus dei gratia sancte romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi,

pro hac carta ego Romanus scriniarius recepi

a domina Dodona . III . solidos . bonorum provisinorum senatus (1).

IV.

1207, marzo 2.

Romano « Baroncii » e il di lui figlio Todino riconfermano a Giovanni « Oddonis » ed agli eredi e successori di lui il possesso pignorativo di un pezzo di terra seminativa posto in Turriccli, in compenso dell'aggiunta di 4 libbre e 2 soldi di buoni provisini del senato alle 13 libbre e 3 soldi di buoni provisini, per qual somma fino allora Giovanni « Oddonis » teneva in pegno il pezzo suddetto.

Orig. membr.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali » b. 27.

1. In nomine domini. Anno dominice incarnationis . millesimo . CC . VII . anno vero . X . pontificatus domini Innocentii . III . pape . indictione . X . mensis martii . 2. die . II . Ego Romanus Baroncii una cum Todino filio meo . propria nostra bona voluntate . in pignus ponimus et obligamus iterum . 3. et possessionem tibi traditam confirmamus . et concedimus . tibi Iohanni Oddonis . tuisque heredibus et successoribus . et cui largiri volueris . 4. Idest unum petium terre sementaricie . cum universis sibi pertinentiis . et cunctis suis tenimentis . positum in Turriccli . quem . pro . XIII . libris 5. et . III . solidis bonorum provisinorum . pignori habes et tenes . sicut in . chartula ipsius pignoris facta per Angelum scriniarium continetur . pro quatu- 6. or libris . et . II . solidis bonorum provisinorum senatus . quas nobis nunc mutuo dedisti et solvisti . de quibus renuntiamus exceptioni 7. non numerate pecunie . hoc tenore quod pro lucro totius dicte pecunie . scilicet . XVII . librarum et . V . solidorum bonorum provisinorum . 8. teneatis tu tuique heredes et successores et lucremini dictum pignus . donec tibi tuisque heredibus tota dicta 9. pecunia vobis fuerit restituta . et non liceat nobis dictum pignus a vobis recolligere . nisi semper postquam 10. fuerit excultatum . et usque proximum sequens festum sancti Andree apostoli . nisi vestra voluntas esset . 11. et non liceat nobis dictum pignus a vobis repignorare hinc ad novem annos computandos 12. a tempore quo messis que nunc est in dicta terra . fuerit inde elevata . nisi vestra voluntas esset. 13. Vobis vero non liceat hoc pignus concedere Stefano de Rainerio et filiis suis . vel eorum 14. heredibus . Nos autem nomine pleiarie et principalis obligationis . promittimus per sacramentum 15. vere pacis et fidei iurantes . tibi tuisque heredibus . hec omnia rata habere . observare . 16. et defendere . et quod dicta terra nemini est obligata vel aliquo modo alienata . 17. sub pena prefixa pecunie duple . et . soluta pena . hec chartula firma permaneat . Quam scribendam . rogavi . An- 18. gelum scriniarium . mense et indicitione suprascripitis . X .

Oddo Sergii . Iohannes Zoncus . testes;
Iohannes Alberge . Iohannes Pauli . testes;

† Ego Angelus (M.) sancte romane ecclesie scriniarius dei gratia complevi et absolvi.

V.

1210, marzo 25.

Giovanni « Leonis de Octaviano » cede, per il prezzo di 56 libbre e 4 soldi di provisini del senato, a Paolo, chierico e economo della chiesa di S. Cecilia, tutti i diritti pignorativi concessigli dal figlio del fù Giovanni « de Cerraccla » sul tenimento Valle Longari posto in Turriccli e locato alla chiesa da Romano « de Baroncio ».

Orig. membr.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali », b. 27.

(1) Probabilmente è il medesimo scriniario che riscontrasi, dal 1191-1195, nel *l'Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium*, III, ed. Ludovicus M. Hartmann et Marg. Merores, Vindobonae, 1913, p. 167.

1. In nomine domini. Anno . XIII . pontificatus domini Innocentii tertii pape . indictione . XIII . mensis martii . die . XXV. Ego quidem Iohannes 2. Leonis de Octaviano . coram hoc scriniario . et subscriptis testibus ad hoc rogatis . propria et spontanea mea voluntate . do et 3. trado . atque concedo . et cedo et mando tibi Paulo clerico et yconomo venerabilis ecclesie beate virginis Cecilie 4. nomine ipsius venerabilis ecclesie in perpetuum . Idest omne meum ius et omnem actionem . personalem . et inrem . et ypothecariam . et omnem 5. exceptionem . quod et quas habeo . vel habere videor . et mihi competunt iure . XXXV . librarum provisinorum de Manganello nomine sortis . 6. et omnium usurarum . seu fructuum earum et omnium expensarum concessarum mihi a filiis olim Iohannis de Cerraccla in toto tenimento 7. terrarum quod Romanus de Baroncio ecclesie prescripte locavit . posito in Turriccli et vocatur Vallis Longari cum costis, et 8. sodis . limitibus et pascuis . sicut apparet per instrumentum dicte locationis per hunc eundem scriniarium scriptum . Et pignus 9. Iohannis Cerraccle . et concessio facta inde mihi a filiis suis apparet per i(n)strumenta aliorum scriniariorum . Et do et cedo ac mando 10. tibi nomine memorate ecclesie et possessionem trado . et ius et actionem et exceptionem . ad agendum . petendum . tenendum . conve- 11. niendum . causandum . et excipiendum . contra ipsum Romanum Baroncii et bona sua et in ipso pignore tam iure et occasione 12. omnium suprascriptorum . quam iure et occasione expensarum a me sive a te nomine ecclesie factarum . et fructuum preteritorum 13. et futurorum seu diminutionis terrarum dicti pignoris mei que debuerunt esse . XX . modii terre ad lucrandum 14. sicut apparet in instrumento pignoris et conventionis Iohannis de Cerraccla . et sicut ego obtinui in causa 15. prout apparet per consilia sapientum (sic!) super his omnibus prescriptis data . pro eo (quod) tu cum aliis clericis eiusdem 16. ecclesie sociis tuis . coram hoc scriniario . et subscribendis testibus nomine ecclesie . dedisti et solvisti mihi pro omni 17. meo iure omnium supra memoratorum . L . VI . libras et (IIII) solidos . provisinorum senatus pro quibus renuntio et promitto me non usu- 18. rum exceptione non numerate pecunie . Nam alias . XLI . libras tenemini solvere mihi tu et socii tui ad octavum pri- 19. mo venturi assumptionis beate Marie . quia ego tunc teneor vobis exonerare debitum generi mei 20. et facere abeo vobis

fieri inde refutationem et pignoris quod inde tenet restitutionem. Que tota pecunia est de residuo 21. mercedis locationis que remansit penes vos . de voluntate sepedicti Romani Baroncii specialiter pro 22. solvendis debitis que erant super eodem tenimento . Et quicquid adversus vos et ecclesiam et pleios quos pro 23. suprascriptis . LVI . libris mihi dedistis petere possem tibi renuntio et refuto . Ideoque sic possis nomine ecclesie petere . 24. agere convenire . causari et excipere . quem admodum ego meo nomine possem . promittens pro me . 25. et meis heredibus . et successoribus . nomine principalis obligationis . et pleiarie . tibi pro ecclesia hanc concessionem . dationem . 26. traditionem . et mandatum . et omnia suprascripta modis omnibus observare . et iure defendere . et nullo modo contra- 27. venire . et quod de iure meo aliquo titulo cum ullo alio aliquem contractum non feci sub pena prefixe 28. pecunie duple . et soluta pena hec chartula firma permaneat . Quam scribendam rogavi Palmerium scriniarium . 29. mense et indictione suprascripta . XIII .

Iohannes Cencii diaconus . Romanus Iohannis Romani .
Sasso frater eius .
Cencius Cappone.
Mannolus iumentarius.
Iohannes Benedicti Muti.
Calovita Racanelli.
Iohaunes Ricius.

Ego † Palmerius (M.) dei gratia sancte romane ecclesie scriniarius . complevi . et absolvi (1).

VI.

1212, settembre 23.

Giovanni « Oddonis Iohannis Astaldi » cede, per il prezzo di 17 libbre e 5 soldi di provisini del senato, a Giovanni arciprete e agli altri chierici della chiesa di S. Cecilia tutti i diritti pignorativi avuti da donna Dodona, col consenso di Romano « de Baroncio », e dallo

(1) Probabilmente il medesimo scriniario che riscontrasi, dal 1193 al 1200, nell'*Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium*, l. c. p. 158.

stesso Romano e dal figlio di lui Todino, sopra un pezzo di 3 moggia di terra seminativa posta in Turriccli.

Orig. membr.
Copia sec. XVII « Beni patrimoniali » b. 27.

1. In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo . CCXII . annoque . III . imperii domini Ottonis dei gratia Romanorum imperatoris et semper augusti 2. indictione . prima . mensis septembris . die . XXIII . Ego quidem Iohannes Oddonis Iohannis Astaldi . in presentia domini Angeli scriniarii et huius scriniarii et testium subscriptorum 3. ad hoc specialiter rogatorum . propria et spontanea mea voluntate do et cedo concedo et mando . renuntio atque refuto . vobis clericis venerabilis 4. ecclesie beate virginis Cecilie . scilicet domino Iohanni humili archipresbitero . domino Matheo . Angelo . Adinulfo . et Bonofilio . pro vobis 5. et omnibus aliis sociis vestris et pro ipsa ecclesia et eius nomine in perpetuum . Idest totum pignus . et omne ius meum pignoris . et concessionis et obligationis . et possessionis 6. quod habeo et mihi pertinet a domina Dodona presente et consentiente domino Romano de Baroncio . et ab eodem domino Romano et Todino filio suo . super 7. uno petio. III . modiorum plus vel minus terre sementaricie . qui est ex illis terris et tenimento quod idem dominus Romanus de Baron- 8. cio ecclesie vestre et vobis locavit . positum in Turriccli . cui.... (a) a II . et tertio ecclesia vestra . a IIII . tenent 9. heredes Adeluce . una cum limitibus et pascuis suis . et universis sibi pertinentiis . iure scilicet . XVII . librarum et . V . solidorum bonorum 10. provisinorum senatus . quarum . XII . libras et III . solidos solvi dicte domine Dodone . cui dictus dominus Romanus Baroncii dictum peti- 11. um terre pro tanta pecunia pignori tradidit . Que etiam ipsum petium terre mihi consentiente dicto Romano . pignori obligavit et ius suum 12. ipsius pignoris concessit . Residuas vero . V . libras et II . solidos mutuari eidem domino Romano super eodem petio terre 13. sicut hec omnia apparent et continentur per publica instrumenta scripta per manus dicti domini Angeli scriniarii . Que instrumen- 14. ta vobis ad cautelam vestram simul cum ipso pignore et possessione dicti pignoris nomine ecclesie vestre et pro ipsa ecclesia 15. trado et delibero . reddo et

(a) *Lacuna di circa 18 lettere.*

restituo . et concedo ac mando vobis nomine ecclesie vestre omne meum ius 16. et omnem actionem personalem . et in rem . et ypothecariam . et omnem exceptionem . ad agendum . excipiendum . causandum . petendum . 17. et convenien-dum et nomine ecclesie quicquid volueritis faciendum . tam contra dictum dominum Romanum . quam contra aliam quamcunque 18. personam . et in ipso petio terre . iure et occasionibus memorate pecunie . et lucri et fructuum ipsius petii terre.

19. pro eo quod in presentia prefati domini Angeli scriniarii et huius scriniarii et testium . ipsas . XVII . libras et V . solidos bonorum 20. provisinorum senatus integras nomine ecclesie vestre et pro ipsa ecclesia . mihi dedistis reddidistis et solvistis 21. ac numerastis . de quibus me bene quietum voco . Unde renuntio atque promitto me non usurum exceptione 22. non numerate pecunie . ideoque de cetero ipsum petium terre nomine ecclesie . teneatis habeatis . possi- 23. deatis et quicquid volueritis ex eo faciatis . Et de his omnibus nullam questionem vel requisitionem vos et 24. successores vestri et dicta ecclesia a me vel heredibus meis habeatis . set exinde quieti et paci- 25. fici et ab omni lite absoluti . perpetuo vos et dicta ecclesia et successores vestri permaneant . promi- 26. ttens nomine principalis obligationis et pleiarie pro me et meis heredibus vobis pro ipsa ecclesia et 27. successoribus vestris hanc concessionem et refutationem et omnia suprascripta observare et defendere et de iure meo

28. totius dicti pignoris nullum contractum cum alio fecisse . sub pena prelibate pecunie duple . 29. et soluta pena hec chartula firma permaneat . Quam scribendam rogavi Fortiguerram scriniarium 30. mense et indictione suprascripta prima.

Iohannes Benedicti Muti.
Cencius. Iohannis Bernardi. Fraterangelus.
Rubertinus. Buccabovis.

Ego † Fortiguerra dei omnipotentis misericordia sacri romani imperii scriniarius complevi et absolvi.

VII.

1362, dicembre 12, Roma.

Anno millesimo CCCLXII, pont. Urbani V, ind. prima, mense decembris, die XII.

Cum condam Lellus Buccatorta, de regione Columpne, suum testamentum condidisset, manu Bucii Angeli, not. de U., in quo legavit, ut in eccl. S. Marie in Sinidocchio, parrocchia sua, per manus Magalocti et Palutii, fratrum ipsius, cappella construeretur sub voc. b. Pauli ap., et ut successores perpetuo ius patronatus haberent, dd. Magaloctus et Palutius, convocantes D. presb. Iohannem, rectorem, et D.Petrum, cler., ipsius eccl., convenerunt quod d. cappella fieri deberet sub conditionibus quod cappellanus, dummodo ad eam ingressum canonicum habeat, possit venire quandocunque voluerit ad celebrandum et campanas pulzare. Item quod omnes oblationes faciendas d. cappelle cappellanus recipere valeat. Et hoc promiserunt observare tactis evangeliis. Et d. cappellanus promisit dare d. rectori in festo conversionis b. Pauli de mense ianuario libram unam cere.

Actum in d. eccl., presentibus D. presb. Raymundo, rectore eccl. S. Andree de Caballo marmoreo, Nardo calsolario, Nicolao Egidii alias Pestre, Tucio dello Caroso de reg. Columpne et Ceccho Raynerii de reg. Campimartii.

Ego Laurentius Nicolai Petri, scrin., imp. auct. not. (S. T.)

Orig. membr.

VIII.

1404, settembre 22, Roma.

Anno millesimo quadringentesimo quarto, pont. Bonifatii noni, ind. tertia decima, mense septembris, die vicesimo secundo.

D. Paulus Meuli Bartholomei Nutule, can. eccl. S. Cecilie de Transt , donavit Iohanni Dominici, piscatori, alias Ianni de....[a] de d. reg. medietatem domus terrinee solarate et tabulate cum parte cisterne retro eam, vallatorio ante eam et gradibus marmoreis, pro indiviso cum alia medietate d. domus hospitalis eccl. S. Cecilie, que tota sita est in curia Iudeorum, ab uno lat. domus

(a) *Forse* Tacoza.

cappelle situate in eccl. suprad., ab alio domus Coymelli Iudei, ante platea. Que medietas pertinet ad d. Paulum vigore venditionis facte per D. Laurentiam de Burmellis, abbatissam monasterii S. Caterine de reg. Pontis, pro pretio XXVIII flor. auri ad rationem XLVII prov. senatus pro quolibet, prout patet ex inde publ. instrumentum scriptum manu Macthie Pauli Iohannis Iacobi de reg. Transt., notarii. Reservatus tamen est d. Paulo donatori usufructus de ipsa medietate tempore vite ipsius.

Actum Rome in reg. Transt., in domo d. D. Pauli in curia Iudeorum, presentibus venerabili viro D. Iacobo iudicis de Sermineto, can. eccl. S. Marie, Ser Sermineto pred., Iacobo Lelli Ciarotii de d. reg., et Mactheo de Mastio de Aquila.

Ego Iohannes condam Eunufrii Petripauli de Riccardinis, imp. auct. not. publ., iudex ord. (S. T.)

Orig. membr.

IX.

1425, giugno 20, Roma.

Anno millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, pont. Martini quinti, ind. tertia, mense iunii, die vicesimo.

Antonellus Frederici de Sicilia, habitator U. in reg. Transt., iuravit contra infrascripta perpetuo non venire tanquam patronus cappelle ferrate in eccl. S. Cecilie de Transt. sub voc. S. Iacobi apostoli, sibi vendite per nobilem Antonium de Francobus de eadem reg., prout asseruit patere manu Antonii Nucii Cacareni not., cum consensu D. Mascie, uxoris sue. Dictus Antonellus donavit fratri Ieronimo Malono de Ianua, vicario fratris Iohannis Ser Mini de Florentia, prioris fratrum ordinis S. Brigide commorantium in eccl. S. Cecilie, domum astricatam (a) et tegulatam cum statio ante eam, sitam in reg. Transt., contrata Riperomane: ab uno lat. domus Iohannis fil. olim magistri Antonii carpentarii, ab alio heredes Andree Cayatii, ante via publica. Item aliam domum terrineam et tegulatam in d. contrata: ab uno lat. D. Rita. uxor olim Covelli Cayatii, ab alio domus d. Iohannis fil. olim magistri Antonii, ante est via publica. Vicarius promisit per se et d. priorem celebrare missam in d. cappella.

(a) *Invece di* lastricatam.

Actum Rome in reg. Transt., ante domos donatas, presentibus Laurentio de Pontianis et Iacobo Laurentii Nucii D. Iacobi de eadem reg.

Ego Iohannes condam Honofrii Petri Pauli de Riccardinis, romanus civis, imp. auct. not. publ. et iudex ord. (S. T.)

Orig. membr.

X.

1426, aprile 23, Roma.

Anno milleximo quatricentesimo vigesimo sesto, pont. Martini quinti, ind. quarta, mensis aprelis, die XXIII.

D. presb. Petrus olim de Missina, nunc rector parrochialis eccl. S. Marie de Strata de reg. Pinee, suum nuncupatum (a) testamentum facere procuravit. Reliquid corpus suum sepelliri in d. eccl., ad quam reliquid praeter alia integram quartam partem domus, quam emit testator de bonis suis propriis sitis in reg. Pinee iuxta rem heredum Palutii de Astallis, et a duobus lateribus sunt vie publice. Que pars coniunta est pro non separata cum aliis tribus quartis partibus cum d. eccl. Reliquid societati presbyterorum U. duos duc. auri, et alia reliquid presb. Laurentio, rectori eccl. S. Anestaselle de reg. Pinee, executori testamenti sui, Laurentie, f. Marini, Antonio Marini, presb. Iohanni Andree, Gemme de Corbario et Filippo, panacterio. In omnibus aliis suis bonis instituit suum heredem universalem Iohannem de Arnono de Missina, nepotem testatoris, ad quem reliquid sol. V.

Actum Rome, in domo habitationis testatoris connessa cum d. eccl. S. Marie de Strata, presentibus nobilibus viris Guglielmo de Rubeis, Mathia de Astallis, Blaxio Pupo, Sabbe Bocchatii, Michele bambacario, presb. Iohanni Ieronymo Andree Albanensis, Andree Iacobi Mancini, omnes (b) de reg. Pinee, et Antonio de Quatraciis de reg. S. Eustachii.

Ego Bonjohannes condam Factoris, civis romanus, publ. inp. auct. not. et iudex ord. (S. T.)

Orig. membr.

a) *Per* nuncupativum.
(b) *Invece di* omnibus.

XI.

1438, luglio 7, Roma.

Anno millesimo IIII° XXXVIII, pont. Eugenii quarti, ind. prima, mensis iulii, die VII.

Ritotia, condam Symionis de reg. Transtiberim, que iuravit contra infrascripta non facere, donavit fratri Laurentio Francisci de Florentia, prep. eccl. S. Cecilie de U. reg. Transtiberim ordinis Umiliatorum, medietatem domus terrinee, solarate et tegulate cum parte cisterne existentis retro eam, et cum vallatorio ante eam et gradibus marmoreis, per quos graditur ad eam, iuntam pro indiviso cum alia medietate domus hospitalis eccl. S. Cecilie, Dicta domus sita est in reg. Transt. in curia Iudeorum: ab uno lat. est domus capelle suprad. eccl., ab alio domus Sabatucii Ceci Iudei, ab alio domus heredum condam Daviccioli Iudei, massarii, ab alio domus magistri Leucii Iudei, medici, ante est platea d. curie. Riservatus tamen est donatrici ususfructus d. medietatis. Et frater Laurentius promisit subvenire donatrici de omnibus suis necessariis durante vita d. donatricis.

Actum Rome in reg. Transt., in eccl. S. Cecilie, presentibus presb. Nicolao, rectore eccl. S. Andree reg. pred., Anthonio Geptii et Iannello Macthei pizzicaroli, macellario de reg. pred.

Ego Leonardus Lelli de reg. Transt. civis romanus, pub. inp. auct. not. (S. T.)

Orig. membr.

XII.

1446, ottobre 12, Roma.

Anno M°CCCC°XLVI, pont., Eugenii quarti, ind. decima, mensis octobris, die XII.

Frater Martinus, prepositus, frater Ambroscinus et frater Valerianus, professi fratres eccl. S. Cecilie de reg. Transt., titulo locationis in emphiteosy perpetuo dederunt Petro Maroncelli de d. reg. duas rasas terrarum vineatarum, in quibus habet vites ipse Petrus, extra portam Portuensem in loco Pretapapa (1): ab

(1) Della località Pietra Papa sulla via Portuense tratta TOMASSETTI GIUSEPPE, *Archiv. Società Rom.*, XXII, 463-465. Ved. anche XXXI[a], nota 1, dei nostri documenti.

uno lat. tenet ipse Petrus, ab alio Laurentius Mazabufalo, ante est via publica. Dictus Petrus promisit preposito et fratribus omni anno tempore vendemiarum ad vascam dare et cum effectu consignare mediam caballatam musti puri ad mensuram romanam.

Actum Rome in loco pred., presentibus Menicho Rogerii et Monina piloto seu piscatore de reg. Transt.

Ego Iohannes Bucceye, civis romanus, imp. auct. not. publ. (S. T.)

Orig. membr. Copia, sec. XVII « Istrumenti », b. 22.

XIII.

1446, ottobre 12, Roma.

Sumptum instrumenti locationis facte per preipositum et patres eccl. S. Cecilie reg. Transt. Petro Maroncelli, exemplatum per Augustinum de Albinis, civem romanum reg. Transt., not. publ. imp. auct., de protocollo instrumentorum D. Iohannis Bucceye not., facto anno millesimo quatrigentesimo quatrigesimo sexto et ad cartas eiusdem protocolli septem.

Nos Marcus Antonius de nobilibus de Arrone de Trevio, iuris utriusque doctor, primus collateralis curie Capitolii ac D. senatoris locumtenentis, una cum infrascriptis correctoribus (a) propria manu subscripsimus sub anno MCCCCCXX⁰, mensis decembris die V, instanti et petenti fratre Iohanne Petro de Montebono, procuratore prioris D. Sani de Buglionibus, preposito sancte Cecilie.

Copia membr. 1550, dic. 5. È un sunto del doc. precedente, Un altro sunto sec. XVII, più completo nell'autenticazione, a firma del notaio Iulius Marsilius, « Istrumenti » b. 22.

XIV.

1452, giugno 6, Roma.

Antonius de Valentinis et Franciscus D. Iohannis Francisci de Tostis, magistri edificiorum et stratarum U. Vobis provido v. Bonoianni de reg. Pinee, cum nuper fuerit nobis expositum, quod alias optastis, ante domum vestre habitationis etiam in d. reg. situate quendam parietem construere, super quo unum lovium et unam cameram valeatis edificare. huiusmodi parietem, came-

a) *Non trovansi indicati.*

ram et lovium faciendi licentiam damus. In quorum testimonium has licteras vobis fieri fecimus nostro solito sigillo munitas.

Datum Rome in palatio Capitolii, apud solitum tribunal iuris, sub anno millesimo CCCC° LII°, XV ind., mensis iunii die VI°, pont. Nicolai V, anno sexto.

Ego Paulus Angelus Pauli Martini de Romanellis, civis romanus, inp. auct. publ. not. et nunc not. et officialis dd. DD. magistrorum hedificiorum et stradarum U. (S. T.)

Ind. XII, mense maii, die XXIIII⁰ 1464. Honufrius Piperis, not. dd. magistrorum.

Orig. membr. Pubbl. da Emilio Re, *Arch. Soc. Rom.* 1923, vol. 46, pag. 408-409.

Pochissime tracce di sigillo.

XV.

1463, febbraio 27, Siena.

Pius (II) dilecto f. Petro de Tragurio, prep. S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum, magistro in theologia. « Religionis zelus, litterarum scientia ». Cum prepositura S. Cecilie in Transt. ordinis Humiliatorum, quam qd. Martinus de Cresantino obtinebat, per eiusdem obitum vacaverit, eam, que conventualis est, et ad quam consuevit quis per electionem assumi, ap. tibi auct. conferimus.

Datum Senis, anno millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio, tertio kal. martii, pont. anno sexto.

Orig. membr. Tracce di sigillo.

XVI.

1470, ottobre 24, Roma.

Anno millesimo quatricentesimo septuagesimo, pont. Pauli secundi, ind. quarta, mensis octobris die vigesimo quarto.

Frater Ambrosius. de Vitalibus de Vigevino, prep. eccl. S. Cecilie reg. Transt. cum consensu fratris Petri et fratris Antonii de Vercellis et fratris Benedicti de Brixia locavit in emphiteosim in perpetuum Baptiste, f. Priami de lo Boccio, de reg. Ripe, certas terras sodas d. eccl. cum petrara in eis existenti, duarum petiarum, extra portam Portuensem in loco d. Rosaro: ab uno

lat. tenent res D. Cecche, f. Caransonis, ab alio res Dominici Stefanelli, ab alio terrenum sodum ...,[a] ante est via publica. Ipse Baptista promisit D. prep. et not. infrascripto d. terras scassare et in eis vineam propagare et in perpetuum anno quolibet tempore vindemiarum dare prep. in perpetuum unam caballatam musti ad mensuram senatus U. Quod sic actum existit rogatu d. Baptiste et pro eo Gabriel Raynaldi de Cayeta de reg. Transt., qui fideiussit apud prep. et notarium. Responsionem d. Baptista teneatur incipere in quarto anno proxime futuro.

Actum Rome in reg. Transt., in reclaustro conventus d. eccl., presentibus Sabba de Clarellis de reg. Campitelli, Dominico Angeli Nicolai et Angelo de la Tolfa, ambobus de reg. Transt.

Ego Paulus Iohannis magistri Antonii de Marchesibus, civis romanus, publ. imp. auct. not. (S T.)

Orig. membr.
Copia sec. XVII, « Istrumenti », b. 22.

XVII.

1470, novembre 7, Roma.

Anno millesimo quatricentesimo septuagesimo, pont. Pauli secundi, ind. quarta, mensis novembris die septimo.

Cum Caransonus Nutii de Caransonibus de reg. Transt. de mense septembris proxime preteriti renunptiaverit D. prep. eccl. S. Cecilie reg. Transt. omnia iura in quadam vinea per eum possessa nomine mag. Christofori, pos. in loco d. Rosaro iuxta res filie Caransoni et res Pauli de Pontianis et res Laurentii Romauli et res Dominici Stefanelli et viam publicam, cum petrara, et renunptiationem fecerit per apocham scriptam per f. Caransoni, de voluntate ipsius Caransoni, et fuerit orta differentia inter d. ecclesiam et Caransonum, idem Caransonus veritatem recognoscens dixit d. apocham fuisse scriptam per eius f. de eius Caransoni voluntate, et eam ratificat, proinde ac si ipse Caransonus eam scriptam sua manu confecisset, ac promictit fratri Ambrosio de Vitalibus, prep. d. eccl. S. Cecilie, semper d. renunptiationem habere ratam.

Actum Rome in reg. Transt., in conventu et loco capitulari d. eccl., presentibus Leonardo Venturini de Malleano de Senis,

a) *Lacuna di circa 20 lettere.*

Francischo Salvatoris alias Ciurlo et Iacubo Nardi de Cayeta, habitante in reg. Transt.

Ego Paulus Iohannis magistri Antonii de Marchesibus, civis romanus, publ. imp. auct. not. (S. T.)

Orig. membr. Una copia quasi contemporanea, non autenticata, e due copie sec. XVII, tutte e tre cartac.: « Beni Patrimoniali » b. 27.

XVIII.

1480, marzo 6, Roma.

Anno millesimo quadrigentesimo octuagesimo, pont. Sixti quarti, ind. tertia decima, mensis martii die sexta.

Honorabilis v. Franciscus Gabrielis de Gaieta, habitans in reg. Transt. vendidit fratri Eusebio de Grossis ordinis Humiliatorum sub regula S. Benedicti, de Vercellis, rectori parrocchialis eccl. S. Andree de Scaffis de reg. Transt. (1), casalenum discopertum situm in d. reg. ac in parrochia d. eccl.: sub d. casaleno est gripta, quam nunc possidet Angelus Falsi Pontis de Calabria, a duobus lat. sunt bona d. eccl., ab alio lat. res Amici, ab alio via publ. Hanc venditionem fecit d. Franciscus fratri Eusebio pro pretio tredecim ducatorum ad rationem decem carlinorum pro quolibet ducato.

Actum Rome in reg. Transt., in d. eccl. S. Andree de Scaffis, presentibus Iacobo alias d. Bella Cioppa de Senis, nunc habitante in d. reg., et Valerio sensali de Prosperis de d. reg.

Ego Franciscus condam Augustini de Perolellis de castro Anguillarie, sutrine diocesis, imp. auct. not. et iudex ord. (S. T.)

Orig. membr.

XIX.

1493, aprile 16, Roma.

Gregorius de Zoccolis et Gentilis de Ursinis, eccl. S. Iohannis Lateranensis canonici, iudices, commissarii et exequutores ad infrascripta a sede apostolica specialiter deputati, infrascriptam permutationem approbamus et confirmamus:

Frater Petrus de Suessa, rector eccl. S. Laurenzoli in reg.

(1) Secondo l'ARMELLINI, 676, questa chiesa corrisponde a quella detta oggi S. Andrea del Vascellari presso la pia casa di Ponte Rotto in Trastevere.

Transt. in Pescinola (1), permutavit Antonio Priami de Bociis de reg. Ripe, proprietatem duarum petiarum sitarum in loco Montorii extra portam S. Pancracii, cui ab uno lat. sunt res Silvestri Fiorviantis de S. Cassiano, ab alio sunt res Dominici Stephanelli, nec non responsionem annuam quatuor barilium vini debitam d. eccl. per d. Antonium, pro eo quia Antonius cessit d. fratri Petro aliam vineam trium petiarum sitarum in Petra Pape, in loco Poli Pantaleo, super quibus habet vites et arbores societas Sclavonorum S. Ieronimi de U., ad respondendum annuatim d. Antonio sex barilia musti tempore vindemiarum, quibus ab uno lat. tenent res Baptiste Manni (?) reg. Transt., ab alio res eccl. S. Marie in Transt., ab alio est Vinitus, ante est via publica. Etiam hanc responsionem Antonius assignavit Petro rectori.

Actum Rome in reg. Campitolii, in camera domus habitationis d. rectoris, presentibus presb. D. Ludovico Ianneri, can S. Marie Inviolate, et Martino Bartholomei, not. reg. Montis, et Saba Butii, ferrario reg. Capitolii.

Ego Pacificus Nardi de Pacificis de reg. Capitolli (sic), romanus civis, publ. imp. auct. not.

In eorum omnium fidem propriis manibus subscripsimus. Ita pronunciavi Ego Gregorius Zocchulus, can. lateranensis. Ita pronunciavi Ego Gentilis Ursinus, can. lateranensis. Presens publ. instrumentum sigillorum nostrorum iussimus appensionibus comuniri.

Datum et actum Rome, in reclaustro eccl. S. Iohannis lateranensis, nobis inibi pro tribunali sedentibus, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio, ind. undecima, die sextadecima mensis aprilis, pont. Alexandri sexti anno primo, presentibus DD. Francisco Guglielmi et Petrucio Bartholomei Racano, beneficiatis in prefata ecclesia S. Iohannis.

Ego prefatus Pacificus Nardi de Pacificis, civis romanus, de reg. Campitelli, publ. imp. auct. not. (S. T.)

Orig. membr. Le firme dei due canonici non sono autografe. Non rimane traccia dei due sigilli che anticamente vi erano appesi.

(1) Secondo l'ARMELLINI, 677, la chiesa di S. Lorenzo in Piscinula, ora non più esistente, era situata non lontano dal ponte di S. Maria (ponte Rotto).

XX.

1494, luglio 22.

Iohannes, archiep. ragusinus, iudex et executor, reverendissimo patri D. tituli S. Cecilie presb. cardinali salutem in D.

Licteras D. nostri Alexandri pp. sexti nos noveritis recepisse, quarum tenores sequuntur et sunt tales:

Alexander (VI) dil. filio Laurentio (1) tituli S. Cecilie presb. cardinali. « Dum exquisitam tue circunspectionis industriam ». Cum prepositura S. Cecilie de U. per obitum Symonis de Patavis vacaverit, eam tibi quoad vixeris, etiam unacum S. Cecilie, que titulo tui cardinalatus existit, ac beneventana et venetensi ecclesiis, quibus ex concessione et dispensatione apost. prees, regendam commendamus.

Datum Rome apud S. Petrum, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, quinto kal. iulii, pont. anno secundo.

Alexander (VI) ven. fratribus arelatensi et cusentino et ragusino archiepiscopis. « Hoc die motu proprio ». Mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum Laurentium tituli S. Cecilie presb. cardinalem in corporalem possessionem prepositure S. Cecilie inducatis.

Datum Rome, apud S. Petrum, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, quinto kal. iulii, pont. anno secundo.

Post quarum licterarum presentacionem nos ad executionem dd. licterarum procedere curavimus, prefatum D. cardinalem, licet absentem, in corporalem possessionem d. prepositure posuimus, et vobis, quibus processus dirigitur, intimamus quatenus infra sex dierum spatium eundem D. cardinalem ad corporalem possessionem recipiatis. Quod si non adimpleveritis, interdicti ecclesiastici summas promulgamus, vobis D. cardinali excepto.

Datum et actum Rome, in domo habitationis nostre, anno pred., die vicesima secunda mensis iulii, presentibus vv. D D. Simone Coelman et Henrico Berendovilz, clericis traiectensis (2) et coloniensis diocesis, testibus.

(S. T.) Ego Petrus Thome, clericus venetensis (3) diocesis, publ. apost. et imp. auct. not.

Orig. membr. Con tracce di sigillo.

(1) Della famiglia Cybo.
(2) Utrecht in Olanda.
(3) Vannes in Francia.

XXI.

1503, dicembre 22, Roma, S. Pietro.

Iulius (II) ven. fratribus marianensis (1) et Sancteagate (2) ac acciensis (3) episcopis. « Apostolice sedis providentia circumspecta ». Cum prepositura domus S. Cecilie de U. de reg. Transt. ordinis Humiliatorum, quam Laurentius ep. penestrinus ex concessione ap. in commendam obtinebat, per obitum eiusdem vacare noscatur ad presens, nos dispensamus, ut mag. Zacharias de Mari, cler. ianuensis, not., pensionem annuam quinquaginta florenorum auri de camera super fructibus certi beneficii ecclesiastici assignatam et postquam professionem emisisset regularem ac d. preposituram assecutus foret, percipere posset, et committimus, quatenus preposituram pred., que conventualis est, eidem mag. Zacharie conferre curetis.

Datum Rome, apud S. Petrum, anno millesimo quingentesimo tertio, undecimo kal. ianuarii, pont. anno primo.

Orig. membr. Con tracce di sigillo.

XXI.*

1505, marzo 10, Roma.

Cum nob. mulier D. Dyonora Chiaron, civis romana, f. qd. D. Alfonsi Chiaron, emerit pro tricentis duc. de carlenis domum in reg. Transt. in loco, qui dicitur Ripa, supra platea S. Cecilie, ab alio res Iohannis Philippi not. in Capitolio, ab aliis lat. vie publ., que subiacebat censui perpetuo VIII duc. similium quomodolibet anno d. ecclesie solvendorum, a D. Catherina de la Frata, romana, cui Dyonora solverat ducentos duc. similes, et propterea possessionem (sic), ut pretenditur; quesito consensu prep. et capituli eccl. S. Cecilie, ad quos dominium huiusmodi domus pertinet, volensque partes pred. litium anfractus effugere, ad talem devenerunt concordiam, quod Dyonora eidem D. prep. et capitulo solveret reliquos centum duc. et quomodolibet anno censum predictum octo duc. et ultra hoc duas libras cere in festo

(1) Mariana di Corsica, sotto l'arcivescovo di Genova.
(2) Forse S. Agata de' Goti, sotto l'arcivescovo di Benevento.
(3) Accia di Corsica, sotto l'arcivescovo di Genova.

resurexionis dominice. Idcirco anno millesimo quingentesimo quinto, ind. octava, die decima mensis martii, pont. Iulii secundi anno tercio, D. Zacharias de Mari, prep. S. Cecilie reg. Transt., in presentia DD. fratrum Innocentii de Brixia, prioris, Gabrielis de Pedemont[ium], Bonifacii astensis et Pasquini de Florentia et Antonii etc. de Florentia, et D. Dyonora Chiaron., in prefata eccl. simul congregati, eadem Dyonora prefato prep. solvit centum duc. decem carlenorum pro quolibet duc. nec non promisit pro se suisque heredibus et successoribus solvere quolibet anno in festo resurexionis dominice censum predictum ducatorum et cere, et extunc D. prep. consensum prestitit d. vendicioni.

Acta fuerunt hec Rome in reg. Transt. in d. prepositura, presentibus DD. Onofrio de Torefanis, can. pistorensi, et Federico Sermartii de .... Milonis et D. Bernardo Dominici, clerico lucensi.

(S. T.) Ego Iacobus Spinula, cler. genuensis, publ. ap. et imp. auct. not. et in archivio. ap. matriculatus.

Orig. cartac. « Istrumenti » b. 22. Ved. doc. XXX[a] del 1525, aprile 13.

XXII.

1505, maggio 12, Roma, S. Pietro.

Iulius (II) dilecto f. Thomassino de Gospis, cler. forliviensi. « Vite ac morum honestas ». Cum liti et cause inter te et dilectum f. Zachariam de Mari, prep. domus S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum in romana curia coram certo causarum palatii ap. auditore super parrochiali eccl. SS. Iacobi et Philippi hospitali nuncupata, tiburtinensis mense, conventuali d. domus unite, et quam etiam ad te de iure spectare asserebas, in prima instantia indecisa pendenti, omni iuri tibi in d. eccl. competenti in manibus nostris cesseris, ipsum Zachariam in possessionem d. ecclesie, quantum in te fuit, pacificum dimittendo, nosque cessionem huiusmodi duxerimus admittendam, tibi quoad vixeris pensionem annuam vigintiquatuor duc. auri de camera super ecclesie et prepositure fructibus reservamus, statuentes quod ille ex Zacharia et successoribus, qui pensionem non persolverit, sententiam excommunicationis incurrat.

Datum Rome, apud S. Petrum, anno millesimo quingentesimo quinto, quarto id. maii, pont. anno secundo (1).

Orig. membr.
Tracce di sigillo. Copia sec. XVII esiste in b. 38.

XXIII.

1505, settembre 13, Roma.

Iacobus Rich, ab. monasterii S. Michaelis de Fluvia ordinis S. Benedicti, gerundensis diocesis (2), iudex et executor ad infrascripta a sede ap. deputatus, D. Ludovico tituli S. Marcelli presb. cardinali, nec non illis, ad quos perpetua cappellania conversionis S. Pauli in parrochiali eccl. beate Marie in Trivio, que de iure patronatus laycorum existit, pertinet, salutem in D.

Litteras D. nostri Iulii pape secundi nobis per ven. v. D. Franciscum Magaloti alias de Buchatorta, cler. romanum, presentatas nos noveritis recepisse sub hoc tenore:

Iulius (II) ven. fratribus cenetensis (3) et pisauriensis (4) episcopis ac dil. f. abbati monasterii gerundensis diocesis. « Vite ac morum honestas ».

Cum perpetua capellania sub invocatione conversionis S. Pauli in parrochiali eccl. beate Marie in Trivio de U., que de iure patronatus laycorum existit, et quam qd. Augustinus Iohannis Iacobi de Todo, cler., in d. eccl. perpetuus capellanus, dum viveret, obtinebat, vacaverit, discretioni vestre mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum capellaniam predictam d. Francisco, qui mag. Iohannis Ieronimi Verzon, litterarum ap. abbreviatoris et in illarum expeditione dil. filio nostro Galeotto (5) tituli S. Petri ad vincula presbitero card., S. romane eccl. vicecancellario assistentis, familiaris nostri familiaris, continuus commensalis existit, auctoritate nostra conferre curetis, inducentes eum in corporalem possessionem capellanie.

(1) A tergo leggonsi 2 notificazioni legali, l'una del 1515, luglio 2, a Zaccaria Mari, prep. di S. Cecilia, l'altra del 1517, aprile 21, a Ludovico Modena, prep. della stessa chiesa, il quale, del resto, nel n. XXVI del 1517 che è originale, è detto « de Ansaulis », e nel n. XXV[a] dello stesso 1517, ma che abbiamo soltanto in copia, « de Ansaldis ».
(2) Gerona in Ispagna.
(3) Ceneda, sotto la metropoli di Aquileia.
(4) Pesaro.
(5) Franciotto della Rovere.

Datum Rome, apud S. Petrum, anno millesimo quingentesimo quinto, duodecimo kal. septembris, pont. anno secundo.

Post quarum litterarum ap. presentationem, nos Iacobus Rich prefatum D. Franciscum in corporalem possessionem d. capellanie posuimus. Que omnia vobis omnibus suprad., quibus presens noster processus dirigitur. intimamus, Quod si forte premissa omnia non adimpleveritis, nos in vos omnes, qui culpabiles fueritis, interdicti ecclesiastici summas ferimus, vobis D. Ludovico presb. cardinali exceptis.

Datum et actum Rome, in domo habitationis pred. abbatis et executoris et iudicis, anno millesimo quingentessimo quinto, ind. octava, die tercia decima mensis sept., pont. Iulii secundi anno secundo, presentibus ven. vv. DD. Philippo de Urcies et Ioanne de Monterde, clericis oscensis (1) et segobricensis (2) dioc. testibus.

(S. T.) Ego Dominicus Panzano, cler. ilerdensis (3) dioc., auct. ap. not.

Orig. membr. — Ved. Appendice, doc. n. 11, del 1504.

XXIV.

1513, maggio 31, Roma.

Anno millesimo quingentesimo decimo tertio, ind. prima, die trigesima prima mensis maii, pont. Leonis decimi anno primo.

Pater D. Zacharias, ep. terracinensis ac prep. S. Cecilie reg. Transt., locavit Leoni pape decimo licet absenti, D. Laurentio Putio, eiusdem dattario et not. infrascriptis presentibus, omnes tenutas et fondos ipsius Zacarie, includendo etiam ortos, vineam et cassinam et domum, quas idem Zacarias pro d. prepositura possidet in Maleano, in emphitheosim, ad Leonis pape decimi vitam, cum pactis ut D. Leo teneatur respondere D. Zacarie duc. sexcentum de carlenis in tribus pagis, videlicet de quattuor mensibus in quattuor menses, incipiendo in kalendis aprilis proxime preteriti. Quos duc. sexcentum de carlenis occasione affictus Putius dattarius et Bernardus Bini, mercator florentinus, romanam curiam sequens, in solidum promiserunt D. Zacarie respondere

(1) Huesca in Ispagna.
(2) Sgorbe » »
(3) Lerida » »

annuatim de quadrimestri in quadrimestre; ac cuiuslibet ipsorum bona, mobilia et immobilia insolidum obligaverunt.

Acta fuerunt hec Rome in palatio ap, in camera d. Putii, presentibus discretis v. D. Paulo Mancino, solicitatore ap., ac Iohanne Castro....

Ego Iohannes Philippus Marchesius, romane curie publicus, ap. et imp. auct. ac curie, Ripe et Ripette alme U. not.

Ego Iohannes Philippus Moscatellus de Belforte, scriptor archivi romane curie, ac publ. ap. et imp. auct. not. (1) (S. T.)

Orig. membr.

Copia sec. XVI « Beni patrimoniali » b. 27. Sunto colla data erronea 1521, dic. 17, nel Catasto del 1735, b. 24, fogl. 197-198. Data certamente erronea, perchè Leone X morì il 1° dic. 1521.

XXIV.

1514, settembre 27, Roma.

Anno 1514, pont. Leonis X, ind. 3ª, mensis septembris die 27. V. nobilis D. Prosper de Mutis alias de Papacursis a), civis romanus de reg. Trivii, concessit per contractum censualem D. Bernardo Mocharo, civi romano, in romana curia procuratori, spatium sodum, quod ad usum horti in preteritum inservire consuevit, mensure 185 b) cannarum, et est pars giardeni siti iuxta plateam S. Apostolorum de U., in capite versus ecclesiam S. Marcelli, quod fuit alias D. Bernardi Porcii, soceri d. D. Prosperi, et tendit versus eccl. S. Marie in via Lata in reg. Trivii: ab uno lat. tenet residuum d. giardeni et furni D. Prosperi versus d. plateam SS. Apostolorum, que D. Prosper possidet, ab alio lat.

(1) Tanto all'HERGENROETHER, *Leonis X Regesta*, quanto a DOMENICO GNOLI che nella *Nuova Antologia*, 1893, vol. XLIII° tratta ampiamente delle cacce di Leone X, è rimasto sconosciuto questo documento. Perciò il Gnoli, l. c. 457 esprime l'opinione che soltanto dopo i tempi di Sisto V la Magliana sia venuta in possesso del monastero di S. Cecilia. Dal lavoro del Gnoli, l. c. 447-448 rilevasi del resto, come la Magliana serviva a casa di caccia già sotto i pontificati che precedevano quello di Leone X, come questi si trovò ivi nel maggio 1513 per conferire poi, con breve del 7 ottobre dello stesso anno a Giovanni Neroni, fiorentino, suo maestro di casa, la custodia di una zona riservata al Papa per la caccia. Specialmente il campo de' Merli presso la Magliana allora era ricco di cacciagione.

a) *Galletti, Cod. Vat, Lat. 8025, p. 6, meglio:* Papazurris.
b) *Galletti 181.*

versus eccl. S. Marie in via Lata tenent domus et hortus D. Thomassoni, scriptoris ap., et bosco v. nobilis Antonii de Senis, ab alio lat. in ingressu ad d. spatium sunt res hospitalis S. Ambrosii de U., quas nunc possidet D. Petrus de Bona. familiaris D. Fabritii de Columna, ab alio versus conventum S. Marcelli est via publ. Hanc concessionem fecit D. Prosper D. Bernardo, quia D. Bernardus promisit D. Prospero suisque heredibus et successoribus solvere singulis annis pro censu duc. decem et octo cum dimidio de carlenis veteribus ad computum unius carleni pro qualibet canna, in duabus solutionibus, videlicet medietatem primo die octobris proxima futura, et aliam medietatem primo die aprilis cuiuslibet anni.

Actum Rome in reg. Trivii, in horto pred., presentibus D. Stephano Francisci Pauli Ioannis, D. Federico de Capoleonibus, clerico anconitano, magistro Fumo de Caravagio, testore, et D. Petro de Marcellinis, clerico romano.

Copia cartac. non autentica, sec. XVI, « Beni Patrimoniali » b. 27.

XXV.

1515, ottobre 7, Roma.

Anno millesimo quingentesimo quinto decimo, pont. Leonis decimi, ind. quarta, mensis octobris die septima.

D. Zacharias de Mari, ep. terracinensis et eccl. sive monasterii S. Cecilie prep., locavit in emphitheosim perpetuam nobili v. D. Petro Paulo de Castellanis casalenum sive domum diruptam et locum discoopertum in reg. Transt. retro d. eccl.: ab uno lat. sunt res d. eccl., ab alio res d. D. Petri Pauli, ante et retro sunt vie publ., pro eo quia Petrus Paulus promisit omni anno in perpetuum solvere et cum effectu pagare D. Zacharie et eius successoribus carlenos quinque monete veteris ad rationem decem solidorum pro quolibet carleno, solvendos in festa S. Cecilie quolibet anno, cum pacto quod si D. Petrus Paulus et eius heredes et successores voluerint d. casalenum sive discoopertum a d. annua responsione liberare, tunc tenebuntur emere et dare aliam domum aut alia bona stabilia ad beneplacitum D. Zacharie prep. et suorum successorum, ex quibus singulis annua perpetua responsio quinque carlenorum per D. Zachariam et eius successores percipi possit. Pro potiori cautela partium et observatione predictorum d. partes constituerunt procuratores DD. Thomam Regis, Bernardum Macarum et Iacobum Cortesium in romana

curia causarum procuratores, necnon Franciscum Vigorosi, Tranquillum de Rumaulis et Barnabam Fernandi, camere ap. notarios.

Actum Rome in reg. Transt. in domo prefati D. ep. apud S. Ceciliam, presentibus Sebastiano magistri Francisci de Cuneis, architecto de reg. Arenule, et Vermilio de Seditinis de Florentia, d. D. episcopi familiari, testibus.

Ego Emilianus de Carnariis, romane curie de reg. Arenule publ. ap. et imp. auct. not.

Orig. membr. Copia sec. XVII « Istrumenti » b. 22.

XXV.

1517, aprile 8, Roma, S. Pietro.

Leo (X) dil. f. Francisco de Capponibus, cler. florentino, familiari nostro. « Grata familiaritatis obsequia ». Nos tibi, qui etiam cubicularius et continuus comensalis noster existis, pensionem annuam, quoad vixeris, ducentorum duc. auri de camera, ab omnibus oneribus liberam, super fructibus prepositure domus S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum, que regitur per dil. f. Ludovicum de Ansaldis de S. Miniato, cler. lucane diocesis (1), cuius ad hoc pro eo quod nos hodie de d. prepositura concessimus, expressus accedit assensus, ap. auct. reservamus. Eadem auct. statuimus, quod ille ex Ludovici et successoribus pred., qui pensionem tibi reservatam non persolverit, sententiam excomunicationis incurrat.

Datum Rome, apud S. Petrum, anno 1517, sexto id. aprilis, pont. anno quinto.

Copia cartac. non autentica sec. XVII, « Canoni Passivi » b. 38. Come il doc. XXVIII[a], questo è inserito nel doc. 1560, luglio 7, Firenze, con cui Bartolomeo « Iunius », canonico della cattedrale di Firenze, in qualità di esecutore istituito da Francesco Capponi, dispone che, estinta la pensione di 200 duc. d'oro di camera, ne sia concessa una della stessa somma sulla prepositura di S. Cecilia ad Aloisio Capponi, chierico di Firenze, figlio di Ludovico, fratello germano di Francesco.

XXVI.

1517, ottobre 6, Roma.

Anno millesimo quingentesimo decimo septimo, ind. quinta, die sexta mensis octobris, pont. Leonis decimi anno quinto.

(1) Lucca, Ved. doc. XXVI n. 1.

D. Ludovicus de Ansaulis, miniacensis (1), S. Cecilie de U. prep., et Thomasinus de Cospiis, cler. forliviensis, asserentes inter se discordiam super pensione viginti et quatuor duc. auri de camera, quam D. Thomasinus super fructibus d. prepositure habere asserebat, licet per prep. denegatur sub pretextu susceptionis litterarum ap. super d. pensione expedictarum, venerunt ad transactionem, quod Thomasinus cedat pensioni contente in litteris ap., et D. Ludovicus concedit eidem canonem annuum domus pos. in reg. Ripe, iuxta habentis ex una domum cuiusdam speciari, ex altera domum cuiusdam Domine habentis in Campo Martii versus stratam comunem, ex altera viam publicam. Quam domum Venturinus de Mari habet a d. prepositura concessam usque ad tertiam generationem in emphiteosim sub anua pensione quindecim duc. de carlenis veteribus.

Acta Rome in domo habitationis D. Ludovici prep., in reg. Pontis, presentibus DD. Dominico Pahcris de Camele, cler. claravalio, et Anthonio de Bassanelo, laico ortensis diocesis, et Benedito de Ponte Regnaro, laico florentino, et Alexandro florentino, etiam laico florentino, testibus.

(S. T.) Ego Christoforus Vasques, cler. abulensis, publ. ap. et imp. auct. not. ac in offitio archivii romane curie descriptus et matriculatus.

Orig. membr. Ved. doc. XXII del 1505, maggio 12.

XXVII.

1519, agosto 19, 21, Roma.

Anno millesimo quingentesimo decimo nono, ind. septima, die decima nona mensis augusti, pont. Leonis decimi anno septimo.

Cum anno proxime preterito D. Sanus de Buglionibus, prep. eccl. et conventus S. Cecilie de U. in reg. Transt. et fratres eccl. et conventus locaverint in emfiteosim D. Andreae Caroli de Valle et D. Bartholomeo de Valle, eius germano fratri, piscariam sitam intus flumen Tiberis prope ripam romeam, que vulgariter dicitur Piscaria S. Cecilie, ad vitam prefatorum fratrum et unius alterius persone per eos nominande, Bartholomeus de Valle nominavit nobilem adolescentem Octavianum, eiusdem Bartholomei f., in suc-

(1) Nel doc. n. XXV[a] è detto: Ludovicus de Ansaldis de S. Miniato, cler. lucane diocesis.

cessorem locationis post mortem ipsorum, cum onere solvendi prep. eccl. S. Cecilie annuam responsionem conventam.

Actum Rome in reg. S. Eustachii, in anticamera domus prefati magnifici D. Bartholomei, presentibus spectabilibus vv. D. Antonio de Militibus, civi romano, et Bernardo Mellone, romanis civibus, testibus.

Anno, ind. et pont. quibus supra, die vero vigesima prima mensis augusti. Notificata fuit suprad. nominatio facta per suprad. D. Bartholomeum de Valle prefato D. Sano de Buglionibus, prep., per me Stefanum de Amarnis, civem romanum, not. publ.

Actum Rome in reg. Transt., in eccl. S. Cecilie ante altare magnum, presentibus fratre Petro Fornaini de Bibiena ordinis Humiliatorum, et provido v. Albertino de Gais, aromatario reg. Transt., testibus.

Ego Stefanus de Amarnis, civis romanus, publ. imp. auct. not. (S. T.)

Orig. membr. — Ved. Appendice doc. 5.

XXVIII.

1520, ottobre 16, 21; 1521, gennaio 27, Roma.

Anno millesimo quingentesimo vigesimo, ind. octava, die martis, sexta decima mensis octobris, pont. Leonis decimi anno octavo.

Cum prep. et fratres prepositure S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum pretenderent in certo terreno per D. Franciscum de la Fontoe, mercatorem florentinum, romanam curiam sequentem, ab hh. Dominabus Maria et Alexandra, uxore et filia qd. Pauli de Encubio 1) empto, et in cuius parte idem Franciscus magaserium edificaverat, ius habere et terrenum sub proprietate d. prepositure existere, et super quo unam libram cere prep. et fratres habere, ut asseritur, consueverint, proptereaque contra Franciscum, ipsius terreni detentorem, molestare incoeperunt, et nominatis Dominabus Maria et Alexandra pro venditricibus d. terreni pos. in reg. Ripe prope S. Ceciliam: ab uno lat. sunt bona Ioannis Baptiste Malacre, ab alio viculus, a capite magaserium novum et ab alio via publ., exorta est materia questionis, quam prep. et mulieres sopire volentes, illam in egregios vv.

(1) Gubbio.

DD. Ludovicum Paciris de Claravalle de Canali et Hieronimum Ritium, civem romanum, in romana curia causarum procuratores, compromiserunt. Et differentia per eosdem arbitros arbitramentata, Maria et Alexandra, cum voluntate Petri Pauli Iubilei, Romani de reg. Transt., d. Alexandre mariti, in locum d. libre cere super d. terreno prepositure aliam libram similem cere nove laborate super earum domo ad usum foeni pos. in reg. Transt. subtus eccl. S. Cecilie: ab uno lat. est domus D. Tiberii Castelani, can. eccl. S. Marie de Transt., ante est domus D. Camille Ioannis Iacobi, filie D. Hieronimi de Pochis, a retro et ante est via publ. et domus Alexi Formani, penes domum heredum qd. Mathei, in perpetuum dederunt.

Acta Rome in reg. Transt., in domo prefate D. Marie, presentibus Ioanne, f. qd. Antonii de Zacaria de Casali, laico novariensis diocesis, et Marino de Ferrariis de Lecedonia, melfetane diocesis, testibus.

Eisdem anno, ind. et pont. quibus supra, die domenica, vigesima prima, mensis octobris.

Pater D. Sanus de Bullonibus, a) prep., ac frater Ioannes Petrus de Montebono, necnon frater Petrus de Bibiena, decretorum doctor, fratres S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum, ratificant suprascriptam traslationem d. libre cere supra domo pred.

Acta in reg. Transt. Rome, in aula magna S. Cecilie, presentibus DD. Antonio de Tacsillis, cler. forliviensis, et Ioanne Feraxoni, cler. tulensis diocesis, testibus.

Anno millesimo quingentesimo vigesimo primo, ind. nona, pont. quo supra, die domenica, vigesima septima mensis ianuarii.

Congregati in aula magna superiori ecclesie S. Cecilie loco capitularii deputato, pater D. Sanus Bullonus a), prep., et frater Ioannes Petrus de Montebono ordinis Humiliatorum, asserentes se esse minorem partem fratrum, et de presenti in d. eccl. nullos alios esse quam suprad., constituerunt suum sindicum et negotiorum gestorem nobilem v. D. Ludovicum de Paciris, in romana curia procuratorem, ad omnes causas et presertim in quadam causa inter ipsos et DD. Franciscum de la Fontoe, Mariam et Alexandram qd. Pauli de Cengubio 1) coram quibuscumque iudicibus.

(a) *Per* « Buglionibus », *come doc. XXVII.*

(1) Gubbio.

Acta Rome in reg. Transt. in loco suprad., presentibus honorabilibus vv. DD. Francisco Clodio sive Romano et Ioanne textoris, clerico tulensis diocesis, testibus.

(S. T.) Ego Girardus Podius, decretorum doctor, can. ravennatensis, publ. ap. et imp. auct. not.

Orig. membr. — Copia sec. XVII « Istrumenti » b. 22.

XXVIII.

1523, novembre 26, Roma, S. Pietro.

Clemens (VII) dilecto f. Francisco de Capponibus, fratri hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, familiari nostro. « Rationi congruit et convenit honestati ». Motu proprio decernimus inter alia pensionem annuam ducentorum duc. auri de Camera, que tibi clerico seculari ac familiari continuo comensali Leonis X existenti, eiusdem auctoritate super prepositura S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum concessa est, non expirare.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno 1523, sexto kal. decembris, pont. anno primo.

Inserito nel doc. di cui al n. XXV.[a]

XXIX.

1523, dicembre 9, Roma, S. Pietro.

Clemens (VII) dilecto f. Franciotto S. Marie in Cosmedin diacono cardinali. « Ad personam tuam, quam divina clementia magnis illustravit muneribus ». Cum tu, cui nuper preposituram S. Cecilie de U. ordinis Humiliatorum, tunc per obitum qd. Sani de Bullionibus, olim ipsius domus prep., apud sedem ap. defuncti, vacantem, per te ad certum tempus tenendam sub sexto kal. decembris, pont. nostri anno primo, motu proprio commendari concesseramus, concessionem, commende huiusmodi litteris ap. desuper non confectis, in manibus nostris cesseris, nosque dilecto f. Thome de Caribaldis de Tabia, ipsius domus prep., sub certis modo et forma providerimus, nos tibi redditus et proventus d. prepositure per te, quoad vixeris, etiam unacum S. Marie in Cosmedin, que denominatio tui cardinalatus existit, ac omnibus aliis eccl. et beneficiis que obtines, percipiendos reservamus, ipsius Thome ad hoc expresse accedente consensu.

Orig. membr. — Con tracce di sigillo. Copia sec. XVII « Notizie storiche ed Affari generali » b. 1. Pubblicato da Laderchi Iacopo l. c. II, p. 277-284.

XXX.

1524, novembre 22, Roma.

Anno millesimo quingentesimo vigesimo quarto, pont. Clementis VII, ind. XIII, mensis novembris die XXII.

Providus v. Baldassar, f. condam Ciriaci Petri Ioannis romani reg. Transt., vendidit h. mulieri D. Ieronime, uxori condam magistri Iohannis Ferrebe, romane eiusdem reg., vineam duarum petiarum cum dimidio, cum domuncula in ea existenti, sitam extra portam portuensem in loco d. Rosaro: ab uno lat. sunt bona Tome Barbarini, a retro bona Albertini aromatarii, ab alio lat. quedam pretaria [a], ante est via publ. seu viculus; cum annua respontione D. Petro de Maximis barilia quattuor musti. Item d. Baldassar vendidit eidem D. Ieronime unum petium canneti situm extra d. portam et prope d. vineam: ab uno lat. sunt res suprad. Albertini, retro sunt bona Sigismundi, venditoris tabularum, ab alio viculus, per quem currit aqua putei Pantalei, ante via publ., et cum fosso intermedio inter d. Albertinum et prefatum cannetum commune, cum annua respontione carlenorum decem eccl. S. Cecilie. Hanc venditionem Baldassar fecit nomine pretii duc. centum et viginti de carlinis veteribus et ad rationem decem carlinorum pro quolibet duc. Et ad maiorem cautelam pro evictione Baldassar obligavit domum terrineam, solaratam, tectatam, sitam in reg. Transt. iuxta res Baldassaris de Philittinis, ab alio res heredum Dominici Piamontese [b] et providus v. Dammianus del Murro, romanus reg. Transt. tam de evictione d. vinee quam d. domus fideiussit.

Actum Rome in reg. Transt. in tinello domus d. Berardini de Ioriis [c], presentibus D. Berardino et Sabba condam Romani.... Romani, testibus.

Ego Augustus de Albinis, civis romanus reg. Transt., publ. inp. auct. not. ac not. publ. [d]. et collegii curie Capitolii. (S. T.)

Orig. membr. Copia sec. XVII « Beni patrimoniali » b. 27.

a) *Per* « petrara »
b) *Incerta la lettura*
c) *Ved. doc. XXXI[a], nota a.*
d) *Incerta la lettura.*

XXX[a].

1525, aprile 13, (Roma).

Pater D. Thomas de Garibaldis, prep. monasterii S. Cecilie de U. reg. Transt., nec non frater Petrus de Fornainis [a)] de Bibiena et frater Iohannes Baptista de Alexandria, eiusdem ordinis Humiliatorum professi, constituentes totum capitulum d. ecclesie, certiorati de venditione domus sub proprietate S. Cecilie site in platea, que dicitur De Lormo, facta per D. Marium Fuscum, usufructuarium d. domus, Dominico de Parentis, civi romano, ad d. venditionem consenserunt, iuxta tenorem concessionis facte D. Dionore Chiaron, hoc declarato, quod Dominicus eiusque heredes teneantur singulis annis solvere preposito d. eccl. ducatos octo de carlenis et duas libras cere.

Iohannes de Niria pro copia subscripsi.

Copia cartac. del 1544, « Istrumenti » b. 22. Ved. doc. XXI[a] del 1505, marzo 10.

XXXI.

1525, novembre 6, Roma.

Anno millesimo quingentesimo vicesimo quinto, ind. tertiadecima, die lune, sexta mensis novembris, pont. Clementis septimi anno secundo.

Cum die sabati, decima mensis iunii proxime preteriti pater D. Thomas de Garibaldis, prep. eccl. S. Cecilie de U. reg. Transt. in mei notarii et testium presentia, coramque D. Franciotto, cardinale de Ursinis, dicteque eccl. usufructuario, habens locum seu ripam fluminis Tyberis in eadem reg. prope pischeriam S. Cecilie, iuxta domunculam d. pischerie, locum pred. v. nobili D. Petro Paulo Veccia, civi romano reg. Parionis, pro annuo, perpetuo censu duorum duc. auri in auro largorum, in festivitate S. Cecilie singulis annis persolvendorum, prepositure nomine, prelibato cardinale tunc podagris laborante, sine presentia fratrum conventus tunc absentium, locaverit, anno, ind., die et pont. quibus supra, prefatus Thomas prep., ac fratres, magister Petrus de Fornainis de Bibiena et Hieronymus de Fano ordinis Humi-

a) *Nel testo* Tornainis, *cf. doc. XXXI che è originale.*

liatorum, in eccl. S. Cecilie commorantes, totumque capitulum conventus facientes, suprad. locationem confirmaverunt.

Acta Rome in eadem sacristia, presentibus venerabilibus vv. D. Iohanne Sapiente de Parisio, presb. parisiensi, et D. Petro Mirzerii, presb. nitiensi, ac discreto v. Ferrante Cunello, f. Vincentii Cunelle, layco aversano, testibus.

(S. T.) Ego Marianus de Faventinis, nunc reg. Parionis, imp. auct. not. publ. romanus et in archivio romane curie matriculatus.

Orig. membr.

XXXI.

1526, aprile 24, Roma.

Anno millesimo quingentesimo vigesimo sexto, ind. decima quarta, die vigesima quarta aprilis, pont. Clementis septimi anno secundo,

Cum anno millesimo quingentesimo vigesimo quinto, die secunda mensis augusti, h. mulier D. Hieronima, relicta qd. magistri Iohannis Farebbi de reg. Transt., vendiderit nobili v. D. Albertino de Gais, aromatario in reg. Transt., vineam petiarum duarum, necnon petiam unius caneti extra portam portesiam, in locis dictis Vinea ad puteum Pantaleonis et Canetum in Preda Papa (1), et quia d. D. Albertinus eidem D. Hieronime remanserat debitor in duc. sexaginta de carlenis monete veteris ad rationem carlenorum decem pro duc., et pro illis cautionem dederit in forma depositi mag. Francisco Falconi, habitatori reg. Regule, sartori, qui pro d. summa se obligavit, D. Albertinus de Gais exbursavit in prompta pecunia d. sexaginta duc. de carlenis, quos prefata Hieronima recepit; residuum vero usque ad integralem summam sexaginta duc. D. Hieronima in duabus partitis habuisse confessa fuit. Nobilis D. Bernardinus de Ioris [a)], civis romanus de reg. Transt., obligationi de evictione accessit, et pro maiori cautela ipsius D. Bernardini pro d. fideiussione D. Hieronima ypotecavit domum pos. in reg. Transt., cui ab uno sunt res et bona mag. Gabrielis cirugici, ab alio bona qd. D. Galiosse Silvestri de Pellitis, retro vero bona mag. Pauli de Furano Fusci, ante via publ., quam domum de presenti ipsa Hieronima inhabitat. Hieronima et Bernardinus debitores pro

(1) Sulla località Pietra Papa ved. doc XII, nota 1.

(a) *Per* Bernardinus de Ioriis *doc. XXX, nota c.*

maiori cautela D. Albertini constituerunt suos procuratores providos vv. mag. et discretos Iacobum Cortesium, Iacobum Loricum, Thomam de Prato, in romana curia causarum procuratores, necnon DD. Albertum Serra, Floridum Busseti, Iacobum Apocelli, eiusdem curie causarum camere apostolice notarios.

Acta Rome in reg. Transt., in domo habitationis suprad. D. Bernardini de Ioris a), presentibus nobili D. Paulo de Ioris a), d. D. Bernardini fratris, cive romano de d. regione, et Guilelmo Cohenden, cler. gebenensis diocesis (1), et Nicolao de Varis et Petro de Guzardis, civibus romanis de d. reg., testibus.

Eisdem anno, ind., die, mense et pont. quibus supra, prefata D. Hieronima asserens se vendidisse suprad. D. Albertino de Gais suprad. vineam petiarum duarum cum onere quattuor barilium musti solvendorum nobili v. D. Petro de Maximis annuatim, necnon d. canetum cum onere unius duc. de carlenis persolvendi ecclesie S. Cecilie de U. in reg. Transt., declaravit in patris D. fratris Thomasii Garibaldi, d. ecclesie prep., presentia d. vineam cum caneto spectare eidem eccl. S. Cecilie. Et Albertinus de Gais patrem D. fratrem Thomasium, prep. d. eccl., ut prep. ipsius eccl. recognovit illique tradidit d. ducatum pro annuo censu perpetuo, et hoc pro anno proxime preterito.

Acta Rome in claustro d. eccl. S. Cecilie, presentibus discretis vv. DD. Damiano de Tomaso, habitatore U. in reg. Transt., et Guillermo Cohenden, cler. gebenensis diocesis (1), testibus.

(S. T.) Ego Henricus dc Gais, cler. casalensis diocesis, publ. ap. auct. sacrique palatii ap. causarum coram rev. patre D. Petro Andrea Ganniaro, d. palatii auditore, not. et scriba, et in archivio romane curie descriptus.

Orig. cartac. « Beni Patrimoniali » b. 27. — Copia sec. XVII « Istrumenti ». b. 22.

XXXI[b].

1526, giugno 15, Roma.

Cum anno 1492, pont. Innocentii octavi, ind. decima, mensis iulii, die lunae secunda, discretus v. Ioannes qd. Bernardi Palliarii, palliarius de reg. S. Angeli, cum consensu h. puellae b)

(1) Diocesi di Ginevra.

(a) *Per* Bernardinus de Ioriis *doc. XXX, nota c.*
b) *Per* feminae.

D. Hyppolitae, eius uxoris, ac discreti v. Francisci qd. v. nobilis Nardi de Baccapaludibus a), eius soceri, de reg. S. Eustachii, vendiderit D. Lelio Falconis b) de reg. S. Angeli, vineam duarum petiarum cum medietate totius vascei, vascallis ac statii, sitam in proprietate vineae Francisci de Buccapaludibus, positæ extra portam portuensem in loco Prætapapa (1) et iuxta flumen Tiberis, cui ab uno lat. est vinea praefati Francisci ac haeredum qd. Laurentii Gattino de reg. Transt., ab alio res mag. Bernardini de Papia, pellimantellarii de reg. Arenulæ, ab alio res D. Cecolellæ qd.... c) Bucciarrelli de reg. Transt., ante est via publ. et flumen Tiberis, prout constat in publ. instrumento manu Leonardi D. Petri, civis romani de reg. S. Angeli, publ. imp. auct. not. Hinc est quod anno millesimo quingentesimo vigesimo sexto, ind. decima quarta, die decima quinta mensis iunii, pont. Clementis septimi anno tertio, praefatus D. Lelius declaravit vineam, de qua supra, fuisse et esse sub proprietate et directo dominio eccl. S. Ceciliae de U. reg. Transt., ad respondendum eidem eccl. quolibet anno tempore vindemiarum quatuor barilia musti. Quapropter idem D. Lelius promisit D. Thomae de Garivaldis d), prep. d. eccl., dicta barilia perpetuis temporibus respondere, et asseruit instrumentum rogatum per d. Leonardum fuisse et esse erroneum et per errorem fabricatum. Idem Lelius constituit suos negotiorum gestores providos vv. D. Alexandrum de Cesena et Thomam de Prato, in romana curia causarum procuratores, nec non Ioannem Frumenti et.... c), d. curiæ causarum cameræ ap. notarios.

Acta Romæ in officio mei notarii infrascripti, præsentibus discretis vv. DD. Ludovico de Poeris et Laurentio D. Iacobi de Cinciis, not. romano, testibus.

Ego Humbertus de Iuvenibus, cler. tullensis diocesis, publ. ap. auct. not. et in locum Domini.... c) de Romaulis coram patre D. .... c) in spiritualibus vicario generali, scriba, deputatus.

Copia sec. XVII « Istrumenti » b. 22.

(1) Sulla località Pietra Papa ved. doc. XII, nota 1.

a) *Più sotto è detto*: Buccapaludibus.
b) *In altra parte del documento è detto* Falconus.
c) *Lacuna nel testo.*
d) *Invece di* Garibaldis. *Ved. doc.* XXIX.

APPENDICE.

1.

[Non prima del] 1098.
Elenco di reliquie.

Pubblicato da LADERCHI IACOPO, *S. Caeciliae virginis et martyris acta*, Romae, 1723, II, 10-15. Rammentato dal catasto del 1735, busta 23, fogl. 8, 28, 33.

2.

1474, luglio 1°, Roma.

Maria, uxor qd. Antonii Iohannis Villani, reg. Transt. suum testamentum fecit. Suum heredem universalem instituit fratrem Urbanum de Gorrectis de Vercellis, ordinis Humiliatorum, cappellanum ecclesie S. Andree de Scaffis de reg. Transt.

Ego Paulus Iohannis mag. Antonii de Marchesibus, civis romanus, publ. imp. auct. not.

GALLETTI, p. 37-39.

3.

1486, settembre 22.

Frater Eusebius de Grossis, prep. S. Cecilie Transt. ordinis Humiliatorum, locavit furnum Ripe Benedicto Januensi, et debet sibi dare pro singulo anno duc. 18.

Ego frater Leonardus scripsi et me subscripsi.

Ego frater Leonardus de Folianis ordinis Humiliatorum.

GALLETTI, p. 39.

4.

1498, agosto 6, Roma.

Concordato, approvato con chirografo di Alessandro VI, fra la confraternita di S. Maria in Orto e la prepositura di S. Cecilia, relativo alle competenze dovute al iuspatronato sulla cappella e sull'oratorio, costruiti dalla confraternita medesima dentro i confini della parrocchia di S. Cecilia su di un terreno di Hieronymus de Castellanis.

Guillelmus Yzamberti, clericus xanctonensis (1) diecesis, publ. et imp. auct. not.

GALLETTI, p. 42.

1) Saintes in Francia.

5.

1502-1503.

La peschiera di S. Cecilia chiamata « Il Canale », già stata affittata per duc. 50 di carlini, lampredone 200 e lacce 25, poi, nel 1502, per ducati 36, è affittata, nel 1503, nov. 15, per anni 3, ducati 40, e lampredone 200 all'anno, ad Antonio Leno, gentiluomo romano.

GALLETTI, p. 48, 54. Vedi sopra doc. XXVII.

6.

1502, settembre 29.

Affitto a triennio, per ducati 20 annui di carlini, del casale di S. Margherita, a Francesco de Theolo.

GALLETTI, p. 48.

7.

1503?

Bona immobilia prepositure S. Cecilie.

GALLETTI, p. 51.

8.

1503, maggio 1°.

Nota delle somme dovute a frati del convento ed a laici per prestazioni al convento e alla chiesa di S. Cecilia. Numero dei frati: 7-9.

GALLETTI, p. 49-50.

9.

1503, agosto 7.

Rinnovamento dell'affitto per ducati 170 all'anno, del casale della Magliana a Thomao (sic) de' Cavaleri, gentiluomo romano, casale che fu ipotecato dal defunto frate Serafino, preposto di S. Cecilia, all'arcivescovo di Taranto.

GALLETTI, p. 52.

10.

1503, ottobre 3.

Rinnovamento dell'affitto a triennio, per ducati 80 di carlini all'anno, del casale della Turichia, ad Antonio Gigante.

GALLETTI, pag. 53.

11.

1504.

Giulio II conferisce a Gio. Domenico Magalotti 3 cappellanie, una a S. Pietro, un'altra a S. Maria Maggiore, e la terza a S. Maria in Trivio.

Catasto del 1735, b. 23, foglio 25. Vedi doc. XXIII, 1505, sett. 13.

12.

1504.

Debito del defunto Filippo di Mari con Zaccaria di Mari, vescovo di Terracina (preposto di S. Cecilia), nella loro compagnia di una certa quantità di vacche.

GALLETTI, p. 54.

13.

1505, luglio 23, Roma.

Constitutus in quadam camera Turris None, loco carcerum, nobilis vir Petrus de Vincentiis, civis romanus, constituit suos procuratores Valerianum de Mutis, caput regionis S. Eustachii, Bernardum Moccarum, Franciscum de Schiattensibus, Petrum de Aretio, Thomam de Prato, et Andream de Carusiis, in causa, pro qua ad presens carceratus extat.

Petrus Paulus de Amodeis, notarius.

GALLETTI, p. 64.

14.

1506, luglio 14.

Costituzione di compagnia di vacche 93 per indivise, fra Zaccaria di Mari, preposto di S. Cecilia, e Michele Casale, gentiluomo bolognese, abitatore di Roma.

GALLETTI, p. 65.

15.

1510, aprile 24, Roma.

Nobilis vir Andreas Iacobatii de Freschis, romanus civis de regione S. Eustachii, cappellanus Visitationis B. Marie in Basilica S. Marie Maioris de Urbe, concessit in emphiteusim ad tertiam generationem, pro annuo canone ducatorum 10, viro nobili

Laurentio Bernardino de Pea, aromatario, romano de regione Ripe, domunculam ruinosam eiusdem cappellanie in piazza Montanara.

Pontianus q. Petri de Pontianis, civis romanus de regione S. Angeli, notarius.

GALLETTI, p. 65.

16.

1513, agosto 22.

Prior, capitulum et canonici S. Nicolai in Carcere Tulliano locaverunt in perpetuum in emphiteusim Troilo et Iacobo de Sabellis 4 apothecas. Pensio: annui ducati 25.

Petrus Paulus Amodeus, notarius.

GALLETTI, p. 66.

17.

1517, marzo 3, Roma.

Nobilis vir Christophorus q. Hieronymi Laurentii Pauli testamentum condidit. Vult sepeliri in ecclesia S. Marie supra Minervam, in sepulcro suorum antiquorum et antecessorum. Reliquit Margarite de Sanguineis, eius uxori, dotem suam.

Petrus Paulus de Amodeis, notarius.

GALLETTI, p. 70.

18.

1518-1521.

Riscossioni e spese fatte da Sano Buglioni, preposito degli Umiliati di S. Cecilia, per i beni e gli effetti spettanti a detta prepositura.

Catasto del 1735, b. 23, foglio 41.

19.

1520, aprile 11, Casale Petralata.

Inter nobilem virum Bernardum de Victoriis, civem romanum, ex una, et quondam Petrum de Subactariis, et successive Octavianum, dicti filium, exorte fuerant lites super medietate casalis Petralata. Que compromisse tandem sunt in cardinalibus de Columna et de Valle. Qui card. Columna, lato laudo, accepit ab Octaviano dictam medietatem, quam card. cessit dicto Bernardo.

Petrus Paulus de Amadeis, civis romanus, notarius.

GALLETTI, p. 74.

20.

1521, dicembre 12, Roma.

Presa di possesso della tenuta della Magliana dagli Umiliati. Giov. Filippo Marchesi, notaio di Ripa.

Catasto del 1735, b. 24, fogl. 197.

21.

1522, gennaio 19.

Nuova presa di possesso della Magliana dagli Umiliati, dopo la morte di Leone X.

Catasto del 1735, b. 24, fogl. 198.

22.

1522, febbraio 14, Roma.

Affitto della Magliana a triennio, per l'annua corrisposta di carlini 27 il rubbio, dagli Umiliati a Giulio Alberini.

Gherardo di Podio, notaio A. C., più tardi Valentini, e Felice Villa, notaio pubblico.

Catasto del 1735, b. 24, fogl. 198.

23.

1522, giugno 6.

Nuova presa di possesso della Magliana dagli Umiliati, in vigore di decreto del collegio cardinalizio, e contro la pretesa che sia stata di proprietà di Leone X.

Catasto del 1735, b. 24, fogl. 198.

24.

1526, dicembre 22.

Ricevuta di ducati 2 d'oro larghi, per censo del molino presso la pescara di S. Cecilia, rilasciata da frate Thomasso de' Garibaldi, preposto degli Umiliati di S. Cecilia, a Pietro Paulo Reza (*sic*), nobile romano.

GALLETTI, p. 85.

ERMANNO LOEVINSON.

ATTI DELLA SOCIETÀ

Come è noto fino dal 1883, la cura e l'incremento della Biblioteca Vallicelliana vennero (1) affidate alla R. Società romana di Storia patria, essendole stati concessi a propria sede i locali adiacenti alla Biblioteca stessa.

Ultimamente, a meglio chiarire e determinare la posizione della Società nei rispetti della Biblioteca, e della sua Direzione, il Ministro della Pubblica Istruzione, S. E. Pietro Fedele, ha indirizzato al Presidente della Società la lettera che, per norma futura, si ritiene opportuno riprodurre qui integralmente.

Roma, addì 30 dic. 1926. Anno V.

Per effetto del R. D. 17 novembre 1883 n. 1774 (serie 3ª), la cura della conservazione e dell'incremento della Biblioteca Vallicelliana fu affidata alla Società romana di Storia patria.

Tale disposizione fu riprodotta nell'art. 2 dello Statuto della Società romana di Storia patria, approvato con il R. D. 30 novembre 1884; e con il R. D. 15 ottobre 1884 n. 1464 (serie 3ª) fu approvato uno speciale Regolamento per la Biblioteca, con il quale — come verrà in seguito precisato — furono stabilite particolari norme che discendono dai concetti affermati nel Decreto del 1883.

Infine, il vigente Regolamento organico per le Biblioteche pubbliche governative, approvato con il R. D. 24 ottobre 1907

(1) Cfr. in questo *Archivio* (1884) VII, 563 e sgg.

n. 733, nell'elencare all'art. 1 le Biblioteche stesse, al n. 34 testualmente ed espressamente richiama, per quanto concerne la Vallicelliana, le disposizioni del ricordato R. D. 15 ottobre 1884 n. 1464.

Dal complesso delle citate norme risulta che la Vallicelliana, pur essendo una Biblioteca governativa aperta al pubblico, deve intendersi tuttora retta da particolari norme, salva per ogni altra parte la applicazione di quelle comuni a tutte le Biblioteche governative.

Tali norme possono così sistematicamente riassumersi nei loro tratti essenziali:

a) la Biblioteca è posta sotto la tutela della Società romana di Storia patria, che ne cura la conservazione e l'incremento; compila il bilancio (e cioè il programma e preventivo delle spese da compiersi per acquisto di materiale librario, per rilegature di libri, per piccoli lavori nei locali, per scaffalature e simili, per provvidenze varie dirette alla conservazione del materiale e alla più sicura custodia di quello avente particolare pregio); determina gli acquisti da farsi;

b) il Presidente della Società di Storia patria ha l'alta direzione della Biblioteca; egli ne ha la rappresentanza ufficiale nei rapporti con privati, con Istituti nazionali e stranieri e con il Ministero, cui riferisce annualmente sullo stato della Biblioteca e sull'andamento dei servizi; vigila sulla compilazione dei cataloghi e degli altri registri tecnici amministrativi prescritti dal vigente Regolamento organico per le Biblioteche pubbliche governative;

c) alla Biblioteca è addetto un funzionario appartenente al personale delle Biblioteche governative; egli è consegnatario di tutto il materiale appartenente alla Biblioteca e dei relativi incrementi, e ne risponde al Ministero; alla sua cura e vigilanza è affidata la custodia dei libri, dei manoscritti, della suppellettile di ogni genere. Soprintende, sotto l'autorità del Presidente della Società di Storia patria, sugli altri impiegati od agenti eventualmente addetti alla Biblioteca. Corrisponde direttamente col Ministero per quanto concerne questioni tecniche relative alla custodia del materiale e al suo ordinamento e alla gestione dei fondi di cui alla lett. *d*);

d) il Ministero assegna alla Biblioteca una dotazione, in quella misura che stimerà opportuna, dati i fondi di bilancio e ogni altra contingenza; la dotazione viene concessa sotto forma di anticipazione sul bilancio di questo Ministero; delegato per la gestione dei fondi concessi in anticipazione è il funzionario del personale delle Biblioteche di cui alla lett. *c*). Gli acquisti e le spese di ogni genere vengono preordinate e decise dal Presidente della Società di Storia patria in rappresentanza di essa, e il funzionario delegato deve effettuare in concreto le spese, uniformandosi alle direttive e istruzioni del Presidente, rispondendo della gestione dei fondi e osservando in genere le forme e cautele, specie per eventuali lavori, previste e stabilite dalle norme vigenti. In conseguenza egli ha il diritto e il dovere di non far luogo a spese ove queste vengano ad eccedere i fondi disponibili. Il funzionario medesimo trasmette direttamente al Ministero il prescritto rendiconto.

È mio intendimento che le norme sopra illustrate siano esattamente osservate a decorrere dal 1° gennaio 1927. La S. V. vorrà pertanto, d'accordo con il direttore di codesta Biblioteca (al quale per opportuna conoscenza e norma, viene in pari data trasmessa copia di questa lettera), preordinare il servizio in modo che le disposizioni contenute nella presente abbiano pieno adempimento dalla prescritta data.

Il Ministro

[Firmato] FEDELE.

BIBLIOGRAFIA

Sussidi per la consultazione dell'Archivio vaticano, a cura della direzione e degli archivisti. Vol. I. Schedario Garampi — Registri Vaticani. Registri Lateranensi — Rationes Camerae — Inventario del fondo concistoriale, in Studi e Testi della Biblioteca Vaticana, n. 45. Roma, Bibl. Ap. Vaticana, 1926, pp. IX 222 con tavv. VII fuori testo — *Subsidiorum Tabularii Vaticani Volumen II extra. Specimina Supplicationum ex registris Vaticanis collegit* **P. Bruno Katterbach O. F. M.** Archivarius Vaticanus. *Pars I Prolegomena et Tabulae* pp. XX, tavv. L. *Pars II. Transcriptiones et Annotationes,* pp. 39. Romae Ex Bybliotheca Apostolica Vaticana, MCMXXVII.

È noto ai frequentatori dell'arch. Vaticano il senso di smarrimento che vi si prova, in principio, nell'orientarsi per le proprie ricerche: pochi e incerti i mezzi di riscontro, disparata e veramente cospicua la massa dei documenti.

Gl' inventarii e gl' indici infatti non sempre sono utili, perché carte e codici hanno subìto non di rado spostamenti e riordinamenti; sicché quando, dopo aver consultati con qualche pena vecchi repertori, si crede di aver messo le mani sul documento sospirato, questo alle volte sfugge o si nasconde ancora; quindi nuove ricerche per sapere le vicende del codice che ha cambiato sede o connotati o è smarrito! Soccorre, è vero, la premura del Prefetto e degli archivisti esperti e sempre pronti in aiuto degli studiosi; tutti ricordiamo la pacata e garbata cortesia di Mons. Wenzel, per non commemorare che uno scomparso, l'opera del

quale ritorna in luce in questo volume; rammento che egli sospendeva volentieri il suo penoso lavoro di identificazione dei registri Lateranensi, per darmi ascolto e suggerimenti. Ma non sempre è lecito importunare gli archivisti, che hanno mansioni di ufficio da sbrigare; sicché qualche volta si crede di aver esaurita la ricerca con non piccolo danno degli studi.

Istituti, stranieri specialmente, hanno tentato spesso un rimedio eroico, pubblicando inventari o trasunti di serie archivistiche con riguardi speciali ai loro studi e interessi nazionali, si sono avute così le belle collezioni di documenti delle Scuole Francese, Belga, Olandese e degl'Istituti storici prussiano e austriaco. Ma la difficoltà così non è risolta.

Il Prefetto dell'arch. Vat. Mons. Angelo Mercati ha voluto giustamente iniziare una serie di pubblicazioni che promette di continuare periodicamente e ci darà l'inventario e, a suo tempo, gl'indici dell'Archivio Vaticano. Gli albori sono belli e promettenti: sono infatti usciti questi due volumi che hanno senza dubbio un grande interesse.

Il primo serve a guidare lo studioso nella conoscenza e nell'uso dei vecchi indici, determinandone la natura, rettificando gli errori, le omissioni; così non solo si potrà trarre profitto dalle loro indicazioni, ma si potrà sapere se la ricerca è esauriente o dovrà estendersi su altri campi.

Mons. Guidi si è assunto uno dei più gravi carichi: da solo o con l'aiuto di Mons. Mercati e dei colleghi Mons. Cenci e P. Katterbach, ci ha dato l'inventario dei Registri Vaticani e notizie preziose sui volumi di schede noti col nome di « Schedario Garampi »; lavoro immenso questo del Garampi, che, ove fosse stato condotto a termine e perfezionato, sarebbe stato di grandissima utilità. Ma pur con i suoi difetti rende non pochi servigi. Ora sappiamo meglio che cosa si prefiggeva il Garampi: ammassare cioè e distribuire convenientemente il materiale per la sua opera gigantesca dell'*Orbis Christianus,* giacché sono chiaramente spiegati non solo i varii mezzi e gli espedienti adoperati dal Garampi stesso e dai valenti suoi collaboratori, quali soprattutti il Pistolesi, ma nella spiegazione delle sigle e dei riferimenti archivistici disposti per ordine alfabetico, sono aggiunte, in nota, informazioni precise sui vari fondi dell'Archivio Vaticano esaminati per lo schedario. E ciò raggiunge un doppio vantaggio, ci fa conoscere la natura dei fondi stessi e ci rivela quali fondi trascurati o tralasciati dallo schedario meritano la nostra attenzione. Siamo

così informati del contenuto dei fondi Bruzza, per le chiese di Roma, di Basso notaro, Berardi, Bottini, Carpegna, Pio ecc. con indicazioni utili per identificarli e conoscerne le sorti. A meglio interpretare i varii segni adoperati negli originali per le segnature dei documenti, e le lettere e le sigle delle scritture non sempre leggibili dei varii Prefetti, archivisti ed altri impiegati, è aggiunto in fine un saggio ben riuscito dei loro autografi, dal Rinaldi al Marini.

I lavori utili del compianto Mons. Wenzel e del nipote Ranuzzi intorno ai registri Lateranensi e alle *Rationes Camerae* trovano posto degno in questo volume.

Così pure di molto interesse è l'inventario del nuovo fondo concistoriale, entrato in Archivio nel 1907; intorno ad esso ha spiegato le sue cure Mons. A. Mercati, aggiungendovi anche le concordanze delle segnature moderne, definitive con quelle che si ritrovano già citate nelle pubblicazioni a stampa dell'Eubel, del Van Gulik e del Pastor. È istruttivo vedere quante metamorfosi ha subito nell'Eubel il vol. 12 degli *Acta Camer.*

Ove si pensi che gli atti concistoriali aiutano non solo a identificare i vescovi e le circostanze particolari delle loro elezioni, ma, spesso riportano l'eco di discussioni e avvenimenti di importanza capitale per la Chiesa, si comprende facilmente l'utilità di un inventario sia pure rapido, dal quale ad es. si può identificare un brano inedito del diario concistoriale del Card. Ammanati, uno dei personaggi cospicui nella metà del sec. XV, uomo di grande indipendenza di giudizio e di non comune penetrazione nella natura degli avvenimenti di cui fu testimone.

***

Le origini e le peculiarità delle « suppliche », documento pontificio per concessioni di grazie, formano oggetto del 2° volume del P. B. Katterbach, annunziato già nel primo.

Scopo precipuo è di fornire un manuale agli alunni della sua scuola di paleografia e diplomatica pontificia; ma i due volumetti vanno al di là del fine didattico. Essi infatti dànno notizie esatte dai primordi del documento (la più antica supplica conosciuta finora è quella dell'archivio di Barcellona del 1305), fino ai tempi a noi vicini. I secoli XIV e XV, quest'ultimo specialmente, rappresentano il periodo più ricco per le suppliche, quando i particolari di redazione diplomatica si determinano meglio, mentre la scrittura, la rapida corsiva curiale, si aggroviglia per le ab-

breviazioni determinate dal numero grande di formule troppo famigliari agli ufficiali di curia, che, ad intenderle, potevano contentarsi anche delle semplici iniziali. Per queste l'A. rimanda ai più noti trattatisti, ma ne raccoglie le caratteristiche, e in numero sufficiente per addestrare nella lettura studenti e studiosi.

La lingua richiesta per le suppliche era il latino, non mancano per altro esempi in francese e italiano dialettale.

Per ciò che riguarda la spedizione del documento, esso veniva presentato al Papa in fogli staccati o in fascicoli, *rotuli*, che il Papa leggeva, e o approvava senz'altro con la nota formula *Fiat, Fiat ut petitur,* o correggeva, modificava e commentava nelle maniere più disparate: « Non recordamur fecisse », scrive Innocenzo VI accanto ad una supplica del vescovo Cameracense circa il rinnovo di una supposta concessione papale per la residenza dei suoi chierici. In tutti i casi, fatta la concessione, il Papa sottoscrive il documento due volte e nella parte della richiesta di grazia, e nel modo di concessione di grazia, che poteva essere data per « motu proprio ». La firma abitualmente è convenzionale, cioè con la iniziale del nome di battesimo, che seguiva la formula su ricordata. Il K. ci dà l'elenco di queste iniziali con i nomi dei pontefici. Col tempo l'ufficio di revisione e di concessione viene delegato ad altre persone di fiducia che rivestono cariche speciali; sorgono così le formule per « Concessum » o « concessum ut petitur » che rivelano l'opera del Vicecancelliere o dei Referendarii i quali cominciano ad agire sotto Eugenio IV. Nel sec. XV abbiamo quindi le due forme di segnature per grazia dal Papa, per commissione dal Vicecancelliere, dai Referendari e dai nunzi pontificii.

Altra particolarità importante del documento è la data di concessione, dalla quale esso cominciava ad acquistare valore. Questa era segnata da un cubiculario, in principio, ma con Martino V si crea per essa l'ufficio speciale del Datario, che ha l'incarico di raccogliere le suppliche e registrarle. Presso di lui adunque, nella Dataria, furono conservati i Registri, che solo nel 1892 vennero trasportati in Vaticano e uniti con i registri anteriori a Martino V.

L'opera di registrazione era meticolosa e delicata sotto il controllo severo del correttore. Seguendo il K. nella lettura delle brevi note, dei numerosi e, in apparenza, trascurabili segni di cui sono cosparsi i margini dei documenti, possiamo non solo apprendere la lettura di essi, ma rivivere tutta la vita dei documenti che in quei segni conservano le traccie di autenticità e le

impronte degli ufficiali di curia che dovevano esaminarli, per conservare nel modo più sicuro la volontà pontificia. Con tale metodo di chiarire e riscontrare i più minuti particolari il K. è riuscito a darci, finalmente, una spiegazione plausibile dell'enigmatico *Extr.* < *aordinaria* > che si legge a fianco di parecchie suppliche. Quando avremo l'elenco promesso dei referendarii e l'inventario dei 7023 volumi di suppliche, l'opera dello studioso di questa miniera di documenti sarà di molto facilitata.

I facsimili delle suppliche scelte per la collezione, e raccolte in L tavole trascritte accuratamente ci rendono più chiara l'esposizione dal testo. Una sorpresa è riservata nella tav. XLV dove l'ignoto scriba francese Guglielmo Fauret, iniziando il suo registro, il 19 febbraio 1596, disegnò a penna varie scene simboliche o della vita pratica, serie e facete, dominate da due immagini più grandi, quella arcigna e severa di un vecchio dal naso adunco e dalla barbetta bianca con il capo ricoperto da un berretto dottorale, avente sul petto a destra il nome del celebre moralista « Doctor Navarrus Martinus Azpilcueta » che ascolta con un leggero e arguto sorriso un discorso.... forse troppo poetico del Petrarca, l'altra figura a lato avente in mano un libro delle sue rime probabilmente. Si tratta di un semplice esercizio di calligrafo disegnatore o non piuttosto si ha qui l'intenzione di figurare un contrasto di cui i due uomini potevano essere i rappresentanti? Anche le tav. XXXIX e XLVIII sono pregevoli manifestazioni di arte, che s'insinuano inosservate nei severi registri delle suppliche pontificie.

E. Carusi.

D. Mauro Inguanez. — *Regesto di S. Angelo in Formis.* Montecassino. 1925.

Nella Serie dei Regesti Cassinesi pubblicati a cura dei Monaci di Montecassino, P. Mauro Inguanez, il quale con amorosa cura attende da anni a preparare i materiali dai quali verrà pienamente illustrata la storia della famosa abbazia, ha pubblicato il Regesto di S. Angelo in Formis, una delle più importanti prepositure del monastero di Montecassino, contenuto in un importante codice miniato cassinese. Tale cartolario era stato pubblicato nel 1887, ma con molta fretta. Accuratissima ne è invece l'edizione che ci offre l'autore che ha voluto collazionare il testo

del cod. originale anche con le copie del Registro di Pietro Diacono pure dell'Archivio di Montecassino.

Persuasive sono le ragioni addotte dall'A. nella sobria prefazione per combattere l'opinione che scrittore e alluminatore del cod. sia il «*frater Symeon diaconus et monachus scriptorque*» che sottoscrive il doc. del 1145: ipotesi cui contrastano le differenti mani e le diverse scritture che troviamo nei docc. (pp. XI-XV). Come pure plausibile sembra l'attribuzione del cod. al XII secolo, desunta dalla data dell'inventario della biblioteca di S. Angelo in Formis che chiude il Regesto (p. XV). Il regesto che ci porta con l'ultimo doc. all'anno 1145 è completato da un appendice di docc. pure dell'arch. di Montecassino, che ci danno importanti notizie storiche sulla prepositura di S. Angelo in Formis fino al 1600.

Si sarebbe però desiderato che una più profonda analisi critica avesse guidato l'A. nell'esame dai singoli docc. specialmente dei più antichi. Il decreto di Gregorio Magno del 5 luglio 595, con il quale si apre il Regesto, per esempio, era stato già considerato spurio dallo Jaffè Loewenfeld. Certo anche alla sola lettura sembra che rispecchi condizioni della vita monastica non proprie forse del VI sec. La data stessa è incerta e senza dubbio anteriore al sinodo del 595 nel quale Gregorio avrebbe emanato il decreto sulla libertà dei monasteri, perchè l'indizione XII del doc. ci porta al 594. La questione meritava di essere approfondita e possibilmente risolta.

La pubblicazione di questo Regesto è in ogni modo della massima importanza per il materiale storico di primissimo ordine che essa contiene, specialmente per quel che riguarda le relazioni fra il mon. e i principi di Capua, e perchè solo dall'esame di questi cartolari dei più antichi monasteri potrà scaturire l'illustrazione completa della vita sociale e dell'economia dell'alto Medioevo.

RAFFAELLO MORGHEN.

Corrado e Manlio Bernardini. — *La guerra di Braccio contro l'Aquila.* Traduzione dal testo latino di A. Fonticulano con prefazione di A. Fabrizi e una Bibliografia della guerra stessa di **L. Rivera** Aquila, Vecchioni 1927 pp. 120.

I due giovani, allievi dei nostri licei, meritano un giusto plauso anche se la poca conoscenza del momento storico e il latino del Fonticulano possono averli talvolta traditi (1). In complesso l'interpretazione non è mal condotta: ha solo scopo divulgativo, i dotti potranno ignorarla; e forse gli Aquilani sentiranno più fresco l'encomio della patria terra nel forbito dialetto di Niccolò Ciminello, che il Fonticulano seguì *presso pede,* quasi parafrasando quella storia versificata.

Agli studiosi è diretta la *Bibliografia della guerra Braccesca* che L. Rivera ha scritto nell'intento di segnalarci le fonti storico-letterarie, edite ed inedite, del grande avvenimento. Anche limitandosi alla pura informazione, l'A. avrebbe reso un segnalato servigio a chi lavora in questo campo, in cui tanti particolari vogliono esser precisati e discussi, tanti errori, a sazietà ripetuti, restano da eliminare, se la sua indagine si fosse portata direttamente sulle fonti più antiche.

Accenneremo a quelle non elencate dal Rivera, che pur sono molte, di altre discuteremo il valore storico.

È risaputo che N. Ciminello e N. da Borbona (sobrio nel suo racconto che risente del vivo ricordo) pretendono di farci

(1) Basterà qualche prova. Sed cum summus Pontifex Florentia digressus Romam se recepisset.... Lo storico allude alla venuta in Roma di Martino V dopo la pace conchiusa solennemente a Firenze con B. (26 febb. 1420). I traduttori interpretano: Poi avendo il Pontefice esulato da Roma a Firenze.... (p. 13). Ancora. Tum Martinus a me (B.) Romam quasi manu reductus cum Florentia discedere non auderet, ob nostra in ipsum merita haec nostris praemia rependit.... dove B. lamenta l'ingratitudine del Pontefice, quando soltanto per suo volere ed esclusiva concessione aveva potuto metter piede in Roma. Nell'interpretazione il testo è frainteso e storicamente falsato. « E Martino che in Roma *incoronai e protessi*, quando non osava dipartirsi da Firenze »? (p. 66). Altri errori dipendono da scarsa conoscenza degli avvenimenti e dei luoghi, così « l'assedio di Tursi » p. 92 non traduce il « *Tursianum* » che è Torgiano presso Perugia, e poco appresso « Teramo » non corrisponde all'« *Interamnem* », che qui deve tradursi Terni. A. p. 92 si parla dell'aiuto delle milizie di « Parenti ». Si tratta di quel fedelissimo capitano di M. Attendolo, Sante Petrocini, detto Santo Parente nelle fonti sincrone. Cfr. MINUTI, *Vita di M. A. Sforza* in Misc. di Stor. Ital. Volume. VII, passim.

credere che, se il 2 giugno 1424 le sorti piegarono a favore dei collegati, si dovette alla sortita degli Aquilani e a quell'Antonuccio Camponeschi che esaltano come un eroe patrio, mentre la stessa Aquila ne aveva sperimentate altra volta le armi avverse (1); e le fonti sincrone ci dimostrano prepotente e crudele (2).

Le cause della disfatta di B. furono multiple, indipendenti dalla sua *virtù*, principale il mancato intervento di tutta la fanteria che rimase su i monti, inerte, senza partecipare al combattimento. La sopra valutazione dell'intervento aquilano che caratterizza gli scrittori accennati, si riporta nei giusti limiti con fonti imparziali.

Ai cronisti aquilani segue E. S. Piccolomini col *De viris aetate sua claris*, 65 biografie di contemporanei, a cui attendeva ancora nel 1450 (3). Alcune sono andate perdute, e 42 furono più recentemente ripubblicate col titolo *De viris illustribus* nel primo volume della *Bibliothek des literar. Vereins in Stuttgart.* La 9 si intitola appunto *De Braccio de Montone, nobili Perusino.* Fatta ragione della concisione di codesti abozzi biografici, si intrattiene diffusamente sulla nostra battaglia.

E passiamo al Simoneta. Iniziò la *Historia Sfortiae* verso il 1453. Il suo non è racconto da dilettante. L'aver seguito F. Sforza su vari campi di battaglia e la familiarità che lo legò al condottiero conferirono a questo storico una certa perizia tecnica che affiora nelle sue esposizioni e nei suoi giudizî. Ma il racconto di questa *atrox pugna* egli ritessè su i ricordi del suo Signore o dei capitani del suo seguito (4), come risulta evidente da certe particolarità che può riferire soltanto un testimonio oculare. Certo il racconto del Simoneta mira all'esaltazione del valore del suo eroe ed è palesemente parziale.

Il Campano compì la sua storia prima dell'ottobre 1458 come attestano i codici datati e l'indicazione cronologica del V libro (5) a proposito della morte di Alfonso d'Aragona. Il Rivera

(1) MURATORI, A. I. M. Æ. VI, 880.

(2) Mandato in Calabria a reprimere i moti scoppiati a favore di Giacomo della Marca, si comportò con tate efferatezza, che i cittadini di Cosenza, pur dopo quattro anni, se ne querelarono, ed ottennero da Luigi III, nel 1421, che nessuno di quella casata amico o partitante mettesse più piede in Calabria. Cfr. *La Calabria nel sec. XV.* in *Arch. stor. per le prov. Napoletane* N. S. Volume X. (1924) p. 6.

(3) A. WEISS, *Æ. S. Piccolomini, Sein Leben und einfluss auf die liter. Cultur Deutschlands.* Gratz 1897, 57.

(4) R. I. S. XXI, 173.

(5) R. VALENTINI, *De gestis et vita Braccii* in Boll. della Dep. di S. P. per l'Umbria Vol. XXVII, fasc. I. p. 17 (dell'estratto).

addita questa principalissima fonte e ne elenca due edizioni. Dove non siamo d'accordo è nel giudizio: il Campano narrò i fatti falsandoli con poetica adulazione. A dir vero è una comoda ripetizione della nota espressione del Giovio (1) falsa, falsissima. Come il Simoneta, il Campano precisa gli avvenimenti su i ricordi orali degli informatori superstiti: uno espressamente citato, che in quella memoranda giornata non si distaccò mai dal fianco di B., un teste fededegno e realmente esistito, come ho dimostrato con documenti del tempo (2). Il Block, che ricostruì la battaglia dopo aver escusse, anche in relazione alla topografia, quasi tutte le fonti, si convinse della probità e attendibilità del Campano (3).

Col quale va ricordato Lorenzo Spirito Gualtieri, un avventuriere poeta che in un rozzo poema storico, l'*Altro Marte*, esaltò Niccolò Piccinino e i figli di lui, Francesco e Iacopo. Le gesta di B. vi sono evocate in quanto N. Piccinino fece sotto di lui le prime armi. Sappiamo che il Gualtieri visse col Campano alla corte di B. Baglioni; che desse opera alla sua storia versificata mentre il Campano attendeva alla esaltazione di B. Io arguisco da queste terzine:

Perchè l'impresa mia si volgi altrove,
E altro fin che questo mi conduce,
Lascerò Braccio e ciò che fe' nel nove:
Si perchè la sua fama altri reduce,
Si perch'io so che già per mio tacere
L'eterna fama sua non men reluce:
E passerò nel diece ad mio potere.... (4).

L'allusione al Campano nelle parole *sì perchè la sua fama etc.* è evidente, e diviene certezza se si tenga presente che proprio L. Spirito illuminò di sua mano l'esemplare della biografia destinato a Carlo Fortebracci, ora nella Bib. Univer. di Bologna N. 2360. Questa prima parte della narrazione poggia su ricordi di testimoni sopravvissuti:

(1) Fu primo il Giovio, proprio lui!, ad accusare il Campano « hoc in opere rerum gestarum fidem poëtica adulatione corrupisse » e il giudizio viene a cuor leggero ripetuto, senza riserve. Cfr. FABRICII *Bib. Lat. m. et inf. aetatis* I, 301.

(2) VALENTINI *Op. cit.* p. 25 (estratto).

(3) Campano schreibt glaubhaft, so dass anch im ganzen seine in der Vorrede gegebene hierauf bezugliche Versicherung zutrifft. W. Block. Die Condottieri. Berlin 1913, 34.

(4) Cfr. Libro I, cap. VII. Prospettati di scorcio gli avvenimenti del 1408, il narratore passa al 1410, segnalandoci l'omissione. Uso l'edizione vicentina del 9 aprile 1489. A questo proposito vedi M. IRACI: *Lorenzo Spirito Gualtieri*, Foligno 1912.

Correva el settc (1407) e ben ch'io non vi fui,
Per homo digno di fede io l'ho notato
Che per vecchiezza si ricorda lui. (Lib. I. cap. V.)

Segue al Gualtieri la *Cronaca Perugina* edita nell'Arch. Stor. Ital. 1850. p. I. La redasse fino all'anno 1450 Antonio di Andrea di ser Angelo dei Guarneglie, che fu contemporaneo agli avvenimenti che narra, come si ha la sensazione leggendo la cronaca di quest'anno, 1424 (1).

Cospicua importanza ha per noi il Bonincontri. Nacque nel 1410 e, dopo il bando dalla città patria (1431), fu per molto tempo al servizio di F. Sforza e compagno in battaglia. Una volta rimase anche gravemente ferito.

L'Autore dei *Giornali Napoletani* scrisse verso il 1450, e gli avvenimenti dell'anno 1424 sembrano narrati piuttosto tardi. Comunque il Muratori dette un buon giudizio sull'incerto cronista.

Altra fonte ragguardevole è l'Autore del *Chronicon Tarvisinum*. Fu lui stesso un condottiere e scrisse la sua cronica fra il 1427-'28.

Battista Poggio nella *Vita del Piccinino* si è servito del Campano, quindi non c'interessa gran che.

Troppo breve è l'accenno a questa battaglia nei *Commentari* di Neri Capponi; una sua narrazione più vasta sarebbe stata preziosa, perchè, lui fu testimone oculare, essendosi trovato nel campo di B. quale ambasciatore per guadagnare il condottiero alla causa dei Fiorentini contro il Visconti.

Tralascio le notizie sempre molto succinte che abbiamo su questa battaglia da Flavio Biondo, dalla Cronica Riminese (2), dai *Ricordi* del Morelli, dal *Commentario* di L. Aretino, dal dotto agostiniano A. Billia; come ometto gli scrittori che dipendono dal Simoneta, quali il Crivelli, il Grifio, il Corio, il cagnola, per venire al Fonticulano.

Io accetto il giudizio dell'Antinori secondo il quale egli aggiunse poche notizie, nè utili, nè fondate, nè organiche alla sua fonte N. Ciminello, della quale conserva tutte le caratteristiche. Quest'opera sarebbe rimasta quasi in antitesi con quella del Campano. Anche questo apprezzamento non corrisponde a verità. Che se il Fonticulano ha inteso di opporsi al Campano con un discorso in cui lo stesso B. esalta il clima e la fertilità del suolo aquilano

(1) Boll. di Stor. P. per l'Umbria 1898, p. 65.
(2) R. I. S. XV.

e il valore degli abitanti (1), l'opposizione non poteva esser fatta con più composta urbanità. Perché all'infuori di un larvato accenno (2) che potrebbe anche non riferirsi al Campano, nel Fonticulano sembra studiatamente evitato ogni ricordo del primo biografo di Braccio.

Eppure lo storico Aquilano attinse non poco, sebbene non sempre a proposito, dal Campano: così tutto il discorso di B. alla vigilia della battaglia (pag. 30 F (3) e le indicazioni biografiche esposte, non saprei quanto a proposito, dopo averne narrata la morte (40B-43A).

Un Fonticulano fustigatore del Campano esistette nella fantasia di Francesco Vivio: fu lui che inveì contro il biografo di B. in una specie di proemio al *Bellum Braccianum*. Che se il buon giureconsulto aquilano avesse avuto più larga conoscenza delle fonti, si sarebbe convinto che il Campano non *dismagò* il valore degli Aquilani ed avrebbe veduto nel Fonticulano un traduttore del Ciminello e un poco abile raccoglitore di notizie attinte dal Borbona, dal Campano e forse dal Simoneta.

Tra le fonti minori ricorderemo il *frammento d'Istoria* di Pietruccio degli Unti, che scriveva la sua cronaca a Foligno verso il 1440 (4); le Cronache Malatestiane (Ed. Massera) e il De Tumlillis, contemporaneo all'avvenimento.

E con queste indicazioni sulle fonti crediamo possa essere integrato il *Saggio bibliografico* di L. Rivera; nel resto diligente e accurato.

R. Valentini.

(1) Nella presente interpretazione da p. 72 a 75.
(2) Nel Campano si legge: Nec ulla regio in Italia brumali frigore horrentior, ut vulgo sit usurpatum: *si hyeme ad Aquilam inferi non sint, nusquam esse* (Muratori XIX, 615). E il Fonticulano; Valeant illi qui Aquilanum frigus inferorum poenis comparare sunt ausi (*Thesaurus* del Burmann T. IX p. III 32 D).
(3) Le indicazioni si riferiscono all'ed. testè citata.
(4) Arch. Stor. Lomb. Aprile 1926 p. 4.

Cecchelli Carlo. — *Il tesoro del Laterano.* - I-II. *Le oreficerie, argenterie, smalti.* - III. *L'Acherotipa.* - IV. *Avori, legni scolpiti e dipinti, vetri.* - V. *Le stoffe.* - Estr. da *Dedalo*, 1926-27, pp. 139-166; 231-255; 295-318; 419-436; 469-491, con numerose fotografie e tavole. - Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma.

Ecco un lavoro ricchissimo di dati e pieno di interesse, che gli storici dell'archeologia cristiana e medioevale accoglieranno con molto piacere, grati al giovane e valente cultore di questi studi (che hanno tanta importanza per Roma medioevale, da farci augurare prossimo il momento di vederne impartito l'insegnamento da una cattedra ufficiale dell'Università) di aver loro offerto un quadro compiuto del tesoro lateranense, più di altri tesori cristiani, come a ragione rileva il C., storicamente ed artisticamente importante.

Dopo un rapido sguardo storico alle parti principali dell'antica sede pontificia lateranense, il C. passa all'argomento delle sue ricerche: il tesoro. Esso va distinto in tre fondi: quello della Sede Apostolica, appartenente alla dotazione palatina dell'*episcopium,* e perciò trasportato dai papi quando lasciarono il Laterano; quello della basilica, e quello della cappella di S. Lorenzo, cui corrisponde l'odierno oratorio del *Sancta Sanctorum.* Gli oggetti del tesoro sono custoditi parte nel Museo Cristiano Vaticano e parte custoditi oggi ancora nella basilica.

Mette conto dar notizia dei risultati cui il C. è giunto per alcuni di questi oggetti.

Delle due croci, una d'oro gemmata, l'altra smaltata, il C., contro il Lauer ed il Grisar, riconosce nella prima quella rinvenuta, secondo il *Liber Pontificalis,* da papa Sergio I (687-701) nella sacrestia della basilica Vaticana; vede, nei suoi ornati, elementi dell'incompiuta assimilazione di forme romane propria di alcuni lavori barbarici, e particolari affinità con l'arte gotica, onde ritiene la croce stessa un esemplare mirabile di quei lavori di oreficeria, che nei secoli V-VI i barbari usavano offrire alla basilica costantiniana. In quanto alla data propende per il secolo V. Per la croce smaltata, conferma la sua data nei primi decenni del secolo IX (pontificato di Pasquale I, 817-24). Contemporanee alla croce smaltata sono le custodie argentee di

entrambe le croci; in alcune scene di quella della croce gemmata, il C. rileva l'incontro fra la tendenza barbarica con quella orientale. Egli ritiene poi che la croce smaltata sia un prodotto di artisti romani, e giudica insostenibile la tesi di quanti vogliono Roma tributaria, nell'alto Medio Evo, di ogni manifestazione artistica a stranieri.

Il C. assegna al secolo VI la capsella argentea con l'adorazione della Croce sul coperchio, e diversamente dal Grisar pensa che essa contenesse le reliquie di uno dei Santi raffigurati nei clipei. La stauroteca bizantina è posta nella seconda metà del secolo X od ai primi decenni dell'XI; le tracce nerastre che in essa si osservano son forse dovute non alle ceneri dei SS. Martiri mescolate con i mastici, come si pensò da altri, ma agl'incendi del Guiscardo nel 1084, che poterono distruggere anche gli smalti ornamentali.

Circa la cassettina della tunica di S. Giovanni, il C., mentre ne conferma l'attribuzione al secolo XII nelle parti generali, ritiene i medaglioni derivati da matrici anteriori, del secolo IX.

Un intero capitolo è dedicato all'imagine famosa di Cristo, conosciuta sotto il nome di *Acherotipa.* Circa il significato di questa designazione, in base all'uso fattone nella letteratura antica e neo-testamentaria, il C. propende a credere che, applicata alle immagini più venerate del Salvatore, volesse dire o « non idolo » o « non falsa ». Nella prima accezione, si deve vedere in essa come un monito in relazione al persistere delle reliquie del culto pagano; nella seconda accezione, *acherotipa* vorrebbe dire « immagine vera », cioè corrispondente alla reale figura fisica di Cristo.

Circa le lettere che dovevano essere dipinte su l'alto dell'imagine, il C. accetta la lettura *Emmanuel* propostane dal Wilpert, contro quella *Dni Dei* del Grisar. Esaminati gli elementi di pittura e di disegno che ancora si possono desumere nelle condizioni attuali dell'imagine, il C. espone i testi ed i riti relativi all'imagine stessa, onde nel campo storico si può considerare l'*Acherotipa* anteriore di almeno un secolo al papato di Sergio I (687-701); ritenerla di origine romana e non bizantina, e pensare che il suo nome effettivamente affermi il realismo ed il carattere non idolatrico della venerata effigie. Dall'analisi archeologica ed artistica il C. desume caratteri che riannodano l'imagine all'arte del V secolo.

L'importante capitolo si chiude con l'esposizione riassuntiva

dei restauri operati nell'imagine, e nella sua coperta argentea, del tempo di Innocenzo III, sino al secolo XV.

Degli oggetti in avorio di C. attribuisce al IV secolo molto avanzato la pisside con scene bacchiche; giudica il frammento con la guarigione del cieco nato di fattura eccellente rispetto altri avori con soggetto consimile, e lo riavvicina specialmente all'avorio Barberini, ora al Louvre, attribuendo entrambi, al pari di quello affine del pulpito di Aquisgrana, alla scuola di Alessandria ed alla prima metà del secolo VI. Lavoro arabo-siculo dell'XI (o XII) secolo ritiene la cassettina d'avorio a coperchio poligonale.

Degli oggetti in legno il C. è propenso a collocare fra il secolo IX e il X la capsella a croce greca, forse di cedro; per le due tavolette con i busti dei SS. Pietro e Paolo proporrebbe una data oscillante fra il secolo VIII e la prima metà del IX.

Più largamente del Grisar e del Lauer il C. parla anche degli oggetti in vetro.

Assai interessante è l'ultimo capitolo, che il C. dedica alle stoffe del tesoro, raggruppandole per luoghi di fabbricazione. Esse sono contenute nello scrigno fatto costruire al principio del secolo IX da papa Leone III, e vi furono risposte in parte sotto il pontificato dello stesso Leone III e in parte sotto quello di Pasquale I. Altre stoffe si trovano nelle due teche argentee della croce gemmata e della croce smaltata. Poche sono le stoffe entrate nel tesoro dopo la prima metà del IX secolo.

Dalla manifattura egiziana provengono il tessuto serico orbicolato, con l'Annunciazione, appartenente alla produzione alessandrina, e da attribuire al secolo VI; ed il tessuto linteo traversato da due strisce policrome di lana, appartenente alla produzione quasi certamente copta, che il Grisar non seppe classificare, e che il C. propone di chiamare *pallium linostinum*.

Dalla manifattura romano-orientale provengono il tessuto serico, con la caccia al leone, « versione cristiana bizantina di un originario motivo del paganesimo cristiano », del VI-VII secolo; e il tessuto serico col gallo nimbato, che il C. esclude sia di produzione sassanide, contro l'opinione finora prevalente, e propende a ritenere lavorato nella Siria, probabilmente nel VII-VIII secolo.

Dalla manifattura persiana provengono il frammento con parte posteriore di quadrupede alato, non posteriore al sec. VII; e il frammento con Pegasi, che il C. giudica di produzione sassanide, del VII-VIII secolo, mentre il v. Falke lo riteneva lavoro bizantino del secolo X di imitazione sassanide.

Di manifattura dell'Asia centrale sono il tovagliolo liturgico serico con coppie di leoni, che il C. pensa possa provenire dalle regioni del Turchestan orientale e sia databile fra l'VIII e il IX secolo; ed il frammento serico a fondo giallo-oro con fagiano, anch'esso derivante dall'Asia centrale e, molto probabilmente, databile dell'VIII secolo.

Delle stoffe di manifattura bizantina, il C. pensa che il frammento con Ercole atterrante il leone sia del periodo iconoclasta, e quindi dell'VIII-IX secolo.

Circa il cosidetto piviale di S. Silvestro, del secolo XIII-XIV, che è di manifattura occidentale, il C. propone di avvicinarlo con un frammento esistente nel British Museum, e ritiene che sia affine alla ricchissima serie di paramenti costituenti il guardaroba liturgico di Bonifacio VIII.

Un breve cenno su stoffe varie risalenti ai secoli VIII-XIII chiude il bel capitolo, che per il criterio seguito nel distribuire la materia trattata consente di formarsi una chiara idea delle varie manifatture donde trasse alimento per questa parte il tesoro lateranense.

Il giovane e valente studioso, unendo ai risultati degli studi più recenti accertamenti ed ipotesi nuove, ha dato un efficace contributo per la miglior conoscenza di questa preziosa raccolta, da cui, come egli osserva a ragione, possiamo rilevare « quante correnti artistiche si siano avvicendate fra l'Asia e l'Occidente nel buio periodo dell'alto Medioevo ». Numerose riproduzioni fotografiche, delle quali parecchie sono assai migliori di quelle finora adoperate ad illustrare il tesoro lateranense, e la bella veste tipografica accrescono pregio al lavoro.

Ottorino Bertolini.

Associazione artistica fra i cultori di architettura. — *Architettura Minore in Italia. Roma,* vol. I. Soc. Ital. di Ed. artistiche C. Crudo & C., Torino.

L'associazione fra i cultori di architettura è veramente benemerita della storia artistica di Roma, della sua difesa e della sua divulgazione. Dopo l'ottimo e non dimenticato *Inventario dei Monumenti di Roma*, essa ci presenta ora in questo primo volume

di 165 tavole, a cui presto dovrà seguirne un secondo di forse altrettante, lo specchio dell'architettura minore in Roma fra il 500 e l'800. Non quindi le ben note fronti delle grandi chiese e delle basiliche, ma piuttosto le piccole chiese e gli oratori, non i solenni portali, ma i portoncini di modeste proporzioni, non i palazzi principeschi, ma di preferenza le case borghesi e d'appartamento: e con queste forme architettoniche in tono minore, quant'altro – cancelli, fontane, fontanili, scalinate, cavalcavie, padiglioni — può aiutare a ricostituire l'ambiente.

I monumenti maggiori sono, in realtà, sufficientemente conosciuti: l'utilità della pubblicazione che abbiamo dinanzi è appunto di darci graficamente, e nei suoi molteplici elementi, l'atmosfera in cui quei monumenti sono sorti, e in cui è necessario rimangano, se devono avere un significato.

Importante, anche per gli effetti pratici e starei per dire « esemplari », è l'aver riportato di preferenza l'attenzione su quello che puo dirsi il principio d'una condizione e d'un'arte *borghese:* e l'aver sentito e indicato distintamente il nesso e il rapporto di causa ed effetto che sempre corre fra una determinata struttura sociale e un certo tipo d'architettura. « Maturatisi gli eventi delle antiche aristocrazie — si dice in un punto della prefazione — dal popolo sorgevano e crescevano d'importanza nella vita civile quelle masse di commercianti, di studiosi, di industriali, di artisti, che pian piano dovevano divenire le vere classe dirigenti delle nazioni moderne. Le loro dimore non erano tugurii di servi, ma si evolvevano verso una forma di comodo e di decoro e si moltiplicavano in lunghe schiere nelle contrade rinnovate ».

Ed ecco dunque, come già accennavamo innanzi, le così dette case d'appartamento, a molti piani anche per effetto dell'aumento del valore dell'aree, di cui Roma offre esempi così variati e così vivaci sopratutto nei quartieri del centro — Campo Marzio e Colonna — di più recente costruzione o ricostruzione e in cui prevalgono il barocco e il rococó. Di fronte a quelle case, a prescindere per un momento dalle considerazioni artistiche, si capisce come la costituzione demografica e sociale che le ha prodotte non è gran fatto diversa da quella che trovò il suo assetto definitivo un secolo appresso: dopo la Rivoluzione francese.

Qui ci affacciamo a l'Impero e al suo stile. Che qui a Roma non ha però esempi molto cospicui, e per il quale le simpatie sono tutt'altro che vive ed universali. Tuttavia la storia dell'architettura — e dell'architettura minore — della Roma papale

non è completa se si trascura completamente quest'ultimo e definitivo elemento. E aggiungo che qualche piccolo edificio — ricordo ad esempio in via Frattina una casa dei Torlonia recentemente restaurata e deturpata — non mancava di grazia. Di più non si può dimenticare che con lo stile Impero entrano in Roma le architetture e l'idea stessa del giardino pubblico — in contrapposizione con la villa privata — e cominciano col Pincio.

Termino con l'esprimere un desiderio. Nel volume fin qui pubblicato i soggetti unici sono la chiesa, la casa, la villa — e annessi ed elementi relativi, s'intende —. Ma non c'è mai traccia nè cenno d'un edificio che fra il 500 e il 700 si viene formando e determinando, che acquista una forma propria, e che ha un'importanza sociale di prim'ordine: il teatro. È vero che gli elementi ancora a disposizione sono assai poco numerosi, ma è vero anche che si potrebbe — sopratutto per gli interni — supplire forse con fotografie che devono tutt'ora esistere dei vecchi teatri da poco demoliti o trasformati. Sono certo che i cultori dell'arte apprezzerebbero assai se, nel secondo volume, alcune tavole venissero riservate alla storia delle decorazioni interne ed esterne dei teatri.

E. Re.

NOTIZIE

Al primo fascicolo dell'opera *Kaiser Heinrich VII,* uscito in Lipsia nel 1924, Federico Schneider ha fatto seguire il secondo. Nel primo fascicolo si giunge fino al principio della spedizione in Italia del 1310. Nel secondo, apparso in quest'anno (Greiz i. V. und Leipzig-Bredts und Leifert, 1926) l'A. tratta con molta abbondanza di particolari la calata di Enrico VII in Italia sino alla sua morte. Il racconto procede minuziosissimo per oltre 120 pagine e rivela la piena conoscenza che ha l'A. della letteratura e delle fonti riguardanti l'argomento. Tutti e due i fascicoli sono corredati di quei diligentissimi indici che sono così utile complemento delle pubblicazioni degli eruditi tedeschi. È annunciata una seconda parte del secondo fascicolo che conterrà probabilmente, con l'esposizione della politica di Enrico VII durante il suo soggiorno in Italia, la parte costruttiva e storica, nel vero senso della parola, del lavoro. Rimandiamo perciò un giudizio definitivo sull'intera opera, a quando essa ci apparirà nella sua compiutezza. Per ora è buona promessa l'analisi diligente e attenta e l'esposizione accurata e sicura dei fatti che formano il pregio dei fascicolo già usciti.

R. Morghen.

Luigi Chiappelli, che già nell'*Archivio storico* (Disp. 2ª del 1924) ha dato interessanti ragguagli sul commercio italiano nel medioevo con l'articolo: *Una lettera mercantile del 1330, e la crisi del commercio italiano nella prima metà del Trecento,* porta un nuovo contributo sull'argomento con un altro articolo apparso nel fasc. 3º del Bullettino Storico Pistoiese, 1926 (*Per la storia della viabilità nell'alto Medioevo*). L'A. pubblica e illu-

stra due doc. dell'Archivio di Stato di Pistoia della metà del Dugento che contengono una lettera circolare con la quale Migliore, maestro e rettore dello spedale di *Pratum episcopi*, si rivolge ai re, agli ecclesiastici, ai laici, ai popoli, enumera i servizi pubblici che la congregazione che egli presiede esercita, e invita i fedeli ad associarvisi. L'antico ospizio di *Patrum episcopi*, che il Sàntoli ha identificato sicuramente con la località di *Spedaletti* sulla strada tra Pistoia e Bologna, ha avuto un'importanza decisiva per le relazioni tra le due città e per lo sviluppo delle relazioni commerciali fra l'Italia centrale e il nord nel Medioevo. In un tempo in cui i viaggi offrivano le più gravi difficoltà, esso costituiva, in uno dei più importanti punti di passaggio dell'Appennino centrale, un luogo dove i pellegrini e i viandanti trovavano rifugio, cibo, riposo, difesa.

L'origine dell'ospizio deve riportarsi con probabilità, se non proprio all'opera longobarda, come propone l'A. certo all'alto medioevo, se già nell'XI secolo esso aveva tale importanza da poter ospitare degnamente la contessa Matilde con un largo seguito di conti, feudatari, e giuristi, e nella metà del Dugento aveva tale potenza da poter costruire lungo la via Francesca altri ospizi minori e vari ponti sul Reno, fra i quali uno *magnus*. Tali le notizie che ci dà il solerte e acuto studioso di cose pistoiesi, insieme a una ricostruzione delle più antiche vicende dell'ospizio, utile complemento della storia che di questo istituto scrissero il Sàntoli e, per la fine del Trecento, il Giani.

R. Morghen.

La sig.na A. Messana torna col suo diligente saggio, *Francesco Cacault, ministro plenipotenziario della Repubblica Francese presso* la S. Sede (1801-1803), Ausonia, Roma, MCMXXIV, su un argomento di capitale e permanente importanza come il famoso Concordato del 1801 col quale Napoleone, Primo Console, divenuto ormai dittatore, mirò a dare la pace religiosa alla Francia, dopo che le aveva dato quella politica.

Per l'intelligenza dei periodi dittatoriali, dei loro metodi e dei loro ricorsi, il saggio può essere utilmente considerato, per quanto non arrechi gran che di nuovo: esso si fonda principalmente infatti sui documenti già noti per la pubblicazione del Boulay de la Meurthe, oltre ad alcuni altri recentemente rinvenuti nell'Archivio Vaticano. Ne viene a ogni modo meglio messa

in luce la figura dell'onesto Francesco Cacault che dalla sua dimora e dalle sue amicizie Romane acquistava lume per meglio rendersi conto dei punti di vista del Vaticano, e farsi quindi mediatore efficace.

Per chi ancora volesse approfondire l'argomento nei suoi estremi sviluppi, segnaliamo un incarto di corrispondenza fra il Card. Consalvi e il Cacault, quasi intieramente scambiata nel 1° semestre del 1803, che si conserva nell'Archivio di Stato di Roma — Miscell. di carte pol. e riservate — e che è rimasta ignota alla sig.na Messana, come a tutti i precedenti studiosi.

r. e.

Dobbiamo alla sig.na Rina Ferrari una monografia viva, succosa, ricca d'informazioni su *Il Principe di Canino e il suo processo* (1847-48). La sig.na Ferrari, attingendo alle varie fonti dell'Archivio Vaticano, dell'Archivio di Stato, del Capitolino — oltre alla Biblioteca del Risorgimento — ci ha offerto un quadro d'un uomo noto, più che notevole, e di avvenimenti comunque importanti. Come uno dei Napoleonidi, Carlo Luciano Bonaparte merita sempre attenzione; ma si può affermare, senza timore d'errore, che, a differenza d'altri della sua famiglia — a cominciare dal 3° Napoleone — egli non intese nè penetrò la natura del nostro Risorgimento e non vi vide che un'occasione per mettersi in mostra.

Che nel 1847-48 fossero molti che vedessero con chiarezza a qual fine fossero indirizzati gli avvenimenti, non si potrebbe davvero sostenere: e del resto è comune esperienza che gli eventi superino sempre e talvolta contradicano le previsioni. Ma al Principe di Canino faceva difetto quello che altri uomini assai minori di lui, d'ingegno, di cognizioni e d'esperienza europea, possedevano naturalmente. E cioè quell'essere radicato nella vita d'un paese che ci fa patire, e sentire con esso. Il principe di Canino era invece « un deraciné »: a cavaliere di due paesi — Francia e Italia — a cavallo di più classi — egli di famiglia che aveva regnato e pure inviso alla nobiltà come un *parvenu* — senza più i succhi vitali della fiera Corsica nè le virtù compensatrici del genio. Rimaneva lo spirito della *gens* da cui usciva: lo spirito ora eroico, ora istrionico dell'avventura e l'incapacità ormai organica di restare in seconda linea.

Furono queste le molle che determinarono la partecipazione del Principe di Canino ai fatti del nostro Risorgimento.

Quanto agli avvenimenti, pochi sono — starei per dire — così « esemplari » come quelli del famoso processo. Iniziato quando i tempi erano ancora immaturi, furono gli avvenimenti a incaricarsi di svuotarlo d'ogni contenuto: e quello che era stato a principio un capo d'accusa finì con l'essere, per il Bonaparte, una corona di trionfo. Segno della mutevolezza dei criteri che presiedono sempre ai così detti processi politici.

r. e.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VOL. XLIX.

G. ERMINI. La libertà comunale nello Stato della Chiesa. pag. 5

G. FALCO. I Comuni della Campagna e della Marittima nel medio evo. (*Continuazione e fine*) 127

P. PASCHINI. Due episodi della contro-riforma in Italia. 303

G. PARDI. La popolazione del distretto di Roma nel sec. XV 331

E. LOEVINSON. Documenti di S. Cecilia in Trastevere. 335

Atti della Società 405

Bibliografia. 409

Sussidi per la consultazione dell'Archivio vaticano, a cura della direzione e degli Archivisti. Vol. I. Schedario Garampi — Registri Vaticani. Registri Lateranensi — Rationes Camerae — Inventario del fondo concistoriale, in Studi e Testi della Biblioteca Vaticana, n. 45. Roma, Bibl. Ap. Vaticana, 1926, pp. IX 222 con tavv. VII fuori testo — *Subsidiorum Tabularii Vaticani Volumen II extra. Specimina Supplicationum ex registris Vaticanis collegit* **P. Bruno Katterbach O. F. M. Archivarius Vaticanus.** *Pars I. Prolegomena et Tabulae* pp. XX, tavv. L. *Pars II. Transcriptiones et annotationes* pp. 39. Romae Ex Bybliotheca Apostolica Vaticana MCMXXVII. (E. CARUSI) 409

D. Mauro Inguanez. — *Regesto di S. Angelo in Formis.* Montecassino, 1925. (R. MORGHEN) 413

Corrado e Manlio Bernardini. — *La guerra di Braccio contro l'Aquila.* Traduzione dal testo latino di A. Fonticulano con prefazione di A. Fabrizi e una Bibliografia della guerra stessa di L. Rivera Aquila. Vecchioni 1927 pp. 120. (R. VALENTINI). 415

Cecchelli Carlo. — *Il tesoro del Laterano.* - I-II. *Le oreficerie argenterie, smalti.* - III. *L'Archerotipa.* - IV. *Avori, legni scolpiti e dipinti, vetri.* - V. *Le stoffe.* - Estr. da *Dedalo*, 1926-27,

pp. 139-166; 231-255; 295-318; 419-436; 469-491, con numerose fotografie e tavole. – Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma. (O. BERTOLINI) 420

Associazione artistica fra i cultori di architettura. — *Architettura Minore in Italia. Roma,* vol. I. Soc. Ital. di Ed. artistiche C. Crudo & C., Torino. (E.RE) 423

Notizie 427

PUBBLICAZIONI
DELLA R. SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

Archivio.

Archivio della R. Società romana di Storia patria. Voll. I a XLVIII (volumi in 8°): ogni volume: L. 30.00.
Indice dei primi dieci volumi dell'Archivio (1877-87): L. 5.00.
Indice dei volumi XI-XXV (1888-1902): L. 5.00.
Atti del VI Congresso Storico Italiano (Roma 19-26 settembre 1895): L. 10.00.

Biblioteca.

Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, pubblicato da I. Giorgi ed U. Balzani, voll. I-V (volumi in 4° gr.): ogni volume: L. 40.00.
Il Regesto Sublacense, pubblicato da L. Allodi e G. Levi, volume unico (in 4° gr.): L. 40.00.

Miscellanea.

Diari di Monsignor Antonio Sala, pubblicati a cura di G. Cugnon (in 8°). Voll. I-IV e Introduzione, con ritratto in rame: L. 30,00
Il Liber Ystoriarum Romanorum o Storie de Troja et de Roma, a cura di E. Monaci. Volume unico con cinque tavole in eliotipia: L. 60.00.
Documenti sul Barocco in Roma raccolti da J. A. F. Orbaan. Volume unico con sette tavole in fototipia: L. 65.00.
La congiura dei cardinali contro Leone X illustrata da Aless. Ferraioli: L. 30.00.

Iscrizioni.

Inscriptiones christianae Urbis Romae saeptimo saeculo antiquiores edidi. Iohann. Bapt. De Rossi romanus. Vol. primum. Romae, ex off. libr. pontificia, 1857-1861: L. 125.00.
Inscriptiones christianae Urbis Romae ... edid. Ioh. Bapt. De Rossi romanus. Vuluminis secundi pars prima. Romae, ex off. libr. Phil. Cuggiani, 1888: L. 125.00.
Inscriptiones christianae Urbis Romae ... edid. Joseph. Gatti. Voluminis primi supplementum, fasc. I. Romae, ex off. libr. Aem. Cuggiani, 1915: L. 40.00.
Inscriptiones christianae Urbis Romae ... edid. Angelus Silvagni *auspiciis pontif. Collegii a sacra archeologia et R. Soc. romanae ab historia patria, Nova Series,* vol. I. *Inscriptiones incertae originis,* Romae, ex off. libr. Befani, 1922: L. 400.00.

Abbonamento annuale all'*Archivio*: **L. 30.00.**

Si cederanno fascicoli o volumi separati delle collezioni, se esistano della serie esemplari scompleti e in ragione del numero che ne esiste.

L'unico deposito delle pubblicazioni sociali è presso la R. Società romana di storia patria, e l'indirizzo per chi voglia corrispondere con essa o farle invio di lettere, plichi, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere, è il seguente:

Alla R. Società romana di storia patria
Biblioteca Vallicelliana
(Piazza della Chiesa Nuova) ROMA

Stabilimento Tipografico FRATELLI STIANTI - Sancasciano Val di Pesa.